


UNIVERSITA DI GENOVA

SOCIETA LIGURE DI STORIA PATRIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PALEOGRAFI E DIPLOMATISTI



CIVILTÀ COMUNALE: LIBRO, SCRITTURA, DOCUMENTO

ATTI DEL CONVEGNO - GENOVA, 8-11 NOVEMBRE 1988

Poc 244

Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento

Atti del Convegno
Genova, 8 - 11 novembre 1988



GENOVA — MCMLXXXIX
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
VIA ALBARO, 11

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova serie - Vol. XXIX (CIII) - Fasc. II

Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento

Atti del Convegno

Genova, 8 - 11 novembre 1988



GENOVA — MCMLXXXIX
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
VIA ALBARO, 11

PROGRAMMA DEI LAVORI

8 novembre - Aula Magna dell'Università

Saluti.

Giovanni Tabacco - Università di Torino - *La genesi culturale del movimento comunale italiano.*

9 novembre - Sala del Consiglio Comunale

Manlio Bellomo - Università di Catania - *Sulle tracce d'uso dei "libri legales" nel tardo Medioevo.*

Ugo Petronio - Università di Roma « La Sapienza » - *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale.*

Vito Piergiovanni - Università di Genova - *Statuti e riformazioni.*

G. Giacomo Fissore - Università di Torino - *Alle origini del documento comunale.*

Ottavio Banti - Università di Pisa - *I notai e l'amministrazione comunale.*

Antonella Rovere - Università di Genova - *I "libri iurium" dell'Italia comunale.*

Giorgio Costamagna - Università di Milano - *La "litera comunis" e la progressiva affermazione del suo valore probatorio.*

Roberto Ferarra - Università di Bologna - *Dottrina e prassi del "buon governo": le modalità della giustizia comunale a Bologna (secc. XII-XIII)*.

10 novembre - Sala del Consiglio Comunale

Ettore Cau - Università di Pavia - *Il falso nel documento privato tra XII e XIII secolo*.

Giulio Battelli - Università di Roma « La Sapienza » - *Il libro universitario*.

Stefano Zamponi - Università di Padova - *La scrittura del libro nel Duecento*.

Luisa Miglio - Università di Parma - *I libri del volgare*.

10 novembre - Sala del Consiglio Provinciale

Bruno Breveglieri - Università di Bologna - *La scrittura epigrafica in età comunale: il caso bolognese*.

Alessandro Conti - Università di Milano - *Testo e immagine nell'età di Giotto*.

Maria Grazia Ciardi Duprè Dal Poggetto - Università di Firenze - *Decorazione e miniatura del libro volgare* (testo non pervenuto).

Giulia Orofino - Università di Firenze - *Decorazione e miniatura del libro comunale*.

11 novembre - Sala del Consiglio Provinciale

Gherardo Ortalli - Università di Venezia - *Cronache e documentazione.*

Ugo Tucci - Università di Venezia - *Il documento del mercante.*

Giovanni Cherubini - Università di Firenze - *Il mercante tra memoria e documentazione.*

Alessandro Pratesi - Università di Roma « La Sapienza » - *Discorso di chiusura.*

Organizzazione: Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti - Istituto di Civiltà Classica, Cristiana e Medievale dell'Università di Genova - Società Ligure di Storia Patria.

Collaborazione di: Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Comune di Genova, Provincia di Genova, Regione Liguria, Soc. Italimpianti, Università di Genova.

Segreteria: prof. Antonella Rovere, coadiuvata da Fausto Amalberti, dott. Maddalena Giordano, Massimo Giorgi, dott. Annamaria Salone, dott. Cristina Soave, Mariella Traino.

Il Convegno è stato aperto dal prof. Enrico Beltrametti, Rettore Magnifico dell'Università di Genova. Sono seguiti i saluti del dott. Cesare Campart, Sindaco di Genova, e del prof. Paolo Brezzi, Vicepresidente della Giunta Centrale per gli Studi Storici (il dott. Giancarlo Mori, Presidente della Provincia di Genova, è invece intervenuto alla giornata conclusiva). Ha preso quindi la parola il prof. Dino Puncuh, Presidente dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti e della Società Ligure di Storia Patria.

SALUTO DEL PROF. DINO PUNCUH

A me tocca, questa sera, di presentarmi nella duplice veste di Presidente della Società Ligure di Storia Patria e dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, di quest'ultima uscente per scadenza di mandato. Il doppio ruolo tuttavia non mi impedisce un discorso unitario, perché unitarie e convergenti sono le motivazioni che stanno alla base di questo convegno che segue quelli del 1984 e del 1986, rispettivamente dedicati al Centenario della battaglia della Meloria e alla Cartografia in età moderna e che precede quello del 1990, che avrà per tema « Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale », connesso alla presentazione dei primi volumi dell'inventario dell'archivio del Banco di San Giorgio, realizzato dalla Società Ligure di Storia Patria col contributo determinante della Provincia di Genova e dell'Ufficio Centrale per i beni archivistici, per concludere il programma nel 1992 con l'incontro a Genova di tutte le società storiche italiane (così come nel 1865 le stesse erano convenute a Firenze per celebrare il centenario dantesco), sempreché la Giunta Centrale per gli Studi Storici, qui rappresentata dal Vicepresidente prof. Paolo Brezzi, accolga il nostro invito in tal senso.

Se siamo giunti a ciò si deve a due precisi orientamenti della Società Ligure di Storia Patria: il primo, pare ovvio ricordarlo, stretta-

mente connesso al periodo colombiano che stiamo vivendo, è stato assunto con la fiducia di contribuire a rafforzare l'immagine di una città, pronta a farsi carico, anche attraverso la programmata realizzazione di un moderno Centro congressi, di ben precise responsabilità sul terreno della cultura. Al qual proposito, mentre ringraziamo coloro che ci hanno aiutato nell'organizzazione di questo appuntamento (la Regione, la Provincia, il Comune, la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, l'Italimpianti oltre all'Università di Genova), mi corre l'obbligo, che mi deriva dalla funzione svolta e dall'esperienza delle occasioni precedenti, di ammonire tutti coloro che sono investiti di responsabilità pubbliche, amministrative o economiche, che un'iniziativa del genere avrà un senso solo e in quanto non manchi in futuro l'appoggio concreto di tutti a quelle manifestazioni – in particolare a quelle più povere di mezzi, non per questo di minore risonanza – capaci di raccogliere, come in questa occasione, attorno a temi altamente qualificati, studiosi e pubblico altrettanto qualificati.

Con ciò arrivo al secondo orientamento cui accennavo in apertura: se le tematiche che abbiamo proposto in passato, proponiamo oggi e che saranno oggetto delle prossime scadenze trascendono i confini della nostra città e della stessa regione, ciò discende da un preciso obbiettivo: quello di superare un certo provincialismo asfittico che è sotto gli occhi di tutti e che rappresenta il maggior limite di tante – forse troppe – esperienze regionali e locali. Senza rinnegare la nostra specificità, che è un servizio alla nostra tradizione storica oltreché un impegno statutario, noi rifiutiamo il ripiegamento su noi stessi, sulla ripetizione di cose già dette, spesso malamente e frettolosamente rivisitate per analoghi appuntamenti, per confrontarci con esperienze e metodiche diverse e molteplici, in grado di contribuire, tutte, senza eccezioni, al nostro affinamento e accrescimento culturale.

In quest'ottica è avvenuto l'incontro con l'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, che riunendosi a Genova per l'assemblea annuale, resa più importante, quest'anno, dal rinnovo delle cariche sociali, apre con questo convegno interdisciplinare indirizzato allo studio della Civiltà comunale, colta in alcuni aspetti culturali e istituzionali che scarsa attenzione avevano ottenuto nei grandi convegni nazionali del 1967-68 dedicati alla lega lombarda e all'età federiciana, un confronto con tutte quelle discipline medievistiche in grado di concorrere da diverse angola-

ture alla migliore conoscenza del libro e del documento nell'età del Comune italiano.

La presenza di illustri relatori, storici del diritto (Manlio Bellomo, Ugo Petronio, Vito Piergiovanni), dell'economia (Ugo Tucci), della miniatura (Alessandro Conti, Maria Grazia Ciardi Duprè Dal Poggetto, Giulia Orofino), di paleografi e diplomatisti (G. Giacomo Fissore, Ottavio Banti, Antonella Rovere, Giorgio Costamagna, Roberto Ferrara, Ettore Cau, Giulio Battelli, Stefano Zamponi, Luisa Miglio, Bruno Breveglieri), di medievisti tout court (Gherardo Ortalli, Giovanni Cherubini) che inaugurano, questi ultimi, attraverso l'intervento di uno dei loro esponenti più prestigiosi (Giovanni Tabacco) questo incontro che verrà degnamente concluso dallo stesso decano dei paleografi e diplomatisti italiani (Alessandro Pratesi), provenienti da dodici Università italiane (Torino, Catania, Roma « La Sapienza », Pisa, Milano, Bologna, Pavia, Padova, Parma, Firenze, Venezia e, naturalmente, Genova, è la migliore garanzia per tirare un bilancio sugli studi compiuti, per avviare nuovi itinerari di ricerca, e per la riuscita stessa del convegno, il cui esito tuttavia è affidato anche al lavoro meno appariscente dei miei collaboratori dell'Istituto di Civiltà classica, cristiana e medievale dell'Università di Genova e della Società Ligure di Storia Patria che hanno partecipato attivamente alla sua organizzazione.

Ai primi, ai quali desidero manifestare la gratitudine per aver onorato con la loro presenza questa nostra manifestazione, spetterà il successo scientifico del convegno, ai secondi quello organizzativo; a me, questa volta doppiamente responsabile, la critica per quanto di storto potrà verificarsi.

A tutti coloro che hanno aderito al nostro invito, autorità, ospiti, colleghi e amici, studiosi, qui convenuti stasera, il più cordiale saluto e un sentito ringraziamento.

GIOVANNI TABACCO

**LA GENESI CULTURALE
DEL MOVIMENTO COMUNALE ITALIANO**

1. La persistenza durante l'alto medioevo di una cultura fondata sullo scritto consentì all'Occidente europeo di superare la depressione gravissima provocata dalle immigrazioni germaniche in tutte le forme della vita civile. La redazione delle *leges* barbariche e degli editti e capitolari¹ emanati dal potere regio fu l'espressione più alta di una persistenza capace di trasformare un mondo a struttura prevalentemente tribale in una coordinazione territoriale di gruppi egemonici insediati fra le popolazioni latine. L'egemonia di questi gruppi a base militare si coordinò in pari tempo con l'egemonia a base religiosa dell'apparato ecclesiastico, imperniato fin dalle sue origini sulla centralità sacrale del Libro e sorretto nella sua capillare diffusione fra le genti del Mediterraneo e nel cuore poi dell'Europa da una normativa scritta meticolosa, in continua espansione, con adattamenti, nel tempo e nello spazio, alla varietà delle situazioni politico-sociali e con influenza costante sulle legislazioni secolari, non senza commistioni profonde con esse.

Nella tormentata Europa carolingia la convergenza del potere regio e dell'autorità ecclesiastica nell'uso dello scritto si allargò dalla produzione di norme imperative alla traduzione dei patteggiamenti ad alto livello politico in dichiarazioni formalizzate e trascritte, coinvolgenti l'aristocrazia militare e l'episcopato di fronte alle popolazioni, fino al punto di mettere fedelmente in iscritto anche gli impegni presi pubblicamente dai

¹ Per il problema della natura dei capitolari, che F.L. Ganshof giudicava fondati su disposizioni orali giuridicamente valide in quanto tali, cfr. R. Schneider, *Schriftlichkeit und Mündlichkeit im Bereich der Kapitularien*, in *Recht und Schrift im Mittelalter (Vorträge und Forschungen, 23)* Sigmaringen 1977, p. 257 e sgg., in particolare p. 279: « In der vorliegenden Skisse ist versucht worden zu zeigen, dass neben dem mündlichen Satzungsakt auch die schriftliche Satzungsform, der geschriebene Kapitularientext, nicht nur urkundliche Formeln und Ähnlichkeiten mit Urkunden aufwies, sondern auch speziellere rechtliche Bedeutung haben konnte ».

Carolingi in contrasto, dai loro fautori e dai loro eserciti, nelle nascenti lingue volgari².

Parallelamente a questi sviluppi attinenti ai due ordinamenti di ispirazione pubblica – la *res publica* politica e quella che in Radberto Pascasio appare *quasi altera res publica*, l'ordinamento cioè ecclesiastico³ –, si ebbe, a un livello culturalmente superiore, la produzione dei codici di contenuto letterario, storiografico, teologico, e ai livelli più modesti la persistente redazione di *cartae* e *notitiae* di interesse privato⁴. Su questa attività culturalmente minore l'attenzione degli storici si è fermata in considerazione soprattutto dei suoi contenuti economici e delle sue informazioni sociali, ma il nostro interesse deve in pari tempo appuntarsi sull'efficacia che lo strumento – lo scritto – utilizzato per definire diritti sulle cose e diritti sulle persone, dimostrò nel garantire un inquadramento spontaneo della società, tanto più necessario quanto più, nel decadere del potere carolingio e nella crisi ulteriore dei regni, la concorrenza sfrenata fra i nuclei di forza emergenti esigeva integrazione e supplezza da parte di forme di disciplina diverse da quelle ufficiali.

Giungiamo così a quella straordinaria esplosione di autonomie signorili, preludio e modello delle autonomie comunali, che se riuscì a salvarsi dal finire in un caos distruttivo, lo dovette non tanto alla diffusione dei rapporti vassallatici, di per sé prescindenti fin verso il mille da attestazioni probanti mediante lo scritto⁵, quanto proprio alla defi-

² *Nithardi historiae*, I. III, c. 5, in M.G.H., *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, 44, 3ª ed., Hannover und Leipzig 1907, p. 36 e sgg. Cfr. R. Schmidt-Wiegand, *Eid und Gelöbnis, Formel und Formular im mittelalterlichen Recht*, in *Recht und Schrift* cit., pp. 58 e sgg., 62-64.

³ In Radberto Pascasio il confronto fra *res publica* e *quasi altera res publica* riguarda il patrimonio fiscale e il patrimonio ecclesiastico, in un discorso volto a evitare le interferenze del potere politico nei beni delle chiese, ma evidentemente il parallelo fra il fisco pubblico e la proprietà ecclesiastica presuppone il parallelo concettuale fra gli enti in contrasto, sulla base dell'attribuzione alla Chiesa di un carattere analogo a quello pubblico. Il testo è in E. Dümmler, *Radbert's Epitaphium Arsenii*, I. II, in « Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus den Jahren 1899 und 1900 », philosophisch - historische Classe, Abh. II, p. 63.

⁴ P. Classen, *Fortleben und Wandel spätrömischen Urkundenwesens im frühen Mittelalter*, in *Recht und Schrift* cit. (sopra, n. 1), p. 36 e sgg.

⁵ P. Classen cit., p. 53 e sgg.

nizione scritta delle intese di carattere patrimoniale. Ne venne fuori, è vero, una rete che a noi appare caotica di rapporti giuridici intrecciati fra loro, con scarso rispetto delle distinzioni di privato e di pubblico e scarsa coerenza logica e geografica e topografica nel sovrapporre gli uni agli altri i diritti signorili eterogenei germinati dalla consuetudine, che fu spesso consuetudine di abusi e violenze. Ma la trasformazione dell'abuso in un uso legittimo e la traduzione della violenza endemica in una, sia pur labile sempre, sistemazione di poteri furono confortati dallo scritto, dai compromessi raggiunti davanti a un notaio, dai giudizi arbitrali redatti a memoria dei fatti e delle decisioni, dai placiti signorili condotti a imitazione di quelli pubblici e accertati in scritture, od anche da placiti ufficialmente pubblici ma di orientamento sostanzialmente signorile. Gli interventi stessi del potere sovrano assunsero quel carattere discontinuo ed episodico che fece dell'attività regia, anziché una fonte di norme generali e di procedimenti amministrativi, una disordinata emissione di privilegi⁶, spesso redatti secondo i suggerimenti dei destinatari e dei loro *scriptores*.

Si può dire di più. Se la disintegrazione dell'ordinamento pubblico in età postcarolingia si manifestò in forme liberissime e tali, per l'aggravarsi delle interferenze signorili, da costituire un *unicum* fra le grandi crisi politiche a noi note nella storia dell'umanità, ciò dipese non dal semplice frammentarsi meccanico delle giurisdizioni, dal moltiplicarsi del *districtus* esercitato da enti religiosi e famiglie aristocratiche, ma dalla preoccupazione di mettere in carta tutti i diritti emergenti dai patrimoni fondiari e dalle iniziative signorili: metterli in carta in modo da solidificarli – nei limiti in cui l'irrequietezza signorile lo permetteva – entro una promiscua enumerazione di beni, di funzioni e fruizioni, di consue-

⁶ H. Krause, *Königtum und Rechtsordnung in der Zeit der sächsischen und sa-lischen Herrscher*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte », Germ. Abt., 82 (1965), p. 94 e sgg.; H. Keller, *Grundlagen ottonischer Königsherrschaft, in Reich und Kirche vor dem Investiturstreit* (Studi in onore di G. Tellenbach), Sigmaringen 1985, p. 17 e sgg. Per l'attività notarile nella definizione dei diritti signorili tra X e XII secolo cfr. G. Tabacco, *Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei secoli centrali del medioevo*, in « Bollettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo », 79 (1968), p. 44-51; Id., *La costituzione del regno italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa* (XXXIII Congresso storico subalpino), Torino 1970, pp. 163-168.

tudini di sfruttamento. Questa sempre contestabile ma sempre in certi limiti valida solidificazione di interessi eterogenei sarebbe impensabile fuori di un'attività di documentazione, sollecitata dalle esigenze di un minimo di stabilità. L'accavallarsi dei processi simultanei di disintegrazione e di reintegrazione signorile innovativa, suscettibile a sua volta di nuove crisi, trovò nella documentazione giuridica quotidiana un suo *ubi consistam*, un volto stravolto ma efficacissimo nel realizzare un equilibrio instabile tra le energie liberate: energie signorili, ma assai presto provocatorie su tutto il tessuto sociale, con reazioni che a loro volta cercarono un loro *ubi consistam* nella documentazione scritta.

Quanto capillarmente in Italia già in età precomunale si sia utilizzato lo scritto per conferire un minimo di stabilità ai rapporti di signoria e di sudditanza attiva, appare in quella celebre convenzione stipulata a metà dell'XI secolo dall'abate di Nonantola con la collettività locale in forma di concessione, ma con previsione di una penalità gravante sul potere abbaziale non meno che sulla popolazione suddita in caso di inadempienza da parte di uno dei due contraenti⁷. Il potere di imperio, cresciuto da un tessuto patrimoniale e realizzatosi, in una sua fase, in forme spesso arbitrarie, non cerca più soltanto conforto nelle scritture che garantiscono il patrimonio, ma ricorre ad un patto che integra la garanzia tradizionale e disciplina l'esercizio del potere medesimo in forme civili. La convivenza della popolazione con il potere abbaziale assume chiarezza in virtù di uno scritto fornito di clausole meticolose, e ciò presuppone che la fiducia nello scritto non sia soltanto della comunità monastica, vissuta da sempre in qualche familiarità con l'attività scrittoria, bensì anche della collettività rurale, che evidentemente era in un rapporto abbastanza agevole con gli esperti di carte, ai quali doveva ricorrere a propria difesa, nel caso di inadempienza abbaziale, per la lettura del documento e la sua interpretazione e presentazione in giudizio. Un tipo di civiltà dunque, quella dello scritto, che investe, direttamente o indirettamente, tutti gli strati e gli ambienti sociali. Gli *illitterati*, gli *idiotae* sono l'immensa maggioranza, ma tutti sono coinvolti attivamente, dai ceti potenti ai più deboli, nel mondo dei *litterati*. Le vicende di que-

⁷ L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae medi aevi*, vol. III, diss. XXXVI, Milano 1740, col. 241 e sgg. Cfr. P. Cammarosano, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI - metà sec. XIV)*, Torino 1974, p. 34 e sgg.

ste élites colte e della loro cultura, pur quando modesta, incidono quindi in profondità su tutte le strutture della società e del potere.

L'esempio che ho portato serve per evitare una visione troppo esclusivamente cittadina del movimento comunale e del suo rapporto con i *litterati*. Le convenzioni redatte fra i signori rurali e i loro subordinati preludono alla formazione di quella moltitudine di piccoli comuni, spesso inquadrati ancor sempre in signorie ecclesiastiche o consortili o dinastiche, con problemi costanti di coesistenza e di simbiosi e compenetrazione tra i fragili organi della comunità locale e gli agenti signorili: un mondo che conosciamo in virtù del succedersi di transazioni via via adattate alle circostanze e sempre scrupolosamente documentate. Per la marca veronese - trevigiana (per fare un esempio più ampio, nello spazio e nel tempo, di quello nonantolano) dal Simeoni al Castagnetti c'è tutta una tradizione di studi che mostra l'antichità e la continuità di questa consuetudine di patti scritti fra collettività e signori e il loro graduale configurarsi come rapporto fra comune rurale e signoria locale⁸. La stessa minuziosità crescente dei patti fra signori si ritrova nei patti con le comunità, e nell'un caso e nell'altro sempre con la funzione non tanto di fissare in carta ciò che è già vivo in una consuetudine, quanto di creare, muovendo simultaneamente da usi e lunghi abusi e da situazioni o conflitti contingenti, un minimo di coerenza istituzionale.

A questo proposito è bene ridimensionare il luogo comune secondo cui il diritto nasce vecchio, in quanto si applicherebbe ad una realtà già orientata spontaneamente nel senso definito poi da norme o patti determinati. Nell'età precomunale e comunale spesso non è affatto così. Non che sanzionare ciò che è già, la norma e il patto solitamente innovano, anche quando si coprono del manto del passato e della consuetudine: e innovano sotto l'impulso, certo, di esigenze che sembrano emergere dalla società, ma in realtà per la coscienza e l'interpretazione che di quel confuso sentire gli esperti suggeriscono in virtù di un'attitudine alla riflessione, acquisita con la lettura di testi e di carte, e in virtù, natural-

⁸ L. Simeoni, *Il comune rurale nel territorio veronese*, in «Nuovo archivio veneto», n. s., 42 (1921), p. 152 e sgg.; Id., *Comuni rurali veronesi*, in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», 101 (1925), p. 137 e sgg.; A. Castagnetti, *La marca veronese - trevigiana*, Torino 1986, p. 30 e sgg. e bibliografia ivi cit.

mente, della capacità di tradurre idee e progetti in una serie più o meno chiara e accurata di proposizioni. La realtà vissuta presenta sempre incertezze e problemi suscettibili di soluzioni diverse: soprattutto in quel mondo precomunale e comunale, straordinariamente aperto, per la sua endemica instabilità, verso possibilità future in gran parte estranee a previsioni e prevedibilità. Si fa riferimento al passato e si delibera, formalmente, per un avvenire illimitato: in realtà si determina il presente, non senza consapevolezza che è un presente prolungabile per un tempo non ampio. Mi è avvenuto altra volta di citare il caso bellissimo di una convenzione del 1173 fra la badessa di Caramagna e suo fratello, signore di Luserna, per una complicata divisione di diritti e giurisdizioni sugli uomini di Caramagna e di Sommariva Bosco nel Piemonte centrale⁹. L'ho citato, allora, a dimostrazione del caotico e mutevole intrecciarsi di pretese e diritti di natura pubblica e privata. Ma qui vorrei additare in quei documenti lo sforzo di creare una condizione vivibile per le popolazioni, di dar loro la certezza del diritto, desumendone gli elementi da sovrapposizioni e interferenze a noi a stento credibili, ma elaborandole con una cura, una meticolosità, che non temono l'ardimento dell'arbitrio concettuale nel comporle in un tutto, pur di riuscire a una definizione valida non solo per la pacificazione fra signoria monastica e signoria secolare: ci sono di mezzo collettività contadine che vogliono sapere a chi devono rivolgersi in caso di omicidi, di incendi, di violenze proditorie, o cause minori, e vogliono conoscere che cosa sia dovuto all'uno o all'altro signore dalle singole famiglie dei vari e distinti gruppi di residenti, protetti e sfruttati dalle due signorie concorrenti, per il fodro, per le successioni, per le multe. Il diritto nasce vecchio? Eh, no! Ci pensa lo scritto a creare un *modus vivendi* nuovo per tutti, dominatori irrequieti e dominati insofferenti di soprusi.

2. Come si giunse a una società siffatta, che non sapeva disciplinarsi senza ricorrere continuamente a notai e causidici, con un grado di litigiosità altissimo, con piccole e grosse violenze sempre irrompenti ma

⁹ C. Patrucco, *Le più antiche carte dell'abbazia di Caramagna*, in *Miscellanea saluzzese*, Pinerolo 1902, pp. 30-32, 40-42, 48-50. Cfr. G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, p. 242 e sg.

sempre mortificate dalla transazione, dall'arbitrato, dal documento? È chiaro che *in radice*, per capire un simile mondo, non possiamo cercare niente di primitivo. L'alto medioevo, da cui la civiltà comunale scaturì, non presentava una omogenea rozzezza da cui per progressiva differenziazione ed elevazione di gruppi e di compiti sarebbero sorti gli organismi istituzionali e culturali delle età successive. Era già un mondo assai complicato e in esso assurgevano alla funzione di élite dirigente, onnipresente nei centri di potere e nelle articolazioni della società, i chierici e gli asceti. Che essi fossero un robustissimo tramite della cultura antica e del culto antico per il libro e per il documento, non è necessario sottolinearlo. Ma ciò che è bene rammemorare, perché non mi sembra solitamente considerato, è l'efficacia socialmente capillare che l'incorporazione ecclesiastica dell'antica cultura elitaria ebbe nella transizione al medioevo. Verissimo che fu transizione verso alcuni secoli di maggiore analfabetismo¹⁰. Ma la considerazione che qui sto proponendo è diversa. Il restringersi dei gruppi, essenzialmente cittadini, che erano in grado di leggere una qualsiasi scritta che apparisse all'aperto o comunque su superfici esposte¹¹, si accompagnò, per altro rispetto, alla penetrazione in profondità dell'influenza esercitata sugli strati più umili dalle élites colte, divenute tutt'uno sia con la gerarchia intollerante in cui il monoteismo salvifico fu coercitivamente inquadrato, sia con le comunità ascetiche, potenti nel controllare, attraverso lo sviluppo agiografico, le devozioni popolari. La crisi delle città fu cioè simultanea — ecco il paradosso — con l'irradiarsi imperioso nelle campagne del culto e della cultura trionfanti nelle città e nelle comunità religiose disciplinate secondo gli schemi di quel culto e di quella cultura urbana: schemi tutti imperniati sulla rigidità di formulazioni e di regole, accuratamente redatte e confrontate sempre con il Libro sacro e con i libri nati a commento e applicazione del Libro sacro nell'età patristica, nell'ambito della tradizione letteraria delle *poleis* e delle *civitates*.

In una società cosiffatta, anche gli strati rurali più umili, attraverso la moltiplicazione di chiese e cappelle nel tessuto plebano in formazione, sono educati al rispetto per chi legge celebrando i riti sacri, e per

¹⁰ A. Petrucci, *La scrittura. Ideologia e rappresentazione*, Torino 1986, pp. 3-5.

¹¹ Cfr. *ibidem*, p. XX, per il concetto di scrittura esposta.



chi redige le scritture che, accrescendo o difendendo o amministrando i patrimoni ecclesiastici, sanzionano il vario destino dei coltivatori della terra: polittici di abbazie, inchieste, donazioni, permutate, carte di livello, placiti giudiziari. I coltivatori tanto più si avvezzano a questo mondo di transazioni e di contese legali, accompagnate sempre da produzione di scritti, in quanto sono chiamati a rispondere agli ufficiali pubblici o agli agenti ecclesiastici nel corso degli accertamenti e diventano talvolta essi stessi protagonisti nelle contese giudiziarie, quando ad esempio il monastero di S. Ambrogio di Milano ne contesta la condizione giuridica di aldi per condurli o ricondurli a una condizione interamente servile¹². Ecco le premesse di quelle contestazioni dei poteri signorili che, anziché risolversi in effimere esplosioni di ribellione violenta, si tradussero nelle convenzioni fra i signori e le collettività subordinate e infine nella fioritura dei comuni rurali e nella loro partecipazione a una attività, produttrice di patti e di norme, sorretta dallo scritto.

Tutto ciò va ricordato per non confinare gli sviluppi culturali dell'età dei comuni unicamente nelle città. Rimane vero naturalmente che lo stretto rapporto fra la civiltà dello scritto e la genesi delle istituzioni comunali e di una vita sociale connaturata con esse raggiunge la maggiore evidenza e i valori più alti nelle città. E qui ritorna anzitutto il tema della cultura ecclesiastica. È vero infatti che non tutte le città comunali italiane muovono dalle esperienze di un governo cittadino ecclesiastico, ma sono le città vescovili – sia o no in esse ufficiale il potere temporale del vescovo – quelle che offrono il modello di più immediata efficacia per la formazione e la diffusione delle ulteriori autonomie comunali. Ed anche nelle città in cui la tradizione comitale o marchionale è più forte, l'esperienza ecclesiastica risulta decisiva in certi momenti critici dei processi culturali sfociati nella nascita del comune.

Consideriamo la città di cui meglio si conoscono, per ricchezza di documenti e per l'impegno di studiosi di tutto rispetto quali Hagen Keller e Hansmartin Schwarzmaier, le condizioni culturali nell'età precomunale: la città di Lucca. Ma integriamo anzitutto i loro studi con i dati raccolti per l'VIII secolo, fino alla caduta del regno longobardo, da Ar-

¹² Cfr. V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana: i secoli IX e X*, Torino 1976, p. 173 e sg. e la bibliografia relativa.

mando Petrucci sull'alfabetismo nella città, pur usandoli con la cautela che egli stesso suggerisce. Dalle sottoscrizioni delle carte lucchesi cittadine, che ovviamente valgono solo per accertamenti sul mondo dei possessori, la percentuale di analfabetismo in quel tempo sarebbe del 25% nel laicato e del 62% fra i religiosi¹³. Nel medesimo periodo i rogatari risultano 34 laici e 20 ecclesiastici¹⁴. Fra questi ultimi emerge, per numero di documenti e per l'efficacia esercitata su altri rogatari chierici e laici, il prete Gaudenzio, *notarius sancte ecclesie Lucane*¹⁵. Nessun monopolio ecclesiastico, dunque, della cultura grafica. Ma nella transizione dall'età longobarda all'età carolingia la presenza dei chierici fra i rogatari cresce fino a raggiungere il 91% dei documenti redatti negli anni 785 - 789; successivamente decresce fino a scomparire negli anni 860 - 864¹⁶. È chiara la funzione assunta spontaneamente dalla cultura grafica e compositiva del clero cattedrale nei decenni di crisi del laicato per la scomparsa del regno longobardo indipendente: una funzione resa possibile dalla continuità e dalla qualità di una tradizione autonoma, di cui il prete Gaudenzio è la migliore testimonianza. Via via che la dominazione franca in Italia si assesta, si costituiscono o ricostituiscono le tradizioni delle famiglie caratterizzate dall'attività notarile, a tal punto che anche la chiesa cattedrale finisce per servirsi di notai laici¹⁷.

Famiglie di tradizione notarile e famiglie di tradizione giudiziaria si intrecciarono in Lucca, come altrove, durante l'età carolingia e post-carolingia¹⁸, non senza coinvolgere nel proprio sviluppo la vita del ca-

¹³ A. Petrucci, *Libro, scrittura e scuola*, in *La scuola nell'Occidente latino dell'alto medioevo* (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XIX), I, Spoleto 1972, p. 323 e sg.; Id., *Scrittura e libro nella Tuscia altomedievale*, in *Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto 1973, p. 640.

¹⁴ A. Petrucci, *Scrittura e libro* cit., p. 628.

¹⁵ *Ibidem*, p. 629 e sgg. e tav. III.

¹⁶ H. Keller, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, in «*Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*», 49 (1969), p. 13.

¹⁷ H. Schwarzmaier, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts*, Tübingen 1972, p. 266 e sgg.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 296 e sgg., 321.

pitolo cattedrale¹⁹, finché nell'XI secolo la dinastia marchionale dei Canossa riorganizzò a Lucca intorno a sé il ceto esperto nel diritto e nella documentazione: proprio quel ceto che, così rafforzato ed elevatosi culturalmente, funzionò di lì a poco in senso opposto, antimarchionale, allorché la lotta della dinastia con l'impero indebolì localmente i Canossa e favorì lo sviluppo autonomo della città in direzione comunale²⁰. Il comune a Lucca nacque istituzionalmente nella convergenza culturale dei giuristi cittadini e del clero della cattedrale, di tradizione prevalentemente scismatica, contro i Canossa e la riforma gregoriana. Ancora una volta, in un momento critico per la vita della città, l'apporto della cultura ecclesiastica valse a integrare quello dei laici *litterati* nella conservazione di un ordinamento civile, rinnovato in armonia con il mutamento delle forze politico - sociali.

Se questa fu la genesi culturale del comune in una città che non conobbe il governo temporale del vescovo, tanto più agevole riesce individuare nelle città a regime vescovile la linea storica che dalla cultura di età precomunale condusse alle *res publicae* autonome. In queste città la centralità politica del vescovo deve certo interpretarsi, in Italia, essenzialmente come copertura di una tradizione civica non mai spentasi, pur dopo la scomparsa di ogni organo di origine municipale antica e l'immissione, nel contesto urbano, di elementi longobardi e poi franchi in funzione socialmente egemonica: esemplare il caso di Milano²¹. Ma fu una copertura non puramente formale, né fu soltanto una coordinazione militare del nucleo vassallatico vescovile con le forze cittadine preposte alla difesa delle mura. Il palazzo vescovile e il collegio canonico offrirono gli strumenti - cultura giuridica e letteraria - per realizzare una coscienza cittadina ad alto livello.

A questo proposito occorre anzitutto chiarire il significato pubblico assunto dall'autonomia vescovile nelle città che risultarono giurisdic-

¹⁹ *Ibidem*, p. 307 e sg.

²⁰ *Ibidem*, pp. 323-334; R. Bordone, *La società cittadina del regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987 (*Biblioteca storica subalpina*, 202), pp. 126-129.

²¹ Si vedano i contributi di G.P. Bognetti nella *Storia di Milano*, II, Milano 1954; e G. Tabacco, *Milano in età longobarda*, in *Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto 1986, pp. 19-43.

zionalmente separate dal restante territorio comitale²². Ciò non dipese da una formale attribuzione al vescovo del carattere di funzionario regio, poiché anzi i diplomi regi – quando concessione regia ci fu, e non fu questo ad esempio il caso di Milano – cedettero alla chiesa vescovile il *districtus* sulla città in perpetuo, introducendolo formalmente nel patrimonio allodiale ecclesiastico di beni e diritti. Il carattere concretamente pubblico della giurisdizione vescovile urbana, a differenza della natura signorile e realmente patrimoniale del *districtus* esercitato dal vescovo sulle campagne possedute temporalmente, procedette dalla *libertas* di cui i *concives* del vescovo godevano in Italia da sempre per tradizione: una pienezza di libertà civile che, una volta separato l'ambito cittadino dall'autorità regia rappresentata dal conte o dal duca, si tradusse spontaneamente nella partecipazione dei *concives* del vescovo alla direzione vescovile della vita politica cittadina. Ciò vale per tutte le città a regime vescovile, anche in quelle dove tale regime non ebbe il supporto di un atto formale del re, bensì unicamente della consuetudine. È anzi proprio in una di queste, la più cospicua, che il fatto risulta più ampiamente documentato. A Milano contro il ceto professionalmente militare dei *capitanei* e dei *valvassores*, organizzatosi feudalmente intorno all'arcivescovo, con tendenza ad esercitare una supremazia signorile conforme alle consuetudini di dominio locale proprie delle campagne, insorse il *populus*, tutti cioè quegli altri *concives* – dalla plebe fino ai gruppi di maggiore intraprendenza economica, quali furono i *negotiatores* – che difendevano la propria dignità di uomini liberi di fronte alle violenze dei *milites*²³. Erano quei *concives* che condizionavano il governo dell'arcivescovo, e che al tempo di Ariberto concorsero con i *milites* – non sempre del resto vassalli sicuri della Chiesa – nella difesa dell'arcivescovo contro Corrado II. Fu solidarietà spontanea della cittadinanza intorno al prelato che da sempre appariva il primo dei cittadini, e come tale – non per delegazione regia o per diritti signorili della sua Chiesa –

²² G. Tabacco, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella «res publica» comunale*, in appendice a Id., *Egemonie cit.* (sopra, n. 9), p. 399 e sgg.

²³ G. Tabacco, *Le istituzioni di orientamento comunale nell'XI secolo*, negli *Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo* (Milano e il suo territorio in età comunale), in corso di pubblicazione.

costituiva normalmente un fattore di equilibrio fra i gruppi sociali e, pur se con difficoltà, li governava.

Fu in questo equilibrio e fu in questo governo che l'apporto degli esperti del diritto e della documentazione risultò essenziale: non solo perché il loro reclutamento era socialmente promiscuo, provenendo dai maggiorenti della *militia* e dai maggiorenti del *populus*, ma essenzialmente perché alle famiglie di tradizione notarile e giuridica spettò di esprimere la continuità di una cultura cittadina consapevole delle proprie peculiarità civili e orientata verso l'autogoverno politico entro le strutture del regno, inteso come la grande *res publica* di inquadramento generale. Non è infatti da trascurare che il progresso della cultura giuridica nel corso dell'XI secolo, in concomitanza con lo stimolo alla riflessione procedente dal conflitto tra i riformatori ecclesiastici e i fautori del regno²⁴, preparò la via al superamento del regime vescovile delle città, nella coscienza dell'autonomia reciproca dell'*ecclesia* e della *res publica*. Non si dimentichi che la dinastia imperiale di Franconia, anche e specialmente durante il periodo più critico del regno di Enrico IV, intensificò il rapporto diretto con il ceto cittadino dei giudici, contribuendo a orientarlo verso un'interpretazione laica dell'autonomia delle città²⁵.

Ma la genesi culturale dei comuni cittadini non va ristretta all'aspetto giuridico e tecnicamente documentario²⁶. Occorre conferirle un più largo respiro.

3. L'idea già precomunale di una *libertas* connessa alla civiltà urbana non si risolse unicamente nella tradizione di una libertà giuridica personale, di una libera disposizione delle proprie cose e dei propri movimenti, di un diretto collegamento giudiziario dei singoli con le struttu-

²⁴ G. Tabacco, *Sacerdozio e impero fra intuizioni sacrali e procedimenti razionali*, § 2 e sg., in *L'Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradizione: sviluppi di una cultura* (X Settimana internazionale di studi medievali, Università Cattolica di Milano), in corso di pubblicazione.

²⁵ Cfr. sopra, note 22 e 23.

²⁶ Per l'aspetto documentario cfr. G.G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977.

re pubbliche dei placiti, tutto un complesso di diritti accertati e confermati mediante lo scritto. Tutto ciò è fondamentale, ma non dobbiamo dimenticare l'importanza dell'insegnamento grammaticale e retorico tradizionale, che mantenne vivo il significato antico di una *libertas* connessa alla *civilitas*, di una servitù procedente dal dispotismo politico, di una libertà inerente alla *res publica*; e con il rifiorire dello studio dei classici il linguaggio antico finì per offrire agli "intellettuali urbani", come Renato Bordone li chiama²⁷, uno strumento solenne alla rivendicazione della libertà cittadina. È nota l'impostazione libertaria che la lotta del *populus* contro i *milites* assume nel cronista milanese Landolfo Seniore: *bella gravissima in urbe, populo adversus maiores pro libertate acquirenda proeliante, quam olim parentes eius (...) amiserant, crudelissime adorta sunt*; lotte di un *populus*, *magis mori diligens quam vivere inhoneste, ac dulcius iudicans mortem videre quam vitam summo cum dedecore ducere longam*²⁸. E questa fierezza classicamente atteggiata si accompagna al disprezzo verso i *rustici* incolti, contrapposti all'*urbانيتas* cortese dei cittadini²⁹.

In questa atmosfera culturale ha inizio il movimento comunale in Italia. Ed è inesatto interpretarla come un semplice alone che circonfonde e nobilita la realtà forte dei traffici che crescono, dei mercati che si affollano, degli eserciti cittadini che si rafforzano. Inesatto tanto, quanto per contro ovviamente sarebbe inesatto un rovesciamento di prospettive che alla genesi culturale subordinasse meccanicamente quella economico - sociale. Il patriottismo cittadino, presente già in età precomunale nel culto del santo patrono e dei santi delle chiese urbane, si nutrì tutt'insieme di idealità religiose e di interessi corporati della collettività, di reminiscenze classiche e di un'esperienza civile di libertà; e in tutti questi suoi aspetti, la funzione dello scritto fu essenziale, come memoria, valorizzazione, commento del passato e come documento, spesso innovatore, delle soluzioni proposte ai problemi del presente.

Questa convergenza fra esperienze giuridiche sostenute dalle scrit-

²⁷ R. Bordone, cit. (sopra, n. 20), p. 132.

²⁸ Landulphi Senioris *Mediolanensis historia*, I, II, c. 26, in Muratori, *R.I.S.*, IV/2, n. ed., p. 64.

²⁹ R. Bordone cit. (sopra, n. 20), pp. 83, 85, 87 e sgg.

ture notarili ed esperienze culturali di una tradizione letteraria rinvigorita vale anche – ed anzi in una misura di gran lunga più alta – per comprendere le successive fasi del potenziamento cittadino nel corso dell'età comunale. Che fu età di sperimentazione continua ed intensa, dove le innovazioni, pur se sempre sollecitate dal giuoco spontaneo delle forze sociali, sempre si presentarono, con crescente consapevolezza, come programmi di azione. Persino quella fluida consuetudine di origine tipicamente altomedievale che aveva generato le istituzioni vassallatico-beneficarie, acquistò in ambiente comunale lombardo, in virtù di una elaborazione giurisprudenziale sfociata infine in una meticolosa normativa scritta, la certezza di un diritto nuovo³⁰. Divenne il diritto feudale: notevolmente diverso dalla consuetudine anteriore, come ormai appare dimostrato di fronte alla tendenza, già prevalente negli studiosi, a servirsi delle norme codificate per interpretarne i precedenti storici. La normativa feudale divenne espressione di esigenze della società comunale, convergenti con un proposito dotto di razionalità, e fu utilizzata per dare razionalità giuridica anche a quelle consuetudini di dominio locale su base patrimoniale che in età postcarolingia erano state corroborate dai documenti notarili: mi riferisco all'interpretazione feudale che nel corso del tempo il *dominatus loci* progressivamente subì per inquadrarsi nell'ordinamento pubblico ufficiale del regno e delle repubbliche comunali, come appare tra l'altro, pur se in modo ancora imperfetto, nella redazione delle *Consuetudines Mediolani* voluta dagli organi del Comune nel 1216³¹.

Un processo dunque, nel mondo comunale, di impegnata razionalizzazione dei moti spesso scomposti di una società aliena dalle discipline uniformemente costrittive. Né ciò significò soltanto un freno al disordine, quasi repressione degli impulsi spontanei, bensì piuttosto la traduzione di quei moti ed impulsi in un complessivo e travagliato movimento

³⁰ P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano 1965, p. 143 e sgg.

³¹ Per il definitivo processo di feodalizzazione delle signorie locali cfr. *ibidem*, p. 178 e sgg.; E. Besta, G.L. Barni, *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano 1949, c. 21 (*De districtis et honoribus et conditionibus*) e c. 24 e sgg., pp. 113, 119 e sgg.; G. Chittolini, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 36-100 (« Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco »).

civile: razionalizzazione non come ostacolo alla dinamica sociale, ma come sforzo in più direzioni per realizzarla in forme comprensibili. In questo senso gli "intellettuali urbani", non che ridursi a registratori delle molteplici forze in giuoco, ne determinarono anzi essi appunto il multiforme svolgimento organico³²: sia orientandole verso composizioni ordinate nel quadro unitario della città e della sua sfera territoriale di prevalenza, sia conferendo a ciascuna di quelle forze una coerenza intrinseca destinata ad aggravarne il duro confronto con le altre.

Se infatti notai e giuristi configuravano il volto e davano un'anima alla *res publica* cittadina creando la struttura del documento comunale ed elaborando gli statuti ed articolando il Comune in magistrature elettive e assemblee, è altrettanto vero che causidici e notai parimenti operavano nella definizione dei consorzi di interessi privati, nella determinazione dei gruppi di solidarietà interni alle vaste e informi parentele, nella creazione delle consorterie plurifamiliari, delle clientele politico - militari, delle corporazioni d'arte e delle compagnie d'arme. Un gran bisogno generale di definire organi e funzioni e procedure con una meticolosità esasperata, di dare sollecitamente forma giuridica e significato pubblico ai nuclei di forza via via emergenti entro un tessuto giuridico e pubblico via via lacerato, di garantire di fronte all'apparato pubblico in continua rielaborazione l'autonomia di azione dei gruppi irriducibili nella loro intraprendenza.

La stessa dicotomia politica fondamentale dei *militēs* e dei *populares*, approssimativamente suggerita dal concreto convergere di associazioni nell'una o nell'altra *pars*, cercava di raggiungere una qualche consistenza attraverso atti formali e autonomi di definizione, corretti poi da ripetuti interventi legislativi che ne sconvolgevano i contorni già per sé fluidi. E quella *nobilitas* che sempre aveva significato una prevalenza sociale aperta ed incerta, espressa soltanto da uno stile di vita e dalla fama, voleva ora precisarsi, nelle connotazioni rituali accertabili con il documento mediante le formule cavalleresche, come un *ordo* distinto dal volgo; ma il variare delle fortune private e politiche provocava l'inter-

³² Per la « collaborazione dei giuristi indipendenti con gli ordinamenti cittadini e territoriali », oltre a J. Fried, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert*, Köln-Wien 1974, p. 115 e sgg., cfr. M. Bellomo, *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, 3^a ed., Catania 1982, p. 471 e sgg.

vento definitorio del potere via via dominante nella città: l'elencazione artificiosa cioè di un ceto magnatizio composito nella sua genesi sociale, ma tale da assumere, in virtù appunto della decisione espressa nello scritto, un ruolo suo proprio. A non dire poi dell'importanza crescente delle convenzioni stipulate fra il Comune cittadino e le entità eterogenee formatesi nel territorio su cui si andava ora allargando la sua *dominatio*, fino all'emanazione di statuti di valore territoriale generale, incidenti anche sullo *status* personale dei *rustici*; e inoltre, dell'importanza delle *societates* intercittadine, delle pacificazioni regionali, delle alleanze stipulate.

Vale anche qui, nelle successive trasformazioni cioè della civiltà comunale, così come nella sua genesi precomunale, l'allargamento del campo di osservazione dalla cultura propriamente notarile e giuridica, come matrice della pluriforme organicità di movimento delle istituzioni, alla cultura letteraria e alle elaborazioni ideologiche e a tutte le esperienze di scrittura e lettura che direttamente o in connubio con la cultura giuridica incidavano sull'intera vita sociale delle città. La cronachistica può servire da transizione – su ciò, com'è noto, ha posto fortemente l'accento Gilmo Arnaldi – dalla considerazione dell'ambiente notarile e istituzionalmente comunale al quadro più aperto di un'attività culturale sostanziata e nutrita dallo scritto. Ma più in generale si può dire che le città in Italia, dopo oltre mezzo millennio di analfabetismo dominante nelle popolazioni, tornano ad essere permeabili da una comunicazione fondata sulla lettura delle scritture esposte, sulla registrazione delle operazioni finanziarie, sulla diffusione degli scambi epistolari. Intanto la cultura delle élites, dalla narrativa ai carmi celebrativi, alle tradizioni scolastiche, alle innovazioni universitarie, alle riflessioni ideologiche, alla nobilitazione scritta del volgare, arricchiva la coscienza cittadina di nuovi contenuti, determinava mutamenti di sensibilità, promuoveva condizioni di spirito peculiari delle varie città.

Si pensi, per fare l'esempio di esperienze dalla risonanza clamorosa, alla genesi e agli sviluppi del guelfismo e del ghibellinismo italiani. Si usa insistere sul divario fra le premesse ideologiche e il groviglio di interessi che alimentarono le due tradizioni politiche contrapposte, e non vorrò certo contestare la realtà di un tale divario: a condizione però che non si ecceda fino al punto da dimenticare che tali interessi riuscirono a concentrarsi in *partes* di vasta efficacia intercittadina – fino a costituire la

base dei più larghi collegamenti italiani ed europei – in virtù proprio del lavoro ideologico compiuto alle origini e nelle successive fasi della contrapposizione politica e dei suoi raccordi con le situazioni locali. Si credè, negli scritti prodotti dalle città intellettualmente più vivaci, una mitologia dotata di forza sua propria e di una eccezionale capacità di coordinazione degli interessi più disparati e concreti. Firenze, il più vigoroso centro di elaborazione ideologica, presiedette culturalmente all'evoluzione dei contenuti di pensiero e di immagine del guelfismo, così da adattarne il nucleo originario al grande connubio franco-papale e all'urto fra i dispotismi signorili emergenti nelle città lombarde e la persistente volontà di autonomia delle repubbliche comunali³³. Fu un servizio reso a interessi specifici, ma fu in pari tempo la trasposizione di questi interessi in una sfera di riflessioni e di miti, che aveva un significato suo proprio, condizionante ed eccitante l'azione politica.

Se poi consideriamo l'esito ultimo dell'agitatissimo movimento comunale, la costruzione cioè di sfere di potere e di vita incentrate su tenaci oligarchie o dinastie cittadine, la nostra riflessione deve appuntarsi non tanto sui crescenti effetti distruttivi delle lotte di parte e sulla conseguente reazione dell'opinione pubblica cittadina, quanto sul mutamento avvenuto nella mentalità e nella cultura del ceto politicamente egemone, non più formato prevalentemente da un'aristocrazia militare avvezza agli scontri violenti e all'instabilità di un governo via via espresso dai gruppi più audaci, bensì ormai largamente composito, in una profonda osmosi tra famiglie cavalleresche e famiglie di tradizione mercantile. Il mondo dei mercanti e dei finanziari, nonostante le suggestioni dell'elemento aristocratico, era avvezzo a ben altre forme di vita e, pur quando si organizzava in consorterie e si provvedeva di armati, manifestava anche nella vita pubblica quelle esigenze di calcolo razionale e di progettazione meditata, che lo caratterizzavano nella conduzione delle aziende private, do-

³³ G. Tabacco, *La tradizione guelfa in Italia durante il pontificato di Benedetto XII*, in *Studi di storia medievale e moderna in onore di Ettore Rota*, Roma 1958, pp. 97-148; Id., *Programmi di politica italiana in età avignonese*, in *Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese* (Convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, 19), Todi 1981, pp. 59-75; A. Barbero, *Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra Duecento e Trecento*, Torino 1983 (*Biblioteca storica subalpina*, 201).

ve la ponderata scritturazione di tutte le operazioni era ormai elemento decisivo di sviluppo e di stabilità. E a ciò si aggiunga, per quanto concerne le élites cavalleresche, la diffusione di una cultura concorrente con quella dei chierici. Essa diveniva tanto più raffinata quanto più si voleva ad esprimere nel verso e nella prosa le più ampie commozioni dell'animo, orientando quindi la propria attività privata e pubblica verso forme meno tumultuose di vita.

Da questa complessa radice di una esperienza cittadina che ebbe in Italia le espressioni più intense e vigorose, trasse origine infine quella civiltà europea che più di ogni altra, nel suo esplicitarsi e nel suo espandersi a danno e vantaggio delle altre civiltà dell'età moderna, può dirsi davvero – come recentissimamente leggevo in un programma di lavoro della Westfälische Universität di Münster – una formidabile “Schriftkultur”³⁴.

³⁴ Träger, Felder, *Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter* (Der neue Sonderforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster), Münster [1988], p. 3.

MANLIO BELLOMO

**SULLE TRACCE D'USO
DEI « LIBRI LEGALES »**

Nel linguaggio che gli storici del diritto sono soliti adoperare l'espressione *libri legales* ha un significato tecnico ed univoco: designa i libri delle leggi di Giustiniano, divisi secondo la partizione medievale, e cioè il *Digestum Vetus*, l'*Infortiatum*, il *Digestum Novum*, il *Codex*, i *Tres libri*, le *Novellae* distribuite in nove *collationes* e infine i *Libri feudorum* aggiunti come decima *collatio*.

L'espressione *libri legales* è in un brano di Odofredo, ripetuta: *... libri legales fuerunt deportati ... ad civitatem istam ... Cum fuerunt deportati libri legales ...*¹; è anche, con una variante, *libri legum*, nella nota Cronaca di Burcardo di Ursberg².

Sugli esemplari superstiti dei *libri legales* si lavora da secoli. E almeno dal tempo di Federico Carlo Savigny³ si sono venute succedendo ricerche rigorose ed affidabili, secondo metodologie filologiche e linee progettuali che ora non possiamo seguire analiticamente, ma di cui possiamo individuare e indicare gli obiettivi fondamentali.

Il primo di tali obiettivi è stato la ricostruzione del testo giustiniano. Ed è stato tentativo assai risalente, se fin dal tempo di Irnerio se ne è avvertita la necessità e se è vero – a credere all'Uspergense – che Irnerio *distinxit* i testi rinnovati *paucis forte verbis alicubi interpositis*⁴.

¹ I due brani sono di Odofredo, *Lectura super D.1.1.6, de iustitia et iure. l. ius civile*, nr. 1 (ed. Lugduni 1550, fol. 7 rb).

² Burcardo, *Chronicon. De generatione Welfonum* (ed. a cura di O. Holder-Egger e B. von Simson, *Die Chronik des Propstes Burchard von Ursberg*, in *MGH, Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum*, 50, Hannover e Leipzig 1916, pp. 15-16).

³ È appena il caso di ricordarne la classica opera: *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, III, Heidelberg 1834; IV-V, Heidelberg, 1850; VI, Heidelberg 1851 (rist. anastatica, Bad Homburg 1961).

⁴ Burcardo, *Chronicon ... cit.* (ed. cit., p. 16).

È stato lavoro di secoli, cui gli umanisti hanno apportato contributi importanti: ma è indagine ch'è rimasta ferma, da quando, a cominciare dal 1872, Theodor Mommsen, Paul Krüger, Rudolf Schoell e Wilhelm Kroll hanno dato l'edizione critica del *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano. Né, al momento, ch'io sappia, vi è alcuno che intenda ripercorrere le vie della filologia per modificare lo stato in cui noi conosciamo il testo delle leggi di Giustiniano.

Un diverso obiettivo della storiografia – e non vorrei dire il secondo obiettivo per non ingenerare sospetto di giudizio di valore – è stato di trarre dai margini dei *libri legales* glosse, singole o a grappoli, che secondo il costume degli antichi giuristi medievali si erano andate accumulando attorno alle leggi imperiali nel corso dei secoli. Opera, questa, di estrapolazione e di riproduzione che per la verità è cominciata molto per tempo, già nel sec. XII, e ha dato per frutto gli “apparati” rigidi di Azzone, di Accursio, ma al contempo anche altre serie fluide di annotazioni. L'eterogeneo materiale, poi, correndo sulla dorsale degli *stationarii* è trapassato nelle stampe incunabole e cinquecentesche e secentesche, concentrandosi prevalentemente (ma non esclusivamente) sull'apparato classico di Accursio, a corredare il testo delle leggi, o sulle opere di sintesi e di divulgazione e d'uso forense, come le *Summae* del *Codex* o delle *Institutiones* o i frammenti di *Summae* dei *Digesta*⁵.

Si è ingenerata la convinzione che il mondo medievale ci ha trasmesso opere di analisi e di esegesi testuale (gli apparati, le singole glosse) o di sintesi (le *summae*) sempre letterariamente definite, approdo rifinito di un pensiero che ha avuto modo di dipanarsi e di maturare fino ad assumere una “forma” adeguata ai contenuti voluti dall'autore, e perciò “forma” non modificabile.

Certo, affioravano frammenti eterogenei rispetto a un tale ordine di pensieri, perché avventurosi editori del Cinquecento hanno dato alle stampe opere “informi” (*sine forma*): per esempio, di Azzone, e si sa che si

⁵ Per un panorama di opere “letterariamente” definite e storiograficamente ricostruite o classificate come tali, P. Weimar, *Die legistische Literatur der Glossatorenzeit*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. I. Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, ed. sotto la direzione di H. Coing, München 1973, pp. 129-260.

tratta delle *reportationes* che Alessandro di Sant'Egidio ha scritto per fissare nella memoria le lezioni del grande maestro⁶; o le *adnotationes* di Bartolomeo da Capua, affidate a un'edizione divenuta rarissima⁷; o i c.d. *Commentaria* di Iacopo d'Arena⁸. E così via. Poi, fra gli anni Venti e Trenta del nostro secolo, Meijers si è avvicinato con curiosità storiografiche a questo campo a torto ritenuto marginale⁹, e alcuni suoi risultati – come ad esempio quelli sulla c.d. *Summa Institutionum* del ms. di Vienna¹⁰ – hanno dato un contributo per aprire una breccia nella monolitica visione della vecchia storiografia. Tuttavia lo stesso Meijers non ha tratto dalle sue scoperte tutte le implicazioni che vi erano implicite, anche perché la stessa tradizione del sec. XII e dei primi anni del sec. XIII faceva ostacolo e in parte impediva di sviluppare fino in fondo gli spunti affioranti. E perciò, malgrado i segnali delle nuove ricerche, chi si è occupato di letteratura giuridica medievale ha continuato a credere che l'oggetto delle proprie indagini fosse quasi sempre costituito di opere nate nel chiuso e nel silenzio di uno studio privato e scritte per lunga e attenta meditazione e cauta scelta di parole e revisionate selezioni di strutture logiche e di architetture espositive.

Negli ultimi decenni è accaduto però qualcosa di sconvolgente. Ha preso corpo un fenomeno che non ha riscontro nel paragone con le età del passato, neppure col tempo degli umanisti o della grande erudizione del Seicento e del Settecento. Ci siamo trovati, quasi d'improvviso, ad avere a disposizione una massa di fonti tanto sterminata che ne risulta

⁶ Azzone, *Lectura super Codicem*, Parisiis 1577 (rist. anastatica in *Corpus Glossatorum Iuris Civilis*, III, Torino 1966).

⁷ Bartolomeo da Capua, *Adnotationes et singularia... super quamplurimis legibus Digestorum et Codicis*, Neapoli 1550, fol. 49ra-64rb: ove alle *adnotationes* di Bartolomeo sono frammiste glosse di Andrea da Capua, Niccolò Ruffolo, Francesco da Telese, Andrea d'Isernia e di altri.

⁸ Iacopo d'Arena, *Commentarii in universum Ius Civile...*, Lugduni 1541 (rist. anastatica in *Opera Iuridica Rariora*, XVI, Bologna 1971).

⁹ V. soprattutto E.M. Meijers, *Sommes, lectures et commentaires (1100 à 1250)* (del 1934), ora in E.M. Meijers, *Etudes d'histoire du droit*, III, a cura di R. Feenstra e H.F.W. Fischer, Leyde 1959, pp. 211-260; Id., *Iuris interpretes saec. XIII*, Napoli 1925.

¹⁰ E.M. Meijers, *Sommes...* cit., pp. 212-219.

sopravanzata ogni possibilità di ricerca individuale. Non solo si sono aperte alla facile frequenza biblioteche prima difficilmente accessibili, come la Biblioteca Apostolica Vaticana, ma la tecnica della riproduzione meccanica (microfilm, schede, fotografie, fotocopie...) ha consentito di concentrare in un unico luogo una selezionata e omogenea raccolta di fonti da indagare, mentre con l'aiuto della memoria meccanica si sono potuti formare formidabili indici di quanto ancora esiste ed è stato assai poco studiato¹¹.

Disponendo a Catania di un'eccellente raccolta di microfilms di diritto comune (quanto di meglio si può oggi desiderare in questo settore di studi)¹², ho voluto tentare una ricerca, orientato dalla convinzione che la cultura giuridica medievale (e, per quanto ne so, non solo giuridica) sia stata fundamentalmente dominata dalla parola, e non dalla scrittura; e orientato dall'idea che le scritture superstiti rechino il marchio di due caratteri essenziali: da un lato vi erano le "scritture sacre", i Vangeli e il *Corpus Iuris Civilis*, cui si aggiungevano i complessi normativi del *Corpus Iuris Canonici* in via di formazione, e dall'altro vi erano le scritture correnti, le scritture d'uso: le prime corrispondevano al campo del "certo" e del "vero", ed erano perciò proiezione terrena e specchio della *veritas* assoluta e della perfezione divina; le altre corrispondevano al campo del "probabile", ed erano quindi frutto della mente imperfetta e fallace dell'uomo o del rapace sentimento, della forza, della debolezza del ricco o del povero¹³. Fra le due serie vi era come una zona grigia, nella quale aspiravano a collocarsi le scritture che ambivano a diventare, o erano già, *auctoritates* indiscutibili, scritture consegnate ad una fissità che

¹¹ Per il campo civilistico G. Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, 4 voll., Frankfurt am Main 1972; G. Dolezalek e L. Mayali, *Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani*, 2 voll., Frankfurt am Main 1985.

¹² La raccolta è sistemata nella Biblioteca del "Seminario Giuridico", Sez. VII, Università di Catania.

¹³ Per una ricapitolazione di queste problematiche generali, con riferimento alla scienza giuridica medievale, ci permettiamo di rinviare a M. Bellomo, "Legere, repetere, disputare". *Introduzione ad una ricerca sulle "quaestiones" civilistiche*, in M. Bellomo, *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali. Le "quaestiones disputatae"*, I, Reggio Calabria 1974, pp. 13-16, 30-39.

simulava e ricordava i caratteri della sacertà propri dei testi della verità. Qui troviamo, per parlar solo del diritto, i grandi apparati di glosse: di Azzone, per qualche decennio, e poi quelli poderosi e trionfanti di Accursio.

A tener ferma questa bussola si guadagna rapidamente qualche risultato. Ed è bussola necessaria, perché la selva in cui addentrarsi è immensa.

Intanto, nel settore dei *libri legales*, vien fuori la prima linea - guida: non è possibile trattare allo stesso modo la pagina scritta quando su di essa vi è al centro il testo della legge di Giustiniano e sui margini l'apparato di Azzone o di Accursio contornato da *adnotationes* di varia consistenza e articolazione. Qui bisogna distinguere. In primo luogo negli esemplari superstiti dei *libri legales* si ritroverà il testo della legge sempre con il medesimo dettato, e le poche varianti saranno sicuramente da imputare ad una svista non corretta dell'amanuense; in secondo luogo anche il testo della Glossa accursiana, per essere letterariamente definito ed essere diventato stabile corredo della legge, ha tratto dalla sacertà della legge il carattere della "fissità", di una forma che non può essere modificata né rimodellata pur nella varietà delle scritture e delle mani; in terzo luogo le *adnotationes* aggiunte sul foglio, là dove gli spazi vuoti lo hanno consentito, non hanno avuto di solito la pretesa della compiutezza e della definitività letteraria, ma hanno costituito solo una traccia, scritta per sostenere la memoria individuale e per dar segno ad un pensiero espresso oralmente o dallo stesso giurista che redigeva e scriveva la nota o da chi stava ad ascoltarlo: traccia utile per un'occasione scolastica o forense, passata o presente o prefigurata per il futuro.

Senza escludere che soprattutto sui margini più ampi e vuoti si siano trascritte opere giuridiche *in forma* (trattatelli, *distinctiones*, *summulae*, *quaestiones*), nella generalità dei casi scopriamo che ci imbattiamo in opere *sine forma*: si vuol dire, di appunti, talvolta rapidi e incompleti, talaltra più ragionati e meglio elaborati, o disposti "a catena" per essere arricchiti alluvionalmente, ma sempre scritti in rapporto ad un pensiero formulato e comunicato oralmente: tracce, cioè, d'un uso del codice, o della pagina, di cui dobbiamo ritrovare le ragioni e le dimensioni storiche, tenendo per fermo che il fruitore del codice o del foglio sapeva bene - per atto di coscienza e di fede - che al testo centrale della legge e per estensione alle glosse dell'apparato accursiano doveva darsi valore di testo sacro e immodificabile.

Ho cominciato a compiere qualche saggio di ricerca, e poi ho chiamato a raccolta i colleghi e gli allievi disponibili a seguirmi. Ci si è rivelato un panorama davvero impressionante, perché abbiamo trovato una finestra per guardare, per ammirare, per apprezzare il grande mare dell'oralità in cui hanno navigato per i secoli del tardo medioevo le poche "scritture sacre" della fede giuridica e della cultura giuridica del tempo.

Anzitutto qualche dato. Ho calcolato che dei *libri legales* oggi possediamo, nelle biblioteche d'Europa e d'America, circa 800.000 pagine, pari quindi a circa 400.000 fogli di pergamena.

Di fronte a questa massa enorme di fonti, sollecitati da una rapsodica conoscenza di alcuni manoscritti già studiati per varie tematiche, abbiamo messo a fuoco l'oggetto dell'indagine da avviare, e ci siamo proposti così di studiare, della pagina scritta, non il testo della legge e neppure dell'apparato (o degli apparati) di corredo (Azzone, Accursio, etc.), ma le tracce d'uso dirette e indirette che si possono ritrovare soprattutto sui margini dei codici (ma talvolta anche nell'interlinea).

Ci chiediamo, perciò, se ciascun codice in esame, o parte di esso, è stato utilizzato in una scuola, o nel chiuso di uno studio privato per interessi scolastici o forensi; se reca tracce d'un uso diretto (autografia) o se riporta in copia, fedele e meccanica, precedenti tracce d'uso che erano esistenti sotto gli occhi di chi copiava, o già prima aveva copiato, e sono oggi forse irrimediabilmente perdute; oppure se la fonte trasmette il risultato di un uso "intelligente" che ha chiamato a raccolta ed ha selezionato e risistemato precedenti tracce d'uso.

Senonché, verificare la fondatezza dell'orientamento che ci muove (la convinzione, cioè, che la cultura giuridica medievale si sia formata e trasmessa soprattutto in forma orale) significa avventurarsi nell'oceano sconosciuto della sterminata serie di fogli di cui ho appena parlato. È stato necessario quindi tracciare una rotta e porre, in concreto, dei limiti.

In qualche caso ciò è facile e la decisione è del tutto ovvia. Restano infatti esclusi da ogni ricerca i codici che non recano alcuna traccia d'uso: codici "muti", perché non possono dare elementi di risposta; o capaci di testimoniare solo un dato, l'essere rimasti fuori dall'uso, a dare valore a qualche biblioteca regia o ecclesiastica, o dare apparenza di cultura a qualche ricco signore di città o di campagna.

Poi abbiamo posto una delimitazione temporale che, benché discutibile, non è tuttavia priva di valide motivazioni. Abbiamo deciso di uti-

lizzare i codici per i secoli che cominciano dalla *Magna Glossa* di Accursio (escludendo l'analisi e lo studio specifico di quest'opera, in via di principio) e finiscono con la metà circa del sec. XV. Ciò abbiamo deciso perché per l'età preaccursiana vi sono eccellenti ricerche, ultimate o in corso, da quelle di Caprioli e dei suoi collaboratori¹⁴ a quelle di Dolezalek¹⁵. Le quali ricerche, peraltro, si innestano su un filone di studi che è stato sempre privilegiato, fin dai tempi di Sarti e di Savigny, perché la storiografia ha studiato i glossatori più dei commentatori.

Abbiamo dovuto incidere più profondamente, e abbiamo preso un'altra decisione, discutibile e dolorosa, ma necessaria per l'evidenza dei vantaggi. Abbiamo così escluso dalla ricerca i codici vaticani, perché è in corso di esecuzione il c.d. "Progetto Vaticano" di Stephan Kuttner, e in moltissimi casi incorreremmo nell'inconveniente di duplicare un lavoro che altri ha fatto¹⁶, o sta per fare: anche se poi è e resta evidente che la fisionomia del nostro progetto differisce sostanzialmente dall'idea della catalogazione che guida il progetto vaticano di Kuttner.

Compite queste scelte preliminari i codici da studiare restano ancora tanti, tantissimi. Per orientarci stiamo tenendo conto di alcune ipotesi in parte verificate e collaudate su codici di particolare capacità testimoniale.

La prima ipotesi (ch'è dettata dal buon senso, prima che dalla ragione) è che la *Magna Glossa* di Accursio ha avuto bisogno di alcuni decenni per affermarsi e trionfare su tutti gli apparati precedenti e concorrenti: su quelli di Azzone, anzitutto, che avevano vitalità per se stessi,

¹⁴ Si devono ricordare soprattutto: S. Caprioli, *Per uno schedario di glosse preaccursiane. Struttura e tradizione della prima esegesi giuridica bolognese*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 73-166; *Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azzoniano. Libro primo*, a cura di S. Caprioli, V. Crescenzi, G. Diurni, P. Mari, P. Peruzzi (*Fonti per la storia d'Italia*, 107), Roma 1984.

¹⁵ V. sopra, n. 11.

¹⁶ Sono stati pubblicati finora due volumi: *A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library*, a cura di S. Kuttner e con la collaborazione di R. Elze, vol. I: *Codices Vaticani latini 541-2299*, Città del Vaticano 1986 (*Studi e Testi*, 322); vol. II: *Codices Vaticani latini 2309-2746*, Città del Vaticano 1987 (*Studi e Testi*, 328).

ma ne acquistavano anche perché s'intrecciavano con frammenti degli apparati di Ugolino dei Presbiteri, o si arricchivano di corpose aggiunte, come quelle di Iacopo Baldovini, o perché su di essi, come su quelli di Ugolino, l'Accursio degli anni giovanili compiva il suo primo tirocinio di glossatore, aggregando proprie annotazioni a quelle dei maestri¹⁷, o segnando alla fine di alcune glosse tradite cenni di assenso o di dissenso (*sic, non . . .*).

Per qualche decennio, dunque, fra i primi anni del '200 e la "cristallizzazione" della *Magna Glossa* di Accursio (inizi degli anni '30) vi è un panorama mobilissimo, in cui campeggia l'autorevolissimo Azzone e fanno da comprimari Ugolino dei Presbiteri e Iacopo Baldovini. Poi, nel corso degli anni '30, gli apparati accursiani cominciano ad affermarsi sugli altri, ma questo processo dura alcuni decenni e proietta la sua linea fino al cadere del secolo e forse fino ai primi anni del '300.

Si tratta di settanta/ottanta anni, dunque, di cui sappiamo molto poco. E sarebbe imprudente immaginare, e peggio ritenere, che fin dalla sua prima apparizione la *Magna Glossa* di Accursio abbia di colpo soppiantato gli apparati allora esistenti.

Dobbiamo fare delle precisazioni. I primi saggi di indagine hanno dato un risultato che era prevedibile: la linea dottrinarica che muove da Azzone viene più rapidamente assorbita, sostituita e cancellata dall'opera di Accursio: tanto che vi sono palinsesti, a mostrar che raschiata la scrittura azzoniana si poneva al suo posto quella accursiana¹⁸. Degli apparati

¹⁷ Esempi in M. Bellomo, *Consulenze professionali e dottrine di professori. Un inedito "consilium domini Accursii"*, in «Quaderni Catanesi», 7 (1982), pp. 199-219, soprattutto pp. 200-203.

¹⁸ Ne ho studiato un esempio nel codice Vaticano, Borghes. 225, che conserva circa due terzi dell'apparato azzoniano al *Digestum Vetus*, mentre la parte mancante è stata erasa e solo nei fogli iniziali (fol. 1 r. - 7 v.) sostituita con la Glossa accursiana scritta ordinatamente da mano di professionista. Non saprei giudicare se lo stato attuale del codice rivela solo incertezze di selezionatore o accadimenti casuali, o invece scelte deliberatamente assunte tra l'opportunità di continuare a conservare l'opera di Azzone e l'esigenza di dare diffusione alla nuova opera di Accursio. Sul codice, M. Bellomo, *A proposito della rappresentanza: due inedite "distinctiones" di Iacopo e Martino*, in «Annali di Storia del Diritto», 7 (1963), p. 119 e nt. 33.

di Azzone oggi avremmo poco, o pochissimo, se alcuni eccellenti esemplari di essi non fossero usciti immediatamente dall'uso, e forse mai sono stati adoperati: come, ad esempio, quei codici che scritti a Bologna furono portati a Bamberg nei primi anni del '200 e qui scomparvero nelle biblioteche ecclesiastiche locali per giungere fino a noi, conservati ancora a Bamberg¹⁹.

Più aperta, invece, è la tradizione di Ugolino, specie per quella parte che non si intreccia con Azzone, ma viene arricchita e utilizzata da Iacopo Baldovini, da altri suoi compagni di studio, da allievi e seguaci.

Su questo versante si sviluppa una linea che ho chiamato "alternativa" a quella di Accursio²⁰, della cui esistenza oggi siamo certi, ma del cui tracciato reale sappiamo poco, pochissimo.

Essa è attestata a Bologna nelle scuole e per l'attività di Odofredo Denari soprattutto (nella leggenda della rivalità con Accursio traluce un segno della realtà, dunque). Ma la linea alternativa è attestata anche fuori delle scuole di Odofredo e fuori di Bologna. Vi sono anzitutto i giuristi meridionali, peraltro a Odofredo particolarmente vicini per congenialità di metodo e talvolta per "festosità" di carattere, come Roffredo Beneventano e Benedetto d'Isernia²¹. Vi sono inoltre giuristi che portano e diffondono fuori di Bologna la linea alternativa ad Accursio, come per esempio Guido da Suzzara a Napoli²²; o i maestri delle scuole di

¹⁹ Si tratta di Bamberg, Staatsbibl., Jur. 11 (già D.I. 6), per l'apparato al *Digestum Vetus*; Bamberg, Jur. 21 (già D.I. 2) e Bamberg, Jur. 22 (già D.I. 5) per l'apparato al *Codex*, e di Bamberg, Jur. 4 (già D.II. 6) per gli apparati alle *Novellae* e alle *Institutiones*: codici segnalati in F.C. Savigny, *Geschichte...* cit., V, pp. 13, 15-17; registrati di recente in G. Dolezalek, *Verzeichnis...* cit., *sub voce* (con indicazioni bibliografiche); G. Dolezalek - L. Mayali, *Repertorium...* cit., I, p. 123 (per Bamberg, Jur. 4), pp. 137-139 (per Bamberg, Jur. 21 *et* 22).

²⁰ M. Bellomo, *Consulenze professionali...* cit., p. 200 (v. sopra, n. 17).

²¹ Cfr. M. Bellomo, *Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma?, in Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. Bellomo, I, Catania 1985, pp. 135-181.

²² V. gli studi di F. Martino, *Ricerche sull'opera di Guido da Suzzara. Le "Suplecciones"*, Catania 1981; *Id.*, *Testimonianze sull'insegnamento del diritto a Napoli nei secoli XIII-XIV. Il manoscritto ambrosiano E. 29 inf.*, in *Scuole, diritto e società...* cit., II, Catania 1987, pp. 25-38 (soprattutto p. 33).

Orléans²³; o alcuni giuristi di provincia, che pur avendo ad ammirazione l'opera di Accursio non riescono a procurarsene un esemplare completo e corretto e continuano perciò ad accomodare con i vecchi esemplari, preziosi sempre per il testo centrale e sacro del *Corpus Iuris Civilis*, e quindi sempre utilizzabili anche se a corredo si trovano le variegate e sparse annotazioni di Iacopo Baldovini frammiste ad altre di Ugo-lino o di più recenti giuristi: il codice San Gallo 746 è un eccellente esempio di questo tipo. Vi sono anche giuristi di provincia di cui sappiamo quasi nulla, omogenei e folti come a Reggio Emilia (Ugolino della Fontana, Accursio da Reggio, Omobono da Cremona, Uberto da Bobbio) o sperduti e isolati, a Torino, a Vercelli, a Modena, a Parma, a Treviso, a Feltre; mentre si vanno accertando sicuri flussi di presenze confluenti da Cremona a Padova²⁴.

Qui Accursio c'è e non c'è. La linea è alternativa talvolta per scelta di scuola e fedeltà di allievi al magistero di Iacopo Baldovini e di Odofredo, talaltra per necessità o per difficoltà di rinnovamento e di sostituzione delle scritture precedenti con quella accursiana. Oltre al codice ora citato di San Gallo, vi è almeno un altro manoscritto che dev'essere studiato – e che un mio allievo, Giuseppe Speciale, ha cominciato a studiare sistematicamente –, perché è ricchissimo di testimonianze in questo ordine di idee: è Alba Julia, II.4.

Facciamo un passo avanti. Entriamo nel Trecento: secolo tanto centrale nello sviluppo della civiltà giuridica europea quanto poco o pochissimo studiato.

Nella schematica scolastica contrapposizione con i due secoli precedenti si suole presentare il Trecento come il secolo dei "commentatori". Anche qui giova la diagnosi da cui siamo partiti: avendo la storiografia immaginato che ogni opera creata sia stata il frutto di una ragionata e

²³ Pertinenti e interessanti le osservazioni di E. Cortese, *Legisti, canonisti, feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI* (Atti del Congresso di Pistoia, 20-25 settembre 1979), Pistoia 1982, pp. 269-271, che ricorda le radici preaccursiane di un metodo giuridico divulgato ancora da Odofredo pur dopo la "svolta" vincente di Azzone e di Accursio.

²⁴ Sul problema, M. Bellomo, *Giuristi cremonesi e scuole padovane. Ricerche su Nicola da Cremona*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, I, Milano 1981, pp. 81-112.

riveduta definizione formale del pensiero individuale – opera *in forma* –, si è pensato che agli apparati classici dei glossatori, di Azzone, Ugolino e Accursio, si fossero poi sostituiti i *commentaria* (altra opera *in forma*) dei giuristi del Trecento, e soprattutto dei più grandi e più celebri. Può darsi che su questo modo di intendere storicamente i secoli del tardo medioevo abbiano avuto la loro parte di responsabilità gli stampatori del Cinquecento, e già prima i redattori di esemplari manoscritti che erano andati raccogliendo, estrapolando, riordinando e rendendo in parte omogenei in una scrittura continua e autonoma precedenti annotazioni marginali: già per il Trecento stesso posso segnalare un eccellente esemplario, ch'è in un codice ora conservato a Torino²⁵. Ma certamente è ancora corrente giudizio che il Trecento è stato il secolo dei grandi *commentaria*.

Devo confessare che le esperienze di ricerca, mie e dei miei collaboratori, inducono ad altre considerazioni e mettono in discussione le conoscenze scolastiche tradite.

Di grandi opere *in forma* ne abbiamo poche, ma dobbiamo cominciare già dal sec. XII, dalle *Summae* complete del *Codex* e delle *Institutiones*, e continuare con le monumentali *Lecturae* di Odofredo e con altre più brevi e rapide, come quelle di Iacopo Belvisi. Si passa a Cino, a Bartolo, a Bartolomeo da Saliceto, a pochissimi altri. E inoltre andrebbe fatto un censimento con riferimento ai materiali librari adoperati, perché andrebbe controllato il numero dei commentari scritti su carta rispetto al numero dei commentari scritti su pergamena: se ne potrebbe trarre l'ipotesi che l'opera di "costruzione" dei *commentaria* sia stato impegno proprio di giuristi del '400: che del resto, in qualche caso, dichiaravano esplicitamente il piano di simili progetti, com'è provato per i *consilia* di Giovanni Calderini rielaborati, "decurtati" e sistemati secondo l'ordine del *Liber Extra* da Gaspare e Domenico da San Gemignano²⁶.

²⁵ Nella "Biblioteca Federico Patetta" (Facoltà di Giurisprudenza), senza segnatura. È un codice membranaceo del sec. XIV.

²⁶ Sul punto, M. Bellomo, *Saggio sui "consilia" di Giovanni Calderini*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 50 (1977), pp. 119-126; G. Nicolosi Grassi, *Analisi di manoscritti vaticani per uno studio dei "consilia" di Giovanni e Gaspare Calderini*, *Ibidem*, pp. 127-212.

Peraltro Tommaso Diplovataccio evita di parlare di *commentaria* in alcuni casi: secondo la sua prosa Iacopo d'Arena ... *scripsit breviter sed utiliter super totum codicem* ... e ... *super quinquaginta libros digestorum et super infortiatum scripsit per viam additionum* ...²⁷; con analoghe tecnica e forma Ranieri Arsendi ... *super digestum novum utiliter per viam additionum in glossis composuit, que sunt additiones Dini et Iacobi de Arena et aliorum doctorum per ipsum recollecte* ...²⁸. Né sembrano di diversa composizione e struttura *lecturae* di Iacopo Bottrigari, di Riccardo da Saliceto e di altri giuristi del tempo.

A curiosare fra le centinaia di manoscritti disponibili, si scopre che spesso si tratta d'altro: vi sono serie definite di brevi annotazioni, né *lectura* né *apparatus* né *commentum*, come i *casus* di Riccardo da Saliceto (che individuai anni fa in un codice vaticano²⁹ e ora un mio allievo, Giacomo Pace, sta per pubblicare in edizione): in questi casi dovremmo prendere l'abitudine di parlare di "catene", per essere chiari nella terminologia e per lasciare intendere quel che noi vogliamo intendere e comunicare ad altri.

È del tutto normale inoltre che sui margini della Glossa accursiana (dilagante nel Trecento) si ritrovino masse cospicue di *adnotationes*, e che ogni codice costituisca un esemplare unico, irripetibile, perché quelle annotazioni o non sono parti, frammenti, articolazione di opere *in forma*, oppure – come anche capita – se sono frammenti di opere *in forma*, di essi è stata trasformata la natura nel momento in cui il brano è stato sradicato dal contesto originario³⁰. Le annotazioni marginali sono piuttosto la testimonianza scritta, appuntata appena, di un pensiero che si è formato al di fuori della scrittura, che si è ancorato ad una breve traccia

²⁷ T. Diplovataccio, *Liber de claris iuris consultis*, ed. a cura di G. Rabotti, in *Studia Gratiana*, X, Bologna 1968, p. 155.

²⁸ T. Diplovataccio, op. cit., p. 256.

²⁹ Nel ms. Vaticano, Pal. lat. 759: su cui M. Bellomo, *Giuristi bolognesi del tempo di Taddeo Pepoli: Maccagnano e Tommaso degli Azzoguidi*, in M. Bellomo, *Aspetti dell'insegnamento* ... cit. (v. sopra, n. 13), pp. 141-142 e n. 80.

³⁰ Per un esempio, di brani dei *Commentaria* di Bartolo "trasformati" in *adnotationes*, cfr. C.E. Tavilla, *Tracce dell'insegnamento giuridico a Montpellier. Il ms. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3889*, in «Quaderni Catanesi», 15 (1986), pp. 220 e nn. 55-56, 221 e n. 57.

scritta, che si è potuto sviluppare e comunicare, prima o dopo, prima e dopo, nella scuola o nel foro, secondo le esigenze; di un pensiero che per darsi un appiglio ricorda talvolta e riproduce alla lettera anche frasi estrapolate da opere *in forma*.

È accaduto, tuttavia, che fra tanto materiale *sine forma* il giurista del Trecento abbia coltivato un desiderio, un disegno, un progetto. È accaduto perciò che su qualche legge si sono formate – anche per l'occasione didattica – una spiegazione ampia e specifica di un singolo frammento legislativo o una *repetitio*, cioè opere sicuramente elaborate e definite, *in forma, redacte* o *reportate*, e che poi sul margine del foglio, accanto alla legge, queste siano state trascritte: come, ad esempio, in un codice oggi conservato a Vicenza³¹ per alcuni testi di Maccagnano degli Azzoguidi, sui quali sto per pubblicare uno specifico saggio.

Oppure è accaduto che, per l'intervento intelligente di un giurista o per l'opera cieca di un amanuense si sono andati aggregando brani sparsi, sí da formare un "reticolo" che a prima lettura dà l'impressione, fallace, di un *apparatus*.

Da queste osservazioni siamo venuti estrapolando delle tipologie, che ben ci allontanano dai *commentaria*, e sulle quali qui, a chiusura, devo fermarmi brevemente.

Si tratta di tipologie che, in parte, sono note, o notissime. Ma muovendo da risultati acquisiti vediamo di progredire verso la conoscenza di forme espressive finora non individuate, o non catalogate e denominate in modo univoco e specifico.

La prima distinzione che viene alla mente è tra la *lectura redacta* e la *lectura reportata*. Se cerchiamo un esempio sicuro di *lectura redacta*

³¹ Vicenza, Biblioteca Comunale Bertoliniana, 15.2.5: è un codice dell'*Infortiatum*, corredato dalla Glossa accursiana; sui margini dei fol. 55va-59rb vi è trascritta una *repetitio* di Maccagnano degli Azzoguidi, chiusa dalla seguente annotazione: ... *Hanc legem prout vidisti ego Fernandus reportavi a domino Machamano anno domini M^o.CCC^o.XLVII^o. die .XXIII. mensis madii. Laudetur deus et eius mater virgo gloriosa* (fol. 59rb). Altre *additiones* relative a Maccagnano, *redactae* o *reportatae*, ai fol. 196ra, 197r (fra a et b): ... *et secundum dominum Machbanianum de Azzoguidis legum doctorem eminentissimum hic dic...*, 197rb, 197va, 198rb, 198va, 199ra, 201ra.

possiamo pensare a Odofredo o a Cino da Pistoia; e qui non può darci segnale di impaccio la rigida distinzione scolastica fra glossatori e commentatori, perché sul punto ci siamo intesi. Di *lecturae reportatae* ve ne sono tante, a cominciare dal sec. XII, certamente da Azzone documentato dall'allievo Alessandro da Sant'Egidio. Fra Duecento e Trecento, tuttavia, si specificano le modalità del fare lezione e manifestano peculiarità ricorrenti le tracce scritte delle *lecturae*: i giuristi spiegano i testi delle leggi *per viam additionum* – e adopero qui un'espressione ch'è di Tommaso Diplovataccio³² – e aggiungono qualcosa di proprio all'illustrazione del testo legislativo e ad arricchimento dell'apparato di corredo utilizzato: vi è chi ha la prevalente preoccupazione di prospettare casi della vita che sono pensati come analoghi a quelli della legge, e aggiunge quindi ai *casus legum* soprattutto problemi affrontati in consulenze professionali (*consilia*) o in dibattiti scolastici (temi di *quaestiones*, in *schola* o *publice disputatae*); vi è chi spazia invece in una varietà di direzioni, con osservazioni che riguardano la forma, la sostanza, la ricostruzione e l'esposizione della fattispecie (del *casus legis*), e con citazioni di leggi, con ricordi, a riassunto, di opinioni già espresse, da condividere o da confutare e respingere, o con segnalazione di consolidate *dissensiones dominorum*³³.

Si va intanto definendo una più complessa pratica della *lectura*, e la documentazione superstite ne è il corpo e lo specchio. Chi possiede un libro ne utilizza tutte le potenzialità: quelle della legge giustiniana, an-

³² V, sopra, note 25 e 26.

³³ Esempi recentemente studiati sono in C.E. Tavilla, "Additiones" di Simone da San Giorgio al "Digestum Vetus", in «Quaderni Catanesi», 11 (1984), pp. 251-270; Id., *Orientamenti dell'insegnamento giuridico a Bologna nel secolo XIV. Ancora sul ms. Vaticano, Vat. lat. 1411*, *Ibidem*, 14 (1985), pp. 455-490; Id., *Tracce dell'insegnamento...* cit. (v. sopra, n. 29), pp. 213-224; F. Martino, *Una "ignota" lettura toscana di Benedetto d'Isernia. Nuove indagini sul manoscritto Laurenziano, Plut. 6 sin. 3*, in «Quaderni Catanesi» 14 (1985), pp. 433-453; Id., "Lecturae per viam additionum" nel ms. 317 della Biblioteca Capitolare di Lucca, in «Quellen und Forschungen», 67 (1987), pp. 462-476; E. Giovinazzo, *Un documento dell'insegnamento del diritto nel Mezzogiorno francese. Il manoscritto Basel, Universitätsbibliothek, C.I. 2*, in «Quaderni Catanesi», 15 (1986), pp. 225-237; L. Sorrenti, *Tra "lecturae" e "quaestiones" in un esemplare del "Codex". Il manoscritto Lucca, Biblioteca Capitolare, 322*, *Ibidem*, 17 (1987), pp. 103-133.

zitutto, e quelle dell'apparato di corredo che si trova sul margine. Ma al contempo – ed è ovvio – utilizza anche le *adnotationes* che qualcuno (un professore, uno studente, chi comunque ha avuto il possesso del libro per qualche tempo e per un suo uso) ha trascritto sui margini, o nelle interlinee, a complemento degli apparati. Chi torna ad usare il libro da altri adoperato può scegliere la via di mettere ordine fra le annotazioni marginali e di ricopiarle se ha altro codice a disposizione, e soprattutto se deve restituire il codice avuto temporaneamente in uso; ma se non ha altro codice e può adoperare il vecchio è portato a seguire le tracce delle *lecturae* precedenti specie se sono del suo maestro. Si hanno in questi casi le *lecturae* su una *lectura* precedente: e le tracce dell'attività didattica più antica servono perciò da binario per l'attività didattica più recente³⁴.

Nessuna meraviglia, dunque, se per l'intervento più tardo di un amanuense o di una penna intelligente i brani dei maestri trapassino nelle opere degli allievi: a torto si pensa sempre a fenomeni di plagio, o a indebite e torbide manipolazioni di paternità; nella realtà le sovrapposizioni possono essere state il frutto di un naturale succedersi delle *lecturae* orali e delle loro frammentarie documentazioni, e lo storico deve rendersene conto.

Ecco dunque comparire gli "strati": che non sono, come ben si vede, né solo apparati né solo reticoli, ma livelli di testimonianze interni ad apparati e a reticoli, e sarebbero rimasti per sempre, come certo lo furono per qualche tempo, apparati e reticoli essi stessi se non fossero stati coinvolti e assorbiti da "scritture" che alluvionalmente o intenzionalmente hanno assommato il nuovo all'antico, in un *continuum* che ha creato la tradizione documentale della *lectura*.

³⁴ Vi sono saggi specifici e recenti: fra i più importanti, F. Martino, *Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa e a Padova*, Catania 1984 (ed. di una *lectura super Digesto veteri*, tenuta a Pisa, alle pp. 135-270; per il rapporto con Bartolo da Sassoferrato, pp. 297-309); G. Nicolosi Grassi, "*Lecturae*" di scuola meridionale nei secoli XIII-XIV. Il manoscritto Vaticano, *Arch. S. Pietro A.* 32, Catania 1984 (ed. di una *lectura* di un maestro b. (non identificato e difficilmente identificabile) nel rapporto con *additiones* di Benvenuto di Milo da Morcone).

All'interno di questa vicenda che abbiamo seguito secondo un'ipotetica linea cronologica abbiamo osservato che talvolta gli interventi sono stati dovuti al caso, o alla mano cieca dell'amanuense, talaltra ad una volontà operante secondo un disegno. In questo secondo caso abbiamo un *apparatus recollectus*. Per il momento l'esempio più chiaro è un codice di Praga, A.XVII. 10, da me studiato, che ci ha restituito un'interessante silloge di selezionate glosse di Roffredo Beneventano³⁵.

Di "reticolo", poi, parliamo per rendere evidente una differenza, che è nei codici, fra gli *apparatus* e altre serie di annotazioni che esteriormente hanno somiglianza di *apparatus* ma *apparatus* non sono. Non lo sono, perché le glosse di un *apparatus* hanno forma, numero e collocazione in una sequela perfettamente definita, mentre quelle di un reticolo sono di forma, numero e collocazione variabile: sicché nella molteplicità dei codici, quando si tratta di un *apparatus*, si troveranno le stesse glosse, ciascuna nella medesima forma, e tutte eguali nel numero (salvo scarse variabili) e tutte collocate in una sequela determinata; mentre è improbabile (salvi i rari casi di cui diremo) trovare corrispondenze letterali fra glosse che appartengono a reticoli che tuttavia possono essere similari se, per esempio, riportano la *lectura* di un anno e di un giurista.

È accaduto, però, che ogni professore ha ripetuto la *lectura* in anni diversi, e che di ciascuna *lectura* alcuni *reportatores* hanno preso appunti a parziale e personale documentazione di quanto ascoltavano a lezione, secondo scelte e capacità di comprensione che sono state sicuramente diverse. Su questo filo vogliamo proporre di distinguere, con una terminologia nuova, i reticoli didattici dai reticoli grafici. Un reticolo didattico può corrispondere ad un reticolo grafico: corrispondenza che in ogni caso è parziale, come è necessariamente parziale ogni scrittura che documenta la parola detta; ma può non corrispondere, o perché all'interno di un reticolo grafico vi sono incorporati per frammenti due o più reticoli didattici, o perché un reticolo didattico può essere stato documentato da diversi reticoli grafici: restando sempre necessaria una diagnosi per capire la stratigrafia, che è di doppia natura, perché dentro un reticolo didattico possono esservi solamente strati di precedenti reticoli didattici, per frammenti più o meno estesi; mentre dentro un reticolo grafico possono

³⁵ M. Bellomo, *Intorno a Roffredo Beneventano...* cit. (v. sopra, n. 21).

essere confluiti o reticoli didattici successivi e differenti, o vari reticoli grafici che sono stati assorbiti nell'uniformità di una nuova unica scrittura.

Ho parlato quasi sempre al plurale. Ma non ho voluto seguire né l'uso accademico dei giuristi né l'uso "lombardo" ricordati con ironia e arguzia da Roffredo Beneventano³⁶. Qui il plurale corrisponde a soggetti attivi che vivono intense giornate di ricerca, tra Catania e Messina. Perciò consentitemi di ricordare i miei compagni d'opera. In primo luogo, per l'età e l'esperienza, Federico Martino; poi Francesco Migliorino, Lucia Sorrenti e Giuseppina Nicolosi Grassi con i giovani e giovanissimi Carmelo Elio Tavilla, Eleonora Giovanazzo, Giacomo Pace e Giuseppe Speciale.

Anche a nome loro ho esposto qui gli strumenti dell'artigiano: di qualcuno ho illustrato l'uso possibile; a qualcuno, noto, ho apportato qualche modifica; ad altri, nuovi, ho dovuto provvedere, perché ne ho avvertito l'utilità.

Di fronte vi è l'opera da compiere. La nostra generazione può solamente pensare di cominciarla. Devo perciò fermarmi a questo punto, e non solo per ragioni di tempo.

³⁶ Roffredo, gl. *meum* ad C.4.65.4.1 *circa med., de locato et conducto*. l. *et divi*. § *qui si maiorem* (Praga, Knihovna Narodního Muzea, XVII.A. 10, fol. 97vb): ... *Est etiam contra multos qui locuntur semper in plurali numero, ut faciunt doctores legum qui dicunt "nos ita dicimus et sumus in hac opinione". Est etiam contra lombardos qui dicunt "domine bene veniatis", etsi uni loquentur...*

UGO PETRONIO

**STIPULAZIONE E DOCUMENTAZIONE
DEI CONTRATTI IN ETÀ COMUNALE**

Il tema di questa relazione ha bisogno di alcune precisazioni, perché non può essere ridotto, semplicemente, al valore della forma scritta nei contratti medievali; e lo scopo che mi prefiggo è di mettere in evidenza i nessi profondi che intercorrono, nell'esperienza giuridica medievale, tra i problemi che riguardano le forme dei contratti e i problemi che riguardano le fonti delle obbligazioni.

Infatti, e questa è la prima precisazione necessaria, ai giuristi medievali rimase a lungo estranea la nozione generale di contratto – quello che un giurista contemporaneo, il Messineo, ha chiamato « il contratto come paradigma »¹ – ed essi continuarono a ragionare, sulle tracce del diritto romano, in termini di singoli contratti, eventualmente raggruppandoli nelle quattro categorie nelle quali i giuristi romani avevano distinto le fonti delle obbligazioni contrattuali: *re, verbis, litteris, consensu*².

* Ho mantenuto al testo il tono discorsivo della relazione congressuale, corredato da un apparato di note ridotto all'essenziale; in esse ho fornito alcune indicazioni bibliografiche di rapido orientamento e ho riportato alcuni testi, anche molto noti, che possono consentire al lettore non giurista alcuni utili riscontri. Questo contributo non vuole certo ricostruire gli orientamenti dei giuristi medievali su un tema così complesso, ma si limita ad enunciare alcune linee problematiche che mi sono sembrate significative.

¹ F. Messineo, *Contratto (diritto privato - teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto* (d'ora innanzi: *EdD*), IX, Milano 1961, p. 785 e sgg.; e già prima v. Id., *Dottrina generale del contratto*, Milano 1948, 3^a ed., p. 1 e sgg.

² *Nunc transeamus ad obligationes. Quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. Et prius videamus de his quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu: Gai inst. III, 88-89, in *Fontes iuris romani anteiustiniani*, Florentiae 1940, II, 119. E cfr. *Inst. III, 13: Prius est, ut de his quae ex contractu sunt dispiciamus. Harum aequae quattuor species sunt: aut enim re contrahuntur aut verbis aut litteris aut consensu.* Sulla di-*

A chi non ha esperienza delle logiche dei giuristi – e di quelli medievali in particolare – questo può sembrare strano, e non può essere chiarito in modo adeguato in questa sede; è però necessario tenere presente che « contratto » può essere assunto in alcuni significati diversi: il singolo contratto concretamente stipulato (questa nostra compravendita), il tipo contrattuale al quale esso appartiene (la compravendita, che secondo i giuristi romani aveva il suo *nomen*³, cioè la sua tipicità), la specie contrattuale della quale fa parte il tipo (i contratti consensuali)⁴, infine il genere, distinto rispetto ad altre fonti di obbligazioni o ad altri atti giuridici, nel quale rientra la specie: appunto, il « contratto come paradigma ».

Questa prima precisazione giova, per un verso, a far capire che, mancando una nozione generale di contratto, non si può, a rigore, parlare di « forma del contratto », ma è necessario scendere nello specifico delle « forme previste per i contratti » – almeno per le singole specie contrattuali; per un altro verso serve a far comprendere come i problemi delle forme si intreccino con i problemi delle fonti delle obbligazioni, e spesso si sovrappongano ad essi, specialmente in presenza di contratti già fortemente tipizzati, cioè forniti di un *nomen*. Ad es. i giuristi medievali si chiesero, sin dall'epoca dei primi glossatori, se un contratto

visione delle fonti delle obbligazioni v. G. Grosso, *Il sistema romano dei contratti*, Torino 1963, 3^a ed.; M. Talamanca, *Obbligazioni (storia-diritto romano)*, in *EdD*, XXIX, Milano 1979, p. 38 e sgg.; e ora G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*, Padova 1985-86, II, p. 573 e sgg. e la bibliografia citata negli ultimi due.

³ D.2.14.7: *Iuris gentium conventiones quaedam actiones pariunt, quaedam exceptiones. Quae pariunt actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen contractus: ut emptio venditio, locatio conductio, societas, commodatum, depositum et ceteri similes contractus*. Sul punto v. G. Grosso cit., p. 163 e sgg. e poi Id., *Contratto (storia-diritto romano)*, in *EdD*, IX, Milano 1961, p. 756 e sgg.

⁴ Gai inst., III, 136: *Consensu fiunt obligationes in emptionibus venditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis. Ideo autem istis modis consensu dicimus obligationes contrahi, quia neque verborum neque scripturae ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos qui negotium gerunt consensisse*; e cfr. *Inst.* III, 22: *Consensu fiunt obligationes in emptionibus venditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis*. Per le *quattuor species* v. sopra nt. 2.

consensuale come la compravendita⁵ per il quale fosse stata concordata la forma scritta diventasse per questo un contratto *litteris*⁶ e la risposta che diedero – almeno in un primo tempo, dato che poi la prospettiva cambiò – fu negativa:

Sed cum fiat in scriptis huiusmodi venditio, et sine scriptura non valeret: quare non dicitur obligatio literarum? responde: quia aliud habet nomen, scilicet emptio: et verum est hoc nomen⁷.

In secondo luogo, occorre fare qualche precisazione intorno alla nozione di forma, e soprattutto intorno alla distinzione consueta tra forma, prescritta o voluta, *ad substantiam* e forma, prescritta o voluta, *ad probationem*⁸.

Entrambe le prescrizioni di forma fanno sì che la forma sia « vincolata », cioè necessaria, seppure a fini diversi; però, va tenuto presente che la differenza tra i due tipi di forme consiste nel fatto che se la forma è sostanziale, il contratto è nullo se manca la forma, mentre se la forma è unicamente probatoria, il contratto nasce nei modi che gli sono propri ma deve essere provato per iscritto.

Bisogna fare attenzione, sul piano logico, a non confondere i due livelli sui quali opera la distinzione, quello sostanziale e quello probatorio. Infatti, il difetto di forma sostanziale fa sì, innanzi tutto, che il contratto non produca effetti, e poi che il vizio formale non possa essere sanato successivamente, magari con una convalida del contratto o con una dichiarazione ricognitiva posteriore che sia formalmente regolare. Ad esempio, se una compravendita immobiliare richiede necessariamente la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico, il difetto di forma (scrittura privata non autenticata) fa sì che la proprietà non si trasferisca al compratore, e se la scrittura privata fosse autenticata successivamente o

⁵ V. Gai inst. III, 139 e sgg.; *Inst.* III, 22, 1 e *Inst.* III, 24.

⁶ Sui contratti *litteris* v. Gai inst. III, 128 e sgg. e *Inst.* III, 21.

⁷ gl. *scriptura conficiuntur*, a *Inst. de emptione et venditione* [*Inst.* 3, 23]. Il ragionamento del glossatore è che, se il contratto ha un *nomen*, è necessariamente tipico – v. sopra, nt. 3 – e che, se si tratta di una compravendita, è un contratto che nasce *consensu* e non *litteris* – v. sopra, nt. 4.

⁸ Sulla forma v. M. Giorgianni, *Forma degli atti (diritto privato)*, in *EdD*, XVII, Milano, 1968, p. 988 e sgg.

rifatta in forma autenticata si avrebbe, al più, un nuovo contratto, che produrrebbe i suoi effetti dal momento in cui è stato stipulato, con tutte le conseguenze del caso. Tuttavia, se il contratto non aveva difetti di forma, esso può essere provato in ogni modo, anche per testimoni⁹, purché non sussistano, eventualmente, limiti sul piano probatorio.

Viceversa, se la forma vincolata è in funzione di prova, il contratto nasce nei modi che gli sono propri (in diritto romano, *re, verbis, litteris, consensu*), ma può essere provato solo per iscritto; ciò significa che, in quest'ultimo caso, non è ammessa altra prova, ma che si può fare un atto ricognitivo che sia formalmente corretto, in modo da costituire o ricostituire la prova scritta mancante.

Per concludere su questo punto, poi, va ancora tenuto presente che un altro ordine di questioni si ha quando la forma scritta non è una forma vincolata, cioè dovuta; in tal caso l'*instrumentum*, se c'è, è un normale mezzo di prova, che può coesistere, o scontrarsi, con altri mezzi di prova previsti dall'ordinamento.

Tuttavia, si deve anche tenere presente che queste concettualizzazioni, che risentono della scienza giuridica moderna, non trovano sempre riscontro sul piano storico e sul piano della prassi; per altro, nel processo si ha per esistente, cioè per vero, solo ciò che è stato provato, e quindi si potrebbe dire, schematizzando all'estremo, che il piano sostanziale e il piano probatorio si riflettono l'uno sull'altro.

Un'ultima precisazione riguarda il sistema romano dei contratti, che è quello dal quale presero le mosse i giuristi medievali, almeno dall'epoca di Irnerio in poi, con l'inizio della scuola di Bologna.

Il diritto romano era, come è noto, soprattutto un diritto casistico¹⁰, cioè un diritto nel quale mancavano, di regola, grandi enunciazioni e generalizzazioni di principio, e nel quale si trovavano, invece, le soluzioni di una miriade di casi concreti. Tuttavia, dietro gruppi di questi casi c'erano delle comuni *rationes decidendi*, che non sempre erano esplicitate dai giuristi, ma che costituivano il tramite attraverso il quale si articolava il loro ragionamento e che consentivano di procedere, in modo armonicamente logico, da *casus a casus*.

⁹ V. ancora M. Giorgianni cit., p. 992 e sgg.

¹⁰ Sul punto v. L. Vacca, *Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano*, Milano 1976.

Nello stesso tempo, il *Corpus iuris* di Giustiniano è un complesso di testi normativi che risalgono ad epoche diverse, e che rispecchiano, pur con i ritocchi sistematizzanti dei compilatori, stadi diversi di sviluppo del diritto romano. Ciò significa che in esso coesistono concezioni ed istituti che, nel tempo, si sono atteggiati in modo molto diverso, o addirittura sono quasi scomparsi; ad es., in antico le obbligazioni che nascevano *litteris* avevano avuto una certa importanza e una certa diffusione, ma all'epoca giustiniana si trattava soprattutto di un'anticaglia¹¹. Ancora: in antico la documentazione scritta era del tutto marginale, ma poi, in età imperiale, si era diffusa largamente¹².

Non è certo possibile, in questa sede, trattare delle forme dei contratti in diritto romano, né del regime delle prove, e quindi ci si dovrà limitare solo a un cenno alle fonti principali contenute nel *Corpus iuris* di Giustiniano: con la precisazione che, per lo storico del diritto intermedio, di queste fonti non interessa tanto il significato che attribuisce loro, oggi, la dottrina romanistica, quanto il concreto tenore testuale, perché è su di esso che hanno lavorato glossatori e commentatori.

Sul punto si può dire, in modo molto generale, che il diritto romano – classico e giustiniano, perché per quello arcaico il discorso sarebbe tutto diverso – sembra privilegiare la libertà di forme e, sul piano delle prove, preferire, in linea di principio, la prova per testi rispetto alla prova scritta¹³. Si pensi, ad es., alla Nov. 73, nella quale Giustiniano affermò che *ea quae a viva dicuntur voce et cum iureiurando, haec digniora fide quam scripturam ipsam secundum se subsistere*. Dietro questa Novella si può cogliere, per stessa ammissione di Giustiniano, il

¹¹ Gaio ne parla come di realtà ancora attuale – v. Gai inst. III, 128 e sgg – ma v. invece Inst. III, 21: *Olim scriptura fiebat obligatio, quae nominibus fieri dicebatur, quae nomina hodie non sunt in usu*.

¹² M. Talamanca, *Documento e documentazione (diritto romano)*, in EdD, XIII, Milano 1964, p. 548 e sgg.

¹³ G. Pugliese, *La preuve dans le procès romain de l'époque classique*, in *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, XVI Bruxelles 1964, p. 277 e sgg.; A. Giuliani, *Il concetto classico di prova: la prova come « argumentum »*, *ibid.*, p. 357 e sgg.; G.G. Archi, *Les preuves dans le droit du Bas-Empire*, *ibid.*, p. 389 e sgg.; J. Ph. Levy, *L'évolution de la preuve, des origines à nos jours. Synthèse générale*, *ibid.*, XVII, Bruxelles 1965, p. 9 e sgg.

grave problema dei falsi, che aveva assunto dimensioni notevolissime: *Quoniam igitur in his temporibus innumeras invenimus falsitates in iudiciis multis . . .*¹⁴.

Allo stesso modo, nelle fonti romanistiche il problema delle forme dei contratti e del loro valore probatorio si risolve spesso in una questione di *veritas*, cioè di conformità dello scritto alla realtà; e infatti, come diceva la stessa Nov. 73, *nihil aliud est falsitas, nisi imitatio veritatis*¹⁵.

Per altro, nel mondo del diritto la *veritas* era anche qualcosa di diverso, cioè quello che era vero, e quindi « verificato » o accertato sul piano giuridico, secondo le regole proprie dell'ordinamento; per conseguenza, il problema della *veritas* e quello della *fides* si intrecciavano o addirittura si sovrapponevano – magari nella locuzione *fides veritatis* o in quella *fide veri*¹⁶ – e si affermava credibile, cioè vero, quello che aveva la *fides*, e quindi erano veri i *fidelia documenta*¹⁷.

Le fonti che prospettano questo ordine di questioni sono molte: così, Costantino, nel 317, aveva parificato la *fides instrumentorum* e le *depositiones testium*¹⁸ e altri imperatori, anche in epoca anteriore alla grande diffusione dei falsi, avevano affermato che doveva prevalere la *veritas* sulla mancanza di atto scritto, o smarrito¹⁹, o venuto meno per

¹⁴ Nov. 73, cap. 3; Nov. 73, *praefatio*; sulla Nov. 73 v. M. Amelotti-G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975, p. 41 e sgg.

¹⁵ Nov. 73, *praefatio*; sulle *imitationes* ritorna ancora la Nov. 73, cap. 4; e v. anche la gl. *imitatio: alias imitatio, et alias mutatio: et sic habes quid sit falsum ut hic . . .* Per il falso come *imitatio* cfr. anche D. 48, 10, 23: *Quid sit falsum, quaeritur: et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur aut libellum vel rationes intercidat vel describat, non qui alias in computatione vel in ratione mentitur.*

¹⁶ V. rispettivamente C. 2.38.1; C. 8.32.2; C. 9.22.5; C. 9.41.1 e C. 8.23.2.

¹⁷ Cfr. Nov. 73, cap. 3.

¹⁸ C. 4.21.15: *In exercendis litibus eandem vim obtinent tam fides instrumentorum quam depositiones testium.*

¹⁹ C. 4.21.1 in fattispecie di smarrimento dell'atto che prova il credito, e C. 4.21.4 in fattispecie di smarrimento dell'atto che prova l'avvenuta soluzione del debito al fisco.

incendio²⁰ o per altri motivi²¹. Particolarmente significativo è il caso della l. *cum instrumentis* di Diocleziano, del 298, ove si afferma che, se valgono le vendite fatte senza atto scritto, così debbono valere quelle nelle quali, pur fatto lo scritto, esso sia venuto meno: perché *non tolli substantiam veritatis placuit*²².

In particolare, poi, si deve ricordare la l. *contractus* C. *de fide instrumentorum* (C. 4.21.17), che fu la *sedes materiae* privilegiata di molte discussioni dei giuristi medievali. In essa l'imperatore Giustiniano (a. 528) aveva disposto che le vendite, le permutate, certe donazioni e le transazioni, che non richiedevano necessariamente la forma scritta e che però le parti avevano convenuto di redigere *in scriptis*, non avrebbero avuto « vires » *nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa, et postremo partibus absoluta sint*. Per conseguenza, aveva anche sancito che nessuno potesse *aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare* in base alla sola *scheda conscripta . . . vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum et absolutum*.

Questa l. *contractus* pone soprattutto due ordini di problemi: uno, che riguarda la cd. forma scritta convenzionale, della quale, in anni abbastanza lontani, si è occupato molto acutamente l'Astuti²³, e che è un problema tecnico-giuridico di rapporti tra forme e contratti; l'altro, che riguarda il rapporto tra scheda e contratto *in mundum* e che ha rilievo soprattutto per i diplomatisti, anche se, ovviamente, si riflette sul primo, perché, come si è visto, solo il *mundum . . . impletum et absolutum* dà *vires* al contratto.

²⁰ C. 4. 21. 5.

²¹ C. 4. 21. 6 in fattispecie di manomissione; C. 4. 21. 7 in fattispecie di dimissione dalla *militia*, ove si menziona la *veritas* dimostrata *evidentibus probationibus*; C. 4. 21. 9 in caso di divisione fatta senza atto scritto.

²² C. 4. 21. 10: *Cum instrumentis etiam non intervenientibus venditio facta rata maneat, consequenter amissis etiam quae intercesserant non tolli substantiam veritatis placuit*.

²³ G. Astuti, *La documentazione dei negozi giuridici come forma convenzionale o volontaria nella dottrina del diritto comune*, in « Temi emiliana », XX (1943) e in « Archivio giuridico », CXXXII (1945), ora in G. Astuti, *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, Napoli 1984, II, p. 969 e sgg.

Prima di trattare questi due profili della *l. contractus* occorre dire qualcosa intorno al punto di vista dal quale i giuristi medievali guardarono agli *instrumenta*.

Alle origini, è fermo che gli *instrumenta* sono mezzi di prova, e che la loro trattazione si inserisce in quella delle prove: lo affermano, quasi con le medesime parole, l'ignoto autore della *Summa codicis trecensis* e Rogerio nella sua *Summa - Item instrumenta quoque species probationum sunt*²⁴ - mentre Piacentino e Azzone e altri con loro²⁵ affermano lo stesso concetto, anch'essi con parole quasi identiche: *Explicito tractatu probationis, quae inducitur per vocem vivam, subiiciamus de ea probationis specie, quae fit per vocem mortuam, id est per scripturam*²⁶.

Questa posizione di sostanziale eguaglianza tra testimonianza orale e prova scritta deriva, in sostanza, dalla stessa nozione di *instrumentum*, che i summisti riprendono da un noto passo del Digesto (D.22.4.1) che afferma che gli *instrumenta* sono tutto ciò che serve ad istruire la causa,

²⁴ *Summa codicis des Irnerius* [d'ora innanzi: *Summa codicis trecensis*], herausgegeben von H. Fitting, Berlin 1894 (ed. an. Frankfurt 1971), *de fide instrumentorum*, 93; Rogerio, *Summa codicis, de fide instrumentorum*, ed. G.B. Palmieri, *Scripta anecdota glossatorum*, editio altera emendata, in *Bibliotheca iuridica medii aevi*, Bononiae 1913, I, 111.

²⁵ Piacentino, *Summa Codicis*, Moguntiae 1536 (ora ed. an. Torino 1962), *de fide instrumentorum*, 153 e sgg.; Azone, *Aurea Summa*, tit. *de fide instrumentorum* (ed. Augustae Taurinorum 1578, f. 79). E v. anche il passo dell'Ostiense (Enrico da Segusio), *Summa [decretalium]*, *de fide instrumentorum*, rubrica (ed. Lugduni 1537, 103): *tractatum est plene in superioribus de illa specie probationis quae fit per vivam vocem tamquam de digniori: nunc dicamus de illa quae per mortuam id est scripturam. et sic dicamus de fide instrumentorum*; cfr. anche Guillaume Durand (Guglielmo Durante), *Speculum iudiciale*, l. II, partic. II, *de instrumentorum editione*, I (ed. Basileae 1574, ora ed. an. Aalen 1975, 632) e Goffredo da Trani, *Summa . . . super titulis decretalium*, tit. *de fide instrumentorum*, rubrica (ed. Lugduni 1519, ora ed. an. Aalen 1968, 109 v.).

²⁶ Questa contrapposizione tra *vox viva* e *vox mortua*, che è ricorrente nelle fonti, è costruita in base a un passo della Nov. 73, cap. 3, nel quale si privilegiavano *ea, quae a viva dicuntur voce*. Ma nella contrapposizione non si coglie, in origine, alcun giudizio di valore, salvo che nell'Ostiense: v. sopra, nt. 25. Più tardi si affermò, come è noto, la prevalenza dei testi: e cfr. ad es. gl. *cum iureiurando*, in *authenticorum collatio sexta*, tit. III *de instrumentorum cautela et fide* [Nov. 73, cap. 3].

includere quindi le persone: *Instrumentorum quidem nomine generaliter ea omnia accipiuntur quae causam instruunt atque ostendunt, et ideo etiam personae hoc nomine continentur*²⁷.

Anche tra i canonisti si trovano le medesime considerazioni, che erano rafforzate da un inciso di una decretale di Alessandro III che, in una fattispecie che riguardava la sottrazione di *instrumenta*, tra essi ricomprendeva anche i *testes*²⁸; e quindi la glossa *post publicationem* affermò, in una fattispecie che riguardava invece il divieto di produrre nuovi testi:

vel illa erat dubitatio: quia post publicationem testium non licet producere alios testes, unde videbatur quod non liceret producere instrumentum: quia nomine instrumentorum continentur et testes supra, de testibus cogendis, c. pervenit [c. 4, X, 2, 21] ff. de fide instrum. l. 1 [D. 22, 4, 1]²⁹.

Tuttavia, presso i civilisti si fece ben presto strada, e si consolidò, l'affermazione di Azone che *hic ponitur instrumentum pro cartis vel scripturis tantum*³⁰.

²⁷ *Summa codicis trecensis* cit., de fide instrumentorum, 93; e cfr. D.22.4.1: *Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest: et ideo tam testimonia quam personae instrumentorum loco habentur*. E v. anche Rogerio, *Summa* cit., de fide instrumentorum, 111: *Instrumentum dicitur omne illud quod causam instruit, sed hic specialiter tractat de instrumentis scriptura comprehensis . . .*; e Azone, *Aurea Summa* cit., de fide instrumentorum, 79: *Est autem appellatio instrumenti generalis: nam et testimonia, et personae quibus instruitur causa, instrumentorum loco habentur: ut ff. eodem l.i [D.22.4.1]. Sed hic ponitur instrumentum pro chartis, vel scripturis tantum*. Invece Piacentino, *Summa* cit., de fide instrumentorum, 153 scrive: *Instrumentum hic appellatur quod scriptis continetur. alias quidquid instruit, ut ff. eodem l.i [D.22.4.1]. Dictum est autem instrumentum ideo, quia per id instruimur*.

²⁸ C. *pervenit*, X, de testibus cogendis [c.4,X,2,21]: *Nos igitur attendentes, quod nemo debet adversario instrumenta, quorum appellatione testes continentur, subtrahere . . .*

²⁹ Gl. *post publicationem*, a c. *Cum dilectus*, X, de fide instrumentorum [c. 9, X, 2, 22]; il *casus* afferma: *quia instrumentorum appellatione continentur et testes*.

³⁰ Azone, *Aurea Summa* cit., de fide instrumentorum, 79, riportato sopra, nt. 27. Tuttavia si continuava a segnalare che tra gli *instrumenta* potevano rientrare anche i testimoni, anche se si precisava che l'accezione non era propria; v. la gl. *separare*, in l. *notionem*, ff. de verborum significatione [D.50.16.99]: *quaedam pro-*

Pertanto, l'atto scritto serviva a facilitare la prova, ma non poteva mai pregiudicare la *veritas*, che è un termine – e un tema – al quale i glossatori sono stati molto sensibili e intorno al quale hanno costruito parte delle loro teorie sul valore delle forme contrattuali.

Infatti, sempre nella *Summa trecensis* si afferma che gli *instrumenta* hanno valore di prova ma

non autem usque adeo, ut veritati praeiudicent: si enim rei veritas aliter evidentissime ostendi potest, ea magis tenenda est. nam fiunt scripturae ideo, ut ea quae gesta sunt per eas facilius probentur, quia et sine his valet quod actum est, si probari potest: ideoque vero non praeiudicant³¹.

Ma accanto a questo problema comincia a porsi un altro: se ci siano casi nei quali *vox viva* e *vox mortua* – cioè *testes* e *instrumenta* – abbiano rilevanza giuridica diversa. Secondo Piacentino, se la regola è che *vox viva* e *vox mortua* valgono allo stesso modo, la seconda *potentior est . . . in multis*, che egli elenca – tra questi la donazione oltre i 500 solidi e l'enfiteusi³²; invece, più generalmente, per Rogerio, si dovevano fare in scritto l'enfiteusi, la donazione oltre i 500 solidi e *omnes illi [contractus] in quibus specialiter hoc agitur ut scriptura conficia-*

prie et vere sunt instrumenta: ut chartae in quibus redigitur aliquid in scriptis et sic accipitur in auth. de fide instrumentorum in rubr. Quaedam non vere, sed ex interpretatione appellatione instrumentorum continentur: ut puta testes. Isti ergo qui ex interpretatione instrumenta appellantur difficile, id est, nullo modo separari possunt ab instrumentis . . . Anche l'Ostiense (Enrico da Segusio), *Summa [decretalium], de fide instrumentorum*, rubrica (ed. cit., 103, n. 1) ricordava che si era di fronte ad un *nomen generale*: *Et quidem generale nomen est: unde supponit pro quolibet vase domus et pro qualibet machina vel cithara . . . restringitur autem instrumentum et supponit pro his tantum quae probationem et fidem faciunt iudici et ipsius mente instruunt: unde et testes appellatione instrumentorum continentur . . . sed et specialius restringitur hic et appellatur instrumentum scriptura facta ad alicuius probationem in posterum faciendam . . .*

³¹ *Summa codicis trecensis* cit., *de fide instrumentorum* (ed. an. Frankfurt 1971, p. 93).

³² Piacentino, *Summa, de fide instrumentorum*, 153: *Ecce enim in emphyteusi* [C. 4. 66. 1; C. 4. 66. 2], *in donationibus ultra quingentos solidos* [C. 8. 53. 36. 3], *et C. si minor se maiorem dixerit vel probatus fuerit* l. II [rectius, III C. 2. 42. 3] *et C. de testibus l. testium* [C. 4. 20. 18], *et C. de non numerata pecunia l. generaliter* [C. 4. 30. 13], *et C. de suffragio* [C. 4. 3. 1], *et in testamento caeci* [C. 6. 22. 8].

tur, tunc enim secundum tenorem legis Iustiniani debent confici³³. Il che significava, in sostanza, affermare che le prescrizioni di forma dipendevano dalle scelte del legislatore o delle parti, e che esse erano poste *specialiter*, cioè come deroga a una regola di libertà di forme.

Ma da questa elencazione di fattispecie a forma vincolata, che sarà arricchita da Azone³⁴, ampliata e completata dalla glossa civilistica³⁵, ripresa dagli scrittori di notariato — si pensi, soprattutto, a Rolandino³⁶ —, Piacentino passava subito al problema centrale della *veritas* e della *fides*: salvi i casi nei quali gli *instrumenta* sono necessari perché da essi scaturisca una verità legale, non ha rilievo se essi non sono stati redatti o se, pur redatti, sono andati perduti, *dummodo fides alias esse possit comperta, fiunt enim scripturae non ut per eas veritas subsistat, sed ut per eas veritas probetur*³⁷.

³³ Rogerio, *Summa cit., de fide instrumentorum*, ed. cit., I, 111.

³⁴ Azone, *Aurea Summa cit., de fide instrumentorum* (ed. cit., 79 v., n. 189). Porro, *ut generaliter de fide instrumentorum sciamus, regula illa est dicenda quae est infra eodem, l. in exercendis litibus* [C. 4.21.15] *eandem vim obtinent tam fides instrumentorum, quam testium depositiones* [questa è la regola posta nella legge citata]. *Nec admitto in aliquo casu, ut vox viva duorum testium tantum validior sit publico instrumento. imo publicum instrumentum in pluribus casibus validius est testibus duobus. vel pluribus, ut notari possunt plures casus, supra si minor se maiorem dixerit, l. si alterius* [C. 2.42.3] *et infra de non numerata pecunia, l. generaliter* [C. 4.30.13] *et supra de testibus l. testium* [C. 4.20.18] *et de suffragio l. I* [C. 4.3.1] *et infra qui testamenta facere possunt l. hac consultissima* [C. 6.22.8] *et ff. de probationibus l. census* [D. 22.3.10].

³⁵ Gl. *valet quod actum est in l. contrahitur ff. de pignoribus et hypothecis* [D.20.1.4] prima afferma che la regola è che la forma è libera o *ad probationem* — *regulariter, ut hic, et C. l. de pactis l. pactum* [C.2.3.17] — e poi elenca i casi in cui occorre lo scritto: *fallit tamen in casibus: ut C. de iure emphyteutico l. I* [C.4.66.1], *et de fide instrumentorum l. contractus* [C.4.21.17] *et de mandatis principis l. I* [C. 1.15.1] *et C. de litis contestatione. auth. offeratur* [post C. 3.9.1 = Nov. 53, c. 3] *et C. de non numerata pecunia l. generaliter* [C. 4.30.13] *et C. si minor se maiorem l. alterius* [C. 2.42.3] *et in auth. de triente et semisse par. et quod saepe coll. III* [Nov. 18, c. 7] *et C. arbitrium tutelae l. ji.* [C. 5.51.13] *et infra de probationibus l. census* [D. 22.3.10] *et in auth. ut liceat matri et aviae par. I et par. quia vero dudum coll. VIII* [Nov. 117, c. 2 e c. 4] *et etiam donatio quae est ultra quingentos solidos ut C. de donationibus l. sancimus* [C. 8.53.34].

³⁶ Rolandino, *Summa totius artis notariae*, III, cap. IX, 351 v. e sgg.

³⁷ Piacentino, *Summa cit., de fide instrumentorum*, 154; egli cita a sostegno

Quindi, *fides* e *veritas* erano entità distinte, ma strettamente correlate l'una all'altra, in quanto la *fides*, secondo una tradizione lessicale risalente, era quella *qua veraciter credimus id quod nequaquam videre valemus. Nam credere iam non possumus quod videmus*³⁸.

Pertanto, civilisti e canonisti ponevano la *fides* sul piano della *credulitas*: in modo molto stringato Azzone³⁹, in modo più argomentato Enrico da Susa: *Quot modis accipiatur fides. . . . Quinto pro credulitate secundum quam credimus id quod non videmus*; sicché, discussa la definizione di S. Paolo, che poneva anch'egli la *fides* come « speranza di cose che non appaiono », *magistraliter* definiva:

*fides est voluntaria certitudo absentium infra scientiam, et supra opinionem constituta. scientia enim habet cognitionem, fides vero non. unde Augustinus fides est credere quod non vides, de paeni. dist. 4 in domo*⁴⁰.

Pertanto, e a rigore, la *fides* era sempre rivolta a ciò che non si

dell'affermazione la 1. *in re ff. de fide instrumentorum* [D.22.4.4] nella quale in fattispecie di ipoteca, Gaio afferma che *fiunt enim de his scripturae, ut quod actum est per eas facilius probari possit: et sine his autem valet quod actum est, si habeat probationem . . .*, e D. 20. 1. 4, C. 4. 21. 1, C. 4. 21. 6, C. 4. 21. 9, C. 4. 21. 10, C. 4. 21. 11, C. 4. 21. 12, per concludere: *Ex his quae dicta sunt colligetur, quod licet quis produxerit instrumentum quod probaverit verum, adversarius eius auditur, si velit probare falsum. Et est hoc notabile*. Più tardi, la gl. *oportet*, in 1. *cum precibus C. de probationibus* [C. 4. 19. 8] affermerà anch'essa che è ammessa la prova contraria *ut plus valeat veritas quam scriptura* e dopo aver ricordato alcuni testi contrari, dirà: *solutio: illa specialia sunt*. E *γ*. anche la gl. *indignum* in 1. *generaliter C. de non numerata pecunia* [C. 4. 30. 13], la gl. *veritas* in 1. *in emancipationibus C. de emancipationibus liberorum* [C. 8. 48. 2] e il *casus*, e l'altro *casus* alla 1. *nec ignorans C. de donationibus* [C. 8. 53. 10].

³⁸ Isidoro, *Etymologiarum sive originum libri viginti*, Oxonii 1911, VIII, 2, 4; Papias, sub verbo *fides* (ed. Venetiis 1496, 19 aprile, ora ed. an. Torino 1966, 120); e su questi problemi v. M. Montorzi, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli 1984, p. 16 e sgg.

³⁹ Azzone, *Aurea Summa*, tit. *de summa trinitate et fide catholica* (ed. cit. 2 v., n. 3): *Item dicitur fides credulitas . . .* e cita san Paolo, per il quale v. oltre, nt. 40.

⁴⁰ Ostiense (Enrico da Susa), *Summa*, tit. *de summa trinitate et fide catholica* (ed. cit., 4, nn. 1-2); l'affermazione fu ripresa dalla glossa alla rubrica *de summa trinitate et fide catholica* delle *Decretales Gregorii IX* [X, 1.1]. Per il passo di Paolo, v. *Hebr.* 11, 1: *est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium*.

era visto, e che tuttavia poteva essere creduto *veraciter*: anche se era necessario stabilire i modi in cui ciò poteva – o doveva – avvenire.

La glossa ordinaria ritornò più volte su questa interconnessione profonda tra *fides* e *veritas*, che sono viste come momenti di un processo circolare che dalla *veritas* come *notitia certe rei*⁴¹ (lo dirà Alberico) porta alla *fides veritatis*: sia affermando, stringatamente, *fidem*] *id est veritatem*⁴² sia giustificando il principio contenuto nella l. *si res* (D.22.4.5), per cui l'obbligazione sussiste *si res gesta ... veritate factum suum praebeat*, con la considerazione *quia fides veritatis verborum adminicula non desiderat*⁴³, sia risolvendo la locuzione *fides veritatis* nella formula *fides, quae habetur veritati, scilicet hoc casu. Alias autem quandoque exiguntur verba, ut in stipulatione*⁴⁴.

L'esigenza dei glossatori, quindi, era quella di assicurare che la *veritas* della *res gesta* non fosse sopraffatta, a meno che questo non fosse prescritto dall'ordinamento, dagli *adminicula verborum*, cioè da un certo tipo di forme costitutive, ma emergesse in tutta la sua pienezza, e questo era il compito della *fides*, nella sua ambiguità di significato di ciò che fa credere e di ciò che, per questo, è creduto: perché, come scrisse Piacentino, *Instrumentis fides imponitur, ut faciant fidem ...*⁴⁵.

Ma c'è, dietro questa esigenza che è segnata da forti connotazioni

⁴¹ Alberico da Rosciate, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, alla voce *veritas* (ed. Venetiis 1581): *Veritas est ipse Deus: veritas vero humana est notitia certae rei, maxime per visum. not. in auth. de instrumentorum cautela* [Nov. 73] *circa principium*. La gl. *cum veritate* alla Nov. 73 affermava: *sed quomodo scitur, quod haec est veritas? responde quia fides testium est cauta et subicit*.

⁴² Gl. *fidem*, in l. *sicut iniquum*, C. *de fide instrumentorum* [C. 4. 21. 5].

⁴³ Gl. *valebit* alla l. *si res ff. de fide instrumentorum* [D. 22. 4. 5]. Gli *adminicula* sono intesi, di regola, come elementi accessori non essenziali: cfr. ad es. la gl. *adminicula*, in l. *pacta ff. de contrabenda emptione* [D. 18. 1. 72]: *id est accidentalialia, sive naturalia contractus: non autem substantia, ut subicit*. Sulla *substantia contractus* v. ora P. Grossi, *Sulla "natura" del contratto*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XV (1986), p. 607 e sgg.

⁴⁴ Gl. *fides veritatis* in l. *si vos* C. *si minor ab haereditate se abstineat* [C. 2. 38. 1].

⁴⁵ Piacentino, *Summa cit., de fide instrumentorum* (ed. cit., 153).

teoriche – filosofiche e teologiche insieme⁴⁶ – anche il bisogno del giurista di garantire la *firmitas* dell'atto, e questa si ha solo quando la struttura tipica di esso si è realizzata: se la l. *cum res C. de probationibus* (C.4.19.12) si era limitata ad affermare che gli *instrumenta* servivano *in rei gestae testimonium* e non erano essi stessi fonti di obbligazione, il *casus* siglato da Viviano aveva precisato:

contractus eam firmitatem habet ex solemnitate verborum et scriptura interveniente, et aliis adminiculis. Aliquando enim intervenit scriptura: non ut contractus per eam firmitatem et substantiam obtineant, sed solum ad aeternam rei memoriam⁴⁷.

Il che significava, in sostanza, riproporre il problema dei rapporti tra gli *adminicula*, anche volontari⁴⁸, delle forme e la tipicità delle fonti delle obbligazioni, nella loro quadripartizione classica *re, verbis, litteris, consensu*.

Ma anche questa *substantia* si riconnetteva, in certe fonti giustiniane, alla *veritas*, in una locuzione ambigua che ricorre nella l. *cum instrumentis* (C.4.21.10) ove si affermava che, se valevano le vendite fatte senza atto scritto, così dovevano valere quelle nelle quali, pur fatto lo scritto, esso fosse venuto meno: *non tolli substantiam veritatis placuit*⁴⁹. E una glossa siglata da Azone, in una fattispecie di usucapio-

⁴⁶ Infatti, la definizione di *fides* utilizzata dai giuristi risale per un verso alla tradizione ciceroniana (*De officiis*, 1, 23) per altro a quella paolina (*Hebr.* 11, 1) entrambe riprese da Agostino d'Ipbona: per queste eredità v. M. Montorzi, *Fides* cit., p. 16 e sgg. Ma anche nei Vangeli è ricorrente il tema del « credere senza vedere »: v. *Marco*, 16, 14; *Luca*, 24, 11; *Luca*, 24, 25; *Giovanni*, 20, 29.

⁴⁷ *Casus* alla l. *cum res C. de probationibus* [C.4.19.12].

⁴⁸ La gl. *cum res* alla l. omonima *C. de probationibus* [C.4.19.12] afferma: *id est obligationes ... et dietio cum, ponitur pro quando. nam quandoque fiunt in scriptis, si hoc scilicet agitur inter partes, et tunc probandum est, ut totum mundum sit completum ... vel dic quod (cum) dicit rationem eius, quod sequitur, et dic secundum hoc geruntur, scilicet ut inde trahant substantiam ...* Per gli *adminicula* v. sopra, nt. 43.

⁴⁹ La medesima espressione è ripresa nella gl. *cum instrumentis* alla l. omonima *C. de fide instrumentorum* [C.4.21.10]: *sed quid si convenerit, ut in scriptis fieret, sed amissa sunt? responde: satis est satisfactum iuri: unde non tollitur substantiam veritatis.*

ne, aveva reso *substantiam* con *veritatem* ⁵⁰.

La *substantia contractus* costituiva anche un momento centrale della riflessione teorica sulle fonti delle obbligazioni, e lo si può cogliere, in uno dei suoi tanti aspetti, nelle costruzioni dei glossatori intorno al ruolo e al valore della forma scritta: e questo ci riporta a quella forma convenzionale del contratto alla quale si è già accennato.

La trattazione più compiuta la si trova, fino alla glossa accursiana, nella *Summa* di Azone ⁵¹. Egli prese le mosse, ancora una volta, dall'affermazione generale: *Et sciendum est omnem contractum sine scriptura fieri posse nisi in casu, in quo exigitur scriptura*, fece i soliti esempi di atti a forma scritta vincolata, e ribadì: *Semper autem videtur fieri sine scriptis*. Tuttavia, poteva anche accadere che i contraenti avessero concordato che *ne aliter sit ratus contractus, quam scriptura interveniente, sicut placet sapientibus* – qui Azone notava che questo non era contenuto espressamente nel testo giustiniano, ma era solo suggerito da esso: *quod quidem non dicitur lege expressim, sed satis innuitur infra eodem l. contractus* [C.4.21.17] ⁵².

⁵⁰ Gl. *substantiam* in l. *pro emptore ff. pro emptore*, par. *si sub conditione* [D.41.4.2.2].

⁵¹ Sul punto, v. G. Astuti, *La documentazione* cit., p. 982 e sgg.

⁵² Azone, *Aurea Summa* cit., *de fide instrumentorum* (ed. cit., 80, n. 26). Ritengo opportuno riprodurre il passo per intero: *Et sciendum est omnem contractum sine scriptura fieri posse nisi in casu, in quo exigitur scriptura, ut supra dictum est: et id exigunt quidam in emphyteutico contractu . . . Semper autem videtur fieri sine scriptis, etiam si scriptura inde fiat ad probationem, nisi inter contrahentes id actum sit, ne aliter sit ratus contractus, quam scriptura interveniente, sicut placet sapientibus, quod quidem non dicitur lege expressim, sed satis innuitur infra eodem l. contractus* [C.4.21.17]. *Cum enim dicit, si convenitur ut fieret in scriptis, notat aperte quod aliter, id est sine scriptura fieri non voluerunt: tunc enim in scriptis, dicitur fieri. Ubi autem contrahunt, et ad probationem eius volunt instrumentum fieri, non convenit fieri in scriptis, quia et ante scripturam tenet. Notanda est ergo vis in eo verbo, ut fieret in scriptis, id est ut substantiam caperet per scripturam. Vel (quod verius puto) tunc dicitur fieri in scriptis, quando in contractu, vel ante contractum conveniunt ut scriptura inde fiat. Ubi autem in scriptis celebratur contractus, non aliter habet vires, nisi instrumenta, quae vulgo dicuntur rogationes, in mundum recepta sint, et dicitur mundum charta quae plene continet omnia quae conventa sunt inter partes, et dicitur mundicia, eo quod sine vituperatione debet esse.*

Orbene, se la forma scritta era stata concordata dalle parti, si doveva ritenere che le parti stesse *aliter, id est sine scriptura fieri non voverunt: tunc enim in scriptis, dicitur fieri*. Invece, quando il contratto era stato stipulato e l'*instrumentum* era stato voluto *ad probationem*, allora *non convenit fieri in scriptis, quia et ante scripturam tenet*⁵³.

Il ragionamento del giurista sembra questo: la forma può essere concordata subordinando ad essa la validità del contratto, oppure a scopo di prova; solo nel primo caso si ha il contratto *in scriptis*.

Però, da queste considerazioni Azzone è anche indotto ad affermare: *Notanda est ergo vis in eo verbo, ut fieret in scriptis, id est ut substantiam caperet per scripturam*⁵⁴.

Qui bisogna fare attenzione a non cadere in equivoco, perché tutta la tornitura del discorso non fa cadere l'accento sulla parola *substantia*, che al giurista moderno può prospettare suggestioni seducenti ma fallaci.

E c'è da chiedersi, allora, se quello posto da Azzone sia un problema di forma *ad substantiam*, oppure un problema parzialmente diverso, di interpretazione della volontà delle parti, per un verso, e di individuazione di una struttura tipica del contratto, delineata, in questo caso, non dalla positività dell'ordinamento ma dall'accordo delle parti.

Sono interrogativi complessi, che occorre chiarire meglio nella loro portata.

Innanzitutto, sembra innegabile che l'intento di Azzone sia quello di individuare cosa si siano realmente prefissi i contraenti accordandosi di stipulare *in scriptis*, dato che, sul punto, la norma è ambigua. Lo dimostrano sia la sua precisazione che quello che affermano i giuristi sulla portata dell'accordo di forma – *ne aliter sit ratus contractus, quam scriptura interveniente* – non è contenuto espressamente nella costituzione giustiniana, sia le distanze che egli prese dalle posizioni dei suoi predecessori⁵⁵. Lo conferma quanto egli affermò con convinzione (*quod*

⁵³ Azzone, *Aurea Summa* cit., *de fide instrumentorum* (ed. cit., 80, n. 26).

⁵⁴ Azzone, *Aurea Summa* cit., *de fide instrumentorum* (ed. cit., 80, n. 27).

⁵⁵ Per la tradizione precedente ad Azzone, documentata dalla gl. *in scriptis* al-

verius puto) poco oltre, e cioè che il contratto è *in scriptis* quando all'atto della sua stipulazione o prima di essa si concorda l'uso della forma scritta: *tunc dicitur fieri in scriptis, quando in contractu, vel ante contractum conveniunt ut scriptura inde fiat*⁵⁶.

Per altro verso, la frase *ut substantiam caperet per scripturam* trova riscontro nell'altra, che segue nel testo, *ubi autem in scriptis celebratur contractus, non aliter habet vires, nisi instrumenta, quae vulgo dicuntur rogationes, in mundum recepta sint*⁵⁷ che pone un problema di effetti obbligatori (*vires*) del contratto, in conseguenza della sua struttura convenzionale.

In questo modo, quindi, sembra che per Azone il contratto *in scriptis* diventi, convenzionalmente, un nuovo tipo contrattuale, che ha nella sua fattispecie convenzionale – cioè nella struttura concordata dalle parti – anche il requisito di forma che le parti hanno voluto, mentre prima dell'accordo quel requisito di forma non era previsto in quella che potremmo dire la fattispecie legale – quella voluta dal legislatore.

La riprova di questo la si può trovare sia in tutta la tradizione successiva sia in un passo di Odofredo sia in un testo molto tormentato di Bartolomeo da Saliceto.

Il primo, infatti, conferma, secondo la tradizione, che per la costituzione del pegno non è necessario l'atto scritto

quia scriptura non est de substantia contractus quia scripturae fiunt ut per eas facilius quae aguntur probari possint . . . nam si res est gesta sine scriptura

la I. *contractus* C. *de fide instrumentorum* [C. 4. 21. 17], v. G. Astuti, *La documentazione* cit., p. 982 e sgg.

⁵⁶ Azone, *Aurea Summa* cit., *de fide instrumentorum* (ed. cit., 80, n. 27). Questo ragionamento ci riporta all'obbligatorietà del c.d. *pactum in continenti*, l'accordo informale che interveniva contestualmente alla stipulazione di un contratto tutelato mediante *iudicium bonae fidei* o immediatamente dopo, e che quindi diventava parte integrante del contratto medesimo: cfr. D. 2. 14. 7. 5. e G. Melillo, *Patti (storia)*, in *EdD*, XXXII, Milano 1982, p. 490 e sgg. Più tardi, Saliceto mostrerà di considerare l'accordo di stipulare *in scriptis* come un patto: B. Saliceto, *In III et IV codicis libros commentaria*, in auth. *Sed novo* C. *si certum petatur* [post C. 4. 2. 17] (ed. Venetiis 1586, 98, n. 5).

⁵⁷ Azone, *Aurea Summa* cit., *de fide instrumentorum* (ed. cit., 80, n. 27).

statur veritati: quia non est necesse scripturam fieri⁵⁸.

Bartolomeo da Saliceto, invece, ragiona come se il contratto *in scriptis* non fosse questo o quel contratto con forma scritta convenzionalmente vincolata, ma, appunto, una fonte di obbligazione contrattuale di tipo generale, che si caratterizza per il fatto di inserire nella sua struttura tipica anche il requisito di forma.

Infatti, se già in Azone *fieri in scriptis* ha una valenza generale, così si può dire altrettanto per Saliceto, per il quale i *contractus celebrati in scriptis* non si confondono mai con quelli *litteris* della tradizione romanistica – egli, infatti, al pari di tutti gli altri giuristi, non ne tratta mai in quella sede ma solo in commento alla l. *contractus C. de fide instrumentorum* (C.4.21.17). Tali contratti, quindi, hanno una loro tipicità che consiste nel fatto di essere vincolati convenzionalmente nella forma:

et quaero primo quando contractus dicatur celebrari in scriptis, et glosa hic ponit duas opiniones. una fuit Iohannis, videlicet, quando actum est, ut aliter contractus non valeat nisi scriptura facta . . . alia fuit Azonis in summa, ut quando ante contractum, vel in ipso contractu actum fuit inter contrahentes, ut scriptura inde fiat gerentes animo non prius contrahere, quam scribatur . . . quaero secundo iuxta id, quod dicit glosa si a principio simpliciter contrahunt, et postea faciunt fieri scriptura contractus non est in scriptis celebratus, sed scriptura ad probationem, et memoriam dicitur redacta . . .⁵⁹.

⁵⁸ Odofredo, *In secundam digesti veteris partem*, in l. *in re ff. de fide instrumentorum* [D.22.4.4] (ed. Lugduni 1552, 165 v.) che conferma la tesi già consolidata. E v. anche Odofredo, *In primam codicis partem*, in l. *contractus C. de fide instrumentorum* [C.4.21.17] (ed. Lugduni 1552, 217 v., n. 9): *et in primis quaero, quando dicatur celebrari contractus in scriptis: nam nescio quid do. Azo sentiat in hoc: quia ipse non stetit firmus in dicto suo . . . Et ideo vos dicetis secundum Iohannem quod contractus dicitur celebrari in scriptis, quando agitur inter contrahentes, quod inde fiat scriptura: et si non, aliter non valeat . . . Et hanc opinionem approbat Azo in summa, si certum petatur. Alii dicunt quod tunc dicitur celebrari contractus in scriptis, quando agitur inter contrahentes quod fiat inde scriptura in ipso contractu: vel incontinenti post contractum: licet non adiiciantur illa verba, quod non valeat nisi fiat scriptura . . . et hanc opinionem approbavit Azo in summa huius tituli. Vel dicatis ut dicere consuevi, dicitur celebrari contractus in scriptis duobus modis.*

⁵⁹ B. Saliceto, *In III et IV codicis libros commentaria*, in l. *contractus C. de fide instrumentorum* [C.4.21.17] (ed. cit., 148 v., nn. 5-6); e v. anche in auth. *Sed novo C. si certum petatur* [post C.4.2.17] (ed. cit., 98, n. 5).

Di conseguenza, il problema tocca solo marginalmente la forma del contratto, ma investe tutta la teoria delle fonti delle obbligazioni contrattuali, sia nella loro articolazione *re, verbis, litteris, consensu*, sia nella loro tipicità per *nomina*.

Del resto, si è già esaminato un passo della glossa che si chiedeva, molto acutamente, se un contratto consensuale come la compravendita, per il quale fosse stata concordata la forma scritta, diventasse per questo un contratto *litteris*, e si è ricordata la risposta negativa che fu data *quia aliud habet nomen, scilicet emptio: et verum est hoc nomen*⁶⁰. Perché, in sostanza, si trattava di un diverso tipo di contratti, e bisognava stare ad esso.

Però più tardi le cose cambiarono, e le categorie romanistiche tradizionali, ancora ben distinte tra loro per i glossatori, furono sottoposte a un rimescolio generalizzato, sicché Baldo al medesimo quesito della glossa rispose in modo tutto diverso. Certo, ci sono i contratti nominati, ed essi sono *re, verbis, litteris, consensu*, e si può contrarre *in scriptis*:

sed omnes isti possunt esse complexi, id est coniuncti, seu mixti cum litteris, id est scriptura, quando contrahitur in scriptis, et iste est casus notabilis legis nostrae, et dicamus quod quidam contractus contrahuntur mixtim verbis, et litteris, quidam mixtim re, et litteris, quidam mixtim consensu, et litteris, quidam mixtim liberalitate, et litteris, ut donatio in scriptis, quod etiam ad distractum eodem modo pertinet per legem nostram⁶¹.

In questo modo, i problemi giuridici delle forme dei contratti venivano ricondotti di continuo alle fonti delle obbligazioni contrattuali, sia che si recuperassero istituti ormai desueti per adattarli ad esigenze nuove, sia che si dovessero affrontare i nuovi temi offerti dalla legislazione statutaria.

Ci si dovrà limitare, per forza di cose, a due soli esempi, dell'uno e dell'altro tipo. Si erano diffuse, nella pratica, le scritture dei mercanti, e al giurista spettava il compito di trovare loro un ancoraggio sicuro, che ne giustificasse e ne assicurasse l'obbligatorietà; ed è ancora Baldo

⁶⁰ V. sopra, nt. 7.

⁶¹ Baldo degli Ubaldi, *In quartum et quintum codicis libros commentaria*, in l. *contractus* C. *de fide instrumentorum* [C.4.21.17] (ed. Venetiis 1585, 61 v., n. 23 e sgg.).

che scrive che la *scriptura* dei mercanti non è *authentica* perché essi non sono *personae publicae* e non rientrano nella previsione dell'editto del pretore, dato che la loro funzione è di commerciare, non di scrivere. Tuttavia, le scritture mercantili fanno prova *propter magnam similitudinem, quam habent cum argentariis antiquis* purché siano scritte *in forma rationum* e non *per se, sed inter alios creditores*⁶².

Da ciò Baldo era indotto a una considerazione più generale dei rapporti, ancora una volta, tra atti scritti e obbligazioni contrattuali, affrontando alcuni nodi fondamentali dell'obbligatorietà del contratto. La scrittura non è una fonte di obbligazione (*modus constituendi obligationem*), ma fa presumere che sia nata una obbligazione, in forza della *causa* che si è realizzata prima della scrittura; e non è richiesta una prova piena del contratto per confermare la scrittura, come sarebbe necessario se essa non ci fosse⁶³.

Del resto, ancora sul punto del contratto *in scriptis*, chiedendosi, al solito, come interpretare la volontà delle parti che si erano accordate di rivolgersi al notaio, magari dicendo soltanto *habeamus notarium*, Bal-

⁶² Baldo degli Ubaldi, *In quartum et quintum codicis libros commentaria, de fide instrumentorum*, rubrica [C.4.21] (ed. cit., 57 v., n. 60). Egli ricorda (n. 56 e sgg.) che ci sono scritture che non sono fatte *publica manu* ma *duabus de causis*, cioè *quandoque propter officium, cui quis astringitur, quandoque propter mandatum, quod de hoc suscipitur*. Nel primo gruppo ci sono le scritture degli *argentarii*, dei mercanti, dei tutori e curatori, dei soci e degli institori. Nelle scritture dei mercanti *est considerandum, quod scriptura istorum non est authentica, quia non sunt personae publicae. item non est per edictum praetoris approbata: quia eorum officium non consistit principaliter in scribendo, sed in negociando. sed tamen propter magnam similitudinem, quam habent cum argentariis antiquis, si scribunt libros suos, in forma rationum non per se, sed inter alios creditur, dummodo scripserint propter mandatum, quod a partibus susceperint, et dummodo ipsorum scriptura habeat die et consule, sicut debent habere rationes. hoc verum est saltem quantum ad semiplenam probationem ...*

⁶³ Baldo degli Ubaldi, *In quartum et quintum codicis libros commentaria, de fide instrumentorum*, rubrica [C.4.21] (ed. cit., 57 v., n. 61). Il passo, molto denso concettualmente, dice: *Scriptura non est modus constituendi obligationem, sed inducitur praesumptionem obligationis ex causa, quae allegatur praecessisse ... si ergo non continetur causa, non probat: tamen sufficit probare causam coniecturalem ad confirmationem scripturae, nisi alias requireretur aperta probatio, si scriptura non esset ...* Per la nozione di *causa* v. nota 64.

do riteneva che, in quel caso, la scelta riguardasse la *substantia* e utilizzava una formula – *quod non erat alias contracturus* – che altrove egli usava per indicare la *cd. causa finalis*, che nel contratto è come l'essenza intima voluta dalle parti – altrove egli ne parla come di *obiectum intellectus* –: *et idem dico si a iure, vel consuetudine hoc sit inductum*⁶⁴.

E veniamo al secondo esempio. La realtà nuova della legislazione comunale poteva introdurre prescrizioni di forma che non erano contenute nel diritto romano, e che nascevano dall'esigenza di garantire meglio certe situazioni di particolare rilievo, o di porre rimedio a certi abusi, ed è costante, nei commentatori, il richiamo a questo o a quello statuto, oppure la considerazione di carattere generale che l'obbligo di forma non nasce soltanto dalle fonti romanistiche, ma anche da quelle statutarie.

Un caso interessante lo proponeva Odofredo leggendo la solita *l. contractus* e chiedendosi come si dovesse interpretare la volontà delle parti di stipulare con atto scritto; prima egli ricordava le diverse posizioni della dottrina, poi proponeva la sua soluzione, che nasceva, appunto, dalla considerazione dell'esperienza del diritto statutario bolognese⁶⁵.

Esso prescriveva che, perché i debitori non fossero trattati in ingan-

⁶⁴ Baldo degli Ubaldi, *In quartum et quintum codicis libros commentaria*, in *l. contractus C. de fide instrumentorum* [C. 4.21.17] (ed. cit., 61, n. 7): *quaero, quid est hoc dictum: dicunt quidam, quando hoc expresse actum est, quod non valeat nisi scriptum. alii dicunt quod ubi est hoc praedictum, ut scribatur, sed ubi est post dictum, et primo factum, tunc scriptura est ad commemorationem, et in vi solius probationis . . . et sic ordo facti significat ordinem intellectus*. La prima opinione, per quanto vera in sé, non è approvata dalla glossa, mentre lo è la seconda, sicché *quandocumque ante factum aliqua partium dicit, habeamus notarium, ibi est signum quod debeat contrahi in scriptis, idest quod non erat alias contracturus. et idem dico si a iure, vel consuetudine hoc sit inductum . . . et ideo contractus, qui confirmantur, et adiuvantur in schedulis, sicut sunt contractus, qui fiunt per substationes, et quae fiunt a regibus, et comitibus et in quibus forma scripturae praecedit consensum, omnes isti contractus dicuntur in scriptis*. Per questa accezione di "causa finale" in Baldo – in *l. si creditor C. de fideiussoribus* [C. 8.40.7] – v. F. Calasso, *Il negozio giuridico*, Milano 1959, p. 300 e sgg.

⁶⁵ Odofredo, *In primam codicis partem*, in *l. contractus C. de fide instrumentorum* [C.4.21.17] (ed. Lugduni 1552, 217 v., n. 9). Dopo il passo riprodotto sopra, nt. 58, Odofredo aggiungeva: *Vel dicatis ut dicere consuevi, dicitur celebrari contractus in scriptis duobus modis*.

no dai creditori, se il contratto eccedeva la somma di venticinque lire
primo debet scribi totus contractus voluntate partium: et postea debet eis
legi: et postea ab eis approbari antequam vocentur testes: et postea debet legi
praesentibus testibus.

Un tempo, infatti, erano frequenti gli abusi dei notai, che scrivevano
gli *instrumenta* a loro piacimento:

nam olim notarii consueverunt ita facere: nam vocabant testes, et non scribe-
bant aliquid sed postmodum cum scribebatur, detrahebant et adiungebant ad
sensus suum, et creditoris⁶⁶.

Ricollegandoci a questo spunto di Odofredo, si può dire qualcosa,
molto in breve, sul modo in cui i giuristi bolognesi hanno interpretato
ed applicato quella parte della l. *contractus* che prescriveva che nessuno
potesse *aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare*,
in base alla sola *scheda conscripta . . . vel ab ipso mundo, quod necdum
est impletum et absolutum*⁶⁷.

Su questo punto i glossatori non spesero troppe parole. La posi-
zione che si consolidò fu, anche in questo caso, quella di Azone, ripresa
sostanzialmente dalla glossa ordinaria di Accursio e costantemente riba-
dita dai commentatori: quando il contratto è *in scriptis*, cioè quando si
utilizza la forma scritta convenzionale, esso non ha *vires*, cioè non pro-
duce effetti – ma bisogna guardarsi dall'usare queste categorie moderne,
che non sempre trovano riscontro nei giuristi medievali –

nisi instrumenta, quae vulgo dicuntur rogationes, in mundum recepta sint; et
dicitur mundum charta quae plene continet omnia quae conuenta sunt inter
partes et dicuntur mundicia, eo quod sine vituperatione debent esse. Et de-
bent partes subscribere huic mundo. Item et testes . . . Item oportet mundum
ex toto compleri a tabellione, nec aliter habet vires contractus adeo, ut ante-
quam ista sint completa quaelibet pars recedere possit a contractu, nec timet
praestationem interesse . . .⁶⁸.

⁶⁶ Odofredo, *In primam codicis partem*, in l. *contractus* C. *de fide instrumen-
torum* [C.4.21.17] (ed. cit., 217 v., n. 9). Egli faceva anche un altro esempio,
tratto dal diritto feudale: *Exemplum in curiis potentum et baronum est, ut potetis
videre quando tractatur de discordiis baronum et potentum reducendorum ad pacem.
Nam dicunt ipsi, ponantur singuli articuli in nota: videatur quod petatur: postea ex
quo concordant, iste contractus de illa concordia plena reducitur in scriptis.*

⁶⁷ L. *contractus* C. *de fide instrumentorum* [C. 4. 21. 17].

⁶⁸ Azone, *Aurea Summa* cit., *de fide instrumentorum* (ed. cit., 80, n. 27).

Qualche ulteriore contributo, ma di carattere molto specifico, viene da un contrasto tra Bartolo e Baldo. Il primo riteneva che, quando si stipulava *in scriptis*, dovesse precedere lo scritto e poi seguire il consenso, mentre per Baldo *iste ordo non curat... dummodo utrumque interveniat eodem contextu*: e ciò aveva rilievo sul piano degli effetti obbligatori, che è il vero nodo di tutte queste costruzioni teoriche⁶⁹.

Infatti, osservavano i giuristi, cosa voleva dire che il contratto non aveva *vires*? e ponevano un caso che dimostra, ancora una volta, l'intrecciarsi di problemi di forma e problemi di sostanza obbligatoria dei contratti.

La glossa ordinaria si chiedeva cosa avvenisse quando il venditore, *ante mundum completum*, effettuasse la *traditio* della cosa e ricevesse il prezzo: si trasferiva la proprietà del bene?

La questione era grossa, in teoria e in pratica, perché per un verso la l. *contractus* affermava che il contratto in quel caso non aveva *vires*, ma per un altro verso altre fonti ammettevano l'acquisto della proprietà *ex inutili contractu*: in un primo tempo, ricordava Azzone, Bulgaro aveva sostenuto la tesi negativa, *sed postea bene mutavit sententiam, quia sapientis est mutare suum consilium in melius*⁷⁰. Da Azzone il principio passò sostanzialmente nella glossa ordinaria⁷¹, e trovò diffusione in

⁶⁹ V. rispettivamente Bartolo da Sassoferrato, *In primam codicis partem*, in l. *contractus* C. *de fide instrumentorum* [C. 4. 21. 17] (ed. Venetiis 1602, 137) e Baldo degli Ubaldi, *In quartum et quintum codicis libros commentaria*, in l. *contractus* C. *de fide instrumentorum* [C.4.21.17] (ed. cit., 61 v., n. 25). Per altro, lo stesso Baldo chiedendosi se il contratto concordato *in scriptis* faccia nascere diritti o azioni quando la scrittura è ancora *imperfecta*, risponde di no, *quia donec licet poenitere, ius non oritur, nec necessitas obligationis imprimitur* mentre se *ex istis imperfectis secutum est aliquid perfectum, puta sententia, vel transactio* la soluzione deve essere diversa e *standum est perfectis* (ed. cit., n. 1).

⁷⁰ Azzone, *Aurea Summa* cit., l. *contractus* C. *de fide instrumentorum* [C. 4. 21. 17] (ed. cit., 80).

⁷¹ gl. *vel id quod emptoris* in l. *contractus* C. *de fide instrumentorum* [C. 4. 21. 17]: *contra M(artinus) facit, qui dixit venditorem praecise teneri ad rem tradendam... Item quid si tradat venditor ante mundum completum an dominium transferatur? Bulgarus aliquando dixit quod non, sed postea mutavit consilium dicendo quod sic... et pro hoc quod transeat dominium ex inutili contractu, est ff. de dolo l. et eleganter in prin. [D.4.3.7].*

postaccursiani come Odofredo⁷² e in pratici come Rolandino⁷³.

In conclusione, mi sembra che si possa dire che, nell'esperienza dei giuristi medievali, il problema delle forme dei contratti è sempre stato ricollegato ai problemi giuridici che riguardano tutto il sistema delle fonti delle obbligazioni, e che le prescrizioni di forma, legali o convenzionali, hanno integrato, ma non esaurito, la fattispecie tipica – cioè la struttura – dei contratti per i quali sono state previste.

E se mi è consentita un'ultima citazione, vorrei concludere con uno dei maggiori e più colti maestri di notariato, Salatiele, che proprio *in limine* alla sua *Ars notariae*, ribadiva, in un passo molto denso concettualmente, la connessione profonda tra gli *instrumenta*, la loro redazione conforme a diritto, gli effetti obbligatori e la *fides intemerata* che ne scaturivano, la tutela processuale che così risultava garantita: perché, secondo Salatiele, erano proprio le *vires contractuum et pactorum* quelle *quibus mundus regitur, quibus ius suum redditur unicuique*⁷⁴.

⁷² Odofredo, *In primam codicis partem*, in I. *contractus* C. *de fide instrumentorum* [C.4.21.17] (ed. cit., 217 v., n. 10).

⁷³ Rolandino, *Summa* cit., III. *de iudiciis*. IX *de probationibus quae fiunt per instrumenta* (ed. cit. 352): *sed quid si contractus fiat in scriptis utputa, vendit quidam rem quandam, agitur quod inde fiat scriptura et ante completam scripturam venditor sponte tradat rem venditam an transfertur dominium in emptorem? videtur dicere dominus Accursus quod sic: licet dominus Bulgarus aliquando dixerit quod non, sed ipse postea bene mutavit consilium: quia sapientis est mutare consilium in melius* e v. anche oltre, alla fine del cap. IX (ed. cit. 355).

⁷⁴ Salatiele, *Ars notariae*, a cura di G. Orlandelli, Milano 1961, I, p. 4 e sg.: *Nam per instrumenta, quae per ipsorum [i notai] prodigalitatibus incuria fudit, iuris vinculum homines non astringit sed per pravam structuram, quae a turpi crimine artis ignoratae procedit, instrumentorum nervi deficiunt quibus homines vintiuntur omnibusque fides intemerata servatur et vires contractuum et pactorum quibus mundus regitur, quibus ius suum redditur unicuique legitimo tramite destitutae nullam pariunt agentibus actionem.*

VITO PIERGIOVANNI

STATUTI E RIFORMAGIONI

La saggezza popolare invita a guardarsi dagli amici e dalla loro benevolenza nei nostri confronti, ma purtroppo l'incoscienza, o forse la presunzione, fanno spesso dimenticare obbiettività e prudenza.

Ai miei amici paleografi, organizzatori del Convegno, che occupati a decrittare difficili sottoscrizioni notarili gettano fuggevoli sguardi alla documentazione statutaria, diplomaticamente non astrusa, forse sfugge l'involontaria perfidia che si cela nell'invito fatto oggi ad uno storico del diritto a parlare di « statuti e riformagioni »¹.

Nella sostanza si tratta della richiesta di aggiungere una ulteriore voce al coro, ormai secolare, di lamenti sulla scarsa conoscenza di questo materiale, sulla sua difficile accessibilità e sulla carenza di elaborazioni complessive e affidabili: la conseguenza necessaria è la confessione di responsabilità individuali e di categoria, e l'ammissione di gravi inadempienze ed incomprensioni nei confronti di una fonte che, pur formalmente tenuta in grande considerazione, è sostanzialmente sottovalutata e sottoutilizzata.

In consonanza, infatti, con indirizzi metodologici fino a non molti anni orsono prevalenti nella storia giuridica, gli statuti sono stati consi-

¹ È bene avvertire preliminarmente che l'espressione « Statuti e riformagioni », che dà il titolo alla presente relazione, è stata considerata in rapporto non alle singole espressioni normative – denominate appunto *statuta*, *reformationes*, *deliberationes consiliorum*, *consilia*, *stantiamenta*, *firmamenta*, *postae* – ma al complesso dei capitoli, detto spesso *Liber statutorum* o *Liber capitulorum*, dal quale una serie di provvedimenti potevano essere esclusi (v. E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. Del Giudice, 1/2, Milano 1925, pp. 502-505). Secondo Pertile « le deliberazioni dei consigli domandavansi riformagioni » (A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, II ed., II/I, Torino 1897, p. 134), ma più comunemente *reformationes* è termine che ricorre ad identificare il risultato dell'opera delle commissioni di statutari, deputati alla revisione delle normative preesistenti.

derati non tanto nella loro specificità contenutistica, singola o di gruppo, quanto piuttosto come varietà tipologica nel rapporto con altre fonti legislative e consuetudinarie.

Aver preso il diritto comune come trama unitaria dell'esperienza giuridica medievale e come costante e ineliminabile punto di riferimento, ha significato porre in dialettica contrapposizione le varie fonti ed approfondire i problemi esterni, di relazione, a cui hanno dato luogo.

Più recentemente, invece, i processi di formazione degli statuti, la difesa degli stessi, le dottrine giustificative della loro esistenza e validità, sono stati oggetto di attenta considerazione soprattutto in rapporto alla presenza ed all'attività del ceto dei giuristi: i risultati sono di grande interesse e su essi mi dilungherò più avanti.

Un altro aspetto che tratterò è legato alla situazione attuale degli studi sugli statuti: si rileva, negli ultimi tempi, un interesse rinnovato e forse più concreto rispetto a questi testi, con l'avvio di alcune iniziative che potrebbero arrivare a capovolgere un andamento finora incerto e contraddittorio. Oltre all'aspetto operativo costituito dal tentativo di collegare le iniziative esistenti, bisogna soprattutto apprezzare l'allargamento delle prospettive di studio. Infatti quanto finora detto sui problemi interni alla storiografia giuridica, e l'attenzione sui giuristi e sulla scienza del diritto, potrebbe far pensare al privilegiamento di un orizzonte ristretto, o addirittura ad una sorta di esclusività nella valutazione di queste fonti. Al contrario, per il proprio composito modo di essere e per la duttilità nel corrispondere alle esigenze della realtà sociale in cui opera, lo statuto si presta in maniera palese a letture multiple da parte di specialisti diversi, o, se vogliamo usare un'espressione mitica e mistica insieme, ad un approccio interdisciplinare.

Una immediata rispondenza alla pratica è connaturata alla vita dello statuto, ma anche l'elaborazione dottrinale è stata un elemento fondamentale di controllo e di stimolo, oltre che strumento per una più avanzata tecnica. Per tali ragioni e per uscire dai soliti schemi scolastici, mi è parso adeguato un approccio mediato attraverso un genere letterario che cerca di corrispondere ad entrambe le esigenze, pratica e teorica, le *quaestiones statutorum*. Sono dispute di scuola, evidentemente, ma con la particolarità di essere impiantate sopra una disposizione degli statuti: per riprendere un'espressione di Manlio Bellomo, esse cercano soluzioni al « rapporto fra la certezza – e la verità – delle norme e delle soluzioni

del *ius commune* ... e l'incertezza – e la probabilità – delle circostanze nuove non previste dall'antico legislatore romano e regolate dal legislatore comunale nelle norme del *ius proprium* »².

Dal mio punto di vista si tratta, ovviamente, di un semplice pretesto espositivo, senza pretese organiche, utile ad isolare i problemi teorici e pratici più importanti. Le raccolte considerate sono due, le più classiche: la prima di Alberto Gandino, giudice ed avvocato attivo nella seconda metà del secolo XIII, e la seconda di Alberico da Rosciate, un altro grande pratico operante nella prima metà del XIV secolo³. Dai riferimenti cronologici di queste opere si fissano i punti di approccio al fenomeno, che solo nel XIII secolo assume una configurazione più o meno completa e foriera di vasti sviluppi futuri.

Alberto Gandino apre la sua opera affermando: *Primo qui statuta facere possunt videndum est, et dic quod civitas. Et dicitur statutum lex municipalis* ...⁴.

Lo statuto, quindi, è rapportato alla tradizione romana dei *municipia*, per spiegare la sua attinenza all'ambito comunale ed ai provvedimenti normativi tipici di una *civitas*.

Alberico da Rosciate, invece, sempre all'inizio delle sue *quaestiones*, è molto più completo ed articolato, ed apre un ampio squarcio sulla realtà operativa di questi testi:

² M. Bellomo, *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali*, I, *Le "quaestiones disputatae"* (Cultura giuridica dell'età medievale e moderna, Studi e testi a cura di M. Bellomo, 1), Reggio Calabria 1974, p. 37.

³ Alberti de Gandino, *Quaestiones statutorum*, a cura di E. Solmi (B.I.M.AE., *Scripta Aneodota Glossatorum*, III), Bononiae 1901; Alberici da Rosate, *Commentariorum de Statutis*, T.U.I., II, Venetiis 1585. Sono sempre validi E. Solmi, *Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del secolo XIII*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », XXXII (1901) ora in *Contributi alla storia del diritto comune*, Roma 1937, pp. 341-413, e H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht des Scholastick*, Berlin - Leipzig 1907 - 1926; L. Prosdocimi, *Alberico da Rosate*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, p. 656 e segg.; A. Romano, *Le "quaestiones disputatae" nel "Commentarium de statutis" di Alberico da Rosciate*, in *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali. Le "quaestiones disputatae"*, IV, Reggio Calabria 1975, pp. 45-126.

⁴ Alberti de Gandino, *Quaestiones* cit., q. I, p. 157.

Quaero quid sit statutum? Et dicendum est quod est ius proprium, quod quilibet sibi populus constituit, in scriptis redigendum: et per hoc separatur a consuetudine. Est enim duplex ius municipale, scilicet scriptum, et non scriptum... Et descriptio praedicta statuti colligitur (in) Digesto de iustitia et iure, lex omnes populi. Quae lex fundamentum est ad istam materiam statutorum, et non memini quod iura nostra antiqua utantur isto vocabulo statuti, sed statutum vocant legem municipalem⁵.

È ripreso il riferimento ai *municipia* romani, ma solo per chiarire le articolazioni normative interne alla città, con la *summa divisio* tra diritto statutario scritto e quello consuetudinario non scritto.

Il discorso viene poi allargato su diversi piani, storico, concettuale e lessicale.

Lo statuto come fonte del diritto municipale, quindi, ma la filiazione storica della *civitas* attuale dal suo antecedente romano viene minimizzata, segnalando che il termine "statuto", nel significato che deve essere familiare ai contemporanei di Alberico, trova scarsi riscontri nelle fonti antiche. Il diritto romano è però sempre il riferimento imprescindibile e, cercando in esso, si reperisce una *auctoritas* che, pur non citando espressamente il termine statuto, offre egualmente i fondamenti concettuali per questa espressione normativa. Si tratta di un testo del Digesto che, opportunamente interpretato, riconosce spazio e legittimità al diritto degli ordinamenti particolari in relazione al diritto comune. Il passo è famoso e recita: *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur*⁶.

Nell'ambito di un sistema giuridico che armonizza universale e particolare, emergono le peculiarità che contraddistinguono lo statuto: è diritto proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di un *populus*, e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del Comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza⁷. Nello stesso contesto di affermazione della propria indivi-

⁵ Alberici a Rosate, *Commentariorum* cit., q. I, fo. 2 r.

⁶ D. I, 1, 9.

⁷ Sulla problematica dei comuni "politici" medievali si veda, da ultimo, A.I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, IV, Torino 1981, pp. 451-587.

dualità, anche la forma si pone come elemento determinante nella qualificazione giuridica della fonte: la scrittura diviene elemento definitivo, e consente di sviluppare una serie di tecniche per la registrazione e la pubblicità delle singole fonti che concorrono a formare uno statuto comunale⁸. Si isolano elementi consuetudinari ritenuti validi e si uniscono sia alle norme giurate dai magistrati – i *brevia* – sia a quelle votate dall'assemblea, anch'esse denominate *statuta* come il complesso normativo nel suo insieme⁹.

Emerge, quindi, con caratteri di grande creatività ed originalità rispetto a qualsiasi modello precedente, uno spazio di autonomia normativa, di cui altri ordinamenti, come la Chiesa o il *Regnum Siciliae*, la cui valenza politica è ben maggiore e collaudata, devono prendere atto. Come afferma Alberico:

Sed in iuribus novis, maxime in constitutionibus Federici secundi... multotiens fit mentio de statutis...; ...de ipsis etiam statutis fit mentio saepe in iure canonico...¹⁰.

È il riconoscimento della conquista di un ambito di operatività che può essere limitato o compresso da queste forze più tradizionalmente e significativamente presenti nell'universo politico e giuridico medievale, ma non può certo essere eliminato. Spetta al giurista, allora, chiedersi ragione del fondamento di questa fonte di diritto, ormai affermata e precisata nelle sue caratteristiche formali e sostanziali.

Per prima cosa Alberico si spinge a tentare la spiegazione lessicale del termine "statuto":

Unde dicatur statutum. Credo quod dici potest quasi stabiliter et firmiter or-

⁸ M. Bellomo, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, IV ed., Catania 1982, p. 344. Sul processo di scrittura si veda H. Keller, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in *Frühmittelalterliche Studien, Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster*, hrg. von H. Keller und J. Wollasch, 22. Bd., pp. 286-314.

⁹ E. Besta, *Fonti cit.*, p. 518 e sgg., F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, p. 422 e sgg.

¹⁰ Alberici a Rosate, *Commentariorum cit.*, q. I, fo. 2 r.

dinatum. Ista enim statuta sunt stabiliter, firmiter et tenaciter observanda: nec ab eorum verbis est recedendum quia sunt stricti iuris . . .¹¹.

Questa prima esegesi è estremamente elementare, nel tentativo di richiamare il senso di stabilità e fermezza espresso dalla radice del verbo *stare*; ma l'apparente goffaggine interpretativa consente al giurista di stabilire un collegamento proficuo per la propria categoria. Se lo statuto è fermezza, stabilità ed osservanza così tenace che non consente di distaccarsi dal suo senso letterale, esso va a contrapporsi al diritto comune, che non ha tali vincoli ermeneutici. Nel porre in luce una clausola di salvaguardia delle originali peculiarità di cui ogni comunità è gelosa e che è quasi di stile nei testi statutari – e su essa torneremo più oltre – Alberico chiarisce allo stesso tempo il limite per le potenzialità applicative di tale normativa. Sta alla capacità dei giuristi, e vedremo in quale modo ciò avverrà, sfruttare queste rigidità per trovare spazi di azione. Accanto a questa prima spiegazione, che ha posto in risalto indirettamente – e senza drammatizzarne il contrasto – il rapporto tra il diritto statutario e quello comune, Alberico ne offre una seconda, per molti versi più evocativa e suggestiva:

. . .vel potest dici statutum quasi statum publicum, seu civitatum, tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum¹².

Come si può vedere, dal campo più astratto della valenza giuridica obbiettiva, lo statuto scende su quello ben più reale della funzione storica che ha svolto e che ancora persegue, cioè la difesa degli spazi di autonomia che i comuni hanno faticosamente conquistato.

Sia Alberto Gandino che Alberico da Rosciate richiamano le fasi successive del processo di assestamento delle procedure di formazione e di riforma dello statuto. Alberto Gandino parla dei consigli cittadini che hanno la facoltà di creare direttamente norme statutarie o di delegare questa funzione¹³; Alberico da Rosciate, più analiticamente, ricorda i pubblici parlamenti, che riunivano tutta la cittadinanza e delibera-

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*.

¹³ Alberti de Gandino, *Quaestiones* cit., q. I, p. 157.

vano a maggioranza; poi i consigli, sempre più ristretti, all'interno dei quali si è specificato l'iter di formazione dello statuto, attraverso le fasi della *propositio*, *consultatio* e *reformatio*; infine il procedimento ai suoi tempi ormai generalizzato che prevede la nomina di una commissione di esperti¹⁴: è inutile dire che, a parere di Alberico, dovrebbe trattarsi di giurisperiti, ma egli deve ammettere che *communiter eliguntur laici et iuris ignari*.

È la testimonianza dello scontro di esigenze diverse: quelle di tecnicità e di controllo, di cui i giuristi sono espressione, si scontrano con i timori di interferenze e con le chiusure di gruppi di potere, i quali, attraverso lo strumento statutario, intendono dare segnali ben precisi a conferma dei propri spazi di autonomia.

Tali coaguli associativi si manifestano a vari livelli di indipendenza. Per le organizzazioni politiche e territoriali minori, le *quaestiones* attestano la liceità che anche *villae et castra* si diano norme nell'ambito ristretto della propria sovranità. Anche all'interno di una stessa città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*: i limiti sono quelli soliti del non contrasto con il diritto divino, naturale e comune, a cui si aggiunge, ma non è certo il vincolo meno importante in concreto, quello cittadino¹⁵.

Dal quadro fin qui tracciato sono emersi una serie di elementi caratterizzanti il fenomeno statutario: il contesto politico comunale in cui esso nasce ed opera; la sua diffusione all'interno della stessa città a regolamentare espressioni associative più limitate, come corporazioni, famiglie, confraternite etc.; lo sviluppo del modello statutario sul territorio, in organismi spesso di minime dimensioni; infine il suo processo di formalizzazione e di scrittura e le procedure di riforma attraverso le magistrature comunali e le commissioni di statutori.

Sono spesso emersi riferimenti al diritto comune ed ai giuristi, a segnalare l'esistenza di una problematica, che è tecnica e politica insie-

¹⁴ Alberici a Rosate, *Commentariorum* cit., q. IV, fo. 2 v. Su questo testo M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, p. 56.

¹⁵ E. Besta, *Fonti* cit., p. 685 e sgg.

me, e che ha trovato, soprattutto in questi ultimi anni, una vasta eco nella storiografia giuridica italiana¹⁶.

Lo statuto, come si è detto, rappresenta il punto di arrivo di un processo di indipendenza del Comune da ogni altro potere esterno e, quindi, la formalizzazione della sua autonomia: è naturale che se ne vogliono gelosamente custodire le caratteristiche peculiari, che si voglia cioè difenderlo. Le ragioni non sono soltanto di esteriore protezione di una immagine di libertà, ma investono ben più concrete problematiche politiche e giuridiche.

Si tratta, come scrive Mario Sbriccoli, « della salvaguardia degli interessi politici dei gruppi dirigenti; . . . dell'autosufficienza economica della comunità; del suo equilibrio di potere; delle sue tradizioni, che non sono – esse pure – un semplice valore, simbolico o municipalistico, ma che rappresentano il terreno sul quale tutta la città è fondata e dal quale essa trae stabilità e forza . . . C'è poi un altro valore che gli statuti vogliono tutelare . . . ed è la certezza, o meglio la continuità (intesa come elemento di stabilità politica) della legge e del diritto »¹⁷.

Si ha riguardo, quindi, ad obiettive esigenze di salvaguardia della propria fisionomia politica e giuridica, che potrebbe essere modificata dall'intervento dei giuristi.

I primi corpi statutari, tendenzialmente estesi anche se non completi, intendono essere il più possibile autosufficienti e, quindi, al riparo dalle insidie di chi sia in grado di manipolare tecnicamente questi testi, cioè i giuristi dottori.

Costoro, pur radicati nelle città, sono portatori non solo di un bagaglio tecnico più completo e raffinato, ma soprattutto ideologicamente

¹⁶ Oltre all'opera di M. Sbriccoli (citata alla nota 14) e di M. Bellomo (citata alla nota 8) si possono ricordare M. Bellomo, *Personaggi e ambienti nella vicenda storica del diritto comune*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Per G. Ermini, Perugia 1980, pp. 37-50; A. Padoa Schioppa, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del Diritto Comune: un problema aperto*, *ibid.*, pp. 155-166, e da ultimo E. Cortese, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*, Atti del nono Convegno Internazionale di studio tenuto a Pistoia nei giorni 20-25 settembre 1979, Pistoia 1983, pp. 195-281.

¹⁷ M. Sbriccoli, *L'interpretazione cit.*, p. 407.

nutrito da principi universalistici: la conseguenza è un orizzonte aperto a confini non locali ma internazionali che, in concreto, li fa portatori di autonomi interessi di categoria, che possono essere in contrasto con quelli del Comune.

La difesa di interessi corporativi, nutrita da una cultura elitaria e sovranazionale, è all'origine della dura polemica che, soprattutto nel XIII secolo, si volge contro la rozzezza degli statuti e l'ignoranza dei loro compilatori: sarà la forza dei fatti – ed il Comune è realtà ormai incontrovertibile – a smorzare i toni del contrasto ed a innestare nuove forme di collaborazione¹⁸.

Rimangono negli statuti le tracce di questi contrasti in alcuni provvedimenti cautelativi.

Tale è certo il divieto di interpretazione, nato forse per frenare gli arbitri dei magistrati¹⁹, già costretti a giurare i propri brevi ed a sottoporsi al sindacato. Gli effetti maggiori si dispiegano però nei confronti dei giuristi-dottori: a costoro è con chiarezza vietato di far valere, nei confronti dei testi statutari, le tecniche ermeneutiche apprese nelle aule universitarie.

La capacità di reazione e di adattamento della categoria alla nuova situazione conduce, però, ad esiti non proprio aderenti alle intenzioni dei reggitori comunali.

D'altra parte la pratica stessa dei rapporti giuridici deve aver presto dimostrato l'impossibilità di far realmente valere l'obbligo della interpretazione letterale, ed un esempio, tratto proprio dall'opera di Alberto Gandino, può forse rendere meglio l'idea della sottigliezza, ma anche della ineluttabilità dell'opera interpretativa dei giuristi. È una *quaestio* che si pone preliminarmente il problema *an statuta terrarum recipiant interpretationem?*. La risposta è netta e sembra inequivocabile: *Et videtur quod non, nam a verbis statuti non est recedendum*, ed ancora, *statutum est stricti iuris et a verbis non est recedendum*²⁰.

Un ossequio completo a questi principi può, però, portare a con-

¹⁸ M. Bellomo, *Società cit.*, p. 350 e sgg.

¹⁹ M. Sbriccoli, *L'interpretazione cit.*, pp. 404 e 409.

²⁰ Alberti de Gandino, *Quaestiones cit.*, q. X, pp. 159-160.

seguenze di ingiustizia, e Gandino si serve, per dimostrarlo, di un caso di scuola molto semplice tecnicamente ma di grande presa emotiva. Prendiamo ad esempio, egli dice, uno statuto che stabilisca semplicemente che ogni omicidio deve essere punito con la pena capitale. Si dà il caso di un minore o di un pazzo – non in grado di valutare le conseguenze dei propri atti – che scagli una pietra e uccida un uomo. L'applicazione letterale della norma statutaria avrebbe come ineluttabile conseguenza una sentenza di condanna a morte. A questo punto il giurista interviene, con i suoi valori universali di giustizia ed equità: *Bonum est quod tale statutum recipiat interpretationem, et ut dicatur, si quis occidit, scilicet dolo*. Ad impedire lo scempio del diritto si ricorre, quindi, all'interpretazione secondo la tradizione romanistica, ampiamente citata da Gandino, che richiede, per applicare la pena di morte, l'esistenza della volontà omicida. D'altra parte lo stesso processo di formazione della normativa comunale, di tipo alluvionale e con frequenti mutamenti, porta inevitabilmente momenti di incertezza e di confusione, che inducono Comuni e giuristi alla collaborazione, senza cancellare i contrasti e la diffidenza.

Emblematico è il caso genovese, uno degli esempi più precoci di collaborazione, tramandatoci attraverso fonti che confondono verità storica e leggenda.

Nel 1229 uno dei più famosi maestri bolognesi, Iacopo Baldovini, viene chiamato a reggere la podesteria genovese e, nel corso del suo mandato, gli viene affidato il compito di emendare gli statuti e di ordinarli sistematicamente in libri. Il Baldovini tenta, poi, forzando la legalità comunale, di farsi rieleggere alla carica di podestà, ma la reazione popolare lo costringe a desistere da questo disegno e ad abbandonare la città²¹.

Più significativo del racconto autentico del cronista è però un aneddoto secondo cui il giurista abbandonò la sua carica quando i Genovesi si rifiutarono di eseguire una sentenza capitale mediante impiccagione da lui pronunciata contro un nobile. Il crimine era di quelli atroci, ma le consuetudini locali prescrivevano che i nobili fossero decapitati ma non esposti all'infamia dell'impiccagione. Secondo Baldovini per i crimini atroci si potevano superare le *leges*, e quindi anche gli statuti, ma non riu-

²¹ V. Piergiovanni, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1984, pp. 27-32.

scì a vincere le resistenze locali e dovette tornare all'insegnamento bolognese. In seguito a questo episodio i Genovesi avrebbero posto in essere una norma che proibiva ai dottori giuristi di assumere la carica di podestà. La leggenda, raccolta dagli storici dello Studio bolognese, sembra costruita per esaltare le caratteristiche di equità e di aderenza al diritto naturale, presenti nel diritto comune e per far emergere, per contrasto, la grettezza del diritto statutario. Edificante soprattutto la conclusione, con Baldovini che torna all'insegnamento, ad abbeverarsi cioè alle vere fonti del diritto, mentre i Genovesi preparano ai propri discendenti un avvenire di barbarie giuridica, dal momento che rinunciano per il futuro agli apporti dei maestri della legge.

Collaborazione e contrasti, quindi, che partono da uno stato di fatto che vede vive ed operanti le legislazioni statutarie, e non è certo possibile ignorarle o esorcizzarle tacciandole di rozzezza: meglio allora sforzarsi di usarle, inglobandole in un più complesso sistema giuridico che, come *ius proprium*, particolare e limitato, si affianca al diritto romano, *ius commune* per forza di superiori contenuti di tecnica ed equità²².

A questo punto non meraviglia che siano gli stessi giuristi di scuola a sforzarsi di trovare fondamenti teorici e autorità dottrinali che giustificano l'esistenza e l'operatività degli statuti.

La storiografia ha a lungo dibattuto questi problemi ed ha operato una ricostruzione sulla cui effettiva rispondenza alla utilizzazione che ne hanno fatto Comuni e giuristi sono stati avanzati fondati dubbi. La ricostruzione, soprattutto per opera di Calasso, conserva però intatta una grande suggestione. Siamo di fronte, a suo parere, ad un crescendo di autonomia dalle autorità superiori che, partendo dalla *permissio* imperiale e passando per le *iurisdictiones distinctae* di Bartolo da Sassoferrato, trova il suo apice nella dottrina di Baldo degli Ubaldi, secondo cui un *populus* che si dà, senza mediazioni, un *regimen*, non può esistere *sine legibus et statutis*²³.

²² M. Bellomo, *Società* cit., p. 352.

²³ F. Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 499-501. Si veda, da ultimo, F. Martino, *In tema di "potestas condendi statuta". Indagini sul pensiero di Ranieri Arsendi a Padova*, in «Quaderni Catanesi», V (1983), pp. 461-482.

Quale che sia stata l'efficacia e l'operatività delle singole teorie, si può affermare che, anche se a posteriori, i giuristi sono seriamente impegnati a ricomporre l'ordinamento universale non più armonico. Non si può non concordare con Mario Sbriccoli quando afferma che « Ai giuristi che sentivano come un fatto reale l'unità di tutto il sistema, ripugnava dover ammettere che il sistema era stato incrinato e che il loro ricorrere a teorie come quelle della "permissio" e della "iurisdictio" altro non era se non un modo di ricostruire, anche sul piano formale, l'unità del sistema ad un livello nuovo »²⁴.

La centralità di questi problemi si è affermata soprattutto in seguito all'opera di Francesco Calasso ed alla sua ricostruzione degli eventi del diritto medievale in una chiave di uniformità, compendiata nell'espressione « sistema del diritto comune »²⁵. In un simile contesto, in un disegno cioè onnicomprensivo che privilegia i diritti universali, la fonte statutaria risulta in qualche misura compressa, o addirittura ridimensionata. È questa una conseguenza del fatto che le indagini sul diritto comune, pur importanti come si è visto, sono basate sulle opere dei giuristi, mentre gli statuti, nella loro completezza e complessità, dovrebbero essere presi in considerazione con metodi diversi ed in prospettive di studio indipendenti dalla ricostruzione della dottrina giuridica.

Il problema della loro conoscenza più approfondita, e quindi di repertori e di edizioni, è ormai dibattuto da più di un secolo, cioè da subito dopo l'unità nazionale.

Come mi è già capitato di scrivere, è solo apparentemente contraddittorio che, appena dopo l'unificazione nazionale, la storiografia non solo giuridica si sia dedicata con grande slancio al reperimento ed alla classificazione di fonti tipicamente locali, quali gli statuti. C'era allora la fondata speranza che la conoscenza e la aggregazione non casuale di queste fonti potesse offrire importanti elementi di riflessione storiografica che travalicassero i confini regionali per comporre, attraverso un'analisi concreta su dati facilmente comparabili, un quadro di riferimenti comuni a molte esperienze italiane. Sia il fervore di iniziative seguite all'unità na-

²⁴ M. Sbriccoli, *L'interpretazione* cit., p. 31.

²⁵ F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970.

zionale, che la spinta positivistica alla pubblicazione delle patrie memorie, seppure non hanno ottenuto lo scopo di impostare un programma di edizioni omogeneo e continuo, hanno almeno avuto il merito di produrre la spinta per la compilazione di alcuni repertori, ancor oggi validissimi, basati su un ordinamento alfabetico²⁶.

Nel periodo successivo, tra gli anni venti e quaranta di questo secolo, la rapsodicità delle edizioni e degli studi mostra uno scemato interesse per la fonte statutaria, con una grande e lodevolissima eccezione. Nell'ambito di un'opera collettiva, la *Storia del diritto italiano* diretta da Pasquale Del Giudice, nel 1925, Enrico Besta, scrivendo del periodo basso medievale che noi storici del diritto, forse con non grande originalità ma certo con orgogliosa civetteria, definiamo "rinascimento giuridico", dedicava un lunghissimo capitolo ai "diritti particolari e speciali"²⁷. È compreso in esso tutto il diritto statutario, o meglio la sua storia esterna, a incominciare dagli elementi costitutivi, i soggetti dello *ius statuendi*, la tecnica della formazione, le procedure di riforma, l'interpretazione, fino ad arrivare a classificare le tipologie di statuti comunali e le varietà, affinità ed identità fra gli stessi.

Il panorama è completato dall'individuazione di altre categorie, come gli statuti marittimi, corporativi, familiari etc., ed infine da legislazioni come quella del Regno meridionale, della Sardegna, del Piemonte, dello Stato pontificio che, è sempre bene ricordare, nell'ambito di quelli che chiamiamo ordinamenti particolari, hanno una incidenza territoriale certo maggiore del mondo comunale ed una valenza politica non minore. Besta ha stimato il numero degli statuti comunali in circa duemila, ma il calcolo è certo approssimato per difetto e, come ha affermato Gina Fasoli, non dà « un'idea adeguata del materiale esistente, perché comprenderebbe brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini, fra il XII ed il XVIII secolo »²⁸.

²⁶ V. Piergiovanni, *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli Statuti liguri*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Albenga 21-23 ottobre 1988 (Atti in corso di stampa).

²⁷ E. Besta, *Fonti cit.*, pp. 455-770.

²⁸ G. Fasoli, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, Atti del Congresso internazionale tenuto in

Criteri di aggregazione e regole di ordinamento più generali sono comunque necessari per superare situazioni editoriali e di studio che erano, ai tempi di Besta come adesso, di sostanziale anarchia. Possiamo ricorrere alle sue parole, su questo problema, ancora validissime: « Troppo si è usato sin qui considerare isolatamente i singoli statuti pubblicandoli alla spicciolata ed a caso secondo le combinazioni del ritrovamento o la comodità dello studio. Perché l'edizione degli statuti riesca indirizzata al maggior utile scientifico è necessario spingere lo sguardo oltre lo statuto singolo e porlo in rapporto con gli altri per determinare la posizione che veramente gli spetta nella storia del diritto cittadino e non correre il rischio di pubblicare, come troppo spesso si è fatto, gli statuti secondari, lasciando inediti i più importanti e quelli che possono considerarsi come tipici »²⁹.

Il consiglio di Besta era di non lasciarsi sgomentare dalla quantità di materiale perché, e questa è un'osservazione che io credo esatta e su cui forse non ci si è soffermati abbastanza, « il particolarismo locale non fu così spinto che lo studio di quei numerosissimi statuti non possa essere agevolato aggruppandoli per categorie o per famiglie »³⁰.

L'esame delle relazioni intercedenti fra i diversi statuti danno luogo, sempre per seguire la terminologia di Besta, ad identità sostanziali, che riguardano il contenuto giuridico della norma, e formali, che si riferiscono invece alle stesse espressioni verbali: i veicoli più comuni che portano a tali coincidenze sono soprattutto i rapporti di dominio, con gerarchie fra varie comunità, che, ad esempio in Liguria, significano l'obbligo di scegliere i reggitori ed i giudici tra i cittadini della dominante³¹. La circolazione dei giuristi è pure un fondamentale elemento di omogeneizzazione, anche senza rapporti di sudditanza politica, in quanto è fre-

occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano per il medio evo (1883-1973), Roma 22-27 ottobre 1973, I, Roma 1976, p. 174.

²⁹ E. Besta, *Fonti*, cit., pp. 550-551.

³⁰ *Ibidem*, p. 550.

³¹ V. Piergiovanni, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV, 1984), p. 434 e sgg.

quente l'utilizzazione di modelli organizzativi e normativi importati dai podestà.

Quanto detto sopra non è in contrasto con le lamentele sulla estrema mutabilità della legislazione statutaria, raccolte da una vasta letteratura, e diventata addirittura proverbiale: « legge fiorentina fatta la sera è guasta la mattina », oppure « legge de Verona dura da terza a nona »³². In realtà le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano invece con gradualità, e direi quasi con ragionevolezza, le parti più cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti.

Negli statuti, quando non si sia operata una differenziazione di volumi, che sembra però peculiare dei comuni più grandi, esiste una parte relativa all'organizzazione politica, certo più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti politici e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Anche su questo aspetto, peraltro, una più completa conoscenza dei testi statutari e delle loro "riformazioni" potrebbe forse portare a diversi elementi di giudizio e di confronto.

Personalmente posso ricordare l'esempio della legislazione genovese che non conferma le correnti opinioni sulla mutevolezza statutaria. Dopo la costituzione del Dogato a vita, nel 1340, vengono emanate leggi di organizzazione politica che reggono la città fino al 1528, anno della riforma che porta alla Repubblica oligarchica patrocinata da Andrea Doria. In questi due secoli la lotta politica è di tale violenza da non consentire quasi a nessun Doge, eletto a vita, di portare alla fine il proprio mandato, e, oltre alle dinastie interne, la città subisce occupazioni di potenze straniere, dal Re di Francia ai Duchi di Milano: ogni volta che si verifica un rivolgimento politico si pone mano ad un adeguamento normativo, che lascia però inalterati sia l'organizzazione del governo centrale che gli uffici minori, limitandosi a mutare la denominazione della carica di Doge in quella di Governatore o a cancellare qualsiasi riferimento all'odiato predecessore³³. È certo solo un esempio, il quale, però, se fosse

³² E. Besta, *Fonti cit.*, p. 534.

³³ Queste vicende sono ricostruite in V. Piergiovanni, *Lexioni cit.*, p. 97 e sgg.

suffragato dagli stessi risultati in altri contesti cittadini, sarebbe un ulteriore stimolo per guardare con favore all'idea di Besta di ricercare gli elementi di tipicità per accorpate gli statuti di aree che hanno avuto vicende storiche collegate, se non omogenee.

Il problema della tipicità è da ridiscutere perché, molto autorevolmente, Gina Fasoli ne ha messo in dubbio la validità.

Besta aveva affermato che « se la speranza di poter ridurre una legislazione statutaria così ricca allo studio di pochi tipi può essere un'illusione, è per certo che ve ne furono di quelli che come tipi si possono considerare, per la vastità delle influenze da essi esercitate »³⁴; la Fasoli ricorda che il concetto era stato in certo modo completato, o, se volete, estremizzato da Carlo Guido Mor, che giudicava che non tutti gli statuti fossero degni di pubblicazione e che, usando un maggiore rigore scientifico, occorreva adottare « un più accurato procedimento di selezione e di raccostamento . . . , mirando cioè a ricostruire le aree statutarie e, per ciascuna di esse pubblicare lo statuto tipo, con un'appendice che permettesse di avere sottocchio rapidamente anche il contenuto degli altri statuti del gruppo »³⁵.

A queste affermazioni la Fasoli ha ribattuto che esse partono dalla considerazione degli statuti « come testimonianza della storia del diritto e non come documenti della storia civile e politica dei singoli comuni, grandi o piccoli che fossero ». Tutto ciò poteva essere valido nella prospettiva dell'opera di Besta, dedicata alle fonti storiche del diritto italiano, e « era perfettamente logico che egli parlasse di statuti "importanti" e "tipici". Ma nell'altra prospettiva – continua la Fasoli – quella che considera il maturare e l'evolversi della vita sociale, politica, amministrativa dei comuni maggiori, minori e minimi – cittadini, castrensi e rurali – non si può parlare di statuti più o meno importanti, di statuti tipici o atipici »³⁶.

Non mi addentrerò in problemi di rapporti tra la storia del diritto e le altre specializzazioni storiografiche, anche se mi pare che aggrega-

³⁴ E. Besta, *Fonti cit.*, p. 551.

³⁵ G. Fasoli, *Edizione cit.*, pp. 179-180.

³⁶ *Ibidem*, p. 180.

zioni e connessioni di elementi tecnico - giuridici possano certamente indurre esiti conoscitivi di interesse generale. Mi sembra, però, che le parentele o le identità fra statuti siano esse stesse un elemento storiografico imprescindibile da chiunque voglia usare questi testi per studiare ambiti territoriali, anche di minima estensione, ai fine di approfondire specifici temi storiografici ed in questo contesto l'identificazione di statuti tipici non è più solo un problema della storiografia giuridica, ma un punto di partenza ed un indispensabile supporto per chiarire, ad esempio, problemi di alleanze politiche, relazioni commerciali, contrasti sociali, rapporti economici, rivendicazioni territoriali o altro. È forse importante ribadire questo concetto per evitare che la storia statutaria torni ad essere un fatto interno agli storici del diritto, in un momento in cui altri studiosi, ed in questo proprio Gina Fasoli è stata un'antesignana, stanno dimostrando come possano essere tentati a questo materiale diversi approcci, egualmente validi ed interessanti.

Non vorrei fare torto a nessuno facendo delle esemplificazioni e dimenticando qualche nome: chi volesse dei riferimenti può trovarli, in rigido ed obbiettivo ordine alfabetico, in un articolo pubblicato nel 1985 da Mario Ascheri sulla Nuova Rivista Storica³⁷. È proprio con qualche considerazione su questo lavoro di Ascheri che vorrei concludere il mio discorso.

Ascheri ricorda che gli statuti « per essere (o almeno essere vissuti oggi) come espressione delle autonomie locali e della frammentazione politica che è tanta parte della nostra storia, sono fonti a cui tutti ricorrono quando disponibili, ma nei cui confronti nessuna singola specializzazione sente una specifica responsabilità di intervento. Si tratta è vero di fonti giuridiche . . . ma non è del tutto azzardato sostenere che negli ultimi anni questa frequentazione privilegiata . . . sia andata tendenzialmente declinando, mentre si è se mai accentuato l'interesse dei cultori di storia di altre specializzazioni, con un vivace recupero del fenomeno statutario da parte degli storici politici e istituzionali, dell'economia e della società, della lingua, dell'urbanistica e dell'arte »³⁸.

³⁷ M. Ascheri, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in « Nuova Rivista Storica », LXIX (1985), pp. 95-106.

³⁸ *Ibidem*, pp. 95-96.

Il lavoro su queste fonti è certamente aumentato e l'utilizzazione pluridisciplinare è dato estremamente positivo, ma non bisogna dimenticare il problema di fondo della limitata e disomogenea possibilità di verifica e di studio del materiale, in una parola il problema delle edizioni. Paradossalmente per intervento di enti pubblici e privati l'attività editoriale non è ferma, anche se, come eufemisticamente osserva Ascheri, è spessissimo evidente « qualche componente di campanile e/o di curiosità erudita »³⁹.

In realtà gli elementi di autocelebrazione personale o cittadina sono predominanti nelle pubblicazioni patrocinate da enti vari, per cui il criterio di scelta degli statuti è assolutamente occasionale, ed il livello delle edizioni e delle introduzioni storiche lascia spesso a desiderare. Sembrano ormai maturi i tempi per interventi direi quasi preventivi, a livello di reperimento, schedatura ed indicizzazione del materiale: non starò a precisarne i criteri, anche per questo mi pare che il saggio di Ascheri dia indicazioni di grande ragionevolezza.

Iniziative singole o di gruppo sono già operative, e proprio in un recente Convegno, che celebrava il centenario degli Statuti di Albenga, si è avuta l'occasione di discutere questi problemi e di avviare un'opera di collaborazione tra alcuni centri di studio a base regionale⁴⁰.

Lo scopo è ovviamente quello di mettere a disposizione di tutti una documentazione scientificamente affidabile e gli strumenti per apprezzare pienamente la ricchezza di suggestioni e di spunti che, forse unica, la fonte statutaria può fornire.

È un problema che non riguarda solo noi giuristi, come ho cercato di dimostrare, ma coinvolge gran parte degli altri storici, e quindi quasi tutti i presenti in questa sala. Non vorrei essere accusato di sottigliezze avvocatesche, ma avere cominciato con una ammissione di responsabilità e concludere chiamando in causa le altrui correità, a ben vedere mi sembra un buon risultato processuale.

³⁹ *Ibidem*, p. 101.

⁴⁰ V. sopra, nota 26.

GIAN GIACOMO FISSORE

**ALLE ORIGINI DEL DOCUMENTO COMUNALE:
I RAPPORTI FRA I NOTAI E L'ISTITUZIONE**

1. Una delle caratteristiche della civiltà comunale è certamente rappresentata dall'espansione dell'impiego della documentazione scritta in ambito cittadino, con una pervasività della strumentazione notarile che sembra investire tutti i momenti della vita d'interrelazione con una minuziosità quasi maniacale¹.

In questo quadro, l'apporto specifico degli organismi comunali alla massa di documentazione prodotta soprattutto nei secoli XIII e XIV dovette essere assai rilevante: e, del resto, è sufficiente una rapida scorsa alla statuzione cittadina per rendersi conto che una pulsione analoga a quella della società urbana in generale investe anche l'apparato di governo comunale, spingendolo a fissare obbligatoriamente *in scriptis* qualsiasi atto amministrativo, con minuziosa casistica e puntigliosa precisione nel fissare modelli documentari predisposti. Ora, è proprio questa apparentemente perfetta analogia di comportamenti fra società urbana e organi amministrativi comunali, con la scelta egualmente totalizzante della presenza notarile destinata a redigere ed autenticare ogni atto, pubblico o privato, che ha colpito e continua a mettere in difficoltà gli studiosi di diplomatica². La presenza di un dualismo di autorità, quella del-

¹ Una significativa testimonianza è quella offertaci dal notaio Giovanni da Bologna il quale, trasferitosi in Inghilterra al servizio dell'arcivescovo Pecham nella seconda metà del XIII secolo, registra la fondamentale opposizione di comportamenti fra gli Italiani, che ricorrono sempre al notaio per ogni minimo negozio giuridico, e gli Inglesi, che ne rifuggono salvo che per casi eccezionali: cfr. M.T. Clanchy, *From Memory to Written Record, England 1066-1307*, London 1979, p. 37.

² L'impostazione del problema offerta dal Torelli fin dal 1911 è tuttora valida: cfr. P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, I, in « Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova », IV (1911), p. 11 e sgg. Questa prima parte, insieme alla seconda, del 1915, sono state meritoriamente riunite e ristampate anastaticamente in Id., *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980 (*Studi storici sul notariato italiano*, V). Un tentativo di ridefinizione delle linee teoriche e metodologiche si può trovare in G.G. Fissore, *La diplomatica del documento comu-*

l'istituzione di orientamento pubblico e quella del notariato in via di raggiungere rapidamente la pienezza delle capacità autenticatorie, sembra rappresentare un nodo di possibili (e probabili) contraddizioni che non è agevole sciogliere³.

Il discorso dell'apporto notarile all'elaborazione della documentazione comunale fin dalle origini – affrontato agli inizi del secolo dal Torelli in studi a cui occorre sempre tornare per la lucidità di impostazione e per la ricchezza di informazioni – è stato sviluppato negli studi analitici degli ultimi decenni con – mi pare – orientamento omogeneo: quello di valutare proprio il grado e il significato dell'autonomia notarile in rapporto con la *respublica* cittadina e la sua inevitabile esigenza di connotare ideologicamente e burocraticamente la propria documentazione⁴.

nale fra notariato e cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere, in « Studi medievali », s. 3^a, XIX (1978), p. 211 e sgg.

³ Ma, individuata questa fondamentale endiadi o opposizione dialettica che dir si voglia, siamo tutti ben consapevoli di non aver avviato un discorso lineare di approccio alla storia documentaria comunale come episodio o appendice di una più generale storia del notariato (la netta distinzione dei campi era già espressa in P. Torelli cit., I, p. 16 e sgg.), bensì di aver solo aperto una strada segnata da variabili, da incostanze, da usi contraddittori, in cui l'elemento specifico notarile è costretto a convivere con altre tipologie, con diversi modelli di comportamento e di elaborazione degli atti scritti: cfr. le mie considerazioni in G.G. Fissore, *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X - XIII)*, in AA.VV., *Piemonte medievale. Forme del potere e della società*, Studi per Giovanni Tabacco, Torino 1985, p. 145 e sgg.

⁴ Per una discussione dei lavori più recenti, cfr. G.G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti*, Spoleto 1977 (*Biblioteca di "Studi Medievali"*, IX), p. 121 e sgg. e note corrispondenti; sul caso milanese, A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979 (*Studi storici sul notariato italiano*, IV), p. 70 e sgg.; su Siena, U. Morandi, *Il notaio all'origine del Comune medievale senese*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (maggio 1981)*, Roma 1985 (*Studi storici sul notariato italiano*, VIII), p. 313 e sgg.; e, su Perugia, gli importanti contributi di A. Bartoli Langeli, in particolare in A. Bartoli Langeli, *La formula d'onore. Un esperimento notarile per il Comune di Perugia*, in « Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e sociali », XX (1987), pp. 121-135; e, di carattere più generale, Id., *Le fonti per la storia di un Comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII - XIV)*, Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, I, p. 5 e sgg.

Sono pienamente d'accordo con Alessandro Pratesi quando afferma che, allo stato attuale delle ricerche, non è possibile « delineare un quadro unitario di diplomatica comunale »⁵. Mi pare tuttavia possibile tentare, senza alcuna pretesa di sintesi, qualche riflessione di ordine generale che possa aiutare a cogliere, nella troppo varia e ancora troppo poco indagata casistica offerta dalle fonti, linee di tendenza in grado di orientarci – per quanto riguarda la specificità della disciplina diplomatistica – in un mondo di forme culturali cittadine che sono sempre apparse – a cominciare dagli osservatori coevi – sostanzialmente omogenee ed unitarie, come il recente lavoro di Renato Bordone sulla società cittadina ha convincentemente dimostrato⁶.

In effetti, le ricerche diplomatistiche hanno messo in evidenza fin dalle origini l'esclusività della scelta notarile per la produzione di atti comunali, accompagnata, però, da un'assenza o estrema rarità di esplicite e coerenti definizioni formularie del rapporto fra notai redattori e istituzione comunale⁷. In buona sostanza, a tutti coloro che si sono occupati del problema delle origini del documento comunale è parso che il notariato, chiamato a sorreggere con la propria capacità l'inizialmente debole credibilità dell'istituzione emergente, vi abbia semplicemente trasferito il proprio prestigio e la propria forza autenticatoria, in una prospettiva – certo riduttiva per il Comune, ma significativamente autorevole per il notariato – di appiattimento dell'istituzione sulla prassi professionale notarile. Ora, se in alcuni casi più fortunati, come Milano e Asti, è stato possibile, grazie alle fonti, percepire con chiarezza che nel primo emergere del Comune organizzato, tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo, la documentazione si tenne con inequivocabile consapevolezza entro un disegno di continuità rispetto alle tradizioni e alle prassi adottate dai

⁵ A. Pratesi, *La documentazione comunale*, in *Società e istituzioni* cit., p. 353.

⁶ R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987 (*Biblioteca Stor. Subalpina*, CCII), soprattutto pp. 18 e sgg., 195 e sgg.

⁷ È da questo punto che il Torelli partì per impostare e sviluppare le sue ricerche sui rapporti fra notariato e Comuni, caratterizzandoli come un lento processo verso la (tarda) trasformazione dei notai in ufficiali comunali: P. Torelli, *Studi e ricerche* cit. (sopra, nota 2), I, p. 18 e sgg.

preesistenti poteri urbani⁸, tale continuità non risulta comunque più caratterizzare, in generale, la produzione comunale nel prosieguo del secolo XII, rivestita ovunque da forme sostanzialmente omogenee; contemporaneamente, però, a tale assenza di riferimenti ad una tradizione antecedente non sembra corrispondere un equivalente sforzo di coerenza in un campo documentario dominato dall'azione di notai operanti quasi sempre in modi tipicamente professionali che producono una documentazione spesso anodina e indifferenziata, soprattutto a livello di sistemi di autenticazione⁹. Solo con il passaggio al governo podestarile, grazie alla moltiplicazione di formule che esprimono in vario modo il carattere funzionario dei notai comunali, sembra di assistere ad un nuovo momento di elaborazione documentaria, ormai orientata soprattutto verso la soluzione di problemi eminentemente burocratici, di controllo degli atti « interni » all'amministrazione¹⁰. Il periodo del Comune podestarile è del resto di per sé caratterizzato da profonde esigenze di riorganizzazione e regolamentazione, a cui non poteva certo sfuggire l'attività documentaria¹¹. Ed è anche il periodo in cui si pone la transizione al momento più originale della diplomazia comunale, quello segnato dal passaggio alla forma del libro-documento, alla serialità dei registri predisposti per uf-

⁸ Per Asti rimando ai lavori citati in precedenza; per Milano, cfr. G.G. Fissore, *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, in *Milano e il suo territorio in età comunale (XI - XII secolo)*, XI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Milano, 26 - 30 ottobre 1987, in corso di pubblicazione.

⁹ Eppure le tensioni politiche che percorrono la storia urbana del XII secolo, dall'espansione nel contado alle lotte contro l'Impero, sembrano offrire agli sviluppi dell'istituzione molte occasioni per una forte connotazione ideologica, da cui pare almeno curioso dover emarginare proprio il momento - simbolicamente così rilevante - della produzione documentaria. Ma, da questo punto di vista, scarsi e sporadici sono i casi di elaborazioni originali. Citerò le "formule d'onore" (per valerme dell'efficace definizione di Bartoli Langeli) in atti astigiani della metà del secolo XII, G.G. Fissore, *Autonomia notarile* cit. (sopra, nota 4), p. 100 e sgg., e in carte perugine tra XII e XIII secolo, A. Bartoli Langeli, *La formula d'onore* cit. (sopra, nota 4).

¹⁰ A. Bartoli Langeli, *Le fonti* cit. (sopra, nota 4), pp. 9 e sgg. e 16 e sgg.; A. Pratesi, *La documentazione* cit. (sopra, nota 5), p. 363 e sgg.

¹¹ Questa posizione ritorna, con forte valore di esemplarità, in un po' tutti gli interventi del Convegno perugino su *Società e istituzioni dell'Italia comunale* cit. (sopra, nota 4).

fici e funzioni specifici ed interconnessi: vero momento innovativo della documentazione medievale in genere che, almeno in Italia, ha trovato proprio nel Comune l'opportunità della sua massima espressione ed espansione ¹².

È legittimo chiedersi, a questo punto, se sia accettabile pensare a una trasposizione così netta e, almeno in qualche misura, meccanica delle vicende istituzionali nell'evoluzione dei comportamenti documentari. In altre parole, se sia credibile un coagularsi in tempi tutto sommato rapidi e definiti delle « nuove » forme di relazione e di connessione funzionale senza che in qualche modo si sia proceduto attraverso una graduale, anche se non necessariamente univoca, elaborazione dei meccanismi di controllo documentario. Lo stesso esito finale omogeneo, testimoniato senza riserve dagli statuti dei Comuni dell'Italia centrosettentrionale sembra sottintendere un tessuto di esperienze precedenti almeno tendenzialmente non contraddittorie.

2. Conviene partire da una constatazione preliminare che mi pare indiscutibile: quando – fra gli ultimi due decenni del XII e i primi due del XIII secolo – compaiono le tracce sicure di una elaborazione delle funzioni documentarie nell'ambito delle istituzioni comunali, la caratteristica che risulta peculiare ed originale nel documento comunale è costituita dal legame stretto ed univoco che l'istituzione stabilisce tra sé stessa, il redattore delle proprie scritture, la conservazione di queste ultime e l'eventuale loro emissione o ri-produzione in forme pubbliche. Si tratta di un reticolo di rapporti assai complesso, che differenzia sostanzialmente tale area di produzione da quella dei precedenti poteri cittadini, in particolare da quelli vescovili, e che l'avvicina in egual misura alla tradizione più propriamente cancelleresca. Il documento ibrido, con la compresenza di formule cancelleresche e di altre notarili, caratterizzava i periodi antecedenti il Comune come fatto peculiare, ma – per lo più – tutto risolto in superficie, a livello di formule dalle valenze esclusivamente ideologico-ornamentali ¹³. Al contrario, negli atti del Comune l'elaborazione appare tutta volta a definire i fenomeni scrittorii per linee interne,

¹² A. Bartoli Langeli, *Le fonti cit.*, p. 9.

¹³ Cfr. G.G. Fissore, *Pluralità di forme cit.* (sopra, nota 3), pp. 152-154.

rispecchianti una strutturazione giuridica rigorosa dei meccanismi politico-istituzionali connessi alla produzione documentaria.

Si rilegga, in quest'ottica, il noto documento con cui nel 1182 i consoli di Savona investono Giovanni di Donato dell'ufficio di documentazione del Comune:

Bonusiohannes Foldratus per se et socios suos consules (...) investivit Iohannem de Donato notarium (...) de scribania communis Saone (...) et ipse (...) iuravit illam scribaniam bona fide ad suum possum servire et salvare et custodire omnes res eius (...). Et predicti consules laudaverunt quod possit facere et supplere instrumenta omnia per magistrum Arnaldum in registris communis Saone imbreviata et quod eam vim et auctoritatem obtineant ac si ipse magister illa Arnaldus suppletet; et possessionem illi tradidit Bonusiohannes tam de scribania quam registris per clavem scrinii quo scripta et registra communis Saone in duana tenebantur¹⁴.

La nomina si risolve e si identifica non solo e non tanto nella produzione di nuovi atti (cosa che, anzi, rimane significativamente sottintesa), quanto soprattutto in una specie di « mandato generale » di emissione in forme pubbliche degli atti incompiuti dal suo predecessore – o forse semplicemente suo collega – e nella concreta manutenzione e custodia dell'archivio. Emerge qui con chiara evidenza una forte consapevolezza giuridico-politica della globalità del controllo della documentazione comunale, affidata ad un ufficiale investito di un'ampia capacità autoritativa nell'emissione di documenti basati su minute redatte da altri.

Quest'ultimo punto sembrerebbe innestare nella prassi comunale un tipico comportamento notarile, che assegna all'imbreviatore il dominio sulle successive fasi documentarie, salvo appunto l'intervento di una qualche *authentica persona*, per usare l'espressione consueta di Rolandino¹⁵. D'altra parte, mi pare legittimo il sospetto che l'analogia risulti

¹⁴ *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. Costamagna - D. Puncuh, in « Atti della Società ligure di storia patria », n.s., IV (1964), doc. XXXV, p. 82. « Giovanni di Donato succede o, forse, si affianca ad Arnaldo Cumano, il primo notaio savonese, scriba dei consoli del Comune, di cui sia conservato il cartulario, il secondo per antichità dopo quello genovese di Giovanni scriba »: D. Puncuh, l. cit.

¹⁵ Cfr. Rolandini Rodulphini Bononiensis *Summa totius artis notarie*, Venetiis MDXLVI, rist. anast. Bologna 1977, pars III, cap. X, c. 397 v.

molto più nelle forme che nella sostanza: e cioè che l'autorizzazione dei consoli investa piuttosto il problema della continuità del controllo comunale sugli atti prodotti dai suoi ufficiali, controllo concretatosi nel rinnovo della *iussio* all'ufficiale subentrante, che ottiene il dominio sulle pratiche non completate dal collega. E in effetti alcuni documenti di poco posteriori sembrano decisamente avallare questa seconda interpretazione.

Il primo di questi è milanese e concerne l'emissione in forma pubblica, nel 1213, di una sentenza pronunciata nel 1183¹⁶. Per tale operazione si scelse la forma più solenne, quella del vero e proprio processo sommario dinnanzi ai consoli di giustizia. Gli interessati presentano infatti ai giudici l'abbreviatura della sentenza e chiedono che venga interpellato il redattore, Ugo de Castagnianega, notaio di molti atti e sentenze consolari milanesi fra il 1174 e il 1207¹⁷. Le domande sono le seguenti (e la mia arbitraria numerazione e presentazione deve servire ad accentuare la concretezza ed insieme la raffinata progressione della costruzione teorica che vi è sottesa):

1º) si quandam imbreviaturam cuiusdam sententie cuius tenor inferius scriptus est fecerat;

2º) et si manu sua propria ipsam scripserat;

3º) et si quando eam scripsit erat scriba et offitialis consulum iustitie Mediolani pro faciendis sententiis et aliis publicis scripturis;

4º) et si eam propter offitium quod tunc habebat fecit et scripsit.

Essendo state le risposte di Ugo tutte affermative, i consoli, come risulta dalla *completio*, ordinano la riproduzione ed autenticazione della sentenza al proprio notaio: *Et ego Bonusiobannes cognomine Magiatus, notarius sacri palatii ac publicus offitialis consulum iustitie Mediolani, iussu suprascriptorum consulum scripsi.*

Anche qui, dunque, ci troviamo di fronte alla gestione speciale di un'abbreviatura prodotta da uno scriba ufficiale. Non pare esservi dubbio sul fatto che in questo caso siamo in presenza di un comportamento solo apparentemente analogo a quello di una normale estrazione di *mundum* in ambito privato: in tale ambito, infatti, le domande suffi-

¹⁶ *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. Manaresi, Milano 1919, p. 486, n. 366.

¹⁷ Cfr. C. Manaresi, *Introduzione*, in *Gli atti del Comune* cit., p. LVIII e sgg.

cienti all'identificazione del rapporto rogatorio - imbreviatura sono esclusivamente le prime due, che individuano la persona del rogatario e l'autografia dello scritto. Ben al di là procedono invece i successivi accertamenti che investono radicalmente la caratterizzazione ufficiale di Ugo de Castagnianega come *scriba communis*. In essi si trova la radice delle garanzie di autenticità del documento originario e, contestualmente, la premessa per cui l'autorizzazione ricevuta trent'anni prima dal notaio Ugo possa prolungarsi ed integrarsi con quella del nuovo *scriba*, delegato ora a rilasciare *instrumenta* da minute di ufficiali precedenti, ma che in questo specifico caso riceve un mandato speciale in quanto si trova di fronte alla presentazione non di un registro comunale, bensì, come mi pare indubitabile dal contesto, di un'imbreviatura rimasta nelle mani di Ugo, inserita in un proprio cartulario. Ma a parte ciò, mi sembra che il quadro di regolamentazione e di definizione giuridica messo in piena luce nel documento milanese coincida con quello adombrato con qualche minore precisione nel testo savonese; e che dalla somma dei dati fornita da entrambi possa emergere un momento di chiara definizione anche teorica di come si configuri il redattore di atti comunali in rapporto sia con l'ente sia con i privati cittadini.

Un altro testo che permette di consolidare ulteriormente la mia lettura ci è offerto da un atto astigiano del 1212 in cui un giudice del podestà, appena eletto, autorizza il *notarius iudicis potestatis* a completare le carte da lui imbreviate su ordine del precedente giudice, e dovute restare incompiute a causa della diminuita autorità del giudice nell'ultimo mese del suo incarico:

ut faceret et compleret omnes cartas confessionis et possessionis (...) sibi preceptas scribi in cartulario a domino Guidone Battigella iudice domini Guillelmi Embriaci potestatis Astensis quondam infra mensem exitus sui regiminis, in quo non poterat iubere fieri cartas obstante capitulo et similiter sibi fieri preceptas per iudices vicem gerentes¹⁸.

Ne emerge, già codificato in statuto, un rigido controllo dell'emis-

¹⁸ *Le carte dell'Archivio capitolare di Asti (secc. XII-XIII)*, a cura di A.M. Cotto - G.G. Fissore - P. Gosetti - E. Rossanino, Torino 1986 (*Biblioteca Stor. Subalpina*, CLXXXX), p. 6, n. 5; se ne veda un commento in G.G. Fissore, *Procedure di autenticazione del secolo XIII in area comunale ad Asti: verso un'organizzazione burocratica della documentazione*, in « Boll. stor.-bibliogr. subalpino », LXXXI (1983), pp. 763-766.

sione in forma pubblica di atti degli uffici comunali, legata non solo all'incarico funzionariale in sé, ma anche al diretto rapporto fra scriba e suo superiore gerarchico, la cui *iussio* appare come elemento indispensabile e fondante per l'autenticazione; e, pertanto, deve essere rinnovata ad ogni scadenza di mandato e conseguente sostituzione dell'ufficiale comunale: un comportamento che contraddice in pieno la prassi del notaio professionista, *dominus* incontrastato della propria imbreviatura.

Su questa stessa linea si pone un complicato documento dalle elaboratissime formule sinallagmatiche che fissano un patto di alleanza fra Alessandria e Alba, stipulato nel 1203. Gli *instrumenta* destinati ai due Comuni contraenti, fortunatamente pervenutici entrambi, presentano un sistema di redazione e autenticazione incrociate e speculari tali da rendere quasi uno scioglilingua la loro descrizione in poche frasi¹⁹. Riducendo all'osso lo schema compositivo, dirò che la versione destinata al Comune di Alba contiene il testo del patto come fu stipulato ad Alessandria e ivi imbreviato dal notaio comunale albese, ma ingrossato dal notaio comunale alessandrino su *iussio* dei consoli albesi; il notaio alessandrino vi figura dunque come *scriptor* che dichiara insieme la *iussio* comunale ed il consenso del collega albese che è responsabile della minuta. Segue poi la registrazione del giuramento del patto da parte delle magistrature comunali albesi: di questa parte del testo il notaio alessandrino è, sempre su *iussio* dei consoli albesi, insieme imbreviatore e ingrossatore.

Il documento per Alessandria è prodotto con identiche, ma speculari modalità.

Se si raccolgono le fila di questo complesso meccanismo cerimoniale e politico, le procedure risultano assai rigorose. Infatti, il *mundum* risulta composto da due eventi distinti sia per il luogo sia per le modalità di redazione; ma nel registro delle imbreviature – sia esso il cartulario del notaio sia, più probabilmente, già un libro del Comune – di ciascuno dei due notai resterà fissata solo la minuta unificata del patto e del giuramento come si sono svolti nella città consociata, stabilendo così un controllo diretto sugli eventi politicamente più significativi per ciascu-

¹⁹ L'edizione parallela in *Il "Rigestum Communis Albe"*, a cura di G. Gabotto-F. Eusebio, Pinerolo 1903 (*Bibl. della Soc. Stor. Subalpina*, XX), I, p. 1 e sgg., n. 1; se ne veda un commento in G.G. Fissore, *Procedure* cit., p. 766 e sgg.

no dei Comuni. Questa cerimonia dai significati plurimi (che ho già avuto occasione di analizzare altrove), ci interessa qui essenzialmente perché testimonia anch'essa una limpida consapevolezza dei problemi connessi con la produzione ed emissione di atti comunali. Infatti, siccome i due *scribae communis* agiscono in luoghi e momenti diversi, per poi trovarsi congiunti in un *instrumentum* unitario a cui partecipano entrambi, ecco che la magistratura consolare per conto della quale il documento finale è prodotto assorbe, con la *iussio*, sotto la propria autorità anche il funzionario dell'altro Comune, in un'immagine efficace di gemellaggio politico, ma rispondendo anche ad esigenze tecniche della documentazione comunale, a quanto pare ormai orientata verso un rigido ed esclusivo controllo della propria documentazione demandata ai soli suoi funzionari²⁰. A questo punto il pensiero corre immediatamente alle frequentissime e generalizzate prescrizioni statutarie, pervenuteci bensì in redazioni più tarde, ma che troppo bene corrispondono ai comportamenti pratici denunciati dai documenti ora esaminati, per non far pensare – ed è fin ovvio, dato il carattere delle fonti statutarie – che esse rispecchino una tradizione di gran lunga precedente.

Le fonti sono assai ricche di esempi pertinenti, ma mi limiterò qui a citarne solo alcuni particolarmente espressivi.

Una disposizione degli statuti di Brescia del 1228 testimonia la rigida connessione fra autenticità e funzionariato:

Notarii officialium debeant scribere omnia que fiunt coram officialibus et eorum notariis, et nihil credatur alicui officialium nisi reperiatur scriptum in libro eorum, que scriptura sit facta propria manu notarii proprii (...) ²¹.

A questo è da accomunare un capitolo degli statuti di Padova, anteriori al 1236, di particolare forza nell'estrema sintesi espressiva:

Cuilibet instrumento exemplato auctoritate iudicis in officio existentis per notarium de officio fides plenaria adhibeatur ²².

Così negli statuti di Como del 1270 è nitidamente chiarito il rap-

²⁰ Si vedano le considerazioni d'ordine generale, *ibidem*.

²¹ *Statuti di Brescia del secolo XIII*, a cura di F. Odorici, in *M.H.P.*, XVI, *Leges municipales*, II, 1, Torino 1876, col. 1584, c. 256.

²² *Statuti del Comune di Padova dal sec. XIII al 1385*, a cura di A. Gloria, Padova 1873, c. 568.

porto fra le scritture comunali e la loro autenticazione ad opera tanto dei notai *officiales* quanto di notai non dipendenti dal Comune:

Predicta omnia acitata et condemnaciones possint transcribi ex imbreuiaturis factis per officiales et eorum legitimos substitutos et per quoscumque notarios, dum tamen (...) subscribantur per officiales qui ipsam imbreuiaturam fecerint²³.

Si adombra qui la procedura da noi riscontrata nel patto tra Alessandria ed Alba; ma ancora più perspicuo è il riferimento se si legge una disposizione un poco più tarda, del 1281, sempre tratta dalla statutturazione comasca:

Item (...) statutum est ut omnes scripture que pertinent ad aliquod suprascriptorum officiorum (*si tratta dei consolati di giustizia e dei mercanti*) debeant fieri tantum per illos scribas seu aliquem eorum qui ad ipsum officium electi fuerint et qui ipsum officium iuraverint et faciunt, et non per aliquem alium notarium; et si facte invenirentur, non valeant, salvo quod statuto facto MCCLXX mense madio, in quo continetur quod acta et scripture possint scribi rogatu officialium et valeant si sunt subscripte et subscripta per manus eorum quorum rogatu scripta sunt²⁴.

Riassumendo: il precedente esame di alcuni casi esemplari ha messo in evidenza, a mio parere, una limpidezza e complessità delle prassi connesse con il ruolo funzionale dei notai al servizio del Comune, tali da rinviare puntualmente ai più tardi dettati statutori di cui appaiono come anticipazioni perfettamente compiute. È chiaro che, da questo punto di vista, essi rappresentano piuttosto un punto d'arrivo che non di partenza: e, dunque, spostano la nostra attenzione, nella ricerca dei precedenti momenti di elaborazione, verso quel pieno secolo XII che pure, come accennavamo all'inizio, sembra caratterizzarsi per un'assenza di costanti formali e di segni non sporadici di un'organizzazione documentaria comunale che possa considerarsi più che embrionale.

3. I punti qualificanti del sistema documentario comunale, come emerge dalle fonti fin qui prese in esame mi paiono essenzialmente questi: 1) il funzionariato inteso come connessione essenziale per la costi-

²³ *Liber statutorum consulum Cumanorum iusticie et negotiatorum*, a cura di A. Ceruti, in *M.H.P.*, XVI, *Leges cit.*, col. 48, c. CIII.

²⁴ *Ibidem*, col. 51, c. CXVI.

tuzione di atti di pertinenza comunale dotati di piena autorità e credibilità; 2) la formalizzazione di tale connessione mediante la *iussio*, formula cancelleresca atta ad esprimere senza incertezze la subordinazione del redattore nei confronti dell'autore dell'atto. In più, osserveremo che la *iussio* viene impiegata soprattutto per fissare, più che un generico legame con l'istituzione, un preciso rapporto personale e diretto tra gli ufficiali comunali e i notai addetti.

Questa regolamentazione, così nitida concettualmente e così lineare nelle sue applicazioni, sembra a tutta prima contrapporsi con forza alla prassi documentaria immediatamente antecedente e successiva, contrassegnata da forme di autenticazione generiche e indifferenziate. È tuttavia possibile rintracciare – sia pure attraverso dati ancora necessariamente disorganici e poco coerenti – nel periodo del Comune consolare tracce di consapevole riflessione e di approcci sperimentali al problema del ruolo bifronte del notaio/funziionario. Si tratta di episodi caratterizzati da discontinuità e sporadicità, ma anche da una base concettuale comune che potrebbe identificarsi in quella « omogeneità di tradizioni giuridiche » risalente al periodo precomunale, che Gina Fasoli segnalava nel 1973 come supporto indispensabile per il costituirsi di una statutazione comunale fortemente omologata in tutta l'area centrosettentrionale²⁵. E, tra l'altro, proprio questa base concettuale comune giustifica, io credo, l'uso di esperienze di provenienza diversa per un discorso che vuole segnare alcune linee di tendenza del fenomeno documentario comunale nel suo insieme.

Già la frequenza con cui i documenti del periodo delle origini risultano affidati alla redazione di uno dei consoli può essere letta come effetto di una nitida percezione del fenomeno istituzionale, che porta ad inglobare nelle strutture del potere anche la funzione documentaria. La rappresentazione, infatti, in modo analitico ed insieme globale del Comune come espressione di organismi plurimi e di volontà collettivamente

²⁵ G. Fasoli, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medioevali e problematica storica*, Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973), Roma 22-27 ottobre 1973, Roma 1976, I, *Relazioni*, p. 181. Si veda ora la sintesi problematica di H. Keller, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in « *Frühmittelalterliche Studien* », 22 (1988), pp. 286-314.

espresse caratterizza in genere la produzione scritta più solenne del secolo XII: e del tutto naturalmente il momento documentario si innesta, grazie all'identificazione del rogatario in uno dei massimi magistrati cittadini, nell'immagine globalizzante di una volontà politica di controllo che non prevede – soprattutto nel primo periodo consolare – né deleghe né specializzazioni parcellizzanti del potere.

Sono utili per confermare il senso di queste prime e già fortemente orientate esperienze documentarie alcuni comportamenti particolari, qua e là emergenti nel corso del secolo, come quello per cui il console rogatario richiama nella *completio* la comune volontà dei colleghi: *iussu aliorum consulum scripsi*²⁶, ovvero quelli, individuati ad Asti e a Genova, della nomina di speciali testimoni (i *custodes sacramentorum* astigiani²⁷ e i “testimoni giurati” genovesi²⁸) destinati ad inserirsi come elemento aggiuntivo nella prassi notarile, accentuando ancor più l'immagine della concatenazione delle strutture comunali come fulcro giuridico dell'impegno dell'istituzione anche in campo documentario.

In un simile contesto, il fatto che molto spesso il console non si qualifichi come tale, ma sfrutti bensì solo l'autorità e il prestigio del suo essere giudice e/o notaio, appare perfettamente adeguato alla situazione sopra delineata, che non solo rende superfluo esplicitare ulteriormente quanto risulta evidente dal contesto dell'*actio* descritta nel testo, ma concorre soprattutto a costituire l'immagine di una documentazione completamente affidata alla ben consolidata tradizione notarile. In questi casi, dunque, fin dalle origini appare evidente la volontà di distinguere quanto è pratica di controllo nel merito, a garanzia degli interessi comunali, da quanto è opera di autenticazione ovvero di produzione scritta *in publicam formam*. È, questa, un'operazione che raggiunge particolare coerenza e durata nella produzione di atti giudiziari milanesi del secolo XII. Nel testo noi troviamo pienamente dispiegata l'azione giurisdizionale del-

²⁶ Cfr. P. Torelli, *Studi e ricerche* cit. (sopra, nota 2), pp. 24 e sgg., 73, per i casi di Bergamo, Padova e Como; per Asti, G.G. Fissore, *Autonomia notarile* cit. (sopra, nota 4), pp. 5, 87 e sgg.

²⁷ *Ibidem*, p. 36.

²⁸ *Mostra storica* cit. (sopra, nota 14), p. 80 e sg., n. XXXIV; G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (*Studi sul notariato italiano*, I), p. 55.

le magistrature consolari, mentre queste stesse, in sede di convalidazione, si autodefiniscono, nella grande maggioranza dei casi, soltanto come appartenenti alla categoria dei giudici e messi imperiali²⁹; per di più, i redattori delle sentenze, dopo i primissimi e scarsissimi atti (tutti riferibili all'incirca agli anni trenta del secolo) che conservano ancora tracce di modi autenticatorii di provenienza placitaria³⁰, adottano semplici e anodine forme di *completio*, prive di qualsiasi richiamo a modelli pubblico-cancellereschi. Tale comportamento, tra l'altro, caratterizza anche una figura come quella di Ugo de Castagnianega, di cui ho parlato all'inizio. Noi sappiamo con certezza che ebbe funzioni di *scriba et officialis consulum iustitie Mediolani* e che fu redattore di molti atti consolari per un ampio periodo³¹, eppure mai egli ricorse ad altra qualificazione che non fosse quella di *notarius sacri palatii* e poi di *iudex ac missus domni Frederici imperatoris*, scegliendo la forma più semplificata e contratta di *completio*: *Ego Ugo de Castagnianega notarius sacri palatii scripsi*. Un comportamento che direi sintomatico di questo doppio livello di interessi ed interventi, che privilegia nel momento dell'autenticazione l'autorità palatina del notaio/giudice senza sovrapporgli funzioni di matrice comunale, evidentemente sentite come irrilevanti³². E che tali siano percepite – in

²⁹ Cfr. C. Manaresi, *Introduzione* cit. (sopra, nota 17), pp. LIII, CXIII e sgg.

³⁰ In un primo momento, fra il 1130 e il 1143, la *completio* riporta la formula ampia tradizionale: *ex amonitione predictorum consulum hanc notitiam scripsi* è la formula adottata da *Ardericus iudex*: *Gli atti del Comune* cit. (sopra, nota 16), n. 3; mentre *Anselmus notarius et iudex* impiega l'ancora più analitica forma: *per amonitionem ipsorum consulum hanc sententiam scripsi* (*ibidem*, nn. 4, 5, 9). In un momento immediatamente successivo, soprattutto ad opera degli scribi *Anselmus iudex* (*ibidem*, nn. 13-20) e *Dominicus iudex* (*ibidem*, nn. 21, 23-27) la formula si contrae perdendo la menzione della *iussio*: *hanc sententiam scripsi*.

³¹ C. Manaresi, *Introduzione* cit., p. LXXXVI e sg.

³² Da un quadro di tal fatta emergono dati che meritano una riflessione. Innanzitutto, ad una evidente non formalizzazione e dunque non obbligatorietà di caratterizzare l'intervento notarile per il Comune in forme esplicite corrisponde la maggiore o minore sensibilità dei vari notai, che scelgono con coerenza o con alterna attenzione forme generiche di autenticazione ovvero formule altamente definitorie del proprio ruolo funzionario (si vedano le osservazioni nel testo corrispondente alle note 36, 37). Ma proprio queste oscillazioni, mi pare, concorrono non già a negare la realtà di un incardinamento comunale dei notai, bensì a rafforzarne la probabile collocazione in un ambito di attività in cui ciò che conta realmente è il lega-

generale –, ma non per indifferenza al problema, bensì per una scelta meditata, può forse essere sottolineato con particolare efficacia dalle formule di autenticazione di un patto fra Milano e Lodi, stipulato a Lodi nel 1167:

Ego Guidottus notarius ac domni Frederici imperatoris iudex ordinarius suprascriptis omnibus conventionibus et datis et sacramentis et factis interfui et rogatus in suprascripta contione a suprascriptis consulibus Mediolani et populo clamante, ut supra legitur, “sia, sia, sia” et iam antea rogatus a consulibus suprascriptarum civitatum qui Laude ad colloquium convenerunt ut cartam suprascripte prime conventionis scriberem et in publicum instrumentum redigerem, hanc cartam conventionis et concordie et dati, ut supra legitur, scripsi.

Il notaio Guidotto recepisce appieno lo stimolo a rappresentare nella sua globalità il coinvolgimento delle istituzioni nelle decisioni, ivi compresa quella della scritturazione, ma mentre si raffigura inequivocabilmente come parte integrante di un complesso dispositivo politico nella pienezza delle sue funzioni, non sente l'utilità di completare il quadro con una titolazione funzionariale che pure il contesto rende inevitabile. E, a questo proposito, vale la pena di sottolineare come nel doppio ordine di scritturazione a lui rivolto da due diversi autori, i Comuni di Milano e di Lodi, e in due luoghi distinti, noi troviamo un prezioso – anche se meno sottilmente elaborato – precedente del comportamento commentato in precedenza nel patto fra Alessandria e Alba del 1203³³.

me “hic et nunc” con l’istituzione come autore dell’azione documentata. Si tratta dunque di un’incertezza formale che mi pare da connettersi non tanto ad una incapacità di elaborazione concettuale del legame necessitante fra istituzione e produttori di documentazione, quanto piuttosto al permanere di una visione ancora unitaria – globale e totalizzante – del Comune che, non ancora suddiviso in vari uffici amministrativamente autonomi, appare, pur nella complessità dei compiti da svolgere, rigidamente bloccato in una unità/unanimità di consensi e d’azione che coinvolge il notaio rogatario nel momento stesso in cui è scelto ed inserito entro tale schema. Una indiretta conferma di ciò può trovarsi nel giudizio del Manaresi secondo cui, malgrado le suddivisioni di competenze osservabili nel corpo del consolato lungo l’arco della seconda metà del secolo XII, i notai addetti alla documentazione relativa non appaiono mai rigidamente ed esclusivamente connessi ad uffici o compiti specifici: cfr. *ibidem*, p. LXXXI.

³³ Anche nel caso milanese si tratta di due atti distinti ma interconnessi, celebrati in luoghi diversi e prodotti in forme documentarie con due interventi di *rogatio* distinte, che ora vengono recuperate entrambe per legittimare l’unificazione tan-

Osserviamo ancora che, in luogo della ben più impegnativa formula della *iussio*, che pure ci aspetteremmo in considerazione dell'ufficialità massima data al momento decisionale che lo concerne (addirittura *populo clamante* (. . .) "*sia, sia sia*"), il notaio adotta un più quotidiano e apparentemente meno significativo richiamo alla *rogatio*³⁴. Ma occorre subito dire che questa incertezza terminologica (ma anche teorica), può forse apparire tale più a noi moderni che non ai notai dell'epoca. Basti

to politica quanto diplomatistica degli eventi che configurano il patto fra le due città: *Gli atti del Comune* cit., p. 78 e sgg., n. 54, la citazione è da p. 81.

³⁴ Le sentenze consolari bergamasche del sec. XII ci offrono un bell'esempio di mancata codificazione della formula di *iussio*: mentre le sentenze del 1144 (*Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis* a canonico Mario Lupo editum, II, Bergomi MDCCIC, col. 1057 e sg.) e del 1150 (*ibidem*, col. 1095 e sg.) sono scritte *iussu aliorum consulum*, in quella del 1160 (*ibidem*, col. 1171 e sgg.) la *completio* recita: *Ego Iohannes* (. . .) *notarius interfui et rogatu consulum hanc sententiam scripsi*; e lo stesso dicasi per la successiva sentenza del 1162 (*ibidem*, col. 1197 e sg.). In un atto poco più tardo (a. 1165, col. 1219 e sg.) troviamo un'espressione ancora diversa: *per parabolam consulum hanc sententiam scripsi*. Altro identico comportamento si può trovare nelle carte inedite dell'Archivio capitolare di S. Antonino di Piacenza di cui mi è stata fornita la trascrizione dall'amico Piero Castiglioli, Direttore dell'Archivio di Stato di Piacenza, che sta lavorando alla loro edizione insieme con la dott. Raffaella Poggioli e che ringrazio sentitamente per la cortesia dimostratami. Le sentenze consolari, Fondo Diplomatico, nn. 663, 666, 665, 688) del 1143, dic. 24 e 1144, febb. 22 presentano nella *completio* la formula precettizia, mentre quelle del 1143, mar. 6 e del 1148, dic. 7, sempre scritte dallo stesso *Obertus sacri palatii notarius*, sono prodotte *per rogationem suprascriptorum (consulum) e rogatu predictorum consulum*. Un altro caso per così dire esemplare può considerarsi quello di Reggio, in cui pare che il problema della *iussio* non si sia posto nella documentazione comunale; ma anche in un panorama di assoluta coerenza nell'adozione di formule di autenticazione esclusivamente notarili, non può non colpire l'assenza di una qualsiasi formalizzazione dell'autorità comunale in atti di particolare solennità, come, ad esempio, il decreto consolare dell'8 settembre 1200, *in palatio comunis Regii, in pleno consilio per campanam coadunato, in presencia hominum qui erant in ipso consilio*. Nel testo, *Consules Regii* (. . .) *talem decretum et bannum posuerunt et fecerunt, parabola hominum de consilio* (. . .) *et hoc homines qui erant in dicto consilio dixerunt et iudicaverunt esse bonum et faciendum viva voce, dicentes: fiat, fiat, fiat et eis ore ad hos requisitis*. Malgrado, appunto, tali insistite cerimonialità, la *completio* è del tutto anodina: *Ego Iacobus* (. . .) *notarius interfui, audi vi et scripsi hoc*, secondo un formulario ampiamente in uso nella documentazione reggiana fra XII e XIII secolo. Cfr. *Liber grossus antiquus comunis Regii*, a cura di F.S. Gatta, I, Reggio Emilia 1944, p. 164, n. LXX.

pensare, tra l'altro, che la stessa espressione si è conservata nel sopra citato capitolo degli statuti di Como del 1281³⁵, anche qui in un contesto in cui con il termine *rogatu* si intendeva individuare un legame funzionale di matrice pubblica. D'altra parte, è indubbio che l'uso della terminologia legata al modello cancelleresco appare, nel corso del secolo XII, caratterizzato da incertezze e oscillazioni, segno evidente di una elaborazione lenta e non lineare, per giunta spesso apparentemente dipendente dalla cultura specifica di determinati ambienti o addirittura di particolari individui³⁶. A Milano, ad esempio, le formule di *iussio* compaiono all'inizio dell'ottavo decennio, ma in modo saltuario, per diventare più frequenti man mano che ci avviciniamo alla fine del secolo; tuttavia Ugo de Castagnianega, come abbiamo visto, non ne fa mai uso fra il 1174 e il 1207, mentre il notaio Rogerius de Gatto, che lo affianca nella documentazione comunale a partire dall'ultimo decennio del XII per proseguire nella prima parte del XIII secolo, sembra decisamente preferire l'uso della formula precettizia, pur non adottandola con assoluta costanza³⁷. Così, per Bergamo, sono esemplari due sentenze consolari rispettivamente

³⁵ Cfr. sopra, testo corrispondente a nota 25.

³⁶ Perfino in età podestarile è dato trovare con frequenza documenti che, pur nell'importanza formale del loro apparato di atti sinallagmatici di pattuizione fra Comuni, caratterizzata tra l'altro dalla presenza di doppi redattori, indubitabilmente rappresentanti delle due amministrazioni comunali coinvolte, tuttavia ricorrono alla forma notarile della *rogatio* per individuare il momento di espressione della volontà documentatrice dei poteri comunali interessati; se ne vedano i chiari esempi offerti, per Reggio, nel patto con Bologna del 1214 (*Liber grossus* cit., I, p. 195 e sgg., n. 89) e per Brescia, nei patti con Bergamo del 1198 e 1219: *Liber Potheris communis civitatis Brixie*, in *M.H.P.*, XIX, Torino 1899, 1198, agosto 19, col. 57 e sgg., nn. XVIII-XXI; 1219, agosto 14, col. 57, n. XVII. Di un certo interesse, nel campo delle oscillazioni delle formule, è il caso perugino di un accordo fra la comunanza del castello di Montone e la città, nel 1216, di cui ci sono pervenuti due originali, uno solo dei quali riporta nella *completio*, oltre che la *rogatio*, anche la menzione della *iussio* podestarile: *Ego Iacobinus imperiali autoritate notarius his omnibus rogatus interfui et omnia predicta de voluntate dicte potestatis et predictorum consulum scripsi et publicavi*; molto più semplice l'altra redazione: *Ego Iacobinus (...) his omnibus rogatus interfui et ut audivi et intellexi a predictis scripsi et in publicam formam redegi*. Cfr. *Codice diplomatico del Comune di Perugia, Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, a cura di A. Bartoli Langelì, I, Perugia 1983 (*Fonti per la storia dell'Umbria*, 15), p. 147, n. 60.

³⁷ Per Rogerius de Gatto cfr. C. Manaresi, *Introduzione* cit. (sopra, nota 17), pp. LXXXIII, XC.

del 1160 e del 1162³⁸, redatte *rogatu consulum*: esse ci segnalano l'impiego per noi incongruo della *rogatio* perfino nell'ambito dell'attività giudiziaria, che fin dalla più antica tradizione placitaria ha sempre comportato l'adozione della *iussio*. Sempre in tema di oscillazioni ed incertezze, proprio il notaio Guidotto, di cui abbiamo sopra riportato le ampie formule di convalida su *rogatio* comunale del 1167, solo l'anno dopo, in una situazione di solennità politica analoga adoterà la formula più pertinente: *Ego Guidottus notarius (...) interfui et iussu consulum suprascriptorum hanc cartam et legem et concordiam scripsi*³⁹. Analoghe fluttuazioni si possono del resto osservare un po' dovunque, ad Arezzo come ad Asti o a Piacenza o Perugia⁴⁰.

Questa immagine di incertezza, se non addirittura di arbitrio, nelle scelte terminologiche, oscillanti fra campo notarile e campo cancelleresco, potrebbero far pensare ad un loro scarso peso specifico, ad una loro intercambiabilità per mancanza di connotazioni realmente distintive. Ma ad un giudizio generalizzato in tal senso si oppongono episodi di uso più regolare e razionale, che qua e là si registrano.

³⁸ Cfr. sopra, nota 34.

³⁹ *Gli atti del Comune* cit. (sopra, nota 16), p. 93 e sgg., n. 65, Lodi, 1168, maggio 3.

⁴⁰ Per Arezzo, si vedano *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo*, a cura di U. Pasqui, II, Firenze 1916, pp. 1-3, nn. 391, 393. Entrambi i documenti, di pertinenza consolare, rispettivamente del maggio 1180 e del dicembre 1181, sono rogati da *Rolandus iudex*, ma solo il secondo registra nella *corroboratio* una solennissima forma di *iussio* (che per altro non viene ripresa nella *completio*). Ma per Arezzo, così come per Brescia e per Reggio, la presenza delle formule di *iussio* sembra diventare rilevante solo con il definitivo assestamento del regime podestarile. Per quanto riguarda Asti, rinvio a quanto ho esposto in G.G. Fissore, *Autonomia notarile* cit. (sopra, nota 4), p. 165 e sgg. Per Piacenza, cfr. *Il « Registrum magnum » del Comune di Piacenza*, a cura di E. Falconi, R. Peveri, I, Milano 1984, p. 174 e sgg., nn. 85, 86: due decisioni consolari redatte a meno di un mese di distanza nel 1147 dallo stesso notaio, ma una *rogatu ambarum partium* (p. 176), l'altra *per iussionem infrascriptorum consulum* (p. 178); e, ancora, *ibidem*, p. 468 e sgg., nn. 231, 232, atti consolari prodotti nello stesso anno 1197 dal notaio Guillelmus Giruinus, ma il primo *consulum mandato*, il secondo con normali formule notarili. Per Milano, osserveremo che la *iussio* è assai rara nelle sentenze del secolo XII (*Gli atti del Comune* cit., nn. 71, 90, 114) e poco più frequente nei primi decenni del secolo successivo (nn. 239, 250, 253, 254, 295, 338, 353, 395).

L'episodio che mi pare più efficacemente dimostrativo è quello in cui i due termini vengono impiegati contemporaneamente in modo da contrapporre rapporti diversi che si instaurano con il redattore dell'atto. È il caso, per fare solo un esempio, dell'investitura a privati da parte del Comune di Piacenza del 1161⁴¹, la cui *completio* distingue nettamente il rapporto fra notaio e istituzione, individuato con la formula precettizia, da quello fra il medesimo e le controparti private, per cui si adotta la *rogatio*:

Ego Gerardus sacri palatii notarius interfui et infrascriptorum consulum iussu et predictorum Marci de Pegoraria et filiorum eius rogatu hanc cartulam inde scripsi.

La stessa tecnica è impiegata in un'altra carta piacentina le cui caratteristiche rendono possibile una più sicura interpretazione dell'antitesi terminologica. Si tratta di un patto fra i Comuni di Piacenza e Cremona del 1183. In questo caso la *iussio* stabilisce un rapporto speciale con il Comune di Piacenza, mentre la *rogatio* lega il notaio al Comune cremonese:

Ego Albertus de Travazano sacri palatii notarius interfui et iussu infrascriptorum consulum communis Placentie et predictorum Cremonensium rogatu hanc cartulam scripsi.

Qui non si configura più, dunque, il rapporto con una controparte privata, bensì con i pubblici rappresentanti di una *respublica* di pari dignità. Da ciò mi pare possa inferirsi che la distinzione fra *iussio* e *rogatio*, in casi come questi, serva ad identificare il rapporto funzionale del redattore, distinguendolo concettualmente dai rapporti che le controparti del Comune, quali esse siano, stabiliscono con il momento della redazione ed autenticazione dell'atto⁴². Non pare un caso, del resto, che

⁴¹ Il « *Registrum magnum* » cit., I, p. 127 e sgg., n. 63.

⁴² *Ibidem*, p. 71 e sgg., n. 39. L'importanza della *iussio* come legame funzionale specifico e diretto, con la conseguente piena capacità autenticatoria, emerge con uguale chiarezza in un altro documento piacentino dell'anno successivo, concernente una causa sui diritti di Piacenza e Pavia riguardo ad alcune terre in contestazione; in esso i delegati dei due Comuni ordinano a due notai, uno piacentino e l'altro pavese (quello piacentino è il redattore dell'atto in questione) di ricevere ed autenticare le testimonianze presentate in causa dalle parti: *preceperunt Guillelmo Giruino et Thome Palmano Papie notario ut testes in ipsa causa ab utraque parte datos et eorum*

questo uso analitico dei termini contrapposti sia assai più frequente a partire dagli anni ottanta del secolo, quando cioè noi possiamo trovare — come abbiamo visto in apertura di discorso — le prime prove certe di formalizzazione teorico - pratica del rapporto funzionariale e del suo collegamento con la formula precettizia.

Un altro impiego della doppia terminologia in cui può riconoscersi un consapevole disegno di razionalizzazione è rappresentato da formule di *completio* come quella che troviamo in una concessione del vescovo di Reggio al Comune cittadino del 1179⁴³; mi pare opportuno citare anche l'*actum*, per mettere in evidenza la solennità cerimoniale e politica dell'evento:

Actum Regii inter consilium Regii, parabola et iussione consulum et consilii. De consilio erant (...) et aliorum multorum. Et duo brevia uno tenore fieri preceperunt.

Ego Aymiricus notarius sacri palatii rogatus interfui et hoc, precepto episcopi et consulum atque consilii scripsi, complevi ac dedi.

In questo ed in altri analoghi numerosi e diffusi casi⁴⁴, sembra pren-

dicta publicarent et in publicis scriptis redigerent (...). Inoltre, evidentemente per affrettare le operazioni, ciascun delegato autorizza l'altro ad affiancare due altri notai al proprio scriba: *Et ibidem (...)* *iandictus Capo dedit potestatem Guidoni de Puteo ut sua parabola et voluntate daret potestatem Saraceno de Burgo et Gualfredo notariis publicandi predictos testes (...)*. *Et Guido de Puteo similiter dedit potestatem ipsi Caponi ut sua parabola et voluntate faceret predictos testes publicare Alberto de Castello et Guische Placentie notariis*. Cfr. *ibidem*, p. 407 e sgg., n. 186, Pavia, 1184, novembre 14. Qui, l'evidente specificità della *iussio* come legame funzionariale fra istituzione comunale e notariato è sottolineata dal coinvolgimento della nomina di scribi ufficiali in un quadro di relazioni diplomatiche e di cerimonialità connesse con l'espressione di riconosciuti impegni sinallagmatici fra i due enti in causa.

⁴³ *Liber grossus* cit. (sopra, nota 34), III, Reggio Emilia 1960, p. 277 e sgg., n. 404.

⁴⁴ Aggiungerò solo qualche esempio ancora, fra i più significativi. I due atti astigiani dell'alleanza fra il Comune e un signore del contado, costituita sul rapporto sinallagmatico del feudo oblato, sono prodotti nello stesso giorno dallo stesso notaio comunale e vedono adottata la *completio* puramente notarile per la donazione al Comune e la *iussio* per la retroinfeudazione da parte del Comune: *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. Sella, Roma 1880, II, p. 179 e sgg., nn. 134-135, Asti, 1189, novembre 26. In un lodo dei podestà

dere corpo – al di là di una sempre possibile ipotesi di un puro valore tralatizio della formula *rogatus interfui* – nella fusione di due livelli espressivi, quello notarile e quello di matrice cancelleresca, la consapevolezza della doppia faccia assunta dal notaio/funziionario, chiamato a operare con le proprie tecniche professionali in un ambito in cui le funzioni di produzione e di autenticazione sono condizionate dalla presenza incombente dei poteri pubblici cittadini⁴⁵.

di Parma e di Cremona del 1202, la *completio* opera chiaramente a definire il diverso rapporto che il notaio rogatario (funziionario del Comune di Parma) stabilisce con il proprio podestà, a cui attribuisce la *iussio*, e i podestà di Cremona, a cui si collega solo con la *rogatio*: *Ego Guido Stefani (...) interfui et precepto infrascripti domini Guidonis (...) potestatis Parme et rogatus a prefatis dominis Guerzone et Aymirico Dodoni potestatibus Cremonae scripsi hanc cartam*. Cfr. *Liber grossus* cit., I, p. 30 e sgg., n. 8, in *glara fluminis Situle*, 1202, agosto 6. In altri casi, la distinzione semantica sembrerebbe rivolta a identificare due momenti diversi all'interno della documentazione comunale: con la *rogatio* si identificherebbe il momento della presenza testimoniale all'evento e il conseguente avvio delle procedure preliminari per la redazione del documento, mentre con la *iussio* si individuerebbe l'operazione finale della produzione del *mundum*. Si veda il caso perugino del 1216 citato sopra, nota 36; e il solenne atto di rifondazione del *castrum Canedi* da parte del Podestà di Brescia del 1217, con un'ampia *completio*, purtroppo sfigurata da una probabile cattiva lettura: *Liber Potheris* cit. (sopra, nota 36), col. 36 e sgg., Brescia, 1177, novembre 5: *Ego Iohannes Arigacii (...) notarius et tunc scriba comunis Brixie his omnibus interfui et roga<tus> una cum Arivabene Giroldi notarius et tunc scriba comunis Brixie <similiter> plura <instrumenta inde> conficere ad firmandum verbo <et iussu> suprascripti domini (...) comunis Brixie potestatis me subscripsi. Ego Arivabenus Giroldi notarius et scriba comunis Brixie tunc his omnibus interfui et roga<tus> una cum Iohanne Arichazi notario et scriba comunis Brixie similiter plura instrumenta inde conficere verbo et iussu iamdicte potestatis perpetuavi et me subscripsi*.

⁴⁵ In effetti, fra XII e XIII secolo, l'impiego della *iussio* risulta destinato – pur in quadro tecnico-culturale sostanzialmente omogeneo – a segnare rapporti giuridico-documentari di varia natura. Oltre alle situazioni individuate nella nota precedente, è da segnalare una precoce razionalizzazione del suo impiego negli atti comunali genovesi, a partire da quelli del notaio Guilielmus de Columba nel 1142 e continuando con buona coerenza con quelli dei successori Obertus *notarius sacri palacii* e Willielmus Caligepallii; questi scribe adottano regolarmente la formula precettizia quando si tratti di documenti di decretazione consolare, mentre per contratti di diritto privato impiegano la normale *completio* notarile: cfr. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova dal DCCCCLVIII al MCLXIII*, a cura di C. Imperiale



Due documenti milanesi ci consentono di procedere oltre in questo

di S. Angelo, I, Roma 1936 (*Fonti per la storia d'Italia*, 77), p. 144 e sgg., nn. 121, 123, 134 ecc.

Lungo la stessa linea di elaborazione concettuale sono probabilmente da porsi i numerosi casi di impiego di *iussio* collettiva come coinvolgimento di tutti i partecipanti ad un negozio giuridico; essi – sfruttando il peso ideologico-politico di un impegno unanime nella volontà di documentazione – danno in tal modo maggior forza e solennità al momento conclusivo della pattuizione; si veda l'esempio offerto dal documento di Reggio del 1179, citato sopra, testo corrispondente alle note 43, 44; e, ancora, i patti astigiani con il marchese di Savona, del 1191, rogati dal notaio Iacobus Boviculum *precepto consulum et marchionis* (*Codex Astensis* cit., III, p. 1069 e sgg., n. 929); con il marchese di Saluzzo, del 1193, alla cui *iussio* partecipano il podestà di Asti, il marchese, l'abate di Staffarda, il priore di Casanova e altri due eminenti personaggi che costituiscono gli intermediari della pacificazione fra il Comune ed il signore (*ibidem*, p. 1028 e sgg., n. 909); e ancora con il Comune di Savigliano, rogato dal notaio Mussus Boviculum *precepto potestatis Savilliani et ambaxiatorum Astensium* (*ibidem*, p. 754, n. 712); per Milano, citerò il patto con Piacenza, che risulta rogato *mandato suprascriptorum Mediolanensium et Placentinorum ambaxiatorum* (*Gli atti del Comune* cit., p. 311 e sgg., n. 219); e – in area subalpina – una pace fra Moncalieri, Torino ed Asti, in cui la redazione per Moncalieri riporta la seguente *completio*: *Et ego Palmerius sacri palatii et comunis Montiscalerii notarius rogatus his omnibus interfui et mandato dictorum potestatum atque sindicorum hanc cartam scripsi* (*Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1899, *Bibliot. della Soc. Stor. Subalpina*, II, p. 141 e sgg., n. 97, Moncalieri, 1232, luglio 19 e 21). Come operazione insieme di razionalizzazione e di più preciso incardinamento funzionale possono invece leggersi le più frequenti e consuete adozioni della *iussio* fatte dipendere dalla presenza e dalla diretta azione del podestà: cfr. le carte podestarili rogate *iussu potestatis* dal notaio Rogerius de Gatto (*Gli atti del Comune* cit., p. 374 e sgg., nn. 270, 272, 273); e l'interessantissima serie di ben 25 atti bresciani rogati fra febbraio e novembre 1227 sempre dal notaio Arrivabenus Girolidi, ma in cui solo quelli che vedono il podestà di Brescia come autore hanno la formula precettizia (*Liber Potheris* cit., col. 118 e sgg.). Ma qui non occorre certo dilungarsi, perché è proprio con il Comune podestarile che, in generale, le formule di *iussio* tendono a diffondersi e a stabilizzarsi. Piuttosto, vale la pena di segnalare casi più specifici in cui la *iussio* esplicita legami di dipendenza funzionale non ristretti all'area dell'azione documentaria. Gli atti milanesi ce ne offrono esempi assai eloquenti. In un atto di *datio in solutum* del 1184 risulta che il trasferimento di beni avvenne dopo che le terre *fuertur estimate per Ottonem iudicem qui dicitur de Buxoro missum et estimatorem consulum Mediolani*. La *completio* del documento è dello stesso personaggio: *Ego predictus Otto de Buxoro notarius hanc cartam iussu predictorum consulum scripsi et interfui et suprascriptam terram iussu consulum estimavi*. Cfr. *Gli atti del Comune* cit., p.

discorso. Il più antico, del 1170, è una sentenza arbitrale in una contro-

208 e sgg., n. 142, 1184, febbraio 17. Identica situazione presenta la *datio in solutum* del 1194, scritta ad opera del notaio ed estimatore *Anselmus qui vocor Samaruga: ibidem*, p. 263 e sgg., n. 187, 1194, luglio 13. In questi casi, la sovrapposizione di due funzioni produce la necessità di collegare entrambe direttamente alla fonte dell'autorità delegante, segnalandoci in tal modo uno dei canali attraverso i quali poté svilupparsi e affinarsi il problema specifico del rapporto fra documentazione notarile e *iussio* comunale. D'altra parte, in questi anni, dalle carte milanesi sembra emergere un comportamento che pone in secondo piano la *iussio ad scribendum* a favore di una *iussio* funzionariale volta a legittimare le specifiche attribuzioni degli ufficiali nel campo dell'azione giuridicamente rilevante. Si veda, ad esempio, l'atto del 1184 con cui il camerario del Comune immette in possesso di alcuni beni la chiesa di S. Eustorgio. Nell'escatocollo, la semplice formula notarile adottata dal notaio Alberto Speziario è preceduta dall'ampia formula di corroborazione del camerario: *Ego Petracius reipublice Mediolani camerarius, iudex ac missus domni Frederici imperatoris, ipsorum consulum mandato iamdictam investituram feci ut supra et subscripsi*. Cfr. *ibidem*, p. 212 e sgg., n. 146, 1184, dicembre 24. La *iussio* è qui destinata evidentemente a garantire la legittimità dell'atto più rilevante, a cui la documentazione si adegua senza essere direttamente coinvolta nel problema della connessione diretta con l'autorità consolare. Ma questo avviene, per una strada inconsueta, in un atto di poco successivo, a cui partecipa lo stesso *Petracius camerarius*. Nel 1188 egli risulta agire insieme ai consoli come pubblico estimatore nell'interesse del monastero di S. Ambrogio, ed inoltre è dichiaratamente incaricato di incamerare il prezzo della vendita. Nella *completio* leggiamo: *Ego Iacobus Centumfiliū sacri palacii notarius iussione suprascripti Petracii scripsi*. Cfr. *ibidem*, p. 231 e sgg., n. 158, 1188, gennaio 1. Sono probabilmente da leggere sulla stessa linea di comportamento, che lega la funzione documentaria ad una diretta dipendenza da ufficiali comunali, i casi di due sentenze perugine, rispettivamente del 1195 e del 1201, in cui, pur risultando le sentenze emanate dalle massime autorità comunali in consesso, la *completio* riporta invece la *iussio scribendi* di un giudice del Comune: *Codice diplomatico* cit. (sopra, nota 36), p. 36 e sgg., n. 14, 1195, aprile 24; p. 58 e sgg., n. 27, 1201, giugno 20. Diversa ancora, ed estremamente interessante per le implicazioni (che meritano un'analisi a parte), è la funzione della formula precettizia consolare in un atto tra privati redatto a Piacenza nel 1146, maggio 12 (fondo « Pergamene di S. Antonino di Piacenza », n. 675, vedi sopra, nota 34), anch'esso segnalatomi da Piero Castignoli. L'atto è rogato dallo stesso notaio delle sentenze consolari di cui sopra, nota 34, *rogatu ambarum partium et per parabolam* (...) *consulum*; identiche procedure si trovano nei docc. del 1151, marzo 10 e 1151/1152, *ibidem*, nn. 709, 712. Analogo, ma non del tutto identico, è il caso della carta piacentina del 1148, novembre 6 (*ibidem*, n. 687), in cui la *iussio* è *predictorum consulum* (...) *atque ambarum parcium*; speculari è la *completio* della *carta pignoris* datata Piacenza, 1150, gennaio 31, emessa *rogatu predictorum consulum* (...) *et*

versia tra Milano e Como⁴⁶. Nell'escatocollo compaiono le sottoscrizioni sia del notaio rogatario sia dello *scriptor*:

Ego Guido notarius sacri palatii interfui et rogatu suprascriptorum Ogerii et Guidonis de Brieno atque Aliprandi Maleodobati (*sono i nomi degli arbitri*) hanc noticiam tradidi et scribendam dedi et subscripsi.

Ego Arialdus iudex rogatu notarii iudicis hautenticam noticiam scripsi⁴⁷.

Ora, a parte l'uso ambivalente di *rogatu* su cui non è più il caso di soffermarsi, il fatto che più ci interessa è che il responsabile della documentazione, il notaio Guido, sia un *notarius iudicis*, ma che tale definizione emerga solo nella sottoscrizione dell'ingrossatore. Evidentemente, questi percepisce, o meglio recepisce la necessità di chiarire lo speciale rapporto che lo lega con il rogatario, rapporto non inquadrabile nell'ambito di una normale operazione notarile, bensì regolato da una connessione che nasce e si legittima dall'autorità di ufficiale di colui che ha poi delegato ad altri la redazione finale *in mundum*.

Identica risulta essere la situazione descritta in un atto podestarile milanese del 1204⁴⁸, in cui il notaio Rogerio de Gatto, nella sua sottoscrizione, non usa la qualifica di *scriba communis Mediolani*, altre volte in precedenza impiegata, ma che gli viene attribuita dall'ingrossatore nella propria sottoscrizione:

Ego Rogerius de Gatto notarius et missus domni Henrici imperatoris interfui et rogatus ut in publicam formam redigerem, ad scribendum dedi et scripsi et interlineavi a manus ut supra, et inde plura instrumenta uno tenore fieri rogata sunt.

Ego Laurentius Ferarius notarius sacri pallatii parabola et iussu Rogerii de Gatto scribe communis Mediolani scripsi⁴⁹.

In questo quadro si innesta perfettamente anche il caso di un'ordinanza dei rettori della Lega lombarda, emanata a Piacenza nel 1188, *in concione*, e redatta dal notaio comunale piacentino Guglielmo Girvino.

rogatu ambarum parcium (*ibidem*, n. 697). Significativo, in questo quadro, è che atti di diretto impegno consolare dimostrino un uso diffuso della semplice *rogatio*: cfr. *ibidem*, nn. 710, 712.

⁴⁶ *Gli atti del Comune* cit., p. 109 e sgg., n. 76, 1170, settembre 3.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 111.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 365 e sgg., n. 264, 1204, luglio 9.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 366.

Nelle sottoscrizioni dell'imbreviatore e dell'ingrossatore appare del tutto esplicita la distinzione ed individuazione dei due livelli di iniziativa documentaria :

Ego Laurencius domni Frederici imperatoris notarius hanc cartulam, a Guillelmo Girvino de Placentino comuni notario precepto iandicti Detesalve et omnium suprascriptorum rectorum in scriptis redactam, eius iussu scripsi.

Ego Guillelmus Girvinus comunis Placentie notarius hanc cartulam, quam precepto suprascriptorum rectorum in scriptis redeggi, suprascripto Laurencio ad scribendum dedi et scriptam manu propria confirmavi⁵⁰.

Questo genere di comportamenti ci riconduce agli usi codificati negli statuti duecenteschi sopra segnalati, con la loro netta distinzione fra notai ufficiali e tutti gli altri scribi. Ma, soprattutto, ci offre il destro di chiudere, in certo modo, il cerchio del nostro discorso, ritornando al punto iniziale per constatare quali risultati abbia ottenuto il nostro percorso a ritroso.

In generale, la casistica di cui ho presentato ben pochi esempi (e che comunque richiederebbe una verifica a tappeto che non mi è stato possibile portare a termine per l'occasione), con la sua frammentarietà ed episodicità di formulazioni ci segnala che l'autenticazione degli *instrumenta* comunali non divenne mai per l'istituzione un obiettivo prioritario di autonomia procedurale, anche se l'endiadi notaio/funzionario produsse evidentemente, negli scribi e negli ambienti culturalmente più avvertiti, qualche disagio per la sovrapposizione di due diverse *auctoritates* e qualche tentativo di trovare equilibri formalizzati. Ma se una linea di tendenza unitaria può in qualche modo essere individuata, essa sembra soprattutto collegata al tentativo di individuare, nella pluralità dei livelli redazionali propri della prassi notarile, un momento su cui sviluppare un controllo diretto tramite la responsabilizzazione funzionale. Intendo riferirmi in particolare ai documenti esaminati per ultimi: il controllo co-

⁵⁰ *Ibidem*, p. 236 e sg., n. 162, Piacenza, 1188, settembre 4. Analogo intreccio di rapporti è messo in evidenza nell'escatocollo di un patto di pace fra vari Comuni, stipulato a Vercelli il 12 gennaio 1194; lo *scriptor* e il notaio ufficiale così si esprimono: *Ego Lantelmus notarius iussu Ruffini notarii hanc cartulam scripsi. Ego iandictus Rufinus notarius interfui et hanc cartulam iussu infrascripti domini Druardi* (è il legato imperiale che sovrintende alla pacificazione) *scribi feci et subscripsi*. Cfr. *Il "Registrum magnum"* cit. (sopra, nota 40), p. 452 e sgg., n. 218.

munale si è realizzato in questi casi nel fissare la responsabilità dell'imbreviatore che produce *in scriptis*, cioè – io credo – in registri comunali, la base da cui potrà essere tratto il *mundum*, ma solo con l'autorizzazione e la diretta partecipazione del notaio ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni⁵¹. Qui finalmente abbiamo l'impressione di aver trovato un filo conduttore che può unire il momento podestarile di organizzazione burocratica degli uffici e degli scribi con le incerte tracce del periodo consolare. A ben guardare, infatti, i quattro documenti fra XII e XIII secolo da cui siamo partiti⁵² puntavano la loro attenzione sulle modalità di controllo ed emissione di atti con valore di prova *erga omnes* provenienti da scritture di pertinenza comunale. E i dati più significativi fra quelli da noi esaminati per il periodo antecedente ci hanno dimostrato che l'interesse a inserire il dato nuovo del funzionariato entro un quadro stabile di forme autenticatorie notarili si risolve soprattutto nell'introdurre l'esplicito richiamo al legame d'ufficio in momenti funzionali per la regolamentazione proprio di questo genere di passaggi da scritture per così dire amministrative a documenti *in publicam formam*⁵³.

⁵¹ In questa stessa direzione sono probabilmente da leggersi le doppie sottoscrizioni notarili, segnalate dal Manaresi nelle sentenze del secolo XII (*Introduzione* cit., p. LXXXV e sg.), di cui una appartiene al notaio redattore e l'altra, collocata in posizione speciale, individua il notaio ufficiale, quello che il Manaresi definisce il « capo dell'ufficio dei consoli di giustizia » (*ibidem*). Così mi paiono ora da collocare nel quadro di un controllo comunale di emissione di atti *in publicam formam* quei documenti astigiani con doppia sottoscrizione di autenticazione esaminati in G.G. Fissore, *Autonomia notarile* cit. (sopra, nota 4), p. 157 e sgg., dove allora accentuavo però il valore autonomistico della presenza e dell'influenza della professionalità notarile che pareva mantenere intatta la propria prassi e le proprie procedure di redazione e di autenticazione, a fianco di quelle comunali; ora essi mi paiono da interpretarsi in stretta analogia con i documenti che abbiamo preso in esame in precedenza.

⁵² Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 13-20.

⁵³ Mi limiterò a rinviare ad alcuni esempi particolarmente eloquenti. Per Asti, cfr. sopra, nota 51 e, in particolare, *Codex Astensis* cit. (sopra, nota 44), nn. 318-321, 329, 352; per Milano, *Gli atti del Comune* cit. (sopra, nota 16), nn. 197-240, 350, 374, 378, 397; per Piacenza, *Il "Registrum magnum"* cit. (sopra, nota 40), nn. 106, 120, 245; per Reggio, *Liber Grossus* cit. (sopra, nota 34), I, n. 39, III, Reggio Emilia 1960, n. 408. In special modo risulta interessante la lettura del documento reggiano I, n. 39, del 1218, in cui appare chiaramente distinta la *iussio* podestarile,

A questo punto del discorso è possibile fare un passo ulteriore. Se si pone mente al fatto che anche nel corso del XIII secolo la sola vera area in cui si incontri un costante e regolamentato comportamento di rigido controllo comunale sull'attività autenticatoria notarile è quella legata all'emissione di *chartae publicae* da registri (ivi compresi anche i cartulari propriamente notarili)⁵⁴, il quadro generale degli interessi e delle problematiche specificamente connessi con l'istituzione comunale tende ad assumere contorni di limpida definizione e notevole omogeneità, configurando un'area di peculiare intervento comunale⁵⁵, in cui si modifica, a volte profondamente, la coeva prassi notarile⁵⁶: essa riguarda proprio quelle tipologie nuove, di atti d'archivio, che assurgono a protagonisti assoluti dell'amministrazione del Comune maturo, ma che in qualche misura già condizionano i rapporti con il notariato fin dalle origini. Se così fosse, le due immagini del notariato e del Comune, percepibili en-

concernente esclusivamente la riproduzione in forma autenticata di una scrittura comunale (*Ego Ventura domini Otonis imperatoris notarius nomina predictorum scripsi et iussu domini Gilberti iudicis, vicarii Gerardi Vicedomini potestatis Regii autenticavi*), da quella concernente l'incarico ufficiale di registrare i nomi degli uomini del contado che giurano il *sequimentum potestatis sub regimine Regii*, incarico affidato a due *treguani* e al notaio Ventura i quali – come risulta descritto nel testo – *de voluntate et precepto (...) potestatis Regii iverunt per episcopatum Regii (...) ad faciendum iurare*. Cfr. *ibidem*, p. 95 e sg.

⁵⁴ Si vedano, in merito, le considerazioni fatte in G.G. Fissore, *Procedure di autenticazione* cit. (sopra, nota 18), p. 772 e sgg.

⁵⁵ Di spiccato interesse, per il suo valore esemplificativo, è un capitolo degli statuti notarili senesi del 1303-1306, in cui si individuano ed insieme si distinguono nettamente i due livelli a cui può esplicarsi l'attività dei notai nel pieno delle capacità professionali, e cioè: 1) *rogare instrumenta*, 2) *ex actis comunis Senarum in forma publica sumere*. Cfr. *Statuti senesi dell'Arte dei giudici e notai del secolo XIV*, a cura di G. Catoni, Roma 1972 (*Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum*, VIII), dist. I, c. 45, p. 69, *Quod qui steterit ad discendum artem notarie possit scribere acta et instrumenta sed non subscribere: Item quod liceat notario privilegium habenti qui steterit cum aliquo notario subiecto universitatis predictae in apoteca ad adiscendum offitium notarie (...) alias scripturas privatas facere dummodo non roget aliquod instrumentum et dummodo non sumat ex actis comunis Senarum aliquid in forma publica nec aliquod offitium recipiat a comuni*. Per la datazione, cfr. Introduzione, p. 14.

⁵⁶ Cfr. G.G. Fissore, *Procedure di autenticazione* cit., passim.

trambe come totalizzanti e proprio per questo non facilmente inseribili in un quadro di convivenza che non appaia caratterizzato da forti tensioni dialettiche, potrebbero essere ridisegnate, nei loro rapporti, in forme meno rigidamente contrapposte di quanto io per primo ho avuto la tentazione di descrivere in precedenti occasioni. Rimane tuttavia da segnalare che ad un'immagine di più o meno equilibrata ripartizione delle competenze e, dunque, di individuazione di ambiti di reciproca non-interferenza fra le due forze in gioco nel campo documentario, fa da cornice una legislazione statutaria di cui finora abbiamo rilevato solo i contenuti tecnici, ma che converrà anche valutare – qui, ovviamente, soltanto per accenni – nella sua intrinseca capacità di esporre (e comporre) le conflittualità della vita cittadina. L'ampia e insistita normativa concernente appunto la definizione del rapporto notai/uffici comunali, con la sua spesso minuziosa casistica costruita – a mio parere – soprattutto con la funzione di interrompere gli automatismi della totalizzante prassi notarile, modificandola a favore degli interessi amministrativi del Comune, segna con tutta probabilità il limite oggettivo della convivenza, entro il sistema socio-politico urbano, dei due protagonisti della nostra ricerca. In questa prospettiva, l'indagine può, anzi deve ritornare al livello delle singole vicende cittadine, per recuperare i tempi e i modi specifici di un adattamento fra le non più convergenti – dopo il momento delle origini – esigenze del Comune maturo e del notariato, in un quadro di fenomeni storicamente ricchi di varianti e di percorsi non lineari, ma non per questo estranei ad un progetto politico e culturale sostanzialmente omogeneo.

OTTAVIO BANTI

**IL NOTAIO E L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE
A PISA (SECC. XII - XIV)**

In considerazione della complessità e delle difficoltà del tema, al fine di evitare arbitrarie generalizzazioni o sintesi puramente riassuntive di dati, ho ritenuto opportuno restringere la mia trattazione all'analisi della situazione di un solo Comune, quello di Pisa, e perché la conosco meglio per averla direttamente studiata e perché – dopo una rapida, ma non superficiale comparazione con quelle di altri Comuni – la ritengo entro certi limiti sufficientemente indicativa. Ho indicato nelle note le concordanze e le discordanze di cui sono a conoscenza e che ho ritenuto più significative. Del resto la letteratura sull'argomento ha messo in luce una singolare uniformità e sincronia di svolgimento del fenomeno, pur nelle diversità, per così dire, accidentali, come sarebbero alcuni scarti cronologici, riscontrabili, tra Comune e Comune, nelle manifestazioni di certi fatti inerenti al problema, scarti dovuti però, io credo, assai spesso solo alla del tutto fortuita conservazione delle testimonianze.

Limitereò, inoltre, la trattazione dell'argomento a due soli aspetti: – quello del progressivo svilupparsi della organizzazione dell'amministrazione del Comune di Pisa tra il XII e il XIV secolo, e del parallelo, progressivo, inserirsi in essa del notaio, in quanto persona a cui era riconosciuta la *publica fides*, con l'incarico di redigere in iscritto gli atti di governo; – e quello dei rapporti tra il notaio (come singolo, come corporazione e come ceti) e il Comune in riguardo alle conseguenze di varia natura che da tale rapporto ebbero origine per le istituzioni e per la vita politica del Comune, e per il ceto dei notai.

È certo che l'organizzazione della "amministrazione" della *civitas*, nel primo periodo della vita del Comune di Pisa, quello delle origini, non si differenziò quasi in niente dalle forme che erano già sue proprie nell'ambito dell'ordinamento feudale e per quanto riguarda il numero e la qualità degli operatori, gli *officiales*, e per quanto riguarda lo scarso ricorso alla documentazione e alla conservazione degli atti di governo. Ben presto però, cioè già nei primi decenni del secolo XII, anche per impulso delle mutate condizioni di vita, e della mentalità nuova che si veniva formando nella società cittadina, e insieme come rifles-

so della diversa situazione politica, l'“amministrazione” della *civitas* si avvalse dapprima occasionalmente e poi sempre più di frequente di *officiales* temporanei, e ricorse più spesso alla documentazione e alla registrazione dei propri atti di governo fino a farne una prassi quotidiana.

L'acquisizione del potere politico e il consolidarsi nella gestione di esso da parte di quel ceto dirigente che si suol denominare “aristocrazia consolare”, andò di pari passo con il formarsi di una struttura statale più organica della *civitas*, che portò anche alla graduale riaffermazione della scrittura e dell'atto scritto come strumento necessario e obbligatorio, anche sotto l'aspetto giuridico, nella gestione del potere e come strumento di potere.

La *civitas*, nel processo verso forme sempre più complesse di autogoverno, scoprì nuovi bisogni¹ e ideò nuovi servizi. Si costituirono nuovi uffici e, a questo scopo, vuoi per ragioni di cautela consigliata dalla coscienza che si aveva dell'ancora incerta personalità giuridica e politica del recente Comune, vuoi perché, per la mentalità del tempo, non sarebbe stata concepibile una diversa soluzione, il regime consolare si avvalse dell'opera di notai. Dapprima pochi, saltuariamente e individualmente assoldati volta per volta, di certo in base a requisiti e a conoscenze personali e per questo, in taluni casi, sempre gli stessi²; in seguito, verso la metà del secolo XII, in numero sempre maggiore secondo alternanze e tempi non ancora ben definiti e osservati, ma in un rapporto continuativo, seppur limitato nel tempo, con il Comune. Crebbero infatti nel primo mezzo secolo di vita del nuovo organismo statale in formazione i “bisogni” del potere pubblico e i “servizi”, e con essi si posero le prime e ancora incerte strutture di una “amministrazione” di supporto al potere politico, come strumento di governo dei consoli.

¹ I bisogni o, come suggerisce di denominarli Cipolla (cfr. C.M. Cipolla, *Storia economica dell'Europa preindustriale*, Bologna 1974, pp. 25-29 e p. 75), i “desideri” del potere pubblico erano in genere determinati dalla guerra, dalla difesa, dall'amministrazione civile, dalla vita di corte e dalle feste.

² G.G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti*, Spoleto 1977, pp. 53, 72, 123, 133-134, 150; O. Banti, « *Cantarinus Pisanæ Urbis cancellarius* (...) », in « *Bollettino Storico Pisano* », XL - XLI (1971-72), pp. 23-29 ora anche O. Banti, *Studi di storia e di diplomazia comunale*, Roma 1983, pp. 48-56.

Già intorno alla metà del secolo XII (poco prima o poco dopo) Pisa, così come anche altri Comuni, ebbe infatti una prima sembianza di organizzazione di "uffici" ed una struttura, seppure di dimensioni modeste, ormai stabile nell'ambito dell'organizzazione stessa, addetta alla registrazione, alla documentazione, e alla conservazione dei propri atti di governo. E quindi da questo momento il rapporto tra notaio e amministrazione del Comune assunse un carattere, almeno per certi aspetti, continuativo. L'inizio remoto di tale processo di formazione delle strutture statuali del Comune si può intravedere già nei documenti consolari dei primi decenni del secolo, ma appare in pieno sviluppo solo nei Brevi dei Consoli del 1162 e del 1164³, che hanno chiari riferimenti ad una prima rudimentale organizzazione statale della *civitas*, con uffici non più istituiti occasionalmente o per breve tempo, ma istituzionalizzati, in quanto previsti come obbligatori dagli statuti, e operanti ormai in maniera continuativa. Esso inoltre è attestato dal ricorso, sempre più sistematico e abituale, alla registrazione degli atti relativi alla gestione della cosa pubblica nei vari ambiti politico, amministrativo, fiscale, giudiziario. Registrazione e documentazione affidata a notai, qualificantisi d'ora in poi come *scribae publici*, proprio perché operanti per conto e alle dipendenze del Comune non più occasionalmente.

Più precisamente, in base ai dati contenuti nel Breve del 1162, si può calcolare che i collaboratori dei consoli, in città, membri, con varie

³ F. Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, Firenze 1854, 1857, 1870, I, *Breve consulum Pisanae civitatis*, (a. 1162) pp. 5-15, (a. 1164) pp. 23-40. Cfr. O. Banti, *Per la storia della Cancelleria del Comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in « *Bullettino dell'Ist. Stor. Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano* », 73 (1962), pp. 141-163, ora anche in O. Banti, *Studi cit.*, pp. 57-77. Per Genova, per lo stesso periodo, una testimonianza indiretta di una situazione identica a quella di Pisa viene dal cronista Caffaro (cfr. G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970, pp. 134-135 e nota 34). Per Pistoia, il frammento di statuto del 1117 allude genericamente all'esistenza di un'organizzazione della *civitas* dipendente dai consoli: cfr. *Lo Statuto dei consoli del Comune di Pistoia. Frammento del sec. XII (1117)*, a cura di N. Rauty e di G. Savino, Pistoia 1977 (rubr. 6, p. 46: *pro aliquo officio civitatis dando et recipiendo*, e rubr. 11, p. 50: *in officio civitatis*). Come constatò anche il Tabacco (cfr. G. Tabacco, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia* a cura di R. Romano e C. Vivanti, Torino 1974, II, p. 182) « il Comune cittadino (...) impiega pressoché un secolo per condurre a compimento la costruzione di un proprio assetto istituzionale ».

funzioni, di quella iniziale organizzazione del Comune di Pisa, fossero circa una trentina⁴. Certamente essi saranno stati di più, giacché, com'è ovvio, il Breve menziona solo i principali uffici e ufficiali, quelli costituenti, per così dire, la struttura portante dell'amministrazione del Comune: appunto, i magistrati dei Tribunali di 1° e 2° grado, i responsabili della polizia cittadina e della vigilanza contro gli incendi e così via. Ma a fianco, o alle dipendenze, di costoro si devono necessariamente supporre, perché in parte attestati da altre fonti e perché così è ragionevole che fosse, altri ufficiali subalterni e esecutori di ordini, incaricati di svolgere compiti di varia natura a tempo determinato o solo occasionalmente, e sempre — giacché è questo che ora interessa sottolineare — uno o più notai per la registrazione degli atti del loro ufficio⁵, perché soltanto il notaio-scriba pubblico era ritenuto istituzionalmente in grado di dare loro carattere di legalità e un crisma di indiscussa veridicità.

L'altro Breve dei consoli pisani, di due anni posteriore, conferma e precisa meglio la situazione già delineata in quello del 1162 e ne è, in certo modo, il riconoscimento statutario, la esplicita istituzionalizzazione, nel senso che la organizzazione amministrativa (e giudiziaria) del Comune viene con questo documento perfezionata o — per usare l'espressione di un contemporaneo — portata a compimento nell'ambito di un preciso programma di organizzazione statuale della città⁶.

Più lento e graduale, ma non meno importante, fu il processo di

⁴ *Breve consulum Pisanae civitatis* cit., in F. Bonaini, *Statuti* cit., I, p. 4 e sgg. (sono 3 giudici, 5 *provisores*, 5 *cognitores appellationum*, 3 treguani, 2 camarlinghi, 2 *vigiles pro igne*, 3 *mensores*, 3 *probatores monetae*, 5 *officiales* per porta incaricati del censimento periodico dei cittadini).

⁵ È da precisare che talora i giudici, appunto perché giudici e notai, redigevano personalmente gli atti conclusivi del loro ufficio sotto forma di *notitiae* o di sentenze: cfr. A. D'Amia, *Diritto e sentenze di Pisa nei primordi del rinascimento giuridico*, n. ed., Milano 1962, p. 191 e sgg.

⁶ *Breve consulum* cit., in F. Bonaini, *Statuti* cit., I, p. 28 e sgg.; B. Maragone, *Annales Pisani*, a cura di M. Lupo Gentile in *Rerum Italicarum Scriptores*, VI, 2, p. 31, r. 16 (*consules omnia ordinamenta civitatis honorifice complevere*) e p. 34, rr. 4-15; cfr. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*, n. ed., con introd. di C. Violante, Firenze 1970 (il capitolo I è interamente dedicato ai rapporti tra il Comune cittadino e il suo contado) (v. p. 111); cfr. O. Banti, *Per la storia della Cancelleria* cit., pp. 151-153 (n. ed., p. 67).

organizzazione in senso statale del territorio dipendente. I due Brevi consolari ora menzionati ricordano i *consules Ilbani* e i *consules vallis Sercli*⁷, cioè i rappresentanti delle comunità dell'Elba e della Valdiserchio, mentre per il rimanente territorio non alludono ad alcuna forma di organizzazione. Altre fonti documentarie e cronistiche coeve, però, danno notizia di una politica di sistematica organizzazione di altre zone del territorio, tra cui la Marittima e il Valdera, intraprese da Pisa in quello stesso periodo. Contemporaneamente dunque ha luogo una graduale organizzazione del territorio, che risulta poi in atto in fonti posteriori di qualche decennio, realizzata prima sulla base delle zone geografiche e delle circoscrizioni ecclesiastiche plebane, poi, tra la fine del secolo XII e l'inizio del successivo, anche secondo criteri politico-militari⁸.

Necessariamente questa sempre più fitta strutturazione del territorio ebbe come riflesso anche un'ulteriore precisazione dei compiti e lo sviluppo dell'organizzazione centrale del Comune. Con la istituzionalizzazione delle circoscrizioni del territorio e dei relativi uffici si individuarono e precisarono anche i bisogni della città-stato: crebbero di numero anche gli uffici dell'amministrazione centrale. Questo fatto assunse rilevanza, oltretutto politica, sociale, nella prima metà del secolo XIII in connessione con l'affermazione del regime podestarile, ma soprattutto nella seconda metà di quel secolo, quando giunse a maturazione quella importante svolta nella gestione del potere nel Comune che portò alla profonda modificazione del ceto dirigente cittadino per effetto dell'affermazione politica dei nuovi ceti emergenti collettivamente compresi nella denominazione di "Popolo", poiché questa specie di rivoluzione provocò al-

⁷ *Breve consulum* (a. 1162) cit., p. 5: *Septem consules qui populo Ilbano praesint ante Kalendas maii proximiores eligam vel eligere faciam, quos iurare faciam ad Breve quod per consules fuerit concordatum (...)*; p. 6: *Consules vallis Serchii, qui tempore mei consulatus iurabunt, iurare faciam ut de Podio dicto de Valle Serchii centum perticas mittere faciant*. E anche *Breve consulum* (a. 1164) cit., pp. 29, 39.

⁸ Cfr. B. Maragone, *Annales Pisani* cit., p. 22, rr. 3-11, p. 32, r. 3 e sgg.; G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., p. 107, ed un recente tentativo di riproporre il problema in G. Principe, *Lineamenti di storia dell'organizzazione del contado pisano tra il XII e il XIV secolo*, tesi di Laurea discussa presso l'Università di Pisa, rel. prof. O. Banti, anno accad. 1976-77, p. 114 e sgg.

trèsì un ulteriore sviluppo delle strutture politico - amministrative⁹. Alle magistrature e agli uffici, già esistenti, detti ora del "Comune" si contrapposero in molti casi magistrature e uffici del "Popolo", giacché ognuno dei due organismi politico - militari in cui si trovò divisa e organizzata la cittadinanza si dette proprie magistrature e pretese propri uffici nell'amministrazione della città - stato per meglio controllare la gestione del potere e l'operato della parte antagonista.

Al contado poi fu data un'organizzazione più capillare: crebbe il numero delle comunità rurali ordinate a Comune, un po' per la generale crescita demografica, un po' perché sottratte in vario modo al potere arcivescovile, ai Comuni limitrofi, a gruppi consortili e feudali ribelli. La documentazione, negli atti anche di semplice amministrazione, divenne norma e fu resa obbligatoria poi per legge in ogni caso in cui ci fosse gestione di denaro pubblico.

Tutto questo significò parallelamente una maggiore richiesta dell'opera professionale del notaio da parte dell'amministrazione comunale: i "posti di lavoro" per i notai crebbero di numero, non furono soltanto negli uffici dell'amministrazione centrale - Cancelleria, Camera, Tribunali, Zecca, Gabella, Dogana, ecc. - ma anche in quelli dell'amministrazione periferica. Infatti sempre (o quasi sempre) al fianco dell'ufficiale - ma anche, in taluni casi, a redigere atti per conto dei Comuni rurali, organizzati in podesterie o capitanie - si richiese la presenza continuativa di un notaio¹⁰. Ciò ebbe di certo importanti ripercussioni nella

⁹ Cfr. E. Cristiani, *Nobiltà e Popolo nel Comune di Pisa dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962 (pp. 162-188 in part.); M. Ronzani, *Pisa nell'età di Federico II*, in *Politica e Cultura nell'Italia di Federico II*, Pisa 1986, pp. 125-196 (part. pp. 168-172); E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La Storia*, II, Torino 1986, pp. 461-491 (p. 479); U. Gherner, *Un professionista - funzionario del Duecento: Broco, notaio di Avigliana*, in « Bollettino storico - bibliografico subalpino », 85 (1987), pp. 387-443 (p. 414 e sgg.).

¹⁰ Koichiro Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano nel Trecento attraverso un manuale notarile*, Pisa 1975; G. Principe, *Lineamenti cit.*, pp. 88-93; O. Banti, *Aspetti della vita di un Comune rurale all'inizio del Trecento. Note in margine agli atti del Comune di Treggiaia (Pisa)*, in « Bollettino Storico Pisano », LV (1986), pp. 172-200 (pp. 179-180). L'assunzione di notai al servizio dei Comuni del contado (con i relativi problemi) è attestata anche per altri luoghi: cfr. per Siena, G. Catoni, *Statuti senesi dell'Arte dei giudici e notai del secolo XIV*, Roma 1972,

vita del Collegio e in genere poi del ceto dei notai.

Da un sondaggio fatto esaminando le sottoscrizioni notarili si ricava l'impressione, avvalorata poi anche da testimonianze successive, che vi sia stata intorno alla metà del secolo XIII, o subito dopo, una rapida progressiva crescita del numero dei notai¹¹.

Il proliferare degli uffici, e quindi dei posti di lavoro a loro riservati nella amministrazione del Comune, ne fu di certo la principale causa, in quanto, a chi esercitava la professione notarile, senza dubbio ciò apriva nuove possibilità di guadagno. Ma non fu l'unica. A questa, che era di natura politico - economica, si aggiunsero e collegarono anche cause di natura sociale e demografica.

È già stato osservato da altri che una delle ragioni per cui giovani di certi ceti si indirizzavano alla professione di notaio sia da ricercare nella possibilità che essa offriva di una sicura elevazione sociale, consentendo l'accesso ad un ceto e ad un gruppo sociale che si distinguevano nella società per particolari requisiti, per cui erano ricambiati di una speciale considerazione¹².

È certo che una tale prospettiva fu uno dei motivi dell'interesse dimostrato allora (e anche in seguito) per quella professione.

rubr. 54, p. 73 e rubr. 58, p. 76. Anche il Tabacco sottolinea il « crescente rilievo assunto dall'elemento notarile come burocrazia stabile del Comune » (cfr. G. Tabacco, *La storia politica* cit., p. 235).

¹¹ Sul contenuto (e la correttezza dell'uso) dell'espressione « ceto dei notai » da me usata si vedano E. Rossini, *La professione notarile nella società veronese dal Comune alla Signoria*, in « Economia e Storia » (1971), 1, pp. 18-41 (p. 32 e sgg.), e G. Nicolaj, *Diplomatica e storia sociale*, in *Paleografia diplomatica e storia sociale*, Atti del III Convegno dell'Associazione italiana dei Paleografi e dei Diplomatisti, Perugia 28 - 30 marzo 1985, Perugia 1986. Sulla rapida crescita numerica dei notai tra la fine del XII e i primi decenni del XIII secolo si veda anche R. Ferrara, "Licentia exercendi" ed esame di notariato a Bologna nel sec. XIII, in *Notariato medievale bolognese*, Roma 1977, 2, pp. 49-120 (p. 59).

¹² A questo riguardo rimando soltanto agli studi di G. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit.; G. Fasoli, *Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina*, in *Atti del Convegno internazionale di studi Accursiani*, Milano 1968, p. 34 e sgg.; G. Fasoli, *Il notaio nella vita cittadina bolognese (secc. XII - XV)*, in *Notariato medievale bolognese* cit., 2, pp. 123-142 (p. 141). E. Rossini, *La professione notarile* cit., p. 40.

In questo caso però la crescita numerica dei notai fin dalla prima metà del secolo XIII, è anche e soprattutto da collegare con un certo incremento demografico, accertato specie per il contado, unito ad un sensibile miglioramento delle condizioni economiche generali in particolare di alcuni strati della società, che favorirono la tendenza di individui e di gruppi a cercare ulteriori miglioramenti economici e soprattutto una migliore condizione di vita emigrando in città; e questo nell'ambito di un più diffuso e indifferenziato fenomeno di urbanesimo che contraddistinse questo periodo¹³.

Esaminando un gran numero di documenti ho constatato che fino a tutto il secolo XII si trovano solo raramente notai che si sottoscrivano aggiungendo al proprio nome quello del luogo di origine, e anzi, nella maggioranza dei casi, non fanno seguire al proprio nome nemmeno quello del padre, com'era uso. Questo, a mio parere, significa che fino a tutto il secolo XII, e anche per qualche decennio del successivo, per il notaio, di norma, non era necessario sottoscrivere altro che col solo nome personale; ciò perché i notai erano relativamente poco numerosi e – anche per questo – così conosciuti, nell'ambiente in cui esercitavano la professione, che non ritenevano necessaria una più puntuale forma di identificazione; e significa, anche, che i notai di origine comitatina più o meno recente erano una piccola minoranza.

Esaminando poi le sottoscrizioni notarili dei primi decenni del secolo XIII, si osserva che i notai si qualificano sempre aggiungendo anche il nome paterno e, in numero sempre più consistente, anche con "cognomi" che si richiamano a castelli, borghi e ville del contado. Essi, dunque, non sono più esclusivamente o in grande maggioranza, di estrazione cittadina né in maggioranza di famiglie del ceto notarile o giudiciale, com'era stato fino ad allora. Le nuove possibilità di lavoro e di guadagno create dallo sviluppo dell'amministrazione statale, e le altre cause indicate sopra, attrassero alla professione notarile, dai primi decen-

¹³ Cfr. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., p. 106; J. Plesner, *L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo* (trad. ital.), Firenze 1979 (pp. 143-144); E. Cristiani, *Nobiltà e Popolo* cit., p. 162 e sgg.; A. Bellettini, *La popolazione italiana dall'inizio dell'era volgare ai nostri giorni. Valutazioni e tendenze*, in *Storia d'Italia* cit. V, 1, « Documenti », Torino 1973, pp. 481-504 (p. 503); Ph. Jones, *La storia economica, ibid.*, II, 2, Torino 1974, pp. 1683, 1685.

ni del XIII secolo in poi, un numero via via crescente di aspiranti di origine comitatina, quasi sempre di famiglie di modesta e persino modestissima "agiatezza", fondata in genere sul possesso di poche staia di terra e sui proventi dell'esercizio di una attività artigianale¹⁴.

Quanto all'origine dal contado di questi notai (del resto rilevata già dagli storici nel più vasto ambito della emigrazione dal contado verso la città che caratterizza questo periodo) è da precisare che essa è attestata pure da una specifica documentazione, che testimonia altresì il protrarsi a lungo nel tempo di loro legami di interessi, clientele e amicizie con il luogo di origine.

Non vi è dubbio che è impossibile quantificare questo fenomeno: mi pare utile e opportuno tuttavia riferire qui alcuni dati numerici, che seppure raccolti a scopo puramente indicativo, non per questo appariranno forse meno interessanti e significativi.

Orbene dalla mia indagine è risultato che tra il 1250 e il 1270 il numero dei notai che si sottoscrivono col nome personale e col nome del luogo di origine cresce in modo rilevante rispetto al periodo precedente. Un vero e proprio capovolgimento delle proporzioni risulta però essersi verificato negli ultimi decenni del secolo XIII ed è ormai indiscutibilmente evidente nella prima metà del secolo XIV, quando la stragrande maggioranza dei notai si sottoscrive aggiungendo al nome personale quello del luogo d'origine, che diviene – o è già divenuto – nome di famiglia. Su 851 notai, che risultano sottoscrittori di 2054 documenti rogati tra il 1270 e il 1320, circa 640 si sottoscrivono con il nome del luogo di origine¹⁵. In alcuni casi esso risulta già usato anche

¹⁴ Cfr. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., p. 106; J. Plesner, *L'emigrazione dalla campagna* cit., pp. 143-144; D. Herlihy, *Pisa nel Duecento* (trad. ital.), Pisa 1973, p. 43; E. Cristiani, *Nobiltà e Popolo* cit., pp. 168, 184; O. Banti, *Un estimo e una comunità rurale alla fine del Duecento (1299)*, in *Studi per Enrico Fiumi*, Pisa 1979, pp. 289-315 (p. 297, n. 11), e ora anche in *Studi di Storia* cit., p. 164, n. 11.

¹⁵ O. Banti, *Un estimo* cit., pp. 164-165; O. Banti, *Ricerche sul notariato a Pisa tra il XIII e il XIV secolo. Note in margine al Breve Collegii Notariorum (1305)*, in *Studi di storia pisana e toscana in onore del prof. Ottorino Bertolini*, Livorno 1967, pp. 131-186 (pp. 140-148). Nel corso della schedatura dei dati fatta da me in preparazione di questo lavoro, mi è sembrato particolarmente significativo il ri-

dal padre e dall'avo, noti per aver esercitato la stessa professione, ma in altri casi si ha la testimonianza documentata dell'origine immediata dal contado. In una matricola di notai pisani redatta nel dicembre del 1291¹⁶, su 225 iscritti, ben 139 hanno il nome personale seguito da un toponimo. È scontato che un certo numero di essi apparteneva a famiglia residente in città da più generazioni; ma la documentazione diretta, cioè riguardante personalmente i notai, in non pochi casi chiarisce meglio e con sicurezza questo aspetto e induce a supporre che in genere solo poche generazioni, talora una o due soltanto, e in qualche caso documentato nessuna, separassero il momento dell'emigrazione dal contado dall'iscrizione nella corporazione dei notai. Soprattutto rilevante però è che questo, avvenuto come ascesa di singoli e sporadicamente, assunse alla fine dimensioni di un evento, in certo senso, di massa, all'interno di un processo migratorio verso la città di notevoli proporzioni¹⁷.

Tutto ciò non poteva non creare problemi, incertezze e disagio nella cittadinanza e nei governanti, che non avevano più un modo sicuro di identificare e conoscere i propri notai, e in particolare poi e soprattutto in coloro che – per semplificare – chiamerò « vecchi notai », in coloro cioè che, operando già, per tradizione di famiglia, nella professione (e anche per altre ragioni, varie caso per caso), avevano autorità e poteri in seno al « Collegio » e intendevano continuare ad operare secondo consuetudini e privilegi ritenuti acquisiti. E questo per vari motivi, tra cui possiamo supporre con fondamento il timore di dover far fronte a un numero sempre crescente di nuovi concorrenti, e il sospetto che l'accesso alla categoria di tanta “gente nuova”, priva di tradizioni familiari professionali, potesse portare a uno scadimento dell'etica e della pratica professionale e quindi dell'immagine – come si dice oggi – della categoria; e infine il presentimento che i rapporti di potere e di equilibrio esi-

sultato dell'indagine svolta sui documenti del Fondo del monastero di S. Matteo (Archivio Arcivescovile di Pisa) degli anni 1308-1322: su 42 notai, rogatari di 52 documenti, ben 30 hanno il “cognome” formato con un toponimo.

¹⁶ Cfr. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., III, pp. 841-844.

¹⁷ Cfr. E. Cristiani, *Nobiltà e Popolo* cit., p. 184; C.M. Cipolla, *The Professions. The long view*, in « The Journal of European economic History », II, 1 (1973), pp. 37-52 (p. 46).

stenti in seno al Collegio si sarebbero modificati a discapito di coloro che avevano il potere.

Ora, fino a quel momento i notai avevano avuto certamente una propria vita associativa, probabilmente (come altrove)¹⁸ insieme con i giudici. Per quanto non se ne abbiano testimonianze dirette a Pisa, lo lascia supporre il fatto che, in uno dei suoi sermoni, l'arcivescovo Federico Visconti (1254 - 1277) si rivolgesse a giudici e notai riuniti insieme in una chiesa cittadina; e, con miglior fondamento, il trovare menzionati nel 1257 i « capitani dei giudici e dei notai », cioè dei rappresentanti di tutta la categoria, nel Consiglio Maggiore e Minore degli Anziani¹⁹. Di certo dunque tale vita associativa dei notai investiva non soltanto gli aspetti religiosi e sociali, ma anche quelli professionali e poli-

¹⁸ G. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 159 e sgg.; G. Catoni, *Il Collegio notarile di Siena*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma 1985, pp. 339-363 (p. 339); la più antica notizia di un'organizzazione collegiale dei giudici e dei notai a Siena è del 1176; a Lucca invece la più antica attestazione dell'esistenza di un Collegio è del 1246, cfr. V. Tirelli, *Il notariato a Lucca, ibid.*, pp. 241-309 (p. 258). Il caso meglio studiato è però forse quello di Bologna, dove è attestato che i notai vennero sottoposti ad un esame e censiti in una matricola fin dal 1219: cfr. R. Ferrara, "Licentia exercendi" cit., p. 53 e sgg., e G. Tamba, *L'archivio della Società dei notai*, in *Notariato medievale bolognese* cit., 2, pp. 193-221 (p. 193 e sgg.). Il Sancassani (cfr. G. Sancassani, *Il Collegio dei notai di Verona*, in *Il notariato veronese attraverso i secoli*, Verona 1966, p. 3) ritiene che un'Arte dei notai esistesse già a Verona nel 1220 quando Federico II riconobbe ai notai veronesi il privilegio di costituirsi in associazione e di avere propri rettori e statuti; e attribuisce poi alla decisione del Comune di Verona di formare una matricola dei notai nel 1228 lo scopo « di disciplinare l'accesso agli impieghi entro il palazzo del Comune a notai preparati (...) » o « di cautelarsi contro una verosimile invadenza e strapotere dell'Arte negli uffici del Comune (...) ».

¹⁹ P. Luperi, *I sermoni di Federico Visconti* (nn. 37 - 60), tesi di Laurea discussa presso l'Università di Pisa, rel. prof. E. Cristiani, l'anno accad. 1978-1979, p. 242, n. 59. Nel luglio 1257 inoltre è attestata già una valenza politica dell'associazione o Collegio dei giudici e notai, giacché è documentata la presenza dei « Capitani dei giudici e dei notai » nel Consiglio Maggiore e Minore degli Anziani (cfr. L. Isoppo, *L'Ordine del Mare nello svolgimento sociale e costituzionale del Comune pisano (secc. XIII - XIV)*, tesi di Laurea discussa presso l'Università di Pisa, rel. prof. G. Rossetti, l'anno accad. 1986-1987, pp. 356-357 (la notizia è data da un documento conservato nell'Archivio di Stato di Pisa, *Carte Bonaini VI*). La costituzione dell'Arte - come osserva L. Isoppo - fu dunque il passo immediatamente successivo (v. nostra nota 31).

tici. La spinta a costituirsi in organizzazione autonoma di tipo corporativo, e quindi in Arte, anche per il Collegio dei notai pisani dovette venire dalla particolare situazione storica, a cui si è già accennato, e in connessione con esigenze di natura varia, professionale, economica, sociale, da tale situazione, in certo senso, suscitate tra cui quella di far valere il « peso politico » della categoria all'interno della nuova realtà politica maturata con l'avvento al potere del Popolo, e quella di darsi ordinamenti adeguati alla nuova situazione sociale conseguente alla crescita numerica, stabilendo per statuto una serie di norme di comportamento etico-professionale da imporre come obbligatorie per tutti i notai, e organi incaricati istituzionalmente di verificarne l'osservanza.

Si ebbero allora le prime redazioni statutarie che, insieme con gli originali giuramenti professionali, fissarono le prime forme istituzionalizzate di organizzazione, sul modello delle corporazioni già esistenti e del governo comunale, e codificarono norme di comportamento etico-professionale, tradizionali e nuove, per i notai²⁰.

Non ci è stata conservata di quel periodo, per Pisa, alcuna redazione dello statuto o Breve dell'Arte dei notai; ma quella che ci è pervenuta, pur essendo datata ai primi del '300 (1305), conserva un testo con caratteristiche tali da consentire, a chi la analizzi con attenzione, di individuare aggiunte e modificazioni del testo originario fatte in varie fasi e momenti successivi e inserite talora per semplice giustapposizione, senza un appropriato logico adattamento del contesto; e quindi di isolare, seppure con una certa approssimazione, nuclei anche ampi di aggiunte e modificazioni fatte in redazioni di epoche diverse. Tale sua natura composita, certo conseguenza di un processo formativo complesso

²⁰ A Lucca, come a Pisa, è rimasta, dello Statuto dell'Arte dei notai, una redazione tarda (1308) (cfr. V. Tirelli, *Il notariato a Lucca* cit., p. 258), a Siena invece il Breve del Collegio dei giudici e dei notai è del 1238 e fu inserito nel *Constitutum Communis* del 1262 (e forse proprio per questo ci è stato conservato); ma solo tra il 1303 e il 1306 la « corporazione si dette uno statuto organico con disposizioni dirette a regolare il comportamento professionale dei notai e l'accesso all'Arte e agli uffici » (cfr. G. Catoni, *Il Collegio notarile* cit., pp. 339-341). Il *Breve Collegii Notariorum* di Pisa fu edito da F. Bonaini (cfr. *Statuti inediti* cit., III, pp. 763-783) che lo corredò e illustrò con una raccolta di documenti riguardanti la vita della corporazione (*ibid.*, pp. 834-857).

e molto travagliato, consente innanzitutto di accertare che questo Breve fu originariamente formato unendo meccanicamente testi di documenti diversi, in origine separati e autonomi, come, appunto, le formule dei giuramenti dei capi della corporazione (*admonitores - capitanei*), dei loro collaboratori e dei notai, che codificavano i doveri istituzionali dei primi e quelli etico-professionali dei secondi²¹. Consente inoltre di accertare che alle formule dei giuramenti si aggiunsero, già forse al momento della prima redazione del testo statutario unitario, norme procedurali prescrittive e di divieto suggerite dallo stesso evolversi della vita organizzativa della corporazione verso strutture e modi più complessi di rapporti, e dall'insorgere di situazioni nuove connesse con le trasformazioni politiche e sociali in atto. Ebbero così origine aggiunte e emendamenti al testo consistenti in precisazioni, allargamenti ad altre categorie, o limitazioni, di privilegi, misure cautelative contro eventuali abusi o arbitrarie interpretazioni di norme.

Da un'analisi attenta del testo di questa redazione, seppure tarda, del Breve si intuisce agevolmente insomma che, sotto la spinta di preoccupazioni suscitate da situazioni concrete, il Collegio-Arte dei notai, a ogni successiva redazione di esso, cercò di adattarne il testo ai bisogni via via emergenti, predisponendo opportuni accorgimenti allo scopo di controllare l'accesso di nuovi membri alla professione e al Collegio, attribuendo istituzionalmente a organi del Collegio compiti di vigilanza sull'attività e sul comportamento professionale dei notai al fine di reprimere ogni negligenza e infrazione alle norme etico-professionali e di rafforzare la coesione della categoria minacciata dalla rapida ed eccessiva crescita numerica.

Si tratta, come si vede, di aspetti salienti della storia interna dell'associazione, in quel periodo di profonde innovazioni, tra la prima e la seconda metà del '200, che si intravedono grazie ad una serie di significativi indizi conservatici appunto nel testo del Breve.

²¹ Su questo aspetto della questione v. O. Banti, *Ricerche sul notariato* cit., pp. 140-148. Ritengo indizio della preesistenza (rispetto alla prima redazione del Breve dell'Arte) del giuramento del notaio, il fatto che esso fu inserito nel Breve senza che vi fosse aggiunta alcuna menzione dell'Arte o dei doveri imposti dall'Arte nel testo del Breve stesso (cfr. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., III, p. 797, rubr. 45: *De officio tabellionatus legaliter exercendo*).

In particolare, da alcuni specifici provvedimenti inseriti in un momento imprecisabile nel testo del Breve, di cui costituiscono nella redazione conservata la rubrica 29 *De examinatione facienda*²², si arguisce quale fosse la reazione del Collegio, e quindi della maggioranza dei notai (ancora, dopo la metà del secolo XIII, in gran parte di estrazione cittadina) di fronte al problema della crescita incontrollata del numero di notai di origine comitatina, e comunque di « gente nuova ». La suddetta rubrica, che regola con precise norme l'ammissione dei nuovi notai, alla corporazione e alla professione, prevede infatti alcune significative eccezioni, che lasciano intuire come, proprio eccettuando – e quindi privilegiando – particolari situazioni, si mirasse a mantenere, almeno in parte, uno stato di cose – consuetudini, usi, privilegi e, in definitiva, posizioni di potere – ora considerate quasi diritti acquisiti di un gruppo in seno alla categoria. Infatti prevede condizioni e trattamento molto diversi per gli aspiranti all'ammissione alla corporazione e all'esercizio della professione, a seconda che siano, o non siano, di famiglia appartenente al ceto notarile: per gli aspiranti « esterni » al ceto prevede un'unica sessione d'esame da tenersi ogni cinque anni, con prove molto severe, subordinandone nel contempo l'ammissione al comprovato possesso di determinati requisiti giuridici, politici e culturali²³; invece, per gli aspiranti indicati come « notai naturali », cioè figli di notai già iscritti alla corporazione e (in aggiunte successive) anche per i fratelli e poi per i generi di notai vivi (e, in un'aggiunta posteriore, anche defunti) stabilisce che l'ammissione alla corporazione sia concessa previo un esame *ad personam*, da sostenersi in qualunque momento, a richiesta dell'aspirante²⁴.

²² *Breve Collegii* cit., pp. 785-788, rubr. 29.

²³ Una particolareggiata esposizione, con commento, della rubr. 29 del *Breve Collegii Notariorum* di Pisa in O. Banti, *Ricerche sul notariato* cit., pp. 161-169.

²⁴ È il passo della rubrica 29 (p. 786): *Salvo quod filius cuiusque notarii civitatis Pisanae de dicto Collegio et in matricula iam admissi, viventis sive mortui* (...). Oltre al fatto che per costoro l'esame si faceva in qualunque momento dell'anno, a richiesta di colui che aspirava ad essere ammesso, è da rilevare che questi "notai naturali" venivano sottoposti all'esame di una commissione costituita secondo criteri particolari, diversi da quelli secondo cui era formata la commissione dell'esame della sessione quinquennale, e infine che essi erano esentati dal pagamento della tassa di entrata (cfr. *ibid.*, p. 787). Esame di ammissione per tutti, dunque, ma

Tutto ciò palesemente attesta la volontà del gruppo dirigente della corporazione di tutelare le proprie posizioni mediante una severa selezione degli aspiranti « esterni » al ceto notarile (divenuti ormai in modo preoccupante numerosi) attraverso una serie di vagli successivi. E insieme lascia intendere che precedentemente, cioè nel periodo più antico dell'associazione, la verifica, mediante un esame formale dei requisiti etico-politici e delle capacità professionali, previsti dalla rubrica 29, non era richiesta e l'ammissione al Collegio, e quindi l'abilitazione alla professione, di norma avveniva senza.

In quel tempo, di certo, il Collegio aveva un'organizzazione di tipo più semplice e l'accesso alla professione, come si arguisce da non pochi esempi²⁵, era consentito di norma a chi ne avesse appreso l'esercizio con

non alle stesse condizioni. Che antecedentemente la verifica formale dei requisiti suddetti non fosse richiesta è provato anche dal fatto che al momento dell'inserimento della nuova norma nel testo del Breve, se ne eccettuarono i notai già facenti parte del Collegio: *predicta quidem non preiudicent illis qui iam admissi fuerunt in dicto Collegio* (v. *ibid.*, p. 787, r. 5).

²⁵ Cfr. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni cit.*, p. 262, n. 1. Con una certa frequenza, in carte della seconda metà del secolo XII, è attestato, nelle sottoscrizioni, l'intervento di due notai nella fase di *rogatio* di un medesimo documento, che viene poi scritto in *mundum* da uno solo, ma sottoscritto da ambedue. Ne riporto qui di seguito due esempi tratti da un medesimo Fondo archivistico (Arch. Arcivescovile di Pisa, *Fondo S. Matteo*): 1) (a. 1177, ottobre 12, perg. n. 33): (S.) *Ego Marignanus iudex et notarius (...) in hac carta, a me et iamdicto Alberto notario rogata et ab eodem scripta, subscribo.* (S.) *Ego Albertus notarius (...) hanc cartam a me et suprascripto Marignano iudice et notario rogatam scripsi et complevi et dedi*: 2) (a. 1198, marzo 12, perg. n. 45): (S.) *Ego Bonaiuncta filius Boncompagni corrigiarum iudex et notarius (...) hec a suprascripto Rainerio Riccii iudice et notario rogata coram me, suo quoque mandato et vice, ipsius sceda a me visa et lecta, scripsi atque firmavi.* Più esplicita a questo riguardo è la sottoscrizione di un documento del 1186 (Archivio di Stato Pisa, *Fondo Roncioni* n. 115, 1187 ottobre 28): (S.) *Ego Guinithellus (...) notarius et (...) iudex ordinarius, infrascriptis omnibus interfui et hanc cartulam, a me rogatam et meo mandato a Bonalbergo discipulo meo scriptam, subscribendo confirmavi atque complevi.* (S.) *Ego Bonalbergus hanc cartulam, a infrascripto Guinithello iudice et notario magistro meo rogatam, per ipsius scedam, a me visam, suo mandato scripsi.* A mio parere tuttavia anche i primi due esempi (altri, dello stesso *Fondo*, sono nelle pergamene n. 30, a. 1166 ottobre 23, n. 34, 1169 novembre 10), si ricava che è il più giovane e meno importante dei due notai che scrive il documento e lo sottoscrive, l'altro lo sottoscrive; dichiarano di averlo ro-

una lunga esperienza pratica alla scuola e alle dipendenze di un notaio-maestro; il quale, in considerazione di ciò, risultava infine come il principale, se non l'unico, garante della preparazione professionale del suo allievo al momento in cui questi si accingeva a mettersi in proprio; avendo però, come riscontro, le numerose prove delle sue capacità date sotto la guida del maestro durante gli anni del tirocinio.

Insomma la norma espressa nella rubrica 29 del Breve innovava per tutti gli aspiranti notai prevedendo una verifica, nei modi esposti sopra, dei requisiti loro richiesti, ma non annullava del tutto le consuetudini precedenti, riguardanti ora per questa parte i figli (e assimilati) dei notai già iscritti alla corporazione. Se anche per costoro, per ragioni di equità, prevedeva un esame di ammissione, grazie a quella particolare clausola eccezzuativa, ne faceva un esame "riservato".

Ebbene, nonostante tali accorgimenti e precauzioni, l'immissione nella corporazione di "gente nuova" fu tale probabilmente da modificare situazioni consolidate ed equilibri mai prima di allora messi in discussione; e fu occasione di turbamenti anche gravi, se – come credo – si deve interpretare quale indizio di una situazione di aperte discordie esistenti all'interno della corporazione un passo del Breve del Comune, nella redazione del 1286, che allude a contrasti e divisioni che impedivano da lungo tempo ai notai l'elezione dei capitani dell'Arte, dando luogo ad uno stato di cose giudicato tanto grave da indurre il governo pisano a intervenire decisamente per porvi rimedio²⁶.

gato ambedue o solo il più anziano alla presenza del più giovane. Casi di diverso tipo, di redazione di documento a due, sono quelli esaminati per Piacenza da C. Pecorella, *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII*, Milano 1968, pp. 59-62.

²⁶ *Breve Pisani Communis*, in F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, p. 227, rubr. 121. La trasformazione del Collegio in Arte, avvenuta presumibilmente negli anni 1266-67, e la sua profonda compenetrazione, attraverso la presenza dei suoi iscritti, nelle strutture amministrative del Comune, se da una parte aveva conferito una rilevante incisività politica all'Arte stessa e alla categoria, dall'altra aveva destato l'attenzione e sollecitato il controllo costante e interessato del Comune sulla sua vita interna. Da ciò questo e anche altri interventi: un'osservazione simile fu fatta per Genova dal Costamagna (*Il notaio a Genova* cit., p. 157) e anche per Piacenza dal Pecorella (*Studi sul notariato* cit., p. 49 e sgg.). A Pisa i Capitani dell'Arte, che istituzionalmente svolgevano un'opera di sorveglianza sull'attività professionale dei notai, in questa stessa veste erano incaricati anche di una funzione pubblica per

L'aumento del numero dei notai di origine comitatina – come detto poc'anzi – risulta particolarmente rilevante sulla fine del XIII secolo e nella prima metà del successivo; preciso però che risulta allora motivato anche da altre ragioni, più complesse (che non è possibile analizzare qui) da collegare con la crisi economica generale della società europea, su cui si innestò quella particolare dello stato pisano.

Nonostante quella crisi infatti non vennero meno la tendenza, già manifestatasi, a migliorare le proprie condizioni di vita trasferendosi in città; la ricerca di un salario meno insicuro; l'aspirazione ad entrare a far parte di un ceto e di una categoria professionale rispettata e meno indifesa di altre di fronte alle avversità della sorte. Né diminuirono di numero gli uffici riservati ai notai nell'amministrazione comunale. Al contrario, di qualche poco essi aumentarono ancora, se non altro per il moltiplicarsi dei modi di esigere le imposizioni fiscali: camarlinghi, "soprastanti", incaricati di compilare estimi che si facevano periodicamente e a distanza sempre più ravvicinata, esattori di gabelle, date e prestanze e seghe, e tutti gli altri ufficiali che, per un motivo o per un altro maneggiavano pubblico danaro, dovevano avere a fianco, ciascuno di essi, un notaio - *scriba publicus*, nominato appositamente per tenere l'amministrazione. Ma anche, e molto più rilevante che per il passato, al processo di crescita dei posti di lavoro si accompagnò l'aumento del numero dei notai aspiranti a quei posti e, prima ancora, degli aspiranti notai che chiedevano l'ammissione alla corporazione: E una delle conseguenze indirette di tale crescita fu la puntigliosa precisazione per statuto della durata degli uffici e della successiva *vacatio*, del resto già da tempo adottata per lo stesso motivo . . .

Un registro dell'Archivio di Stato di Pisa²⁷, che conserva gli atti

conto del Comune, quella appunto di controllare non soltanto l'operato dei notai che esercitavano la professione liberamente, ma anche di coloro che prestavano servizio negli uffici del Comune (cfr. *Breve Collegii* cit., rubr. 4).

²⁷ Si tratta del reg. 267 dell'Archivio di Stato di Pisa, *Comune, divisione A*, che conserva le *probationes* dei notai dell'anno 1327. Sulla base di una minuta analisi dei dati in esso raccolti esposi alcune osservazioni in *Ricerche sul notariato a Pisa* cit., pp. 162-165; ne approfondii in seguito lo studio con due lavori compiuti da mie scolare: R.L. Martini, *Acta Collegii Notariorum Pisanorum. Probationes: studio edizione (cc. 1-50) e indici*, tesi di Laurea discussa presso l'Università di Pisa,

relativi alle domande di ammissione alla corporazione presentate nel 1327 da 71 nuovi notai, in occasione della sessione ordinaria d'esame (quella quinquennale aperta agli "esterni") consente di accertare, grazie ai dati che contiene, che solo 24 di questi erano residenti in Pisa; e di essi, 5 erano *exiticii* ghibellini di altre città toscane e 5 residenti solo temporanei per motivi di studio, avendo ancora le loro famiglie residenza stabile in castelli del contado. Mancano i dati relativi agli esami di ammissione riservati ai figli di notai, ma è indubbio che la tendenza già rilevata era ancora in atto e in forme forse ancora più clamorose.

Ma il duplice processo di crescita del numero degli uffici riservati ai notai e – molto più rapido e rilevante – di crescita del numero degli aspiranti, o potenziali aspiranti a tali uffici, ovviamente non poteva protrarsi oltre certi limiti: soprattutto non poteva crescere ancora il numero degli uffici.

Per altri Comuni si conosce con una certa precisione il numero degli uffici riservati ai notai nell'amministrazione. Nessun documento, tra quelli conservatici, ce lo attesta in maniera precisa per Pisa. Tuttavia si può calcolare approssimativamente che verso la metà del '300 essi superassero di qualche decina il centinaio²⁸. Ora però più che il numero, sarebbe importante conoscere l'incidenza che i relativi salari avevano sul bilancio complessivo dello stato.

In una relazione ufficiale, presentata all'imperatore Enrico VII nel 1312, si esprimeva il parere che il numero degli uffici, in genere, costituenti l'amministrazione del Comune di Pisa fosse eccessivo, e anzi si affermava esplicitamente che molti di essi fossero superflui, per quanto

rel. prof. O. Banti, l'anno accad. 1966-67; A. Rozzi, *Acta collegii* (...), tesi di Laurea (...), anno accad. 1974-75.

²⁸ In altra occasione (cfr. *Ricerche sul notariato* cit., pp. 173-176) calcolai che verso la metà del sec. XIV gli uffici assegnati a notai nell'amministrazione del Comune di Pisa fossero 150 mentre nel 1324 erano circa 115. Osservazioni interessanti sulla questione in C.M. Cipolla, *The professions* cit., p. 46 e in Id., *Storia economica* cit., p. 81. Per Genova, pur ammettendo la difficoltà di una valutazione esatta, Costamagna calcolò che i notai ufficiali fossero da 50 a 60 (cfr. *Il notaio a Genova* cit., p. 62).

giustificati da ragioni di politica – si direbbe oggi – sociale: *sed fiunt causa dandi eis* (agli ufficiali) *lucrum*²⁹.

Dunque, seppur afflitto da una grave crisi, il Comune di Pisa era costretto a conservare uffici dell'amministrazione e salariati ormai non più rispondenti ai suoi effettivi bisogni (la cui conservazione, anzi, risultava decisamente dannosa oltre che gravosa per il bilancio del Comune); e questo per non privare di una risorsa, divenuta forse vitale, un certo numero di cittadini, di cui (non occorrerebbe ripeterlo ancora) una buona parte era costituita da notai. Non era problema di facile soluzione, del resto, e si aggravava col tempo. Il ceto dirigente pisano cercò di risolverlo aumentando le entrate del Comune con un più rigido fiscalismo, più che diminuendo le spese. Nel caso specifico ostavano a una riduzione del numero dei salariati del Comune, oltre alle ragioni politiche e pratiche che è facile immaginare, anche la mentalità del tempo: per fare un esempio, i dodici Anziani che formavano il governo del Comune avevano al loro servizio ben cento "marrabesi"³⁰ e cento "famuli" più i cuochi, gli "spenditori" e altri dipendenti, e per ragioni di prestigio non si riuscì mai di diminuirne il numero.

Per il modo come storicamente si era sviluppato l'apparato amministrativo, non era possibile, in quella situazione, apportare radicali ri-

²⁹ Cfr. O. Banti, *Ricerche sul notariato* cit., pp. 173-176 e nota 82 dove riporto (da G. Doenniges, *Acta Henrici VII imperatoris Romanorum*, Berolini 1839, p. 96): *Item facit Commune Pisarum multos et superfluos officiales, nobiles et alios, ad recolligendum redditus Communis Pisani, qui necesse tot non essent, sed fiunt causa dandi eis lucrum et eos ditandi*. La crescita del numero degli uffici riservati a notai non fu un fatto esclusivo del Comune di Pisa, ma al contrario piuttosto diffuso ed attestato ovunque (cfr. G. Fasoli, *Il notaio nella vita cittadina* cit., p. 127; per Siena, per esempio, si veda U. Morandi, *Il notaio all'origine del Comune senese, in Il notariato nella civiltà toscana* cit., pp. 319-320).

³⁰ I marrabesi erano guardie al servizio immediato degli Anziani. La notizia da me riferita è attestata da alcuni dei numerosi *Ordinamenta salariorum* periodicamente emanati con poche varianti nella vana speranza di riequilibrare il bilancio del Comune di Pisa (cfr. Archivio di Stato di Pisa, *Comune, divisione A*, reg. 74, cc. 150-150' e cc. 168'-169 ove sono gli *Ordinamenta salariorum* relativi agli anni 1350 e 1355). Sugli aspetti che questa crisi finanziaria del Comune assunse nella fase finale del secolo XIV, cfr. O. Banti, *Iacopo D'Appiano. Economia società e politica del Comune di Pisa al suo tramonto*, Pisa 1971, pp. 300-306.

duzioni – per quanto ora ci interessa – al numero dei notai impiegati negli uffici.

L'opera del notaio era divenuta indispensabile e l'inserimento del notaio nell'amministrazione del Comune completo. Il notaio – proprio perché dalla sua opera, più che da quella di altri ufficiali, dipendeva il corretto funzionamento e la continuità dell'azione di governo – costituiva l'elemento portante e vitale (come è stato già fondatamente osservato in precedenti studi)³¹ di quella specie particolare di "burocrazia" costituita da ufficiali reclutati in genere con sistemi complessi (nell'intento di garantire la correttezza e la legalità dell'elezione), ad uffici sempre diversi e sempre per periodi di breve durata. Fra l'altro i notai, tra tutti costoro, diversi per formazione culturale e per funzioni, avevano senza dubbio una posizione preponderante per numero e preparazione, e per il fatto di trovarsi in tutti gli uffici, da quelli dell'apparato centrale, i più importanti, fino agli uffici periferici meno importanti.

Collettivamente presi, anche per questo motivo, i notai avrebbero potuto costituire una forza genericamente politica non trascurabile. In realtà, sotto questo aspetto essi, come categoria, non ebbero solitamente una rilevanza particolare, e solo superando divisioni interne e contrasti

³¹ G. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 157 e sgg., e p. 165; Gene A. Brucker, *Florentine Politics and Society 1343-1378*, Princeton 1962 (si veda il cap. II, p. 57 e sgg., in particolare a p. 60 e n. 13, dove si richiamano le opinioni espresse dal Marzi e dal Davidsohn sulla questione, e la mia recensione in «Annali della Fondazione Italiana per la storia amministrativa», 2 (1965), pp. 721-727, in part. a p. 723). Inoltre si vedano: G. Orlandelli, *Studio e scuola di notariato*, in *Atti del Convegno internazionale di studi Accursiani*, Milano 1968, p. 76 e sgg.; G. Fasoli, *Giuristi giudici e notai* cit., p. 34 e sgg. e Id., *Il notaio nella vita cittadina* cit., pp. 125-127 (dove sottolinea il fatto che i notai, con la loro attiva presenza, costituiscono quasi il surrogato di un corpo di burocrati, che non esisteva ancora, e pone anche esplicitamente il problema del passaggio dal notaio al burocrate); U. Morandi, *Il notaio* cit., pp. 320-325; Ph. Jones, *Storia economica* cit., p. 1804; E. Rossini, *La professione notarile* cit., pp. 18-20; G. Tabacco, *Storia politica* cit., p. 235; U. Gherner, *Un professionista - funzionario* cit., p. 414; D. Herlihy, *Pisa nel Duecento* cit., pp. 33-49 e p. 71 e sgg. Non è certo quando si sia costituita l'Arte dei notai a Pisa. Al riguardo sono state espresse opinioni alquanto diverse: probabilmente però ciò avvenne intorno al 1266-67; sicuramente essa esisteva e faceva parte delle "Sette Arti" nel 1277 (cfr. D. Herlihy, *Pisa nel Duecento* cit., p. 92, nota 13 e nostra nota 19).

derivanti da individuali adesioni all'una o all'altra fazione politica, in alcune poche circostanze, riuscirono a fare corpo unico politicamente, e, come Arte, a schierarsi, insieme con le altre della *Universitas Septem Artium*, a favore di particolari scelte politiche.

Individualmente presi, poi, com'è ovvio, ciascun notaio ebbe un suo proprio "peso politico", vario, in rapporto alla personalità, alle aderenze personali, di famiglia, di gruppo, e anche in rapporto all'ufficio occupato. A questo proposito si può osservare che l'ufficio più importante – a parte il maggior lustro personale e professionale, e i contatti più diretti col potere – consentiva di procacciarsi, insieme con un più elevato salario, più sostanziosi guadagni grazie ai proventi propri dell'ufficio. Infatti i notai, per ogni atto che rogavano per conto del pubblico, pretendevano dei diritti fissi, che non erano poca cosa se l'ufficio era importante³².

Anche per questo la gara tra i notai per occupare gli uffici dell'amministrazione comunale si accendeva vivace, e anche aspra, ad ogni turno periodico di elezioni generali dei notai. In quelle occasioni tutto il Collegio era in gran fermento e chi poteva, dei notai, sollecitava appoggi e favori, cercava intese e stringeva alleanze più o meno segrete al fine di essere ammesso nel gruppo degli eleggibili, per procurarsi un ufficio o l'ufficio più ambito (nonostante che tutto ciò fosse vietato da precise norme che comminavano anche severe punizioni). Intrallazzi e favoritismi tuttavia si verificavano ugualmente, e quelli documentati – evidentemente i più clamorosi – risultano avvenuti proprio in conseguen-

³² Proprio per impedire abusi in questo campo, a Pisa (come anche altrove) l'Arte stabilì una specie di tariffa, ma non per questo gli abusi cessarono. È noto l'episodio di Firenze ricordato dal cronista Marchionne di Coppo Stefani: « Nel detto anno del 1371, di maggio, si fece legge che conciofossecosaché li notai negli uffici si pagavano troppo ingordamente, cioè era uno notaio al camarlingato dell'Estimo, cioè pagavasi: egli volea, dello pagamento di 20 soldi a cancellare per lo populo la bulletta, soldi 5, ed era tale populo a pagare lire 5 che 'l notaio volea il quarto e così di ogni cosa » (cfr. Marchionne di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XXX, I, p. 278, rubr. 728). Il tariffario usato a Pisa fu edito dal Bonaini in *Statuti inediti* cit., III, pp. 811-832: *Ordinamento et decreta (...) super salariis et mercedibus scripturarum que notarii Pisanae civitatis (...) possunt habere et recipere in eorum officiis ex singulis factis negotiis et scripturis*.

za di pressioni o di abusi di potere dei politici. Le elezioni dei notai erano dunque occasioni di scandali, veri o presunti, e anche i meno gravi davano luogo a rivalità, disordini e inimicizie che si protraevano nel tempo³³.

Di diversa natura, combattuta in forme meno clamorose normalmente e tra pochi candidati ben selezionati, e infine decisa nel segreto di ambienti politici, era invece la gara per quei pochi uffici veramente importanti sotto l'aspetto politico, per le mansioni che, istituzionalmente o no, erano preposti a svolgere. Erano tutti uffici dell'amministrazione centrale e in particolare e soprattutto quello di Cancelliere degli Anziani, della Cancelleria cioè che trattava esclusivamente affari di natura politica.

Il Cancelliere degli Anziani non era un semplice redattore di documenti, esecutore di ordini, registratore di volontà politiche. Nella maggior parte dei casi egli non si limitava a curare l'espressione formale delle volontà politiche del governo, ma suggeriva, anche, e proponeva i modi più appropriati di espressione, tanto negli atti e nei rapporti con altri stati quanto anche nelle provvisori e nelle lettere indirizzate agli

³³ Le stesse cause, che suscitavano, a Pisa tra i notai, le gare per ottenere gli uffici nell'amministrazione del Comune, erano operanti anche altrove, per esempio a Siena (cfr. G. Catoni, *Statuti senesi dell'arte dei giudici e notai del secolo XIV*, Roma 1972, p. 76, rubr. 58, e p. 73, rubr. 54, che prevede l'esclusione dagli uffici dei notai non senesi); qualcosa di simile è attestato anche per Genova (cfr. G. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 135). Sulla questione si veda anche O. Banti, *Ricerche sul notariato* cit., pp. 169-176. È significativa la motivazione che si legge (più o meno simile) in molte provvisori degli Anziani pisani riguardanti le elezioni dei notai agli uffici pubblici: *Ad hoc ut scandala et conventicula, que quasi erant in palatio dominorum Antianorum Pisani Populi et per civitatem Pisanam occasione officiorum notariorum Pisane civitatis (...) cessent; et etiam ut cessent alia enormia turpia et inhonesta, que incepta erant fieri per cives Pisanos (...) occasione dictorum officiorum; et etiam ut notarii Collegii Pisanæ civitatis habeant materiam benefaciendi et ut equalitas in predictis eorum officiis conservetur (...)* (Archivio di Stato di Pisa, *Comune, divisione A*, reg. 74, c. 117'). Non occorre sottolineare gli scopi che si proponeva il provvedimento, qui individuati chiaramente: quelli repressivi, per impedire gli scandali e le intese segrete, in cui, ad ogni elezione generale dei notai, si sospettavano (e forse erano) coinvolti gli stessi Anziani, nonché le illegalità più gravi di cui, nella stessa occasione, si rendevano colpevoli anche comuni cittadini; e quelli positivi, per offrire a tutti i notai *materiam benefaciendi* e il modo di conservare tra di loro la *equalitas*.

ufficiali sottoposti e ai cittadini. Statutariamente la carica di Cancelliere degli Anziani aveva durata semestrale, tuttavia, casi di cancellieri rimasti in carica per più anni di seguito non furono rari. Ma il cancelliere acquistò rilevanza politica, pure in qualche caso in cui rimase in carica anche solo pochi semestri, per il fatto che, proprio per le funzioni che svolgeva, diveniva la "memoria" e il consigliere d'ufficio di politici, quali erano gli Anziani che, al contrario, restavano in carica soltanto due mesi. A maggior ragione ebbero una vera e propria posizione politica di primo piano alcuni pochi che rimasero nella carica per decenni, voluti e sostenuti da coloro che avevano il potere di cui il cancelliere era la leva più importante. Ciò spiega, com'è facile intuire, ma soprattutto come attestano le fonti coeve, perché i cancellieri "assorbivano", per così dire, un po' del potere (anche quando non lo perseguivano per fini politici personali), di cui istituzionalmente avrebbero dovuto essere soltanto strumenti.

Ministri e consiglieri di governanti, in casi e circostanze particolari, ma soprattutto operando alle dipendenze di regimi oligarchici o signorili, ebbero la possibilità di divenirne gli strumenti onnipotenti, le "eminenze grige", talora dopo aver contribuito in maniera determinante alla loro affermazione. Non sono rari casi di questo genere anche nella storia di altri Comuni: alcuni di essi sono ben noti e non starò ad elencarli³⁴. Rari, al contrario, com'è ovvio, quelli di notai - Cancellieri che, grazie all'ufficio a cui erano stati elevati e a loro precipue qualità politiche personali, riuscirono ad impadronirsi del potere e a gestirlo in proprio. Per quanto riguarda il primo tipo, ricorderò per Pisa il caso di Michele del Lante da Vico, Cancelliere degli Anziani dal 1329 al 1347 (quando morì): egli fu lo strumento principale dell'affermazione del conte Fazio di Donoratico nella signoria di Pisa. Per quanto riguarda il se-

³⁴ Ricorderò soltanto i casi, ben noti, di Niccolò di ser Ventura Monachi, di Coluccio Salutati e di ser Piero di ser Grifo delle Riformagioni, a Firenze (cfr. D. Marzi, *La Cancelleria della repubblica fiorentina*, Rocca San Casciano 1910; O. Banti, *Noterelle sul Tumulto dei Ciompi. A proposito di una provvisione dei Priori di Firenze a favore del Popolo Minuto, 21 - 22 luglio 1378*, in « Bollettino Storico Pisano », 28 - 29 (1959-60), pp. 3-38 (pp. 8-12); Gene A. Brucker, *Florentine Politics* cit., pp. 60 e 383), e quello di ser Guido Manfredi da Pietrasanta a Lucca (cfr. E. Lazzareschi, *Carteggio di Guido Manfredi*, in *Archivio di Stato di Lucca. Regesti lucchesi*, III, 2, Pescia 1933, p. X e sgg.

condo tipo, sempre per Pisa, ricorderò il caso di Iacopo D'Appiano che, dopo aver favorito, io credo in maniera determinante, Pietro Gambacorta nella sua ascesa alla signoria, dal 1370 al 1392 fu suo collaboratore e quasi *l'alter ego*, e ne divenne poi il successore³⁵.

Prima di concludere questo schematico e certo anche incompleto esame della questione, accennerò ad un altro aspetto del rapporto notaio - Comune, quello delle ripercussioni negative che esso ebbe per una parte dei notai nell'ambito economico, oltre che sociale, nel momento dello sviluppo abnorme della "burocrazia" e, insieme, della crisi politica e economica del Comune di Pisa.

Per effetto della crescita eccessiva del loro numero, seppure alcuni notai affermati professionalmente continuarono ad avere un ritmo intenso di lavoro quotidiano, tanti altri, al contrario, ebbero qualche difficoltà a trovare il lavoro. Sotto questo aspetto non sembra che vi sia stata differenza tra notai che, per semplificare, ho chiamati "nuovi", tra cui quelli di origine comitatina, e notai che, per lo stesso motivo, ho chiamato "vecchi". Vi sono casi ampiamente documentati³⁶ di notai di recente o anche immediata origine comitatina che ebbero larga clientela, uno "studio" ben avviato e numerose possibilità di guadagno; ma è certo che tra coloro che stentaronο ad avviarsi nella professione, a procurarsi una certa clientela e guadagni sufficienti per vivere appena decorosamente, la maggioranza fu costituita da notai "nuovi", di origine comitatina, e più in generale, da notai privi di una base economico-professionale quale era quella fornita da una tradizione notarile familiare: "gente nuova" forse riconoscibile anche dai modi un po' rozzi delle sue manifestazioni formali, personali e professionali, testimonianza delle origini non cittadine, e, in qualche caso, provvista di un bagaglio culturale appena sufficiente, conseguenza di una formazione compiuta alla scuola di maestri meno preparati. Non pochi di costoro dovevano contentarsi

³⁵ Cfr. O. Banti, *Iacopo D'Appiano* cit. (ivi, su Michele Del Lante da Vico v. pp. 45-48).

³⁶ Tralasciando di far menzione di altri notai studiati da me o da miei scolari, per brevità segnalerò solo il caso più noto, di un ser Leopardo del Fornaio da Avane, studiato attraverso le sue imbreviature (1252-1281) da scolari del mio collega, presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Pisa, Michele Luzzati (cfr. tesi di Laurea di L. Martinuzzi, anno accad. 1973-74, S. Giancoli, anno accad. 1975-76, M. Tozzi, anno accad. 1979-80).

di una clientela scarsa e di livello assai modesto, anche economicamente, che dovevano procurarsi agli angoli delle piazze e lungo le vie cittadine e persino andandosela a cercare, di castello in castello, nel contado. Erano le prime avvisaglie della crisi del notariato, che si sarebbe progressivamente manifestata nel corso della seconda metà del secolo XIV³⁷.

A costoro, quando, dopo il previsto tirocinio e attese lunghe nelle liste e nelle "borse" degli aspiranti, riuscivano ad ottenere, talora per un brevissimo periodo di supplenza, un ufficio nell'amministrazione comunale, quel posto di lavoro, che procurava loro un salario minimo ma sicuro, doveva apparire come una conquista e una meta raggiunta, oltre che una ragione di sperare di ottenere un giorno un incarico ed un salario per sei mesi: la durata di un ufficio.

Erano il proletariato dei notai: per molti di costoro il "prestigio" e il "potere" restavano per tutta la vita mete irraggiungibili.

³⁷ Cfr. O. Banti, *Un estimo e un Comune rurale* cit., pp. 298-300 (ora pp. 165-167). Della crisi del notariato a cui alludo nel testo si hanno riscontri anche altrove, per esempio a Piacenza (cfr. C. Pecorella, *Statuti notarili piacentini del XIV secolo*, a cura di C.P., Milano 1971, p. 7 e sgg.) e a Siena (cfr. G. Catoni, *Il Collegio notarile* cit., p. 340 e sgg., p. 345 e sgg.). L'osservazione fatta per Pisa si basa su testimonianze di fonti di varia natura; in particolare sugli elenchi di cittadini pisani relativi agli anni 1401, 1407 e 1412 (cfr. B. Casini, *I Fuochi di Pisa e la Prestanza del 1407*, in « Bollettino Storico Pisano », 26-27 (1957-58), pp. 156-272; B. Casini, *Contribuenti pisani alle Taglie del 1402 e del 1412*, *ibid.*, 28-29 (1959-60), pp. 90-318); da queste fonti risulta - ma si tratta ovviamente di dati da accettare soprattutto come indicativi, seppure non lontani dalla realtà storica - che i notai contribuenti nel 1402 (*ibid.*, tab. H, p. 155) sarebbero stati 119; nel 1412, 90, mentre nel 1407 sarebbero stati solo 7. Devo però, a questo proposito, avvertire che l'Autore, nella elaborazione dei dati, adottò criteri diversi, non omogenei, nella compilazione delle Tabelle e degli Indici. Infatti nel caso delle due Taglie considerò come notai tutti coloro il cui nome risultava nella fonte preceduto dall'appellativo "ser" (*ibid.*, pp. 98 e 131), mentre nel caso della Prestanza del 1407 valutò come notai solo quelli che risultavano esplicitamente indicati dalla fonte con tale qualifica (*ibid.*, p. 270). Se si adottasse, ora, come parrebbe corretto, un criterio omogeneo anche per i dati del 1407, per quell'anno risulterebbero non 7 ma circa 80 notai presenti in Pisa. Tenuto conto che il 1407 è l'anno successivo alla conquista fiorentina, una tale cifra forse non è lontana dalla realtà. Comunque è da avvertire che questo tipo di fonti, così come anche l'Estimo del 1409 (cfr. M. Fanucci-L. Lovitch-M. Luzzati, *L'Estimo di Pisa nell'anno del Concilio. 1409*. Pisa 1986), ha lacune e scarsa precisione o incompletezza di dati, sotto questo punto di vista, non sempre avvertibili, con le conseguenze che sono ovvie.

ANTONELLA ROVERE

**I « LIBRI IURIUM »
DELL' ITALIA COMUNALE**

Nel 1915, nel noto saggio sulla diplomatica comunale, Pietro Torelli scriveva: « I cartulari del Comune, dei quali solo alcuni tra i più noti furono espressamente studiati nella loro origine e formazione, meriterebbero uno studio d'assieme »¹.

Effettivamente gli ultimi decenni del secolo scorso ed i primi anni del nostro, che avevano visto gli interessi degli editori di fonti indirizzarsi sempre più verso i cosiddetti *libri iurium* comunali, attraverso studi specifici e numerose edizioni² – grazie soprattutto all'iniziativa della De-

¹ P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, II, in *Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova*, I, Mantova 1915, p. 87 (ristampa anastatica, Roma 1980, p. 183).

² Per l'edizione dei *libri iurium* cfr.: *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, a cura di E. Ricotti, in *H.P.M.*, VII, IX, Torino 1854-1857 (per i documenti fino al 1202 v. anche *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. Imperiale di Sant'Angelo, *F.I.S.I.*, nn. 77, 79, 89, Roma 1936-1942); *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. Sella, in « *Atti della R. Accademia dei Lincei* », s. II, IV-VII (1880-1887); *Codex qui Liber Crucis nuncupatur*, a cura di F. Gasparolo, in « *Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica* », IX (1889); *Liber Potheris communis civitatis Brixie*, a cura di F. Bettoni Cazzago - L. F. Fé d'Ostiani, in *H.P.M.*, XIX, Torino 1899; E. Milano, *Il « Rigestum comunis Albe »*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina*, XX-XXI, Pinerolo 1903; G. Barelli, *Il "Liber instrumentorum" del comune di Mondovì*, *Ibid.*, XXIV, Pinerolo 1904; E. Gabotto, *Il Chartarium Dertonense ed altri documenti del comune di Tortona (934-1346)*, *Ibid.*, XXXI, Pinerolo 1909; G. Salsotto, *Il Libro Verde del comune di Fossano ed altri documenti fossanesi (984-1314)*, *Ibid.*, XXXVIII, Pinerolo 1909; L. Colini Baldeschi, *Il Libro Rosso del comune di Osimo (documenti dei secoli XII-XIII)*, Macerata 1909; G. Assandria, *Il Libro Rosso del comune d'Ivrea*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina*, LXXIV, Pinerolo 1914; F. Gabotto - F. Guasco di Bisio, *Il Libro Rosso del comune di Chieri*, *Ibid.*, LXXV, Pinerolo 1918; G. C. Faccio, *Il Libro dei « Pacta et Conventiones » del comune di Vercelli*, *Ibid.*, XCVII, Novara 1926; *Il Caleffo Vecchio del comune di Siena*, voll. I-III, a cura di G. Cecchini, Firenze 1932-1940, vol. IV, a cura di M. Ascheri, A. Forzini, C. Santini, Siena 1984; G. C. Faccio - M. Ranno, *I Biscioni*, I, parte I, in *Biblioteca della Società Sto-*

putazione subalpina e della Società omonima – potevano alimentare la speranza per uno studio complessivo e globale, anche se agli occhi del diplomatista pare oggi un po' azzardato ed ottimistico il giudizio del

rica Subalpina, CXLV, Torino 1934, I, parte II, in *Biblioteca della Deputazione Subalpina di Storia Patria*, CXLVI, Torino 1939, R. Ordano, *I Biscioni*, I, parte III, *Ibid.*, CLXXVIII, Torino 1956, II, parte I, *Ibid.*, CLXXXI, Torino 1970; G. Barelli, *Il "Liber instrumentorum" del comune di Ceva*, *Ibid.*, CXLVII, Torino 1936; *Registrum privilegiorum comunis Mutinae*, a cura di L. Simeoni - E.P. Vicini, Reggio Emilia - Modena 1940 - 1949; F.S. Gatta, *Liber Grossus Antiquus comunis Regii ("Liber Pax Constantie")*, Reggio Emilia 1944 - 1962; G. Pistarino, *Il Registrum Vetus del comune di Sarzana*, Sarzana 1965; *Liber communis Parmae iurium puteorum salis, corredato da altri documenti (1199 - 1387)*, a cura di E. Falconi, in *Acta Italica*, 10, Milano 1966; *Il Registrum Magnum del comune di Piacenza*, a cura di E. Falconi - R. Peveri, Milano 1984 - 1986; *I Registri della Catena del comune di Savona*, a cura di M. Nocera - F. Perasso - D. Puncuh - A. Rovere, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVI/1-3 (1986), anche in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI - XXII (1986 - 1987) e in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, Fonti, IX - X, Roma 1986; *Liber privilegiorum comunis Mantue*, a cura di R. Navarrini, in *Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio*, Mantova 1988; per Noli e Terni v. note 25 e 62.

Edizioni parziali: *Carte diplomatiche fabrianesi*, raccolte e ordinate da A. Zonghi, in *Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi vari delle città e terre marchigiane*, a cura di C. Ciavarini, II, Ancona 1872; C. Vignati, *Codice diplomatico laudense*, Milano 1879 - 1885; *Carte diplomatiche iesine*, trascritte e annotate da A. Gianandrea, in *Collezione di documenti cit.*, V, Ancona 1884; *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, a cura di P. Santini, in *Documenti di Storia Italiana*, X, Firenze 1895, pp. 1-220; Appendice, *Ibid.*, XV, Firenze 1952, pp. 1-261 (voll. XXVI, XXIX, XXX della serie Capitoli del comune di Firenze, corrispondenti agli anni 1138 - 1250); D. Pacini, *Il Codice 1030 dell'archivio diplomatico di Fermo. Liber diversarum copiarum, bullarum, privilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus Firmi*, in *Studi e Testi della Deputazione di Storia Patria per le Marche*, 3, Milano 1963 (documentazione prevalentemente ecclesiastica).

Sono pubblicati in regesto: *I Capitoli del comune di Firenze: Inventario e Regesto*, a cura di C. Guasti, in *Documenti degli Archivi Toscani*, Firenze 1866 - 1893 (voll. I - XVI, relativi ai secoli XIV - XV); *I Libri Commemorativi della Repubblica di Venezia*, a cura di R. Predelli, in *Monumenti Storici pubblicati dalla Deputazione Veneta di Storia Patria*, s. I, Documenti, I, III, VII, VIII, XI, XIII, XVII, Venezia 1876 - 1914; M. Santoni, *Il Libro Rosso del comune di Camerino (1207 - 1336)*, in « Archivio Storico per le Marche e per l'Umbria », II/5 (1885), pp. 37-62; *Liber Census comunis Pistorii*, a cura di Q. Santoli, Pistoia 1901 - 1915; *La "Margarita Cornetana". Regesto dei documenti*, a cura di P. Supino, in *Miscellanea della Società Romana di Storia Patria*, 21, Roma 1969.

Torelli sulla reale consistenza degli studi relativi all'origine e alla formazione di alcuni tra i più noti. Nelle stesse edizioni, quando non si tratta addirittura di semplici regesti, molto raramente vengono affrontati i problemi connessi all'origine dei *libri iurium*, alle ragioni che ne hanno determinato l'esistenza, alle procedure seguite nella loro realizzazione, mentre viene prevalentemente considerata l'importanza storica dei singoli documenti, studiati come unità a sé stanti, tanto da ridurre il *liber* ad un semplice contenitore, non molto diverso da un armadio o da un sacco nel quale erano conservate le pergamene sciolte. Per non parlare poi di quanto travisino il reale significato di queste raccolte quelle edizioni che privilegiano l'ordine cronologico rispetto alla scansione reale dei documenti, trattando il manoscritto alla stregua di un fondo pergameneo, al quale si deve dare una sistemazione razionale, e non come una aggregazione di documenti voluta in quella determinata configurazione da chi ha trasmesso l'ordine di realizzarla o da chi materialmente l'ha elaborata.

Ancora più ottimista appare tuttavia il Torelli quando auspica per essi uno « studio d'insieme ». Ad oltre mezzo secolo di distanza non solo manca ancora un lavoro complessivo, ma non è stato nemmeno approntato un inventario dei *libri iurium* esistenti in Italia³, mentre per quanto riguarda le edizioni, nel corso di questo secolo gli studiosi — tranne poche eccezioni — non hanno tenuto nella giusta considerazione queste fonti di primaria importanza non solo per la storia del Comune italiano, ma anche per i notevoli risvolti diplomatici e istituzionali che essi presentano.

Voglio quindi subito premettere che questo non vuole essere, né potrebbe esserlo, vista la sede, uno studio definitivo, che richiede tempi di elaborazione ben più lunghi di quelli che ho avuto a disposizione, anche se nel mio lavoro sono stata facilitata da un'iniziativa ad ampio

³ Per i *libri iurium* francesi e inglesi, rappresentati in massima parte da cartulari ecclesiastici, cfr. rispettivamente: H. Stein, *Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de France*, Parigi 1907 (*Manuels de bibliographie historique*, IV); G.R.C. Davies, *Medieval Cartularies of Great Britain. A short catalogue*, Londra 1958; v. anche A. Bartoli Langeli, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secc. XII-XIV)*, Perugia 1988, p. 19.

raggio, promossa dal mio Istituto, con la collaborazione di altre sedi universitarie e degli Archivi di Stato, indirizzata al censimento dei *libri iurium* dell'Italia comunale, ad edizioni critiche, a studi complessivi dei singoli libri e a saggi sugli aspetti diplomatici e istituzionali che da essi nel loro insieme emergeranno.

Quanto esporrò rappresenta quindi solo il primo risultato di una ricerca volta a considerare tali raccolte nel loro insieme, un tentativo di individuare gli elementi ideali e materiali che al di là della molteplicità e della pluralità delle realizzazioni portate a termine nei diversi comuni o dei tentativi in essi compiuti raccolgano sotto un unico denominatore le diverse esperienze, pur senza trascurare gli elementi qualificanti e peculiari delle singole realtà cittadine. Scopo ultimo di questa ricerca dovrebbe essere quello di rendere "leggibili" questi libri anche al di là di quanto i loro ideatori e redattori hanno voluto che noi vi leggessimo, anzi proprio di scoprire in essi, in quanto dicono, o forse ancora di più in quanto tacciono, alcuni aspetti della vita politico-istituzionale dei nostri comuni, e di individuare, attraverso i mezzi usati per garantire valore giuridico e forza di prova a quelle particolari raccolte documentarie, i rapporti intercorrenti tra queste e gli organi comunali che le hanno poste in essere.

Abbiamo fin qui parlato di *libri iurium*, ma che cosa sono? La domanda non è tanto oziosa o retorica come potrebbe apparire a prima vista se ancora nel 1986, in una recensione all'edizione del Caleffo Vecchio di Siena si legge: « Per quanto invece riguarda il contenuto, occorre osservare che i caleffi non sono "libri iurium" o, ad eccezione forse di quello dell'Assunta, "copiarii", ma come già fu messo in luce da Ludovico Zdekauer e da Fedor Schneider, si tratta di registri (o filze legate?) formati da fascicoli contenenti atti originali, a seguito dei quali sono stati spesso copiati o aggiunti atti che con i primi avessero riferimento »⁴.

La manualistica, almeno la più nota⁵, non ha mai riservato molto spazio a queste raccolte, se non per raccomandare la massima cautela

⁴ G. Prunai, in « Archivio Storico Italiano », CXLIV (1986), p. 350.

⁵ H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, I, Lipsia 1889 (ristampa anastatica 1958), pp. 94-103; A. Giry, *Manuel de diplomatique*, Parigi 1984 (ristampa anastatica 1972), pp. 28-36; A. De Boüard, *Manuel de diplomatique française et pontifi-*

nella loro utilizzazione: l'attenzione degli studiosi si è infatti indirizzata verso un tipo di documentazione (rotoli, *libri censuales*, politici, *libri traditionum*, cartulari monastici), prevalente nei territori transalpini, che trarrebbe origine da ambienti ecclesiastici. Le modificazioni e le alterazioni del dettato – volute o meno – apportate ai testi dai copisti, fino ad arrivare alle falsificazioni intenzionali, di cui questi cartulari – contenenti esclusivamente documenti in copia – abbondano⁶, hanno indotto negli studiosi una particolare diffidenza, che emerge manifestamente nelle opere dei diplomatisti tedeschi e francesi fino ad influenzare lo stesso Paoli, che pure rileva come quelli comunali siano più fededegni perché condotti d'autorità pubblica, convalidati dai notai o comunque perché scritti da personale di cancelleria⁷.

Nei manuali si avverte inoltre un certo disagio là dove si è tentato di classificare questi manoscritti, identificandoli ora con i registri ora con i cartulari - copiaristi⁸. In realtà non è possibile, almeno per quanto riguarda i *libri iurium* dell'Italia comunale, farli rientrare né nell'una né nell'altra categoria, pur partecipando essi di entrambe. Non si possono definire registri in quanto non contengono solo la documentazione prodotta dal Comune, né si possono identificare con i cartulari nei quali dovrebbero essere contenuti solo i documenti dei quali il Comune è destinatario, anche se qui, come nei cartulari veri e propri, i documenti ricevuti sono quasi sempre tramandati – per forza di cose – in copia. Le compilazioni realizzate nell'ambito dei comuni italiani vennero di volta in volta chiamate dai contemporanei *liber* o *registrum comunis* o *instrumento-*

cale, Parigi 1929 (ristampa anastatica 1980), I, pp. 213-218; C. Paoli, *Diplomatica*, ediz. G.C. Bascapé, Firenze 1942 (ristampa anastatica 1969), pp. 278-286.

⁶ Esempio a questo proposito *Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino*, a cura di I. Giorgi-U. Balzani, Roma 1879-1914; cfr. anche A. Bruel, *Note sur la transcription des actes privés dans les cartulaires antérieurement au XII^e siècle*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», XXXVI (1875), pp. 445-456.

⁷ C. Paoli, *Diplomatica* cit., p. 285.

⁸ In particolare H. Bresslau, *Handbuch* cit., p. 103, n. 2, avverte la confusione terminologica pur raccomandando l'uso linguistico proprio. Eco di tale problematica anche in E. Falconi, *In margine all'edizione del "Registrum Magnum" di Piacenza. Riflessioni e proposte per una ricerca sui "Libri iurium" comunali*, in «Bollettino Storico Piacentino», LXXIX (1984), pp. 15-16.

rum, libri pactorum, cartularium, memoriale, instrumentarium, titolari, o, sulla base della legatura o di altri caratteri estrinseci, *Liber rubeus, viridis, Crucis*, Biscioni, *Registrum magnum, parvum, vetus, antiquum*, o con altri nomi legati a situazioni locali Caleffi, *Margarite* etc. In questa sede verranno sinteticamente chiamati *libri iurium*, ma in relazione al loro contenuto potrebbero meglio denominarsi *libri iurium, privilegiorum, conventionum et aliarum rerum pertinentium comuni*. A questo proposito sembra paradigmatico il brano di una riformazione del comune di Firenze nel quale vengono elencati i tipi di documenti che dovevano essere inseriti nel libro dei Capitoli:

Inter alia (*dice la riformazione*) pro infrascriptis causis, videlicet: pro aliqua pace, liga, unione, submissione alicuius terre, castri seu loci: emptione alicuius terre, castri seu loci seu iurisdictionis: accomandisia, fine vel remissione . . . , declaratione confinium . . . , compromisso, laudo, conducta . . . , promissione vel fideiussione pro aliquo, nomine communis, vel ab aliquo pro communi, concessionibus vel privilegiis ipsi communi factis vel concessis et generaliter pro aliis quibuscumque scripturis que stipulatione vallate forent . . .⁹

I *libri iurium* sono quindi quelle raccolte nelle quali i comuni hanno voluto¹⁰ inserite quei documenti che rappresentavano – per dirla col Torelli – « le prove scritte delle ragioni formali o giuridiche della vita del Comune, dei rapporti col di fuori, dei diritti sul territorio dipendente »¹¹, privilegiando quelli che meglio rispondevano alla realtà politica del momento, ed escludendone a volte altri che, pur di determinante importanza storica, non producevano più effetti giuridici, sia perché scaduti (e penso in particolar modo ai trattati limitati nel tempo), sia perché superati da altri documenti¹² o perché, soprattutto per quelli che

⁹ *I Capitoli del comune di Firenze* cit., p. VIII.

¹⁰ Cfr. E. Falconi, *In margine all'edizione* cit., p. 5.

¹¹ P. Torelli, *Studi* cit., p. 87.

¹² A Genova si rileva che su 176 documenti dei secoli X - XII, conservati nella serie « Privilegi, concessioni e trattati » (Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, cfr. P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova, 958 - 1797*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., I, 1960), 82 sono confluiti nei *Libri iurium*, mentre 26 non riguardano il comune. Dei 68 restanti 19 sono trattati limitati nel tempo o contingenti (quindi scaduti quando si redigeva il volume del 1229). Degli altri 49, 11 (12 se consideriamo uno contingente già computato sopra) riguardano i rapporti con l'Impero d'Oriente che potrebbero anche

comportavano imposizioni onerose (è il caso della convenzione imposta nel 1202 da Genova ai Savonesi¹³), nuove circostanze o eventi straordinari potevano alimentare la speranza di limitarne, se non di annullarne, la portata.

E si deve ad una scelta determinata ancora una volta dalle condizioni storiche nelle quali il manoscritto ha preso corpo il prevalere ora di una certa tipologia documentaria, ora di un'altra, così come non è discriminante il fatto che ci sia una prevalenza di originali o di copie, fino ad arrivare al limite di un *liber* composto quasi esclusivamente di originali da una parte, tutto di copie semplici dall'altra.

Sono oltre quaranta le città o i piccoli comuni dell'Italia centro-settentrionale nei quali sono stati compiuti tentativi, riusciti o meno, di raccogliere in uno o più libri la documentazione comunale¹⁴: almeno stan-

rientrare nella categoria precedente tenuto conto dei mutati rapporti tra Genova e l'Impero latino d'Oriente al momento in cui si redigevano i *libri iurium* pervenutici, anche se per questi documenti non è da escludere l'esistenza di un *liber* apposito, analogamente a quanto avvenuto a Venezia nel secolo XIV, dove la documentazione relativa alle regioni orientali è contenuta nel *Liber Albus*, mentre quella relativa all'occidente occupa il *Blancus*: cfr. L.Fr. Tafel-Gg.M. Thomas, *Der Doge Andreas Dandolo und die von demselben angelegten Urkundensammlungen zur Staats- und Handelsgeschichte Venedigs*, in « Abhandlungen der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften », III, cl. VIII, I (1885), in particolare p. 25; G. Monticolo, *I manoscritti e le fonti della cronaca del diacono Giovanni*, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano », 9 (1890), p. 212 e sgg. Sui 38 che restano e su quelli dei secoli seguenti l'indagine è ancora in corso. Per quanto riguarda Siena, la rubrica CCCXXIII degli Statuti stabilisce che nel Caleffo Vecchio si debbano trascrivere tutti quegli atti che abbiano una validità di oltre 10 anni: cfr. *Il Caleffo Vecchio* cit., p. VIII.

¹³ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. CCCXLVI; *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., III, n. 83; cfr. anche *I Registri della Catena* cit., I, p. XXX.

¹⁴ Alba, Alessandria, Ascoli Piceno, Assisi, Asti, Bologna, Brescia, Camerino, Ceva, Chieri, Città di Castello, Como, Corneto, Cortona, Cremona, Fabriano, Fermo, Ferrara, Firenze, Fossano, Genova, Gubbio, Imola, Ivrea, Jesi, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Mondovì, Noli, Orvieto, Osimo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ponzò, Reggio Emilia, Rimini, Sarzana, Savona, Siena, Spoleto, Todi, Terni, Tortona, Venezia, Vercelli, Verona, Viterbo. Altre compilazioni (Aosta, Portovenere, Rapallo e quelle dell'Italia Meridionale, in particolare le pugliesi) non rientrano nella tematica che ci siamo proposti; si tratta in gran parte di raccolte di guarentigie e immunità nell'ambito di un'organizzazione "statuale" più ampia.

do alle indagini condotte fino a questo momento, basate in gran parte su repertori archivistici, ma il numero aumenterà sicuramente quando sarà possibile effettuare una ricerca capillare non solo negli archivi e nelle biblioteche minori, ma anche negli istituti più noti, dove frammenti, piccole raccolte o abbozzi subito abbandonati possono essere finora passati inosservati. Un attento esame dei "Diplomatici" e degli inventari o di fonti di altra natura – annalistiche e statutarie in particolare – permetterà poi se non di recuperare ciò che il corso della storia ha cancellato, almeno di rintracciarne la memoria.

È probabile che all'origine di molte compilazioni sia da porre l'intervento della pubblica autorità, anche se relativamente pochi sono i mandati con i quali i *libri iurium* si aprono, ricordati nei prologhi che talvolta precedono la raccolta o nelle sottoscrizioni di alcuni notai, mentre è possibile che in qualche caso non ci sia pervenuta traccia di mandati pur esistenti o di disposizioni verbali ai notai posti al servizio della cancelleria.

Spesso è il podestà che impartisce l'ordine di procedere alla redazione (ad Alba¹⁵, Alessandria¹⁶, Rimini¹⁷, Siena – almeno per quanto riguarda il Caleffo Vecchio¹⁸ – Iesi¹⁹, Lodi²⁰ e Genova – per il per-

¹⁵ E. Milano, *Il "Rigestum"* cit., p. 1. Qui il podestà agisce sulla base di una disposizione statutaria.

¹⁶ *Codex qui Liber Crucis nuncupatur* cit., p. 3.

¹⁷ *Liber instrumentorum comunis Arimini*, in Biblioteca Civica « Gambalunga » di Rimini, sc. ms. 1160, c. 1 r.: *Iste est liber instrumentorum comunis Arimini exemplatorum tempore domini Bernardi de Cornaçano potestatis Arimini de eius mandato et voluntate*. Ringrazio per la segnalazione Donatella Frioli.

¹⁸ *Il Caleffo Vecchio* cit., I, pp. 3-4.

¹⁹ *Carte diplomatiche Iesine* cit., pp. XLI - XLIII. Il notaio agisce *de mandato ipsius potestatis secundum formam capituli et dispositionem consilii dicte terre*. Per la documentazione marchigiana ringrazio per la collaborazione Giuseppe Avarucci e il personale degli Archivi di Stato.

²⁰ *Liber iurium civitatis Laude*, in Biblioteca civica di Lodi, Manoscritti 28.A. 6.6, c. 1 r.: *In nomine sancte et individue Trinitatis. Pax Constancie, P[rivilegia imp]eratorum et regum, concessiones, ymmunitates comuni Laude da[ta et concessa] per eos, instrumenta, paces et iura multa que comune Laude habe[t in civitate], episcopatu et districtu et iurisdictione, scripta et reducta in hoc regi[stro per An]selmum de Mellese notarium, precepto nobilis viri, domini Lott[i de Aleis] de Florentia mi-*

duto volume del 1229²¹), in altri casi egli agisce unitamente al Consiglio (Chieri²², Perugia²³) o, in base a delibere prese dal Consiglio, commissiona ad uno o più notai il lavoro (è il caso di Genova per il cosiddetto *Vetustior*²⁴, Noli per il frammento del 1290²⁵, Reggio Emilia²⁶ e Savona²⁷), oppure l'ordine viene emesso dal Consiglio stesso (a Ceva²⁸, Genova – i codici A e *Duplicatum*²⁹ – Siena – per il Caleffo dell'Assunta³⁰ – e Todi³¹), o dal Capitano del Popolo e dagli Anziani (Firenze³²), mentre talvolta si procede alla redazione sulla base di norme statutarie

litis et doctoris legum honorabilis potestatis Lau[de, ad ple]nam memoriam retinendam et ut facilius predicta possint reperiri, s[ub anno] Domini millesimo ducentesimo octogesimo quarto, inditione duodeci[ma].

²¹ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. DCLXXXI.

²² F. Gabotto - G. Guasco di Bisio, *Il Libro Rosso* cit., p. 3. All'azione del podestà e del Consiglio si accompagna anche quella del massaro del comune *Uberto dicti operis inventoris*.

²³ A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139 - 1254)*, I, Perugia 1983, p. CIII. Su richiesta del podestà il Consiglio delibera che vengano redatte ben cinque copie del *liber*, affidando l'incarico ad altrettanti notai. Ci sono pervenute due delle cinque copie realizzate: *Sommissioni 2 e Sommissioni 4*.

²⁴ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. DCCCLIV.

²⁵ *Documenti nolesi*, a cura di B. Gandoglia, in « Atti e Memorie della Società Storica Savonese », II (1889), p. 556; *Un restauro documentario. Le pergamene di Noli (Quaderni della Soprintendenza archivistica per la Liguria)*, Noli 1979, p. 20, nn. 39-40; v. anche nota 62.

²⁶ F.S. Gatta, *Liber Grossus* cit., I, pp. 187, 285-286; II, p. 321; III, p. 295; V, pp. 132-133.

²⁷ *I Registri della Catena* cit., II/1, pp. 71-72.

²⁸ G. Barelli, *Il "Liber instrumentorum"* cit., pp. 1-2.

²⁹ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., pp. XIV, XVI.

³⁰ C. Paoli, *Dei cinque Caleffi del R. Archivio di Stato di Siena*, in « Archivio Storico Italiano », s. III, IV (1886), pp. 61-62.

³¹ A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., p. LXXII.

³² *I Capitoli del comune di Firenze* cit., pp. III - IV; *Documenti dell'antica costituzione* cit., pp. XI - XII, nota 1.

(a Bologna per il *Registrum Novum*³³, ad Alba³⁴, Fabriano – limitatamente al *Liber Registri*³⁵, – forse a Piacenza – dove il podestà già nel 1220 *iuramento tenebatur in libro comunis facere scribi*³⁶ –, Fossano³⁷, Pistoia³⁸).

Si dà così il via alla compilazione, secondo modalità più o meno complesse e tempi diversi da luogo a luogo.

³³ G. Orlandelli, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del secolo XII*, Bologna 1963, pp. 145-146. Sebbene gli Statuti risalgano al 1259 e il *Registrum Novum* al 1257, l'Orlandelli ritiene che i capitoli relativi a tali disposizioni siano anteriori di almeno due anni alla data della raccolta statutaria e che possano essere messi in relazione con questo registro. Il riferimento agli statuti è d'altra parte esplicito nel prologo dello stesso registro redatto *secundum formam statuti populi et comunis Bononie* (*Ibid.*, p. 147) e nell'autentica alla prima parte del registro: *Et ego Bernardinus quondam Petri de Stilgatico, imperiali auctoritate notarius et officialis ad hunc librum registorum componendum et scribendum et ex forma statuti populi et comunis Bononie electus tempore dominorum Bonacurxii de Surixina potestatis et Gregorii Frigidi capitanei populi Bononie . . .*: Archivio di Stato di Bologna, *Registrum Novum*, c. 368 v. Ringrazio Giorgio Tamba per la segnalazione del brano.

³⁴ V. nota 15.

³⁵ *Liber Registri Comunis et Terre Fabriani*, in Archivio storico comunale di Fabriano (presso la Biblioteca comunale), c. 1 r.: *In nomine Domini amen. Hic est liber registri comunis et terre Fabriani, factus, conditus et ordinatus per magnificos dominos priores artium populi dicte terre secundum formam statutorum populi dicti comunis de privilegiis et indultis hactenus factis et concessis et de cetero fiendis et concedendis comuni Fabriani per summos pontifices eorumque delegatos et de omnibus sententiis territorii et confinium districtus Fabriani nec non de omnibus aliis et singulis sententiis, instrumentis et iuribus facientibus pro comuni predicto que reperiuntur non registrata in antiquo regegitro (sic) comunis signato .C., scriptus et publicatus per me Franciscum Iuliani de Fabriano notarium deputatum ad huiusmodi opus peragendum et inceptus tempore regiminis populi et nobilis viri Iohannis Christofori de Margantibus de Fulgineo, honorabilis potestatis terre, fortie et districtus Fabriani, sub anno Domini millesimo CCCC°LI°, indictione XIIIII^a, tempore sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina providentia pape VIⁱ, die XXII mensis iulii, in palatio dominorum priorum artium populi Fabriani.*

³⁶ *Il Registrum Magnum* cit., I, p. LXXV.

³⁷ G. Salsotto, *Il libro verde* cit., p. XIX.

³⁸ *Liber Censuum* cit., pp. XIV - XV.

Alcuni *libri iurium* sembrano essere il risultato di una semplice operazione di "travaso" nel volume della documentazione in pergamena conservata nell'archivio o comunque in possesso del comune e la stessa organizzazione del materiale – qualora vi sia – riflette probabilmente l'ordinamento dell'archivio stesso e non è da attribuirsi al redattore del *liber*. In altre esperienze, unitamente al lavoro di trascrizione della documentazione già conservata, si procede alla ricerca di altri documenti prodotti nella stessa città e in particolare nei cartulari dei notai, forse non ancora estratti *in mundum*, o redatti altrove e di cui il comune non possedeva ancora o non possedeva più perché perduto il relativo originale: è il caso di Savona, dove al notaio Giacomo Testa, prima del mandato di redigere il Secondo Registro della Catena, era stata rilasciata procura *ad petendum, habendum et recipiendum pro comuni Saone omnia instrumenta omnesque scripturas pertinentia seu pertinentes ipsi comuni a quacumque persona* e il notaio per rintracciare queste scritture dovette recarsi anche fuori città³⁹; o di Perugia, dove nel libro di Bonaccorso *Thomasii* vengono inserite copie di *dicta* di un notaio romano che il comune non possedeva, ma che si era temporaneamente procurato allo scopo di riprodurli; mentre nel Registro b, oggi perduto, erano tramandati documenti riguardanti Perugia e relativi a Todi e Cagli che non hanno tradizione perugina, ma che probabilmente erano stati rintracciati *in loco* dal notaio Matteo appositamente delegato⁴⁰.

Una significativa spia del lavoro di preparazione e di ricerca del materiale che precede la redazione ci è offerta dal Caleffo Vecchio del comune di Siena, che inizia con un repertorio degli atti redatti in copia autentica nelle prime 56 carte del manoscritto: mentre non vi compaiono documenti pur compresi in queste carte, ve ne sono invece segnati due che non figurano nel *liber*, ma per i quali alle carte corrispondenti è stato lasciato lo spazio bianco⁴¹. È quindi probabile che tale repertorio rappresenti un lavoro di scelta e di ricerca della documentazione da riprodurre e che servisse da guida per chi doveva compilare il volume, fatta salva la libertà di aggiungere documenti non contemplati in esso,

³⁹ Cfr. *I Registri della Catena* cit., I, pp. XX - XXI.

⁴⁰ A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., pp. XCVIII, CI.

⁴¹ *Il Caleffo Vecchio* cit., p. XIII.

ma considerati di rilevante interesse, rintracciati magari in un secondo tempo.

La stessa ricerca e preparazione è stata effettuata probabilmente in altre città, ma solo un attento confronto tra i documenti riportati nel registro, le pergamene ancora esistenti e i pochi inventari superstiti permetterà in qualche caso di trovare indizi che confermino questa ipotesi: sarebbe importante, ad esempio, rintracciare pergamene che tramandino documenti, in originale o in copia, scritti su mandato della stessa autorità comunale che ha predisposto la realizzazione del *liber* e dalle quali derivi la redazione sul volume. È possibile infatti che si ricorresse spesso, per motivi di ordine pratico, ad una redazione intermedia su pergamena, anche se ancora scarse sono le tracce di questo uso. Tale redazione sembra invece da escludersi nella realizzazione dei *Pacta et conventiones* di Vercelli, le cui modalità, se sono chiare da un punto di vista formale, presuppongono un lavoro materiale preliminare veramente notevole e che lascia perplessi: questi volumi raccolgono infatti i documenti divisi per materia e per aree geografiche e all'interno delle singole sezioni disposti in ordine cronologico piuttosto preciso; non solo, ma conservano una stragrande maggioranza di documenti in originale (349 su 394); il che presuppone l'uso da parte dei notai redattori di un gran numero di minute o di cartulari, nei quali non solo doveva essere stata operata una scelta del materiale da inserire nel *liber*, ma questo doveva essere già stato preliminarmente ordinato per essere poi trasferito nei volumi con quell'ordine logico e con quella precisione redazionale così singolari ⁴².

⁴² Sempre a Vercelli sembrano rappresentare copie intermedie utilizzate per la redazione dei Biscioni gli antigrafati del n. CXCI (G.C. Faccio - M. Ranno, *I Biscioni* cit.), eseguito il 15 luglio 1337 - quindi nello stesso periodo in cui si redigevano i Biscioni -, su mandato del podestà *ad instar syndici comunis Vercellarum*, e dei nn. CCXXIX - CCXXXVIII (*ibid.*), tutti documenti papali o imperiali in favore della Chiesa di Vercelli, estratti in copia autentica nel 1338 da notai della diocesi, su mandato del vescovo, *ad petitionem comunis et hominum Vercellarum*. A Perugia in *Sommissioni* 4 le copie di tre documenti derivate non direttamente dagli originali, ma da altre copie, due delle quali eseguite da Nicolò di Gianni *Carlecti*, fanno intravedere in quest'ultimo un collaboratore di Tiberio, redattore del volume, e nelle copie da lui prodotte redazioni intermedie (cfr. A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., I, p. CXIV). Ancora ad atti preparatori riportano a Genova i sei originali estratti dal

In molte città vengono anche nominate apposite commissioni di savii o giurisperiti, ai quali è affidato il compito di rintracciare, procurare e scegliere la documentazione da inserire nella raccolta e di sovrintendere al lavoro: a Todi viene designata una commissione di cinque supervisori, tra i quali due giurisperiti⁴³; a Siena una di tre savii per procedere alla compilazione del Caleffo dell'Assunta⁴⁴, mentre, sempre nella stessa città, alla redazione del Caleffo Vecchio collabora, accanto ai *discreti et fidi iudices et notarii*, anche lo stesso *camerarius* del podestà, Ranerio Bernardini⁴⁵; a Firenze troviamo sei ufficiali *positi et deputati ad iura communis procuranda et recuperanda*⁴⁶; a Reggio Emilia i *privilegia* e gli *instrumenta* da esemplare nel perduto volume del 1228 vengono consegnati al notaio da due esperti designati dal Comune⁴⁷; mentre in alcune sottoscrizioni del *Liber potheris* di Brescia viene richiamato l'intervento di due giudici *super libro registri electorum*⁴⁸. Una rubrica degli statuti bolognesi del 1259 fa riferimento all'obbligo di eleggere una commissione di due giudici e tre notai, questi ultimi *de melioribus et legalioribus . . . tales qui optime sciunt scribere*, col compito di cercare *omnia iura et privilegia ubicumque fuerint*⁴⁹. Anche a Genova intorno al 1233 doveva essere in funzione una commissione analoga; di essa facevano parte Oberto Doria, Carbone Malocello e altri *socii*, come si legge

notaio Ambrogio dal cartulare di Granario de Pinasca consegnatogli per l'occasione da Oberto Doria e Guglielmo Malocello, dai quali il notaio Lantelmo trarrà le copie autentiche nel perduto *liber* del 1229. A questo proposito v. nota 50.

⁴³ G. Mazzatinti, *Gli Archivi della storia d'Italia*, s. I, Rocca S. Casciano 1897-1907, III, p. 137.

⁴⁴ C. Paoli, *Dei cinque Caleffi* cit., p. 61.

⁴⁵ *Il Caleffo Vecchio* cit., I, p. 6.

⁴⁶ *I Capitoli del comune di Firenze* cit., p. V: i sei ufficiali chiedono alla Signoria che faccia approvare nei Consigli del Popolo e del Comune *quod ipsi officiales possint eisque liceat in actis seu registro dicti comunis registrarì, poni et scribi facere scripturas, instrumenta et iura eiusdem comunis et ad ipsum comune pertinentia*.

⁴⁷ F.S. Gatta, *Liber Grossus* cit., I, p. 1.

⁴⁸ *Liber Potheris communis civitatis Brixie* cit., nn. CLXI, CLXII, CLXIV, CLXVII, CLXVIII.

⁴⁹ G. Orlandelli, *Il sindacato del podestà* cit., pp. 145-146.

nelle sottoscrizioni ad alcuni documenti⁵⁰. Risulta tra l'altro dalla stessa documentazione che Oberto Doria, nonno dell'annalista Iacopo, ricopriva l'incarico ufficiale di custode delle chiavi dell'archivio pubblico. Questi elementi permettono di vedere in Oberto Doria non quel raccoglitore di vecchie carte "nell'archivio famigliare" come lo aveva stilizzato l'Imperiale⁵¹ che, travisando il significato di una sottoscrizione, parla di un dono del documento in questione fatto da Oberto Doria al comune, identificando arbitrariamente nei *socii* i "consorti" della famiglia⁵², ma un uomo che le vecchie carte raccoglieva e conservava sì, ma al servizio del comune. Sempre a Genova la funzione di supervisore dei due volumi denominati A e *Duplicatum*, che si devono all'opera del notaio Rolandino de Riccardo, è invece affidata nel 1301 dal Consiglio a Porchetto Salvago⁵³. A Vercelli autore della raccolta e dell'ordinamento dei documenti esemplati nei Biscioni è un *legum professor*, giudice del podestà, stando ad un'annotazione vergata sulla prima carta del primo volume *Huius operis et libri formam et ordinem dedit laudabilis vir dominus Hu-*

⁵⁰ Lantelmo, nel perduto volume iniziato nel 1229, dichiara di avere esemplato, su mandato del 1233, *de quodam privilegio mihi dato a domino Oberto Aurie et sociis super privilegiis inquirendis* (o *ad privilegia inquirenda*) a comune Ianue constitutis (cfr. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, nn. 73-74; *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. XXXVIII-XXXIX). Nel 1233 il notaio Ambrogio estrae *in mundum* su due pergamene sei documenti dal cartulare di Granario de Pinasca *quem mihi dederunt Obertus Aurie et Carbonus quondam Guillelmi Malocelli et quem eis reddidi*: Lantelmo, dopo averne fatto copia nel volume del 1229, nell'autentica dichiara: *extraxi et exemplavi de duobus pergamenis in quibus exempla supernominata scripta inveni et exemplificata per dictum Ambrosium et mihi data et consignata per dominum Obertum Aurie, privilegiorum comunis claves tenentem* (cfr. Archivio di Stato di Genova, *Libri iurium, Vetustior*, cc. 176 r. - 177 r.; *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CCCCLVI, CCCCLX - CCCCLXIV, dove però non vengono riportate le sottoscrizioni). Ancora, il notaio Vassallo, sempre nel 1233, estrae alcuni originali su pergamena (poi riportati in copia da Lantelmo nel volume del 1229) *de cartulario quondam Ugonis de Castelletto notarii quem mihi dederunt Obertus Aurie et Carbonus Guillelmi Malocelli et quem eis reddidi* (cfr. *Libri iurium, Vetustior* cit., cc. 177 v. - 178 r., *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., nn. DX - DXI).

⁵¹ *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. Belgrano e C. Imperiale di Sant'Angelo, F.I.S.I., nn. 11 - 14 bis, Roma 1890 - 1929, V, p. XXXV.

⁵² *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, p. 93, nota 1.

⁵³ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., pp. XIV, XVI.

golinus de Scovalochis de Cremona, legum professor, al quale si affianca il podestà che in questa occasione dà mandato al notaio di redigere i volumi solo dopo avere constatato di persona, sempre coadiuvato dallo stesso giudice, l'integrità e l'autenticità dei documenti⁵⁴. Il mandato dello stesso podestà al notaio Bartolomeo *de Bazolis* è scritto da un altro notaio che lo termina così: *quorum instrumentorum tenor sequitur per ordinem ut infra*, con esplicito riferimento, ancora una volta, al lavoro anche materiale di ordinamento operato dal giudice del podestà al quale il notaio doveva attenersi⁵⁵.

Questa preventiva organizzazione e preparazione del materiale potrebbe anche spiegare, oltre al fatto che quasi tutta la documentazione è tramandata in copia autentica, perché molti documenti imperiali e papali sono trascritti nei Biscioni da copia e non direttamente dagli originali, forse perché rintracciati in sedi diverse, dalle quali non si volevano asportare, o per evitarne il deterioramento che un uso frequente connesso a tale ordinamento avrebbe comportato.

La ricerca e la raccolta in volume del materiale documentario relativo alla "storia" più remota o più prossima del Comune rappresentano la prima fase di redazione dei *libri iurium* e in qualche caso ne costituiscono anche l'unica⁵⁶. In genere tuttavia, dopo questo nucleo iniziale, i volumi si vengono accrescendo nel tempo con un ritmo più o meno regolare, segnando a volte pause di diversa durata seguite da successive riprese. La cesura tra la prima e la seconda parte è nettamente segnata a c. 57 del Caleffo Vecchio di Siena, che si può considerare esemplare a questo proposito, da una lettera del podestà Bartolomeo Rinaldini, lo

⁵⁴ G.C. Faccio - M. Ranno, *I Biscioni* cit., I, pp. 1, 33 - 34.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 34.

⁵⁶ Ad Asti, Mondovì, Tortona, Camerino, Siena - per il Caleffo dell'Assunta, che rappresenta tuttavia un caso a sé, perché la sua funzione di raccogliere in ordine di materia solo la documentazione prodotta fino a quel momento è enunciata nello stesso prologo (cfr. C. Paoli, *Dei cinque Caleffi* cit., p. 61) - Fabriano, con il *Liber Registri* che però è mutilo, Orvieto, con i codici Catalano, Galluzzo B e Savello I (cfr. L. Fumi, *Codice diplomatico della città di Orvieto*, in *Documenti di Storia Italiana*, VIII, Firenze 1884, pp. XXXIV, XXXV), Cremona con i Libri A, *Iesus* e Croce (cfr. *Le carte cremonesi dei secoli VIII - XII*, a cura di E. Falconi, I, *Documenti dei fondi cremonesi*, Cremona 1979, pp. XV - XX).

stesso che aveva promosso l'iniziativa, nella quale, constatando il vantaggio di questa compilazione, esorta i suoi successori a proseguire l'opera⁵⁷.

Casi particolari, anche se non infrequenti, rappresentano quelle raccolte in cui il nucleo iniziale è formato dalla trascrizione integrale di un più o meno antico manoscritto, che spesso non ci è pervenuto, mentre le modalità di redazione della seconda parte sono identiche a quelle degli altri volumi⁵⁸.

Tra i due momenti sono riscontrabili differenze abbastanza significative.

Anzitutto, riguardo alla tradizione dei documenti, si può constatare come mentre nella prima sezione, la cui redazione si deve a uno o comunque a pochi notai, prevalgono le copie, in genere autentiche, mentre in minor numero sono gli originali – spesso estratti da notai diversi dai rogatari –, viceversa nella seconda parte – nella quale mani diverse si alternano continuamente – si ha un rapporto inverso, limitandosi a volte le copie solo a quei documenti più antichi che sono stati inseriti accanto ad altri che con essi avevano connessione di materia⁵⁹.

⁵⁷ *Il Caleffo Vecchio*, cit., I, p. 6; v. anche p. 123.

⁵⁸ In particolare una simile procedura viene seguita con regolarità a Genova: il nucleo centrale del *Vetustior* è la copia del perduto volume del 1229, quello del Settimo la copia di *Vetustior*, quello di A la copia di Settimo. A Perugia *Sommissioni* 2, 3 e 4 derivano da un *Liber contrattuum sive instrumentorum comunis Perusii* (il perduto registro a), e, mentre *Sommissioni* 3 continua poi autonomamente, *Sommissioni* 2 e 4 derivano ancora da un'altra compilazione (il perduto registro b): cfr. A. Bartoli Langelì, *Codice diplomatico* cit., pp. XCII-XCVI. Il *Liber Grossus Antiquus* di Reggio Emilia deriva per la parte più antica da un perduto registro del comune, compilato presumibilmente intorno al 1228: F.S. Gatta, *Liber Grossus* cit., I, p. XIV.

⁵⁹ Una particolare cautela deve però usare l'editore dei *Libri iurium* nel classificare come tali originali e copie autentiche, senza avere proceduto ad un confronto grafico con la scrittura dello stesso notaio su altre pergamene. Ciò non significa che i documenti tramandati in volume siano da considerare con più sospetto di quelli redatti su pergamena, ma è possibile che apparenti originali o copie autentiche siano in realtà copie semplici, che avrebbero forse dovuto essere autenticate – e con ciò sarebbe venuta meno ogni ambiguità – nelle quali l'estensore ha riprodotto anche il *signum* notarile e la sottoscrizione dell'antigrafo, ma non con l'intento di fare un falso. Cfr. a questo proposito *La "Margarita Cornetana"* cit., p. 22, dove Paola Supino, attraverso il confronto grafico, riconosce una copia apparentemente autentica come copia semplice da copia autentica. Appurato ciò non credo che gli

Tale distinzione è puntualmente confermata dalla scrittura: ad una grafia in genere posata ed accurata, che raggiunge talvolta ottimi esempi di *textualis* formata della prima parte, fanno seguito scritture più o meno corsiveggianti, spesso trascurate ed affrettate, che rientrano nel grande filone delle notarili.

Altro elemento di diversità tra le due parti, anche se non sempre esistente o avvertibile, è la disposizione dei documenti: nella prima può esserci – a volte appena si intravede – un'organizzazione per materia, per aree territoriali, per tipologia documentaria, oppure una successione cronologica più o meno rigorosa; nella seconda non solo manca una divisione razionale, ma spesso viene meno lo stesso ordine cronologico anche se ciò può apparire strano visto l'accrescimento progressivo nel tempo che dovrebbe rappresentare – esso stesso – un fattore d'ordine, ma che si può spiegare con una concorrenza di ragioni diverse: talvolta attorno a un documento, come abbiamo già avuto modo di dire, si costituisce una specie di piccolo dossier su un determinato argomento attraverso l'inserimento di atti stipulati in epoche diverse, talaltra documenti più antichi, rintracciati alla spicciolata, vengono inseriti in maniera più o meno casuale, oppure altri più tardi trovano spazio in carte o frazioni di carte rimaste bianche, o ancora lo stesso notaio redige in un unico momento atti da lui rogati in un arco di tempo prolungato, estraendoli

originali, presenti talvolta in alta percentuale, debbano essere chiamati "secondi originali" (*Il Registrum Magnum* cit., pp. LXXIV - LXXXVIII; E. Falconi, *In margine all'edizione* cit., p. 6; A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., p. XCIX e *passim*), non potendo sicuramente il numerale significare un minor grado di originalità da attribuire a quel testimone, né una successione temporale, essendo raramente possibile stabilire se la redazione sul *liber* sia la prima, la seconda o altra successiva; analogamente mi sembra improprio definirli "originali multipli" (D. Puncuh, *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962, p. XIII; sull'argomento v. anche A. Rovere, *Libri "iurium - privilegiorum, contractuum - instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese (secc. XII - XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/1, 1984, p. 141 e sgg.) perché nulla ci può rendere certi che quella non sia l'unica redazione *in mundum*, mentre pleonastico sembra chiamarli « originali su registro », anche perché tutte queste specificazioni indurrebbero a pensare che i documenti contenuti nei registri facciano parte di una categoria a sé stante e debbano essere considerati su un piano diverso rispetto ai « più classici » originali su pergamena. Su tale problematica v. anche *Il Registrum Magnum* cit., p. CXV.

dal proprio cartulare: tutte ragioni, che insieme a tante altre, più o meno avvertibili – non ultima delle quali il fatto di lavorare su più fascicoli contemporaneamente –, possono concorrere ad alterare una sequenza temporale alla quale i redattori dei *libri iurium* non sembrano attribuire particolare importanza, così come nella maggior parte dei casi non si preoccupano di dare alcun ordinamento razionale al materiale.

Infine, anche elementi più propriamente codicologici contribuiscono significativamente a distinguere i due diversi momenti: si tratta soprattutto delle caratteristiche dei fascicoli, che nel nucleo più antico sono di identiche dimensioni, spesso costituiti da un uguale numero di carte, squadrati e lineati in modo omogeneo, talvolta numerati e/o contrassegnati dalle parole di richiamo, mentre nella prosecuzione tendono a variare le dimensioni e il numero delle carte, lo specchio di scrittura e il numero delle righe nelle singole carte, la numerazione dei fascicoli e le parole di richiamo scompaiono, rimanendo al massimo le ultime limitate a quei casi in cui il documento si trova a cavallo tra due fascicoli.

I fascicoli rappresentano inoltre unità che meritano una particolare attenzione.

Va preliminarmente sottolineato come spesso essi siano rimasti a lungo sciolti (una cosa era scrivere direttamente su registri, talvolta di notevole spessore, altra su fascicoli sciolti), come a Firenze, dove i Capitoli furono riuniti in volume solo alla fine del XV secolo, con le conseguenze che si possono immaginare e che derivano anche da una rilegatura piuttosto affrettata e casuale, tanto da destare l'impressione che i fascicoli siano stati tirati fuori dagli armadi nello stesso ordine – o meglio disordine – in cui si trovavano, senza procedere ad alcun controllo e la confusione è tale che addirittura alcuni documenti iniziano all'interno di un volume e terminano in un altro⁶⁰.

Anche a Viterbo, per le *Margarite*, si seguì questa procedura, come si apprende dall'inventario del 1283, dove i singoli fascicoli, chiamati sempre *registrum sive quaternum*, perché un registro prima o poi dovevano formare, sono sempre identificati con precisione attraverso l'indi-

⁶⁰ *I Capitoli del comune di Firenze* cit., pp. XVIII-XX; *Documenti dell'antica costituzione* cit., p. X.

cazione del numero delle carte, degli incipit e delle date⁶¹.

In alcuni casi questi fascicoli non vennero mai rilegati ed andarono così facilmente incontro alla dispersione, come dimostrano i frammenti, rappresentati da un fascicolo di Terni e da tre di epoca diversa di Noli, unici superstiti di raccolte sicuramente più vaste⁶². Per non parlare poi di quanto siano soggetti allo smarrimento prima della legatura quei registri in cui l'unità minima è rappresentata da singoli fogli, come avviene ad Assisi e, in parte, a Città di Castello e Viterbo, che tra l'altro condividono con altre esperienze (Todi, Orvieto – i codici A, Caffarello e Galuzzo –, Cortona – almeno nella parte del 1255 -- Cremona – per il *Liber Iesus* e i primi 36 fascicoli del *Liber A* –) la consuetudine di presentare fogli scritti solo dal lato carne della pergamena⁶³.

Un esempio significativo della prolungata conservazione in fascicoli sciolti o della possibilità che registri già formati siano stati smembrati

⁶¹ *Margarite Viterbesi* e Inventario del 1283 in Archivio Storico del Comune, depositato presso la Biblioteca degli Ardenti di Viterbo. Altro esempio della tenuta in fascicoli sciolti sono il perugino Libro di Tiberio (*Sommissioni 4*), che, nonostante le indicazioni del notaio, che numerò i fascicoli, ma a blocchi, fu rilegato disordinatamente (A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., pp. CXIII, CXVIII) e il Libro di Andrea (*Sommissioni 2*), dove le ultime carte dei fascicoli sono state lasciate in bianco (*Ibid.*, p. LI). Per le *Margarite* e gli altri documenti viterbesi ringrazio Dino Puncuh e Cristina Carbonetti per le informazioni fornitemi.

⁶² Per Terni cfr. F. Angeloni, *Storia di Terni*, Pisa 1878, Appendice, p. 537 e sgg.; *Alcuni documenti per la storia delle città di Terni e Spoleto trascritti e annotati da Paolano Manassei*, in « Archivio Storico Italiano », III serie, XXII (1875), pp. 369-370; per Noli, oltre ai due spezzoni conservati presso l'archivio comunale, che passano sotto il nome di cartulari del notaio Secondo del 1217 e del notaio Montanario del 1290 (per la bibliografia v. nota 25), ci è pervenuto un frammento di registro dei primi anni del Trecento nell'Archivio di Stato di Genova, Fondo Paesi, n. 354. Anche a Venezia sono rintracciabili fascicoli sciolti, come ad esempio quello conosciuto col nome di *Pacta patriarche Aquilegensis* (Archivio di Stato di Venezia, Secreta, Miscellanea atti diplomatici e privati, b. 2, n. 56) o quelli della seconda metà del secolo XIII, contenenti documenti degli anni 1253-1275, posti di seguito ai *Pacta Ferrariae* (*Ibid.*, Secreta, Patti). Devo l'informazione, come altre relative a Venezia, a Marco Pozza, che ringrazio sentitamente.

⁶³ Per i cartulari toско-umbri v. L. Fumi, *Codice diplomatico* cit., pp. XXXIV, XXXV; A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., pp. LXIX-LXXI, LXXV; *Id.*, *Le fonti* cit., p. 16; per quelle cremonesi *Le carte cremonesi* cit., pp. XV-XX.

e abbiano subito una diversa destinazione è il *Registrum Magnum* del comune di Piacenza, che non è affatto una costruzione unitaria, sia pure prolungata nel tempo, bensì il risultato della confluenza in un nucleo primitivo, vero e proprio contenitore, di altri due gruppi di fascicoli, ben distinti tra loro e nei confronti del primo registro dalle parole di richiamo e da due diverse serie di numerazione degli stessi. La redazione del primo gruppo deve risalire agli anni 1228 - 1230, quella del secondo al periodo 1277 - 1292⁶⁴; ciò potrebbe indurre a ritenere che il *Registrum*

⁶⁴ Il primo gruppo di fascicoli, smembrati e disposti in ordine diverso rispetto all'originaria dislocazione, è facilmente identificabile attraverso la numerazione degli stessi e le parole di richiamo, che, nell'attuale disposizione non sempre corrispondono all'inizio del fascicolo seguente, ma la cui corrispondenza è perfetta se si ricostituisce l'ordine primitivo. Si trattava forse di un piccolo *liber* di dieci fascicoli (mancano i fascicoli I, II e V), scritti dallo stesso notaio, ad eccezione delle ultime carte del decimo, e non è da escludere che avesse dimensioni anche maggiori, ma sia stato utilizzato solo in parte per l'inserimento nel nuovo registro, come non è da escludere che altri fascicoli dello stesso *liber* siano confluiti nell'attuale, ma non siano più identificabili perché privi dei numeri d'ordine e delle parole di richiamo. Tre fascicoli del *liber* originario non compaiono quindi nel *Registrum Magnum*, ma tra i fascicoli trentesimo e trentunesimo di esso (numerati originariamente quarto e terzo) devono essere andati perduti alcuni fascicoli, come risulta dal *Registrum Parvum*, che del *Magnum* è copia fedele e che proprio in questo punto tramanda materiale mancante nel *Magnum*. Ora, se si considera che la somma delle carte del *Parvum* corrispondenti ai fascicoli 29, 30 e 31 del *Magnum* (i primitivi sesto, quarto e terzo) ammonta a 14 e che parimenti a 14 ammonta il numero delle carte del *Parvum* recanti il materiale perduto del *Magnum* e, tenuto conto che tutti i fascicoli del *liber* in esso confluito sono di otto carte e scritti dalla stessa mano, se ne può facilmente dedurre che i fascicoli perduti del *Magnum* dovevano essere tre e che dovevano corrispondere ai fascicoli primo, secondo e quinto della compilazione in esso confluita. Un'altra considerazione conforta questa ipotesi. I fascicoli 30 e 31 e parte del 29 (i primitivi quarto, terzo e sesto) e la parte del *Parvum* che riporta il materiale perduto nel *Magnum* (quindi i primi 5 e parte del sesto fascicolo secondo la primitiva sequenza) tramandano documenti relativi al monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia: gli altri fascicoli contengono invece documenti non divisi per argomento, né disposti in rigoroso ordine cronologico. La redazione di questi fascicoli deve risalire agli anni 1228-1230: al 1228 infatti appartengono i documenti più recenti, compreso un originale dello stesso Oberto Buccadepecora, alla cui mano si deve la stesura quasi integrale dei primi nove fascicoli, ad eccezione appunto di alcuni documenti risalenti al 1230 aggiunti posteriormente. L'opera del Buccadepecora si interrompe invece dopo le prime carte del decimo fascicolo, dove notai diversi aggiungono documenti fino al 1242; questo renderebbe plausibile l'ipotesi, già formulata in

Magnum abbia raggiunto la sua attuale configurazione proprio negli anni immediatamente precedenti la sua trasposizione nel *Parvum*.

Questa duplicazione del *liber* piacentino, accanto alla quale si può porre, sempre per l'Emilia, quella del Registro Grosso di Reggio, copia di una precedente raccolta, ora perduta, iniziata nel 1228 e proseguita fin quasi agli anni 1269 - 1270, quando ebbe inizio la nuova, sposta il discorso verso un'altra consuetudine comune a tutte le aree di diffusione dei *libri iurium*, dove frequenti sono gli esempi di doppie o triple redazioni: a Genova (il *Vetustior* è copia del perduto manoscritto del 1229, il Settimo è copia del *Vetustior*, mentre il Codice A riprende integralmente il testo del Settimo), a Vercelli (i *Pacta et Conventiones* e i Biscioni, redatti entrambi in duplice esemplare), a Firenze (dai Capitoli compilati nel 1216 vennero tratte due successive copie negli anni 1252 - 1254), a Pistoia (il Nicchio Rosso deriva dal *Liber censuum*), a Città di Castello (con i due libri neri), a Orvieto (il Codice Galluzzo discende dal Caffarello; del Catalano venne eseguito un apografo nel 1286), a Perugia (dove il Consiglio decretò la redazione di cinque *volamina registrarum* da depositare presso ciascuna porta), a Jesi (il Libro Rosso I - nella parte più antica - e il secondo contengono gli stessi documenti, ma con varianti tali da far sospettare tradizioni diverse),

precedenza, che, cessata l'opera unitaria del Buccadepecora, non siano più state apposte le parole d'origine e i numeri ai fascicoli, che potrebbero essere confluiti nel *Registrum Magnum* senza nessun elemento estrinseco che ci permetta di identificarli. Oscure rimangono le ragioni che hanno condotto a questa compilazione: non si può pensare ad un abbozzo di registro per argomento, dal momento che, a parte i fascicoli dedicati al monastero di San Pietro in Ciel d'Oro, la disposizione del materiale non segue alcun disegno preciso, e altrettanto incerto rimane il momento in cui è entrato a far parte dell'attuale registro, certo prima degli anni 1295-1308, quando presumibilmente ebbe inizio la redazione del *Parvum*. E a questo proposito sarebbe interessante ricostruire il luogo di conservazione del *Registrum Magnum* nei diversi tempi (il Falconi riporta un solo dato relativo al secolo XIV) per stabilire se nel *librum sive legistum* dal quale nel 1264 viene tratta una copia autentica di un documento tramandatoci in originale nel decimo fascicolo del *liber* primitivo e conservato in *secretia maioris ecclesie Placentie* sia da identificarsi già il *Registrum Magnum* oppure proprio quel diverso *liber* non ancora in esso confluito (cfr. *Il Registrum Magnum* cit., III, p. 64, doc. n. 681). L'altro spezzone è invece entrato a far parte del registro nel suo ordine primitivo, come indica la numerazione dei fascicoli, e dovrebbe risalire agli anni 1277-1292.

a Brescia (le due copie del *Liber Potheris*, che potrebbero anche derivare da un comune antigrafo), a Venezia (il *Liber Pactorum* II è in gran parte copia del primo), mentre a Bologna la disposizione statutaria già ricordata, che prevedeva una triplice redazione, non sembra avere mai trovato applicazione.

Abbozzi di duplicazioni si riscontrano anche nel *Memoriale communis I* di Spoleto, formato dall'unione di due manoscritti, redatti da una unica mano e riproducenti più o meno la stessa documentazione, seppur disposta in ordine diverso, a Orvieto dove, oltre alle copie integrali di cui si è detto, le ripetizioni di documenti sono frequenti nelle molte raccolte prodotte dal comune, e a Viterbo, le cui quattro *Margarite* presentano redazioni doppie o quadruple degli stessi fascicoli (a due fascicoli uguali scritti da un notaio, fanno riscontro altri due, uguali ai precedenti, ma opera di un altro notaio), presenti spesso nello stesso codice a causa di una legatura che parrebbe priva di qualsiasi logica.

Quasi sempre queste redazioni multiple (che rendono difficoltoso lo studio della tradizione), dopo una sezione uguale per tutti gli esemplari, continuano ciascuna per proprio conto, con una stratificazione successiva del materiale.

Due, e fortemente interconnesse, appaiono le ragioni di questa pluralità di realizzazioni identiche o quasi: la necessità pratica di poter disporre in luoghi diversi della stessa documentazione (è il caso già rilevato di Perugia), e il timore dello smarrimento o della distruzione a cui era soggetto il volume unico. Entrambe le motivazioni sono espresse lucidamente nel mandato, rilasciato intorno al 1252-1253 dal Capitano del Popolo e dagli Anziani del comune di Firenze al notaio Belcaro di eseguire copie di una precedente raccolta: *ut possint communis instrumenta in locis pluribus conservari, nec iura et rationes communis existentes in eisdem possint vel valeant de facili deperire*⁶⁵; analogamente il Consiglio Generale senese, nel deliberare la redazione del Caleffo dell'Assunta, rilevava l'inconveniente di conservare i documenti pubblici in un'unica sede, soggetti pertanto al rischio di un incendio⁶⁶. Che tale evento non fosse mol-

⁶⁵ *I Capitoli del comune di Firenze* cit., p. III; *Documenti dell'antica costituzione* cit., pp. XI-XII, nota 1.

⁶⁶ C. Paoli, *Dei Cinque Caleffi* cit., p. 61.

to remoto (i roghi degli archivi, si sa, sono una costante della storia) e che fosse opportuno correre rapidamente ai ripari è attestato altresì da una delibera genovese del 1301: essendo stato distrutto nel 1296 il volume *ad usum continuum deputatum* (identificabile col *Vetustior*, riapparso in seguito, in epoca imprecisata) *ignis flamma aut opera perversorum hominum sine spe recuperationis*, si provvide a far eseguire una copia del Settimo⁶⁷.

L'esigenza di conservare più esemplari degli stessi volumi in sedi diverse doveva essere generalizzata, anche se ancora scarse sono le informazioni sulla loro ubicazione. A parte il caso perugino (un volume per ogni porta), quello di Siena, per la quale furono ricostruiti gli spostamenti cui andarono soggetti i Caleffi⁶⁸, di Pistoia⁶⁹ e quello anomalo di Bologna, i cui statuti prescrivevano la destinazione dei tre volumi da redigere – e mai realizzati – (nella sacrestia della chiesa di San Domenico, in quella di San Francesco e nella masseria comunale⁷⁰), per le altre città siamo in possesso solo di dati parziali: una copia dei Biscioni di Vercelli, quella miniata, era racchiusa nel 1345 in uno scrigno posto nella chiesa di San Paolo, le cui chiavi erano affidate al podestà e al priore dei predicatori⁷¹, ma nulla sappiamo dell'altro esemplare, forse

⁶⁷ L'ultimo documento del *Vetustior* risale infatti al 1295 ed è certo – come vedremo in seguito – che Rolandino de Riccardo nel 1301 si servì per la redazione di A del Settimo. Cfr. anche N. Calvini, *Per la storia dei Libri Iurium*, in « Bollettino Ligustico », IX (1957), p. 31.

⁶⁸ Il Caleffo Vecchio risulta conservato dal 1262 al 1316 nella sacrestia dei Domenicani, dal 1341 al 1454 in quella dei Francescani, in seguito nel capitolo dell'Ospedale; il Caleffo dell'Assunta e il Caleffo Nero risultano, rispettivamente dal 1355 e 1360, fino al 1368 in San Domenico, dal 1371 al 1373 nel capitolo dell'Ospedale, poi nel palazzo del comune; il Caleffo Rosso risulta sempre presente nel capitolo dell'Ospedale: cfr. *Il Caleffo Vecchio* cit., I, pp. X-XIII.

⁶⁹ Una norma statutaria stabilisce che il *liber seu registrum* che entro due mesi si dovrà preparare (il *Liber Censuum*) sia conservato nella chiesa di S. Zenone. Sempre lo stesso *Liber Censuum* è citato in tre successivi inventari dell'Opera di S. Iacopo del 1300, 1328 e 1337: *unum registrum comunis Pistorii in tabulis in quo diverse scripture et instrumenta et iura comunis Pistorii scripta sunt*. In un inventario della stessa opera di S. Iacopo del 1346 troviamo invece citati entrambi i volumi (il *Liber Censuum* e il Nicchio Rosso): cfr. *Il Liber Censum* cit., pp. XIV-XV.

⁷⁰ G. Orlandelli, *Il sindacato del podestà* cit., p. 146.

⁷¹ G. C. Faccio-M. Ranno, *I Biscioni* cit., I, parte prima, p. XIX.

destinato all'uso della cancelleria comunale; della vasta produzione orvietana conosciamo solo la destinazione del codice Savello che doveva essere conservato « nell'archivio e cancelleria »⁷²; quanto a Piacenza, mentre siamo informati che sul finire del secolo XIV il *Registrum Magnum* era depositato nell'archivio comunale, nulla sappiamo del *Parvum* per il quale il Falconi ipotizza con buone ragioni una conservazione presso gli uffici comunali⁷³.

Anche a Genova a una pluralità di esemplari dovevano corrispondere destinazioni diverse. Se Iacopo Doria, *custos pro comuni tam privilegiorum quam etiam registorum et aliarum scripturarum comunis*, appuntò le sue annotazioni non sul codice *Vetustior* ai suoi tempi più completo, ma sulla sua copia (il cosiddetto Settimo), pare probabile che ciò sia dipeso dal fatto che il codice più antico era conservato in cancelleria, quello più recente nell'archivio comunale, affidato alle cure del Doria, e non a causa della sparizione del primo, avvenuta come si è detto nel 1296. Le sue annotazioni infatti, seguendo le convincenti osservazioni dell'Arnaldi, sono databili intorno al 1280⁷⁴; lo stesso Doria, negli annali del 1281, ricorda che ad opera sua fu rintracciato in quell'anno il privilegio di Innocenzo IV in forza del quale la città di Genova non poteva essere sottoposta ad interdetto senza esplicito consenso del papa. Poiché tale documento è presente in entrambi i manoscritti, se ne può arguire che esso sia stato rintracciato durante la redazione dell'indice per materia, premesso dallo stesso archivista al codice del 1267 (il Settimo) e che i due volumi avessero destinazione ed uso diversi.

A parte le rare eccezioni di volumi tutti di copie semplici⁷⁵, la maggior parte delle raccolte tramanda i documenti in forma di originali, copie autentiche e semplici, con rapporti diversi tra gli uni e le altre, ma in genere con una scarsa percentuale di copie semplici.

Per quanto riguarda le caratteristiche della *completio* gli originali

⁷² L. Fumi, *Codice diplomatico* cit., p. XXXV.

⁷³ *Il Registrum Magnum* cit., I, pp. CVIII-CIX.

⁷⁴ G. Arnaldi, *Gli Annali di Iacopo d'Oria, il cronista della Meloria*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento* (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV, 2, 1984), pp. 613-614.

⁷⁵ Sono in copia semplice le raccolte di Asti, Fossano e Ceva.

non si discostano dalla coeva produzione su pergamena se non per essere più frequentemente estratti da notai diversi dai rogatari.

Le forme di autenticazione delle copie si presentano invece molto varie, sia per l'intervento di uno o più notai, sia per i formulari, sia per la presenza o meno di un regolare mandato della pubblica autorità, elementi tutti che tendono a variare non solo a seconda delle diverse esperienze comunali, ma anche nell'ambito degli stessi volumi e talvolta nello stesso periodo di tempo.

Si evidenzia così tutta una gamma di procedure che vanno da quelle più complesse di Viterbo, dove il momento fondamentale del processo di autenticazione è rappresentato dalla lettura del documento *coram iudice, presentibus, legentibus et videntibus viris litteratis*, assai prossima a quella in cui *l'exemplum insinuatum fuit domino* (o *coram domino*) . . . *vicario domini potestatis*, oppure *coram iudice* o *potestate*, che corrisponde ad una forma di notifica o di presentazione della copia alla pubblica autorità, di cui troviamo esempi a Savona⁷⁶ e a Siena⁷⁷, dove l'intervento di altri notai, oltre all'esemplatore, corrisponde forse alla presenza dei *viri litterati* viterbesi, per giungere fino a quelle semplificate al massimo dei documenti savonesi scritti da cancellieri, che in forza della carica ricoperta si limitano alla dichiarazione *Ego . . . notarius et cancellarius communis Saone*, seguita talvolta da *registravi, extraxi o scripsi*⁷⁸.

Così varia da luogo a luogo e in qualche caso da notaio a notaio l'attenzione riservata alla descrizione delle fonti da cui traggono i redattori delle raccolte, soprattutto se si tratta di antigrafii muniti di sigillo: a Genova in particolare la loro descrizione è minuziosa e accurata⁷⁹, come, seppure con minor regolarità, a Firenze, Pistoia, Fabriano (il notaio Riccardello)⁸⁰. Ancora a Genova, quando si tratta di fare copia di una

⁷⁶ *I Registri della Catena* cit., I, pp. XLIV-XLVI.

⁷⁷ *Il Caleffo Vecchio* cit., II, pp. 806-807, 812, 820; III, pp. 1279, 1290, 1374; IV, pp. 1575-1576, 1602, 1607, 1612-1613, 1690, 1731.

⁷⁸ *I Registri della Catena* cit., I, pp. XLVII-XLVIII.

⁷⁹ *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, pp. 44, 50, 58, 107, 178, 209, 239, 393, 404.

⁸⁰ Per Firenze cfr. *Il notaio nella civiltà fiorentina. Secoli XIII-XVI*. Mostra

charta partita si segnala addirittura se tale elemento di convalidazione non appare menzionato nella *corroboratio* o, al contrario, se elementi particolarmente significativi, indicati in essa, siano stati trascurati nella copia⁸¹; in molti casi inoltre i notai genovesi si dimostrano guardinghi quando non sia ben chiara la natura dell'antigrafo (*ex quadam scriptura...*), non diversamente dai notai fiorentini e dallo stesso redattore del *liber* modenese, il notaio Degoldeo, che parrebbero sottoscrivere solo quei documenti già regolarmente autenticati in precedenza, che si tratti di originali o di copie autentiche⁸².

nella Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Firenze 1 ottobre - 10 novembre 1984, Firenze 1984, p. 71; per Pistoia *Liber Censuum* cit., nn. 369, 379, 380; per Fabriano la tesi di laurea di M. F. Santoni, *Il libro rosso di Fabriano*, Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma, 1966-67, presso l'Istituto di Paleografia di Roma, p. 27: *Et ego Riccardellus, auctoritate imperiali notarius, predicta quatuor privilegia inter alia in hoc quaterno per me in predictam formam redacta, videlicet: unum domini Manfredi regis, aliud Percivalli, aliud comitis Gualterii et aliud de Acçi, marchionis Estensis; in quo privilegio domini Manfredi erat bulla pendente cera rubea cum quadam ymagine pendente seu sedente, in privilegio Percivallis erat quedam ymago leonis, in privilegio domini Gualterii erat quedam ymago destructa, in alio vero erat aquila prout inveni in autenticis, ita hoc per ordinem fideliter exemplavi; in quibus bullis erant lictere circumdantes ipsis ymaginibus que legi non possunt...*

⁸¹ Codice diplomatico della Repubblica di Genova cit., II, pp. 17, 131; cfr. anche *L'ibri iurium, Vetustior* cit., c. 75 r. (*Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. DXIV, che però deriva da altro testimone), nella cui autentica si legge: *et ne aliquis moveretur de subscriptione rubea quam dicit predictus dominus rex factam de propria manu sua eo quod non est sub hoc exemplo, sciat quod eam ideo non hic feci quia non erat sub autentico latino, licet in eo inde mentio fiat, sed erat sub autentico Armenico a quo autenticum latinum fuit translatum pergameno pariter in eodem.*

⁸² Codice diplomatico della Repubblica di Genova cit., I, nn. 73, 74 (*de quadam pergameno mihi dato et consignato a domino Oberto Aurie*: manca la sottoscrizione dell'antigrafo), 145 (*de quadam papiro*); *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. DXXXVIII, DLXXXI, DLXXXII, DLXXXVI, DCIX, DCX (per la sottoscrizione cfr. Archivio di Stato di Genova, *Libri iurium, Duplicatum*, membr. n. LXXXVI – il manoscritto C degli editori dei *Monumenta Historiae Patriae* –, cc. 287 v., 218 v., 281 v., 281 r., 282 r., 288 r., 289 r.): *de quadam foliaco quod dicebatur esse scriptum manu Marchisii...*; *Ibid.*, II, n. LXV (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 395 r.): *infrascriptum enim exemplum scriptum erat in quadam papiru sine signo et sine aliqua publicatione et ideo me non subscripsi* (annotazione del notaio Rolandino de Riccardo in calce al documento); *Ibid.*, II, n.

Un particolare scrupolo filologico è avvertibile ad esempio a Perugia, in *Sommissioni* 2, dove talvolta il notaio Andrea, oltre a lavorare sull'esemplare di copia, si serve anche di un esemplare di collazione, probabilmente dell'originale, e dove compare un supervisore che integra qualche testo redatto dallo stesso Andrea, con lezioni desunte da una diversa tradizione⁸³; o a Genova, dove il notaio Rolandino de Riccardo, nella compilazione dei codici A e *Duplicatum*, ricorre spesso direttamente agli originali, pur potendo facilmente attingere a copie degli stessi documenti presenti in raccolte precedenti, e a Città di Castello, dove la maggior parte dei documenti sono tramandati nel Libro Nero II in copia autentica e sottoscritti da un redattore e da un collazionatore⁸⁴.

Frequenti e comuni ad un gran numero di esperienze sono le autentiche riferite a gruppi di documenti, caratteristiche in particolare della duplicazione di volumi più antichi e delle raccolte o di parti di esse, dovute all'opera di pochi notai, in cui i redattori si limitano a porre la sottoscrizione dopo una parte del lavoro effettuato, prima di cedere il posto ad un altro notaio o dopo avere completato uno o più fascicoli – a Perugia nei registri a e b, a Reggio Emilia nel *Liber grossus*, dove tra l'altro i notai indicano gli *incipit* di ogni fascicolo, e in parte nel Libro Rosso di Fabriano – mentre nelle raccolte esemplate da un unico notaio questi ogni tanto (spesso senza un'apparente ragione, forse alla fine di una giornata di lavoro) si ferma ad autenticare una parte della documentazione riprodotta – così si comporta Nicolò di San Lorenzo nel

CLIV (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium*, *Duplicatum* cit., c. 458 r.): *de quadam scriptura scripta in pergameno mihi tradita per dominum Petrum de Hugolinis, tamen non erat signata signo alicuius notarii nec etiam publicata*. Sembra inoltre significativo che i documenti privi di autentica originale, aggiunti da Nicolò di San Lorenzo nelle prime 48 carte di *Vetustior* manchino (tranne poche eccezioni) della sua autentica. Analogamente sembrano procedere i redattori del *liber* di Alba: cfr. E. Milano, *Il Rigestum* cit., n. XVII, p. 53: *... hec omnia antescripta vidi et legi in quodam scripto invento in scrineo comunis cum cartulis et aliis scripturis comunis, et istud ad exemplum illius propria manu scripsi...*; *Ibid.*, n. LXXXIII, p. 163: *... scriptum unum predictum vidi et legi in quo nomina predictorum hominum erant scripti (sic) et in isto auptentico propria manu ad exemplum illius scripsi...* Per Firenze cfr. *Documenti dell'antica costituzione* cit., p. X.

⁸³ A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., pp. LI, CVI.

⁸⁴ *Ibid.*, p. LXVI.

codice *Vetustior* di Genova, mentre i compilatori del Settimo, che da questo deriva, pongono le loro autentiche in coincidenza con quelle del predecessore – o addirittura si limita ad un'unica autentica valida per tutto il volume nel *Registrum Novum* di Bologna e nel Libro Rosso di Camerino.

Al di là di questa varietà di forme di autenticazione, si avanza l'ipotesi che, almeno in alcune esperienze comunali, il *liber* rappresenti di per sé, nella sua globalità, un *autenticum*. Ne ho già parlato in altra sede, almeno per quanto riguarda Ceva, Genova, Savona e Siena⁸⁵; mi limiterò quindi all'essenziale. I prologhi ai volumi di queste città (per Siena anche gli Statuti) fanno esplicito riferimento al valore pari all'originale che deve attribuirsi a tutto ciò che nel *liber* è contenuto, anzi al *liber* stesso, affiancandogli l'attributo di *autenticus*. Ciò è confermato – almeno per Savona – dall'estrazione di copie autentiche da copie semplici contenute nel Primo Registro della Catena, in una delle quali il notaio dichiara di averla estratta *de originali registro privilegiorum* e di averla collazionata *cum originali predicto*. Analogamente per Genova pare significativo che nelle copie estratte dai diversi volumi si denunci solamente la derivazione *ex registro comunis Ianue*, senza che si dichiari esattamente da quale, e, più ancora, che ben presto vengano omessi sia l'autentica precedente, sia lo stesso nome del notaio redattore del volume, bastando evidentemente la sola presenza del documento nel *liber* a garantirgli piena credibilità⁸⁶.

⁸⁵ *I Registri della Catena* cit., I, pp. XXXVII-XLII.

⁸⁶ L'esame della serie «Privilegi, concessioni e trattati» cit., nn. 2720-2729, ha consentito di rintracciare alcune copie autentiche particolarmente significative estratte dai *libri iurium*: n. 2724/5, 9 (cfr. P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., nn. 323, 324, 326-328), copie autentiche di documenti relativi ai rapporti tra Genova e Pisa redatte il 3 marzo 1276 da Giovanni *de Castro*, che, omettendo le autentiche, presenti sia in A che in *Duplicatum*, dichiara semplicemente di averle tratte *de autentico libri seu registri convencionum comunis Ianue*. Altro caso di rilievo, che connetterebbe, come già ipotizzato per Savona (*I Registri della Catena* cit., I, pp. XXXVII-XLII), l'autenticità dei *libri iurium* nel loro insieme alla redazione ad opera di notai o cancellieri espressamente incaricati dal comune: n. 2724/39 (P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., n. 355), copia autentica del secolo XIV da altra copia autentica redatta su mandato del 1267, priva delle sottoscrizioni precedenti, che fa riferimento al *registro comunis Ianue ubi conven-*

Per Corneto questo concetto di autenticità globale da attribuirsi alla *Margarita* emergerebbe dalla sottoscrizione di un documento scritto in presenti *Margarita autentico registro* e dal *Registrum cleri Cornetani*, dove essa viene definita *Liber et originalis communis Corneti*⁸⁷, non diversamente da Venezia dove una copia del 21 febbraio 1383 è tratta da un antigrafo *quod reperitur in archivio publico, scilicet cancellaria communis Venetiarum in quodam libro autentico et antiquo...*⁸⁸. Ma solo uno spoglio completo delle pergamene comunali, come è stato fatto per Genova e per Savona, consentirà di estendere eventualmente queste conclusioni anche ad altre località.

tiones, privilegia et instrumenta pertinentia comuni Ianue scripta sunt per manum publicam, concetto che si mantiene inalterato anche nei secoli seguenti: nn. 2727/11, 69 (P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., nn. 511, 600) copia autentica del 1534 tratta *ex volumine publico et autentico scripturarum ac privilegiorum excelsi comunis Ianue*; n. 2727/10 (P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., n. 510), altra copia autentica del 1595 tratta *ex libro privilegiorum et iurium Reipublice Genuensis esistenti in publico archivio ipsius Reipublice, in quo conservantur publice et authentice scripture sub clavibus et custodia mei cancellarii*. Altre copie significative sono presenti negli stessi *libri iurium*: *Liber iurium Reipublice Genuensis* cit., I, n. XXVII (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium, Vetustior* cit., c. 23 r.), ove Nicolò di San Lorenzo autentica un gruppo di documenti dichiarando di averli derivati *ex autentico scripto manu Guillelmi de Columba notarii... et omnibus sicut inveni in registro comunis*; *Ibid.*, I, n. DCXXXIX (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium, Vetustior* cit., c. 76 v.): lo stesso notaio estrae *ab illo quod scriptum est in registro comunis*; *Ibid.*, I, n. DCCCCXVI (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 6 v.), dove Rolandino de Riccardo dichiara: *suprascripta instrumenta, laudes et omnia que superius continentur extraxi et exemplavi ex registris comunis Ianue scriptis per manus diversorum notariorum*; cfr. anche *Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 74 r.: lo stesso Rolandino deriva *de autentico libro conventionum comunis Ianue*, mentre altrove parla genericamente di derivazione *ex registro veteri comunis Ianue* o *ex autentico registro comunis Ianue* (su questo argomento v. anche nota 108). Il particolare valore giuridico attribuito alle copie nei *libri iurium* è ribadito ad Asti: *Dominus... potestas Astensis... precepit mihi... omnia privilegia et instrumenta comunis Astensis et eciam ea que sunt in libro sive secretario comunis Astensis autenticarem et in formam publicam redigerem ut vim et robur et efficaciam plenius obtineant firmitatem, videlicet tantam quantam habent prima et principalia et ea que in ipso libro sunt contenta* (cfr. *Codex Astensis* cit., I, p. 10).

⁸⁷ La «Margarita Cornetana» cit., pp. 27, 31.

⁸⁸ G. Monticolo, *I manoscritti e le fonti* cit., p. 209.

Considerate l'area di diffusione dei *libri iurium* e le procedure seguite nella loro realizzazione, rimane ancora da esaminare quando nelle diverse aree geografiche si è diffuso quest'uso e quali motivazioni ne stanno all'origine.

Le più antiche raccolte pervenuteci sono il *Registrum Magnum* di Piacenza, il cui inizio, secondo il Falconi, è da collocarsi negli anni 1184-1198⁸⁹; il codice A e il registro *Iesus* di Cremona, dell'ultimo quarto del secolo XII, sempre stando al Falconi⁹⁰, che porrebbero l'area padano-veneta in posizione di avanguardia, unitamente a Venezia⁹¹, in tale esperienza.

Nella prima metà del secolo successivo queste raccolte comunali si diffondono a macchia d'olio ancora in Emilia Romagna: a Modena (1218-1219), Rimini (1230 circa) e Bologna (terzo decennio del secolo); in Piemonte: ad Alessandria e Tortona, dove si ha un probabile avvio rispettivamente nel 1205 e nel 1211, ad Alba nel 1215, a Vercelli con i *Pacta et Conventiones* intorno al 1224, a Ivrea nel 1225; in Liguria: a Savona (poco prima del 1221) e a Noli (il frammento scritto dal notaio Secondo risale al 1217) e in Toscana: a Siena (il Caleffo Vecchio del 1203) e a Firenze, dove il più antico volume dei Capitoli risale al 1216. Tale prassi sembra invece consolidarsi nelle Marche, in Umbria e nel Lazio solo dopo la metà del XIII secolo, a parte i primi sporadici approcci a Osimo (il Libro Rosso I è del 1208, il secondo probabilmente del 1225), Assisi (nel 1209), Città di Castello (nel 1223), Orvieto (il codice è del 1239), a Perugia (*Sommissioni 3* è iniziato dopo il 1° maggio 1236), come pure alla seconda metà del secolo appartengono le raccolte lombarde, nonostante la precocità delle compilazioni cremonesi.

Ma nella ricerca delle più profonde radici di questa esperienza comunale non si può non tener conto anche di quei volumi dispersi, integralmente o parzialmente confluiti in raccolte più recenti, di cui trovia-

⁸⁹ Il *Registrum Magnum* cit., p. XCII.

⁹⁰ E. Falconi, « *Libri iurium* » a Parma e Cremona: ipotesi metodologiche, in « Archivio Storico Lombardo », CXII (1986), pp. 460-461.

⁹¹ Contrariamente alle ipotesi più accreditate (per le quali cfr. G. Monticolo, *I manoscritti e le fonti* cit., pp. 203-209), Marco Pozza, che ne sta curando l'edizione, anticipa giustamente l'inizio della redazione del *Liber pactorum I* agli anni 1197-1198.

mo anche solo traccia in registri superstiti o di cui abbiamo notizia da fonti di altro tipo. In alcuni casi si tratta di compilazioni più antiche, ma che non spostano di molto i termini della questione. A Perugia, ad esempio, i perduti antigrafici dei volumi delle *Sommissioni*, i registri a e b, precedono forse solo di pochi mesi il primo la redazione di *Sommissioni 3* e di meno di un trentennio entrambi le altre⁹². Anche il Registro Grosso non è la più antica raccolta bolognese, esistendo già nel 1214 un *liber communis* dal quale attinge il Grosso, la cui redazione è tuttavia posteriore solo di una decina d'anni, anche se l'inizio della raccolta più antica potrebbe forse essere anticipato⁹³.

In altre situazioni è possibile risalire indietro di tempi anche considerevoli: ad esempio il codice astigiano pervenutoci risale alla metà del XIV secolo, ma deriva da uno sicuramente terminato nel 1292, quando venne emesso il mandato di eseguirne una copia: il codice Alfieri, del quale rimane solo un frammento di 21 carte⁹⁴; il *Liber Grossus* di Reggio Emilia, iniziato negli anni 1269-1270, è in parte copia di un altro del 1228, il cui mandato di redazione figura all'inizio del registro più recente⁹⁵; a Mondovì il *Liber instrumentorum* del 1351 è copia di un altro risalente al 1291⁹⁶. Per Lucca, i cui Capitoli hanno inizio alla fine

⁹² A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., pp. XCV, CIII, CVIII-CIX.

⁹³ Nel 1214 il notaio Martino de Urbino trascrive, *mandato domini Rodulfi Guidonis Bergognonis comitis potestatis Bononie et domini Musarelli et domini Yvani, procuratorum communis Bononie* (nel secondo semestre 1214), in un *liber comunis*, dal quale poi passano nel Registro Grosso (c. 23), due atti rogati da Guido, *tabellio regis*, il 28 e 29 maggio 1165. Ma si può forse identificare con lo stesso *liber comunis* quel *liber* nel quale il notaio Guido Faffi, su mandato del podestà Guglielmo da Pusterla, che ricopre tale carica nel 1204, riporta una sentenza del 1203, poi ritrascritta nel Registro Grosso (c. 103): cfr. G. Tamba, *Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo liber iurium bolognese*, in *Studi in onore di Giovanni Cas-sandro*, in corso di pubblicazione; ringrazio l'Autore per avermi messo a disposizione il dattiloscritto. Sull'argomento cfr. anche A. Hessel, *Il più antico « chartularium » del comune di Bologna*, in « L'Archiginnasio », II (1907), pp. 110-111.

⁹⁴ *Codex Astensis* cit., p. 8; cfr. anche E. Milano, *Il « Rigestum comunis Al-be »* cit., pp. X-XI, G. Assandria, *Il Libro Verde della Chiesa d'Asti*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina*, XXV, Pinerolo 1904, p. XII; F. Gabotto-F. Gua-sco di Bisio, *Il Libro rosso del comune di Chieri* cit., p. 21, doc. n. XV.

⁹⁵ F. S. Gatta, *Liber Grossus* cit., I, p. 1.

⁹⁶ G. Barelli, *Il « Liber instrumentorum »* cit., pp. VI-VII.

del secolo XIII, si hanno notizie di un registro precedente, ma difficilmente collocabile nel tempo: i Capitoli superstiti contengono infatti copie di documenti molto antichi (1084-1105, 1155, 1166) che si trovavano in *Registro Lucani comunis quod erat in camera comunis* ed esemplato da un notaio che si denomina *librorum et registri Lucani comunis pro Lucano comune custos*. Sempre ad un antico *registrum civitatis* o *comunis Lucensis* accennano gli annali del Fiadoni, databili tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento, e gli statuti del 1308, tutte fonti troppo tarde per permettere di stabilire un sia pur approssimato periodo di redazione della raccolta ricordata⁹⁷. Per Piacenza non trova riscontro in altre fonti la notizia riferita dalla cronaca del Musso, ma assente in quella più antica del Codagnello, che nel 1164 il podestà imperiale Arnaldo Barbavara, al momento della partenza dalla città, avrebbe portato via con sé il *registrum comunis . . . cum multis privilegiis*⁹⁸.

Il caso più clamoroso è comunque sicuramente quello genovese⁹⁹: la più antica raccolta esistente è il codice *Vetustior*, nel quale il notaio Nicolò di San Lorenzo nel 1253 inglobò anche la copia di un più antico

⁹⁷ *Inventario del R. Archivio di Stato di Lucca, I. Archivio diplomatico. Carte del comune di Lucca*, parte I, in *Documenti degli Archivi Toscani*, Lucca 1872, pp. 50-51. Ad una raccolta più antica, ma allo stato attuale delle ricerche non databile, rimandano anche alcune sottoscrizioni del *Liber privilegiorum comunis Mantue* cit., pp. 146, 313, 314, 318.

⁹⁸ P. Racine, *Il Registrum Magnum specchio della società comunale*, in *Il Registrum Magnum* cit., p. XV.

⁹⁹ Sulla raccolta genovese e sulle sue vicende v. H. Sieveking, *Sopra i Libri iurium di Genova*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», VIII (1907), pp. 414-438; *La Società Ligure di Storia Patria dal 1917 al 1929*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LVII (1930), pp. 239-270 (relazioni di C. Imperiale di Sant'Angelo e M. Brunetti); C. Imperiale di Sant'Angelo, *Il codice diplomatico della Repubblica di Genova*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», L (1935), pp. 1-34; N. Calvini, *Per la storia dei Libri iurium*, in «Bollettino Ligustico», IX (1957), pp. 29-34. Per le vicende del trasferimento a Parigi e della restituzione cfr. V. Vitale, *Intorno ai «Libri iurium»*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», n.s., III (1927), pp. 135-144; Id., *Il valore di un ricupero*, in «Genova» Rivista del Comune, 1953, n. 1, pp. 25-28; G. Costamagna, *Il ritorno dei codici parigini. 1. La spedizione dei documenti a Parigi*, in «Bollettino Ligustico», V (1953), pp. 3-7; N. Calvini, *Il ritorno dei codici parigini. 2. Del presunto smarrimento dei Libri Jurium et de quibusdam aliis*, *Ibid.*, pp. 108-110.

liber, quello iniziato nel 1229 su iniziativa del podestà Iacopo de Balduino (o Baldovini), insigne giurista bolognese, integrando la documentazione in esso contenuta e limitata agli "affari esteri"¹⁰⁰ del comune genovese, con documenti di "politica interna" di maggior spessore politico¹⁰¹.

Dal *Vetustior*, aggiornato con apporti di altri notai fino al 1295, deriva il volume Settimo, del 1267, così denominato dal posto che occupa nella serie dei 9 volumi (oltre a tre duplicati) in cui si articola la raccolta genovese che giunge, come altre seppur limitate esperienze, fino ad epoca moderna¹⁰². Da quest'ultimo manoscritto discende il codice chiamato A dagli editori dei *Monumenta Historiae Patriae*, eseguito dal notaio Rolandino de Riccardo su mandato del 1301, *scriptum et exemplatum de verbo ad verbum ad exemplum primi registri*¹⁰³. Questo primo registro non è però il *Vetustior*, nel quale è invece da riconoscere, come abbiamo già detto, il volume disperso durante i tumulti del 1296¹⁰⁴, ma appunto il Settimo¹⁰⁵. Ancora da quest'ultimo derive-

¹⁰⁰ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. DCLXXXI.

¹⁰¹ *Ibid.*, I, n. DCCCLIV. L'opera del notaio Nicolò di San Lorenzo si arresta alla c. 236.

¹⁰² Il Settimo, eseguito per disposizione del podestà Guidotto *de Rodobio*, dai notai *Guibertus de Nervio* e Guglielmo di San Giorgio, copia della parte redatta da Nicolò di San Lorenzo in *Vetustior* e degli apporti anteriori al 1267, contiene altri dieci documenti aggiunti in epoca posteriore a tale anno. Sull'intera serie dei *Libri iurium* genovesi, oggi all'Archivio di Stato di Genova, v. nota 99.

¹⁰³ Biblioteca Universitaria di Genova, ms. B.IX.2: *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., pp. XIV-XV.

¹⁰⁴ V. sopra p. 181.

¹⁰⁵ La derivazione dal Settimo è dimostrata sia dall'esclusione in A di tutto il materiale aggiunto nel *Vetustior* dopo il 1267, anno di redazione del Settimo, sia dalla successione dei documenti, identica nei due manoscritti più recenti, ma alterata nel Settimo, e quindi anche in A, rispetto al *Vetustior* dall'errata collocazione di un fascicolo in sede di legatura (l'attuale fascicolo XXXII del Settimo dovrebbe essere il XXXV), sia per la diversa tradizione di alcuni documenti (*Liber iurium Reipublicae Genuensis*, I, nn. — in ordine di collocazione nel *Vetustior* — DCCLXXXIV, DCCCLXXII, DXIII, DCCCCLXXXVI, DCCCCLXXXIV, DCCCCLXXXI, DCCCCLXXXII, DCCCCLXXXVIII, DCCCCLXVIII-DCCCCLXXI, DCCCCLXXIII, DCCCCLXXVIII, DCCCCLXXIX, DCXV, DCCCCL, DLXXV, DCCCXI, DCCCCLXXXVI; II, nn. XXIII, XXVI, LXI; I, nn. DCCCCLXIII, DCCCCLXII,

rebbe infine il *Duplicatum* (il manoscritto C dell'edizione torinese), redatto, sempre su mandato del 1301, dallo stesso Rolandino, nel quale i documenti vennero suddivisi per materia, dietro suggestione dei criteri espressi da Iacopo Doria nell'indice da lui approntato per il Settimo¹⁰⁶.

Sfortunatamente gli editori (e non solo quelli dei *libri iurium* genovesi) hanno troppo spesso trascurato le formule di autenticazione, privandoci così di una fonte indispensabile di indagine storico-diplomatica, mentre in particolare quelle del *Duplicatum* si stanno rivelando fondamentali per la tradizione della raccolta genovese.

In quest'ultimo manoscritto il notaio Rolandino de Riccardo aggiunge molti documenti derivandoli da originali, copie autentiche, cartulari notarili, come aveva già fatto nella seconda parte del codice A, e da registri nei quali sono facilmente identificabili quelli già noti (la raccolta del 1229 e il Settimo), ma trae anche da altri volumi che sicuramente non si possono confondere con quelli pervenutici, ma che non è facile distinguere gli uni dagli altri identificati come sono da Rolandino soltanto attraverso generici riferimenti all'*antiquo* o *veteri* o *autentico registro* e ai nomi dei notai che alla primitiva redazione avevano partecipato¹⁰⁷. Ma le costanti annotazioni in merito ad un registro antico scritto da Guglielmo de Columba, Guglielmo Caligepalio, Bertoloto Alberti e Bonvassallo Caligepalio¹⁰⁸, tutti attivi nell'ordine tra la metà

DCCCCLXIV), redatti nel *Vetustior* dopo il 1267 e inseriti da Rolandino de Riccardo tra altri da lui stesso aggiunti nella seconda parte di A: *Infrascripta conventiones, privilegia, laudes, instrumenta et multa diversorum negotiorum instrumenta generum acta fecit addi et poni in registro nobilis vir Porchetus Salvaigus quondam Guillelmi* (sui compiti affidatigli dal Consiglio del comune v. *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, p. XV) *per Rollandinum de Richardo notarium, que quidem non erant in registro, sed ipsas invenit in sacrestia communis et in aliis diversis locis ac etiam in cartulariis plurium notariorum civitatis Ianue*: Codice A cit., c. 293 r.

¹⁰⁶ Per l'indice di Iacopo Doria cfr. C. Imperiale di Sant'Angelo, *Il codice diplomatico* cit., pp. 17-27.

¹⁰⁷ Cfr. ad esempio *Libri iurium, Duplicatum* cit., cc. 6 v., 41 v., 48 r., 58 v., 60 v., 65 r., 232 v. etc.

¹⁰⁸ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CLVI, CLVII (*Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 258 r.: *de quadam scriptura in registro comunis Ianue ma-*

del secolo XII e i primi decenni del XIII, ci riportano indietro nel tempo, permettendoci di disegnare i contorni di un manoscritto a cui si diede sicuramente il via intorno alla metà del XII secolo e che fu continuato almeno fino ai primi decenni del successivo, quasi a ridosso della nuova iniziativa del 1229, quella che finora appariva la più antica.

A dimostrare l'esistenza di una simile raccolta già nel XII secolo concorrono d'altra parte anche i frequenti richiami a un *registrum comunis* presenti sia negli scritti di Caffaro sia in quelli dei suoi più immediati successori¹⁰⁹ e se, per quanto riguarda gli Annali, potrebbe sorgere il dubbio che si tratti di interpolazioni posteriori, un'ulteriore con-

nu Guillelmi de Columba), CLXVIII, CLX (*Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 317 r.: *hec exempla scripta manu Guillelmi de Columba... de registro antiquo*), documenti presenti anche in una pergamena del secolo XII-XIII (Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2720/23-25, 28-30: P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., nn. 32-34, 38-40, 42) insieme ad altri documenti (*Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., nn. CXLII, CXLIV, CXLI) esemplati *de registro comunis Ianue in quo prescripta iuramenta, conventiones, venditiones et pacta conscripta sunt per manum Guillelmi de Columba, o ... sicut in eodem registro per manum eiusdem Willelmi notarii publici reperitur conscriptum. Ibid.*, nn. CCCXVIII, CCCXIX (*Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 42 r.: *de registro autentico scripto manu Guillelmi Caligepalii*), CCCCXIV (*Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 240 r.: *de quadam scriptura seu originali instrumento manu Bertoloti Alberti scripto in registro comunis Ianue*), CCCCXIV nota (*Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 240 r.: *de quadam scriptura in registro comunis Ianue manu Bonivassalli Caligepalii scripta*) etc.

A registri precedenti rimanda anche Nicolò di San Lorenzo in *Vetustior*: a c. 45 v. (*Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. CCCCLXVIII), riporta un'autentica precedente di Bertoloto Alberti che recita: *cum sententia ipsa scripta esset per manum ... precepto suprascripti Iacobi <de Vistarino, mandato dell'8 maggio 1204> in registro scripsi*; a c. 48 r. si rifà *ab exemplari in registro comunis scripto manu Bonivassalli Caligepalii*; a c. 23 r. autentica un documento, privo di sottoscrizione precedente, *ex autentico scripto manu Guillelmi de Columba... et omnibus sicut inveni in registro comunis*. Ancora all'antico registro ci richiama *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. CCCXIX, estratto nel *Duplicatum* (c. 42 r.) *de registro autentico scripto manu Willelmi Caligepalii*, mentre in *Vetustior* fa parte di un gruppo di documenti così autenticati da Nicolò a c. 41 v.: *... omnes laudes, conventiones et instrumenta per manus Guillelmi notarii ut supra continetur scripta atque composita...*

¹⁰⁹ Cfr. *Annali genovesi* cit., I, pp. 46, 48, 74, 121, 128, 166, 205, 229; II, p. 132; IV (ma siamo già nel secolo XIII inoltrato) pp. 5, 10.

ferma dell'esistenza di un manoscritto del XII secolo ci è fornita da espliciti riferimenti presenti in documenti coevi¹¹⁰. Ma accanto a questo se ne possono isolare altri: non si può infatti riconoscere in esso un altro *registrum vetus* documentato da Rolandino de Riccardo, perché in questo il notaio Lantelmo, continuatore, negli anni 1233-35, della raccolta del 1229 (sempre che si tratti della stessa e non di un nuovo *liber*¹¹¹), aveva trascritto, sempre in base alla testimonianza dello stesso Rolandino, documenti estratti dal *vetus* del secolo precedente¹¹²; il registro più recente potrebbe essere stato continuato nel tempo fino a comprendervi quei documenti che Nicolò di San Lorenzo riproduce anche in *Vetustior* e che, come denuncia nella sottoscrizione, falsamente interpretata come autentica conclusiva dell'intero volume dall'Imperiale, *per manum meam in alio registro comunis scripta sunt*¹¹³.

¹¹⁰ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CXIX, CXLIX, CLXXXIX, CXCII, CCCXXIX, CCCCLVI (quest'ultimo del 1202). Se l'ipotesi, remota peraltro, d'interpolazione (si tratta di documenti pervenutici tutti solo attraverso la redazione nei *libri iurium*) potrebbe valere anche per essi, bastino ad escluderla *Ibid.*, I, nn. CCXL, del 1162 (...*laudantes ut firmum esset et stabile et ita in registro inscriberetur*), CCLXI, del 1168 (*quod ideo factum est quoniam per emendatores brevium qui pro comuni totius civitatis electi fuerant et consuetudinem civitatis reformaverant, iuramento coacti fuerunt - i consoli - secundum modum et tenorem superius diffinire, laudare et in registro hoc facere scribere et testari*), DLXXII, del 1222 (*hec omnia predicta scribantur in statuto sive registro comunis Ianue*); DCXVII, del 1225 (...*laudem inde fieri et in registro comunis Ianue poni et scribi iussit*). Cfr. anche l'annotazione coeva a due pergamene del 1197 e del 1198 in Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2721/48, 50 (*Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CCCCXII, CCCCXVI): in entrambe una stessa mano ha scritto in calce: *exemplatum est in registro*; e anche quanto detto all'inizio della nota 108.

¹¹¹ È questo un tema al quale cercherò di dare risposta in un altro lavoro specificatamente dedicato ai *libri iurium* genovesi.

¹¹² Cfr. *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CCCCXIV e nota (per le sottoscrizioni cfr. *Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 240 r. e v., dove Rolandino de Riccardo deriva *ex veteri registro, scripto manu Lantelmi*, il quale a sua volta nell'autentica denuncia in entrambi i casi la dipendenza *de quadam scriptura in registro comunis Ianue manu ora Bertoloti Alberti ora Bonivassalli Caligepalii*).

¹¹³ C. Imperiale di Sant'Angelo, *Il codice diplomatico* cit., pp. 14-15.

Che Lantelmo e successivamente Nicolò di San Lorenzo abbiano lavorato sullo stesso o su due distinti volumi sta di fatto che oltre alla raccolta più antica ne esistevano sicuramente altre due. Infatti, in una annotazione posta in calce alla carta 116 del Settimo, Iacopo Doria, a proposito di alcuni documenti relativi ai giudici cagliaritari della seconda metà del XIII secolo, assenti nello stesso codice (e quindi anche nell'antigrafo, cioè il *Vetustior*), ricorda che essi erano conservati in *armario de Sardinea* (gli originali ovviamente) *et in alio registro. Item sunt in registro parvo*¹¹⁴. Non essendo questi documenti contenuti nei manoscritti più antichi, ma solo nelle due redazioni di Rolandino de Riccardo¹¹⁵, e quindi nemmeno nella raccolta del 1229 dalla quale tutti derivano, è provata l'esistenza di altri due volumi, uno dei quali, forse il *parvum*, tale probabilmente per il formato e non per lo spessore, ammontando esso – sempre stando ad altre annotazioni dello stesso Doria – ad almeno 605 carte¹¹⁶, potrebbe rappresentare la continuazione

¹¹⁴ *Libri iurium*, Settimo cit., c. 116: *Nota quod plura scripta sunt de iudicibus Kalaritanis que non inveniuntur in hoc libro set sunt in armario de Sardinea et in alio registro. Item sunt in registro parvo in DLXXVII^a, DLXXVIII^a...*

¹¹⁵ I documenti a cui allude Iacopo Doria dovrebbero essere quelli corrispondenti a *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., II, n. XIV; I, nn. DCCCLXXXII, DCCCLXXXIII, DCCCLXXXV, DCCCXCII, DCCCLXXXVI, DCCCXCIII, DCCCLIX, DCCCLXXXIV, DCCCLXXXIX, DCCCCII, che si trovano in quest'ordine in A a c. 341 e sgg., in *Duplicatum* a c. 108 e sgg. Il n. DCCCLXXXIII in entrambi i manoscritti è estratto da Rolandino *ab autentico registro comunis Ianue exemplato et scripto manu Guillelmi Majoni a privilegio eius manu scripto*.

¹¹⁶ *Libri iurium*, Settimo cit., c. 277: *Hic debet poni quod est in registro parvo in DLXXXV et in cartis VIII sequentibus, scilicet de sentenciis datis super hec per comune Florentie et in DLXXXXVIII et DLXXXXVIII et in DC, DCI, DCII, DCIII, DCIII, DCV*. I documenti richiamati da Iacopo Doria dovrebbero corrispondere a *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. DCCCLVI, DCCCLV, DCCCLVIII, DCCCLVII, DCCCLXI, DCCCLXXVIII, DCCCLXVII, DCCCLXVI, DCCCLXXX, DCCCLXXXVII, DCCCLXXXVIII, DCCCXCI, DCCCXC, DCCCXCIX, trascritti da Nicolò di San Lorenzo (i primi sei) su mandati del 17 gennaio e 29 marzo 1255, da Vivaldo *de Suxilia* (altri tre) con mandati del 17 e 18 gennaio 1255, da Giovanni *de Prementorio* (gli ultimi quattro) su mandato del 20 novembre 1256 (i primi tre dal suo cartulare, l'ultimo dall'originale del notaio pisano). In *Duplicatum* (c. 115 e sgg.) Rolandino de Riccardo ne denuncia l'estrazione *de registro veteri comunis Ianue scripto per manus diversorum notariorum*, mentre in A (c. 325 e sgg.) *de registro parvo* o *de autentico registro* i primi nove, dei re-

di quello stesso sul quale operarono Lantelmo e Nicolò di San Lorenzo, sempre ammesso che di uno unico si tratti.

In conclusione: è sicuramente attestata l'esistenza della raccolta più antica e di quella del 1229, quella avviata da Iacopo de Balduino, la cui opera viene così ridimensionata: più che ispirare l'iniziativa, egli l'avrebbe fatta proseguire o meglio riorganizzare, in coincidenza con la sua attività legislativa¹¹⁷; mentre accanto ad esse è documentata la presenza di altri volumi, da un minimo di due ad un massimo di quattro, che attestano, insieme ad altri, un'opera di raccolta del materiale documentario di interesse comunale molto vasta e complessa e portata avanti con assiduità nel corso del tempo.

Resterebbe da chiederci se in quei registri antichi, o almeno in alcuni di essi, non siano da identificarsi quei manoscritti ufficiali (*consulatus / potestarie / iteragentium*)¹¹⁸ che si configurerebbero, stando al Costamagna, come veri e propri esemplari di *acta*¹¹⁹, ma ogni dubbio in proposito cade di fronte alla precisa terminologia dei *libri iurium*

stanti i primi quattro dagli originali scritti in una sola pergamena, l'ultimo dall'originale del notaio pisano.

¹¹⁷ Sul Baldovini e in particolare sulla sua opera legislativa durante la podesteria genovese v. la voce di R. Abbondanza, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, V, Roma 1963, pp. 521-525; V. Piergiovanni, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 17-26; Id., *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983, pp. 27-38 e bibliografia ivi citata.

¹¹⁸ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CCXXXIV, CCCCLV, CCCCLIX, CCCCLXV, CCCCLXX, CCCCLXXII, CCCCLXXIII, CCCCLXXXIII, CCCCLXXXVIII, CCCXCIV, CCCXCVII, DXVII, DXXV, DLXXVII, DXCV, DCXCII, DCCCL; II, n. XIX. Cfr. anche in *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., II, n. 45, l'annotazione di Iacopo Doria: *set de predictis non inveni aliquam scripturam autenticam, unde inquiratur in actis scribarum qui erant tempore illius consulatus ... et debent esse in cartulariis de iteragentium qui sunt penes duos de racione e Annali genovesi* cit., II, p. 132: *secundum tenorem scripture facte in registro et cartulario maris*.

¹¹⁹ C. Costamagna, *Note di diplomatica comunale. Il "signum communis" e il "signum populi" a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, p. 113 (anche in G. Costamagna, *Studi di paleografia e diplomatica*, Roma 1972, p. 345); D. Puncuh, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., V (1964), p. 9.

che li richiamano sempre, anche attraverso l'indicazione degli anni, come *cartulari* di ben definiti consolati o podestarie, non assimilabili terminologicamente a quelli notarili, designati invece attraverso il nome del rogatario ¹²⁰.

Lo spazio riservato al caso genovese non è casuale o dipendente, come potrebbe apparire a prima vista, da una forma di campanilismo o da una migliore conoscenza della situazione locale; esso assume invece un valore emblematico nell'ambito dell'origine e della fortuna dei *libri iurium*.

La sua precocità (e non c'era da dubitarne se già nel 1143 la Chiesa genovese produceva il primo registro della Curia ¹²¹) discende direttamente dall'organizzazione, anch'essa precoce, di un sistema di cancelleria che Caffaro, ben conscio dell'importanza dell'evento *pro utilitate rei publice*, colloca nel 1122 ¹²²; come non può non risentire della sistemazione giuridica che attraverso i due brevi, dei consoli del 1143 e della Compagna del 1157, veniva connotando la nuova realtà comunale ¹²³. Ma su tutto potrebbe risultare preponderante, come è già stato ipotizzato per l'opera di Caffaro ¹²⁴, la presenza inquietante del primo imperatore svevo, che sarebbe all'origine dei più antichi *libri iurium*, risultato, anch'essi, del processo di formazione della coscienza cittadina e comunale, finalizzati a produrre quei titoli di una *longa consuetudo libertatis* e di autonomia, sia pur limitata agli *usus* e alle *consuetudines*, acquisiti dagli imperatori o dalla feudalità, che costituivano, agli occhi

¹²⁰ Fa eccezione il solo caso di un documento del 22 ottobre 1268 (assente però da tutte le redazioni dei *Libri iurium*), in copia autentica del 31 ottobre 1270 (Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2724/46; v. regesto in P. Liscian-drelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., n. 362) estratta *de cartulario in quo scripta sunt instrumenta comunis Ianue*.

¹²¹ Cfr. A. Rovere, *Libri "iurium* cit., p. 114.

¹²² *Annali genovesi* cit., I, p. 18.

¹²³ Sulla storia istituzionale genovese v. V. Piergiovanni, *Gli statuti* cit., e Id., *Lezioni di storia giuridica* cit.

¹²⁴ D. Puncuh, *Caffaro di Rustico*, in *Dizionario critico della letteratura italiana*, I, Torino 1974, p. 446; Id., *Caffaro e le cronache cittadine: per una rilettura degli Annali*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXII (1982), p. 67 e sgg.

dei loro ideatori « la prima legittimazione dell'autonomia cittadina »¹²⁵. Non è un caso quindi se il Registro Grosso di Bologna si apre col diploma di Enrico V del 1116 (il che indurrebbe a spostare indietro nel tempo il suo probabile antigrafo), che Genova e Savona diano inizio alle loro raccolte ufficiali coi diplomi di Berengario (958) la prima, di Ottone III (998) la seconda, che i registri di Reggio Emilia e di Lodi collochino in prima posizione, quello di Modena in seconda, ma dietro un diploma di Enrico IV, la *pax Constantie*, per non parlare dei casi analoghi che un'indagine sulla stratificazione e distribuzione dei documenti nei registri pervenutici potrà ancora svelare, almeno là dove sono documentate raccolte più vetuste¹²⁶.

La stessa fortuna dei *libri iurium* nell'età del secondo Federico non sposta l'assunto, come non lo spostano raccolte più tarde, che potranno diventare più « leggibili », nel loro insieme, anche e soprattutto se si terranno ben presenti, caso per caso, quelle motivazioni ideali che ne stanno alla base.

Non posso infine tralasciare un'altra domanda, alla quale, allo stato attuale degli studi, non sono ancora in grado di fornire una risposta, a proposito dell'origine di queste compilazioni: esiste una qualche interconnessione tra le diverse esperienze, riferibile magari alla consuetudine dei podestà itineranti cui potrebbe ascrivere la loro irradiazione¹²⁷, oppure possiamo parlare di origine poligenetica, cioè di un processo spontaneo motivato dalle ragioni che abbiamo addotto? A fronte della portata di queste motivazioni appaiono infatti troppo limitate quelle ufficiali

¹²⁵ Su tale tematica sono largamente debitrice a R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, in *Biblioteca Storica Subalpina*, CCII, Torino 1987, pp. 130-141.

¹²⁶ Su tale argomento v. anche *Liber privilegiorum comunis Mantue* cit., p. 15.

¹²⁷ È il caso di Giaccone dei Giacani da Perugia, podestà prima a Spoleto, dove fu promotore, nel 1274, della realizzazione del *Memoriale comunis*, ad opera del notaio *Symon de Rainis* di Parma, al quale lo stesso podestà aveva affidato la compilazione di una cronaca di Spoleto, poi a Todi, dove nel 1281, durante il suo podestariato, si diede inizio al *Registrum vetus instrumentorum*: cfr. S. Nessi, *Una breve cronaca spoletina inedita del Duecento e il "Memoriale Comunis"*, in « Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria », LXXX (1983), pp. 219-229; Id., *Una postilla alla cronaca spoletina del Duecento*, *Ibid.*, LXXXI (1984), p. 183.

enunciate dai molti prologhi (pericolo di dispersione e di deterioramento cui erano soggette le pergamene sciolte e migliore consultabilità, decisamente opinabile, vista la distribuzione dei documenti nei registri, quasi costantemente privi di indici coevi).

Ancora una volta siamo posti di fronte alla necessità di misurare la distanza che separa le fonti dalla realtà, di scoprire cioè (per dirla col Duby¹²⁸) le deformazioni (ma preferirei parlare in questo caso di silenzi) di cui la pressione dell'ideologia, o meglio il clima politico, può essere stato responsabile.

¹²⁸ G. Duby, *Medioevo maschio. Amore e matrimonio*, Bari 1988, p. 113.

GIORGIO COSTAMAGNA

**LA «LITERA COMMUNIS» E LA PROGRESSIVA
AFFERMAZIONE DEL SUO VALORE PROBATORIO**

Con la locuzione "litera communis" si è inteso indicare le scritte spedite *sigillo authentico sigillatae* dagli organi rappresentativi del Comune medievale nell'affermazione della sua autonomia politico-giuridica e nell'esercizio dei suoi poteri legislativi, giudiziari ed amministrativi, durante quella che comunemente viene detta l'Età Comunale tra i secoli XI e XIV.

Aliquando contingit quod aliquis alicui praesentat literas Domini Papae vel iudicis in quibus literis committitur aliqua iurisdictio alicui scilicet ut ipse sit iudex delegatus inter aliquos vel forte continetur citatio alicuius vel admonitio vel praeceptum vel quid aliud spiega l'autore dell'Apparato Rolandiniano all'Aurora¹. La dottrina, come si vede, fa riferimento sia alle lettere apostoliche sia a quelle usate *in iudicialibus* e pertanto anche a quelle del Comune accomunandole nella stessa disciplina. Si va, perciò, in campo comunale, dalla *litera* di nomina del podestà a quella di nomina di un rappresentante o procuratore, dalla *litera reprehesaliarum* alla *litera testimonialis*, dalla *litera securitatis* a quella di *fidancia*, dalla richiesta di rogatoria alla semplice citazione. Una documentazione, come si vede, ben lontana da quella testimoniante contratti, patti o testamenti.

Scopo dell'indagine è rendersi conto della credibilità riconosciuta alla "litera communis" e del suo valore probatorio *in iudicialibus*. La precisazione che si prendono in considerazione le *litere authentico sigillo sigillatae* vale appunto ad indicare che solo queste possono essere considerate veri documenti in senso diplomatico mentre il resto delle comunicazioni ricade nel campo delle *privatae scripturae*.

Lodevolissimi e molto interessanti studi si sono occupati della diplomatica della Cancelleria Viscontea, quali quelli di M.F. Baroni², A.R.

¹ Rolandinus, *Summa totius artis notariae*, Venetiis apud Iuntas, MDXLVI, I, f. 172 a, ora anche in ediz. anast. Consiglio Nazionale Notariato, Roma.

² M.F. Baroni, *La cancelleria e gli atti cancellereschi dei Visconti, signori di*

Natale e di E. Cau³; poco, tuttavia, hanno potuto essere studiate le “*literae communis*” per la scarsità della documentazione relativa. Per restare nell’ambito regionale ligure ci si può rifare a qualche esemplare, per di più soltanto in copia, raccolto nel cosiddetto “Libro della Catena” savonese⁴ o nelle imbreviature notarili genovesi⁵. Del resto anche la ricerca di nuovi elementi di giudizio, ove si escludano le *literae apostoliche*, può dare scarsi risultati perché, da un lato, il numero delle lettere comunali è relativamente scarso, dato il periodo considerato, dall’altro in considerazione del fatto che spesso, sulla base di discutibili principi archivistici gli originali sono stati conservati in raccolte particolari, divisi dalla documentazione accessoria originariamente loro unita che sola potrebbe fornire qualche utile informazione sia sui momenti preparatori del documento sia sui risultati giuridici che lo stesso conseguiva.

L’analisi diplomatica riesce, per lo più, a dar ragione del “veri ac falsi discrimen”, ma non sempre può di per sé accertare di quale *fides* godesse il documento, fosse essa *plena* o *sempierna*.

Eppure, come ben hanno messo in luce i diplomaticisti tedeschi, specie il Ficker⁶, ma anche il nostro Paoli e recentemente il Pratesi⁷, il ri-

Milano dal 1277 al 1447, in *Referate zum VI International Kongress für Diplomatiek*, München 1983, pp. 455-483; cfr. anche P. Selmi, *De documentis ac de via rationeque ad ea conficienda adhibitibus Venetam gubernantibus Terram Firmam*, in *Referate* cit., pp. 505-515.

³ E. Cau, *Lettere inedite viscontee, contributo alla diplomatica signorile*, in « Ricerche Medievali », IV-V (1969-70), pp. 48-61. Al di là del valore probatorio in giudizio della *litera*, per uno studio approfondito della diplomatica del documento stesso, si vedano gli accuratissimi lavori di A.R. Natale, *La “gratia” visconteo-sforzesca*, in « Rendiconti dell’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere », 95 (1961), pp. 201-230; *Stilus Cancellariae. Formulario visconteo-sforzesco*, Milano 1979.

⁴ *I registri della Catena del Comune di Savona*, a cura di D. Puncuh e A. Rovere, registro I, in « Atti della Società ligure di storia patria », n.s. XXVI/1 (1986), p. 171, n. 111.

⁵ Si vedano, ad esempio, le imbreviature in Archivio di Stato di Genova, Archivio Notarile, cartulare n. 20, c. 96 e sgg.

⁶ Cfr. G. Vittani, *Diplomatica*, Dispense delle lezioni, Milano 1915, ediz. anast. 1972.

⁷ C. Paoli, *Diplomatica*, in ed. aggiornata da G.C. Bascapè, Firenze 1942; A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979.

conoscimento della *fides publica* è un elemento essenziale dell'Urkunde. Si potrà discutere con il Vittani⁸, il quale dialoga con il Paoli, il Sickel, il Ficker e lo stesso Schiaparelli, se nel concetto di *fides publica* sia già ricompreso quello di forza di prova in giudizio e quindi si possa omettere di ricordarne la condizione nella definizione stessa di documento, certo la *vis probatoria* nell'accertamento diplomatico è e rimane misura ben riconoscibile della *fides* stessa e conserva un grande valore per la sua valutazione.

Per quanto riguarda la forma e la struttura formulare della "litera communis", senza rindare a quella della lettera classica od a quella della bizantina, si può affermare che ricalchi quella notissima della lettera apostolica, anche se non si hanno elementi per affermare che a similitudine delle stesse si prescrivessero artifici grafici atti ad impedire le falsificazioni⁹. Anche i mezzi di convalidazione sono dello stesso ordine, vale a dire il sigillo, confortato nel testo da una esplicita *corroboratio*. Solo si può osservare come il sigillo stesso sia di norma di cera ed aderente invece che pendente.

Sono, in genere, bei documenti, eleganti e, appunto per la vistosa forma di convalidazione usata, si potrebbe pensare che godessero senz'altro e per se stessi della massima *publica fides* e della massima forza di prova in giudizio. Ma non è così.

Già una prova dello scarso valore probatorio della "litera communis" è fornito, seppure indirettamente, dalle più antiche missive, cui ci sia dato di poter fare riferimento, nelle quali è scritto chiaramente come ci si aspetti dalla controparte o ci si impegni direttamente a far pervenire gli opportuni *munimina*, atti a dar pieno valore giuridico a quanto comunicato nella missiva. Così in una *litera* del 1194 del comune di Arles si avverte: *Et sicut nos per literas et munimina nostra vos certiores fecimus, sic versa vice vos per literas et munimina vestra nos certiores efficiatis*¹⁰.

Così in una *litera fidanciae* del 1251 il podestà di Tortona scriven-

⁸ Cfr. nota 6.

⁹ Si veda al proposito per il caso delle lettere apostoliche G. Durante, *Speculum iuris*, Lugduni MDLVI, II, f. 21 a e sgg.

¹⁰ Cfr. *I registri della catena* cit., p. 171, n. 111.

do a quello di Genova si scusa di non poter trasmettere gli opportuni *munimina* relativi al caso per l'impossibilità di riunire il Consiglio, e di spedire intanto la missiva. Scrive infatti:

Literas recepimus continentes quod iterum nobilibus marchionibus de Gavii vestrorum civium dilectorum et hominibus eorum de Rocha vallis urbis in personis ac in rebus per nos nostrumque comune per cartam publicam deberemus fidantiam exhibere manus alicuius publici notarii scriptam sic breviter magnitudini vestre duximus respondendum quod dictis dominis vestris marchionibus et omnibus eorum hominibus habitantibus in loco Roche de valle urbe per nos nostrumque comune et omnes homines nostre terre eundo, stando et redeundo in personis atque in rebus plenam, firmam damus et concedimus licentiam et fidantiam, dantes vero omnibus nostris districtualibus plenissime in mandatis ne hanc nostram fidantiam sub pena et banno ad nostram voluntatem quis presumat in aliquo molestare, et quia de aliis maximis et arduis negociis nos et nostrum comune aramus aggravati, propter istud consilium generale congrue non potuimus congregare et has literas sigillo comunis Terdone iussimus roborari¹¹.

Del resto anche nelle grandi compilazioni dell'epoca, dalla *Summa* Rolandiniana allo *Speculum iuris* del Durante, dove si elencano, nel capitolo *De probationibus* in giudizio, i diversi mezzi di prova, le *literae* occupano uno degli ultimi posti, persino dopo i libri antichi e le lapidi, ben lontano, quindi, dai principali, che per tutto il Medioevo restano sempre i testi e l'istrumento notarile. Nel citato *Speculum*, ad esempio, occupano il nono posto su dodici prove riconosciute¹².

Gli studi compiuti da M.F. Baroni¹³ e da E. Cau¹⁴ permettono di seguire soprattutto per il periodo visconteo - sforzesco il progressivo affermarsi del valore probatorio della *litera*, ma per l'età comunale il compito si presenta molto più difficile per la scarsità della documentazione superstite.

È giocoforza, pertanto, chiedere lumi alla dottrina, tanto più che, come si è premesso, il più delle volte la *litera* ci è stata conservata mutila del necessario corredo di atti preparatori e della documentazione con-

¹¹ Cfr. Archivio di Stato di Genova, Archivio Notarile, cartulare n. 20, c. 98.

¹² G. Durante cit., II, f. 106.

¹³ Cfr. nota 2.

¹⁴ Cfr. nota 3.

seguito alla spedizione della missiva, che potrebbe dare prova dei risultati conseguiti. Anche procedendo in questo senso, però, ci si deve subito rendere conto della scarsa attenzione che l'*Ars Notaria* presta alla *litera*. Né ci si può stupire della circostanza, in quanto essa come comunicazione, in genere, di un fatto o di una azione giuridica ancora da compiersi o già compiutasi nel passato non può paragonarsi alla testimonianza notarile, ad un fatto o ad una azione nel suo farsi, diremmo oggi, in tempo reale, e pertanto non può rientrare nel classico trittico rolandiniano, costituito dal *contractus*, dal *pactum* e dal *testamentum*. Tuttavia nell'*Apparatus* Rolandiniano all'Aurora c'è un passo che può fornire qualche lume sul valore probatorio del documento. Scrive l'autore:

Tunc consuevit praesentator coram notario et testibus protestari seu denunciare illi cui literas offert quod literas talis domini ei praesentat et consuevit mandare notario quod publicum super hoc conficiat instrumentum¹⁵.

Non viene aggiunto altro, per il momento, anzi si aggiunge che non si ritiene opportuno neppure far seguire la "forma" dell'istrumento. A parte il fatto che l'avverbio seguito dal perfetto sembrerebbe fare riferimento ad una procedura alla fine del sec. XII in via di progressiva desuetudine, dal passo in questione non si trarrebbero utili elementi di discussione se a questo punto e più o meno intorno agli stessi anni non intervenissero a fornire qualche pertinente chiarificazione i canonisti. Questi, preoccupati come sempre di difendere, da un lato, l'autorità del Pontificato, dall'altro di permettere la massima regolarità di procedure documentarie al fine di evitare possibili contrasti con l'*Ars Notaria*, si difendono con qualche ampiezza sulla questione.

Come è precisato nel testo si accenna ad un *praesentator*, il quale evidentemente non può essere altri che colui che presenta in giudizio la *litera*. Ed ecco come Guglielmo Durante nel suo *Speculum*, riferendosi addirittura al rescritto o *litera apostolica*, descrive quella che potrebbe essere detta la cerimonia della *praesentatio* in forza della quale il giudice ricevendo il documento *ipsum reverenter bireto deposito et capite inclinato suscipiens* passa ad esaminarlo e ad approvarlo¹⁶.

¹⁵ Rolandinus cit., I, f. 172 a.

¹⁶ G. Durante cit., II, f. 21.

Ma forse più importante della cerimonia, peraltro non priva di suggestione per i risvolti relativi alla storia del costume giudiziario con quel vivacissimo accenno al *bireto deposito et capite inclinato*, è interessante notare come il canonista insista sulla indispensabilità della *praesentatio* e come indugi nel proporre la “forma” dell’istrumento notarile inteso a provarla. Anzi il canonista si preoccupa di dare ragione del perché sia necessaria la presentazione, della quale fa parte integrante l’istrumento notarile comprovante la presenza e la approvazione dei testimoni:

Ad quid – scrive – prodest huiusmodi confecti instrumenti, respondeo: Rescripti presentatio est de processu ideo est per manum publicam redigenda in scriptis, quod si de ea dubitaretur in hoc iudici non crederetur . . . et alia ratio quod si rescriptum casu aliquo perderetur posset facilius per tale instrumentum comprobari quam per testes¹⁷.

E da questa precisazione appare evidente come la *praesentatio* sia richiesta non solo per le lettere di grande importanza, quali quelle apostoliche, ma per qualsiasi lettera presentata a titolo di prova in giudizio, in quanto, essendo indispensabile la scritturazione *manu publica*, è necessario che questa sia opera di un notaio. Naturalmente la *receptio* ad opera di un giudice comporta anche di per sé l’esame dell’autenticità e l’approvazione della lettera. È questo un momento della presentazione stessa che deve risultare ben chiaro dall’istrumento comprovante:

His igitur – è detto nel paragrafo dello Speculum – et aliis diligenter inspectis si sine vitio illud (instrumentum) ipsam (literam) recipiat et precipiat notario vel pars eum requirat ut tam de presentatione quam de receptione faciat publicum instrumentum vel etiam presentationis et receptionis totus tenor scribatur inter acta per duas personas idoneas¹⁸.

Naturalmente il testo aggiunge che anche il notaio e lo stesso richiedente debbono essere estremamente attenti e cauti.

Come è facile concludere, la necessità di una tale presentazione, pena la caduta di credibilità, spiega perché la “litera”, qualsiasi tipo di “litera”, sia considerata ad uno degli ultimi posti nell’elencazione dei

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*.

mezzi di prova nei capitoli *De probationibus*¹⁹. Essa costituisce infatti, direbbe il giurista d'oggi, una "condizione di efficacia" che sotto certi aspetti, anche se solo sotto certi aspetti, potrebbe assimilarsi alla notificazione dei nostri giorni, necessaria, ad esempio, ai sensi dell'art. 72 del C.P.C., da parte del giudice nel caso di cause matrimoniali o da parte del Cancelliere nell'eventualità prevista dagli artt. 106 e 107 della legge 15 dicembre 1959.

Se il testo dell'Apparato Rolandiniano all'Aurora poteva fare pensare ad una certa caduta di desuetudine della *praesentatio*, nel caso dello *Speculum* non appaiono incertezze od indecisioni. Si potrebbe pensare, allora, che la posizione delineata dall'*Ars Notaria* si riferisse più che alla *praesentatio* in sé e per sé a discussioni ormai intrecciantesi nella dottrina sulla opportunità e sulla indispensabilità di alcuni suoi elementi come, ad esempio, l'*approbatio*. Tanto più che un altro breve accenno dell'Apparato Rolandiniano in questione pone a mo' di *quaestio*:

Unum tamen hic quaero silicet literis praesentatis credatur an etiam in iudicio stetur si in processibus iudiciorum fuerint praesentatae, et videtur quod sic... et hoc est verum quando literae fuerunt approbatae... sed an approbatae eo ipso quod sigillatae sunt... alias dicit quod non nisi approbetur alii e contra scilicet ut credatur ex quo constat de sigillo²⁰.

Indubbiamente dovevano essere sorte discussioni sul valore e sul contenuto dell'*approbatio*, ma che l'impressione di graduale evoluzione della *praesentatio* possa mantenere una sua valida consistenza appare provato da due importanti procedure per così dire di aggiramento, suggerite dallo *Speculum iuris*. In effetti a tutti i sostenitori della autonomia, fossero essi i rappresentanti dell'*auctoritas* pontificia o i difensori delle prerogative comunali, non doveva garbare affatto che il prestigio della documentazione da essi posta in atto e la sua stessa fede pubblica ormai raggiunta in forma generica e al di fuori di ogni esperienza in giudizio venisse pregiudicata da condizioni di efficacia *in iudicialibus*. È probabilmente questa una delle ragioni per le quali il Durante scrive: *Si autem velis quod litera sit publicum instrumentum* occorre che nel testo

¹⁹ Cfr. nota 12.

²⁰ Rolandinus cit., I, f. 172 a.

sia dato espressamente mandato ad un notaio di partecipare alla redazione e che

postmodum notarius sic subscribat: et ego Talis tali auctoritate notarius interfui et ut supra legitur auctoritate et mandato predicti domini Titii fideliter scripsi et in publicam formam redegi meo signo rogatus signavi²¹.

Con tali eleganti espedienti si trasformava la "litera", come afferma il Durante stesso, in un *publicum instrumentum sigillatum* che poteva essere esibito in giudizio senza essere assoggettato ad alcuna condizione di efficacia.

A ben vedere gli elementi fondamentali dello stesso, oltre le forme di convalidazione tipiche della *litera*, sono il mandato conferito ad un notaio di intervenire alla stesura del documento e la sottoscrizione completa di *signum* del notaio stesso. Il Durante può parlare di *publicum instrumentum sigillatum* perché, come appare chiaramente dal testo riprodotto, *instrumentum publicum de nostro mandato scriptum in publicam formam per talem infrascriptum notarium redactum*, ma da tale "forma" senza parlare con evidenza di *instrumentum publicum* si poteva facilmente passare ad una *litera* che presentasse tuttavia gli altri elementi fondamentali del mandato al notaio da ricordarsi nella *corroboratio* e la sottoscrizione completa dello stesso. Non disponiamo allo stato attuale degli studi di opportuni termini di confronto, tuttavia si può dire con sicurezza che tale soluzione fu quella adottata dalla "litera communis", nella quale *ad cautellam* nella *corroboratio* si dà mandato ad un notaio di sottoscrivere il documento, cui segue sempre la sottoscrizione. Come, del resto, si continua a fare anche nelle più antiche lettere signorili. Così nella già ricordata lettera del podestà di Tortona *et nomen notarii facientis certissime precepti nostri denotare, nomen cuius vocatur Henrici Embrioni de Serravalle nostrorum clavariorum communis Terdone notarii*²². Altrettanto avviene, ad esempio, ancora in una lettera della cancelleria viscontea in data 6 maggio 1337, Milano, in cui il cancelliere Giovanni de Valdetario specifica: *et ad maiorem cautelam signum meum consuetum apposui*²³.

²¹ G. Durante cit., II, f. 36.

²² Cfr. nota 11.

²³ M.F. Baroni, *La formazione della cancelleria viscontea (da Ottone a Gian Galeazzo)*, in «Studi di Storia medievale e di Diplomatica», 2 (1977), p. 122.

Se un tale procedimento, che ci si è permessi di qualificare di aggrimento ebbe largo seguito nella prassi ed anzi possa essere ritenuto quello normale nella spedizione della "litera communis", esso però non riusciva ad inficiare il principio generale secondo il quale la credibilità della documentazione, sia del semplice privato sia del comune, sia pure dello stesso pontefice, dovesse sottostare per essere presentata in giudizio alla condizione di efficacia rappresentata dalla *praesentatio* in precedenza illustrata, avvenuta davanti a testimoni e provata con atto notarile.

Del fatto è ben consapevole la dottrina canonistica. In fondo la lunga lotta per l'autonomia che dopo profonda meditazione aveva fatto domandare ad Uguccio da Pisa già alla fine del sec. XII: *Quid de Anglicis et Francis et aliis ultramontanis numquid legantur legibus romanis et tenentur vivere secundum eis?* e poi concludere: *Rex in his dicitur imperator vel potest dici quod in qualibet provincia debet esse unus iudex principalis et maior*²⁴, doveva necessariamente portare alla ricerca di un punto di partenza sicuro sul quale poter poggiare. E per forza di cose un tale principio doveva essere trovato nel diritto romano, perché, ormai, tutta la struttura giudiziaria aveva trovato normative e prassi nel rinnovato studio di quel diritto. Proprio argomentando dalla *lex de remissione* Guglielmo Durante può dare forma giuridica precisa ad un aggancio lungamente cercato ed a poco a poco irrobustentesi nella consistenza di un principio: *Ministro creditur in facto sibi commissio* egli afferma, e conclude: *et generaliter scias quod creditur literis cuiusque de his quae facere potest vel debet ratione officii sui*²⁵.

Con l'affermarsi di tale principio, però, la discussione veniva a spostarsi sull'interpretazione da darsi al termine *ministro*. Lo stesso Durante più che risolverla dogmaticamente si affida ad una esemplificazione e chiarisce:

Ut puta si archiepiscopus citet ad concilium . . . si quis metropolitanus ad consecrationem episcoporum . . . vel si episcopus qui solus absentes per epistolas in hoc consentiunt . . . vel si episcopus qui solus remansit in provincia vocet episcopos vicine provincie ad consecrationem metropolitani vel etiam po-

²⁴ Cit. in R. Mochy Honori, *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato*, Milano 1951, p. 173 e sgg.

²⁵ G. Durante cit., II, f. 105.

pulus eo negligente... vel si capitulum citet canonicos ad electionem faciendam vel si conventus licentiet aliquem monachum... vel si episcopus mandat vitari excommunicatos; item est de literis commendatitiis; de his etiam que ratione officii facere non debent aliquando creditur eis ut patet in episcopis qui dant literas testimoniales de ordinibus vel moribus...²⁶.

Ora se l'interpretazione del termine poteva riuscire facile nel caso della massima "auctoritas" in *spiritualibus* o nel caso di "ministri" in campo giudiziario o penale, materia riservata ad uno dei *regalia* imperiali, come appare dal famoso editto Federiciano del 1155²⁷, altrettanto non poteva esserlo per gli organi rappresentativi del comune, sempre ancora alla ricerca di un riconoscimento chiaro ed effettivo. Forse proprio in questo fatto sta la principale ragione della adozione generalizzata dell'espedito che si è cercato di illustrare rifacendosi *ad cautellam* nella sostanza alla "forma" dell'istrumento *publicum sigillatum* consigliato dal Durante.

Tuttavia con l'appannarsi progressivo delle "auctoritates" universali ed il contemporaneo affermarsi delle singole "potestates" locali nonché dei riconoscimenti imperiali a vicari o delegati sarà proprio al principio del "ministro" cui sarà necessario far ricorso per poter risolvere delicate questioni relative al valore probatorio della lettera. Non sarà più, questa, la "litera communis", ancorata in qualche modo all'istrumento notarile, sarà la "litera principis" che da quell'ancoraggio cercherà di liberarsi, ma a quel principio sarà sempre indispensabile fare riferimento, e da esso, anzi, si cercherà di trarre regole sempre più precise. Tanto che Pietro Aldobrandini alla fine del Quattrocento o all'inizio del secolo seguente in una sua "Additio" all'apparato Rolandiniano all'Aurora potrà scrivere: *Regula est quod literis cum sigillo authentico sigillatis creditur absque adminiculo testium in pertinentibus ad officium sigillantis*²⁸, a meno che si tratti di questioni *quae non pendent ab arbitro maiori* o esista una presunzione in contrario²⁹. Non solo, ma sarà in grado di ag-

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ M.G.H., *Leges*, sectio IV, t. I, *Constitutiones curiae Roncaliae*, definitio regalium, p. 244, n. 175.

²⁸ Rolandinus cit., I, f. 172 a.

²⁹ *Ibidem*.

giungere: *Alia regula est quod literis etiam cum sigillo authentico sigillatis sine testibus fides non adhibetur*³⁰, specificando però: *limitatur nisi consuetudo sit in contrarium . . . , in levibus . . . , in praesentia de renuntiationibus . . . , in scriptura principis*³¹.

Come si può constatare si è ancora fermamente legati al principio *ministro creditur in facto sibi commissio* anche se il precisarsi dei suoi limiti di applicazione e l'importantissimo, continuo riferimento alla consuetudine e soprattutto quel preciso riferimento alla *scriptura principis* presentato come eccezione rappresentano un valido indizio dell'evolversi dei tempi.

³⁰ *Ibidem.*

³¹ *Ibidem.*

ETTORE CAU

**IL FALSO NEL DOCUMENTO PRIVATO
FRA XII E XIII SECOLO**

Carlrichard Brühl nella sua relazione al Congresso di Monaco, « Fälschungen im Mittelalter », promosso dai *Monumenta Germaniae Historica* nel settembre del 1986, ammonisce il diplomatista che si accinga a studiare, o a ristudiare, i documenti degli archivi di Montecassino, di Sankt Maximin di Treviri e di Saint-Denis ad usare la massima cautela nel giudicare della loro genuinità. Il suggerimento di Brühl è semplice: ogni documento di questi fondi andrebbe indagato partendo dalla presunzione di falsità¹.

Tale metodo di lavoro si pone in netta antitesi con l'orientamento, duro a morire, che tende ad assolvere il maggior numero possibile di documenti, ignorando o giustificando le anomalie che dovrebbero indurre al sospetto. Un atteggiamento "sacrale" che se è quasi scomparso nello studio dei documenti cancellereschi – ai quali ormai nessun diplomatista si accosta in maniera acritica² – rimane ancora vivo nell'indagine sui documenti privati.

¹ C. Brühl, *Die Entwicklung der diplomatischen Methode im Zusammenhang mit dem Erkennen von Fälschungen*, in *Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica, München, 16.-19. September 1986*, III, Hannover 1988, pp. 11-27.

² Anche nell'ambito del documento pubblico, e in particolare di quello regio e imperiale, non mancano però singoli casi nei quali i criteri, notoriamente rigorosi, adottati dagli editori dei *Monumenta Germaniae Historica* (d'ora in poi MGH) sono perlomeno controversi. Mi limito a segnalare due esempi, suggeriti dall'« esperienza » pavese: il diploma di Federico I del 1159 febbraio 11 per il monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro (MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, X, pars. II: *Friderici I. diplomata inde ab a. MCLVIII usque ad a. MCLXVII*, a cura di H. Appelt, Hannoverae 1979, n. 258, pp. 59-64) e il diploma di Enrico III del 1054 febbraio 19 per il monastero del Senatore (MGH, *Diplomata* cit., V: *Heinrici III. diplomata*, a cura di H. Bresslau e P. Kehr, Berolini 1926-1931, ristampa München 1980, n. 317, pp. 433-435). Riserve precedenti, tutt'altro che irrilevanti, sulla credibilità del diploma federiciano sono recuperate e arricchite da Ch. Schroth-Köhler, *Die Fälscher-*

E, come tutti sappiamo, quasi mai i sospetti di falsità, una volta taciuti o accantonati a livello di pubblicazione, vengono successivamente recuperati³.

werkstatt von S. Pietro in Ciel d'Oro zu Pavia, Kallmünz 1982 (*Münchener Historische Studien - Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften*, 18), pp. 57-59, 156-162. Per quanto riguarda il diploma di Enrico III, pervenutoci in copia autentica del secolo XV, le conclusioni del Kehr circa la sua genuinità, recepite anche da Capitani (cfr. *Chiese e monasteri pavesi nel secolo X*, in *Atti del 4° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Pavia, Scaldasole, Monza, Bobbio, 10-14 settembre 1967*, Spoleto, Centro Italiano di studi sull'alto medioevo, 1969, p. 152), sono tutt'altro che definitive. A conferma di antichi sospetti sovviene il confronto con altro diploma di Federico I, giuntoci in originale e sicuramente sincero del 1161 aprile 19 (MGH, *Diplomata* cit., X/2, n. 324, pp. 148-150). La seconda parte del dettato identica nei due documenti accenna a *multe altercationes* contro il monastero nella *curtis*, in *Salla*, sulla Staffora, garantendolo *inquietudine alicuius hominis aut episcopi Terdonensis... tam infra castrum Viquerie quam extra in mansionibus aut aquarum ductibus seu viis publicis*. Sono espressioni che definiscono, in un contesto di pregnante attualità, i contrasti che si sono sviluppati tra il cenobio pavese e il vescovo di Tortona proprio nell'area qui menzionata a partire dalla metà del secolo XII, cfr. G.G. Merlo, « *Capella cum adiacente parochia* ». *Sant'Ilario di Voghera tra XII e XIII secolo*, in « *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino* », 85 (1987), pp. 325-386. Se così è, come tutto lascia credere, nel prendere atto del clamoroso *lapsus* temporale, dobbiamo collocare la costruzione del falso diploma di Enrico III negli ultimi decenni del secolo XII, il periodo cui rinviano altri falsi del monastero.

³ Più di un diplomatista avrà avuto modo di verificare nel proprio campo di ricerca la validità di tale considerazione. Oltre ai casi pavesi che qui vengono studiati è emblematico quello relativo alle carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari: un nucleo di ventuno documenti quasi tutti riguardanti la diocesi di Suelli, datati tra la fine del secolo XI e i primi decenni del XIII, ritenuti di considerevole interesse sia sul piano propriamente storico sia sul piano linguistico. Editi soltanto in parte dal Tola nel 1861 (P. Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I, in *Historiae Patriae Monumenta*, X, Augustae Taurinorum 1861; ristampa: Sassari 1984, con introduzione di F.C. Casula, n. 8, pp. 154-155; n. 35, p. 204; n. 74, p. 227; n. 29, pp. 323-324; n. 30, pp. 324-326; n. 32, p. 328) furono pubblicati dal Solmi nel 1905 (A. Solmi, *Le carte volgari dell'archivio arcivescovile di Cagliari*, *Testi Campidanesi dei secoli XI-XIII*, in « *Archivio Storico Italiano* », 35 (1905), pp. 273-330. Cfr. anche *ibid.*, 36 (1905), pp. 3-65), il quale diede ad essi una esplicita patente di originalità e di autenticità («... preziosissimo gruppo di atti originali ed autentici...», cfr. *ibid.*, p. 274), dopo aver dissolto in poche battute e senza alcuna argomentazione le sacrosante riserve che il Besta ed altri prima di lui avevano avanzate (E. Besta, *Per la storia del giudicato di Cagliari al principio del secolo XIII*, in « *Studi Saresani* », 1 (1901), pp. 60-71). Sulla base dell'edizione del Solmi tali documenti sono stati letti e valorizzati

Le attenuanti a una disposizione assolutoria nei riguardi del documento notarile non mancano, trovandosi spesso il diplomatista ad annaspere nella vana ricerca di solidi ormeggi. Difficoltà obiettive non nascono soltanto dalla grande mole di materiale ancora inedito (nonostante il numero crescente di edizioni che stanno sorgendo un po' dappertutto), ma anche dalla varietà degli usi notarili che contraddistinguono i diversi centri in quell'ampio arco di tempo che va dall'età longobarda e carolingia all'età comunale, in cui si attua, pur tra mille contraddizioni e cesure, il tormentato passaggio dalla *charta* all'*instrumentum*.

Le zone d'ombra che ancora restano nella ricostruzione della storia del documento notarile latino, soprattutto tra XI e XIII secolo, potranno essere diradate una volta completate le ricerche sui singoli centri. Nel frattempo le indagini sul falso privato non potranno che avviarsi con grande circospezione. Lo *spurium* appare, in genere, come costruzione anomala: che di anomalia si tratti e non di un caso eccezionale, ma pur sempre legittimo nell'ambito della storia policroma del documento, potrà però essere appurato conoscendo a fondo le regole di comportamento del notariato della località nella quale il falso è nato.

Alla luce di simili premesse mi è parsa troppo ardua la strada che pure pensavo in un primo tempo di percorrere, quella cioè di recuperare attraverso uno spoglio il più ampio possibile documenti falsi o presunti tali, tratti da un significativo numero di archivi dell'Italia comunale, nel tentativo non soltanto di dare una certa sistematicità alle tecniche di falsificazione, ma anche nella prospettiva, forse nell'illusione, di riprendere comuni motivazioni ideologiche e culturali che fossero alla base della frode⁴.

in modo acritico da tutta la storiografia sarda posteriore, anche in opere di vasto respiro e di indiscusso impegno, nelle quali alle carte dell'archivio arcivescovile di Cagliari è stato assegnato un ruolo di basilare importanza. Cfr., ad esempio, L.L. Brook - F.C. Casula - M.M. Costa - A.M. Oliva - R. Pavoni - M. Tangheroni, *Genealogie medioevali di Sardegna*, Cagliari - Sassari 1984. In attesa di un'indagine autoptica e approfondita per verificare fino a che punto la frode diplomatica coinvolga anche i contenuti, si veda E. Cau, *Note e ipotesi sulla cultura in Sardegna nell'altomedioevo*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo. Atti del primo convegno internazionale di studi geografico-storici: 2. Gli aspetti storici*, Sassari 1981, pp. 130-131, nota 5.

⁴ Sulle ragioni etiche che sono alla base dell'impostura nelle fonti medievali

Lo spoglio, soltanto avviato e quindi tutt'altro che esaustivo, è stato almeno salutare nel persuadermi a percorrere sentieri più noti e familiari. La presente relazione non intende dunque, come sembra sottendere il titolo troppo pretenzioso, ricomporre in un quadro d'insieme casi isolati, seppure rilevanti, di falsi privati tratti da differenti centri e confezionati in età comunale; tanto meno ha la pretesa di fare il punto storiografico sulla *quaestio* del falso nel Medioevo comunale. Gli Atti del Convegno di Monaco, ma anche un saggio di Silio Scalfati in avanzato stato di elaborazione, potranno soddisfare in larga misura a quest'ultima esigenza. D'altra parte, tenuto conto della scarsa attenzione finora riservata in Italia, e nel settentrione in particolare, al falso nel documento privato⁵, mi pare che in tale ambito più che il lavoro di riepilogo e di sistemazione teorica del problema si avverta la necessità dello scavo condotto in maniera sistematica sulle singole località: il solo, tra l'altro, che, come in più occasioni ha suggerito Schiaparelli, potrà rispondere agli interrogativi ancora aperti sulle origini e sulla formazione degli *spuria* pubblici⁶.

Sono i risultati dello scavo condotto a Pavia che qui vengono presentati. Una città che sembra assumere ai nostri fini la dimensione di

cfr. H. Fuhrmann, *Von der Wahrheit der Fälscher*, in *Fälschungen im Mittelalter* cit., I, pp. 83-98.

⁵ Tra i contributi della sezione «Diplomatische Fälschungen» in *Fälschungen im Mittelalter* cit., III, riveste un particolare interesse metodologico ai fini della presente indagine quello di E. Wisplinghoff, *Zur Methode der Privaturkundenkritik*, pp. 53-67. Lo studioso, riservando l'attenzione sulla sola produzione documentaria delle diocesi tedesche, pone problemi di notevole rilevanza ma per più versi «lontani» da quelli che emergono dal caso pavese.

⁶ È un ritornello che l'insigne diplomatista non manca di richiamare allorché le congetture su una particolare contraffazione portano ad esiti contraddittori e comunque incerti. Così, a proposito del diploma di Berengario e Adalberto re del 951 settembre 22 per il monastero del Senatore (L. Schiaparelli, *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, Roma 1924 (F.I.S.I., 38), p. 297: «Occorrerebbe poter esaminare tutto il materiale documentario del monastero per eliminare ogni dubbio storico e diplomatico.») e del documento di fondazione riguardante il medesimo monastero accreditato al 714 novembre 27 (L. Schiaparelli, *Codice Diplomatico Longobardo*, I, Roma 1929 (F.I.S.I., 62), p. 55: «un esame complessivo di tutti i documenti antichi del monastero e particolari ricerche potranno portare elementi decisivi...»). Auspici che soltanto ora, lentamente, vanno realizzandosi.

campione altamente rappresentativo. Non soltanto la storia di Pavia è storia di una città capitale di regno in età longobarda e franca che mantiene un ruolo attivo seppure subordinato rispetto a quello di altre città dell'Italia Settentrionale nella vicenda comunale del XII e del XIII secolo, ma è anche, come è stato detto, « storia della cultura giuridica, che nel territorio di cui Pavia fu per tanti secoli la capitale conobbe a un certo momento una fioritura davvero singolare, per taluni aspetti forse unica in Europa »⁷.

Un ambiente dunque in cui la tradizione della classe giudiziaria e l'alto livello professionale dei notai⁸ hanno sicuramente favorito un'attenzione più consapevole verso il documento, con ripercussioni immaginabili sui metodi dei falsari, che non potranno che rivelarsi più sofisticati sia nella costruzione dello *spurium*, sia nella strategia dell'impiego.

Ma altri e ancora più interessanti sono i caratteri del campione. Pavia, avendo visti distrutti gli archivi e le biblioteche altomedievali delle diverse istituzioni laiche ed ecclesiastiche⁹, è divenuta nel corso del XII secolo terreno ideale per la creazione di falsi. E, quasi a compensazione del vuoto precedente, gli archivi dei monasteri pavesi a partire dalla seconda metà del secolo XII sono giunti a noi in alcuni casi pressoché integri¹⁰.

⁷ A. Padoa Schioppa, *La cultura giuridica*, in *Storia di Pavia*, II: *l'alto medioevo*, Milano 1987, p. 220. Cfr. anche A.A. Settia, *Pavia carolingia e postcarolingia*, *ibidem*, p. 103 e sgg.

⁸ Non è qui il caso di riprendere le fila della *quaestio*, tanto nota quanto dibattuta, sul « primato giuridico » di Pavia, per la quale rimando al saggio di A. Padoa Schioppa e alla bibliografia ivi citata, cfr. A. Padoa Schioppa, *La cultura cit.*, pp. 219-235. Si tenga anche conto di C.M. Radding, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven and London 1988, p. 37 e sgg.: un'opera che non toglie spazio ad altre indagini in corso, per le quali cfr. E. Cau, M.A. Casagrande Mazzoli, *Cultura e scrittura a Pavia (secoli V - X)*, in *Storia di Pavia cit.*, p. 178, nota 4.

⁹ Cfr. E. Cau, M.A. Casagrande Mazzoli, *Cultura cit.*, pp. 178-179 e A.A. Settia, *Pavia carolingia cit.*, pp. 70-71.

¹⁰ È proprio la dovizia della documentazione che ci consente di seguire nei diversi e singoli passaggi alcune vicende giudiziarie che hanno interessato i monasteri pavesi tra XII e XIII secolo e di capire la *ratio* di alcune operazioni fraudolenti in relazione a tali controversie. È il caso (più avanti richiamato) della lite tra S. Pietro



Si ha spesso l'impressione di essere i primi a infrangere la segretezza del *tabularium*, dove troviamo conservati non soltanto lo *spurium* ma anche i documenti preparatori del medesimo o addirittura i tentativi abortiti, il cui esito non è stato considerato valido agli effetti di un impiego esterno o, comunque, giuridicamente accettabile. Abbiamo in più casi la possibilità di leggere i documenti genuini che hanno costituito il modello per la contraffazione e di recuperare le ragioni che hanno provocato l'ideazione e la costruzione della medesima. Le prove di alcuni apocrifi sono disseminate nel *tabularium* con tanta dovizia da suscitare sconcerto.

Anche tenendo conto della stretta connessione esistente nello studio delle contraffazioni nel documento notarile e nel documento cancelleresco, la ricerca su Pavia può dirsi fortunata poiché si giova del supporto di impegnati contributi sul falso pubblico. E non mi riferisco soltanto alle osservazioni introduttive che i curatori dei *Monumenta Germaniae Historica*, lo Schiaparelli, il Brühl¹¹, il Kehr¹² forniscono in margine alle rispettive edizioni, ma anche ai lavori di Hoff¹³, di Pagnin¹⁴,

in Ciel d'Oro e la pieve di Sorbolo, nel Parmense, per il possesso della cappella di S. Siro in *casale Sancti Petri*, che ha interessato le due istituzioni per alcuni decenni a partire dal 1190: su di essa ci è pervenuto, pressoché integro, l'intero dossier, consistente in circa 170 documenti; cfr. Archivio di Stato di Milano, Fondo Religione, parte antica (d'ora in poi ASMi, FR p.a.), cart. 6106. Completa, seppure di minore solidità, è la pratica riguardante un'altra contesa tra S. Maria Teodote e S. Pietro in Verzolo (1200-1234), per la quale cfr. E. Cau, « *Presentia capitaneorum, vavasorum et civium* ». *Il falso placito pavese del 1084 e altri « spuria » dell'XI secolo*, in « Archivio Storico Lombardo », 114 (1988), in corso di stampa.

¹¹ Dello studioso tedesco si veda anche: *Studien zu den langobardischen Königsurkunden*, Tübingen 1970 (*Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom*, 33), pp. 87-95 e *Der ehrbare Fälscher. Zu den Fälschungen des Klosters S. Pietro in Ciel d'Oro zu Pavia*, in « *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* », 35 (1979), pp. 209-218.

¹² P.F. Kehr, *Regesta Pontificum Romanorum. Italia Pontificia*, VI: *Liguria sive Provincia Mediolanensis, pars. I, Lombardia*, Berolini 1913, pp. 169-236.

¹³ E. Hoff, *Pavia und seine Bischöfe im Mittelalter. Beiträge zur Geschichte der Bischöfe von Pavia unter besonderer Berücksichtigung ihrer politischen Stellung. I. Epoche: Età imperiale. Von den Anfängen des Bistums bis 1100*, Pavia 1943.

¹⁴ B. Pagnin, *Falsi diplomati reali ed imperiali per San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia dal secolo VIII al XII*, in « *Bollettino della Società Pavese di Storia Patria* », 56 (1956), pp. 15-42.

di Capitani¹⁵ e recentemente di Schroth-Köhler¹⁶. Il contributo di quest'ultima merita una lettura tutta particolare poiché si riferisce ai documenti di S. Pietro in Ciel d'Oro, un monastero celebratissimo oltre che per la sua importanza economica e per il suo prestigio culturale anche come sede propizia di una « nota fabbrica di falsi »¹⁷.

E S. Pietro in Ciel d'Oro occuperà, come vedremo, una parte centrale nella nostra indagine. La quale ha anche un'utilità immediata rendendo possibile un impiego corretto non soltanto dei pezzi finora inediti (la grande maggioranza), ma anche, direi soprattutto, dei pochi editi. Questi ultimi, spesso portati alla luce in base all'interesse dei loro contenuti, sono quasi sempre immessi nella circolazione storiografica, anche tramite l'avallo di edizioni autorevoli, come genuini¹⁸. E anche respingendo un semplicistico rapporto tra falso storico e falso diplomatico, sappiamo bene con quanta cautela dovrà procedere lo studioso soprattutto quando recupererà dell'apocrifo non tanto il contenuto centrale del negozio quanto piuttosto l'involucro in cui esso è collocato.

A monte della ricerca qui esposta c'è un lavoro preparatorio, approntato negli anni scorsi in collaborazione con Ezio Barbieri, già utilizzato ai fini dell'edizione delle fonti documentarie pavesi, le cui tappe, in breve, possono essere così percorse: spoglio sistematico di tutti gli archivi che, per qualsiasi ragione, conservano documenti pavesi, microfilmatura a tappeto di tale materiale fino alla fine del secolo XIII, stampa xerografica del medesimo e sua ricomposizione presso la sezione di Scienze Paleografiche del Dipartimento Storico - Geografico dell'Univer-

¹⁵ O. Capitani, *Chiese e monasteri* cit., pp. 107-154.

¹⁶ Ch. Schroth-Köhler, *Die Fälscherwerkstatt* cit.

¹⁷ Cfr. C. Brühl, *Codice Diplomatico Longobardo*, III, 1, Roma 1973 (F.I.S.I., 64), p. 35.

¹⁸ Tra i casi avanti menzionati il più appariscente è quello del placito del 1084 febbraio 22, sul quale cfr. anche E. Cau, « *Presentia capitaneorum...* » cit. Si tenga poi presente la falsa donazione di Ottone, conte del Seprio, per S. Pietro in Ciel d'Oro (cfr. anche E. Cau, *Un falso documento del secolo IX: la donazione di Ottone, conte del Seprio, per il monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro*, in « *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche* », 122 (1988), in corso di stampa) e il documento di investitura del monastero del Senatore accreditato al 1066 ottobre 28.

sità di Pavia nel fedele rispetto della collocazione negli archivi di provenienza¹⁹.

Tutti i documenti dal secolo VIII a tutto il secolo XII sono stati registrati in schede organizzate con riferimento ai notai. In testa a ciascuna scheda compare il nome del notaio (riportato in tutte le varianti anche soltanto grafiche), cui segue la riproduzione xerografica del *signum* e della sottoscrizione estratti da un suo documento, nonché l'elenco dei pezzi sui quali il notaio è intervenuto a qualsiasi titolo. Di ciascun documento sono stati isolati i seguenti dati: archivio, segnatura, data cronica e topica, titolo, nome del notaio e relative qualifiche, ruolo (rogatario scrittore, rogatario sottoscrittore, scrittore, autenticatore scrittore, ecc.) e infine il posto che il documento occupa nella *traditio* (originale, falsificazione, copia autentica, imbreviatura, ecc.).

È inutile dire dell'utilità di tale strumento che consente di ricomporre la storia professionale di ogni notaio sulla base di tutti i documenti che la vicenda archivistica ci ha trasmessi, di fissare gli estremi temporali della sua attività, di sciogliere eventuali dubbi circa la genuinità di singoli documenti, confrontando *signum*, scrittura, formulario, sistema di datazione. Basti ricordare che molti dei problemi che qui toccheremo hanno potuto trovare soluzione, o addirittura che molte falsificazioni sono state riconosciute come tali, ponendo sul banco di lavoro e confrontando le riproduzioni xerografiche di tutti i documenti attribuiti a un determinato notaio. Operazione questa che è possibile effettuare per i notai pavesi e del territorio pavese fino a tutto il secolo XII, comprendendo i notai che avendo iniziato l'attività nel secolo XII la prolungano anche nel XIII²⁰.

¹⁹ Cfr. E. Cau, *Per un'edizione delle pergamene pavesi*, in *Atti dell'incontro dei medievalisti italiani* (Milano, 19 maggio 1979). *Alla memoria di Giuseppe Martini*, Genova 1980, pp. 55-57 e Id., *Introduzione a Le carte del monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, II (1165-1190)*, a cura di E. Barbieri, M.A. Casagrande Mazzoli, E. Cau, Pavia-Milano 1984 (*Fontes. Fonti storico-giuridiche. Documenti*, 1), pp. IX-X. Cfr. anche E. Barbieri, *Le collezioni fotografiche di documenti lombardi anteriori al 1300 presso FONTES, Centro lombardo di ricerche, Pavia*, in *Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden in Europa*, a cura di P. Rück, Sigmaringen 1989, pp. 107-111.

²⁰ Il *Repertorio dei notai pavesi (secoli VIII-XII)*, a cura di E. Cau e E. Barbieri, Pavia 1981, seppure aperto alla consultazione presso la sezione di Scienze

Passiamo finalmente all'esame diretto di alcuni falsi, premettendo che la cernita è finalizzata a offrire un panorama il più ampio possibile delle tecniche di falsificazione testimoniate a Pavia, non ignorando, in coerenza con il contesto interdisciplinare che caratterizza questo convegno, alcuni pezzi tenuti in particolare rilievo dalla più recente indagine storiografica.

Ad ogni "caso" di falsificazione sarà riservata una scheda, nella quale sono presi in considerazione, nel limite del possibile, i seguenti elementi: data cronica e topica, contenuto, prove e indizi che concorrono a definire il giudizio di falsità attraverso l'analisi del supporto, della grafia (coerente o meno con la data), del dettato; modalità di costruzione, eventuale collegamento con altri documenti genuini o falsi, pubblici o privati; periodo in cui il falso è stato costruito; committente, autore o autori; ragioni dell'apocrifo.

Falsi in forma di originale.

Il primo di una serie di falsi in forma di originale lo attingiamo dall'archivio del monastero femminile di S. Maria detto del Senatore, al quale ci accostiamo confortati, se così possiamo dire, dall'avvertimento che già all'inizio del secolo il Kehr indirizzava agli studiosi: *Caveant lectores ab antiquis huius monasterii monumentis, quae prorsus ficticia esse constat*²¹.

È una *carta investiture* del 1066 ottobre 28, Porlezza (Como), il

Paleografiche e Storiche del Dipartimento Storico-Geografico dell'Università di Pavia, è ancora inedito. Le ragioni dei ritardi nella pubblicazione vanno addebitate alle difficoltà che gli *spuria*, disseminati a piene mani nei fondi archivistici pavesi, sollevano soprattutto per quanto riguarda l'identità e la storicità di molti notai dell'XI e della prima metà del XII secolo, ai quali i falsi sono attribuiti. Un lavoro di spoglio a tappeto sui documenti di Milano, non dissimile sul piano metodologico da quello condotto a Pavia, è stato portato a termine dalla dott.ssa Piacitelli. In attesa della pubblicazione se ne veda una prima relazione in C. Piacitelli, *Notariato a Milano nel XII secolo*, in corso di stampa negli *Atti dell'XI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Milano, ottobre 1987.

²¹ P.F. Kehr, *Regesta Pontificum Romanorum*, VI, cit., p. 217.

più antico fra i documenti privati provenienti dall'archivio del monastero dopo quello di fondazione²². La *carta* di Porlezza è entrata come genuina nella circolazione storiografica dopo la sua pubblicazione nel 1965²³.

Definiscono la falsità del documento elementi di immediata rilevanza. Alcuni sono semplicemente inconciliabili con la data riportata (impaginazione, formulario, impiego generalizzato della *et* tironiana), altri concorrono a situare la sua costruzione nella seconda parte del secolo XII (scrittura; sistema abbreviativo: si noti, ad esempio, l'uso della *c* capovolta per *con* all'inizio di parola; *consuetudo Bononiensis* per indicare il giorno del mese).

Il contenuto del negozio è inusuale. La badessa Lucia investe Gislando *de Merisio* di un mulino nella *curtis* di Porlezza, obbligando alla sua manutenzione i rustici del luogo, lo investe altresì di tre moggia di segala che la stessa badessa dovrà consegnare annualmente nella città di Pavia; a garanzia del negozio la badessa dà in pegno all'investito *villam Gotri* (Gottro, comune di Carlazzo, presso Porlezza), assicurandogli in caso di inadempienza la possibilità di rivalersi sulla medesima *villa*. Il cenobio sortisce soltanto a suo vantaggio un generico giuramento di fedeltà da parte di Gislando: *Et in presenti iuravit fidelitatem . . . monasterio Senatoris*. L'esame della documentazione dell'archivio ci consente di porre pochi punti fermi nei rapporti tra il monastero e Porlezza. Quest'ultima, confermata al cenobio pavese in un diploma di Federico I del

²² Fig. 1. ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 445. Il doc. di fondazione è edito in L. Schiaparelli, *Codice Diplomatico Longobardo* cit., I, n. 18, pp. 51-60. Un altro documento di permuta del 1057 ottobre, nel quale interviene e si sottoscrive la badessa Lucia, in ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, p. 402, non risulta proveniente dall'Archivio del monastero, cfr. C. Manaresi e C. Santoro, *Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI*, III (a. 1051-1074), Milano 1965, n. 401, pp. 115-117.

²³ C. Manaresi e C. Santoro, *Gli atti privati*, cit., n. 469, pp. 234-235. Per la comprensione del dettato si legga a r. 5 *molandino donogo* (si intenda *domnico*) invece di *molandino Donogo*; si integri la parte omessa a rr. 15-16, sostituendo *et possideat in beneficio et in pignus* con *et possideat in beneficio ex parte predicti monasterii Senatoris sine contradicione alicuis <così> persone. Et de hoc dedit eidem Gislando in pignus*; infine a r. 33 si corregga l'espressione *. . . qui interfuerunt testes et in presenti iuraverunt . . .* con *. . . qui interfuerunt testes. Et in presenti iuravit . . .*

1161²⁴, è definitivamente alienata mediante permuta con beni nell'Oltrepò Pavese nel 1256²⁵. In quest'arco di tempo Porlezza torna ad essere menzionata in un altro documento del 1184 novembre 10, sicuramente genuino²⁶.

Null'altro. L'attenzione torna dunque al nostro documento, sottolineando l'importanza degli indizi che pongono la sua fattura nella seconda metà del secolo XII. Un periodo in cui i monasteri pavesi, ma non solo pavesi, vanno attuando una politica di ristrutturazione del proprio patrimonio fondiario, soprattutto finalizzata alla cessione di beni lontani difficilmente controllabili in cambio di altri vicini: una politica che continuerà anche nei primi decenni del secolo XIII²⁷. Per tali operazioni, essendo vietata, come è noto, la pura vendita dei beni ecclesiastici, i monasteri impiegano spesso il negozio della permuta, dichiarando esplicita-

²⁴ MGH, *Diplomata* cit., X/2, n. 324, p. 149: *Reliquas quoque res inde pertinentes infra regnum nostrum adiacentes, videlicet curtem, que vocatur Porlicia, cum alpe in Camusia et cum omni reliqua integritate sua, cum piscaria et portu, ...*

²⁵ Cfr. doc. del 1256 luglio 23, in ASMi, Archivio Diplomatico, pergamene (d'ora in poi: AD, pergg.), cart. 663. L'autorizzazione al negozio di permuta è concessa direttamente dal pontefice Alessandro IV, come da *litterae executoriae* del 1256 febbraio 8 (cfr. A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV*, II, Berlin 1875, ristampa Graz 1957, p. 1333, n. 16236), inserite nel medesimo negozio.

²⁶ ASMi, AD, pergg., Senatore, cart. 657: *Guilielmus de Castello et Delphinus atque Iohannes Stupa fecerunt finem et reffutationem adversus donam Omeliam monasterii Senatoris abbatissam... de frodo sive investitura gastaldorum loci Porlecie quod dicebant habere propter datum quod habebant de rebus Porlecię item et de pena et de omnibus rebus illis quas habebant ad exigendum adversus ipsum monasterium pro curia Porlecię*. Pure a beni nel territorio di Como si rifetisce un altro documento del 1208 dicembre 10: *Ottobonus de Curte de Insula de Cumensi episcopatu* (Isola Comacina), dopo aver prestato giuramento di fedeltà a Cecilia badesa del monastero e dopo aver dichiarato di tenere in feudo, con i suoi fratelli, da parte del monastero *octo solidos mexanorum ad supertorum in toto loco et curia Rugini*, viene investito, insieme ai fratelli, del medesimo feudo (ASMi, AD, pergg., Senatore, cart. 662; trascrizione nella tesi di laurea di M.L. Perego, *Pergamene del monastero pavese del Senatore nell'Archivio di Stato di Milano (1200-1215)*, anno acc. 1979-1980, relatore E. Cau, n. 35).

²⁷ Per quanto riguarda Pavia si tenga almeno presente il caso di S. Pietro in Ciel d'Oro, cfr. *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., p. 113.

mente che le sostanze acquisite sono di uguale o di maggiore valore rispetto a quelle cedute e comunque in alcuni casi dovranno ottenere l'esplicito assenso del pontefice. Così è per il monastero del Senatore in quanto direttamente dipendente dalla Santa Sede²⁸: all'assenso del papa sarà infatti condizionata la vendita definitiva di Porlezza nella metà del Duecento²⁹.

Ma nella seconda metà del secolo XII le possibilità di manovra dovevano essere anche più limitate non tanto perché mancassero le prove circa i diritti del monastero sulle cose da alienare (a ciò si era rimediato, quand'era necessario, con la creazione dei falsi pubblici e di altre false donazioni di personaggi eminenti)³⁰, quanto piuttosto per l'impossibilità da parte delle monache di ottenere l'assenso del papa a causa della politica filoimperiale che anche il monastero del Senatore, insieme al vescovo e alle altre istituzioni cittadine, doveva per forza di cose seguire³¹.

In tale contesto il nostro apocrifo sembra rappresentare l'espedito procedurale cui ricorre il monastero per giungere, comunque, alla vendita di *villa Gotri* nella *curtis* di Porlezza. Di fatto a una lettura in controluce il dettato appare come una vera e propria vendita dissimulata³²: la ba-

²⁸ La dipendenza diretta dal papa è uno *status* che il monastero rivendica nei falsi costruiti proprio in questo periodo a difesa delle ingerenze del vescovo di Pavia. Così risulta esplicitamente nel documento di fondazione accreditato al 714 novembre 27 (L. Schiaparelli, *Codice Diplomatico Longobardo* cit., I, n. 18, p. 56: *... quod interea monasterium... volumus pertinere ad pontificem Apostolicę sedis...*). Cfr. anche A. Lanzani, *Le concessioni immunitarie a favore dei monasteri pavesi nell'alto medioevo (secoli IX-XII)*, in « Bollettino della Società Pavese di Storia Patria », 10 (1910), pp. 39-43 e O. Capitani, *Chiese e monasteri* cit., pp. 152-154.

²⁹ Cfr. la precedente nota 25.

³⁰ L'elenco dei documenti pubblici (con il riferimento alle relative edizioni) riguardanti il monastero del Senatore è in O. Capitani, *Chiese e monasteri* cit., p. 152.

³¹ In attesa del lavoro che L. Fasola sta preparando per il III volume de *La storia di Pavia*, a cura della Società Pavese di Storia Patria, mi limito a rinviare a C. Paganini, *Spunti per uno studio sui Monasteri pavesi nel contrasto fra Papato e Impero nel periodo del Barbarossa*, in « Bollettino della Società Pavese di Storia Patria », 68-69 (1968-1969), pp. 179-201.

³² La redazione di documenti genuini ai quali sono sottesi negozi di tipo diverso da quello esplicitamente verbalizzato è prassi normale nel medioevo. Noti sono i

deffa investe Gislando di un mulino senza riscuotere alcun fitto, lo investe poi pure a titolo gratuito della segala e, ad ulteriore garanzia, dà in pegno all'investito la *villa* di Gottro. Il negozio, così congegnato e accreditato a tempi non sospetti, consente agli eredi di Gislando di vantare, nella seconda metà del secolo XII, la proprietà sia sul mulino sia sulla *villa* senza ulteriori formalità documentarie: semplicemente prendendo atto che il monastero ha cessato di consegnare all'investito le tre moggia. Inutile dire che le monache avranno ottenuto dai discendenti di Gislando una congrua somma, la cui utilizzazione per acquisti nell'Oltrepò è altamente probabile³³.

L'impostura verrebbe così a coprire un'operazione sostanzialmente ineccepibile, consistente nella vendita di alcuni beni nella *curtis* di Porlezza e nell'acquisto di altri in territorio oltrepadano: l'avvio di una strategia che il monastero potrà completare, questa volta a carte scoperte, nel 1256.

La data topica e la foggia del *signum* (comunque estraneo ai modelli pavesi) fanno pensare a un probabile antografo del secolo XI di area comasca. In tal caso non si può escludere che il falso sia stato costruito su commissione degli eredi di Gislando, seppure in pieno accordo con il monastero.

Interventi unilaterali dell'ente ecclesiastico nell'ambito di quella che si prefigura come una vera e propria politica del falso li scopriamo senza difficoltà nella documentazione di S. Pietro in Ciel d'Oro. La fama di falsari che i suoi monaci si sono guadagnata con riferimento al documento pubblico non è affatto indebita come apparirà nella pubblicazione

casi di negozi di compravendita che nascondono operazioni di prestito, cfr. C. Violante, *Per lo studio dei prestiti dissimulati in territorio milanese (Secoli X-XI)*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*. I: *Antichità e Alto Medioevo*, Milano 1962, pp. 643-735.

³³ Agli antichi interessi del monastero in Voghera si aggiungono a partire dal 1158 quelli sul *castrum* di Mondondone (in comune di Codevilla, presso Voghera). Cfr. A. Cavagna Sangiuliani, *Documenti vogheresi dell'Archivio di Stato di Milano*, Pinerolo 1910 (*Biblioteca della Società Storica Subalpina*, 47), nn. 72, 74, 75. Una ricerca sui beni del monastero nell'Oltrepò e in particolare in Mondondone dovrà tener conto delle precisazioni archivistiche di E. Barbieri, *Fonti documentarie per una storia dell'Oltrepò pavese*, in « *Annali di storia pavese* », 16-17 (1988), pp. 60-61.

del primo volume delle carte³⁴. E non sono neppure necessarie ai fini che qui ci proponiamo lunghe investigazioni: basta pescare nella classe dell'archivio intitolata « Pavone », dove sono conservati i documenti relativi a beni che il cenobio pavese possedeva intorno all'area su cui sorgerà nella seconda metà del XII secolo la città di Alessandria³⁵.

Questa classe è davvero un piccolo archivio nel grande archivio del monastero, preziosa per l'antichità dei documenti in essa racchiusi, in larga parte *munimina*: dall'inizio del secolo X fino alla fine del XII una sessantina circa, equamente distribuiti. Isoliamone almeno tre.

Il primo ci dà conto di una refuta di beni in Pavone in favore di Anselmo, abate del monastero, datata al 1113 luglio 3, attribuita a *Giselbertus notarius sacri palatii*³⁶. Il *modus scribendi*, di impianto cancelleresco, non solo è estraneo agli usi notarili dei primi decenni del secolo XII, ma è soprattutto lontano dal patrimonio grafico di Giselberto, il quale nei documenti da lui rogati tra il 1104 e il 1123 mostra una scrittura impacciata e disarmonica³⁷. La *datatio* è costituita da elementi tra loro inconciliabili (« 1113 luglio 3, sabato, indizione XIV »: nell'anno 1113 correva l'indizione VI e il 3 luglio cadeva di giovedì) e con la parte terminale del millesimo vergata su rasura. Tanto più emerge la singolarità di queste contraddizioni, constatando che negli altri documenti pervenutici Giselberto coniuga in modo sempre corretto lo stile della natività con l'indizione settembrina, greca o bedana³⁸. Anche il confronto

³⁴ *Le carte del monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, I (sec. IX-1164)*, a cura di E. Barbieri e E. Cau, in corso di preparazione.

³⁵ Se ne veda l'elenco in E. Barbieri, *L'archivio antico del monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia (secoli VIII-XII)*, in « Bollettino della Società Pavese di Storia Patria. In memoria di Pietro Vaccari », 76-77 (1976-1977), pp. 53-54.

³⁶ Fig. 2. ASMi, FR p.a., cart. 6074. È giudicato sincero (« pergamena autentica ») in F. Gasparolo, *Cartario alessandrino fino al 1300, I*, Torino 1928 (*Biblioteca della Società Storica Subalpina*, 113), n. 17, pp. 25-26 alla data 1106 luglio 3. Come è noto le trascrizioni del Gasparolo sono del tutto inattendibili.

³⁷ Gli estremi della sua attività sono tratti da *Repertorio dei notai cit., ad vocem*. Si veda alla fig. 3 un *breve refutationis* del Giselberto genuino, datato al 1121 giugno 11, in Archivio di Stato di Pavia, Archivio dell'Ospedale S. Matteo (d'ora in poi ASPv, AOSM), cart. B 1.

³⁸ Cfr. *Repertorio dei notai cit., ad vocem*. Lo stile della natività e l'indizione

tra il formulario del *breve refutationis* costruito dal falsario con quello di altra refuta genuina di Giselberto, del 1121 giugno 11, mostra dissonanze tutt'altro che irrilevanti, soprattutto nella seconda parte del datato³⁹.

È altamente infido l'apparato delle sottoscrizioni – della stessa mano, anche se in forma soggettiva – che vede l'intervento di eminenti personalità del mondo ecclesiastico, quali Pietro vescovo di Tortona e Giordano arcivescovo di Milano⁴⁰. Infido e inutilmente pretenzioso, quando le numerose refute di beni in Pavone che si succedono nella prima metà del secolo XII in favore del monastero da parte di privati registrano l'intervento di soli testi laici, privi di particolari qualifiche⁴¹.

L'apocrifo del 1113 si sposa naturalmente con altro datato al 1070 febbraio 16 poiché scritto dalla medesima mano anche se questa volta

settembrina sono di impiego comune a Pavia in questo periodo, cfr. E. Cau, *La data cronica nei documenti privati pavesi*, in «Ricerche Medievali», 13-15 (1978-1980), p. 55.

³⁹ Cfr. la precedente nota 37.

⁴⁰ Son ben inquadrati sul piano cronologico sia il tortonese Pietro (cfr. G. Schwartz, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951-1122*, Leipzig-Berlin 1913, pp. 129-130 e R. Merlone, *Cronotassi dei vescovi di Tortona*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 85 (1987), pp. 530-531) sia il milanese Giordano (cfr. G. Schwartz, *Die Besetzung* cit., p. 86). La sottoscrizione di quest'ultimo però è registrata dal falsario con modalità diverse rispetto alle *manufirmationes* del medesimo presule riportate in F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni*. Milano, Firenze 1913, pp. 472-475.

⁴¹ Cfr., a esempio, alcune refute di beni nell'area alessandrina in favore di S. Pietro in Ciel d'Oro: 1133 dicembre 21 (ASMi, FR p.a., cart. 6074; F. Gasparolo, *Cartario alessandrino*, I, cit., n. 34, pp. 46-47, alla data 1133 dicembre 20); 1134 aprile 29 (ASMi, FR p.a., cart. 6074; F. Gasparolo, *Cartario alessandrino*, I, cit., n. 35, pp. 47-49, alla data 1134 aprile 28); 1138 settembre 5 (ASPv, AOSM, cart. A 2; E. Barbieri, *Note su un documento inedito del 1138 relativo all'agro alessandrino*, in «Rivista di Storia Arte Archeologia per le province di Alessandria e Asti», 86 (1977), pp. 21-31); 1140 dicembre 23 (ASMi, FR p.a., cart. 6074; F. Gasparolo, *Cartario alessandrino*, I, cit., n. 41, pp. 56-59, alla data 1140 dicembre 22); 1141 febbraio 17 (ASMi, FR p.a., cart. 6074; F. Gasparolo, *Cartario alessandrino*, I, cit., n. 42, pp. 59-61, alla data 1141 febbraio 16).

attribuito a un notaio Lanfranco⁴². In esso l'abate Benedetto investe *per feudum* Buonsignore de Roboreto di un *massaricium* nel quale ricorrono due località pure presenti nel falso del 1113: *mons qui dicitur Ariverti e Draconaria*. Se il legame grafico tradisce l'inequivoca volontà mistificatrice dello scrittore dei due pezzi, quasi certamente un monaco, si osservi almeno che anche in questo secondo documento la *datatio* è non solo errata, ma presenta l'aggiunta, dal sapore antico, dell'anno del principato, espresso in modo generico (*regnante domno Anrico imperatore*), del tutto estranea in questo periodo alla consuetudine pavese⁴³.

La ragione dei due falsi va recuperata nella storia della porzione alessandrina del patrimonio del monastero. Si tratta di beni ricorrenti in quasi tutti i diplomi regi e imperiali, genuini e falsi, beni oggetto di controversie già a partire dalla fine del secolo X⁴⁴, ai quali il monastero non intende in alcun modo rinunciare. Lo dimostra l'intensificarsi dell'azione negoziale di S. Pietro negli anni trenta e quaranta del secolo XII, volta al recupero del predominio sulla zona mediante la stipula di documenti che comportano a volte l'esborso di significative somme di denaro, ma anche mediante la creazione di falsi accreditati a periodi precedenti, capaci di rimediare alle carenze del *tabularium* in favore di tutta una serie di beni dei quali sono indicate con rigore la consistenza e la collocazione⁴⁵.

⁴² Fig. 4. ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 475 (non trascritto dal Gasparolo). La presenza in Pavia nei decenni a cavallo dei secoli XI e XII di numerosi notai di nome *Lanfrancus* (cfr. *Repertorio dei notai* cit., *ad vocem*) giustifica largamente la scelta di tale nome da parte del falsario.

⁴³ Cfr. E. Cau, *La data cronica* cit., p. 55, nota 26. Ulteriori dubbi suscita il negozio in sé, che appare in forma di *breve*: una presenza che a Pavia parrebbe un po' troppo alta. Ma bisogna tener conto che i documenti pavesi di questi decenni non sono affatto numerosi e che in altre zone il *breve* sembra attestato anche in periodi precedenti; cfr. G.G. Fissore, *Il notariato urbano tra funzionariato e professionismo nell'area subalpina*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. Bordone e J. Jarnut, Bologna 1988 (*Annali dell'Istituto storico italo-germanico*. Quaderno 25, pp. 147-148, nota 25).

⁴⁴ Cfr. Ch. Schroth-Köhler, *Die Fälscherwerkstatt* cit., p. 14 e sgg. La più antica controversia sui beni di Pavone è attestata in un placito del 996 aprile 17; cfr. C. Manaresi, *I placiti del «Regnum Italiae»*, II, parte prima (a. 962-1002), Roma 1957 (F.I.S.I., 96), n. 225, pp. 325-328.

⁴⁵ Si vedano le refute menzionate alla nota 41. Una ricostruzione dei rapporti

Anche se dei nostri due apocrifi, come dei numerosi altri che ci sono pervenuti⁴⁶, non siamo in grado di ricostruire puntualmente la storia, non è difficile intenderli come tasselli significativi del mosaico probatorio che S. Pietro va faticosamente costruendo per fissare diritti che il tempo aveva offuscato, che i vassalli misconoscevano e soprattutto che nessun documento privato antico attestava con la dovuta precisione e puntualità.

tra S. Pietro in Ciel d'Oro e l'area di Pavone nei decenni immediatamente precedenti alla fondazione di Alessandria non può prescindere da una corretta lettura dei documenti del monastero per i quali si rimanda a *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, vol. II, cit. e vol. I, in corso di preparazione. Il problema non è soltanto quello di offrire una corretta edizione dei pezzi noti attraverso il Gasparolo, di pubblicare gli inediti, di segnalare le falsificazioni, ma anche quello di dare ad essi una sicura collocazione cronica. A questo riguardo si può ricordare il caso de « il primo documento di Alessandria » (la definizione è in calce al suo facsimile in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda. Relazioni e comunicazioni al XXXIII Congresso Storico Subalpino per la celebrazione dell'VIII centenario della fondazione di Alessandria. Alessandria, 6-7-8-9 ottobre 1968*, in « Rivista di Storia Arte Archeologia per le province di Alessandria e Asti », 78-79 (1969-1970), p. 240), che risulta rogato « in civitate nove Alexandrie et in platea ». Accreditato dal Cavagna al 1164 dicembre 19 (cfr. A. Cavagna Sangiuliani, *Documenti vogheresi* cit., n. 86, pp. 125-126) e dal Gasparolo al 1168 dicembre 19 (cfr. F. Gasparolo, *Cartario alessandrino*, I, cit., n. 62, pp. 82-83) va invece correttamente datato al 1171 dicembre 19 (cfr. *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., n. 44, pp. 69-70).

⁴⁶ Tre sono già noti come falsi. Il primo di data incerta (809/922 febbraio 21), trascritto in parte dal Gasparolo (cfr. F. Gasparolo, *Cartario alessandrino* cit., III, Torino 1930, n. 440, pp. 3-4) è studiato da Ch. Schroth-Köhler, *Fälscherwerkstatt* cit., pp. 90-93, la quale valorizza un ampio brano del dettato traendolo dal Gasparolo invece che direttamente dal pezzo d'archivio e avallando così un testo lacunoso e zeppo di mende. Il secondo è un placito del 1025 gennaio 21, edito dal Manaresi (cfr. C. Manaresi, *I placiti* cit., III/2, Roma 1960, *Placiti falsi*, n. 4, pp. 461-467) e pure esaminato da Ch. Schroth-Köhler, *Fälscherwerkstatt* cit., pp. 95-97. Il terzo è una donazione del 1134 agosto 28 in ASMi, FR p.a., cart. 6074, trascritto da F. Gasparolo, *Cartario alessandrino*, I, cit., n. 36, pp. 49-50. Vanno anche segnalati almeno altrettanti documenti sui quali gravano sospetti che, ad un primo esame, non paiono infondati: *cartula venditionis* del 1048 ottobre 17, notaio *Guido* (ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 340, non trascritto dal Gasparolo); *breve investiture* del 1050 settembre 7 (ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 349, non trascritto dal Gasparolo); *libellus* del 1105 giugno 11, notaio *Henricus* (ASMi, FR p.a., cart. 6074; pubblicato come genuino da A. Cavagna Sangiuliani, *Documenti vogheresi* cit., n. 17, pp. 40-41 e da F. Gasparolo, *Cartario alessandrino*, I, cit. n. 16, pp. 24-25).

Nella strategia difensiva che il monastero attua in difesa dei propri diritti nel territorio di Pavone sembra avere un ruolo meglio caratterizzato un terzo documento datato al 1107 settembre 22, Parma⁴⁷: Giovanni, abate del monastero di S. Salvatore di Pavia, rinuncia in favore di Anselmo, abate di S. Pietro in Ciel d'Oro, alla cappella *quod dicitur Sancta Maria in Terragrevis* (un tempio, ora scomparso, sulla destra della Bormida, in direzione di Marengo)⁴⁸.

La scrittura, pur furbescamente impregnata di elementi grafologici coerenti con la datazione proposta (*a* aperta, nesso *et*, legamento *ri*) si lascia collocare senza difficoltà nella seconda parte del secolo XII, tradendo anche una certa somiglianza con il *modus scribendi* dell'autore dei due falsi precedenti. Il *signum tabellionis* accostato a un improbabile rogatario parmense, certo *Odaldus*, del quale non sono rimaste altre tracce⁴⁹, è quello del notaio pavese *Vuido*, attivo tra il 1131 e il 1170/74⁵⁰. Nonostante le accortezze grafiche di cui si è detto è proprio l'impiego di tale *signum* a tradire senza appello il falsario, al quale dobbiamo comunque addebitare i soliti errori nella datazione⁵¹, le *manufirmationes* non autografe inopinatamente collocate dopo la sottoscrizione notarile e in parte riguardanti personaggi (Alberico avvocato e Airaldo monaco di S. Salvatore) neppure menzionati nel testo.

Uno stretto legame congiunge il falso (la cui fattura va verosimilmente collocata dopo il 1170/74, quando il notaio *Vuido* scompare dalla scena) a un *breve refutationis* del 1143 agosto 5, rogato a Pavia da

⁴⁷ Fig. 5. ASMi, FR p.a., cart. 6074. Edito come genuino da F. Gasparolo, *Cartario alessandrino*, I, cit., n. 19, pp. 28-29 (alla data 1107 settembre 21).

⁴⁸ *capella una que dicitur Sancta Maria in Terragrevis que est posita iuxta aquam que dicitur Burmia, in curte Paonem, non longe a loco qui dicitur Marinco*. Nel doc. del 1143 citato a nota 52: *... que est posita super fluvium Padi (nell'Oltrepò) infra curtem Pagoni super fluvium Burmie ex illa parte prope Marengo*. La stessa localizzazione, sulla base di altri documenti, in *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., p. 473.

⁴⁹ G. Drei, *Le carte degli archivi parmensi del sec. XII*, vol. III, Parma 1950.

⁵⁰ Cfr. *Repertorio dei notai pavesi* cit., *ad vocem*.

⁵¹ *Die lune qui est decimo kalendas octubris... anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo septimo... indizione quarta*. Nel 1107 correva l'indizione quindicesima e il 22 settembre cadeva di domenica.

Albertus <de Sancto Systo> (1143-1178) e sottoscritto dal medesimo *Vuido*⁵². Nella carta del 1143 è riproposta la stessa rinuncia, ma in un contesto molto più credibile: S. Salvatore ottiene in cambio la somma di cinquanta lire pavesi, il fitto annuo di tre soldi e *albergariam unam ... apud suprascriptam ecclesiam Sancte Marie*, ogni anno, per due uomini e per due cavalli.

Se, come tutto lascia credere, i due documenti si riferiscono a una controversia non sembra così arduo ricostruirne gli sviluppi diacronici. La carta del 1143 chiude la prima fase della lite: ci troviamo infatti dinanzi a una vera e propria transazione, nella quale S. Salvatore rinuncia ai diritti sulla cappella ricevendo in cambio una cospicua somma di denaro e altre regalie.

Una transazione però che non pone fine alle contese poiché di lì a

⁵² ASMi, FR p.a., cart. 6074; F. Gasparolo, *Cartario alessandrino*, I, cit., n. 43, pp. 61-63. Cfr. anche Ch. Schroth-Köhler, *Die Fälscherwerkstatt* cit., p. 107. Per il recupero del « cognome » del notaio Alberto e il periodo di attività, cfr. *Repertorio dei notai pavesi, ad vocem*. Esaminando il *breve* da un punto di vista diplomatico non possono essere tacite alcune perplessità: la scrittura innanzitutto sembrerebbe più evoluta, non lontana da modelli librari, rispetto a quella che i documenti superstiti di Alberto ci testimoniano, mentre le *manufirmationes*, in numero di quattro, sono tutte della stessa mano. D'altra parte la sottoscrizione di *Vuido* (*Ego Vuido notarius sacri palatii interfui*), sicuramente autografa, apposta in calce a un dettato del tutto corretto per quanto riguarda le formule e ineccepibile nei contenuti, dà piena garanzia della sua sincerità storica. E in fondo le obiezioni esposte non sono insormontabili. Capita spesso che il notaio commisuri il proprio impegno professionale al tono del negozio: in questo caso l'accordo tra i due importanti monasteri pavesi potrebbe giustificare sia l'impaginazione più accurata (la pergamena presenta la rigatura a secco) sia la scrittura più elegante e ricercata. Per quanto riguarda la mancata autografia delle sottoscrizioni, non è difficile reperire degli originali pavesi che pure presentano *subscriptions* di mano del notaio. In particolare un *breve* del 1146 febbraio 23, in ASPv, AOSM, cart. VI, XV, rogato dal medesimo *Vuido*, esibisce la sottoscrizione non autografa dell'autore dell'investitura: *Ego donnus Martinus prior et monachus subscripsi*. Pure di mano del rogatario Lanfranco è la *manufirmatio* di *Otta abbatissa* in un *breve* del 1119 febbraio 22, in ASMi, FR p.a., pergg., Senatore, cart. 657. Non si dimentichi infine che troviamo la stessa accoppiata di notai in un altro documento certamente genuino (1143 aprile 8, in ASMi, AD, pergg., Senatore, cart. 657), a dimostrazione di una collaborazione tra i due non certo casuale. Comunque, a prescindere da tali considerazioni, sia che il documento venga giudicato come un originale sia come una copia più tarda avallata da *Vuido* (e la situazione fluttuante del notariato pavese in questi decenni potrebbe anche giustificare una tale anomalia) il documento appare storicamente sicuro.

poco ambedue i monasteri ottengono dal pontefice Eugenio III, dietro supplica dei rispettivi abati, altrettanti privilegi nei quali è menzionata la cappella di S. Maria⁵³. La quale nel 1173 e nel 1186 è nuovamente confermata da Alessandro III e da Urbano III rispettivamente a S. Pietro e a S. Salvatore⁵⁴. In questo contesto, che continua a rimanere conflittuale, va collocata la costruzione del falso. Con esso S. Pietro, forse per sottrarsi agli obblighi sottoscritti nel 1143 (*albergaria* e fitto annuo), attribuisce all'abate di S. Salvatore, nel lontano 1107, una rinuncia unilaterale, ma fin troppo scopertamente ingenua, ad ogni diritto sulla cappella. Un disegno che il nostro monastero rafforza con i numerosi diplomi falsi fabbricati a partire dalla metà del secolo XII, nei quali insieme alla *curtis* di Pavone è sempre esplicitamente menzionata la cappella di S. Maria⁵⁵.

Da attribuire a una mano ben addentro nel *modus scribendi* degli ambienti cancellereschi, con esiti non molto dissimili da quelli che abbiamo ammirati nei falsi di Pavone, è un *breve refutationis* assegnato al 1120, *die iovis qui est XVdecimo <così> kalendas iulii, intra civitatem Cumanam*, nel quale i germani Ugo e Alberto, figli del fu Allone *de Calavado*, e Guido del fu Pagano rinunciano in favore di Anselmo, abate di S. Pietro in Ciel d'Oro, a beni e a diritti in Caravate (Varese)⁵⁶.

⁵³ In un privilegio del 1145 aprile 22 per S. Salvatore (*In Marinco... capellam in honore Sanctę Marię constructam cum omnibus ad ipsam pertinentibus*: A. Cavagna Sangiuliani, *Documenti vogheresi* cit., n. 46, p. 76; cfr. anche P.F. Kehr, *Regesta Pontificum Romanorum*, VI, cit., n. 12, p. 206) e in altro privilegio del 1148 luglio 7 per S. Pietro in Ciel d'Oro (*in Terdonensi episcopatu... ecclesiam sancte Marie de Graviterra*: J.v. Pflugk-Harttung, *Acta Pontificum Romanorum inedita*, III, Stuttgart 1886, ristampa Graz 1958, n. 88, p. 89; cfr. anche P.F. Kehr, *Regesta Pontificum Romanorum*, VI, cit., n. 21, p. 199). Quest'ultimo è considerato falso in Ch. Schroth-Köhler, *Die Fälscherwerkstatt* cit., pp. 84-85, 179-181.

⁵⁴ Per il privilegio di Alessandro III cfr. P.F. Kehr, *Regesta Pontificum Romanorum*, VI, cit. n. 24, p. 200 e per quello di Urbano III cfr. *ibid.*, n. 15, p. 207.

⁵⁵ Cfr. Ch. Schroth-Köhler, *Die Fälscherwerkstatt* cit., pp. 118, 124, 129, 142, 146, 150. È anche menzionata nel diploma di Federico I del 1159, sulla genuinità del quale, come si è detto alla precedente nota 2, le opinioni dei diplomatisti divergono.

⁵⁶ Fig. 6. ASMi, FR p.a., cart. 6105. Correlato a questo falso è un altro documento sospetto, pervenutoci in forma di copia autentica, accreditato al 1107 giugno (ASMi, FR p.a., cart. 6105).

Gli elementi della *datatio*, incerti e inconcludenti⁵⁷, l'irregolare impaginazione dell'escatocollo, dove, tra l'altro, manca il *signum* del rogatario (*Iohannes notarius et iudex*), oltre alla grafia estranea alla cultura notarile, sono concordi nel denunciare uno *spurium* che possiamo senz'altro situare nei decenni immediatamente precedenti il 1182/1183, quando il monastero promosse una complessa operazione finanziaria per alienare definitivamente i beni posseduti nel Verbanco orientale⁵⁸.

L'impostura va ancora una volta intesa come un tentativo promosso in età federiciana per recuperare beni che la distanza e i frangenti politici rendevano di non facile controllo. Senza escludere che lo *spurium* sia da collegare con un filo diretto alla vendita del 1182/83: di fronte all'impossibilità di reperire nel *tabularium* ai fini dell'alienazione attestazioni scritte riguardanti la natura e la consistenza dei suoi diritti, soltanto genericamente menzionati nei diplomi sinceri⁵⁹, il monastero inventa la falsa refuta, nella quale le sue prerogative sono finalmente enunciate in termini espliciti e indiscussi. Prerogative che troviamo in dettaglio elencate, seppure con un frasario diverso, nei falsi pubblici, compreso il controverso diploma di Federico I del 1159⁶⁰.

⁵⁷ Non solo manca l'indizione ma il giorno del mese è indicato con una dizione tanto enigmatica quanto inedita: *XVdecimo kalendas iulii*. Soltanto la lettura *XV kalendas iulii*, riportandoci al 17 giugno, consentirebbe di far collimare il giorno del mese con il giovedì indicato nel dettato. Ma tali congetture, già opinabili in caso di documento genuino, diventano del tutto fantasiose di fronte a un falso.

⁵⁸ *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., doc. n. 145, pp. 241-243 e in particolare la nota introduttiva.

⁵⁹ Da quello di Ugo del 929 marzo 12 (*corticellam unam ... et alteram quae dicitur Calavade*, cfr. L. Schiaparelli, *I diplomi di Ugo* cit., n. 20, p. 60) a quello di Enrico III del 1041 ottobre 22 (*duas etiam corticellas ... et Calavadum*, cfr. MGH, *Diplomata* cit., V, n. 86, p. 112). L'elenco dei diplomi genuini e falsi nei quali ricorre Caravate è in *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., p. 242.

⁶⁰ In particolare lo *ius* sulle due chiese di S. Maria e di S. Agostino di Caravate, ricordate nel nostro *spurium*, ricorre nel falso di Enrico III del 1110 agosto 28 (K.F. Stumpf - Brentano, *Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts. Nebst einem Beitrage zu den Regesten und zur kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit. III: Acta imperii adhuc inedita*, Innsbruck 1865-81, ristampa Aalen 1964, n. 326, pp. 457-465), dal quale dipende integralmente il sospetto diploma di Federico I del 1159 febbraio 11 (MGH, *Diplomata* cit., X/2, n. 258, p. 61: *Et cur-*

Riveste soltanto un interesse diplomatistico un falso datato al 1190 novembre 25, pure proveniente dall'archivio di S. Pietro in Ciel d'Oro: una permuta di terre in Casei (nell'Oltrepò Pavese, presso Voghera), tra l'Ospedale di S. Maria di Betlemme e un certo Uberto *de Pozolo*. Ineccepibile quanto alla forma e al contenuto, scritto da un notaio Guglielmo attivo in Casei dal 1161 al 1183, il documento appare a prima vista come un prodotto al di sopra di ogni sospetto⁶¹.

Le perplessità nascono confrontandolo con gli altri documenti del medesimo notaio. Da essi si distingue nettamente nei caratteri estrinseci e intrinseci. Tanto è posata e rotonda la mano dello scrittore del nostro documento, quanto è fratta e nervosa la mano di Guglielmo genuino. Anche l'impianto del formulario e soprattutto i meccanismi linguistici mentre sono corretti nel documento del 1190 appaiono zeppi di incertezze lessicali e di volgarismi nella veritiera produzione di Guglielmo⁶². E quest'ultima considerazione è di per sé sufficiente ad escludere l'ipotesi che il nostro documento sia una copia semplice imitativa di un documento deperdito.

Falso dunque, ma questa volta di padre noto⁶³. Il notaio Uberto, fornito di un *curriculum* professionale di tutto rispetto, attivo in Casei negli ultimi decenni del secolo XII⁶⁴, rogatario di numerosi documenti per S. Pietro in Ciel d'Oro, *sacri palacii notarius* nella prima parte della sua attività, *imperialis palacii notarius* nella seconda parte, è l'autore dell'impostura. Il confronto tra la permuta del 1190 e una permuta di

tem Calavadi et Zamugno et in Bardella et in Bernago et in Ax et in Orin et in Spira cum duabus ecclesiis, una in honore sancti Augustini, altera sanctę Marię et illud totum, quod habet infra curiam de Calavado ...).

⁶¹ Fig. 7. ASMi, FR p.a., cart. 6096. Edizione in *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., n. 230, pp. 411-412. Per il periodo di attività di Guglielmo, cfr. *Repertorio dei notai* cit., *ad vocem*.

⁶² Si veda alla fig. 8 un documento genuino di Guglielmo del 1163 dicembre 24.

⁶³ Un falso congegnato nello stesso modo, ma del quale non è stato possibile identificare il responsabile, è in A. Pratesi, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano 1958 (*Studi e Testi*, 197), n. 18, pp. 48-51.

⁶⁴ Cfr. *Repertorio dei notai* cit., *ad vocem*.

Uberto del 1183 marzo 27, rilevando la sorprendente vicinanza del formulario e l'identità della grafia, lo prova in modo palmare⁶⁵.

Le ragioni del falso, nella carenza assoluta di motivazioni legate al contenuto, vanno ricercate nella vicenda professionale dei notai Guglielmo e Uberto, ambedue attivi nel piccolo villaggio di Casei. Rispetto alle numerose ipotesi possibili una ci pare la più probabile. L'ultimo documento di Guglielmo pervenutoci è del 1183 settembre 22, una permuta anche questa, organizzata in maniera del tutto concisa e comunque lontanissima dal formulario adottato da tutti gli altri notai in questo stesso periodo. La scrittura non solo è spezzata e rigida ma è anche incerta e faticosa, mentre il dettato è infarcito di errori⁶⁶; dati tutti che de-

⁶⁵ Per quanto riguarda la grafia si vedano le figg. 7 (permuta falsa del 1190 novembre 25, vergata da Uberto e accreditata a Guglielmo) e 9 (permuta genuina del 1183 marzo 27, scritta e rogata da Uberto). L'edizione di quest'ultimo documento è in *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., n. 155, pp. 261-262. Circa il formulario si confrontino almeno la *datatio* e la prima parte del testo dei due testimoni.

1190 novembre 25, <Casei>

(SN) Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo, indictione octava, septimo kalendas decembris. Commutacio bone fidei noxitur esse contractum ut vice empconis obtineat firmitatem eodemque nexu obliget contraentes. Placuit atque bona convenit voluntate inter ... ut in Dei nomine debeant dare sicut a presenti dederunt hac tradiderunt vicissim sibi unus alteri ...

1183 marzo 27, Casei

(SN) Anno dominice incarnationis millesimo centesimo .LXXXIII., indictione prima, sexto kalendas aprilis. Commutacio bone fidei noxitur esse contractum ut vice empconis obtineat firmitatem eodemque nexu obliget contraentes. Placuit atque bona convenit voluntate inter ... ut in Dei nomine debeant dare sicut a presenti dederunt ac tradiderunt vicissim sibi unus alteri ...

⁶⁶ Può ancora una volta essere utile porre a confronto questo documento di Guglielmo (colonna di destra) con il falso (colonna di sinistra). Anche qui ci limitiamo alla prima parte del dettato. Il doc. del 1183 è anch'esso edito in *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., n. 163, pp. 290-291.

cartula commutationis

1190 novembre 25, <Casei>

(SN) Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo, indictione octava, septimo kalendas decembris. Commutacio bone fidei noxitur esse contrac-

cartula commutationis

1183 settembre 22, Casei

(SN) Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi milleximo centesimo obtuageximo tercio, decimo cahendas obtubris, indicione quinta decima. Dedit Suzo

lineano l'immagine di una persona anziana e comunque incapace di adattarsi alle norme più rigorose che, in regime di *instrumentum*, la corporazione dei notai andava certamente dettando negli ultimi decenni del secolo.

Incapace dunque di esprimere una produzione all'altezza delle esigenze giuridiche del nuovo momento, impossibilitato a causa delle norme in vigore⁶⁷, o magari contrario, a depositare presso altro notaio i propri registri delle imbreviature e quindi a rinunciare di fatto a un'autonoma attività professionale, ricorre al collega più prestigioso e affermato, dotato di indiscussa professionalità.

Da qui il falso, compilato in forme ineccepibili da Uberto e circolante con il *signum* e il nome di Guglielmo, che rimane, pur vecchio e acciaccato, il titolare dell'imbreviatura.

Ma la nostra ipotesi è meritevole di una chiosa, che è anche una variante. Non si può escludere che Uberto fosse impossibilitato ad operare come libero professionista per ragioni che non conosciamo e che quindi si trovasse nella necessità di mascherare la propria attività con la copertura del vecchio ma pur sempre credibile Uberto⁶⁸.

tum ut vice empconis obtineat firmitatem eodemque nexu obliget contraentes. Placuit atque bona convenit voluntate inter donnum Pacianum, . . . , et Ubertum de Pozolo ut in Dei nomine debeant dare sicut a presenti dederunt hac tradiderunt vicissim sibi unus alteri per has paginas commutacionis. In primis dedit predictus donnus Pacianus predicto Uberto in causa commutacionis, per Suxum Ferrarium missum eius, peciam unam de terra . . .

Edebertus, per misum tuum donno Paciano ministor ospitalis de Betleem, nomine comutacionis cum Enricus Saco nominative perticas quatuor de terra in due pecie. Prima pecia iacet . . .

⁶⁷ Di fatto gli *Statuta notariorum Papie* del 1255 (ma da ricondurre a una redazione di qualche decennio precedente) prevedono il passaggio delle imbreviature ad altro notaio, sempre a mezzo dei consoli del Collegio, soltanto in caso di morte; cfr. R. Soriga, *Statuta, decreta et ordinamenta Societatis et Collegii notariorum Papie reformati (1255-1274)*, in *Carte e statuti dell'agro ticinese*, Torino 1933 (*Biblioteca della Società Storica Subalpina*, 129), p. 153, rubrica 39 e p. 159, rubrica 66.

⁶⁸ A proposito delle ipotesi qui formulate va aggiunto che in questo periodo la mancanza di un quadro normativo ben preciso (così come emerge da un ampio

Un'impostura comunque (nata dalla collaborazione tra due notai operanti in ambiente periferico) che difficilmente poteva incontrare contestazioni e che soprattutto, per quanto ci riguarda, in nulla ridimensiona la verità storica del negozio stipulato.

Documento interpolato.

Pure riferito ai possedimenti di S. Pietro in Ciel d'Oro in Casei è un *breve iurisiurandi* del 1136 gennaio 17, il quale è pervenuto a noi in due esemplari: l'uno genuino, l'altro interpolato⁶⁹.

Nel primo un certo Allone giura nei riguardi di Anselmo, abate di S. Pietro, che tre iugeri di terra e una vigna di venti centenari, siti in Casei, prima di essere alienati al monastero con un documento di pari data (deperdito), erano tenuti dal venditore a titolo di allodio. Siamo di fronte a una dichiarazione di allodialità relativa a beni venduti che ha qui la dignità di documento autonomo, mentre in numerosi altri casi risulta incorporata nel connesso documento di vendita⁷⁰. Rogatario del *breve* è il notaio *Nicholaus* attivo in Pavia nei decenni centrali del secolo XII⁷¹.

lavoro sul notariato pavese in avanzata elaborazione a cura di Ezio Barbieri) non poteva che favorire il ricorso a espedienti sul tipo di quello che il nostro falso testimonia. Si aggiunga poi che la posizione periferica di Casei non poteva che incoraggiare una gestione più disinvolta della professione notarile rispetto a Pavia. Ancora nella seconda metà del secolo XIII doveva persistere qualche resistenza da parte dei notai di questa e di altre località ad iscriversi al Collegio di Pavia, e quindi a seguirne le regole, se leggiamo ancora negli *Statuta* la seguente rubrica: *Item teneantur consules et rectores dicti collegii requiri facere expensas ipsius collegii omnes et singulos notarios habitantes in infrascriptis locis, videlicet in locis Montis-castelli, Ocimiani, Sancte Cristine, Cugnolli et de le Casellis ut veniant coram eis et eos et quemlibet eorum compellant ut intrent in societatem et collegium notariorum Papie...*, cfr. R. Soriga, *Statuta* cit., rubrica 192, p. 201.

⁶⁹ Ambedue in ASPv, AOSM, cart. B 1.

⁷⁰ A volte quali clausole aggiuntive (cfr. *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., a esempio, n. 4, p. 10; n. 71, p. 120; n. 137, p. 227), più spesso inserite nel *testo* (cfr. *ibid.*, a esempio, n. 29, p. 48¹², n. 39, p. 62³⁶, n. 45, p. 72⁶, n. 46, p. 74³).

⁷¹ Fig. 10. Cfr. *Repertorio dei notai* cit., *ad vocem*. Lo spazio di tempo più

Il secondo esemplare suscita diffidenza già in base al supporto: una pergamena di colore giallo-bianco non solo dalla parte della carne ma anche dalla parte del pelo, di preparazione alquanto raffinata, certamente diversa dai fogli spessi e rudimentali di solito impiegati dai notai. La conformazione e l'ampio foro naturale nella parte alta ci suggeriscono l'ipotesi suggestiva di uno scarto, raccattato nello scrittorio di S. Pietro e usufruito dal monaco-falsario. È una suggestione che trova conferma nella scrittura, una carolina non aliena da reminiscenze librarie con qualche memoria cancelleresca, nella quale, pur apprezzando i volenterosi tentativi di imitazione dello stile di *Nicholaus* (soprattutto nella prima riga), si individua una mano non certamente notarile da collocare nei primi decenni della seconda metà del secolo XII⁷².

È la lettura del dettato a sciogliere i rimanenti dubbi sulla paternità monastica della falsificazione. Lo scrittore non solo inserisce l'interpolazione che gli interessa e per la quale crea il falso (estende la dichiarazione di proprietà allodiale a tutti i beni di un certo Tommaso), ma interpreta, corregge, arricchisce il formulario del *breve iurisiurandi*, rendendolo oscuro e dimostrando di non comprenderne appieno il significato.

Per rendercene conto basta leggere il seguente passo, rispettivamente estratto dal testimone genuino e da quello interpolato:

... iuravit Allo ... quod pecia illa de terra, que est posita super fluvium Padi, in loco et fundo Casele et in eius territorio, et est per mensuram iustam iugera tres, et illa pecia de vinea que est posita in suprascripto loco Casele et in eius territorio, et est per mensuram iustam vinearum centenarios viginti, unde hodie fecit ei cartulam, per alodium de-

... iuravit Allo ... quod pecia illa de terra, que est posita super fluvium Padi, cum omnibus rebus pertinentibus Thome, pratis, terris et vineis, iacentibus in loco et fundo Caselle et in eius territorio et est per mensuram iustam tres iugeas et si amplius, et illa pecia de vinea que est posita in suprascripto loco Caselle et in eius territorio et est per mensuram iu-

che decennale che separa il *breve* del 1136 dagli altri documenti che del medesimo notaio ci sono pervenuti giustifica appieno l'apparente differenza delle grafie, più dimessa quella del nostro documento più ricche ed elaborate quelle tarde (cfr. in particolare un documento proveniente dall'archivio del monastero pavese di S. Felice del 1148 settembre 29, in ASMi, FR p.a., cart. 5982).

⁷² Fig. 11. A dimostrazione della scarsa dimestichezza con il *signum* si osserva nella *completio*, sulla sinistra, tracce di un disegno evidentemente abortito e poi riprodotto in maniera alquanto innaturale.

tinebat eam, se sciente, tunc quando ipsam cartulam faciebat, nullam cartulam, nullum scriptum, nullam tradicionem, nullam investituram neque aliquam securitatem in aliam partem facta est, se sciente, que noceat ipsi donno abati ...

stam vinearum centenarias viginti et si amplius, unde hodie fecit ei cartulam per alodium sicut detinebat et promisit quod nullam investituram neque aliquam securitatem in alia parte facta est, se sciente, que noceat ipsi dompno abati ...

Nell'escatocollo la consueta espressione *Interfuerunt Bernardus Barbasirica et Lanfrancus Curto ... testes* diventa nel falso *Interfuerunt Bernardus Barbasirica et Lanfrancus Curto ... et testes*, quasi che i nominativi elencati non fossero quelli dei testi, ma piuttosto quelli di consenzienti all'azione giuridica cui dovevano seguire altri testimoni non meglio identificati⁷³.

Ma veniamo all'interpolazione più significativa – ripetuta poi, seppure in forma abbreviata, nelle clausole di salvaguardia – riguardante l'allodialità dei beni di Tommaso. La frase va collegata a un *breve investiture et finis*, ma di fatto una *donatio post obitum*, del 5 dicembre dell'anno precedente, con la quale il medesimo Tommaso lasciava all'abate di S. Pietro in Ciel d'Oro otto iugeri di terra che diceva di tenere a titolo di livello, e *omnes alias libellarias quas ipse detinere videbatur in quibuscumque locis infra hoc Italicum regnum*, con la clausola che la cessione sarebbe divenuta operante dopo la sua morte *pro animę suę mercede*⁷⁴.

Nella donazione del 5 dicembre Tommaso dichiara dunque che i beni testati in favore del monastero erano da lui tenuti a titolo di livello, nel falso si vuole invece far risultare che tali beni (evidentemente Tommaso era nel frattempo deceduto) erano tenuti a titolo allodiale e quindi del tutto liberi da vincoli di qualsiasi natura.

Falso in forma di originale e copia autentica genuina del medesimo.

È noto che di norma, a quanto sappiamo, un esemplare del documento originale veniva conservato nell'archivio dell'ente che lo aveva commissionato. Il suo impiego esterno avveniva, quando necessario, me-

⁷³ A riga 12 di fig. 11 si noti anche, per due volte, *ista* senza il segno abbreviativo per *suprascripta*.

⁷⁴ ASPv, AOSM, cart. Z.

dante il ricorso all'istituto dell'autentica, largamente utilizzato soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo XII⁷⁵. L'autentica di documenti contraffatti in forma di originale, mentre diventava il modo più sicuro per dare loro credibilità esterna, poneva anche il problema dei rapporti tra l'istituzione che il falso aveva commissionato (il più delle volte ricorrendo a scribi operanti nel suo interno) e il notaio. Aveva questi gli strumenti per distinguere un originale falso da un originale genuino, quando lo *spurium* presentava una data lontana nel tempo? In altre parole il notaio che autenticava un originale contraffatto era in buona o in cattiva fede? E in quest'ultimo caso si faceva garante consapevole di un falso costruito da altri o metteva addirittura a disposizione la propria competenza professionale per la sua confezione?

La fortunata tradizione di un *breve* datato al 1036 giugno (?) 30 illustra una situazione nella quale la convalida in buona fede di un *mundum* falso, costruito quasi sicuramente da un ecclesiastico, è molto probabile.

Leggiamone il contenuto: Benedetto, abate di S. Pietro in Ciel d'Oro, concede al prete Giovanni e al chierico Adelberto la chiesa di S. Siro *de loco Casale* <nel Parmense>, *que est de iure et regimine et potestate ipsius monasterii*, con l'obbligo di riconoscere la dipendenza dal monastero di detta chiesa e di pagare il fitto annuo di cinque soldi alla festa di S. Siro.

⁷⁵ Basterebbero a provarlo i numerosi documenti pervenutici in copia autentica. Non mancano però attestazioni manifeste sull'impiego dell'*exemplum* in caso di liti e di alienazioni. In un documento del 1169 agosto 23, in una contesa con la badessa del monastero del Senatore circa beni in Voghera, i Vessilliferi: *ostendebant instrumentum de predicto beneficio exemplatum per manum notarii et subscriptum per alios sine excepto* (cfr. A. Cavagna Sangiuliani, *Documenti vogheresi* cit., n. 91, p. 132). Nella vendita di Fombio al comune di Piacenza, avvenuta nel 1227 agosto 23, ad opera di S. Pietro in Ciel d'Oro ... *pactum est in hoc contractu et expresse dictum et adiectum quod predicti venditores dent eidem potestati <di Piacenza> ... omnia privilegia in quibus fit mencio de predictis rebus venditis, ad exemplificandum et auctenticandum ...; cetera vero instrumenta et scripturas hiis rebus venditis pertinentia et pertinentes promiserunt eidem potestati ... dare ad exemplandum et auctenticandum ...; que auctentica ipsum commune dicto monasterio restituere et reddere tenentur* (cfr. E. Falconi e R. Peveri, *Il "Registrum Magnum" del comune di Piacenza, II: documenti n. 274 - 647, Milano 1985, n. 397, p. 214*).

Abbiamo del documento, oltre all'originale, una copia autentica⁷⁶, evidentemente commissionata ai fini dell'utilizzo esterno e poi non impiegata. Che l'originale sia un falso appare già a un primo approccio. Si osservi l'anomalia dell'impaginazione (in particolare il mancato allineamento del *signum* alla sottoscrizione del notaio) e la scrittura di ispirazione cancelleresca che si lascia collocare alla fine del secolo XII. Il *signum* riproduce quello del notaio pavese Giselberto (1104-1123), mentre qui appare un rogatario *Ericus* <così>, che ci rimanda a un *Henricus* cui è accreditato uno dei falsi di Pavone (1105 giugno 11)⁷⁷. Nell'interno rileviamo una datazione incompleta, con ingredienti discordanti⁷⁸, e un formulario che siamo abituati a trovare in Pavia non prima della seconda metà del secolo XI⁷⁹.

Il contenuto, sfacciatamente garantista, dà proprio l'impressione di un'investitura appositamente costruita per sancire i diritti del monastero sulla chiesa di S. Siro, intorno alla quale sorse nel 1190 una controversia con l'arciprete della pieve di Sorbolo, di cui si dirà più avanti⁸⁰.

L'autentica del *breve* è opera di notai pavesi (*Bertramus*, *Ardricus Limedancus*, *Lafrancus Michaelis*), attivi in Pavia negli anni a cavallo tra XII e XIII secolo, proprio nel pieno della contesa⁸¹. La buona fede

⁷⁶ Ambedue in ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 274. Qui alla fig. 12 l'originale e alla fig. 13 la copia autentica. Per altre copie autentiche genuine di falsi originali, cfr., ad esempio, *Le pergamene degli archivi di Bergamo. a. 740 - 1000*, a cura di M. Cortesi, Bergamo 1988, n. 37, pp. 59-61 (edizione di P. Cancian); n. 74, pp. 119-121 (edizione di M.L. Bosco).

⁷⁷ Cfr. alla fig. 3 un documento di Giselberto. Il falso di Pavone del 1105 è ricordato alla precedente nota 46.

⁷⁸ *Die veneris qui est pridie kallendas iulii* (ma la lettura del mese è tutt'altro che certa). Nell'escatocollo *Factum est autem hoc anno millesimo tricesimo .VI^{to}. isto* <così> *die veneris, indictione .VI.* Non compare l'anno di impero di Corrado II (le carte private milanesi e comasche rogate tra il 1027 e il 1039 lo riportano nella quasi totalità dei casi, cfr. C. Manaresi e C. Santoro, *Gli atti privati*, II, cit., nn. 152-271), l'indizione non corrisponde (nel 1036 correva l'indizione IV).

⁷⁹ Pur tenendo conto di quanto detto alla nota 43, la presenza di un *breve* nel 1036 con la data sdoppiata (parte all'inizio e parte alla fine) e soprattutto con la formula *Interfuerunt testes* invece che con i *signa manuum* è perlomeno singolare.

⁸⁰ Cfr. p. 251 e sgg.

⁸¹ Cfr. *Repertorio dei notai* cit., *ad vocem*.

dei tre professionisti, e comunque la loro estraneità alla costruzione del falso, scaturisce dalla candida adesione al dettato dell'apocrifo. Leggono nell'escatocollo *isto* senza il segno abbreviativo per indicare, secondo le esigenze del formulario, *suprascripto* ed ancora trascrivono la *c* iniziale per *centesimo* posta dopo *millesimo* da addebitare a un *lapsus* del falsario che operava appunto nel XII secolo. Le stesse abrasioni e incertezze dell'originale, forse da imputare alla volontà mistificatoria del falsario, sono valutate dagli autenticatori come connaturali a un *mundum* "vecchio" di quasi due secoli (. . . *et quod deletum erat quod discernere non valui* . . .).

È d'altra parte del tutto improbabile che più notai dal *curriculum* professionale indiscusso si accordassero tra loro, in combutta con il monastero, per l'ideazione dell'operazione fraudolenta.

Falso in forma di copia autentica con intervento fraudolento del notaio autenticatore.

Non mancano negli archivi pavesi altri esempi di documenti in forma di copia autentica genuina, dipendenti da originali falsi deperditi⁸². Soprattutto uno di questi è degno di menzione in questa sede perché ci consente di provare la connivenza tra notaio autenticatore ed ente ecclesiastico nella costruzione dell'impostura.

La *carta*, datata al secolo IX (870 agosto 26 oppure 877 settembre 1), ci si presenta come la più antica fra quelle conservate nell'archivio

⁸² Con l'autentica di *Otto notarius sacri pallacii* (1163-1174) ci è pervenuto un falso *breve investiture*, accreditato al 1007 maggio 1 (ASMi, MD, sec. XI, n. 31½), nel quale il preposito Ildeprando, su mandato di un anonimo abate di S. Pietro in Ciel d'Oro, investe alcuni privati *de terra et omnibus rebus illis iuris isti* <così> *monasterii que esse videtur in valle Bundi* <lettura probabile> *et in loco Sonni* <forse Sogno, presso Villadossola, Novara> . . . *ita tamen ut . . . persolvant exinde fictum per omnem annum in festa sancti Martini . . . in loco Bramosello* <Premosello Chiovenda, Novara>, *ad missos istius* <così> *monasterii, tres solidos denarios bonos Mediolanenses* . . . È un falso di notevole interesse storico che andrà forse messo in relazione con una controversia scoppiata tra il monastero e i *de Castello* proprio in questa zona (cfr. doc. del 1164 febbraio 8, marzo 8, in ASMi, FR p.a., cart. 6130, edito in J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, IV, Innsbruck 1874, ristampa Aalen 1961, n. 135, pp. 177-178).

di S. Pietro in Ciel d'Oro⁸³. Ci dice di una donazione di centoventi iugeri di terra in Castano Primo (Milano), fatta da Ottone conte del Seprio in favore del monastero pavese. È un documento entrato nella circolazione storiografica nel 1904, quando il Riboldi lo pubblicò in appendice a un saggio su *I Contadi Rurali del Milanese*⁸⁴. In Italia il documento fu ripreso e valorizzato in diversi contesti senza che mai fossero sollevati dubbi sulla sua genuinità. E come sincero è trascritto ne *Il Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*⁸⁵. Anche oltralpe, dopo l'edizione del Riboldi, la *cartula offertionis* attirò l'attenzione degli studiosi, alcuni dei quali non mancarono di denunciarne la falsità, in particolare lo Schneider nel 1924⁸⁶, il Hlawitschka nel 1960⁸⁷ e la Schroth - Köhler nel 1982⁸⁸.

La *traditio* del documento è presto ricomposta: due testimoni autentificati da *Capellus notarius sacri palatii*, l'uno conservato presso l'Archivio di Stato di Milano⁸⁹ (da questo è tratta l'edizione del Riboldi e ovviamente del Natale), l'altro presso l'Archivio di Stato di Pavia⁹⁰.

Il periodo di redazione delle due copie può essere circoscritto con facilità tenendo conto che gli undici documenti rogati da *Capellus* che ci sono pervenuti attestano la sua operosità tra il 1148 e il 1165⁹¹.

⁸³ Per una più ampia trattazione su tale documento cfr. E. Cau, *Un falso documento* cit.

⁸⁴ E. Riboldi, *I Contadi Rurali del Milanese (secc. IX - XII)*, in « Archivio Storico Lombardo », 31 (1904), pp. 283-285 (alla data 880 agosto 26).

⁸⁵ A.R. Natale, *Il Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, I, parte II, Milano s.d., ma 1968, n. 136, cui si rimanda per la bibliografia selettiva che ha valorizzato il documento.

⁸⁶ F. Schneider, *Le origini dei comuni rurali in Italia*, Firenze 1980 (prima edizione tedesca: Berlin - Grunewald 1924), p. 32, nota 126.

⁸⁷ E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774 - 962)*, Freiburg 1960 (*Forschungen zur Oberrheinischen Landesgeschichte*, 8), p. 295.

⁸⁸ Ch. Schroth - Köhler, *Die Fälscherwerkstatt* cit., pp. 93-94.

⁸⁹ ASMi, Museo Diplomatico, sec. IX, n. 95 ½. Cfr. fig. 14.

⁹⁰ ASPv, AOSM, cart. T. Cfr. fig. 15.

⁹¹ Cfr. *Repertorio dei notai* cit., *ad vocem*.

Le prove del falso sono macroscopiche. La prima anomalia si riferisce all'assenza dell'*invocatio* verbale, che risulta sempre presente nelle carte altomedievali dell'area lombarda, mentre comincia ad essere gradualmente trascurata a partire dai primi decenni del secolo XI. La datazione cronica, espressa con la formula *Anno ab incarnatione*, senza riferimento all'anno del principato, è estranea alla consuetudine altomedievale lombarda di questo periodo. Comunque i dati proposti non sono tra loro in alcun modo conciliabili. Ambedue le letture possibili (*DCCCLXX, VII kalendas septembris, indictione XIII* oppure *DCCCLXXVII, kalendas septembris, indictione XIII*) non consentono di concordare, anche soltanto a livello teorico, l'anno con l'indizione, sia ricorrendo allo stile dell'incarnazione pisana o fiorentina, sia allo stile della natività in correlazione con l'uso bizantino e bedano o pontificio dell'indizione.

Il dettato, pur articolato secondo un formulario antico, riprende molte delle innovazioni introdotte a partire dal secolo XI, tradendo una singolare somiglianza con le carte di donazione della prima metà del secolo XII. Si osservi anche come il testo del falso si interrompa bruscamente senza un'apparente motivazione e come sia del tutto omessa la *defensio* in favore dell'ente destinatario della donazione. In un contesto così malamente reciso non suscita meraviglia l'incompiutezza della datazione topica (*Actum infra monasterium, iuxta Ticinensem*, ma nel protocollo è detto esattamente *foris et prope civitatem Ticinensem*) e la caduta nella *completio* dell'espressione *post traditam*. E infine suona del tutto stravagante in età altomedievale, nelle *subscriptiones testium*, l'ibrido connubio tra *Si + gnum manus e interfuerunt testes*.

Una volta provata, senza ombra di dubbio, la falsità del documento rimane da soddisfare il quesito sulla buona fede o meno del notaio autenticatore.

Ponendo a confronto le due copie, rileviamo significative, anche se non sostanziali, discrepanze: la copia pavese è più scorretta e presenta alcune omissioni rispetto a quella milanese, ma soprattutto la datazione della prima è in parte su rasura di altra data precedente, mentre la cronologia della seconda non presenta alcun indizio di riscrittura o comunque di ripensamento. Tutto ciò si può giustificare attribuendo i due testimoni ad altrettante fasi redazionali successive, seppure tra loro non lontane.

Capellus dovette derivare fedelmente la copia pavese dall'originale falso deperdito (che gli errori e la carenze del formulario ci obbligano ad accreditare a persona lontana dagli ambienti notarili, quasi sicuramente un monaco di S. Pietro in Ciel d'Oro) senza restauri e correzioni. Un ripensamento posteriore, frutto forse di suggerimenti provenienti dal monastero, hanno consigliato al notaio di retrodatare il documento al secolo IX, intervenendo ingenuamente soltanto su una parte della *datatio* e creando così nei riguardi dell'indizione le discordanze prima segnalate. Tale intervento, mentre basta da solo a denunciare il coinvolgimento di *Capellus* nell'operazione dolosa ideata dal monastero, rendeva di fatto inservibile la copia per qualsivoglia impiego esterno. Si rendeva quindi necessaria una seconda stesura (tratta dalla precedente o forse addirittura dal falso *exemplar* a sua volta opportunamente corretto) in grado di far valere in caso di necessità, senza tema di smentite, le buone ragioni di S. Pietro sui beni in Castano.

Di fatto questa seconda scrittura vede una partecipazione più attiva e consapevole del notaio, il quale integra alcune parti del dettato e corregge non poche mende grammaticali.

Il falso ha come invalicabile *terminus ante quem* (anche nell'ipotesi che l'attività di *Capellus* si sia protratta più di quanto i documenti superstiti ci lascino credere) il 1174, anno in cui Olrico, abate di S. Pietro, permuta la *curtis* di Gerenzano e quindi i beni in Castano con altri beni del territorio pavese e dell'Oltrepò⁹².

Le ragioni dell'impostura vanno quasi certamente ricercate nella permuta del 1174: la falsa donazione di Ottone, accreditata a tempi antichissimi, da un lato rendeva attendibili i diritti del monastero sui beni in Castano, dall'altro ne specificava la consistenza in dieci mansi. Emergono anche stretti legami con l'insincero diploma di Corrado II, anch'esso accreditato in modo maldestro all'850 invece che al 1027⁹³: comune è infatti nei due documenti, al di là delle formule stereotipate, l'indicazione riguardante la misura dei beni.

⁹² *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., n. 69, pp. 112-116.

⁹³ MGH, *Monumenta* cit., IV: *Conradi II. Diplomata*, a cura di H. Bresslau, Hannoverae et Lipsiae 1909, ristampa München 1980, n. 283, pp. 393-396.

Falsi in forma di copia semplice imitativa e autentica falsa dei medesimi.

Il giudizio di falsità sulla copia, sia essa autentica o imitativa o anche soltanto semplice, non può essere formulato sulla base dei caratteri esterni. L'indagine andrà condotta sul formulario e sui contenuti, ben consapevoli che non sempre i dati offerti ci potranno consentire di giungere a un verdetto sicuro.

Negli esempi di documenti pervenutici sotto forma di copia semplice imitativa, che qui analizziamo, la sentenza di falsità può invece essere emessa con largo margine di sicurezza poiché alcune significative incongruenze dei contenuti trovano conferma nel fatto che tali copie sono accompagnate da altrettanti *exempla* con autentiche false. Si tratta di due documenti editi, conservati nel Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano.

Il primo è una permuta attribuita al 998 settembre 30. Ci riferisce che Giovanni, abate di S. Pietro in Ciel d'Oro, dà al conte Bernardo, figlio del conte Maginfredo, beni siti *in loco et fundo Alberate et alio castro quod dicitur Tres Portiones et turrem ibi fundata et capellam una constructa in honore sancti Martini et servis et ancillis . . .*, ricevendo in cambio terre *que sunt posita super fluvio Pado in comitatu Parmensi in loco et fundo curte Crumo et Casale quod dicitur Sancti Petri cum capellis et omnibus rebus . . .* La *cartula commutationis* ci è pervenuta in due testimoni: una copia semplice imitativa, che la scrittura ci permette di costringere tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, nonché una copia pure imitativa, dipendente dalla precedente, che appare autenticata dai notai Guglielmo *de Dertona* scrittore e da Ottone *de Dertona* sottoscrittore⁹⁴.

Nonostante il formulario sia ineccepibile, condotto sulla falsariga di permutate coeve regolate dalla legge salica⁹⁵, già nel *Codex Diplomaticus*

⁹⁴ ASMi, Museo Diplomatico, sec. X, n. 196. Cfr. alla fig. 16 il facsimile della sola copia autentica.

⁹⁵ Cfr. il medesimo formulario in altra permuta nella quale uno dei contraenti dichiara di vivere secondo la legge salica: 1008 aprile 24, Reggio (G. Drei, *Le carte degli Archivi Parmensi dei secoli X-XI, vol. II: dall'anno 1001 all'anno 1100*, Parma 1928, n. 12, pp. 28-31).

Langobardiae il Porro⁹⁶, nel darne l'edizione, aveva avanzato non infondati sospetti, ripresi dal Hlawitschka⁹⁷ e, più recentemente, dalla Schroth-Köhler⁹⁸. Le contraddizioni non sono poche e di poco conto. A quanto è già stato detto circa le discordanze nella *datatio* e soprattutto sul fatto che nel 998 il conte Bernardo è sicuramente già morto da quasi due anni⁹⁹, si aggiunga che un diploma genuino di Ottone III del medesimo anno menziona quale abate di S. Pietro in Ciel d'Oro un certo Azone¹⁰⁰ e ancora che non risulta in alcun modo e da nessuna altra fonte che il monastero pavese abbia mai avuto beni in *Alberate* presso Milano¹⁰¹.

Per quanto poi riguarda il testimone in forma di copia autentica non è stato finora rilevato che le sottoscrizioni dei notai autenticatori, Guglielmo e Ottone, ambedue *de Dertona*, non solo presentano *signa* molto vicini nell'impianto e nel disegno ma lasciano un certo spazio all'ipotesi, nonostante i tentativi di diversificazione, che siano opera della stessa mano¹⁰².

I motivi del falso vanno cercati in una controversia tra il monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro, da una parte, e l'arciprete e i canonici

⁹⁶ G. Porro - Lambertenghi, *Codex Diplomaticus Langobardiae*, in *Historiae Patriae Monumenta*, XIII, Augustae Taurinorum 1873, n. 945, coll. 1663-1666.

⁹⁷ E. Hlawitschka, *Franken* cit., p. 233.

⁹⁸ Ch. Schroth - Köhler, *Die Fälscherwerkstatt* cit., pp. 94-95.

⁹⁹ Cfr. doc. del 996 novembre 17 nel quale interviene *Rolenda cometissa filia bone memorie Ugoni regis et relecta quondam Bernardi qui fuit comes*: G. Drei, *Le carte* cit., I: *dall'anno 901 all'anno 1000*, Parma 1924, n. 85, p. 254.

¹⁰⁰ MGH, *Diplomata* cit., II/2: *Ottonis III. Diplomata*, a cura di Th. Sickel, Hannoverae 1893, ristampa München 1980, n. 281, pp. 705-706.

¹⁰¹ Sull'identificazione di tale località con Malnido, nel territorio di Cologno Monzese (Milano), cfr. G. Rossetti, *Società e istituzioni nel contado lombardo durante il Medioevo. Cologno Monzese. I (secoli VIII - X)*, Milano 1968 (*Archivio della Fondazione Italiana per la storia amministrativa*, 9), p. 204 e tav. I. Beni in tale zona non compaiono in nessuno dei diplomi e privilegi genuini e falsi per S. Pietro in Ciel d'Oro.

¹⁰² Come spesso accade nella valutazione delle mani notarili, ma non solo notarili, anche in questo, come in mille altri casi, non è facile raggiungere delle certezze. È inutile dire che se le sottoscrizioni dovessero appartenere a due mani diverse il nostro pezzo invece che "copia autentica falsa di documento falso" potrebbe essere inteso come "copia autentica genuina di documento falso", da attribuire a due notai tortonesi effettivamente esistiti. Va aggiunto che, comunque, ho cercato invano altre tracce dell'operosità di questi notai.

della pieve di Sorbolo, in diocesi di Parma, dall'altra, circa il possesso della cappella di S. Siro in *Casale quod dicitur Sancti Petri* e dei relativi beni. L'una e gli altri menzionati nella falsa permuta.

Si tratta di una *quaestio* che angustia il monastero pavese dal 1190 fino a buona parte del secolo XIII. Tra i personaggi delegati dai pontefici a dirimerla incontriamo abati, vescovi, arcivescovi e comunque figure di primo piano nella gerarchia ecclesiastica dell'Italia nord-occidentale¹⁰³. È una causa condotta dalle due parti senza esclusione di colpi, nella quale S. Pietro attinge a tutte le possibili risorse testimoniali e documentarie per provare i propri diritti. In quest'ultimo ambito il ricorso ai privilegi regi e imperiali, genuini e falsi, evidentemente non basta¹⁰⁴. Da qui i falsi privati: con il nostro in particolare il monastero viene a disporre di un'attestazione antica e autorevole che prova i suoi diritti sulla cappella e sui beni da essa dipendenti, sapientemente mascherata da una finta permuta che i falsari costruiscono con perizia attingendo a un documento genuino di tutt'altro contenuto e di altra data, nel quale doveva forse comparire lo stesso conte Bernardo.

Una volta creato il falso si trova sempre una persona compiacente che avallandone indirettamente il contenuto, lo usi per dare maggiore credibilità alla propria testimonianza. Tocca nel nostro caso a un Alberto *Rubeus de Laquedocio*, un vicino di casa del monastero¹⁰⁵, che rila-

¹⁰³ Cfr. un cenno alla precedente nota 10. Si veda anche *Le carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, II, cit., p. 395 e P.F. Kehr, *Regesta Pontificum Romanorum*, VI, cit., nn. 28-34, pp. 201-203.

¹⁰⁴ Cfr. in particolare il falso di Liutprando del 713 aprile 2: ... *in comitatu Parmensi ... casale Sancti Petri cum ecclesia inibi fundata in honore Sancti Syri et Grumum cum ecclesia inibi fundata in honore Sancte Marie*, cfr. C. Brühl, *Codice Diplomatico Longobardo*, III/1, cit., n. 9, p. 38. La medesima espressione con varianti poco significative compare anche nel falso privilegio di papa Callisto II del 1120 aprile 11, cfr. J.v. Pflugk-Hartung, *Acta Pontificum* cit., II, Stuttgart 1884, ristampa Graz 1958, n. 265, p. 220 e Ch. Schroth-Köhler, *Die Fälscherwerkstatt* cit., n. 20, p. 176 (alla data 1121 aprile 11).

¹⁰⁵ Il *Laquedocium* è una regione sita a porta Laudense, nella parte settentrionale della città, presso S. Pietro in Ciel d'Oro, cfr. *Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. Il fondo Cittadella (1200-1250)*, a cura di E. Barbieri - C.M. Cantù - E. Cau, Pavia-Milano 1988 (*Fontes. Fonti storico-giuridiche. Documenti* 2), p. XVI.

scia la propria deposizione davanti al notaio Martino Poeta nel 1228, in questi termini:

... et dico quod ipsum monasterium habuit suprascripta <la cappella e i beni>, prout audivi a quondam avo et patre meo, a comite Bernardo ... instrumenta similiter legi quod suprascriptus comes dedit, set quot instrumenta sint nescio, et dico quod unum ipsorum instrumentorum relegit quod suprascriptus comes donavit suprascripto monasterio et dedit omnia iura sua quod habebat in suprascriptis terris et ipsas res ipsi monasterio dedit, set quis fecit instrumentum suprascriptum nescio quia non audivi dici ...¹⁰⁶.

Non sfuggono le ingenuità e le contraddizioni della testimonianza, registrata dal notaio senza particolari filtri linguistici. Il teste Alberto, che il cognome, la provenienza e la mancanza di qualifiche non ci spingono certo a pensarlo come persona colta, prima sostiene di aver saputo della donazione (di fatto una permuta) del conte Bernardo in favore del monastero attraverso la memoria familiare (*audivi a quondam avo et patre meo*), poi dichiara, quasi fosse un frequentatore abituale del *tabularium*, di avere altresì appreso di detta donazione attraverso la lettura di alcuni istrumenti, dei quali peraltro dice di non ricordare il numero. Fra questi in particolare ne isola uno del quale non conosce il notaio *quia non audivi dici*.

Tutto lascia credere che un'ulteriore menzione del nostro falso compaia in una *carta confessionis* del 1230 ottobre 9, pure rogata dal notaio Martino Poeta, nella quale Palmerio, abate di S. Pietro in Ciel d'Oro, garantisce agli uomini di *Casale Sancti Petri*, dopo la chiusura della vertenza con la pieve di Sorbolo, che continueranno ad avere i loro possessi in nome del cenobio pavese *sicut continetur in antiquo instrumento monasterii ... de quo promisit eis dare exemplum ...*¹⁰⁷. Non sappiamo se la promessa dell'abate di consegnare una copia autentica dell'an-

¹⁰⁶ Doc. del 1228 novembre 20 (incerti il mese e il giorno) in ASMi, FR p.a., cart. 6106.

¹⁰⁷ ASMi, FR p.a., cart. 6106. Il documento è però anomalo. Non solo presenta nella datazione l'incomprensibile depennamento di *tricesimo*, ma è anche mancante del *signum* notarile. E quindi in base alle norme statutarie, quasi certamente già in vigore in questo periodo, non poteva avere alcun valore giuridico; cfr. R. Sorriga, *Statuta* cit., rubrica 35, p. 152: *Et non reddam aliquam cartulam, quam scribi fecero, nisi prius in ea subscripsero cum signo meo ...*

tiquum instrumentum sia stata mantenuta. È comunque una preziosa indicazione che ci conferma l'importanza del ruolo che nella vertenza ha avuto il nostro falso e quanto fosse normale il suo impiego esterno in forma di copia autentica, una delle tante forse attribuite agli oscuri notai *de Dertona* o ad altri ancora. Poiché, in fondo, il testimone pervenutoci, che abbiamo definito secondo i nostri parametri come "copia semplice imitativa", null'altro doveva essere che l'*exemplar* gelosamente conservato nel *tabularium* dal quale venivano tratte, in relazione alle necessità, le copie autentiche sia genuine sia false. Che poi l'*exemplum* dei *de Dertona* rimasto nell'archivio fosse proprio quello approntato per gli *homines* di *Casale Sancti Petri* e non più ad essi consegnato è ipotesi verosimile seppure non dimostrabile.

Il secondo falso accreditato al 1084 febbraio 22, pure pervenutoci in due testimoni – una copia semplice imitativa e una copia autentica falsa attribuita al notaio *Turco* (1151 - 1186) –, proviene dal monastero femminile di S. Maria Teodote¹⁰⁸. È il ben noto placito conosciuto come assolutamente genuino attraverso le edizioni del Ficker, del Solmi, del Manaresi e, più recentemente, della Forzatti¹⁰⁹ e ritenuto anche dalla storiografia più recente (si pensi al posto che occupa nel volume di Hagen Keller)¹¹⁰ come una pietra miliare nella storia delle origini del comune cittadino nell'Italia settentrionale. In esso il popolo e i *cives*

¹⁰⁸ ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 587. L'attribuzione del documento al monastero di S. Pietro in Verzolo (camicia cartacea) è uno dei tanti errori che vanno addebitati ai riordini archivistici ottocenteschi, in seguito alla diaspora dei documenti di Pavia, ma non solo di Pavia, sopravvenuta dopo la soppressione degli enti religiosi alla fine del Settecento (cfr. E. Cau, "*Presentia capitaneorum* ..." cit., nota 3).

¹⁰⁹ J. Ficker, *Forschungen* cit., n. 85, pp. 129-130; A. Solmi, *L'amministrazione finanziaria del Regno Italico nell'alto medio evo*, Pavia 1932 (*Biblioteca della Società Pavese di Storia Patria*, n. 2), n. VII, pp. 251-253; C. Manaresi, *I placiti del "Regnum Italiae"*, III, parte I (a. 1025-1084), Roma 1960 (F.I.S.I., n. 97), n. 461, pp. 384-387; G. Forzatti Golia, *Note sul monastero pavese di S. Pietro in Verzolo: il problema delle origini*, in «*Aevum*», 53 (1979), fasc. II, n. 4, pp. 270-272.

¹¹⁰ H. Keller, *Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien (9.-12. Jahrhundert)*, Tübingen 1979 (*Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom*, 52), p. 27 e sgg.

tam maiorum quamque minorum di Pavia, radunati *in curte episcopii* alla presenza dei capitani e dei valvassori, prendono sotto la propria protezione il monastero di S. Pietro in Verzolo, obbligandolo però ad alcune prestazioni annue in favore di S. Maria Teodote.

La sua costruzione, insieme a quella di altri tre falsi coevi¹¹¹, va correlata al piano difensivo attuato da S. Maria Teodote in una controversia sorta agli inizi del '200 con il monastero di S. Pietro in Verzolo. La ricostruzione della lite nella quale il placito e gli altri falsi hanno un ruolo significativo e curioso a un tempo è stata oggetto di una relazione tenuta in un recente convegno¹¹².

Basti richiamare in questa sede le cose dette sulle modalità di fabbricazione delle due copie. Nonostante la loro sincronia possiamo senz'altro escludere, a causa di numerosi errori separativi (accreditabili a persone estranee agli ambienti notarili), che l'una dipenda dall'altra. Ma l'ipotesi di un *exemplar* già confezionato dal falsario in tutte le sue parti va incontro ad obiezioni tutt'altro che marginali: non solo manca la sottoscrizione del vescovo nella copia imitativa ma si tenga anche presente che nell'escatocollo dei due *exempla* i notai e i giudici non siano riportati con l'identico ordine e come siano ripetuti senza qualifiche, al termine del dettato, soltanto nella copia autentica, i nominativi di alcuni personaggi già in precedenza ricordati. Per spiegare tutto ciò si può pensare che l'antigrafo fosse una specie di brutta copia, di minuta, nella quale il dettato e l'elenco dei *testes* dovevano già essere costruiti per intero, mentre meno definito doveva apparire l'ordine di successione delle sottoscrizioni dei giudici e dei notai, forse ancora prive dei rispettivi *signa*, così come forse doveva comparire senza particolare rilievo la sottoscrizione del vescovo. Una minuta confezionata dal falsario avendo sott'occhio uno o più placiti genuini, dai quali lo stesso estensore della co-

¹¹¹ *Carta offertionis*, 1046 aprile 10, in ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 333, cfr. G. Forzatti, *Note sul monastero* cit., n. 1, pp. 267-268. *Carta ordinationis*, 1051, in ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 356, cfr. G. Forzatti, *Note sul monastero* cit., n. 2, pp. 268-269. *Breve iurisiurandi*, senza anno, ma sec. XI, dicembre 26, in ASMi, AD, pergg., S. Maria Teodote, cart. 670, cfr. G. Forzatti, *Note sul monastero* cit., n. 3, pp. 269-270.

¹¹² Gargnano, 22-24 settembre 1988. In corso di stampa: "*Presentia capitaneorum ...*" cit.

pia imitativa può aver attinto per il disegno dei *signa*. Anche la sottoscrizione del vescovo Guglielmo avrebbe dovuto, con ogni probabilità, essere copiata da un documento sincero, per dare ad essa maggiore credibilità, secondo un programma che per ragioni a noi ignote non fu poi attuato.

D'altro canto un antigrafo-minuta, vergato in una scrittura *currens*, può ben giustificare nelle due copie le numerose manchevolezze, così come è più facile che incorrano in un testo non definitivo quelle ripetizioni di nomi riprodotti nella falsa copia autentica e giustamente ignorati in quella imitativa.

Veniamo ad alcune riflessioni conclusive, avvertendo, come è ovvio, che il campione "Pavia", pur significativo, è ben lontano dall'autorizzarci a generalizzare i risultati della ricerca.

I falsi privati, costruiti nella seconda metà del secolo XII - inizio XIII¹¹³ su committenza monastica, sono strumenti versatili al servizio delle situazioni più disparate nelle quali si trovano invischiati i monasteri pavesi. Si costruisce il falso per provare diritti contestati, dei quali il più delle volte vengono definiti con precisione la natura e la consistenza; per creare le premesse giuridiche ai fini del recupero di determinati contenuti in diplomi regi o imperiali, genuini o a loro volta corrotti; per giustificare il diritto di proprietà su beni immobili che il monastero intende alienare¹¹⁴; per aggirare le disposizioni vigenti in accordo con la controparte; per correggere, in favore dell'istituzione ecclesiastica, mediante interpolazione, documenti genuini. Non mancano alcune operazioni fraudolente, gestite nella cerchia notarile, che investono soltanto l'aspetto formale dei documenti senza alcuna interferenza sui contenuti.

¹¹³ È questo, come è noto, il periodo di maggiore diffusione dei falsi sia in Italia, sia in Europa, cfr. A. Petrucci, *L'illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie*, in *L'insegnamento della storia e i materiali del lavoro storiografico*. Atti del convegno di Treviso, 10-12 novembre 1980, Messina 1984, pp. 81-82.

¹¹⁴ È a questo riguardo che il Brühl esprime tutta la sua meraviglia, sottolineando la "Buchhaltermentalität" dei falsari pavesi, cfr. C. Brühl, *Die Entwicklung* cit., p. 14.

La scelta del tipo di negozio operata dal falsario è quantomai varia. I diritti su determinati beni possono poggiarsi sulla donazione di un *magnificus vir*, su una refuta, su una permuta, possono risultare in un *breve iurisiurandi* o addirittura possono essere consacrati in una sentenza. A volte il mezzo è più indiretto e più raffinato: abbiamo visto casi in cui la proprietà del monastero su beni contestati è garantita da apocrifi nei quali i medesimi beni risultano essere stati dati in investitura a terze persone.

La grande maggioranza degli *spuria* si realizza all'interno dei cenobi attraverso tre fasi successive, con modalità che richiamano quelle che i notai cominciano ad adottare proprio in questo periodo per la redazione dell'*instrumentum* ¹¹⁵.

La prima fase è quella della minuta, della brutta copia, costruita sulla base di uno o più documenti genuini, spesso dei secoli XI e XII, adattati, manomessi, interpolati, invecchiati.

Il secondo momento è quello dell'*exemplar*, tratto dalla minuta, vergato il più delle volte in scrittura di impianto cancelleresco, conservato gelosamente all'interno dell'archivio: quello che oggi, secondo i nostri parametri, cataloghiamo come falso in forma di originale o in forma di copia semplice o in forma di copia semplice imitativa. Ma si tratta di etichette artificiali seppure forse necessarie: di fatto, spesse volte, in mancanza di altri elementi è dal solo escatocollo che deduciamo la denominazione del testimone. Così un falso con un lungo elenco di sottoscrizioni soggettive, tutte di mano dello *scriptor* del testo, rischia di essere catalogato come copia semplice, mentre un falso soltanto perché carente di sottoscrizioni autografe è catalogato come originale. Il monastero era comunque consapevole che tale *exemplar* aveva scarse possibilità di superare indenne il giudizio del giudice o di una controparte appena provveduta ¹¹⁶.

¹¹⁵ In attesa del saggio che Ezio Barbieri sta approntando su Pavia mi limito a citare G. Costamagna, *La triplice redazione dell' "instrumentum" genovese*, Genova 1961 (*Notai Liguri dei secoli XII e XIII*, 8) e Id., *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (*Studi storici sul notariato italiano*, 1).

¹¹⁶ Rimane esemplare e icastica la valutazione che i monaci di S. Ambrogio esprimono nei riguardi di uno *spurium* presentato dai canonici nell'ambito della controversia sviluppatasi tra le due istituzioni tra XII e XIII secolo: *subscriptions*

La terza fase è quella della copia autentica tratta dall'*exemplar*, quella che in caso di necessità veniva presentata all'esterno. L'operazione di convalida se era effettivamente condotta dal notaio difficilmente poteva essere contestata. In questi casi a noi resta il dubbio se il professionista abbia agito in buona o in cattiva fede: un dubbio che l'operazione fraudolenta di *Capellus*, in combutta con S. Pietro in Ciel d'Oro, in occasione della falsa donazione di Ottone conte del Seprio, non contribuisce certo a sciogliere totalmente in favore della classe notarile.

In circostanze particolari anche la terza fase è gestita all'interno delle mura del cenobio mediante la creazione di copie autentiche false attribuite a notai scomparsi ancora ben presenti nella memoria degli ambienti giudiziari e notarili, ma anche, forse, a notai inventati.

Non mancano situazioni isolate (il placito del 1084) in cui sembra configurarsi un legame diretto tra la prima e la terza fase: tra la minuta, cioè, e la copia autentica.

La strategia dell'impiego esterno del falso, che può essere verificata soprattutto nelle azioni giudiziarie, non poteva non tenere conto della natura della copia. Se il monastero era riuscito a strappare un'autentica genuina a uno o a più notai poteva utilizzare il documento con una certa tranquillità, mentre in caso di convalida fraudolenta l'utilizzo era più circospetto. In tali casi, come si è visto, il documento veniva menzionato in alcune testimonianze compiacenti, le quali nel riportarne i contenuti essenziali intendevano da un lato dare ad esso credibilità, dall'altro recuperare il valore dissuasivo nei riguardi della controparte e a persuadere il giudice, anche sulla base di altre testimonianze poggiate sulla memoria orale, a un giudizio favorevole¹¹⁷. Se l'ente sortiva un esito negativo nel giudizio di primo grado aveva sempre la possibilità di depositare la copia autentica nel giudizio di secondo grado sperando di capovolgere a proprio favore la sentenza.

omnes quae in ipso privilegio continentur, quae sunt numero viginti, sunt eiusdem scripture, cfr. A.R. Natale, *Falsificazioni e cultura storica e diplomatistica in pergamene santambrosiane del principio del secolo XIII*, in « Archivio Storico Lombardo », 75-76 (1948-1949), pp. 33, 40.

¹¹⁷ Circa il primato della testimonianza orale (*vox viva*) rispetto alla testimonianza scritta (*vox mortua*), cfr. in questo stesso volume la relazione di U. Petronio, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*.

Ma se l'uso del falso non poteva che essere prudente nell'eventualità di sviluppi giudiziari delle controversie, in tutti gli altri casi l'impiego doveva essere meno problematico. La sua sola presenza doveva fungere da deterrente persuadendo il non sempre provveduto interlocutore ad accedere a un compromesso piuttosto che a intraprendere con il potente monastero un lungo e dispendioso *iter* giudiziario dagli esiti incerti.

La nostra indagine ci fornisce altre utili indicazioni. Innanzitutto appare ancora una volta consacrato il carattere chiuso e impenetrabile del *tabularium*. I criteri di conservazione dei documenti nell'archivio medievale spesso ci sfuggono e d'altro canto per ricomporli dovremmo il più delle volte fare i conti con la stravaganza delle vicende archivistiche successive, ma soltanto la certezza assoluta dell'inviolabilità dello *scrineum*¹¹⁸ può aver consentito che non fossero distrutti e che quindi pervenissero a noi tutta una serie di pezzi incompiuti o abortiti che tradiscono oggi e avrebbero tradito allora, in caso di sopralluoghi all'interno del *tabularium*, il carattere fraudolento di intere operazioni.

A rendere fertile di falsi la terra pavese è stata, come si è detto all'inizio, la storia stessa della città che ha visto in più occasioni bruciare insieme agli edifici e alle chiese i libri delle proprie biblioteche e le pergamene dei propri archivi, ma aggiungiamo subito che i falsi sono soprattutto presenti negli archivi dei monasteri più ricchi e più potenti, i soli in grado, per l'efficienza delle proprie strutture (si pensi allo scrittorio e alla scuola attivi presso S. Pietro in Ciel d'Oro)¹¹⁹ a produrre in proprio e, comunque, per il peso politico ed economico che occupano nella città, a commissionare a scribi esterni o a notai compiacenti le imposture necessarie all'affermazione e alla difesa del proprio potere.

¹¹⁸ Il termine è nella più antica carta dell'Archivio Capitolare di Novara del 729 dicembre 3, cfr. F. Gabotto - A. Lizier - A. Leone - G.B. Morandi - O. Scarzello, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara, vol. I (729-1034)*, Pinerolo 1913 (*Biblioteca della Società Storica Subalpina*, 78), n. 1, p. 1.

¹¹⁹ L'attività scolastica e scrittoria presso questo monastero, se non sempre trova supporti certi nelle fonti altomedievali, è testimoniata con sicurezza nel corso del secolo XII, cfr. B. Pagnin, *Scuola e cultura a Pavia nell'alto medioevo*, in *Atti del 4° Congresso internazionale cit.*, p. 104.

Nel parlare, come abbiamo fatto, della buona o della cattiva fede dei notai diamo per scontato che costoro avessero la consapevolezza di compiere un'azione *extra legem* allorquando avallavano con la propria *fidēs* un documento che sapevano falso¹²⁰. I monaci invece erano consapevoli di compiere un'azione non lecita? E, più in generale, come era valutata sul piano morale l'opera di falsificazione? La risposta al primo interrogativo è sicuramente affermativa. Nei contesti e nei tempi in cui i nostri monaci-falsari operano c'è indubbiamente la coscienza che il falso è costruzione contraria al diritto positivo, nell'ambito del quale i nostri monaci si muovono con accortezza, mostrando di conoscerne a fondo le regole e i meccanismi. L'apocrifo è dunque costruito per aggirare le norme di un giuoco ben noto ai falsari e ai loro committenti. Per quanto riguarda il giudizio morale sul falso ha forse ragione Fuhrmann quando sostiene che la verità per l'uomo dell'età di mezzo va cercata al di là del documento, che in altre parole il documento è un mezzo per raggiungere tale verità¹²¹. In quest'ottica il falsario, impiegando tutti i mezzi suggeriti dalle circostanze e forniti dalla sua acribia, tende a creare i presupposti per far trionfare la "sua" certezza. Più concretamente – e Pavia lo prova largamente – tutti i contenitori sono buoni, non importa se manipolati o addirittura inventati, quando sono funzionali al trionfo delle ragioni e dei diritti del monastero.

Dall'esperienza pavese emerge infine l'invito a muoversi nello studio e nella fruizione del documento privato facendo del dubbio un vero e proprio metodo di lavoro¹²². Un metodo che, a Pavia, conduce a giu-

¹²⁰ Disposizioni penali contro i falsari furono in vigore, come è noto, in tutto il Medioevo e in particolare nei secoli XII e XIII, cfr. P. Herde, *Die Bestrafung von Fälschern nach weltlichen und kirchlichen Rechtsquellen*, in *Fälschungen im Mittelalter* cit., II, pp. 577-605. La ripulsa della menzogna da parte dei notai piacentini è del tutto esplicita in un documento del 1135 giugno 5: *Coram comite palatino Guillelmo, scilicet ubi populus Placentinus ad contionem convenit, iuravere Placentini notarii in cartis rogatu contrahentium ab eis scribendis nichil falsitatis scienter immiscere nec veritatis aliquid omittere*, cfr. E. Falconi e R. Peveri, *Il "Registrum Magnum"* cit., I, n. 40, p. 74.

¹²¹ H. Fuhrmann, *Von der Wahrheit der Fälscher* cit., pp. 83-98.

¹²² Un dubbio che deve armare tanto il diplomatista quanto lo storico nella umiltà del lavoro quotidiano di ricerca e di analisi per recuperare della testimonianza scritta, al di là del giudizio finale di colpevolezza o di assoluzione, il ruolo che

dicare falsi molti dei documenti pervenutici in forma di copia semplice, ma anche in forma di copia autentica, in particolare quando il presunto originale è accreditato a una data anteriore alla metà del secolo XI. E anche quei documenti altomedievali che si presentano cronologicamente isolati rispetto alla massa della documentazione di un determinato fondo archivistico ¹²³.

essa aveva nel tempo e nell'ambiente in cui è stata prodotta. E a questo riguardo Armando Petrucci immagina «una storiografia non affetta da facili pigrizie, pronta a rimettere in discussione i propri statuti e le proprie certezze e soprattutto pienamente consapevole dei propri limiti e dei propri doveri interpretativi rispetto ai prodotti scritti del passato», cfr. A. Petrucci, *L'illusione della storia* cit., p. 86.

¹²³ Se non sono falsi vengono a volte editi con datazione errata. È il caso del politico dell'Archivio Capitolare di Tortona, attribuito dal Gabotto al secolo IX, quando i rimanenti documenti dell'archivio, in originale, sono presenti con una certa regolarità a partire dagli ultimi decenni del secolo X, cfr. E. Cau, *Una nuova lettura del ritrovato politico dell'Archivio Capitolare di Tortona*, in «Studi Medievali», 3^a serie, 29 (1988), pp. 745-753.




Fig. 1 - Carta investiture. 1066 ottobre 28, Porlezza (ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 445). Falso in forma di originale.




Fig. 2 - *Breve refutationis*. 1113 luglio 3, Pavia (ASMi, FR p.a., cart. 6074). Falso in forma di originale.




Fig. 3 - *Breve refutationis*. 1121 giugno 11, Pavia (ASPv, AOSM, cart. B 1). Documento genuino.




Fig. 4 - *Breve investiture*. 1070 febbraio 16, Pavone (ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 475). Falso in forma di originale.




Fig. 5 - *Breve refutationis*. 1107 settembre 22, Parma (ASMi, FR p.a., cart. 6074). Falso in forma di originale.




Fig. 6 - *Breve refutationis*. 1120 giugno 17 (?), Como (ASMi, FR p.a., cart. 6105). Falso in forma di originale.



Fig. 7 - *Cartula commutationis*. 1190 novembre 25, Casei (ASMi, FR p.a., cart. 6096). Falso in forma di originale.




Fig. 8 - *Cartula venditionis*. 1163 dicembre 24, Casesi (ASPv, AOSM, cart. B 1). Documento genuino.




Fig. 9 - *Cartula commutationis*. 1183 marzo 27, Casci (ASMi, AOSM, cart. B 1). Documento genuino.




Fig. 10 - *Breve iurisiurandi*. 1136 gennaio 17, Pavia (ASPv, AOSM, cart. B 1). Documento genuino.




Fig. 11 - *Breve iurisiurandi*. 1136 gennaio 17, Pavia (ASPv, AOSM, cart. B 1). Falso in forma di originale.




Fig. 12 - *Breve concessionis*. 1036 giugno (?) 30, Pavia (ASMi, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 274). Falso in forma di originale.





Fig. 13 - *Breve concessionis*. 1036 giugno (?) 30, Pavia (ASMI, Museo Diplomatico, sec. XI, n. 274). Copia autentica genuina di falso originale.



ASM Museo Dipl.
 rec. IX - 95½ (877 not. 1) 121½
 P. Proks
 C. A.

Fig. 14 - *Cartula offeritionis*. 870 agosto 26 o 877 settembre 1, Pavia (ASMi, Museo Diplomatico, sec. IX, n. 95½). Falso in forma di copia autentica.




Fig. 15 - *Cartula offertionis*. 870 agosto 26 o 877 settembre 1, Pavia (ASPv, AOSM, cart. T). Falso in forma di copia autentica.



Fig. 16 - *Cartula commutationis*. 998 settembre 30 (ASMi, Museo Diplomatico, sec. X, n. 196). Falso in forma di copia autentica.

GIULIO BATTELLI

IL LIBRO UNIVERSITARIO

Sono grato all'amico prof. Dino Puncuh di avermi invitato a parlare del libro universitario medievale perché mi ha dato l'occasione di riprendere un tema che mi ha interessato più volte, in anni lontani. Mi rendo conto che mi rivolgo a colleghi ed amici che già conoscono quanto verrò esponendo, ma ho accettato ugualmente nel presupposto che una presentazione dello stato attuale delle ricerche e la considerazione di alcuni esempi non saranno del tutto inutili¹.

L'opera ben nota di Jean Destrez sulla produzione e sui caratteri esterni dei manoscritti universitari, pubblicata nel 1935 e tuttora fondamentale², ha posto in evidenza aspetti e problemi prima disattesi, provocando successivamente approfondimenti, nuove ricerche ed anche giudizi critici: gli studi si sono moltiplicati, più sull'esecuzione materiale del manoscritto in quanto interessa la tradizione testuale, che sui caratteri paleografici della scrittura dei diversi centri di produzione. A cinquant'anni dalla pubblicazione del Destrez si è voluto riprendere il tema per rilevare e verificare le nuove acquisizioni, in un "symposium" tenuto nel maggio 1983, di cui gli atti sono usciti quest'anno³.

Le nostre considerazioni terranno conto della trattazione del Destrez e delle ricerche posteriori.

¹ La presente comunicazione fu accompagnata dalla proiezione di esempi, che sono descritti alla fine del testo e ai quali si rinvia; alcuni sono parzialmente riportati nelle tavole e nelle figure.

² J. Destrez, *La pecia dans les manuscrits universitaires du XIII^e et du XIV^e siècle*, Paris 1935, pp. 104 e un album di 36 tavole in-folio.

³ *La production du livre universitaire au moyen âge. Exemplar et pecia*. Actes du symposium tenu au Collegio San Bonaventura de Grottaferrata en mai 1983. Textes réunis par Louis J. Bataillon, Bertrand G. Guyot et Richard H. Rouse, Paris 1988, pp. 334 e tav. 19.

Per indicare la vastità della documentazione, segnalo l'indice dei nomi delle persone citate, autori ed opere (14 pagine) e l'elenco dei manoscritti citati, ben 512 numeri: attraverso le note si può raccogliere tutta la bibliografia sul tema.

Occorre innanzi tutto aver presente il motivo per cui il manoscritto universitario medievale forma una categoria a parte e ben caratterizzata rispetto ad altre di altro contenuto, come i libri sacri, liturgici, agiografici, di medicina, ecc., che sono oggetto di ricerche specifiche e di cataloghi particolari. Non basta precisare che il loro contenuto corrisponde alle materie insegnate nelle quattro facoltà che componevano le università medievali, cioè di teologia e filosofia, di diritto civile e canonico, di medicina e delle arti liberali; e che nell'ambito delle singole facoltà essi contengono non solo i testi fondamentali dell'insegnamento come, per il diritto civile, le Pandette e il Codice giustiniano, ma contengono pure le glosse, i commenti e le *reportationes* compilate da studenti diligenti e di regola approvate dai *magistri*, insomma tutte le opere relative alle diverse discipline, comprese le opere polemiche. Anche questi testi sono oggetto di ricerche specifiche e di cataloghi particolari, ma ciò che caratterizza il libro universitario è che la sua produzione avveniva secondo norme stabilite dalle autorità accademiche ed espresse in tutti gli statuti universitari, praticamente uniformi, al fine di assicurare la esattezza dei testi e l'esecuzione dei manoscritti a prezzi convenzionati.

L'organizzazione della produzione libraria era affidata agli *stationarii*: essi ricevevano gli *exemplaria*, cioè i testi revisionati e corretti da uno o più *magistri* a ciò deputati, da cui venivano copiati i manoscritti per lo studio, a richiesta degli studenti e dei docenti e anche di librai che poi li vendevano. Negli statuti di Padova si dichiara espressamente, al principio delle disposizioni sulla materia: *cum absque exemplariis universitas scholarium stare non possit*⁴. Il lato caratteristico del sistema è che l'*exemplar* era formato da fascicoli sciolti di composizione uniforme, le *pecie*⁵, che di regola erano formate da quattro fogli (otto pagine), cioè la metà di un *quaternus* o *quaternio*⁶, e perciò costituivano una mi-

⁴ J. Destrez, *La pecia* ... cit., p. 7.

⁵ La forma *pecia* è ormai comunemente accettata come termine tecnico, dopo che il Destrez l'ha adottata perché vicina al francese *pièce*, anche se in Italia domina nei testi il termine *petia*.

⁶ I manoscritti portano di regola la partizione del testo in *pecie*, ma nella *taxatio* bolognese menzionata qui appresso nella nota 9 e descritta in *Esempi*, n° 2, si ha la partizione degli *exemplaria* in *quaterni* (= due *pecie*). I due termini dovevano essere ugualmente nell'uso, come prova l'atto di vendita pubblicato da Gian-

sura per il pagamento delle copie che da esse venivano derivate. Le *pecie* erano consegnate al cliente, o meglio al copista da lui incaricato, una alla volta, la seconda dopo che la prima era stata riportata e così di seguito, in modo che, quando la loro copiatura era giunta all'ultima, potevano essere in opera contemporaneamente tanti manoscritti per quanto era il numero delle *pecie*.

Gli *stationarii* dovevano tenere esposta la lista degli *exemplaria* loro affidati, in cui era indicato il numero delle *pecie* di ciascuna opera e il prezzo della locazione (*taxatio*). Sembra che, oltre gli *exemplaria* per così dire ufficiali, ne avessero altri per testi di riproduzione libera, non soggetti alla *taxatio* dell'università⁷. Si conoscono solo due liste di *taxationes* per Parigi, una attribuita all'anno 1275 e l'altra del 1304, ma in copia⁸; per Bologna si hanno sei liste⁹, oltre l'elenco di libri e di *exem-*

franco Orlandelli (v. nota 12) citato a questo proposito da J.-F. Genest, *Le fonds juridique d'un stationnaire italien à la fin du XIII^e siècle: matériaux pour servir à l'histoire de la pecia*, in *La production ... cit.*, p. 153, nota 35; nel contratto si specifica che il libro era *in peciis ... faciendo duas pecias unum quaternum* (G. Orlandelli, p. 64; v. appresso l'uso a Bologna di *quaternus* in senso generico).

È stato segnalato il caso di un *exemplar* formato da 15 *pecie* di quattro fogli e da 25 *quaterni*, ciascuno di due *pecie*: C. Luna, *Il cod. Vat. lat. 863*, in *La production ... cit.*, pp. 252-264.

⁷ J.-F. Genest, *Le fonds juridique ... cit.*, p. 139.

Un supplemento di tassa doveva essere pagato se la *pecia* era riportata oltre una settimana (H.V. Shooner, *La production du livre par la pecia*, in *La production ... cit.*, p. 20) e se l'*exemplar* era portato fuori della città: H. Denifle, *Die Statuten der Juristen-Universität Padua vom J. 1331*, in «Archiv für Literatur- u. Kirchengeschichte des M. A.», 6 (1892), p. 458.

⁸ I due testi della *taxatio* parigina sono riportati nel cod. vaticano Reg. lat. 406, ff. 64-69: v. *Esempi*, n° 5 e Fig. 2.

Sulla *taxatio* vedi specialmente H.V. Shooner, *La production ... cit.*, p. 23 e tav. III; R.H. Rouse e M.A. Rouse, *The book trade at the university of Paris ca. 1250 - ca. 1350*, in *La production ... cit.*, p. 86.

⁹ Edite più volte, i rispettivi elenchi sono stati messi a confronto da J.-F. Genest, *Le fonds juridique ... cit.*, p. 145 e sgg. L'ultima edizione deriva dal testo conservato nell'Archivio di Stato di Olomuc (Cecoslovacchia), pubblicato da M. Bohacek, *Nuova fonte per la storia degli stazionari bolognesi*, in *Studia Gratiana*, IX, Bologna 1966, pp. 419-426.

V. *Esempi*, n° 2 e Fig. 1.

plaria posseduti dallo stazionario bolognese Solimano di Martino, inserito nell'inventario dei suoi beni riportato nel suo testamento redatto il 30 luglio 1289¹⁰. Anche le liste bolognesi sono della fine del '200 e del principio del '300, analoghe a quelle delle università di Padova e di Firenze.

Il sistema basato sulle *pecie* portò una vera rivoluzione nel campo della produzione libraria. In luogo degli antichi *scriptoria* di monasteri e di chiese, che erano scuole di scrittura, sorsero officine di copisti e di miniatori di professione, locali e forestieri, di cui conosciamo appena qualche nome. Il manoscritto diveniva un prodotto di serie, senza però che questo fatto danneggiasse la presentazione estetica; si aveva cura, specialmente a Bologna, che la scrittura fosse regolare e la pagina nitida, si arricchiva il manoscritto con una decorazione che ne accresceva il valore venale. A giudicare dal grande numero di manoscritti miniati rimasti, si deve riconoscere che la decorazione aveva una parte importante nella produzione del libro universitario, almeno nei centri maggiori come Bologna e Parigi, dove si ebbe l'affermazione e lo sviluppo di stili decorativi ben caratterizzati in grandi quadri con scene illustranti il testo, nei fondi d'oro o operati, nelle iniziali con figurine e disegni a filigrana e nelle tipiche decorazioni dei margini. Spesso si ha lo stemma del possessore. I manoscritti universitari di Bologna e di Parigi costituiscono un capitolo a parte nella storia della miniatura, sulla quale non possiamo soffermarci¹¹.

Però, accanto ai manoscritti di pregio, molti erano di modesta fattura. Il sistema di produzione basato sulle *pecie*, permettendo l'esecuzione contemporanea di molte copie, rispondeva alle esigenze dei *magistri* ed anche degli *scholares*, che dovevano procurarsi libri per lo studio personale; ne sono una testimonianza le annotazioni segnate talvolta nell'ultimo foglio, da cui risulta che lo studente, a corto di denaro,

¹⁰ Il testo fu edito per la prima volta da L. Frati, *Gli stazionari bolognesi nel Medioevo*, in « Archivio Storico Italiano », ser. 5, 45 (1910), pp. 388-390; una nuova edizione è data da R.A. Gauthier nella prefazione alla *Sententia libri Ethicorum* di S. Tommaso, in *S. Thomae de Aquino Opera omnia*, XLVII, Roma 1969, pp. 86* - 87*: l'elenco dei libri contiene 68 opere, alcune in più copie o incomplete. V. *Esempi*, n° 3.

¹¹ Mi limito a segnalare un esempio tipico in *Esempi*, n° 1 e Tav. I.

impegnava il libro. Il libro universitario aveva il privilegio (!), rispetto agli altri, di essere oggetto di mercato e di contrattazione¹². La sua produzione era certamente superiore a quella che possiamo immaginare, pur considerando il grande numero degli esemplari conservati tuttora nelle biblioteche: è stato calcolato che i testi di maggiore diffusione, specialmente di diritto canonico e civile, dovevano essere dieci volte più numerosi di quelli che restano. La stampa tolse loro ogni valore pratico: ne sono rimasti solo una parte, i più preziosi, considerati come cimeli. Pensiamo quanti fogli isolati troviamo usati come fogli di guardia e come rinforzo nelle rilegature.

Anche gli *exemplaria* perdettero valore, anzi divenivano inutili a mano a mano che si sciupavano nell'uso e quando parte delle *pecie* andava perduta. Per questo se ne conservano pochissimi; alcuni sono conservati parzialmente perché, divenuti incompleti per la perdita di *pecie*, la parte restante, se era in buone condizioni, veniva utilizzata per comporre un manoscritto fattizio completando il testo con fascicoli aggiunti, copiati da altro esemplare¹³. Si risparmiava così tempo e denaro.

Prima del Destrez, la presenza dei riferimenti alle *pecie* era stata già osservata in alcuni manoscritti, senza però considerarle come elemento determinante nella produzione del libro: il Savigny le aveva segnalate attribuendo loro la funzione di misura del testo per il calcolo del prezzo dell'esecuzione della scrittura, quasi come l'antica sticometria; e similmente ne avevano trattato il Kirchoff e il Wattenbach¹⁴. Mons. Pelzer ne aveva intuito la funzione osservando codici della Biblioteca Vati-

¹² I rapporti tra i committenti dei manoscritti e i copisti sono oggetto, per Bologna, di un attento esame di G. Orlandelli, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330*. Documenti, con uno studio su « Il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese », Bologna 1959 (Studi e ricerche di storia e scienze ausiliarie, 1).

¹³ Alcuni esempi sono riportati in G. Battelli, *Osservazioni sull'Exemplar*, in *La production ... cit.*, pp. 115-123.

V. *Esempi*, nn. 7, 8, 11 e Fig. 3.

¹⁴ G. Fink-Errera, *Une institution du monde médiéval: la "pecia"*, in « *Revue philosophique de Louvain* », 60 (1962), pp. 184-185.

Non hanno rapporto con l'uso universitario dell'*exemplar* le copie di testi eseguite da un antigrafo pagina per pagina, in modo da riprodurre la sua esatta composizione; v. J. Destrez, *La pecia ... cit.*, p. 21.

cana, ma il domenicano p. Suermond ne trattò espressamente come elemento utile per stabilire il testo di edizioni critiche, per riconoscere il rapporto tra i testimoni di un testo e la loro derivazione comune da uno stesso archetipo: oggetto delle sue osservazioni erano le opere di S. Tommaso, per l'edizione critica affidata alla Commissione Leonina, di cui egli era autorevole collaboratore. Anche Jean Destrez era domenicano e collaboratore della Commissione: entrato nell'Ordine dopo la grande guerra, con i segni di una ferita riportata al fronte, aveva dovuto rinunciare alla vocazione religiosa per sostenere la famiglia numerosa, continuando però lo studio e il cordiale rapporto con i confratelli¹⁵. A lui spetta il merito di aver esposto per primo una trattazione organica sul rapporto tra le università e la produzione libraria. La sua opera suscitò subito numerose recensioni con giudizi anche critici: fu detto che era stata scritta con l'entusiasmo dell'inventore! Di fatto le sue ricerche erano partite dal problema dell'edizione critica di S. Tommaso e il sottotitolo del libro era: *Introduction à la critique textuelle médiévale*, che era l'oggetto del terzo capitolo, a conclusione dei due precedenti. Egli non aveva nascosto le difficoltà derivanti dall'esame delle singole *pecie* per errori dovuti alla corruzione del testo e a irregolarità di copia, ma l'esposizione sembrò e forse era ottimistica.

A noi il libro interessa particolarmente per altri aspetti, che riguardano direttamente la codicologia e la paleografia. Nel primo capitolo l'autore teorizza il funzionamento dell'*exemplar* e delle *pecie* nella produzione libraria, una trattazione tutta nuova ed originale, ricca di riferimenti; il secondo s'intitola: *La pecia, introduction à l'étude paléographique des manuscrits universitaires du XIII^e et du XIV^e siècle*. Egli aveva esaminato e descritto i caratteri esterni ed interni di oltre 7000 manoscritti conservati nelle principali biblioteche d'Europa (ad eccezione di quelle della Germania e della Penisola Iberica) ed aveva tratto profitto del lungo e paziente lavoro per esporre – con limpido linguaggio – elementi utili per il riconoscimento della datazione e della provenienza dei manoscritti, che sono i problemi fondamentali della paleogra-

¹⁵ Brevi notizie personali sono riportate da Gr. Pollard, *The Pecia System in the medieval Universities*, in *Medieval Scribes, Manuscripts and Libraries. Essays presented to N.R. Ker*, ed. by M.B. Parkes and Andrew G. Watson, London 1978, p. 145.

fia. Le sue osservazioni si riferiscono soprattutto alla produzione libraria di quattro università: Parigi, Bologna, Oxford e Napoli, e in modo particolare delle prime due, che hanno esercitato una certa influenza rispettivamente sulle altre. Per le rimanenti università italiane non era facile riconoscere caratteri distintivi per l'influenza diretta di Bologna. In ciascuno dei quattro centri principali si ha, com'è noto, una forma tipica di scrittura, ma molti altri elementi (fino al colore delle iniziali) permettono di distinguere la produzione rispettiva.

Senza entrare nei particolari, è utile e istruttivo considerare gli elementi presi in considerazione:

- il formato (diverso secondo le materie e secondo i centri, per es. a Oxford domina un formato oblungo);
- il colore dell'inchiostro (nei manoscritti inglesi ha riflessi metallici);
- la composizione dei fascicoli (di 12 fogli a Parigi, di 10 a Bologna);
- la rigatura dei fogli (a piombo) e i forellini preparatori;
- la segnatura dei fascicoli e i richiami (a Parigi di preferenza sotto l'ultima parola del testo, a Bologna al centro del margine);
- le indicazioni delle *pecie* (segnate a Parigi al principio di ciascuna¹⁶ nel margine esterno e con lo stesso carattere del testo, anche in numeri arabi; a Bologna sono segnate alla fine, in caratteri piccoli e sottili, spesso entro un cartiglio e sempre in numeri romani);
- le indicazioni dell'avvenuta correzione del testo (espresse sempre con *cor* di mano del correttore, ma a Parigi sono aggiunte alla fine del fascicolo e spesso sono seguite dall'iniziale di lui (vedi *Esempi*, n° 16);

¹⁶ Le *pecie* erano sempre a due colonne e ogni *exemplar* conteneva un solo testo; perciò, quando un testo era accompagnato dalla glossa, si avevano due *exemplaria* distinti. La descrizione dei caratteri esterni delle *pecie*, che permettono di riconoscerle, è data da J. Destrez, *La pecia* cit., pp. 11-42, e ripresa da G. Fink-Errera, *Une institution* ... cit., pp. 208-210; sul logorio della pergamena che spesso si nota nella spazio tra le due colonne della scrittura, attribuito dal Destrez ad una piegatura verticale dei fascicoli, v. *ibid.*, p. 209, nota 33.

Di fatto il termine può produrre confusione, perché è usato tanto per indicare le *pecie* isolate che costituiscono l'*exemplar*, quanto la loro copia nei manoscritti derivati o il testo da cui esse stesse derivano; perciò è stata proposta una differenziazione di termini ad evitare ambiguità: L.E. Boyle, *Peciae, apopeciae, epipeciae*, in *La production* ... cit., pp. 39-40.

a Bologna sono segnate sempre accanto al segno della *pecia*, prova evidente che la correzione stessa veniva eseguita in modo diverso, per fascicoli o per *pecie*);

– l'ornamentazione e il colore delle iniziali minori (che presentano motivi diversi nei listelli e nelle filigrane).


Sulle grandi miniature c'è un breve cenno, perché il tema avrebbe richiesto una trattazione a parte.

Si noti però che la decorazione è aggiunta in un secondo momento rispetto alla scrittura, e perciò può accadere che manchi del tutto (non eseguita) o sia di stile diverso: non è raro trovare manoscritti in cui la scrittura è bolognese e la decorazione francese o viceversa. La produzione dei manoscritti era affidata ad un artigiano specializzato, ma poteva accadere che vi lavorassero copisti e decoratori forestieri, che portavano stili diversi da quelli locali. Inoltre bisogna ammettere che, in opere affidate a persone che lavoravano con metodi e finalità industriali (come osserva Destrez), non potevano esserci regole rigide. Anche nella composizione dei fascicoli, che è ritenuta la norma più tipica per distinguere i manoscritti di Bologna e di Parigi, ho avuto occasione di osservare che su 28 codici del *Digestum Vetus* (di cui solo 10 portano i segni delle *pecie*), cinque bolognesi hanno fascicoli di dieci fogli e due parigini di dodici, secondo la regola, ma tre francesi hanno pure fascicoli di dieci fogli¹⁷; e su 40 codici del *Decretum Gratiani* descritti da Gaetanina Scano (di cui 12 portano i segni delle *pecie*), dieci bolognesi sono formati regolarmente da quinterni e quattro francesi hanno fascicoli di dodici fogli, ma due francesi hanno fascicoli di dieci fogli e altri due li hanno in parte di dieci e in parte di dodici¹⁸.


Le 36 tavole che accompagnano *La pecia* illustrano le caratteristiche tipiche dei manoscritti delle quattro università e insieme mostrano alcuni casi di "incidenti" avvenuti durante la copia delle *pecie*, che giustificano le necessarie riserve sul valore dei loro testi: questi esempi sono

¹⁷ G. Battelli, *Ricerche sulla pecia nei codici del Digestum Vetus*, in *Studi in onore di Cesare Manaresi*, Milano 1953, pp. 321-328.

¹⁸ G. Scano, *I manoscritti del Decreto di Graziano*, in *Studia Gratiana*, VII, Bologna 1959, pp. 3-68.



Tav. I - Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 1409, f. 183 r.: *Digestum Vetus* (Battelli, *Esempi*, n° 1).



Tav. II - Bibl. Vaticana, cod. Borgh. 26, f. 1: *Apparatus Decretorum* (Battelli, *Esempi*, n° 8).

da tenere presenti quando si considera il carattere e il valore del libro universitario.

Il Destrez aveva annunciato, nel 1935, la prossima pubblicazione di una seconda trattazione più vasta, in cui avrebbe presentato con maggiori particolari il risultato delle sue osservazioni; ma non fece in tempo a pubblicarla perché continuò senza posa nelle ricerche di nuovi esempi, che non finivano mai. Quando morì nel 1950 il numero dei manoscritti esaminati e descritti era salito a 15000¹⁹, i suoi appunti riempivano 10000 quadernetti ed aveva già abbozzato la trattazione metodica di alcuni aspetti del libro universitario; aveva compilato l'elenco dei manoscritti descritti che anche oggi rende facile la consultazione degli appunti. Da questi appunti il p. Chenu ha pubblicato nel 1953 l'elenco degli *exemplaria* e le liste di essi contenute nella documentazione delle università medievali²⁰.

Le "carte Destrez" furono da lui stesso destinate al convento domenicano del Saulchoir, a Parigi; furono poi affidate dai padri domenicani al prof. Guy Fink - Errera, professore a Lovanio, che le portò nella sua casa a Bruxelles con il proposito di utilizzarle e completarle ancora per la pubblicazione prevista; con generoso fervore ne fece copiare a macchina alcune parti, compilò indici dei manoscritti datati, dei copisti, dei possessori e dei prezzi, e aggiunse lo spoglio dei codici della Spagna, che il Destrez non aveva visitato. Nel 1962 pubblicò uno studio che prendeva le mosse da *La pecia* di Destrez aggiungendo nuove osservazioni²¹. In una nota, al principio, egli dava notizia che mons. Giuseppe De Luca, il prestigioso e coraggioso fondatore di « Edizioni di Storia e Letteratura », aveva accettato d'iniziare una nuova collana di studi dedicata ai manoscritti universitari, in cui avrebbero avuto posto le ricerche del Destrez e di Fink - Errera; la scomparsa prematura di mons. De Luca impedì la realizzazione del progetto. Dopo un incontro avuto a Bruxelles con Fink - Errera, in cui mi resi conto della en-

¹⁹ V., anche per le notizie che seguono, L.J. Bataillon, *Le fonds Jean Destrez - Guy Fink-Errera à la Bibliothèque du Saulchoir*, in *La production* . . . cit., pp. 13-15.

²⁰ D.M. Chenu, *Exemplaria universitaires des XIII^e et XIV^e siècle*, in « Scriptorium », 7 (1953), pp. 68-71 e, con il nome di † J. Destrez, pp. 71-80, v. appresso p. 292.

²¹ G. Fink-Errera, *Une institution* . . . cit., pp. 183-243.

tità e della preziosità delle "carte Destrez" e dei lavori già avviati, ci furono trattative per una pubblicazione presso la Biblioteca Vaticana, che non ebbero seguito, perché il programma della pubblicazione risultò troppo vasto. Nel 1971 il Fink - Errera morì, e dopo trasferimenti provvisori a Parigi e ad Orléans, tutto il materiale è tornato al convento del Saulchoir, a disposizione dei ricercatori.

Dopo questa digressione, veniamo a considerare aspetti recentemente acquisiti sulla storia e sui caratteri del manoscritto universitario e ad accennare a problemi che sono tuttora oggetto di ricerca, senza la pretesa di esaurire il tema.

Dato che il manoscritto stesso deve la sua caratterizzazione alle prescrizioni degli statuti dell'università, si pone il quesito se le normative statutarie rappresentino la regolamentazione di una prassi preesistente o se il nuovo sistema dipenda da esse, emanate nell'interesse degli studi e a difesa dei *magistri* e degli studenti da eventuali speculazioni. Gli statuti più antichi delle due maggiori università, Bologna e Parigi, che poi sono stati di modello alle altre, sono dell'anno 1275, ed ambedue contengono disposizioni dettagliate sulla scelta, sul controllo, sulla composizione e sul funzionamento degli *exemplaria*, tanto da far pensare che questi erano già prima in uso. E infatti il più antico manoscritto conosciuto che porti indicazioni di *pecie* è di Parigi e datato tra il 1225 e il 1235²². Fu pure scritto a Parigi un testo autografo di S. Tommaso, che era lì studente, una *reportatio* formata da testi che portano il titolo di *pecie* e il numero progressivo da I a XV; il testo è scritto nella scrittura personale caratteristica di lui, detta già in antico *illegibilis*²³, e perciò queste *pecie* non hanno niente in comune con quelle gestite dagli stazionari.

Fu ritenuto dal Destrez che l'adozione del sistema delle *pecie* nella produzione dei manoscritti come regola normale si sia avuta a Parigi alla metà del '200. Si hanno però due testimonianze anteriori che richiamano piuttosto Bologna. In un contratto rogato nel 1228 nell'interesse del comune di Vercelli, che postula un insegnamento universitario, viene stabilito che il comune terrà due *exemplatores* (cioè scrittori per la

²² Gr. Pollard, *The Pecia System* . . . cit., p. 146 e tav. 41.

²³ H.V. Shoener, *La production* . . . cit., p. 25 e tav. IV (f. 38 r.: il testo porta il titolo XV *pecia*); sulla lezione *illegibilis* vedi *ibid.* p. 36, nota 17.

V. *Esempi*, n° 6.

preparazione di *exemplaria*), che la *exemplantia* (l'oggetto degli *exemplaria*) sarà *in utroque et theologia*, e che gli studenti pagheranno la locazione delle *pecie*, *secundum taxationem rectorum*; si menziona il nome di un *magister* di Padova, dove l'insegnamento era stato istituito a seguito di una secessione da Bologna (1222), e perciò si deve ammettere che il sistema degli *exemplaria* era già in uso a Bologna prima del 1222²⁴. C'è poi un altro testo citato da Fink - Errera, un testo legislativo di Alfonso X il Saggio re di Castiglia a favore dell'università di Salamanca, del 1254, in cui si prescrive che l'università abbia uno stazionario, che gli si dia in pagamento ogni anno cento *maravedis* (la moneta locale) e che egli tenga *todos los exemplarios* (così) *buenos y correchos*; e dopo pochi anni un altro testo ripete che gli stazionari *tengan de libros para exemplarios*²⁵. Lo strano è che lo stesso Fink - Errera non trovò nessun manoscritto con *pecie* d'origine spagnola: si può supporre che le disposizioni per Salamanca riprendano quelle di altra università, senza che per questo fossero già adottate, e anche in tal caso si propone il nome di Bologna, dati i rapporti del sovrano con la cultura italiana.

Dalle *pecie* autografe di S. Tommaso già ricordate, dalle quali dipende tutta la tradizione delle copie posteriori, sorge un problema di carattere più generale riguardo alla produzione dei codici che venivano preparati nei conventi degli ordini mendicanti, domenicani e francescani, dove si avevano insegnamenti di teologia e di scienze sacre di grado universitario; si ritiene tuttavia che, tranne casi particolari, cioè i testi copiati per studio ed uso personale e specialmente appunti e *reportationes* di carattere individuale, i manoscritti conventuali non si distinguono da quelli propriamente universitari. Anzi, sono numerosi i manoscritti universitari che risultano appartenuti a frati di questi ordini, senza che si possa riconoscere se siano stati copiati da religiosi o da copisti esterni²⁶.

Il problema ha scarsa rilevanza.

²⁴ Gr. Pollard, *The Pecia System* ... cit., p. 146.

²⁵ G. Fink-Errera, *Une institution* ... cit., p. 223.

²⁶ Così G. Fink-Errera, *Une institution* ... cit., p. 195. In seguito R. Macken, *L'édition critique des ouvrages divulgués d'un exemplar universitaire*, in *La production* ... cit., p. 285, ha citato il caso di *exemplaria* monastici, da cui si ebbe la diffusione internazionale dei *Sermones* di Odo di Canterbury (sec. XII) attraverso l'opera di monaci, non attraverso le università; H.V. Shooner, *La production* ... cit., p. 28, pone la domanda se non si debba cercare l'origine della *pecia* tra i ma-

In ogni caso lo studio di un manoscritto porta a ricercare l'*exemplar* da cui deriva²⁷. L'elenco ricavato dalle "carte Destrez" e pubblicato da p. Chenu²⁸ ne enumera 82, conservati in 36 diverse biblioteche; tenendo presente la loro utilità per la lettura critica dei testi, il dotto domenicano ha aggiunto l'indice degli autori delle opere contenute in essi, 59 nomi con un totale di 76 opere, oltre la Bibbia e otto opere anonime. Altri pochi sono stati segnalati più tardi, tra cui uno di una biblioteca della Germania, che il Destrez non aveva visitato, e un altro dell'Archivio Capitolare di Pistoia²⁹; una ricerca a tappeto in altre biblioteche non è stata compiuta.

Secondo il Destrez ogni opera aveva un solo *exemplar* alla volta, che veniva rinnovato e sostituito quando era divenuto inservibile. Quello nuovo poteva avere un diverso numero di *pecie* e in tal caso, che egli considera normale, dal numero delle *pecie* indicate nei manoscritti si possono riconoscere quelli derivati da uno o da altro *exemplar*. Se poi, come egli presume in linea di massima, si può riconoscere la successione degli *exemplaria* e forse la loro datazione, si ha un mezzo per stabilire la data *post quem* dei singoli manoscritti³⁰. Per restare in esempi bolo-

noscritti eseguiti nei conventi.

²⁷ La ricerca da quale manoscritto derivi il primo *exemplar* di un'opera ha dato risultati per alcuni autori del '200 e del '300 di larga diffusione, ma non per i testi di tradizione antica.

I riferimenti a *pecie* aggiunti da mani dei secoli XIII e XIV in uno dei più antichi codici del *Digestum Vetus*, attribuito alla fine del sec. XI o al principio del XII, in scrittura italiana, il cod. Vat. lat. 1406, non sono prova che da esso siano derivati uno o più *exemplaria* (i pochi riferimenti riportano numerazioni diverse): essi sono piuttosto annotazioni di lettori o copisti che hanno collazionato il testo (G. Battelli, *Ricerche*... cit., p. 316).

V. *Esempi*, n° 10.

²⁸ V. sopra la nota 20.

²⁹ K.H. Staub, *Ein sogennantes «Exemplar» der Glosse des Johannes Andreae zum Liber Sextus in der Hessischen Landes- und Hochschulebibliothek Darmstadt*, in «*Scriptorium*», 29 (1975), pp. 66-69; S. Zamponi, *Manoscritti con indicazioni di pecie nell'Archivio capitolare di Pistoia*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*. Atti del nono Convegno Internazionale di studio tenuto a Pistoia nei giorni 20-25 settembre 1979, Pistoia 1983, p. 448 e tavv. 3-5.

V. *Esempi*, n° 9.

³⁰ Sul valore delle date presenti nei manoscritti il Destrez segnala il caso di

gnesi, il Destrez cita due *exemplaria* successivi per il *Digestum Vetus* e tre per la Glossa d'Accursio, almeno cinque per l'*Apparatus in quinque libros decretalium Innocentii IV*³¹.

Sull'esistenza dell'*exemplar* unico dovevano sorgere fondati dubbi già dalla lettura dell'inventario dei libri di Solimano, che nel 1289 possedeva *unum exemplar antiquum et duo non antiqua* del Codice e del *Digestum Vetus*, e *duo exemplaria nec nova nec antiqua* dell'Inforziato e del *Digestum Novum*: si ha l'impressione che si tratti di esemplari buoni all'uso, d'uso corrente, se sono compresi tra i libri posseduti in più copie e tra *pecie* perfino *quadruplicate*, considerate tra i beni. I domenicani della Commissione Leonina hanno poi accertato l'esistenza di *exemplaria* multipli sincroni, non successivi. E recentemente il collega Zamponi ne ha segnalato uno che presenta i caratteri di quelli originali, tranne l'approvazione dei correttori, derivato da un *exemplar* originale, ma non per questo composto di *pecie* rifatte; si ha così un nuovo tipo finora non espressamente considerato di *exemplaria* duplicati³². A questo proposito lo Zamponi ha richiamato l'attenzione sulla norma degli Statuti bolognesi per la preparazione di nuovi *exemplaria*, in cui si prescrive che gli stazionari *vetera exemplaria in minores pecias non reducent et nova iuxta quantitatem columpnarum, linearum et literarum antiquis exemplaribus coaptabunt*. È evidente che l'interesse delle autorità universitarie era diretto ad evitare, a favore degli studenti, che il maggior numero delle *pecie* desse motivo agli stazionari di chiedere un maggior prezzo per la locazione.

tre, che portano la medesima data copiata dall'*exemplar*; ed osserva che le date, espresse di regola alla fine di un testo, non sempre si riferiscono all'anno della scrittura del manoscritto (codici datati), ma possono essere copiate dal manoscritto da cui deriva e riferirsi alla data della scrittura di esso oppure, in certi casi, alla data della composizione dell'opera, che era indicata nel manoscritto originale (J. Destrez, *La pecia* cit., pp. 30-31).

V. pure le osservazioni di Ch. Samaran nell'introduzione al *Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste*, I, Paris 1959, pp. X-XII.

³¹ J. Destrez, *La pecia* cit., pp. 98 e 99, e l'illustrazione delle tavv. 24 e 26.

³² S. Zamponi, *Manoscritti*... cit., p. 449 e tavv. 3-5; lo stesso, *Exemplaria*... cit., p. 127, dove riferisce delle ricerche di G. Pomaro, *Manoscritti peccati di diritto canonico nelle biblioteche fiorentine*, in « Studi Medievali », ser. 3, 22 (1981), pp. 421-466.

Però non si ha finora la descrizione della composizione di tutti gli *exemplaria*, con l'indicazione precisa delle singole *pecie*, le parole con cui cominciano o terminano, al fine di riconoscere i manoscritti derivati che portino le indicazioni delle *pecie* rispettive: sarebbe un mezzo per stabilire il rapporto tra i manoscritti e il loro collegamento in gruppi per cui – in teoria – basterebbe leggerne uno trascurando gli altri. Il Destrez ha dato qualche indicazione in proposito nella descrizione delle tavole e i pp. domenicani della Commissione Leonina ne hanno trattato per le opere di S. Tommaso. La ricerca è stata compiuta dal p. Macken per le opere di Enrico di Gand, di cui descrive i manoscritti e la composizione delle singole *pecie*³³. Per altre opere si hanno ricerche sporadiche e parziali; cito per es., nell'ordine della pubblicazione:

- la Glossa ordinaria al Decreto di Graziano nel cod. vaticano Borgh. 26³⁴;
- il *Digestum Vetus* nel cod. Vat. lat. 1409³⁵;
- la Glossa di Giovanni d'Andrea al *Liber Sextus* nel ms. 331 della Landesbibliothek di Darmstadt³⁶;
- la Glossa di Bernardo di Compostella alle *Novellae* di Innocenzo IV nel cod. Vat. lat. 3940³⁷;
- la Glossa di Giovanni d'Andrea in *Clementinas*, testo e glossa al *Liber Sextus* e al *Digestum Novum*, rispettivamente nei codd. C. 126, C. 129 e C. 154 dell'Arch. Cap. di Pistoia³⁸.

³³ R. Macken, *Bibliotheca manuscripta Henrici de Gandavo*, 2, Leuven 1979 (Ancient and medieval Philosophy, De Wulf-Manscon Centre, ser. 2); cfr. G. Fink-Errera, *Une institution...* cit., pp. 217-218; sui caratteri delle singole *pecie* del codice vaticano Borgh. 17: G. Battelli, *L'Exemplar della Summa di Enrico di Gand*, in *Mélanges Jacques Stiennon*, Liège 1983, pp. 23-33, tavv. 1-2.

³⁴ G. Battelli, *De quodam Exemplari parisino Apparatus Decretorum*, in «*Apolinaris*», 21 (1948), pp. 142-145.

³⁵ G. Battelli, *Ricerche...* cit., pp. 328-330.

³⁶ K.H. Staub, *Ein sogennantes...* cit., pp. 68-69.

³⁷ G. Ancidei, *Un exemplar dell'Apparatus Novellarum Innocentii IV di Bernardo di Compostella*, in *Palaeographica, Diplomatica et Archivistica*. Studi in onore di G. Battelli, I, Roma 1979, p. 337.

³⁸ S. Zamponi, *Manoscritti...* cit., pp. 469-484.

Nel cod. Vat. lat. 3940 si ha un elenco di *pecie*, senza però l'inizio e la fine del loro testo³⁹.

Certo, se si avesse una raccolta sistematica della composizione delle *pecie* delle opere più diffuse nel mondo delle università medievali, sarebbe un sussidio importante per lo studio dei singoli manoscritti: importante e necessario, ma – senza troppe illusioni – non determinante e risolutivo. Non dimentichiamo che anche il Destrez ha citato esempi di errori del testo derivanti da *pecie corrupte*, per colpa di stazionari disonesti; ed ora si è maggiormente avvalorata la certezza che le prescrizioni degli Statuti universitari non erano sempre osservate⁴⁰. In realtà ogni manoscritto ha un suo proprio carattere e non basta osservare il numero e la composizione delle *pecie* indicate in esso, occorre controllare la tradizione di ciascuna *pecia*, per evitare di considerare come variante una lezione errata attestata da una *pecia corrupta*. Altra difficoltà viene dal fatto che spesso, anzi nella maggioranza dei manoscritti, non è facile o non è possibile riconoscere la partizione del testo in *pecie*. In certi casi, specialmente nei codici bolognesi, le indicazioni delle *pecie* sono state cancellate mediante rasura perché non servivano più o forse anche per l'aspetto estetico della pagina; alcune volte l'inizio di una nuova *pecia*, benché non indicato, è accertato dal cambiamento d'intensità dell'inchiostro e meglio da un cambiamento nella scrittura, eseguita dal copista con mano più riposata, nei luoghi stessi dove in altri manoscritti sono i segni delle *pecie*. Le *pecie* così accertate sono dette implicite⁴¹. Accade pure che in un manoscritto si trovi la traccia di una seconda numerazione delle *pecie* che si può spiegare in vario modo: che sia stata aggiun-

³⁹ G. Battelli, *Le pecie della Glossa ordinaria al Digesto, al Codice e alle Decretali in un elenco bolognese del Trecento*, in *Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto* (Venezia, 18-22 settembre 1967), Firenze 1930, pp. 8-16.

V. Esempi, n° 4.

⁴⁰ G. Fink-Errera, *Une institution...* cit., p. 194, nota 30, riferisce l'osservazione del p. Bataillon sui difetti di taluni *exemplaria*, per cui è portato a pensare « qu'en règle générale la commission des *petiarii* n'a jamais exercé de contrôle sérieux ».

⁴¹ J. Decorte, *Les indications explicites et implicites de pièces dans les manuscrits médiévaux*, in *La production...* cit., pp. 275-284, tavv. IX-XI.

V. Esempi, n° 19.

ta con il confronto di altro manoscritto a controllo della completezza del testo, e per il pagamento del copista, o che sia stata copiata materialmente dalla *pecia* dell'*exemplar*, che non era originale ma impropria. Tale termine è stato adottato per quelle *pecie* di *exemplar* che hanno una formazione regolare (quattro fogli), la scrittura pure regolare (*littera textualis* a due colonne) e il numero ordinale segnato nel margine superiore del primo foglio, ma non sono originali, non hanno le note dei correttori delegati dall'università, il loro testo non corrisponde esattamente alla partizione delle *pecie* autentiche e portano nel corso del testo una seconda numerazione, che invece corrisponde a quella degli *exemplaria* ufficiali; eppure sono state utilizzate per la copia come fossero originali, in sostituzione (illecita) di *pecie* perdute. La doppia numerazione è stata finora rilevata in pochi manoscritti ⁴².

L'attento lettore di ogni manoscritto deve essere avvertito di queste ed altre irregolarità che si possono incontrare nel testo: le aveva già indicate il Destrez.

Può accadere d'incontrare spazi rimasti in bianco nel testo o righe del testo scritte dalla stessa mano del copista nel margine, senza un motivo apparente: ciò avveniva quando il copista, nel riportare allo stazionario una *pecia* copiata, non trovava disponibile la seguente, ma quella ad essa successiva e, per guadagnare tempo, la copiava lasciando in bianco lo spazio, in cui avrebbe poi copiato la *pecia* saltata; quando però la copiava, lo spazio era stato calcolato male, o troppo grande o troppo piccolo. Nel primo caso restavano righe in bianco oppure esse venivano riempite con il testo della *pecia* seguente e cancellate con *va-cat* ⁴³;

⁴² Cito tre esempi che ho avuto occasione di verificare: una *pecia* dell'*exemplar* anomalo contenuto nel cod. vaticano Borgh. 26 (ff. 264-267), costituita regolarmente da quattro fogli e recante al principio il numero VII, porta segnato il numero VIII (che appartiene ad altra numerazione) a metà della seconda colonna del verso del secondo foglio, f. 265 v. (G. Battelli, *De quodam...* cit., p. 140); il cod. Vat. lat. 1451, un manoscritto bolognese con il *Rosarium Decreti* di Guido de Baisio, porta una doppia numerazione di *pecie* (J. Destrez, *La pecia* cit., p. 76, ma cfr. S. Zamponi, *Exemplaria...* cit., p. 127); il cod. Vat. lat. 1430 (Codice giustiniano, bolognese) porta segnate le *pecie* regolarmente, ma nei fogli da 155 a 173 ha una seconda numerazione (G. Battelli, *Le pecie...*, p. 20).

V. *Esempi*, nn. 8 e 13, Figg. 3 e 4.

⁴³ Esempi di manoscritti, in cui è rimasto in bianco uno spazio alla fine del

nel secondo caso il copista era costretto a scrivere alcune righe nel margine⁴⁴. In realtà non era facile prevedere lo spazio esatto in cui si doveva copiare una *pecia* saltata. Essendo le *pecie* dell'*exemplar* unità di misura per il prezzo della locazione ed anche per il pagamento del copista, si è supposto che esse contenessero la stessa lunghezza di testo. Per rendermi conto delle irregolarità ora rilevate, ho voluto verificare se veramente esse contenevano la stessa quantità di testo, contando le righe di scrittura di ciascuna delle 38 *pecie* (esclusa l'ultima più breve) di un manoscritto bolognese di ottima fattura, un *Digestum Vetus*, ed ho trovato che le *pecie* sono ineguali, costituite da un minimo di 611 righe a un massimo di 776; e per essere sicuro che la differenza non dipenda dall'uso maggiore o minore di abbreviazioni, ho trovato che anche le righe dell'edizione (Mommsen-Krüger) oscillano tra 319 e 380⁴⁵.

Bisogna riconoscere che il copista non era in grado di calcolare lo spazio destinato ad una *pecia* saltata.

Inoltre, sono stati segnalati errori derivanti dalla fretta del copista: parole lette male o saltate e, caso curioso, la copia di un testo estraneo per lo scambio di *pecie* aventi lo stesso numero⁴⁶.

Questi rilievi confermano il carattere "industriale" attribuito al manoscritto universitario, sottoposto alle esigenze del copista di far presto

testo di una *pecia*, sono indicati da J. Destrez, *La pecia* cit., p. 37 e sg. e tav. 3; esempi di spazi riempiti con il principio del testo della *pecia* seguente e poi annullato con *va-cat*, *ivi*, p. 38, tavv. 5 e 13.

V. *Esempi*, nn. 7, 8 e 14.

⁴⁴ Esempi di righe di testo scritte nel margine, alla fine di *pecie*, sono in J. Destrez, *La pecia* cit., p. 38, tavv. 5 e 13.

⁴⁵ G. Battelli, *Ricerche*... cit., p. 313.

⁴⁶ Casi di parole saltate o lette male sono citati in J. Destrez, *La pecia* cit., p. 40, dove è pure indicata una *pecia* copiata fuori ordine nel cod. Vat. lat. 1449. Per la *pecia* estranea, di altra opera, ma recante lo stesso numero: H.V. Schooner, *La production*... cit., p. 121.

Per Bologna, G. Orlandelli (*Il libro a Bologna*... cit., p. 36) osserva che tra il 1265 e il 1268, su un centinaio di scrittori, i nomi di bolognesi sono una piccola parte e ciò influisce negativamente sulla qualificazione e sulla specializzazione degli scrittori di codici universitari di Bologna, per cui si spiega « la frequenza di errori spesso grossolani ».

per motivi economici, in contrasto con la preziosità delle miniature che spesso lo accompagnano.

Ricerche recenti hanno trattato aspetti pratici della produzione libraria universitaria: il tempo necessario per la preparazione dei manoscritti e il costo (per la pergamena, l'esecuzione della scrittura e la correzione del testo, oltre che per la locazione degli *exemplaria*), il valore venale e la quantità della loro stessa produzione.

La documentazione a tale riguardo è scarsa ed ineguale. Poco giovani le rare e sporadiche indicazioni relative a pegni e a vendite segnate nell'ultimo foglio e riportate in taluni cataloghi, per esempio dei codici vaticani; sono invece molto utili, come vedremo, le notizie raccolte da Orlandelli dallo spoglio dei registri notarili bolognesi del primo trentennio del '300, che possiamo mettere a confronto con due attestazioni specifiche illustrate dallo Shooner, contenute in due manoscritti francesi della fine del sec. XIII o principio del XIV⁴⁷, i quali però non contengono glosse come i bolognesi, ma sono di formato analogo (cm. 35 x 24) e scritti a due colonne. Un'altra testimonianza è riportata da Fink-Errera.

La prima delle due attestazioni è aggiunta nel cod. 848 della Bibl. Mazarine di Parigi (che contiene il commento di S. Tommaso al quarto libro delle Sentenze), composto da 306 fogli in fascicoli di 12. Le note, scritte a piombo alla fine dei sesterni, si riferiscono ai giorni in cui era stata terminata la loro scrittura e al salario del copista, con qualche notizia sul costo della pergamena: risulta così che lo scrittore riceveva 4 soldi (tornesi) per ogni fascicolo, che la pergamena di tre sesterni costava 18 denari, che tra il 4 agosto e il 30 novembre (116 giorni lavorativi) furono scritti 120 fogli con una media giornaliera di 190 righe, cioè un foglio e 6 righe.

Il secondo esempio dello Shooner è nel cod. Paris. lat. 15344, che contiene la *Summa* di S. Tommaso ed è composto da 219 fogli. Ma le annotazioni marginali sono aggiunte più tardi e si riferiscono al lavoro di un copista che ebbe a copiare il testo in uno degli anni 1339 o 1350 o 1361 o 1372, come si ricava dall'indicazione della Pasqua: dalle annotazioni segnate in fondo alle pagine risulta che per copiare 148 fogli

⁴⁷ H.V. Shooner, *La production...* cit., pp. 31-34.

di 52 righe impiegò 139 giorni, con una media giornaliera di 221 righe, cioè un foglio (due pagine) e 13 righe. Il calcolo dei giorni è preciso perché il copista, a giustificazione verso il committente, indicò i giorni in cui non aveva lavorato, oltre le feste: per es., alla data del 29 maggio annotò *nichil, quia feci lectum recentibus straminibus et incepti hunc quasi novum et duravit usque sero*. Era forse ospite di un convento e dovette rinnovare la paglia del materazzo.

Osserva lo Shooner che sarebbe imprudente trarre conclusioni di carattere generale da due esempi, ma la concordanza, o quasi, tra i due manoscritti è un fatto di cui si può tener conto.

La testimonianza riportata da Fink - Errera⁴⁸ si riferisce al *colophon* della *reportatio* della lettura di Ruggero Roseth nello Studio di Norwich (contenuto nel cod. Chigiano B. V. 66 della Bibl. Vaticana): *Explicit hoc opus, quod multis laboribus scripsi, quoniam aliquando feci plus quam tria folia in die*. Dunque il copista aveva forzato il lavoro, con tre fogli al giorno.

Nella documentazione pubblicata da Orlandelli (cito qui appresso il numero ordinale dei regesti)⁴⁹ si ha una quindicina di "contratti di scrittura" relativi ad opere singole, che indicano il prezzo dovuto al copista al termine della consegna del lavoro compiuto, con certe condizioni. Mi limito a segnalare alcuni esempi per la copia del *Digestum Vetus*, testo e glossa, che era il libro più usato a Bologna: un gruppo di tre scrittori promettono di scrivere entro un anno testo e glossa per 50 libbre di soldi bolognesi, ma il locatore fornirà *quaterni* e *pecie* (Reg. 104); uno scrittore e sua madre s'impegnano a scrivere testo e glosse in 35 quinterni entro otto mesi, per 37 libbre (Reg. 128); per la scrit-

⁴⁸ G. Fink-Errera, *Une institution*... cit., pp. 242-243, nota 18.

⁴⁹ G. Orlandelli, *Il libro a Bologna*... cit., pubblica 367 contratti relativi alla storia del libro, in cui compaiono 100 opere di carattere universitario, per la maggior parte di diritto civile e canonico; solo poche riguardano la medicina e le arti, c'è anche un messale.

Forse suscita qualche interesse, per il riflesso sulla vita universitaria, contare la frequenza dei testi fondamentali: per il diritto civile, il *Digestum Vetus* compare 69 volte, il *Digestum Novum* 55, il *Codex* 107, l'*Infortiatum* 71; per il diritto canonico, le Decretali 68 volte, il *Decretum Gratiani* 26, il *Liber Sextus* (di recente pubblicazione) 16.

tura del testo il copista darà due *quaterni* ogni mese, a 30 soldi per *quaternus*.

Anche per altri testi si pattuisce la consegna di due *quaterni* al mese, che corrisponde all'esecuzione di meno di un foglio al giorno; dato che i fogli dei manoscritti bolognesi hanno la scrittura più fitta (testo e glossa) e più ricca di abbreviazioni, la produzione giornaliera non è molto diversa da quella accertata dallo Shooner per i due codici di Parigi. Quanto al costo, non è facile il ragguaglio tra il valore dei *turonenses* in uso in Francia e i bolognini. Si aggiunga che in alcuni contratti di Bologna si ha un compenso misto: il locatore darà allo scrittore cibo e letto, e lo scrittore riceverà 12 soldi a *quaternus* (Reg. 188); in un altro caso lo scrittore scriverà almeno cinque *pecie* al mese, e il compenso pattuito comprende denaro e frumento (Reg. 356).

Quanto alla qualità della pergamena, è normale la menzione *in cartis edinis* (di agnello), raramente *in cartis videllinis* (Reg. 26) e *de capreto* o simile (Reg. 85, 280). Un contratto contempla la vendita di duemila *carte de capreto* per 100 libbre di bolognini (Reg. 260); un altro ha per oggetto il lavoro *in arte et in ministerio* per la preparazione della pergamena: *abrasatura cartarum* e ogni altra attività *venditionis et emptionis cuiusque generis cartarum* (Reg. 287).

Sembra certo che la menzione comune di *quaterni* non indichi il numero di fogli che li compongono, ma sia di significato generico come l'italiano "quaderno"; qualche volta si ha infatti la menzione di *quaterni* e *quinterni* promiscuamente (Regg. 9, 85, 202); sono però nominati anche i *sexterni* (Regg. 15, 206, 210, 214, 322).

Nelle vendite di libri è indicato il prezzo, che naturalmente non corrisponde al costo nudo della scrittura. Ma sorprende che i prezzi oscillino fortemente senza che se ne possa accertare il motivo: fra i testi che si incontrano più frequentemente, il prezzo del *Digestum Vetus* varia da 26 libbre (Reg. 347) a 150 (Reg. 123), il Codice da 26 (Reg. 32) a 130 libbre (Reg. 144). La differenza di valore dipende certamente da molte circostanze, dallo stato di conservazione, dalla decorazione e dalla rilegatura, oltre che dal fatto che il compratore acquistava direttamente dallo stazionario (Regg. 117, 156, 184) o da studenti (Regg. 164, 281, 361) o dalla vedova di un dottore (Reg. 97). Non si esclude, per i prezzi più bassi, la speculazione del compratore che si approfittava del bisogno di denaro da parte dello studente. Qualche volta è menzionata la

miniatura *de penna et de pennello* (Regg. 95, 218, 354)⁵⁰; e sono pure ricordate le rilegature in tavolette di legno coperte di cuoio rosso o bianco (Regg. 135, 175, 281, 295). Forse anche la bontà della scrittura influiva sul prezzo, benché fosse sempre dello stesso tipo: si cita però la *littera antiqua* (Reg. 59) e la *littera nova* (Regg. 92, 232); alla scrittura si dava importanza, tanto che nei contratti il copista si impegnava a scrivere come il campione da lui stesso eseguito.

Sul costo e sul valore venale del libro siamo dunque male informati. I prezzi sono troppo diversi: per la *reportatio* di Norwich già ricordata, il copista Nicola da Assisi ricevette nel 1338, da papa Benedetto XII, 300 fiorini d'oro, una somma molto notevole. Ed è anche da tener presente che con la metà del Trecento si hanno, in Italia e in Francia, libri universitari che sono vere opere d'arte, di cui non conosciamo il costo, né il valore venale.

Quanto al numero dei manoscritti prodotti a Bologna e a Parigi, che erano i maggiori centri di produzione, si hanno dati che il Fink-Errera dice "primordiali". Sulla base incerta del numero dei copisti sono stati fatti calcoli che raggiungono cifre astronomiche, senza possibilità di un serio controllo⁵¹: certo il numero dei manoscritti fu grande. Il Fink-Errera parla di tiratura, usando un termine dell'editoria moderna.

* * *

A conclusione dobbiamo riconoscere che i manoscritti universitari – testimonianza della cultura del tempo e depositari della creatività dottrinale del pensiero – possono presentare problemi di critica testuale a motivo della loro produzione in serie.

Per questo la ricerca e lo studio dei loro caratteri esterni ed interni è tuttora in corso.

⁵⁰ Non è raro che si trovi segnato alla fine dei fascicoli, ai fini del pagamento, il numero delle iniziali a penna e con figurine, come qui appresso in: *Esempi*, n° 12.

⁵¹ V. la nota 48.

ESEMPI *

1 - Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 1409, *Digestum Vetus*.

Manoscritto bolognese, sec. XIV ex. Al f. 183^r, inizio della seconda parte del testo secondo la partizione bolognese (lib. XII), si ha un esempio tipico della pagina di un manoscritto giuridico bolognese, con il testo nelle due colonne centrali e la glossa nelle due laterali. La miniatura di notevole valore artistico è pure di scuola bolognese; lo stemma del possessore è forse aggiunto in un secondo tempo.

V. la nota 11 e la Tav. I.

2 - Testo a stampa della *taxatio librorum* dell'Università di Bologna attribuita agli anni 1274-1276, nella redazione conservata a Olomuc (Cecoslovacchia), dall'edizione di Miroslavo Bohaček.

Per ogni opera è indicato il numero dei *quaterni* (= due *pecie*) che compongono i rispettivi *exemplaria*, e il prezzo della locazione.

V. la nota 9 e la Fig. 1.

3 - Testo a stampa dell'inventario di libri posseduti dallo stazionario bolognese Solimano di Martino, inserito nel suo testamento (1289), dall'ed. di R.A. Gauthier.

Sono elencate 68 opere di testi universitari in più copie (fino a quattro), *exemplaria* plurimi e gruppi di *pecie* della medesima opera, di cui non è chiara la destinazione (... *alique pecie duplicate, triplicate e quadruplicate*).

V. la nota 10.

4 - Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 3980, manoscritto composito formato da testi tra di loro estranei, tra cui un *exemplar* descritto da G. Ancidei (vedi la nota 37); è probabile che il volume raccolga materiale librario proveniente da uno stazionario bolognese.

* Quando la datazione non è indicata, s'intende che i manoscritti sono del sec. XIV.

Per ogni esempio si rinvia alla nota del testo in cui è citato ed eventualmente alle illustrazioni.

Nei ff. 2-7 è scritto un elenco delle *pecie* di undici *exemplaria* di opere giuridiche.

V. la nota 39.

5 - Bibl. Vaticana, cod. Reg. lat. 406, f. 66^v: fine del testo della più antica *taxatio librorum* nota dell'Università di Parigi (an. 1275) e inizio della *taxatio* della medesima università dell'anno 1304 (in copia del sec. XIV).

Nel testo del 1275 è indicato il prezzo della locazione dell'*exemplar* di ciascuna opera senza specificare il numero delle *pecie* che la compongono. Il secondo testo contiene, dopo la data, il nome dello stazionario presso il quale erano in locazione gli *exemplaria* e i nomi dei *magistri* deputati al loro esame: *taxata fuerunt exemplaria que sequuntur Andree dicti de Senonis* (Sens, in Borgogna) *per magistros universitatis ad hec deputatos*, cioè due *magistri in theologia*, uno *regens in medicina* e uno *tunc rector, cum procuratoribus*; per ciascuna opera è indicato il numero delle *pecie* e il prezzo della locazione.

V. la nota 8 e la Fig. 2.

6 - Napoli, Bibl. Nazionale, cod. I. B. 54, commento di Alberto Magno a *De caelesti hierarchia* dello Pseudo Dionigi.

Il testo, distinto in 15 *pecie*, è la *reportatio* autografa di S. Tommaso dalle lezioni da lui seguite a Parigi nell'anno 1247.

Al f. 38^r è il testo che porta per titolo: *XV pecia*.

V. la nota 23.

7 - Bibl. Vaticana, cod. Arch. di S. Pietro C. 108, Guglielmo Durand, *Rationale divinatorum officiorum*.

Exemplar parigino composto da 61 *pecie* di quattro fogli (di cui tre rifatte), che in seguito fu usato come manoscritto di studio aggiungendo le iniziali a colori. Si notano due esempi:

a - f. 9^v: ultima pagina di una *pecia* regolare, con il numero ordinale segnato nel margine inferiore, a destra, e al centro la nota *cor.*; il richiamo è pure a destra, sotto il testo;

b - f. 230^v: ultima pagina di una delle tre *pecie* rifatte; alla fine della seconda colonna è rimasto un ampio spazio in bianco, in cui un lettore del sec. XV ha avvertito: *nichil defuit*.

V. la nota 43.

8 - Bibl. Vaticana, cod. Borgh. 26, *Apparatus Decretorum* (glossa ordinaria di Bartolomeo da Brescia al *Decretum Gratiani*).

Exemplar parigino irregolare, formato da *pecie* di vario tipo (originali, rifatte, improprie, false), completato e riusato come manoscritto di studio; le *pecie* sono scritte da mani diverse, sono di formato ineguale e mostrano la tipica piegatura in senso verticale tra le due colonne del testo. Si notano cinque esempi:

f. 1^r: prima pagina del testo, in cui la decorazione dell'iniziale a due colori e dei listelli marginali fu aggiunta;

f. 50^r: inizio della *pecia* XVIII (rifatta) della prima parte del testo (glossa al *Decretum* 1-101), con il numero ordinale segnato nel margine da altra mano;

f. 134^v: fine della *pecia* IX (rifatta) della seconda parte (*Decretum* C. 1 - c. 33, qu. 2), con la scrittura allargata per riempire la seconda colonna dell'ultima pagina;

f. 138^v: fine della *pecia* X (originale) con la nota del correttore *cor. p(er) Io(annem)*;

f. 143^v: pagina interna della *pecia* XI, in cui è segnato nel margine l'inizio della *XVI pecia*, una seconda numerazione derivata da altro *exemplar*.

V. la nota 42, la Tav. II e la Fig. 3.

9 - Pistoia, Arch. Capitolare, ms. C. 126, Glossa di Giovanni d'Andrea *In Clementinas*.

Exemplar non segnalato dal Destrez, composto di 22 *pecie* duplicate con tracce di uso da parte di copisti. Si segnalano due esempi:

f. 17^v: ultima pagina della prima *pecia*. Il copista, che copiava il testo *pecia* per *pecia* da un *exemplar*, è stato costretto a scrivere nel margine inferiore quella parte che non era entrata nella colonna;

f. 27^v: ultima pagina della terza *pecia*, in cui è rimasto alla fine uno spazio in bianco, per motivo inverso al caso precedente.

V. la nota 32.

10 - Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 1406, *Digestum Vetus*, scrittura italiana del sec. XI ex.-XII in.

Il manoscritto presenta parole ricalcate, pagine riscritte, iniziali rosse e segni di paragrafo aggiunti; nei margini, brevi note come glosse: ciò

prova che è stato oggetto di studio nel sec. XIII. Tra i fogli 39 e 148 si hanno nei margini annotazioni di *pecie* con riferimenti ad almeno tre *exemplaria*, che occorre interpretare come riferimenti segnati da più di un lettore nella collazione del testo (sec. XIV).

Si riportano due esempi:

f. 39^r: nel margine si legge *hic contuli XVI*;

f. 41^v: nel margine *hic usque XVII p(ecia) pri(me partis)*.

V. la nota 27.

11 - Pistoia, Arch. Capitolare, ms. C. 154, *Digestum Novum* con la glossa di Accursio.

Per mettere in evidenza l'uso bolognese di annotare la fine delle *pecie* nel testo e nella glossa, e le relative note della correzione, si hanno due esempi:

f. 348^v: nel margine del testo *fi(nit) XXIII pe(cia)* e accanto di altra mano *cor.*;

f. 289^r: nel margine della glossa *fi(nit) XXV pe(cia)* e la nota *cor.* di altra mano.

Da: S. Zamponi, *Manoscritti* ... cit., tav. 11. V. la nota 29.

12 - Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 1409, *Digestum Vetus*, v. sopra: *Esempi*, n° 1.

Si noti, tra le caratteristiche dei manoscritti bolognese, che negli spazi bianchi è visibile in trasparenza la scrittura del rovescio, a causa della pergamena molto sottile. Si segnalano due casi:

f. 212^v: presso il testo, l'indicazione *fi(nit) XI (pecia)* e accanto, di altra mano, *cor.*; presso la glossa, *fi(nit) VIII* e *cor.* Essendo l'ultima pagina di un quinterno, alla fine della seconda colonna è ripetuta la nota *cor.* per assicurare che tutto il quintero era stato corretto. Il richiamo è nel margine inferiore, verso il centro. In basso a destra è scritto il numero LXXVIII che si riferisce alle iniziali decorate del quintero, agli effetti del pagamento del rubricatore.

f. 219^v: presso la glossa, nella colonna a destra, si legge *fi(nit) X et cum quint(erno)*. Tale espressione ha posto il problema se tutte le *pecie* erano scritte in quinterni (due per quintero, ma se mai dovevano essere *quaterni*, com'è indicato nel testo citato in *Esempi*, n° 2) o se

piuttosto l'indicazione *cum quint(erno)*, unica nel volume, voleva avvertire un fatto insolito, cioè che la *pecia* era contenuta in un quinterno a differenza delle altre e perciò era rifatta; v. la nota 6.

13 - Bibl. Vat., cod. Vat. lat. 1430, *Codex* di Giustiniano.

Nei fogli 155^r, 164^r, 169^r e 173^v si hanno i riferimenti ad una seconda numerazione delle *pecie* oltre quella regolare, come risulta qui appresso:

- f. 146^r: *hic fi(nit) XXVIII. cor.*
- f. 151^r: *hic fi(nit) XXIX. cor.*
- f. 155^r: *fi(nit) XXVIII pe(cia)*
- f. 156^r: *hic fi(nit) XXX pe(cia). cor.*
- f. 164^r: *fi(nit) XXX pe(cia).*

Si noti che i riferimenti alla seconda numerazione non hanno il segno della correzione e perciò non riguardano la scrittura del manoscritto da parte del copista.

V. la nota 42 e la Fig. 4.

14 - Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 723, Alberto Magno, *In libros Politicorum Aristotelis*.

Manoscritto parigino. Al f. 95^r il testo delle ultime sei righe è annullato con *va-cat*: il copista, dopo aver copiato la *pecia* 42, non trovò disponibile la 43, ma la successiva, e per non perdere tempo la copiò lasciando uno spazio in bianco; lo spazio risultò poi troppo grande ed avanzò per sei righe, che furono riempite con l'inizio del testo già scritto della *pecia* 44 e subito annullate con *va-cat* avvertendo: *hoc fuit propter petiam quam non habui in isto loco*.

Da: J. Destrez, *La pecia* . . . cit., p. 91 e tav. 5. V. la nota 46.

15 - Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 907, S. Bonaventura, *In I librum Sententiarum*.

Manoscritto parigino. Al f. 75^r, nel margine esterno della prima colonna, è indicato l'inizio della *pecia* XVI in caratteri grossi, all'uso dell'Università di Parigi. Ma il copista aveva copiato, alla fine della *pecia* precedente, anche la parola di richiamo interpretando male l'abbreviazione ed aveva scritto *species*; quando poi ebbe la *pecia* XVI espunse la parola errata e aggiunse quella giusta: *spiritus*.

Da: J. Destrez, *La pecia* cit., p. 92 e tav. 7. V. pure la nostra Fig. 5.

16 - Parigi, Bibl. Nationale, lat. 16157, Egidio Romano, *In libros phisicorum Aristotelis*.

Manoscritto parigino. Al f. 96^v, ultima pagina di un fascicolo di 12 fogli, all'estremo limite del margine esterno della prima colonna, fu indicato l'inizio della *pecia* in tratti sottilissimi (uso insolito per Parigi), che scomparve in parte nel taglio per la rilegatura moderna: *incipit*] XVI *hic*. Il richiamo è scritto sotto la seconda colonna, verso destra. All'estremità del margine inferiore, a sinistra, è la nota dei correttori del testo dell'intero fascicolo: *c]or. R. et I.*

Da J. Destrez, *La pecia* cit., p. 93 e tav. 10, dove si possono osservare anche le note dei correttori segnate alla fine dei fascicoli precedenti.

17 - Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 2386, opere di Galeno in traduzione latina.

Manoscritto composito riguardo alla sua composizione, ma di aspetto unitario, a due colonne. I ff. 121-144 sono formati da sei *pecie* di quattro fogli, ciascuna di mano diversa; esse, tranne la quarta, hanno nel margine inferiore dell'ultima pagina la nota del correttore: *cor. per P.* e perciò sono originali di un *exemplar*. La quarta *pecia* termina con uno spazio in bianco di nove righe senza che manchi il testo: è una *pecia* rifatta. Nelle *pecie* le iniziali, rimaste in bianco, furono poi aggiunte nel sec. XV in lettere capitali.

Si osserva:

f. 1^r: prima pagina con rubrica e decorazione normale dei manoscritti di studio, a due colonne, con scrittura analoga a quella delle *pecie* dei fogli 121-144.

f. 124^v: ultima pagina della prima *pecia* con la nota del correttore.

18 - Oxford, Lincoln College, ms. 113, Guy d'Evreux, *Sermones*.

Manoscritto universitario di Oxford, di formato tipico (cm. 39 x 25).

Al f. 181^r, nel margine esterno della seconda colonna, si legge l'indicazione *fi(nit) XI pecia* in caratteri minuti (ma non sottili come a Bologna); la nuova *pecia* comincia con la riga sesta, con scrittura più regolare.

Da J. Destrez, *La pecia* cit., p. 99 e tav. 28.

19 - Brugge, Groot Seminar, ms. 36/148, f. 100^r: a metà della terza riga si nota un evidente cambiamento della scrittura, nel luogo del testo in cui in altri manoscritti è segnata l'indicazione di una *pecia*; si può così riconoscere l'inizio di una « *pecia implicita* ».

V. J. Decorte, *Les indications explicites* cit., p. 280 e tav. XI, 11.

20 - Bibl. Vaticana, cod. Chigi B. VIII. 126, S. Tommaso, *Summa contra Gentiles*.

Manoscritto napoletano. F. 237^v: nel margine esterno della prima colonna l'indicazione *explic(it) XXVII pe(cia)* è in caratteri grossi; la nuova *pecia* comincia a metà della nona riga con scrittura più regolare.

Da J. Destrez, *La pecia* cit., p. 101 e tav. 34.

[A. *Taxatio librorum et pretii, quod pro ipsorum
exemplariis debet solvi stationariis*]

(1) <i>Textus Codicis</i>	XXVIII	<i>quaterni debet solvere VII sol.</i>
(2) <i>Textus Digesti veteris</i>	XXX	<i>quaterni debent solvi VIII sol.</i>
(3) <i>Textus Digesti novi</i>	XXVIII	<i>quaterni debent solvi VIII sol.</i>
(4) <i>Textus Inforciati cum tribus partibus</i>	XXVII	<i>quaterni et dimid. debent solvi VII sol.</i>
(5) <i>Textus Institutionum</i>	VII	<i>quaterni debent solvi III sol.</i>
(6) <i>Textus Auctenticorum</i>	XIIII	<i>quaterni debent solvi III sol. et dimidium</i>
(7) <i>Textus trium librorum Codicis</i>	VII	<i>quaterni debent solvi II sol.</i>
(8) <i>Textus decretorum</i>	XXXVI	<i>quaterni debent solvi XXI sol.</i>
(9) <i>Textus decretalium cum novis decretalibus</i>	XXV	<i>quaterni debent solvi X sol.</i>
(10) <i>Apparatus Codicis</i>	XXXII	<i>quaterni debent solvi XV sol.</i>
(11) <i>Apparatus Digesti veteris</i>	XLII	<i>quaterni debent solvi XVI sol</i>
(12) <i>Apparatus Digesti novi</i>	XXXVII	<i>quaterni debent solvi XVI sol.</i>
(13) <i>Apparatus Inforciati</i>	XXIIII	<i>quaterni debent solvi XII sol.</i>

Fig. 1 - Inizio della *taxatio* bolognese degli anni 1274-76 dall'ed. Boháček (Battelli, *Esempi*, n° 2).

<p> Pro hieilh unitesi mune aut & m ure al. v. f. Pro reposito. u. f. Pro copiosa. v. f. Pro apparatu lothien. xxx. f. Pro allegumet pum. cu. d. Pro caxu. ff. An. d. la. f. Pro appar. E. v. f. Pro caxu. ff. nom. m. f. Pro appar. m. f. Pro caxu. m. f. r. m. f. Pro appar. m. f. Pro caxu. p. u. uolunt. m. f. Pro appar. m. f. Pro caxu. Q. v. f. Pro appar. v. f. </p>	<p> Pro dñi. n. rucencefi mo rāo die iāto m fa sto bi m. r. e. a. p. h. r. a. v. i. ca tūe exemplum que sequi tur andree rā. r. e. senon p. u. a. g. i. stas v. u. l. t. i. e. n. o. s. e. r. e. p. u. e. t. c. o. s. v. r. e. l. z. m. a. g. i. s. t. r. u. m. s. e. m. i. t. a. t. a. m. a. n. t. o. d. i. & m. a. g. i. s. t. r. u. m. a. n. t. o. d. e. m. o. n. e. t. s. a. d. i. g. y. m. a. g. i. s. t. r. u. m. i. n. t. h. e. o. l. o. g. i. a. g. u. g. i. a. m. g. u. i. l. l. i. n. d. e. c. o. r. n. u. b. r. a. r. e. g. e. t. e. m. i. n. m. e. d. i. c. i. n. a. a. n. g. i. s. t. r. u. m. g. u. i. l. e. r. m. i. b. a. r. t. u. e. t. u. e. r. u. d. i. c. e. c. i. p. r. a. u. r. i. c. o. n. z. </p>
<p> Item in lucā. xlviij. p. c. m. f. & An. d. Item in iohā. xl. p. c. u. f. & x. d. Item in pmo libro rōme. xxxviij. p. c. xxi. d. Item in caxu mechi. p. c. Item in caxu p. h. i. e. s. y. xli. p. c. v. d. Item in caxu m. e. d. i. c. i. n. o. r. x. p. c. x. d. Item in caxu c. l. i. & m. i. l. i. t. a. r. i. x. p. c. vi. d. Item in g. u. i. d. e. c. i. x. lviij. p. c. m. f. & o. l. o. l. Item in l. i. b. r. o. s. i. n. c. o. r. d. e. a. l. i. a. d. e. m. e. m. o. r. i. a. & m. u. l. t. i. t. u. d. i. n. e. d. e. t. e. p. no & u. g. i. l. i. a. xvi. p. c. v. d. Item in caxu c. l. i. & a. l. i. a. z. p. u. i. o. r. xlvij. p. c. xlvij. d. Item in caxu c. l. i. & a. l. i. a. z. p. u. i. o. r. xlvij. p. c. xlvij. d. Item in caxu c. l. i. & a. l. i. a. z. p. u. i. o. r. xlvij. p. c. xlvij. d. </p>	<p> Item in matho. lviij. p. c. m. f. Item in i. n. t. r. o. x. p. c. xlvij. d. </p>

Fig. 2 - Bibl. Vaticana, cod. Reg. lat. 406, f. 66 v.: Taxatio librorum parigina (Battelli, Esempi, n° 5).






Fig. 3 - Bibl. Vaticana, cod. Borgh. 26, ff. 50 r., 138 v. e 143 v.: *Apparatus Decretorum* (Battelli, *Esempi*, n° 8).

<p> mento firmat conato nouas mactu imioi fchet tes. f. c. l. i. can hoc qu conbo nagm natam atomo ruma loquim dunt quur hanc </p>	<p> uis in idem cum ipso uro re sup hite man to reb; bu nis ex pti pnfecis haur Proprijs hinc LX otuacib; qui accepis mnti am pecuniam p man to cononis e. m. f. a. rogasti cum nec ad dignitate m. p. o fuit nec lo cuple cono. f. r. f. s intelligis nullam tibi serui copetere a. d. e. m. LXIII. </p>	<p> in. d. man dicitur en l. a. no. m fecur. d. c. xore colla man. can n. f. o. c. a. b. ur. f. u. f. q. r. n. m. s. c. a. s. i. t. e. a. u. s. o. n. i. r. o. a. d. e. a. f. </p>
<p> dicit. m. a. c. h. o. m. o. r. t. u. m. i. n. o. u. b. i. o. c. i. s. e. m. p. r. e. n. o. t. a. u. r. e. c. t. u. r. u. e. f. f. e. c. a. u. i. o. n. a. e. l. i. q. u. i. n. f. i. l. i. a. n. r. e. b. d. o. u. b. i. s. f. i. l. q. e. x. e. m. p. t. a. u. l. t. e. r. i. a. m. s. i. m. u. l. t. e. r. e. c. u. r. u. m. a. e. </p>	<p> p. u. l. t. a. c. e. p. t. u. c. i. n. e. g. r. o. d. q. o. b. i. e. n. t. u. </p>	

<p> in. l. i. n. i. c. e. t. n. a. t. q. u. o. i. n. e. c. u. n. t. i. n. a. p. u. b. l. i. a. d. n. e. i. u. e. r. e. c. e. p. t. a. n. a. b. i. l. i. o. n. i. s. a. e. t. q. p. u. n. c. t. u. d. h. a. n. s. a. c. t. i. o. n. e. t. e. n. e. g. e. n. e. a. r. i. x. e. m. p. l. y. i. m. m. e. r. e. f. l. u. c. t. o. r. g. e. n. t. i. s. h. e. g. a. s. a. i. p. s. i. d. e. m. n. e. f. a. c. t. u. s. o. r. t. a. n. o. q. b. i. c. o. l. u. m. i. n. e. m. i. s. s. o. u. r. f. e. c. t. u. e. t. l. i. q. u. o. </p>	<p> LXXII. Propterea quod uis in idem cum ipso uro re sup hite man to reb; bu nis ex pti pnfecis haur Proprijs hinc LX otuacib; qui accepis mnti am pecuniam p man to cononis e. m. f. a. rogasti cum nec ad dignitate m. p. o fuit nec lo cuple cono. f. r. f. s intelligis nullam tibi serui copetere a. d. e. m. LXIII. </p>	<p> n. e. n. o. a. n. n. i. s. e. s. o. l. u. e. n. a. r. u. r. b. u. g. o. b. s. e. d. e. b. i. t. o. r. a. l. e. a. n. n. a. r. e. s. i. a. c. u. r. a. t. o. e. n. a. m. i. s. o. a. c. t. u. r. t. o. r. n. o. s. i. n. e. a. a. b. o. m. i. s. t. a. b. i. u. l. p. i. s. t. u. r. e. o. b. l. i. g. a. t. u. m. n. a. m. f. i. g. e. a. a. r. i. a. c. t. u. a. n. a. r. n. e. r. e. d. u. e. e. u. m. t. r. o. n. i. s. n. e. s. i. s. i. f. e. e. l. i. m. m. o. r. e. m. f. a. u. p. i. m. q. u. i. s. p. u. n. c. t. u. r. i. </p>
--	---	--

Fig. 4 - Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 1430, ff. 156 r. e 164 r.: Codex di Giustiniano (Battelli, Esempli, n° 13).





Fig. 5 - a) Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 907, f. 75 r.: S. Bonaventura, *In I l. Sententiarum* (Battelli, *Esempi*, n° 15); b) Bibl. Vaticana, cod. Chigi B.VIII.126, f. 237 v.: S. Tommaso, *Summa contra Gentiles* (Battelli, *Esempi*, n° 20).

STEFANO ZAMPONI

LA SCRITTURA DEL LIBRO NEL DUECENTO

Lo studioso che intenda affrontare la scrittura del libro in Italia nel periodo comunale, incentrando la sua analisi sul sec. XIII, ha innanzi a sé un nodo storiografico elusivo e complesso, il problema della transizione da una minuscola di sistema carolino, la *littera antiqua* del sec. XII, a quella scrittura, altrove detta gotica, che in questa relazione è sempre individuata col termine di *littera textualis*¹: dovrà cioè studiare, nella concreta prospettiva delle vicende grafiche italiane, un mutamento complessivo dello scrivere che, secondo tempi e modelli diversi ma in forme sostanzialmente unitarie, nel corso del sec. XII interessa tutte le regioni europee nelle quali si era radicata la minuscola carolina.

Una tradizione storiografica fortemente ripetitiva per lungo tempo ha presentato questa metamorfosi con una serie quasi fissa di considerazioni: la nuova scrittura si oppone alla precedente per la spezzatura delle curve e l'angolosità dei tratti; per l'aspetto compresso e serrato delle lettere, nelle quali prevalgono pesanti tratti ad orientamento verticale; per l'uso di trattini di stacco verso destra alla base delle aste che si arrestano sulla linea di scrittura; per la riduzione in ampiezza delle

¹ In alternativa alla definizione "scrittura gotica", spesso criticata ma mai bandita, il termine *littera textualis* si è diffuso soprattutto dopo l'articolo di M.G. Lief-tinck, *Dénominations d'écritures livresques dans un manuscrit italien de la fin du XIV^e siècle* (Leyde, *Bibl. Univ.*, Ms. Voss. lat. F. 21), in «*Scriptorium*», 13 (1959), pp. 260-261, ma trova rispondenza in numerose definizioni di scrittura del Basso Medioevo che hanno per base il vocabolo *textus*: cfr. C. Wehmer, *Die Namen der "gotischen" Buchschriften*. II. *Die zeitgenössischen Namen der gotischen Buchschriften*, in «*Zentralblatt für Bibliothekswesen*», 49 (1932), pp. 170-175. La definizione *littera textualis* è correntemente usata da Emanuele Casamassima: si veda ad esempio il suo ultimo lavoro, *Tradizione corsiva e tradizione libraria nella scrittura latina del Medioevo*, Roma 1988 e trova una prima, incerta accoglienza anche nella manualistica con B. Bischoff, *Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters*, Berlin 1986², pp. 171-183, capitolo *Gotische Textura (Textualis)*.

aste superiori e inferiori; per la funzione specializzata assolta da alcune lettere (quali la *s* finale rotonda o la *v* angolare); per la sovrapposizione in nesso di curve contrapposte e per l'uso di *r* rotonda dopo curva².

In relazione all'Italia il quadro europeo è sempre rettificato segnalando come si venga a costituire una *littera textualis* di netta stilizzazione, la *rotunda*, caratterizzata da forme larghe e tondeggianti, prive o quasi di spezzatura dei tratti e di trattini di stacco sulla linea di scrittura³.

Questa fissità storiografica, peraltro strettamente corrispondente alla scarsa articolazione del materiale studiato⁴, di recente è stata scardinata dalla riflessione di due insigni studiosi, Bernhard Bischoff ed Emanuele Casamassima: il primo, sia pure nei limiti rigidi di un manuale⁵,

² Dopo il saggio di W. Meyer, *Die Buchstaben-Verbindungen der sogenannten gothischen Schrift*, Berlin 1897 (Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Neue Folge, Band 1. Nro. 6), che individua le due regole citate per ultime, e dopo i lavori di O.A. Dobiaš-Roždestvenskaja, *Quelques considérations sur les origines de l'écriture dite "gothique"*, in *Mélanges d'histoire du Moyen Âge offerts à M. Ferdinand Lot*, Paris 1926, pp. 691-721 e di J. Boussard, *Influences insulaires dans la formation de l'écriture gothique*, in «*Scriptorium*», 5 (1951), pp. 238-264, che individuano nella spezzatura dei tratti curvi la causa prima della metamorfosi, e cercano di spiegarla con una innovazione della tecnica dello scrivere (adozione della penna d'oca l'una; nuova temperatura della penna, zoppa a sinistra, l'altro), questa serie di rilievi è divenuta corrente nella manualistica; si confrontino fra i manuali italiani G. Battelli, *Lezioni di paleografia*, Città del Vaticano 1949³, pp. 222-226; G. Cencetti, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna 1954-1956, pp. 205-210; G. Cencetti, *Paleografia latina*, Roma 1978, pp. 122-126; A. Petrucci, *Lezioni di storia della scrittura latina. Corso istituzionale di paleografia*, Roma s.d., pp. 82-85.

³ Sempre fra i manuali italiani si veda G. Battelli, *Lezioni cit.*, p. 227; G. Cencetti, *Lineamenti cit.*, pp. 213-214; G. Cencetti, *Paleografia latina cit.*, pp. 128-129; A. Petrucci, *Lezioni cit.*, pp. 85-88.

⁴ In assenza di una serie articolata di codici datati, fino agli inizi degli anni '70 le indagini si sono fondate essenzialmente sulle tradizionali raccolte di tavole, sempre inadeguate per quanto riguarda la scrittura fra XII e XIII secolo. Strumenti meno inadatti alla comparazione E. Crous - J. Kirchner, *Die gotischen Schriftarten*, Leipzig 1928; B. Katterbach - A. Pelzer - C. Silva Tarouca, *Codices latini saeculi XIII*, Roma 1929 (*Exempla scripturarum*, 1); J. Kirchner, *Scriptura gothica libraria a saeculo XII usque ad finem medii aevi*, München - Wien 1966; S.H. Thomson, *Latin Bookhands of the Later Middle Ages, 1100 - 1500*, Cambridge 1969.

⁵ Si veda B. Bischoff, *Paläographie*² cit., pp. 164-183.

con una dettagliata e fine analisi ci mostra come a partire dal sec. XI fatti di esecuzione e scelte di stile fondino le concrete diversità fra le scritture europee a base carolina e implicitamente ci addita l'urgenza di tornare a un esame ampio, sistematico, scevro da preconetti di tutte le riproduzioni disponibili; il secondo⁶, sia pure senza indagare materiali e oggetti di ricerca nuovi, ripensa le osservazioni tradizionali attraverso una inedita serie di distinzioni, che nel concreto forgiano un nuovo, penetrante strumento per l'analisi della metamorfosi fra *littera antiqua* e *textualis*⁷.

Nella tradizionale, attonita elencazione di realtà grafiche ben diverse abbiamo ora il dovere di distinguere fra elementi di struttura, strettamente funzionali al costituirsi della testuale e all'organizzarsi delle lettere nella catena grafica (quale il nesso di curve contrapposte), fatti esecutivi, concernenti la produzione dei segni grafici e il loro stile (su questo piano vanno relegate tutte le interpretazioni del sistema testuale proprie delle singole regioni europee e le varie gradazioni di esecuzione rispondenti alle differenti funzioni sociali della scrittura) e la scelta di forme di lettera, da sempre attestate nel repertorio comune a ogni scrivente, per compiti specializzati (quale la *s* rotonda, capitale, che in fine di parola assume un valore demarcativo al posto della *s* diritta)⁸.

Consapevoli della funzione e della portata dei nostri strumenti di analisi, ormai avvertiamo pienamente la necessità di una verifica generale sulla transizione fra *antiqua* e *textualis*, possibile soprattutto per quelle regioni europee (quali Francia, Belgio, Austria, Inghilterra) che ab-

⁶ E. Casamassima, *Tradizione corsiva* cit.; è una prima redazione della stessa ricerca l'ampio articolo *Scrittura documentaria, dei "notarii", e scrittura libraria nei secoli X-XIII. Note paleografiche*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (maggio 1981)*, Roma 1985, pp. 61-122 (*Studi storici sul notariato italiano*, VIII).

⁷ Lo studio di Casamassima, incentrato sul costituirsi e sulla dialettica delle tradizioni corsiva e libraria nel Medioevo, dedica rilievo maggiore (e ampia ricerca originale) al problema della continuità della tradizione corsiva fino al suo rinnovarsi col secolo XIII. Esulano dal primo momento dell'indagine (di cui l'autore, recentemente scomparso, mette sempre in rilievo la provvisorietà) sia una nuova analisi della opposizione di sistema fra *antiqua* e *textualis*, sia uno studio sui tempi e le sedi del cambio grafico.

⁸ Cfr. E. Casamassima, *Tradizione corsiva* cit., in particolare pp. 99-127.

binano a un avanzato censimento di codici datati un articolato panorama di ricerche su singole regioni o centri scrittori⁹.

Per quanto riguarda l'Italia fra XII e XIII secolo i modelli di un'indagine totale non possono neppure prospettarsi, perché la catalogazione dei codici datati è appena agli inizi e scarse sono le indagini specialistiche¹⁰; anzi la ricerca deve essere drasticamente limitata sia per quanto riguarda l'ambito geografico, sia per quanto riguarda il numero totale dei manoscritti oggetto di una prima verifica, scelti sempre fra codici datati (o databili) e localizzati (o localizzabili) con buona sicurezza.

In un momento iniziale dell'indagine è assolutamente necessario affrontare ambienti graficamente omogenei: questa esigenza primaria porta a vagliare la produzione manoscritta della Toscana, dell'Emilia, del Veneto padano, le regioni cioè nelle quali è stato individuato il territorio di origine della *rotunda*¹¹ e nelle quali il rapporto fra la scrittura del libro e la scrittura del documento e le relative metamorfosi sembrano porsi in forme sostanzialmente affini. Risulta così escluso il Sud di dominio beneventano e le aree che nella prima metà del sec. XII presentano nette digrafie di sistema (quali Roma); ma per ora deve essere esclusa anche una parte notevole del Nord d'Italia, in particolare il Piemonte, la Lombardia, il Veneto settentrionale, ossia tutte le regioni in cui la metamorfosi verso la *textualis* sarebbe avvenuta sotto la dominante guida di modelli transalpini¹².

⁹ Un panorama sulle possibilità di lavoro aperte dai codici datati in *Les manuscrits datés. Premier bilan et perspectives*, Paris 1985 (*Rubricae*, 2); guida essenziale agli strumenti di ricerca sulla scrittura in Francia, Belgio, Austria, Inghilterra è offerta da L.E. Boyle, *Medieval Latin Palaeography. A Bibliographical Introduction*, Toronto 1984, pp. 140-159, 163-170, 170-187.

¹⁰ Per gli strumenti bibliografici relativi all'Italia si veda ancora L.E. Boyle, *Medieval Latin Palaeography* cit., pp. 159-163, 187-189. È sempre da ricordare che testimonianze italiane possono essere recuperate nei repertori di codici datati transalpini, soprattutto in quelli francesi e inglesi.

¹¹ Cfr. A. Petrucci, *Censimento dei codici dei secoli XI-XII. Istruzioni per la datazione*, in « Studi medievali », s. 3, 9 (1968), p. 1123.

¹² Si veda un breve cenno in A. Petrucci, *Lezioni* cit., p. 85. Una concreta influenza di modelli francesi e tedeschi può essere studiata ed eventualmente asseverata in termini paleografici solo con un'indagine comparativa appositamente mirata. Per la scrittura in Friuli nuove ricerche e ampi riferimenti bibliografici in C. Sca-

Per i manoscritti localizzabili in Toscana, in Emilia e nel Veneto, in assenza di censimenti adeguati di codici datati, dobbiamo forgiarci gli strumenti di ricerca, per lo più imperfetti ai nostri fini: attraverso sondaggi diretti in biblioteca¹³, ma soprattutto attraverso raccolte di tavole, contributi specialistici, cataloghi di mostre¹⁴ e studi di storia della miniatura¹⁵, possiamo raccogliere una documentazione appena sufficiente per una prima indagine, nella quale emerge un materiale più ricco e omogeneo, e quindi passibile di uno studio analitico, per i livelli più elevati di esecuzione.

L'oggetto primo di questa relazione sarà quindi verificare come si organizza e come muta il sistema grafico nel libro colto, in latino, fra la *littera antiqua* e la *rotunda*, nelle scritture di modulo più ampio, di tracciato posato. Se, come crediamo, questa analisi (per quanto provvisoria) permetterà di distinguere in forme pertinenti elementi strutturali e scelte di stile, queste acquisizioni saranno utili per segnalare, sia pure di scorcio, le caratteristiche di un panorama grafico ancora da studiare,

lon, *Libri, scuole e cultura nel Friuli medioevale. "Membra disiecta" dell'Archivio di Stato di Udine*, Padova 1987 (*Medioevo e umanesimo*, 65).

¹³ In particolare, in modo sistematico, sono stati esaminati direttamente i manoscritti della Biblioteca Medicea Laurenziana che il catalogo del Bandini attribuisce al sec. XIII (cfr. A.M. Bandini, *Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae*, 1-4, Firenze 1774-1777). L'esame diretto di centinaia di manoscritti non preselezionati è poco adatto a una ricerca chiaramente finalizzata, come la presente, perché comporta tempi lunghi e scarti molto ampi (tutti i manoscritti non italiani, tutti i manoscritti non datati/databili e localizzati/localizzabili con ragionevole sicurezza, che costituiscono la grandissima maggioranza del materiale esaminato).

¹⁴ Si tratta delle raccolte già citate alla nota 4, ma soprattutto dei repertori e degli studi recuperabili attraverso le indicazioni offerte alle note 9 e 10.

¹⁵ Testi essenziali, anche per ulteriore bibliografia, sono K. Berg, *Studies in Tuscan Twelfth Century Illumination*, Oslo - Bergen - Tromsø 1968 (d'ora in poi citato Berg); A. Conti, *La miniatura bolognese. Scuole e botteghe 1270-1340*, Bologna 1981 (d'ora in poi citato Conti); *Manuscrits enluminés d'origine italienne. II. XIII^e siècle*, par F. Avril, M.-T. Gousset, avec la collaboration de C. Rabel, Paris 1984 (Bibliothèque Nationale, Département des manuscrits, Centre de recherche sur les manuscrits enluminés) (d'ora in poi citato *Mss. enl.*, II). Come già in precedenza, per i manoscritti dei secoli XII e XIII ho potuto fruire dell'archivio fotografico di Alessandro Conti, che vivamente ringrazio.

costituito da scritture di piccolo modulo, sempre semplificate nelle scelte esecutive, che realizzano, in forme usuali, un aspetto certo non secondario della produzione manoscritta nel sec. XIII.

Ed ora affrontiamo decisamente il nostro oggetto di ricerca.

La prima stesura dell'*Ars Notarie* di Salatiele, databile al quinto decennio del sec. XIII, offre la più antica testimonianza inequivoca, in ambito bolognese, dell'opposizione fra due sistemi di scrittura. L'*instrumentum venditionis librorum et aliorum mobilium insensibilium* presenta una glossa, la glossa *littera nova*, che accosta a una *littera nova* un'*antiqua*, individuando così una divergenza radicale fra un modo antico e un modo moderno di scrivere¹⁶. Circa venti anni prima questa opposizione era sottintesa nella definizione di *littera antiqua* che accompagna alcuni *item* del testamento del cardinale Guala Bicchieri¹⁷, successivamente sarà ribadita, dalla seconda metà del secolo, in numerose fonti documentarie¹⁸.

¹⁶ Per questa contrapposizione in generale cfr. G. Orlandelli, "Littera nova" e "Littera antiqua" fra glossatori e umanisti, Bologna 1964 (Archivio di Stato di Bologna. Quaderni della scuola di paleografia ed archivistica, 7), in particolare per Salatiele v. p. 10 nota 11. Si veda anche G. Orlandelli, Rinascimento giuridico e scrittura carolina a Bologna nel sec. XII, Bologna 1965, tav. 39 B, ove la prima redazione dell'*Ars Notarie* di Salatiele (Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio, ms. B 1484) è riprodotta in un testimonio del quinto decennio del sec. XIII, ovviamente in *littera nova*. È da rilevare anche che, per meglio circostanziare l'*instrumentum venditionis*, possono essere indicate delle caratteristiche della *littera nova*, quali *bene formata, pulcra satis et competenter grossa*; sembrano cioè consuete tutte le qualità che individuano e circoscrivono quel livello formale, posato di scrittura che è oggetto di questa nostra verifica.

¹⁷ A. Hessel - W. Bulst, *Kardinal Guala Bicchieri und seine Bibliothek*, in «Historische Vierteljahrsschrift», 27 (1932), pp. 772-794 (cfr. in particolare pp. 782-783, nn. 7-10, 17, 25, 61).

¹⁸ Per il periodo fra 1265 e 1300 cfr. B. Pagnin, *La "Littera Bonontensis"*. Studio paleografico, in «Ricerche medievali», 10-12 (1975-1977), pp. 93-168 (prima edizione in «Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», 93, 1933-1934, pp. 1593-1665), in particolare le pp. 125-127; per il trentennio successivo cfr. G. Orlandelli, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Documenti con uno studio su il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna 1959 (*Studi e ricerche di storia e scienze ausiliarie*, 1).

Questa opposizione fra l'antico e il moderno non fa meraviglia; nel corso del sec. XIII (e inizi del XIV) molti territori del sapere (diritto, filosofia, musica)¹⁹ sono attraversati da un contrasto analogo, che, per quanto riguarda la scrittura, è soltanto precoce ed esplicito.

In cosa consiste dunque questa alterità, come essa si spiega in termini grafici?

Dal momento in cui in Europa si è affermato l'archetipo carolino, la ininterrotta metamorfosi della scrittura del libro rispetta sempre l'*exemplum*, lo altera, ma non lo sovverte; il cambio grafico non è (né potrebbe essere) un fatto puntuale, istantaneo, ma il risultato di un lento processo; appena percettibile nel succedersi di generazioni di scriventi, il nuovo può essere conosciuto secondo le categorie dell'alterità, della contrapposizione, solo accostando esperienze grafiche direttamente successive ad ampio intervallo di tempo²⁰.

Se noi vogliamo percepire con la massima chiarezza un'opposizione che nell'Italia del sec. XIII è già evidentissima a chi la sperimentava sui libri del suo tempo e su quelli di settanta, cento, centocinquanta anni prima, dobbiamo opporre la *littera antiqua* posata, quale è offerta dai codici dei primi tre, quattro decenni del sec. XII, con la *rotunda*, parimenti stilizzata, quale è offerta dai codici degli ultimi quaranta anni del sec. XIII.

Una prima analisi statica della scrittura, lettera dopo lettera, non permette di comprendere il senso di un'alterità avvertita in modo radicale e riesce soltanto a svelare un processo che, senza toccare la strut-

¹⁹ Indicazioni essenziali sull'opposizione fra antico e moderno in J. Le Goff, *Antico/moderno*, in *Enciclopedia*, 1, Torino 1977, in particolare per il periodo che ci interessa pp. 678-685; per la pratica notarile si veda G. Orlandelli, *Genesi dell' "Ars notarie" nel sec. XIII*, in «Studi medievali», s. 3, 6 (1965), in particolare pp. 346-347; sulla coscienza del nuovo nella cultura filosofica e scientifica del sec. XIII sono attesi gli atti dell'ottavo congresso internazionale di filosofia medievale (Helsinki, 1987) su «L'émergence médiévale de l'idée de progrès»; per l'opposizione fra *Ars antiqua* e *Ars nova* si vedano le voci relative, a cura di H. Beseler, in *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, I, Kassel-Basel 1949-1950, pp. 679-697, 702-729 e il *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, ed. S. Sadie, I, 1980, pp. 638-640.

²⁰ Il confronto interessa quindi scritture omogenee, che hanno origine in una stessa area geografica e sono realizzate con tecniche assimilabili (per esempio, con esecuzione posata, tratto dopo tratto, con modulo ampio o medio).

tura ultima dei segni, si limita alla riorganizzazione delle lettere nei tratti che le costituiscono. Ad un esame iniziale la nuova scrittura è certamente più angolosa dell'antica (vedremo meglio in seguito come i tratti di andamento curvo siano spesso spezzati in più tocchi di penna), ed è senza dubbio caratterizzata da un ritmo grafico omogeneo, scandito dalla iterazione di tratti discendenti, di peso eguale; ma appena l'esame si sofferma sulle singole lettere si avverte immediatamente che identico è il rapporto fra morfologia e *ductus*, fondamento dell'identità del segno grafico, e che tutte le eventuali, secondarie diversità morfologiche sono dovute al sedimentarsi e correlarsi di scelte esecutive, che hanno portato a risistemare la materia grafica: la normalizzazione delle lettere fra XII e XIII secolo passa attraverso la precisa individuazione di una base e di una linea superiore di scrittura, in definitiva nella premienza di un corpo, di dimensione uniforme, rispetto alle aste, che sono di ampiezza ridotta²¹ (nel processo vanno perse alcune forme che scendono sotto la base di scrittura, *f*, *r*, *s*, secondo tratto di *x*, legatura stereotipa *ri*)²²; tratti originariamente curvi, si pensi ai due tratti di *a*, sono scomposti in più tocchi di penna, tendenzialmente rettilinei; il pieno, vicendevole allineamento delle lettere fra base e linea superiore di scrittura, una maggiore compressione reciproca e una esecuzione iterativa, mediante pochi tocchi di penna che continuamente si ripetono, modellano in modo simile tutti i segni, in particolare la *c*,

²¹ La scrittura nuova, la testuale, a lettere compatte, raggiunge non di rado esiti quasi perfettamente bilineari; si veda, ad esempio, il ms. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 3253 (*Mss. enl.*, II, Tav. D/119).

²² Sono tutte forme saltuariamente presenti in manoscritti databili entro gli anni 30/40 del sec. XII. Per *f*, *s*, *r*, secondo tratto di *x* leggermente sotto la base di scrittura si vedano, ad esempio, i mss. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 15 1 (Berg, Figg. 341 - 344), Pl. 18 15 (Berg, Figg. 54, 55), Conv. Soppr. 630 (Berg, Fig. 116), Edili 125 (Berg, Fig. 101); Pistoia, Archivio Capitolare, C 115 (Berg, Fig. 445); Roma, Biblioteca Casanatense, 719 (Berg, Fig. 452), 1907 (Berg, Figg. 441 - 444); Venezia, Biblioteca Marciana, 1613 (G. Orlandelli, *Littera nova* cit., Tav. 2); Modena, Archivio Capitolare, O. III. 12 (A. Conti, *Miniature romaniche per il Duomo di Modena*, in *Lanfranco e Wiligelmo: il Duomo di Modena*, Modena 1984, p. 534); per la legatura stereotipa *ri*, che sopravvive fino a circa la metà del secolo, si vedano ad esempio i mss. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 15 18 (Berg, Fig. 35), Calci 11; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. C 4 1791; Pistoia, Archivio Capitolare, C 109, C 125, C 157.

la *e* (che si distingue dalla *c* solo per un sottilissimo frego, il terzo tratto), la *t* (che con l'avanzare del sec. XIII o è assimilata alla *c* o presenta un attacco appena accennato verso sinistra), la *x*, eguale nella sezione di destra alla *c* in una delle sue due varianti²³.

Quindi, innanzitutto, fra XII e XIII secolo prodotti manoscritti analoghi, con identica funzione sociale e destinazione d'uso (per esempio una bibbia da banco) non si distinguono per il mutare del rapporto fra morfologia e *ductus* delle lettere, o per le scelte esecutive (angolo di scrittura, peso) che risultano sempre equiparabili²⁴, ma per una modifica dei rapporti fra i singoli tratti costitutivi delle lettere.

Alcuni di questi cambiamenti sono cospicui; per esempio si può facilmente verificare come muta il rapporto fra l'altezza delle aste e l'altezza del corpo delle lettere, riportando quest'ultimo al valore convenzionale di 1: nel primo quarto del sec. XII i valori delle aste oscillano fra 2 e 1,5²⁵, mentre nella *rotunda* ormai formata fluttuano fra 1,5 e 1,2²⁶. Analogamente si può tentare di quantificare la compressione della scrittura, la tendenza alla verticalità del corpo delle lettere, osservando come mutano i rapporti fra altezza e larghezza della lettera *m*, la lettera di tutte più ampia: sempre riportando al valore di 1 l'altezza di *m*, vedremo che la sua larghezza passa da valori oscillanti fra 2 e 1,6 nei primi venticinque anni del sec. XII a valori oscillanti fra 1,6 e 1,2 sul declinare del sec. XIII²⁷.

Tutti questi sono fatti certamente rilevati, che segnalano un processo di compressione della scrittura più significativo di quanto non fa-

²³ G. Verini, *Luminario* (titolo corrente), s.n.t. [Toscolano sul lago di Garda, Alessandro Paganini, c. 1527], c. XII r. - v. presenta due modi per eseguire una *x* di *litera moderna* eguale, nella sezione di destra, a una *c*; un esempio dell'altra forma di *x* nel ms. Gerona, Biblioteca Capitolare, *Bibbia* (Conti, Tav. VIII).

²⁴ In seguito si tornerà, con qualche osservazione, sull'annoso problema dell'angolo di scrittura.

²⁵ Molto frequente il rapporto 1,8 : 1.

²⁶ Negli ultimi decenni del sec. XIII, in scritture di ampio modulo, è comune il rapporto 1,3/1,2 : 1.

²⁷ Nel periodo più antico è frequente il rapporto 1,8/1,7 : 1, nel periodo più recente, in manoscritti di ampio modulo, il rapporto 1,4/1,2 : 1.

cesse sospettare una comparazione impressionistica con le esperienze transalpine, ma che non toccano, se non in scelte esecutive, la forma delle lettere: certo una riorganizzazione della materia grafica ancora modesta per giustificare l'opposizione fra *littera antiqua* e *littera nova*.

Una opposizione, va detto subito, che non trova materia nella scelta di nuove forme di lettera che certo si impongono col sec. XIII (*s* rotonda, *d* rotonda) ma in una sicura continuità con molti usi del sec. XII. La *s* di forma capitale in fine di parola assolve una funzione demarcativa già nel secondo quarto del sec. XII²⁸; nel corso del sec. XII e XIII il suo uso si incrementa decisamente fino a divenire regolare, ma di solito, anche nella *rotunda* della seconda metà del secolo, la sua presenza non scaccia del tutto la *s* finale diritta²⁹. Ad una prima ricerca singolarissima appare una ignota vicenda funzionale della *d* rotonda, che in manoscritti dei primi decenni del sec. XII è talora usata secondo esigenze distintive³⁰, per marcare l'inizio o la fine di rigo, o la fine di parola, o la fine di una prima sezione di parola composta (quale *ad-versus*)³¹, e che nella *rotunda* è solo una forma variante di *d*, spesso presente con la *d* diritta a parità di attestazioni, talora forma prevalente o unica. Ancora, in Italia non sembra verificarsi nel sec. XIII la pretesa sostituzione di una *u/v* rotonda con una *u/v* angolare, di forma ca-

²⁸ Si vedano, ad esempio, i mss. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e doni 83 (Berg, Fig. 70), Mugel. 13 (Berg, Figg. 71 - 74); Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. sopr. C 4 1791; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 1613 (G. Orlandelli, *Littera nova* cit., Tavv. 2 - 3).

²⁹ Si debbono ovviamente segnalare normali casi di compresenza, che sono, ad esempio, testimoniati dal ms. Oxford, Bodleian Library, Can. bibl. lat. 56 (Conti, Figg. 13, 16); ma soprattutto bisogna indicare frequenti casi in cui la *s* rotonda, regolarmente usata a fine parola, è spesso soppiantata da *s* diritta a fine parola e fine riga: per questo uso, ancora da studiare, si veda ad esempio il ms. Paris. Bibliothèque Nationale, lat. 22 (Conti, Tav. III).

³⁰ Questi usi distintivi non sono egemoni: in numerosi testimoni dei primi decenni del sec. XII la *d* rotonda non ha alcuna specifica funzione.

³¹ Nella prima metà del sec. XII sembra indubitabile una certa analogia fra gli usi di *s* e di *d* rotonda; per la *d* si vedano i mss. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 15 1 (Berg, Fig. 342); Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. sopr. C 4 1791; Pistoia, Biblioteca Capitolare, ms. C 109; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 1613 (G. Orlandelli, *Littera nova* cit., Tavv. 2 - 3).

pitale, ad inizio di parola: per quanto si è potuto constatare, l'uso predominante di *u/v* angolare di sicura, ma rara attestazione, è confinato nell'ultimo quarantennio del secolo a casi di spazio ridotto, che vedono la forma capitale a fine rigo³². La più decisa novità³³ che la *rotunda* presenta rispetto all'*antiqua* dei primi decenni del sec. XII è la sostituzione, pressoché totale, eccetto rari casi di alta stilizzazione³⁴, della *et* espressa a piene lettere e della *&* legatura con la nota tachigrafica 7³⁵.

Come si avverte immediatamente, se l'analisi è statica, se rimane ferma alla lettera, nella sua morfologia, nel suo *ductus*, nei suoi rapporti modulari, senza toccare il costituirsi della scrittura e il suo funzionamento, l'alterità, pur palese, fra la tarda minuscola carolina e la *rotunda* stenta ad emergere con la netta evidenza che è implicita nella opposizione fra *littera antiqua* e *littera nova*. Ma se nella nuova scrittura noi osserviamo prima come si organizzano dinamicamente le lettere in successione, nella catena grafica, poi come le singole lettere sono costituite da pochi tratti essenziali, sempre eguali e costantemente ripetuti, possiamo individuare i due fatti primari che, marcando la diminuita importanza della singola lettera, segnano il costituirsi del sistema nuovo dal vecchio e ne caratterizzano l'opposizione; questi due fatti si configurano come un mutamento strutturale, l'emergere di una serie di leggi sintagmatiche che regolano il succedersi di lettere contigue, e come una novità esecutiva, il definitivo affermarsi di una tecnica dello scrivere, a piccoli

³² Ma non necessariamente quale ultima lettera del rigo. Se ne vedano esempi nei mss. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 20 (Conti, Figg. 62, 63, 65, 67); Gerona, Biblioteca Capitolare, *Bibbia* (Conti, Fig. 85); Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 11721 (*Mss. enl.*, II, Tav. LIII/109) e lat. 3253 (*Mss. enl.*, II, Tav. LVII/119).

³³ Di altro ordine, non direttamente afferente al funzionamento del sistema grafico in quanto tale, è un'altra novità, la perdita di ogni forma di espressione del dittongo, ridotto alla singola *e*.

³⁴ Nell'evangelario di Padova, Biblioteca Capitolare, ms. E 2, dell'anno 1259, la relativa arcaicità della scrittura, di accurata esecuzione, è sottolineata dall'uso esclusivo di *et* espresso a piene lettere.

³⁵ Di norma assente nel primo quarto del sec. XII, è già testimoniata da qualche manoscritto attribuito al secondo quarto (ad esempio, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. C 4 1791), ma non diventa presenza significativa fino al declinare del secolo.

tocchi di penna, che costituisce un nuovo elemento di economia grafica.

Osserviamo in primo luogo come si succedono le lettere sulla linea di scrittura e le forme in cui è realizzata la separazione fra le singole parole. Il principio veramente nuovo che in Italia si impone fra dodicesimo e tredicesimo secolo è la compiuta individuazione della parola grafica: nella *rotunda* ogni *dictio*, costituita da lettere serrate l'una sull'altra, è separata con uno spazio bianco dalla *dictio* anteriore e posteriore. Il sistema alfabetico assume così un valore ideografico, permette cioè di individuare visivamente, senza la mediazione di una scansione sillabica (ad alta voce o mentale che sia), le partizioni del testo³⁶. La novità non è assoluta nella storia della scrittura occidentale; già sperimentato con successo dagli scribi insulari, veri fondatori di una grammatica della leggibilità³⁷, il principio di individuare le *dictiones* con spazi bianchi è certamente sotteso al complesso della produzione in minuscola carolina, ma non diventa regola acquisita, nelle singole regioni europee, se non con la definitiva metamorfosi della scrittura in testuale³⁸.

Nel momento in cui in Italia centrale e settentrionale è ormai ampia e articolata la produzione di manoscritti in *antiqua* (fine del sec. XI, primo quarto del sec. XII), questa nuova organizzazione del testo scritto è ancora ben lontana dall'affermarsi; nel sistema di impronta carolina la singola lettera, tracciata nella sua individualità, ha sulla pagina un rilievo sempre maggiore delle singole *dictiones*. Questo avviene non solo perché spesso sono scritte di seguito, senza alcuno spazio maggiore, intere clausole logiche (ad esempio pronome + verbo; avverbio + verbo; preposizione + sostantivo; aggettivo + sostantivo), ma anche perché una

³⁶ Per l'imporsi di una lettura silenziosa e per l'organizzazione di una scrittura che la permetta si veda il saggio, particolarmente significativo per l'epoca che stiamo affrontando, di P. Saenger, *Silent Reading: its Impact on Late Medieval Script and Society*, in « Viator », 13 (1982), pp. 367-414.

³⁷ È la bella espressione coniata nell'importante saggio di M. Parkes, *The Contribution of Insular Scribes of the Seventh and Eighth Centuries to the "Grammar of Legibility"*, in *Grafia e interpunzione del latino nel Medioevo*, Roma 1987, pp. 15-30 (*Lessico Intellettuale Europeo*, 41).

³⁸ Come si vedrà col procedere di questa relazione, a parere di chi scrive il principio di massima individuazione della *dictio* risulta insieme fondamento e motore della metamorfosi fra *littera antiqua* e *littera textualis*.

singola parola grafica è talora interrotta, spezzata al suo interno da uno spazio bianco (questo avviene con maggiore frequenza quando si succedono due curve contrapposte, o una curva e un tratto rettilineo).

Eppure, nonostante l'apparente autonomia dei singoli segni alfabetici, anche in questa tarda carolina esistono principi di organizzazione delle lettere, che regolano il loro succedersi lungo la linea di scrittura, di solito all'interno di parola grafica (talora anche nella sequenza di due parole). Come da tempo è stato osservato nella tarda carolina francese³⁹, anche nella scrittura italiana degli inizi del sec. XII diversi tratti verticali discendenti non si arrestano alla linea di scrittura, ma la sfiorano e avanzano (o risalgono) verso destra con un tratto di stacco, più o meno ampio. Siano questi stacchi inerenti alla morfologia originaria della lettera, o acquisiti nel corso di successive normalizzazioni, sono provviste di trattini analoghi le lettere *a, d, i, l, m, n, u*, trattini ai quali si possono avvicinare, per analogia di funzioni, i più ampi tratti di base di *c, e, t* *x*. Solo di recente ha suscitato pari attenzione un fenomeno analogo, che ha luogo sulla linea superiore di scrittura⁴⁰, là dove discendono i tratti verticali: le lettere *i, m, n, p, r, u* (alle quali, in molte realizzazioni, si deve aggiungere la *a*) iniziano con un trattino di attacco, sporgente verso sinistra⁴¹. Questi trattini di attacco e di stacco possono essere eseguiti in vari modi e presentare forme differenti, ma assolvono tutti e sempre una identica funzione: si protendono, sfiorano, spesso toccano la lettera che precede e quella che segue, costruiscono le maglie di una ininterrotta catena grafica nella quale sono inserite lettere attigue. Agli inizi del sec. XII uno stretto concatenarsi di lettere tracciate singolarmente dipende, almeno in parte, da scelte esecutive, quali l'ampiezza dei trattini, la vicinanza reciproca delle lettere, la

³⁹ Per la scrittura francese le prime osservazioni in B. Bischoff, *La nomenclature des écritures livresques du IX^e au XII^e siècle*, in *Nomenclature des écritures livresques du IX^e au XVI^e siècles*, Paris 1954, p. 11. Nuove osservazioni, e ulteriore bibliografia, in S. Zamponi, *Elisione e sovrapposizione nella littera textualis*, in « Scrittura e civiltà », 12 (1988), pp. 148-149.

⁴⁰ Analizzato, in relazione alla scrittura francese fra XI e XIII secolo, in S. Zamponi, *Elisione e sovrapposizione* cit., pp. 149-161.

⁴¹ Per analogia di funzione, si può assimilare a queste lettere la *t*, il cui secondo tratto attacca a sinistra del primo.

loro omogenea altezza⁴²; ma di norma, indipendentemente da una scrittura più o meno serrata, quando una lettera (quale la *f*) individua col suo ultimo tratto la linea superiore di scrittura e la lettera successiva (ad esempio la *i*) presenta un trattino di attacco, i due tratti si sfiorano, talora (soprattutto nell'avanzare del secolo) sono sovrapposti in un minimo nesso. Queste apposizioni e questi piccoli nessi costituiscono una nuova costante dello scrivere; frequenti soprattutto dopo *e, f, g, r, t*, sono molto più rari dopo *c o x*, che difficilmente chiudono sulle lettere successive col loro tratto superiore. Il nesso, quando è attuato, costituisce una importante novità visiva, perché nella successione di due lettere (per esempio *tu*) il trattino di attacco di *u*, sovrapposto all'ultimo tratto di *t*, non è ben visibile, e le due lettere in successione sembrano quasi legate fra loro⁴³; la novità visiva è comunque indipendente da una novità esecutiva, perché le lettere sono realizzate singolarmente senza modifiche di forme o eliminazione di tratti accessori.

Passando all'altro polo della contrapposizione, chi osservi il funzionamento della *rotunda* nel tardo sec. XIII, anche nelle realizzazioni, meno formali, dei codici giuridici, noterà immediatamente che la singola lettera ha perso la sua individualità⁴⁴ a scapito della identificazione del-

⁴² Un'altezza eguale delle lettere è indispensabile perché si possa costituire una catena grafica sulla linea superiore di scrittura.

⁴³ Ma di sovrapposizione, e non di legatura, sempre si tratta; non si può escludere che all'origine di questo concatenarsi, nel momento di organizzazione della minuscola carolina, abbiano svolto una funzione normalizzante le legature destrogire, dall'alto, presenti in scarso numero nelle realizzazioni librarie, ma più comuni nelle realizzazioni documentarie.

⁴⁴ Rispetto alla minuscola carolina, la *littera textualis* presenta lettere meno facilmente distinguibili, soprattutto in alcune realizzazioni non italiane; a questa difficoltà pone rimedio lo sviluppo del sistema abbreviativo, rigoglioso nei testi tecnici, che assolve una funzione dissimilatoria, rende cioè più sicura la lettura gestaltica della singola *dicitio* articolandola su due piani, la parte alfabetica sulla base di scrittura, il segno abbreviativo (o lettere con funzioni abbreviative) al di sopra. Per considerazioni analoghe a queste su realizzazioni del sec. XV cfr. C. Bozzolo - D. Coq - D. Muzerelle - E. Ornato, *Les abréviations dans les livres liturgiques du XV^e siècle: pratique et théorie*, in corso di stampa negli atti dell'ottavo colloquio del Comité international de paléographie latine (Madrid - Toledo, 29 settembre - 1 ottobre 1987).

la parola grafica, ampiamente perseguita anche in testi fitti e serrati⁴⁵.

La testuale italiana, ormai normalizzata nelle forme dei segni grafici, nelle loro reciproche dimensioni, presenta una sorprendente ricchezza di strumenti per collegare fra loro le lettere che costituiscono la singola parola. Se i trattini di attacco e stacco, le loro apposizioni e sovrapposizioni svolgono agli inizi del sec. XIII una funzione sintagmatica, di generale concatenamento delle lettere, nel nuovo sistema testuale, accanto a questo primo principio ordinatore⁴⁶, si presentano quattro costanti, quattro leggi di organizzazione della materia grafica. Come vedremo, due di esse interessano quelle lettere con curva (come *o*, *d*, *p*), che spesso costituivano momento di crisi del vecchio sistema; due governano le apposizioni e i nessi di tratti di attacco e stacco; tutte insieme mirano a una esecuzione serrata, e ad un tempo concatenata, delle lettere, che abbia per risultato parole nettamente individuate in se stesse e quindi chiaramente divise da quanto precede e segue.

Le prime due regole sono state scoperte e studiate quasi un secolo fa da Wilhelm Meyer⁴⁷, che ne ha dato questa formulazione:

1. Quando una lettera termina con la stessa curva di *o* e la lettera che segue inizia con la curva anteriore di *o*, allora queste due curve contigue non vengono separate, bensì sono tracciate l'una sopra l'altra.

2. Dopo tutte le lettere che terminano con la stessa curva di *o* si deve scrivere non la *r* diritta ma la *r* rotonda⁴⁸.

Come Meyer avverte con grande acutezza, le due regole si imposero perché l'uso normalizzato di spazi bianchi fra parole doveva necessa-

⁴⁵ Diverse realizzazioni della *rotunda* databili alla seconda metà del sec. XIII presentano un ridottissimo spazio bianco fra parola e parola, e non perché non sia rispettato il principio di separazione, ma perché esso sembra ormai scontato, acquisito, tale cioè da non essere inficiato da un testo complessivamente serrato. Parimenti, nel rinnovato contesto grafico, non sembra costituire problema la sporadica vicinanza fra due parole (quale preposizione + sostantivo).

⁴⁶ Limitato dal fatto che talora *i*, *m*, *n*, *u*, nella *rotunda* più stilizzata, hanno attacchi e stacchi di ampiezza modesta.

⁴⁷ W. Meyer, *Die Buchstaben-Verbindungen* cit.

⁴⁸ W. Meyer, *Die Buchstaben-Verbindungen* cit., pp. 6-7.

riamente connettersi con accorgimenti volti ad evitare che fra le lettere della singola parola si inserissero spazi bianchi, fonte di possibili errori di lettura.

Nella *rotunda* italiana del sec. XIII le regole del Meyer trovano applicazione sicura, ma certo abbastanza limitata, viste le più ridotte possibilità che il sistema italiano offre rispetto agli usi transalpini⁴⁹.

In genere, in un manoscritto italiano, i nessi adoperati dal singolo copista non superano le due decine, mentre la somma dei vari usi non raggiunge le tre⁵⁰. Partimenti l'uso della cosiddetta *r* rotonda⁵¹, già normale a partire dal sistema carolino nella desinenza *-orum*⁵², nella *rotunda* è attestato anche in corpo di parola, quasi esclusivamente dopo le tre lettere *b*, *p*, *o*⁵³.

Passando all'esame dei tratti di attacco, recentemente è stata individuata da chi scrive⁵⁴ una terza regola, illustrata sulla scorta di un trattato di scrittura rinascimentale, il *Luminario* di Giovanbattista Veri-

⁴⁹ Sono di fatto assenti, nella testuale italiana, forme rotonde di *u/v* angolare, *w*, *y*, *x*.

⁵⁰ Sono comunemente attestati i nessi *oc*, *oe*, *og*, *oq*, *od* diritta, *os*, *bo*, *be*, *ba*, *d* rotonda *o*, *de*, *da*, *ds*, *po*, *pc*, *pd*, *pe*, *pa*, *ps*, *ho*, *hc*, *he*, *ha*, segno tachigrafico per *con* + *c*, *g*, *d*, e infine i nessi *bb* e *pp*. Grazie alle possibilità offerte dal sistema abbreviativo, può sempre verificarsi qualche altra, più rara, successione di lettere rotonde (con relativi nessi).

⁵¹ Come è noto, si tratta della sezione di destra di una *r* capitale, il residuo del nesso fra *o* e *r*.

⁵² Ma non raro anche nelle desinenze *-arum*, *-urum*.

⁵³ Molto meno frequente la sequenza *dr*, mai censite finora tutte le altre possibilità. Nella *rotunda* italiana del sec. XIII è attestato, ma raro, l'uso di una *r* rotonda dopo *a*, *i*, *u*, cioè dopo tratti diritti che permettono di ricostruire compiutamente l'originaria configurazione di una *r* capitale, mentre sembra del tutto sporadico l'uso della *r* rotonda dopo *e*. Per un più ampio uso di *r* rotonda si vedano i mss. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 22 (*Mss. enl.*, II, Tavv. C, XLIX, L), lat. 3253 (*Mss. enl.*, II, Tav. D/119, LVII/119); accanto alla forma rotonda è affatto saltuaria la presenza di una vera e propria *r* capitale, cfr. ad esempio il ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 1434 (Conti, Fig. 26).

⁵⁴ S. Zamponi, *Elisione e sovrapposizione* cit., pp. 135-176 rende conto della scoperta e di una prima verifica della regola, fondata su materiale italiano e francese.

ni⁵⁵. Questa regola può essere così formulata: « Quando l'ultimo tratto di una lettera termina sulla linea superiore di scrittura e la lettera che segue presenta un tratto di attacco sulla linea superiore di scrittura, il tratto di attacco viene eliso ». Questa regola nasce dall'uso, comune nella *littera antiqua*, di accostare o sovrapporre in nesso l'ultimo tratto di una lettera e l'attacco della successiva; essa acquisisce definitivamente il principio di avvicinare al massimo le lettere all'interno di parola già realizzato dal nesso stacco/attacco⁵⁶, ma nel contempo semplifica nettamente il processo dello scrivere. Nell'*antiqua*, nella successione fra stacco e attacco, il trattino di attacco (anche se sovrapposto in nesso) è sempre tracciato, nella *rotunda* il trattino di attacco è eliso, manca, e il tratto discendente è realizzato senza alcun ritocco. Poiché il tratto finale delle sette lettere che provocano elisione, *c, e, f, g, r, t, x*, stacca in diagonale e il primo tratto discendente delle lettere che subiscono elisione, *i, m, n, p, r, t, u*, attacca in diagonale, i due tratti sono perfettamente conformi l'uno all'altro, permettono un'esecuzione di massima razionalità grafica.

Già è stato illustrato altrove, sulla base di un testimonio tardo, lo schema di tutte queste possibili elisioni⁵⁷; sia ora sufficiente segnalare che esse risultano regolarmente attestate nella *rotunda* della seconda metà del sec. XIII: l'elisione di norma è costante dopo *f, g, r, t*, più incerta dopo *c, e, x*, ma anche per queste ultime lettere è sempre praticata nella maggioranza dei casi possibili⁵⁸.

Nel ritmo serrato dei tratti di attacco e stacco si deve infine individuare un'ultima costante, che può formularsi in questi termini: « Le

⁵⁵ G. Verini, *Luminario* cit., cc. XIV v. - XVI r., presenta un'indicazione normativa praticamente perfetta; si veda anche quanto scrivo in *Elisione e sovrapposizione* cit., pp. 137-141.

⁵⁶ La pura e semplice apposizione fra tratto di stacco e trattino di attacco rende di solito troppo ampio lo spazio bianco (bene visibile sulla linea di scrittura) fra la lettera anteriore e il primo tratto discendente della lettera posteriore.

⁵⁷ Per un quadro complessivo dell'elisione in Italia v. S. Zamponi, *Elisione e sovrapposizione* cit., pp. 139-143 e Tav. 3.

⁵⁸ Ma in uno stesso esempio di scrittura, la *c* elide talora più della *e*. Dubito che questa diversità funzionale non possa avere funzioni dissimilatorie, non serva cioè per meglio distinguere due lettere praticamente eguali, che il sottilissimo terzo tratto della *e* non vale a discriminare.

lettere concave verso destra, quali la *c*, chiudono sulla lettera successiva, sia sulla base che sulla linea superiore di scrittura ». Nella *rotunda* italiana questa chiusura interessa le lettere *c*, *e*, *t*, *x* (nelle testuali transalpine più fratte anche la *f* e la *r*) ed è sostanzialmente indipendente dalla forma del primo tratto della lettera posteriore, sia esso rotondo, rettilineo, o con trattino di attacco (che in tal caso viene eliso).

A completamento di queste osservazioni bisogna invece precisare che nella scrittura italiana del sec. XIII non sembrano esistere norme particolari per l'uso di *d* diritta o rotonda e di *r* diritta o rotonda, che esulino dal principio generale di tutelare al massimo l'interna compattezza della *dictio*; la *d* rotonda è adoperata di norma davanti a lettera tonda, la *r* rotonda dopo lettera tonda, la *d* e la *r* diritta dopo una delle sette lettere che provocano elisione⁵⁹.

La individuazione delle regole che abbiamo illustrato è sicuramente un'acquisizione di grande rilievo per comprendere come sia avvenuta la metamorfosi della scrittura, come il nuovo sistema disponga di una ricca serie di strumenti per individuare la parola grafica in una indissolubile unità, ben distinta da quanto precede e da quanto segue. Eppure, anche se sono stati usati i termini di regola, di norma, questo complesso sistema sintagmatico non può né deve essere avvertito come una legge astratta dello scrivere che fra XII e XIII secolo viene rigidamente ad imporsi alla materia grafica. Nessuna realizzazione della testuale, se non la scrittura ormai morta che il Verini celebra, testimonierà mai l'osservanza piena di tutte queste regole di organizzazione delle lettere in successione in tutte le possibili sequenze: la ricchezza del sistema è rifratta nelle realizzazioni dei singoli copisti, nessuno dei quali, di norma, l'attua integralmente⁶⁰.

⁵⁹ Dopo una lettera che elide l'uso di *d* rotonda, caratterizzata da un'asta quasi parallela alla base di scrittura e quindi coincidente con lo stacco della lettera anteriore, comporterebbe una certa divaricazione fra le due lettere, che in genere viene evitata.

⁶⁰ Solo l'insieme delle testimonianze permette di accertare la presenza, funzionamento, concreta efficacia delle regole. Vi sono anche casi in cui tutti i possibili mezzi di connessione delle lettere risultano dispiegati con grande regolarità; per un uso completo delle possibilità offerte dal sistema grafico nel settimo decennio del sec. XIII si veda, ad esempio, il ms. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 3253 (Conti, Figg. 34 - 36; *Mss. enl.*, II, Tavv. D/119, LVII/119).

Nella contrapposizione fra il sistema antico e il sistema moderno finora abbiamo osservato soprattutto i nuovi fatti di struttura che segnano l'individuazione della parola grafica, constatando come la singolarità, l'unità della lettera del sistema carolino sia ormai superata in una stretta serie di connessioni fra lettera e lettera. Se ora dissolviamo le singole lettere nei loro elementi costitutivi, nei singoli tratti, e analizziamo come sono costruite le lettere nei due sistemi, recuperiamo un ulteriore elemento di novità che risiede esclusivamente in una scelta esecutiva, di tecnica dello scrivere. Già è stato segnalato con forza che un aspetto costitutivo del cambio grafico è l'emergere di una innovazione tecnica, l'analisi e la scomposizione delle lettere in pochi tratti essenziali che, ripetuti in diversa posizione e successione, permettono la costruzione di tutti i segni grafici⁶¹. Non è consapevolezza recente; già il Verini, nell'insegnare a tracciare la *litera moderna*⁶², poneva a base della scrittura pochi tratti essenziali, frego, punto, mezzo punto, testa, mezza testa, i tratti discendenti (asta o gamba a seconda dell'ampiezza), i tratti curvi (modellati sulle due curve di *o*), offrendo un esempio che ancora oggi può essere usato proficuamente⁶³.

La scrittura, eliminando o scomponendo i tracciati curvi più complessi, diventa più semplice, vede prevalere tratti discendenti, tendenzialmente rettilinei; la *rotunda* risulta una grande costruzione modulare, in cui gli stessi effetti di penna sono ripetuti in forme semiautomatiche, permettendo a molti *scriptores* del sec. XIII di raggiungere quei risultati di straordinaria omogeneità, che nella minuscola carolina erano acquisiti solo come vette di una maestria tecnica, nella consapevole esecuzione di lettere ben diverse nella loro morfologia.

Nello studio della *rotunda* si deve però procedere oltre nell'analisi di questi effetti di penna, di questa scomposizione in tratti comune a

⁶¹ E. Casamassima, *Tradizione corsiva* cit., pp. 107-116.

⁶² G. Verini, *Luminario* cit., c. II r.: « Nel primo <libro> se insegna la litera moderna con la penna per pratica et per ragione ».

⁶³ Si veda il modello offerto in E. Casamassima, *Tradizione corsiva* cit., pp. 108-109, Figg. 10 e 11. In questo articolato schema di tratti essenziali manca quel tratto di completamento che serve per rendere pari le aste e su cui si sofferma più avanti questa relazione.

tutto il sistema testuale, per individuare i fatti di esecuzione che le sono propri in forma esclusiva.

Innanzitutto emerge un'acquisizione che discende immediatamente da quanto abbiamo detto: la *rotunda* italiana, costruita razionalmente con pochi tocchi di penna, è una scrittura spezzata, frazionata nei suoi tempi di esecuzione. Chi osservi una qualsiasi realizzazione di questa scrittura, e non solo lo stilizzatissimo codice liturgico, ma anche il manoscritto universitario già semplificato nello stile, si accorge che tutte le aste (aste di *b*, *d*, *h*, *k* sopra; *p*, *q* sotto) e tutti i tratti che si arrestano alla base di scrittura (*f*, *b*, *k*, 1° e 2° tratto di *m*, 1° tratto di *n*, *r* diritta, *s* diritta) attaccano e staccano pari perché sono ritoccati (il tratto discendente infatti attacca e stacca in diagonale; è pareggiato con un trattino complementare, di riempimento); egualmente, i trattini di attacco e di stacco, ormai elemento costitutivo di molte lettere, quando sono più ampi non solo presentano una netta individualità rispetto al tratto verticale di cui sono complemento, ma sono eseguiti con un autonomo tocco di penna. Questa esecuzione spezzata, talora accertabile con sicurezza nella imperfetta coincidenza fra attacco e tratto discendente o fra tratto discendente e stacco, interessa le sezioni di parecchie lettere che nell'*antiqua* di solito sono tracciate in un solo tempo, la sezione posteriore di *a*, *l*, gli ultimi tratti di *m* e *n*, il primo tratto di *u* (talora frazionato in tre tempi); spesso anche la prima sezione di *b*, la seconda di *d* diritta, i primi tratti di *m*, *n*, *r*, *t*, l'ultimo tratto di *u*⁶⁴.

Comprendere che il processo dello scrivere è frazionato, spezzato, e che anche lettere originariamente semplici comportano numerosi tocchi di penna⁶⁵ è un risultato nuovo e importante della nostra indagine; questa acquisizione ci permette di verificare che la pretesa rotondità del modello italiano, spesso contrapposta ad un'esecuzione spezzata nelle scrit-

⁶⁴ In questo contesto grafico assume un maggiore rilievo funzionale la regola dell'elisione dei trattini di attacco enunciata sopra. Se i tratti di attacco di lettere quali *i*, *m*, *r* sono eseguiti con un tocco di penna e un tempo autonomi, la loro elisione costituisce un netto vantaggio grafico, perché non solo avvicina due lettere contigue, ma nella successione elimina un tratto e un tempo.

⁶⁵ Solo per citare alcuni esempi: la *b* è eseguita con 5 tocchi (asta + due ritocchi; secondo tratto + suo completamento), la *r* con 4 (attacco + tratto discendente + ritocco; secondo tratto); la *l* con tre (asta + ritocco + stacco).

ture d'oltralpe, risulta esclusivamente un fatto di morfologia, di selezione di forme di lettere: per quanto riguarda i tempi di esecuzione, la tecnica dello scrivere, la *rotunda* italiana è più o meno spezzata come la *littera textualis formata* degli altri paesi europei. Quello che rende radicalmente diversa la *rotunda* dalle altre scritture transalpine è una scelta stilistica, la realizzazione di un modello di tratto discendente (asta o gamba nel lessico del Verini) che in numerose lettere inizia e/o finisce pari, o che si differenzia per la presenza di trattini di attacco e stacco: in virtù di tali caratteristiche esecutive, questi tratti raggiungono un risultato di grandissimo rilievo per la lettura. La *rotunda* italiana è infatti una scrittura ad altissima dissimilazione, nella quale è impossibile scambiare lettere strutturalmente simili, ma che presentano una forma nettamente distinta per i tratti di attacco e stacco. Così mentre in Francia, Inghilterra e Germania la spezzatura ad angolo, rispetto ai tratti discendenti, degli attacchi e degli stacchi porta ad una assimilazione reciproca fra le lettere *i, m, n, u*⁶⁶, e a palesi difficoltà di lettura⁶⁷, nella testuale italiana le singole lettere e le sequenze sono sempre perfettamente individuabili: una *i + n* può essere letta solo come *i + n*, non può confondersi con *n + i*, o *m*, o *u + i*, o *i + u*⁶⁸.

Questa dissimilazione, perfettamente ottenuta con tratti verticali, costituisce con ogni probabilità il motivo per cui molte realizzazioni della *rotunda* non fanno uso di *u/v* angolare e adottano con relativa parsimonia lettere tonde, quali *d* e *s*, accanto alle varianti diritte; le lettere tonde infatti sono assolutamente indispensabili per differenziare la catena grafica, favorendo una lettura non equivoca, solo all'interno di una scrittura fatta di tratti discendenti tutti eguali alla base⁶⁹.

⁶⁶ Ma anche ad una serrata organizzazione sintagmatica, poiché tutti i tratti costitutivi delle quattro lettere si toccano reciprocamente sia sulla linea superiore di scrittura che sulla base.

⁶⁷ W. Meyer, *Die Buchstaben-Verbindungen* cit., pp. 97-98 ricorda lo splendido, ironico esempio di un copista tedesco che gioca proprio con queste difficoltà nell'inventarsi un testo composto solo dalle lettere *i, u, m, n*.

⁶⁸ La sequenza *i + n* differisce sempre da *n + i* almeno per il diverso stacco del primo e del secondo tratto; da *m* per il diverso stacco del primo tratto; da *u + i* per il diverso stacco del secondo tratto; da *i + u* per il diverso stacco del secondo tratto.

⁶⁹ Nelle scritture in cui il modulo più piccolo non permette un'articolata dis-

La non equivocità dei segni all'interno di parola, fondata sul piano della stilizzazione, è la principale caratteristica che rende perfetta la *rotunda* ai fini della lettura; probabilmente (per ora si può solo avanzare un'ipotesi suggestiva) questa scelta formale ha determinato la diffusione e l'egemonia della *rotunda* nei testi liturgici e nella comunicazione scientifica, colta (diritto, teologia, medicina)⁷⁰, contro altri modelli di *littera textualis*, praticati in Italia nel corso del sec. XIII, caratterizzati da un'esecuzione più assimilata dei tratti di attacco e stacco, che differenza meno le lettere in successione⁷¹.

Si può individuare un'esperienza grafica che renda storicamente ragione di queste specifiche scelte esecutive che fondano insieme lo stile e la funzionalità della *rotunda*?

Verificando, su basi strettamente grafiche, un'ipotesi avanzata anni fa da Petrucci⁷², autorevolmente ribadita da Bischoff⁷³, secondo cui la *rotunda* nasce dalla *littera antiqua* ampia, pesante, dell'Italia centrale (ma una rapida raccolta di esempi suggerisce di includere, oltre la Toscana, anche l'Emilia e il Veneto padano), si raggiunge, a nostro parere, la certezza piena di questo radicarsi della nuova scrittura nell'esperienza grafica del sec. XII.

Nell'*antiqua*, soprattutto nella scrittura più pesante della metà circa del secolo, sono già palesi molti fenomeni poi tipici della *rotunda*, dalla presenza di tratti di attacco e di stacco, all'esecuzione spezzata, a tocchi di penna, delle sezioni delle lettere, al ritocco pari dei tratti che si arrestano alla base di scrittura. Anche i tratti fondamentali delle let-

similazione dei tratti discendenti saranno sempre utilizzate ampiamente lettere e mezzi distintivi (se ne vedano brevi cenni in fine a questa relazione).

⁷⁰ Se questa analisi è corretta, la *rotunda* occuperebbe il gradino più alto della gerarchia dello scrivere in Italia non su base estetica, ma funzionale.

⁷¹ Su queste realizzazioni, frequenti soprattutto nella prima metà del secolo, alcuni cenni più avanti. Per una testuale non assimilabile alla *rotunda*, scritta a Bologna nel 1293 da un copista veronese si veda il ms. Padova, Biblioteca Antoniana, 51 (cfr. J. Destrez, *La Pecia dans les manuscrits universitaires du XIII^e et du XIV^e siècle*, Paris 1935, pp. 96-97, Tavv. 9-20).

⁷² A. Petrucci, *Censimento* cit., p. 1123.

⁷³ B. Bischoff, *Paläographie*² cit., pp. 174-176.

tere (il tratto verticale discendente, il tratto parallelo alla base di scrittura) presentano nell'*antiqua* lo stesso attacco e stacco diagonale che mostrano poi nella *rotunda*. I principali fatti esecutivi indicano quindi una sorprendente continuità fra il sistema antico e il moderno, radicano fortemente l'uno nell'altro, e soprattutto permettono di escludere che un fatto estrinseco, quale il mutamento dell'angolo di scrittura⁷⁴, possa avere svolto un ruolo influente nel governare la metamorfosi.

Se ora volessimo passare dall'esame della *rotunda* pienamente formata nei suoi elementi di struttura e di stile a un'analisi del mutamento, delle innovazioni cioè in positivo e in negativo che scandiscono il cambio grafico fra l'*antiqua* e la *textualis*, dovremmo constatare che i mezzi odierni non ci permettono di attingere le distinte acquisizioni di cronologia e geografia scrittoria che di norma ci si attendono da ricerche come questa.

Comunque, se il sistema nuovo, come abbiamo già segnalato con forza, consiste in una articolata serie di strumenti per collegare, per serbare le lettere all'interno della parola grafica, possiamo almeno provvisoriamente segnalare che molte di queste innovazioni (dal nesso di curve contrapposte alla chiusura di lettere concave sulla successiva) in forme ancora discontinue si presentano nei codici degli ultimi trenta anni del sec. XII⁷⁵; egualmente, sulla scorta di manoscritti sicuramente data-

⁷⁴ Analogia di attacchi e stacchi diagonali per i tratti fondamentali delle lettere significano eguale angolo dei grassi (quindi o eguale angolo di scrittura o angolo di scrittura leggermente variato, ma pareggiato da una temperatura sbieca della penna). Per un eventuale ruolo compensativo svolto da una temperatura zoppa a sinistra e per un drastico ridimensionamento dell'incidenza dell'angolo di scrittura sul nuovo assetto grafico (non certo fatto di struttura, che governa il mutamento, ma secondario fatto di esecuzione) si vedano le acute osservazioni di E. Casamassima, *Tradizione corsiva* cit., pp. 103-105.

⁷⁵ Si vedano, ad esempio, i mss. Padova, Biblioteca Capitolare, E 1 (Padova 1170); Bologna, Biblioteca Universitaria, 1473 (Bologna 1180; riproduzione in J. Kirchner, *Scriptura latina libraria a saeculo primo usque ad finem medii aevi*, München 1970², Tav. 41); Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 927 (presso Verona, 1181; riproduzione in J. Kirchner, *Scriptura gotbica* cit., Tav. 4); Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conv. soppr. 343 (Firenze, sec. XII ex.). La pretesa esemplarità del ms. 1473 dell'Università di Bologna quale primo testimonio della nuova scrittura (cfr. B. Pagnin, *La "Littera Bononiensis"*² cit., p.

ti, si può affermare che tutti quegli elementi di sistema e di stile che caratterizzano la *rotunda* sono già chiaramente realizzati fra il 1230 e il 1240 ⁷⁶.

Sofferamoci a ripensare i principali risultati della nostra indagine. Affrontando la produzione del libro in Italia fra XII e XIII secolo al suo livello più alto (scritture di modulo ampio o medio, posate, eseguite da copisti esperti) abbiamo visto come la *littera antiqua* venga ad alterarsi e modificarsi attraverso numerose innovazioni, che si riscontrano in serie omogenea nel nuovo sistema testuale: la *rotunda* è una scrittura fortemente spezzata, eseguita a piccoli tocchi di penna, in una costruzione semplice e razionale; le lettere, quasi bilineari, attraverso vari artifici sono strettamente connesse le une alle altre nella parola grafica, di norma bene distinta da spazi anteriori e posteriori; grazie a un calcolato gioco di differenti tratti di attacco e di stacco la compressione reciproca delle lettere non intacca mai la leggibilità, anzi i molti tratti che terminano pari sulla base di scrittura concorrono a definire una catena grafica insieme serrata e bene spaziata. Queste novità grafiche possono essere scandite da un grossolano abbozzo di cronologia relativa (tutto quello che è possibile dire con gli strumenti odierni), segnalando i due momenti essenziali di questo processo negli ultimi trenta anni del sec. XII (instaurarsi di organici rapporti fra le lettere) ⁷⁷ e nel decennio fra 1230 e 1240 (stilizzazione della *rotunda*).

129) è destituita di ogni fondamento; il manoscritto bolognese ha caratteristiche simili a molti codici databili negli ultimi trenta anni del secolo.

⁷⁶ Si vedano, ad esempio, i mss. Paris, Bibliothèque Nationale, nouv. acq. lat. 1077 ([Bologna, 1233-1241]; riproduzione in *Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste*, ed. C. Samaran et R. Marichal, IV/1, Paris 1981, Tav. XXX); London, British Library, Egerton 3036 (Fonte Buono, 1240; riproduzione in *Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 700-1600 in the Department of Manuscripts, the British Library*, ed. A.G. Watson, London 1979, Fig. 138); Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, B 1484 (Bologna, c. 1442; riproduzione in G. Orlandelli, *Rinascimento giuridico* cit., Tav. 39 B).

⁷⁷ B. Bischoff, *Paläographie* ² cit., pp. 175-176, distingue i diversi fatti esecutivi, che a suo parere costituiscono l'essenza della *littera textualis*, dall'uso delle regole del Meyer (e noi potremmo aggiungere le ulteriori regole qui segnalate), che si imporrebbero solo dagli inizi del sec. XIII su tutte le testuali europee. Come

Dopo avere studiato come e quando avviene il cambio grafico, una consolidata tradizione di studio imporrebbe di individuarne le cause e le sedi. Non ci sottrarremo a questo compito, anche se bisogna ulteriormente segnalare la provvisorietà di alcune osservazioni che avizzeremo a titolo di prima analisi, ma che valgono soprattutto quali ipotesi per future ricerche.

Nell'indagare come è mutata la scrittura, sia pure su un piano puramente descrittivo, di opposizione fra sistemi grafici, è già stata implicitamente presa una netta posizione contro quelle teorie, ricorrenti da oltre 60 anni, che vedono l'essenza della nuova scrittura nella sua angolosità, e spiegano la spezzatura dei tratti (e quindi la causa prima del nuovo) con il mutamento dello strumento scrittorio⁷⁸ che, secondo l'ipotesi correntemente citata di Boussard, passa da una temperatura pari a una temperatura zoppa verso sinistra⁷⁹. A parere di chi scrive, la maggiore angolosità tipica della *littera textualis* è solo un effetto secondario⁸⁰, il risultato di una maggiore compressione delle lettere le une sulle altre e di una concomitante esecuzione tratto dopo tratto, è cioè l'esito di un nuovo modo di disporre la scrittura per parole grafiche e di una semplificata organizzazione delle lettere. Nell'esame contrastivo della *littera antiqua* e della *rotunda*, come abbiamo visto, dobbiamo escludere ogni significativo mutamento di tecnica dello scrivere, o sensibili novità morfologiche causate da un diverso angolo dei grassi, anzi bisogna rivendicare con forza una cospicua continuità di scelte esecutive fra l'antico e il nuovo. Questa analisi, se è giusta, elimina ogni ruolo della penna quale causa del mutamento; ma anche se fosse totalmente errata, anche se il radicarsi della *rotunda* nel sistema antico avesse subito il tramite di un nuovo angolo di scrittura, si dovrebbe egualmente ribadire

si comprende, siamo di parere affatto opposto: non si può parlare di testuale, né quindi di *rotunda*, se non per l'uso di organici modelli di connessione fra le lettere, restando in secondo piano le varie scelte di esecuzione e di stile.

⁷⁸ È questa la tesi di fondo di O.A. Dobiaš-Roždestvenskaja, *Quelques considérations* cit., che colloca la sostituzione del calamo con la penna d'oca alle origini della nuova "scrittura detta gotica".

⁷⁹ J. Boussard, *Influences insulaires* cit., in particolare pp. 244-246.

⁸⁰ Effetto secondario, sia ben inteso, che può assurgere a cifra stilistica, scientemente perseguita, quando il sistema si cristallizza in interpretazioni calligrafiche.

l'assoluta marginalità dell'innovazione tecnica. La comparazione fra il sistema dell'*antiqua* e della *rotunda* ci assicura che la metamorfosi è una realtà troppo complessa per potersi ridurre ad un solo fatto grafico; nel nuovo ha compimento un reciproco modellarsi delle lettere e delle loro sezioni, l'instaurarsi di inedite connessioni all'interno di parola, la selezione di forme con funzioni specializzate. Sono fatti autonomi, che non insorgono tutti insieme né si impongono linearmente, che nel loro libero gioco rendono conto dell'estrema varietà della scrittura del libro fino al definitivo imporsi del modello della *rotunda*: la ricchezza stessa degli elementi che concorrono alla metamorfosi permette di escludere che un solo fatto esecutivo assurga al valore di prima causa⁸¹.

L'essenza della nuova scrittura sembra risiedere invece in tutta quella serie di accorgimenti che permettono l'individuazione e la sicura lettura della parola grafica; il nuovo consiste nei vari modi della connessione (apposizione di trattini di attacco e stacco; nesso di curve contrapposte; *r* rotonda dopo curva; elisione dei trattini di attacco; chiusura delle lettere concave sulla successiva), nella varietà dei tratti di attacco e stacco, che assolvono funzioni sintagmatiche e dissimilatorie, nell'imporsi di forme di lettere (*d* rotonda e *s* finale rotonda soprattutto) che assolvono funzioni sintagmatiche, dissimilatorie e demarcative. Insomma il nuovo consiste in una scrittura in cui emerge la parola grafica come blocco unitario di agevole lettura.

Se l'alterità della *rotunda* rispetto all'*antiqua* consiste in tutti questi articolati strumenti per individuare la parola grafica, che cosa ha spinto all'innovazione, al mutamento? Come si è imposta l'esigenza della singola *dictio* discreta dal contesto? Finora la nostra ricerca, lavorando sul-

⁸¹ Se, per assurdo, provassimo a scrivere una *littera antiqua* degli inizi del sec. XII sperimentando a piacimento tutte le possibili alterazioni dell'angolo di scrittura (temperatura della penna pari, zoppa a destra e a sinistra; rotazione destrogira e sinistrogira del foglio, originariamente parallelo alle spalle di chi scrive; differenti tenute, combinata o solidale, dello strumento scrittorio), ma osservando sempre fedelmente l'assetto del tardo sistema carolino (quindi lettere ampie e bene individuabili; aste elevate; parole annegate in frammenti di *scriptio continua* o spezzate da spazi bianchi intrusivi; assenza di qualsiasi connessione fra le lettere che non sia l'apposizione di trattini di attacco e stacco), in questo caso il risultato finale sarebbe sempre e soltanto un'*antiqua* variamente connotata dalle diverse scelte esecutive.

le forme del mutamento, si è mantenuta rigorosamente circoscritta ai fenomeni grafici, nella convinzione che l'analisi descrittiva sia il modo principe per presentare una dialettica che ci pare tutta interna alla metamorfosi fra *antiqua* e *textualis*. Una volta acquisito, a grandi linee, come il mutamento è avvenuto, se cerchiamo di individuare quale sia stata la spinta definitiva verso la parola grafica, se vogliamo quindi ipotizzare la causa ultima del nuovo sistema, dobbiamo passare dal piano delle strutture grafiche a più generali considerazioni sulla temperie culturale dei secc. XII e XIII. La scrittura per parole discrete risponde a un più generale mutamento che interviene fra scrittore/lettore e testo scritto: la capacità di sezionare un testo nelle sue *dictiones* rimanda a più solide competenze di analisi grammaticale, ha alle spalle il rifiorire delle arti del trivio prima e l'imporsi dell'*ars dictandi* poi⁸²; l'esigenza stessa di questa distinzione segnala l'uso di una scrittura e di una lettura silenziosa, soprattutto l'imporsi di una concezione gestaltica della lettura, in cui la parola per essere riconosciuta (e quindi letta) non deve essere scandita in sillabe, ma identificata come un'unità⁸³. Insomma si palesa alla ricerca futura un nodo di problemi, finora appena intravisti, che sollecita una sempre maggiore correlazione fra la finezza e la complessità del lavoro intellettuale del XII e XIII secolo e l'imporsi di una grammatica della leggibilità graficamente strutturata.

⁸² Per questo panorama di studi, con ampio riferimento all'Italia fra XII e XIII secolo e articolata bibliografia, cfr. G.C. Alessio, *Le istituzioni scolastiche e l'insegnamento*, in *Aspetti della letteratura latina del sec. XIII. Atti del primo convegno internazionale di studi dell'Associazione per il Medioevo e l'Umanesimo latino (AMUL)*, Perugia 3-5 ottobre 1983, ed. C. Leonardi e G. Orlandi, Perugia-Firenze 1966, pp. 3-28; nello stesso volume si veda V. Law, *Panorama della grammatica normativa nel tredicesimo secolo*, pp. 125-145 e A. Maièrù, *La grammatica speculativa*, pp. 147-166. Osservazioni significative per il periodo che ci interessa anche in I. Rosier, *La grammaire spéculative des Modistes*, Lille 1983, pp. 13-44.

⁸³ Si veda P. Saenger, *Silent reading* cit., in particolare pp. 377-393. È da ricordare che quanto più ampia è la prassi corrente della lettura, e più articolati sono gli strumenti di consultazione per il lavoro intellettuale, tanto più la lettura individuale si allontana dal compitare ad alta voce (come leggere personalmente, scandendo in sillabe, un testo di diritto canonico, la sua glossa ordinaria e le eventuali aggiunte di altri glossatori? Come passare dal testo all'apparato? Un testo di complessa organizzazione, come il libro glossato, può essere fruito correttamente solo nella lettura silenziosa).

Nel panorama grafico italiano, a prima e timida conferma di quanto abbiamo prospettato, può additarsi l'esperienza dei notai. Infatti non sembra un caso che risulti avanzata verso la metamorfosi⁸⁴ proprio la scrittura di quel cetto intellettuale che nel corso del sec. XII ha fruito di un rinnovamento vigoroso dei suoi strumenti culturali. In assenza di repertori sistematici di documenti notarili in facsimile⁸⁵, per ora solo provvisoriamente si può additare nella scrittura dei notai, intessuta di cultura grammaticale e retorica, una sede privilegiata di sperimentazione del nuovo. Anche se ricerche appositamente mirate saranno indispensabili per ogni fatto grafico, segnaliamo almeno che nel caso dei notai bolognesi, ampiamente indagati, i nuovi usi si presentano nei documenti con indubbia precedenza cronologica rispetto ai libri (nei primi trent'anni del secolo è diffusa la individuazione della parola grafica, distinta con apposizione di trattini di attacco e stacco e con saltuari nessi di curve, è frequente l'uso di *d* rotonda, egemone la presenza di 7 nota tachigrafica⁸⁶; già intorno alla metà del secolo la scrittura del documento presenta parole grafiche al cui interno tutte le lettere sono strettamente concatenate)⁸⁷.

Finora (né invero poteva farsi altrimenti, in presenza di una tradizione storiografica che contempla per l'Italia solo la *rotunda*) la nostra

⁸⁴ Su questa precedenza un breve cenno in E. Casamassima, *Tradizione corsiva* cit., pp. 117-118. Sembra parimenti significativo che la prima realizzazione a noi nota di una *littera textualis* italiana fortemente connotata a livello stilistico (ma non assimilabile alla *rotunda*), sia dovuta a un notaio; si veda il ms. Verona, Biblioteca Civica, 2004 (Verona, 1199; cfr. J. Kirchner, *Scriptura gothica* cit., Tav. 8).

⁸⁵ Utilizzabili per una prima indagine italiana soprattutto V. Federici, *La scrittura delle cancellerie italiane dal sec. XII al XVII*, I-II, Roma 1934 (Torino 1964²); A. Petrucci, *Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano 1958; le riproduzioni di documenti notarili in *Archivio Paleografico Italiano* (d'ora in poi abbreviato API), I-XV, Roma 1882 e sgg.

⁸⁶ G. Orlandelli, *Rinascimento giuridico* cit., tav. 21 (1102); API, XII, fasc. 59, tav. 27 (1110), 29 (1121), 34 (1133).

⁸⁷ G. Orlandelli, *Il sindacato del potestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabelloniale bolognese del sec. XII*, Bologna 1963, tavv. a p. 154 (1158), p. 157 (1156), p. 159 (1157), p. 161 (1157); API, XII, fasc. 59, tav. 28 B (1157).

indagine si è limitata ad un modello formale, normalizzato di scrittura, cercando di distinguere ciò che fonda il nuovo sistema testuale e i fatti esecutivi e di stile che caratterizzano specificatamente la *rotunda*.

A conclusione di questo parziale itinerario sulla scrittura del libro nel sec. XIII bisogna però avanzare un'altra serie di considerazioni, riguardanti la ricchezza, la varietà, la molteplicità di soluzioni che caratterizzano la scrittura testuale, soprattutto nella prima metà del secolo, ma che non vengono mai meno, in particolare nelle scritture di modulo più piccolo. All'interno di una identica razionalità dello scrivere a piccoli tocchi di penna, con tratti assimilati, e di un identico concatenarsi delle lettere fra loro, si deve notare una grande varietà di fatti esecutivi, che l'occhio fisso sul modello della *rotunda* sembra finora avere trascurato: i tratti discendenti dalla linea superiore di scrittura talvolta sono spezzati, il sistema dei trattini di attacco e stacco è molto sviluppato e chiude le lettere in una serrata catena grafica⁸⁸; nelle scritture di modulo più piccolo, in cui le dimensioni delle lettere e la loro reciproca assimilazione possono pregiudicare la lettura, si sperimentano elementi di differenziazione e allora le aste sopra e sotto la base di scrittura prendono dimensioni più generose rispetto all'altezza delle lettere, come talora più ampie sono *m*, *n*, *u*⁸⁹; in alcuni casi l'uso di una penna fine, di aste elevate, di forme semplificate di *a* e di *s* finale richiamano la scrittura dei documenti, sia pure in una esecuzione tratto dopo tratto⁹⁰; in genere in tutte le scritture di piccolo modulo sono usate sistematicamente la *d* rotonda e la *s* finale rotonda, che dissimilano meglio delle forme diritte il ritmo verticale dello scrivere. Ne risulta un quadro mosso, articolato, di realizzazioni semplificate, attraverso le quali, in modo inaspettato, rinasce nel libro una forma di scrittura di largo uso.

Di fronte a questo panorama, facilmente verificabile solo nel lavo-

⁸⁸ Cfr. *Mss. enl.*, II, tavv. XLII-XLIII/88 (lat. 16894), tav. XLV/95 (lat. 15453); un caso tardo già citato alla nota 71.

⁸⁹ Si veda il ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. C 6 609 (Firenze/Arezzo, 1285; riproduzione in S.H. Thomson, *Latin Bookbands* cit., tav. 66).

⁹⁰ Si veda il ms. Paris, Arsenal, 805 (S. Sepolcro, 1287; riproduzione in *Catalogue des manuscrits en écriture latine* cit., I, Paris 1959, tav. XIX).

ro diretto in biblioteca, appena intuibile dallo studio dei facsimili riprodotti, i nostri strumenti di analisi sono decisamente approssimativi; già è un primo passo sapere distinguere fra un'unità di sistema, di organizzazione, e una stupefacente varietà di possibilità esecutive, connesse con scelte di stile, gradazioni di tracciato, ampiezza di modulo e sempre funzionali a una differenziata destinazione d'uso del libro manoscritto.

Potremo conoscere scientificamente questa realtà solo con una serie di strumenti nuovi (riproduzioni di documenti dei secoli XII e XIII, ricerche su singoli centri scrittori, redazione di cataloghi di codici datati) se una prossima generazione di studiosi impegnerà fantasia e capacità nell'approntarli. In tal caso l'analisi della scrittura nel sec. XIII potrà finalmente staccarsi dal quadro a grandi linee, spesso appena accennate *ex negativo*, che questa relazione ha saputo tracciare.




Fig. 1 - Esempio di *littera antiqua* del primo quarto del sec. XII (Pistoia, Archivio Capitolare, ms. C 109, c. 1r).




Fig. 2 - Esempio di *rotunda* dell'ultimo quarto del sec. XIII (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Pl. 25 3, c. 28 r.).







Fig. 3 - 1-4 - Trattini di attacco e stacco, apposizioni e sovrapposizioni nella *littera antiqua* (Pistoia, Archivio Capitolare, ms. C 109).








Fig. 6 - 1-6 - Attacchi e stacchi spezzati, ritocchi per pareggiare le aste discendenti attestati anche nella *rotunda* di più semplice esecuzione (Pistoia, Archivio Capitolare, ms. C 154: *Digestum vetus cum apparatu*, sec. XIII ottavo decennio).



Fig. 4 - Apposizione di tratti di attacco e stacco, nesso di curve contrapposte, elisione di tratti di attacco, chiusura di lettere concave sulla successiva nel *Luminario* di Giovanbattista Verini (c. XV r.: Come se acompagnono le litere insieme).

lettere che perdono il tratto di attacco

u	m	n	p	r	t	u
c	a			en	ca	cu
e	em	en	ep	er	et	eu
f		●	●	fr		fu
g	gm	gn	●	gr		ga
r	rm	rn		rn	rn	ru
t			tp	tr	tr	tu
x	●	●	xp	●	cx	xu

lettere che fanno perdere il tratto di attacco

Fig. 5 - Schema di elisioni ormai normalizzate in un corale del 1457 (Pistoia, Archivio Capitolare, Corale O; sulla colonna le lettere che fanno perdere il tratto di attacco, sulla riga le lettere che lo perdono; bianche le elisioni non attestate nel corale O, in nero le sequenze finora mai trovate).







Fig. 7 - 1-4 - Esecuzione spezzata e ritocchi per pareggiare i tratti discendenti nella *antiqua* più tarda (Pistoia, Archivio Capitolare, ms. C 161, sec. XII terzo quarto).




Fig. 8 - Una realizzazione del nuovo sistema grafico nell'ultimo quarto del sec. XII (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Calci 37, c. 35 r.).

LUISA MIGLIO

**LEGGERE E SCRIVERE IL VOLGARE.
SULL'ALFABETISMO DELLE DONNE
NELLA TOSCANA TARDO MEDIEVALE**

Iniziare un discorso sull'alfabetismo delle donne con un brano di Virginia Woolf potrebbe essere interpretato come un approccio programmatico, una sorta di dichiarazione d'intenti; è un rischio che voglio correre non tanto per omaggio alla fama o per il fascino dell'avventura ma perché il brano, tratto dal celebre saggio *Una stanza tutta per sé*, mi sembra descriva in modo emblematico la condizione di separatezza che, per più secoli, ha attraversato la storia del rapporto tra donna e cultura scritta.

Immaginiamo – scrive la Woolf – ... che cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse avuto una sorella meravigliosamente dotata, chiamata Judith, diciamo. Molto probabilmente Shakespeare studiò – poiché sua madre era ricca – nella grammar school; gli avranno insegnato il latino – Ovidio, Virgilio, Orazio – e qualche elemento di grammatica e di logica ... Intanto sua sorella, così dotata, supponiamo rimaneva in casa. Ella non era meno avventurosa, immaginativa e desiderosa di conoscere il mondo di quanto non fosse suo fratello. Ma non aveva studiato. Non aveva potuto imparare la grammatica e la logica, e non diciamo leggere Orazio e Virgilio. A volte prendeva un libro di suo fratello e leggeva qualche pagina. Ma poi arrivavano i suoi genitori e le dicevano di rammentare le calze o di fare attenzione all'umido in cucina e di non perdere tempo tra libri e cartacce ... Ad ogni modo, non appena arrivata alla pubertà, ella era stata promessa al figlio di un vicino mercante di lana ...¹.

Siamo in Inghilterra tra XVI e XVII secolo, ma, se con un salto nel tempo e nello spazio, ci spostiamo nell'Italia tardo medievale la fantasiosa immagine della Woolf non perde veridicità e valore. Anche in Italia la dimensione femminile fu, infatti, tra Medioevo e Rinascimento, tutta domestica, vissuta, e spesso velocemente bruciata, tra matrimo-

¹ Il saggio *Una stanza tutta per sé*, nato dalla fusione di due conferenze tenute a Cambridge nell'ottobre del 1928 e pubblicato l'anno successivo (tit. orig. *A Room of One's Own*), è edito in traduzione italiana nella raccolta V. Woolf, *Per le strade di Londra*. Traduzione di Livio Bacchi Wilcock e J. Rodolfo Wilcock, Milano 1963, pp. 215-307 (il brano citato è alla p. 251).

ni, parti, governo della casa, cura dei figli. In tale dimensione, imposta e accettata per necessità e consuetudine, lo spazio riservato ai libri, che non fossero di devozione e preghiera, alla penna, alla carta era poco o nullo e le donne o almeno la stragrande maggioranza di esse, quelle non privilegiate da uno stato sociale di particolare prestigio, erano condannate al silenzio. « Nell'antichità, nel Medioevo, nel Rinascimento e fino alle soglie dell'epoca moderna – scrive Elisabetta Rasy – udiamo le voci femminili o come rumore di fondo, dietro e attraverso i discorsi degli uomini, o come canti, o gridi, isolati »². Sono gli uomini infatti a raccontarci la vita delle donne, ma sarebbe vano ricercare nelle narrazioni di quei padri, mariti, fratelli, tutori, la voce dei sentimenti. La donna di cui essi parlano non è, il più delle volte, figlia, sorella, madre ma solo l'oggetto di transazioni commerciali, la somma da depositare al monte delle doti o da pagare al futuro sposo, lo strumento fidato dei propri affari domestici cui si delega la raccolta dell'uva, l'approvvigionamento della legna o del vino, la macellazione del maiale quando il lavoro, la guerra o l'esilio trattengono lontano da casa, il tramite e lo scrigno della propria progenitura, la spesa sostenuta per le esequie funebri, a volte unico – ed estremo – momento che la donna vive come soggetto in una esistenza tutta passiva.

« Buon pro ti facci della fanciulla ti nacque ieri . . . Parmi che avendone uno maschio . . . non meno ti debbi rallegrare di questa, sendo femmina, che se fusse maschio: perché prima ne comincerai a trarre frutto che del maschio, cioè ne farai prima uno bello parentado »³. Nelle parole, consolatorie, che Marco Parenti, nell'aprile del 1469, scrive a Filippo Strozzi in occasione della nascita della piccola Lucrezia è condensato il destino di una, cento, mille esistenze femminili.

Accolta senza gioia dalla madre stessa « quando ele disono el'è femina mi venne il dolore della morte » scrive la moglie Lena a Neri Acciaïoli e aggiunge accorata « perch'io abi fachta la fagulla femina no mi

² E. Rasy, *Le donne e la letteratura*, Roma 1984, p. 37.

³ In A. Macinghi negli Strozzi, *Lettere di una gentildonna fiorentina del sec. XV ai figlioli esuli*, a cura di Cesare Guasti, Firenze 1877, p. 596. Le lettere sono state recentemente ripubblicate con introduzione di Angela Bianchini in A. Macinghi Strozzi, *Tempo di affetti e di mercanti. Lettere ai figli esuli*, Milano 1987, che ho utilizzato per le citazioni che seguiranno.

dimentichare »⁴, la donna potrà farsi perdonare l'accidente involontario della sua nascita solo contraendo un conveniente matrimonio, quasi sempre organizzato e architettato al di fuori della sua volontà. Per questo, quando ha la fortuna di nascere in una famiglia almeno moderatamente agiata, viene allevata, a tal fine viene educata, perciò le vengono inculcati concetti quali la pudicizia – *singularis unicusque thesaurus* per le fanciulle secondo Maffeo Vegio⁵ – la modestia – che « la femmina ch'avrà in sé vergogna non fia senza castità » dice Paolo da Certaldo⁶ – l'obbedienza perché, sostiene Francesco Barbaro, « al marito . . . sta il comandare, e alla moglie appartiene lietamente e con prestezza eseguir le sue voglie »⁷.

Per diventare una buona massaia la fanciulla imparerà a cucire, ricamare, cucinare, tessere, filare ma solo raramente a leggere e quasi mai a scrivere; se infatti la capacità di leggere – in volgare, naturalmente – poteva, nell'ottica di un padre borghese tutta volta al profitto e al guadagno, rientrare nella sfera dell' "utile", non altrettanto avveniva per la scrittura. Saper leggere, e leggere – è ovvio – le opere pie, i trattatelli devozionali, le vite dei santi e della Vergine, i volgarizzamenti delle Scritture, non certo la letteratura profana, non solo aumentava il ventaglio delle "virtù" che al momento della contrattazione matrimoniale potevano

⁴ La lettera di Maddalena Acciaioli è conservata nel fondo Ashburnham della Biblioteca Mediceo Laurenziana di Firenze ove reca la segnatura Ash. 1830, II 318. La pubblicazione di questa ed altre lettere femminili del medesimo fondo avverrà quanto prima nell'ambito di un lavoro sulla scrittura delle donne che ho in preparazione.

⁵ L'esaltazione della pudicizia o *verecundia*, considerata virtù basilare per la educazione di entrambi i sessi, ma addirittura essenziale per le donne, occupa circa la metà del trattato pedagogico del Vegio per cui vedi *Maphei Vegii Laudensis De Educatione Liberorum et Eorum Claris Moribus Libri Sex*. A Critical Text by Maria Walburg Fanning- Anne Stanislaus Sullivan, Washington 1933-1936.

⁶ Paolo da Certaldo, *Libro di buoni costumi*, a cura di Alfredo Schiaffini, Firenze 1945, p. 197 (ora ristampato in *Mercanti scrittori*, a cura di Vittore Branca, Milano 1986, p. 71).

⁷ Il precetto espresso da Francesco Barbaro nel *De re Uxoriam* è citato nella traduzione del ferrarese M. Alberto Lollo, *Prudentissimi et gravi documenti circa la elektion della moglie . . .*, in Vinegia appresso Gabriel Giolito de Ferrari, MDXLVIII, c. 36 r.

essere messe sul tappeto, ma soprattutto, per gli insegnamenti stessi che quei testi dettavano e i modelli comportamentali che presentavano, rendeva la futura sposa quieta, docile, pronta a passare dalla tutela del padre a quella del marito. Si trattava insomma non di far acquisire alla giovane donna un valore culturale autonomo, quanto piuttosto di un investimento produttivo la cui pericolosità – il passo dalle letture religiose a quelle profane non era, in teoria, difficile – si annullava nella pratica di una vita tutta condotta tra le mura di casa e, forse, anche nella persuasione che le donne dotate dalla natura di *corpus debile ac tardum ingenium*, per dirla col Boccaccio, non avrebbero compiuto quel passo⁸.

« Chiudi l'uscio alle feste, alle danze, a' suoni e a ogni vanità e a ogni cosa; salvo ch'alle cose di Dio, della predica, delle messe, dell'ufficio divino, del confessare, del comunicare, a leggere le cose di Dio » raccomandava nel 1425 Bernardino alle fanciulle toscane⁹ e pochi anni dopo gli faceva quasi eco s. Antonino quando le invitava, per far scorrere il tempo tra il desinare e il vespro dopo aver riordinato la casa, a ritirarsi in camera, lontano dalla conversazione delle genti e « a leggere qualche devota lezione, o . . . orare, o meditare »¹⁰.

È per questo che tra i beni di nozze delle spose fiorentine non è raro trovare, mescolato a coperte e lenzuoli, asciugatoi e cioppe, gamurre e giornee anche il “libricino da donna”, libro di indottrinamento religioso, ma anche pezzo di corredo, destinato a riempire i momenti di una quotidianità scandita dai compiti domestici e dalle pratiche religiose, a imbrigliare e mortificare la fantasia delle lettrici, non certo a risvegliarle e stimolarle. Ristretto e monotono il repertorio dei testi: l'Ufficio di Nostra Donna, i salmi penitenziali, l'ufficio dei morti, la leggenda di

⁸ G. Boccaccio, *De mulieribus claris*, a cura di Vittorio Zaccaria, in *Tutte le opere di Giovanni Boccaccio*, X, Verona 1967, p. 24.

⁹ S. Bernardino da Siena, *Le prediche volgari*, edite dal p. Ciro Cannarozzi O.F.M., V, Pistoia 1940, p. 223 (la predica fa parte del II quaresimale fiorentino predicato in S. Croce nel 1425; da notare che nell'indice dei singoli volumi la rubrica di questa predica è stata erroneamente inserita nel vol. IV al n. XXXIII).

¹⁰ *Opera a ben vivere di Santo Antonino . . . messa ora a luce con altri suoi ammaestramenti e una giunta di antiche orazioni toscane* da Francesco Palermo, Firenze 1858, p. 187; cfr. anche pp. 158, 191 dove l'invito a leggere qualche devota lezione ritorna insistente.

s. Margherita, i fioretti e poco importa se si trattava di piccoli codici di modeste pretese come quello "vecchissimo" inventariato nel 1429 tra i libri di Filippo d'Arigo Arigucci o l'altro "tristo" presente tra i beni di Giovanni di ser Pietro Ciantellini o invece di oggetti di lusso come « la legenda di santa Margherita . . . cho la storia dipinta » o il « libricino d'ufficio di donna chovertò di chermisi brochato a oro, con perle, con fornimento d'ariento » o l'altro « chon serami d'ariento dorato, chovertò di raxo chermisi, richamato d'oro, senza puntale, e perle e oro e gli spigoli di perle » che Christian Bec ha repertoriato negli inventari librari del fondo Pupilli Avanti il Principato dell'Archivio di Stato di Firenze¹¹.

Ma, viene da chiedersi, quante delle ragazze che ricevevano in dono quel piccolo libro erano veramente in grado di leggerlo e per quante, invece, non fu che un oggetto inutile e inservibile, conservato, magari con cura, non per la sua funzione primaria ma solo per il suo valore venale? Per molte, direi, se è vero che gli inventari appena ricordati abbondano di libricini da donna, spesso addirittura più esemplari nella stessa famiglia, e che la conservazione è, di norma, inversamente proporzionale all'uso.

Che l'apprendimento della lettura fosse tra la popolazione femminile della borghesia toscana pratica, seppure presente, comunque eccezionale sono le fonti stesse a raccontarcelo, a volte apertamente, altre in modo meno diretto. Scorriamone qualcuna partendo di lontano. È la metà circa del sec. XIII quando il predicatore domenicano Umberto di Romans riconosce che *charitatis est instruere puellas . . . vel in scholis, vel in domibus, vel alibi* ma subito aggiunge a meglio precisare ed indirizzare la sua affermazione *maxime quando sunt filiae divitum* e specifica che attraverso lo studio le giovani impareranno *tempore opportuno dicere Psalterium, vel Horas de Beata Virgine, vel Officium pro mortuis, vel alias orationes*¹². Anche Francesco da Barberino, agli inizi del Trecento, farà della condizione sociale motivo determinante dell'op-

¹¹ Ch. Bec, *Les livres des Florentins (1413-1608)*, Firenze 1984, pp. 167, 170, 187, 195, 203.

¹² In *Prediche alle donne del secolo XIII*, a cura di Carla Casagrande, Milano 1978, pp. 48-49.

portunità e della gradazione dell'apprendimento; se infatti per la « figliuola d'imperatore o di re coronato » è conveniente imparare a « leggere e scrivere convenevolmente » perché « sarà più conta a reggimento fare », per « la figliuola . . . di mercatante o uomo comune o di comune essenza » l'importante è « imprendere a fare di molte più minute masserizie » perché, conclude l'autore, « meno in queste che nell'altre dette lodo legere o scrivere, anzi lo biasmo »¹³.

E il biasimo di Francesco da Barberino, notaio, uomo colto e abituato a frequentare la curia e le corti, si sottintende anche nelle parole di Paolo da Certaldo, « schietta natura di massaiο fiorentino » lo definì Alfredo Schiaffini, quando afferma « Lo fanciullo . . . ne' sei o ne' sette anni porlo a leggere; e poi o fallo studiare o pollo a quella arte che più gli diletta . . . e s'ell'è fanciulla femina, polla a cuscire, e none a leggere, ché non istà troppo bene a una femina sapere leggere, se già no la volessi fare monaca . . . »¹⁴.

E allora, ci si potrebbe chiedere, come spiegare i « fanciulli e fanciulle che stanno a leggere, da otto a diecimila » del conosciutissimo passo di Giovanni Villani?¹⁵

Sarebbe solo ripetitivo mettere ancora una volta in dubbio le parole del cronista fiorentino; che la Firenze del primo Trecento abbia registrato un rilevante processo di scolarizzazione è un dato incontestabile, ma non so quanto quel processo, strettamente legato – è bene ricordarlo – all'ascesa dei nuovi gruppi mercantili, abbia realmente coinvolto la popolazione femminile e quanto invece l'inserimento delle fanciul-

¹³ Francesco da Barberino, *Reggimento e costumi di donna*. Edizione critica a cura di Giuseppe E. Sansone, Torino 1957, pp. 10, 15, 19.

¹⁴ Paolo da Certaldo, *Libro di buoni costumi* . . . cit., pp. 126-127 (= *Mercanti scrittori*, p. 36).

¹⁵ « Troviamo ch' e' fanciulli e fanciulle che stanno a leggere, da otto a diecimila. I fanciulli che stanno ad imparare l'abbaco e algorismo in sei scuole, da mille in milledugento. E quegli che stanno ad apprendere la grammatica e loica in quattro grandi scuole, da cinquecentocinquanta in seicento »; così in G. Villani, *Cronica*, XI 94. Per la bibliografia relativa al famoso brano vedi A. Petrucci-L. Miglio, *Alfabetizzazione e organizzazione scolastica nella Toscana del XIV secolo*, in *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*. Atti del Convegno Firenze-San Miniato 1-5 ottobre 1986, Pisa 1988, p. 474 nota 21.

le operato dal Villani non vada interpretato, come la lievitazione delle cifre, in chiave celebrativa. Tanto più che non siamo in grado di contare quanti di quei diecimila scolari fossero bambine e che, invece, in altre fonti non sembra delinearci nessun sostanziale mutamento nell'atteggiamento della classe media fiorentina nei confronti dell'istruzione femminile.

Così, per esempio, i libri di famiglia, libri scritti « perché i figli ricordassero » e costruiti, perciò, sulle notizie « che concorrono a formare l'universo biologico - culturale della famiglia »¹⁶ se riportano spesso informazioni sulla carriera scolastica dei maschi di casa sono desolatamente muti sull'educazione delle femmine. Ma è un silenzio che parla e parla in termini di separatezza e diversità; così, per non ricordare che esempi noti, mentre Francesco, Leonardo, Andrea e Simone figli di Giovanni di Durante imparano prima "a legiere" per poi passare alla scuola dell'abaco o alla pratica in bottega, le sorelle, o meglio quelle tra loro che non erano morte prematuramente, vengono subito e direttamente avviate ai lavori domestici¹⁷, o ancora, e dalla prima metà del '300 passiamo alla fine del secolo successivo, di Guerrieri e Amerigo dei Rossi seguiti dal padre Tribaldo con puntigliosa precisione nei progressi e nelle disavventure scolastiche mentre alle quattro sorelle non viene riservato che uno sguardo fuggevole in occasione di un abito nuovo¹⁸. E il quadro non cambia anche quando l'occhio che spia lo sviluppo dei figli e la mano che amorevolmente ne annota la crescita sono femminili; la solidarietà non può cancellare la realtà e Alessandra Macinghi Strozzi mentre sottolinea con fierezza mista a severità i primi tentativi di scrittura dell'ultimogenito Matteo - « che ha buona forma di lettera: ma quando iscrive ratto, diresti che non fusse di suo' mano » - non può fare altrettanto per la quasi coetanea Lesandra cui la condizione femminile riserva di uscire dall'ombra, all'incirca alla stessa età in cui il fratello si esercita con penna ed inchiostro, perché è ormai « il tempo da tranne le

¹⁶ A. Cicchetti - R. Mordenti, *I libri di famiglia in Italia. I. Filologia e storiografia letteraria*, Roma 1985, p. X.

¹⁷ Cfr. A. Petrucci - L. Miglio, *Alfabetizzazione . . . cit.*, p. 480.

¹⁸ Cfr. Ch. Klapisch Zuber, *Le chiavi fiorentine di Barbablù: l'apprendimento della lettura a Firenze nel XV secolo*, in « Quaderni storici », 57 (1984), in partic. pp. 766-769.

mani », cioè è tempo di nozze¹⁹. Forse tra i beni dotali che l'orfana di Matteo Strozzi si preparava a trasferire nella casa del marito ci sarà stato anche un "libricino da donna" ma non credo che Lesandra sia stata in grado di leggerlo; certo una madre premurosa e attenta come la sua potrebbe averle insegnato a riconoscere le lettere²⁰ magari con quel metodo, tutto dolcezza, suggerito da Giovanni Rucellai – « formate delle lettere in frutte, berlingozi, zucherini et . . . incitate il fanciullo . . . dicendoli: Questo torto è uno S, questo tondo è uno O, questo mezo tondo è uno C . . . »²¹ – ma la piccola Strozzi avrà dimenticato quei segni con la stessa rapidità con cui era costretta ad abbandonare i suoi giuochi d'infanzia. E potrà dirsi fortunata se la sorte le avrà destinato un marito pronto ad accogliere l'invito di Cherubino da Siena a leggere alla famiglia « alcuno libro spirituale in lingua volgare »²²; e con lei sarà stato fortunato il suo piccolo libro, nato con l'impronta della diversità, non meno interna che esterna, che avrà riconquistato così la sua funzione primaria. E ci diviene più comprensibile allora l'indicazione « è di messere » che negli inventari sopra ricordati accompagna, a volte, la registrazione del libricino.

Ma evocare le assenze, come ho fatto finora, non significa riconoscere le presenze; presenze rare, isolate, eccezionali che non servono certo a rischiarare un paesaggio oscuro, solo ad illuminarlo per lampi, ma che sarebbe comunque ingiusto ricacciare nel buio.

Non so se Margherita Datini o Alessandra Macinghi o le altre meno note che presero in mano la penna si resero conto che il loro era un atto di trasgressione, se erano veramente in grado di misurare la porta-

¹⁹ A. Macinghi Strozzi, *Tempo di affetti . . .* cit., p. 66 (lettera del 4 novembre 1448) e p. 83 (lettera dell'8 febbraio 1449 [1450]). Lesandra, maggiore del fratello Matteo di circa 1 anno, andò sposa nel 1451, diciassettenne, a Giovanni di Donato Bonsi (cfr. lettera del 10 aprile 1451, p. 101).

²⁰ Sarà proprio Alessandra, ormai nonna, ad insegnare a leggere al piccolo Alfonso, figlio del suo primogenito Filippo e di Fiammetta Adimari; cfr. lettera del 4 marzo 1468 [1469] in A. Macinghi Strozzi, *Tempo di affetti . . .* cit., p. 312.

²¹ G. Rucellai, *Zibaldone. I: Il Zibaldone quaresimale*, a cura di Alessandro Perosa, London 1960, p. 14.

²² *Regole della vita matrimoniale di frate Cherubino da Siena*, ristampate per cura di Francesco Zambrini e Carlo Negroni, Bologna 1888, p. 9.

ta di quell'azione, quasi un furto o almeno l'appropriazione indebita di uno strumento che la società in cui vivevano riservava all'universo maschile. Mi riesce difficile credere che in quelle stesse donne che Boccaccio descrive « ristrette da' voleri, da' piaceri, da' comandamenti de' padri, delle madri, de' fratelli, de' mariti »²³ albergassero concetti di rivendicazione, desideri di uguaglianza; forse quando non fu, ancora una volta, la sottomissione ad animarne la mano costringendole ad assumere, per le circostanze crudeli e sfortunate della vita, ruoli o valori maschili, fu solo il desiderio di dar corpo, in segni ad inchiostro, ad una assenza.

È per il bisogno di comunicare direttamente con il marito lontano senza la mediazione di una mano che desse forma ai suoi sentimenti che Margherita Datini, già avanzata negli anni, impara a scrivere quasi per annullare nella materialità di quei segni sulla carta il vuoto di un pesante lontananza²⁴, è lo struggente desiderio dei figli esuli che spinge Alessandra alla scrittura, che le dà il coraggio di superare più ancora che la fatica fisica — « rincrescemi oggimai lo scrivere », « fatica mi fece lo scrivere » annota più volte²⁵ — quel senso di inadeguatezza che le impedisce, invece, di rispondere a Giannozzo Manetti « perch'io non mi sento di tale virtù, ch'io sapessi e potessi fare risposta a un tanto uomo quanto è lui »²⁶. La vedova di Matteo Strozzi, letterato e umanista²⁷, ha dunque ben chiari i limiti della propria preparazione tanto da confessare al figlio Lorenzo « il conto dell'Isabella non ho fatto a punto; ch'è difficile a fare a me, benché sia piccola cosa » o da scusarsi con

²³ G. Boccaccio, *Decameron*, a cura di Vittore Branca, Torino 1980, p. 7 (promio, 10).

²⁴ Le lettere di Margherita Datini al marito sono edite, a cura di Valeria Rosati, in « Archivio Storico Pratese », L (1974), pp. 3-93; LII, I (1976), pp. 25-152; LII, II (1976), pp. 82-201.

²⁵ A. Macinghi Strozzi, *Tempo di affetti...* cit., pp. 66, 89. E la stanchezza cresce con l'avanzare dell'età e dei malanni; il « disagio dello scrivere » accompagna Alessandra anche in una lettera del 28 dicembre 1465 (*ibidem*, p. 282).

²⁶ *Ibidem*, p. 125.

²⁷ Un ricordo dell'attività di Matteo può cogliersi nelle parole di Alessandra « E libri si stimorono... ma no ci è ancora comperatore »: lettera a Filippo del 20 luglio 1459 (*ibidem*, p. 115).

Filippo per le « letteracce » o « gli errori . . . nello scrivere »²⁸, ma l'amore dà a lei, come a Margherita, la forza di superare il disagio, di rompere il cerchio dell'esclusione, di entrare di soppiatto, in prima persona, nell'universo della scrittura. E quando dico scrittura non intendo lo spazio letterario, ch  le lettere delle due fiorentine, scritture private dei sentimenti, non vogliono essere lette da altri che dai destinatari, ma lo spazio ristretto di un foglio riempito di segni. Segni incerti, stentati, elementari che rimandano ad un apprendimento difficile, ad un esercizio episodico e casuale; l'acquisizione della scrittura fu infatti per le figlie della borghesia toscana privilegio ancora pi  raro che la conquista della lettura, raggiunto spesso per volont  personale e, magari, al di fuori di qualsiasi struttura organizzata. Giovanni e Niccolao Niccolini, Gieri Girolami, Francesco Datini²⁹, illuminati e rarissimi padri o tutori che annotano nelle loro memorie la spesa sostenuta perch  le figlie imparino a leggere, non vanno oltre nella loro disponibilit ; i cordoni delle loro borse non si aprono per il successivo gradino dell'educazione.

La scrittura   monopolio maschile e nel mondo maschile trova giustificazione e legittimazione: per trasmettere, registrare, memorizzare, documentare; per le donne   solo un atto improduttivo, quindi superfluo per il quale non   opportuno spendere neanche pochi fiorini.

  chiaro, perci , che ricostruire i percorsi attraverso cui le coetanee meno note di Margherita o Alessandra giunsero alla scrittura, e si conquistarono una consistenza storica che la condizione femminile negava loro,   operazione difficile e laboriosa, spesso non meno ardua che recuperare le tracce grafiche del loro passaggio nel mondo. Applicare secatamente alle scritture femminili la nomenclatura paleografica e i parametri di giudizio che siamo soliti utilizzare  , a mio avviso, non solo poco pietoso, ma anche inesatto e riduttivo; a giudicarlo col metro tradizionale della capacit  e abilit  grafica svincolata dal soggetto scrivente, il panorama scrittorio femminile rischia, infatti, di apparire disperatamente piatto, descrivibile solo in termini di elementarit  e rozzezza, di connotarsi, all'interno della pi  generale produzione grafica, come un tenome-

²⁸ *Ibidem*, pp. 178, 237. E, sempre da una lettera a Filippo: « so che m'intendi, meglio nollo so dire » (*ibidem*, p. 168).

²⁹ Cfr. A. Petrucci - L. Miglio, *Alfabetizzazione . . . cit.*, pp. 481, 482.

no doppiamente marginale e quindi, nella considerazione di molti, scarsamente incidente – come, d'altro canto, è forte il rischio che un poco controllato sentimento di solidarietà conduca ad indesiderati fanatismi femminili. Ora che le difficili emersioni scritte delle donne siano state quantitativamente e qualitativamente inferiori alla produzione maschile non credo si possa, né si voglia, contestarlo, ma credo pure che se l'alfabetismo raggiunse nella Toscana tardo medievale punte inarrivate fu anche grazie a quelle stentate ma spontanee e libere espressioni grafiche che non rispettavano modelli, che scardinavano consuetudini consolidate, che supplivano con la volontà e l'imitazione alla mancanza di insegnamento, che allargavano il campo di utilizzazione del volgare come lingua scritta.

È tempo allora di vedere più da vicino qualcuno di quei "gridi isolati" pescando nel piccolo 'corpus' di scritture femminili che sto raccogliendo, da tempo, per un'indagine sulla scrittura delle donne. Da quel 'corpus' ho estratto alcuni esempi legati da un filo comune; si tratta, infatti, di testimonianze prodotte da donne che appartennero tutte, per nascita o matrimonio, ad una medesima famiglia, una delle più in vista della Toscana, e non solo della Toscana, tardo medievale: gli Acciaiuoli³⁰. E ciò non allo scopo di ricostruire il livello di cultura grafica femminile all'interno della celebre famiglia – operazione irrealizzabile trattandosi, come si diceva, non solo di donne nate in essa ma anche entratevi per nozze e quindi, eventualmente, già dotate di una qualche conoscenza grafica – ma perché credo che se si vuole ricomporre il rapporto tra donne e scrittura sia necessario procedere per sezioni, preferendo all'ambiziosa ma pericolosa ricostruzione totalizzante che mescola e confonde tempi, luoghi, ambienti e condizioni sociali, focalizzazioni più ridotte e definite³¹. Una specie di restauro di pulitura, insomma, che asportando

³⁰ Della vasta bibliografia sulla celebre famiglia ricorderò solo C. Ugurgieri della Berardenga, *Gli Acciaiuoli di Firenze nella luce dei loro tempi*, I-II, Firenze 1962 e, soprattutto per i componenti della famiglia che si stabilirono nel Regno, F. Sabatini, *Napoli angioina. Cultura e società*, Napoli 1975, che si intendono tacitamente citati per i singoli personaggi ricordati nel presente lavoro.

³¹ In un momento in cui i temi al femminile sembrano straripare, il rigore e la moderazione sono d'obbligo tanto più in un campo, come quello del rapporto tra donne e alfabetismo, in cui si potrebbe facilmente essere tentati di equilibrare la

centimetro per centimetro nero fumo e sudiciume riporti alla luce l'opera nei suoi colori e segni originari.

Lapa Acciaioi è forse nel piccolo manipolo delle donne del suo potente gruppo parentale la più famosa, se non altro per la supposta identificazione con la boccacciana Lupisca dell'VIII egloga: sorella di Nicola, gran siniscalco del Regno di Napoli dal 1348, sposata al fiorentino Manente Buondelmonti, spesso incaricata dal fratello della cura dei propri affari, anche delicati e importanti, amica e seguace di Brigida di Svezia, Lapa si presenta nel carteggio di famiglia solo con poche righe di scrittura³² (Fig. 1).

Sono, in un caso, parole concise, usuali alla liturgia epistolare della raccomandazione, vergate di sua mano in fondo ad una lettera, a suo nome ma non autografa, da cui è forse presuntuoso dedurre la competenza grafica di chi le tracciò; ma bastano, per lo meno, a suggerire un rapporto con la scrittura impacciato e faticoso, una capacità acquisita ma non coltivata. Vari gli elementi che confortano l'ipotesi; per non sottolinearne che alcuni si può notare che Lapa mantiene rigorosamente separati i singoli segni, che mostra un certo disagio nell'eseguire alcune lettere complesse o ambigue, come la *m* nella parola "mastro", la *v* in "scrive", o la *r* che rende simile ad una *v* acuta, si potrebbe anche aggiungere che nonostante la rigidità una qualche propensione alla corsività è visibile in alcune lettere, come *b*, *l*, *d* eseguite in un tempo o raddoppiate, ma l'analisi formale sembra superflua quando, come in questo caso, le parole sono vanificate dall'evidenza di un confronto: quello con la minuscola armoniosa, accurata, sciolta di chi si sostituì a Lapa nel vergare il testo della lettera. Una distanza stellare separa le due manifestazioni; armonia, scioltezza, eleganza sono parole che non entrano nel vo-

scarsità della documentazione e la difficoltà del reperimento con le rappresentazioni globali.

³² Le testimonianze autografe di Lapa sono in Ash. 1830, I 64, la lettera al cugino Iacopo presa in esame nel testo, e Ash. 1830, IV 8a, un documento del 9 marzo 1368 [1369] relativo al lascito di «alquante chose» al monastero di S. Lorenzo presso Firenze che reca la seguente sottoscrizione di sua mano: «Io Lapa sono chontenta si chome di sopra è iscrito e a magore chiareza soscrivo di mia mano e sugelata di mio niza». A suo nome, ma non autografa e in latino, anche Ash. 1830, I 63.

cabolario grafico di Lapa, ma sarebbe ingiusto schiacciare quei segni inabili sotto il peso di un confronto improponibile. Per l'anonimo scrivente delegato la scrittura era un diritto, per Lapa, forse, una conquista.

Dubito che Acciaiuolo Acciaiuoli, mercante abile e accorto che si muoveva tra Firenze e Napoli, abbia concesso a Lapa – e alla sorella Andreina – lo stesso trattamento scolastico riservato al figlio Nicola avviato alla scuola di Giovanni Mazzuoli da Strada; forse anche loro erano destinate, come le fiorentine descritte dal contemporaneo Boccaccio, a trascorrere il « tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse »³³, ma ambedue riuscirono ad evadere da quel recinto angusto. Per strade diverse, però, che incrociarono in modi diversi scrittura e cultura scritta. Non c'è traccia, infatti, nel carteggio familiare di lettere autografe di Andreina che, proiettata dal prestigioso matrimonio con Carlo, figlio naturale di re Roberto d'Angiò, nel mondo dell'aristocrazia e della corte ne aveva assunto i modi e le consuetudini anche in campo epistolare ed affidava, perciò, a mani prezzolate la stesura delle proprie lettere, vergate, infatti, in scritture professionali e sicure, a volte addirittura in latino³⁴. Dedurre sbrigativamente dalla mancanza di testimonianze autografe che la più giovane delle Acciaiuoli non sapesse scrivere è senza dubbio avventato tanto più che non mancano prove di un suo interessamento per il mondo della cultura scritta e che a lei dotata di *verborum elegantiam . . . animi generositatem et ingenii vires* Boccaccio dedicò il *De mulieribus claris* con l'invito a leggerlo di quando in quando³⁵, ma credo si possa almeno affermare che la condizione nobiliare, la possibilità di affidare comodamente ad altri le proprie parole l'avessero tolta da quello stato di necessità che era molla primaria nell'approccio femminile alla scrittura, trasportandola in una dimensione e in un mondo in cui la donna era più oggetto di rappresentazione, musa ispiratrice, referente im-

³³ G. Boccaccio, *Decameron* . . . cit., p. 7.

³⁴ Ash. 1830, II 50-55; di queste lettere, tutte inviate al nipote Donato di Iacopo nel periodo 1385-1389, due sono in latino – nn. 51 e 54 – le altre in volgare. Vedi F. Sabatini, *Napoli* . . . cit., in part. p. 103 e p. 256 nota 201.

³⁵ G. Boccaccio, *De mulieribus* . . . cit., p. 18. Fu proprio Andreina, sposata in seconde nozze con Bartolomeo da Capua, conte d'Altavilla, a procurare « la risiacquatura in Arno » dei sonetti scritti in gioventù dal marito; vedi F. Sabatini, *Napoli* . . . cit., pp. 127-128.

maginario o reale di un discorso letterario che soggetto di scrittura. Per Lapa, invece, più ancorata al suo mondo originario e investita, per di più, dal fratello Nicola di compiti maschili, quella molla funzionò e l'indusse a stringere tra le dita la penna per sollecitare con due parole autografe e, perciò, tanto più dense di significati riposti, la conclusione di un affare affidatole dal gran siniscalco. « Io ti priegho che quello mastro Zanobi ti scrive chee nne sia solecito e che Dardo ti sia rachomandato » scrive Lapa e le parole ci rivelano nel nome famoso di colui che l'aveva preceduta nella stesura della lettera – Zanobi da Strada – il suo coraggio ad accostare senza inibizioni e freni le proprie lettere sghembe e un po' approssimate a quelle diritte, regolari, uniformi del letterato amico di Petrarca e Boccaccio.

Da Lapa alla figlia Giovanna; ed ancora poche righe malsicure, un breve saluto autografo al termine di una lunga lettera alla madre³⁶ (Fig. 2). Ma qualcosa in quelle righe che non rispettano allineamento e pendono decisamente a destra aprendosi a ventaglio lascia intravedere che la giovane Buondelmonti, divenuta contessa di Catanzaro per il matrimonio con Antonello Ruffo, aveva spinto il proprio apprendimento grafico al di là dell'acquisizione delle singole lettere. Sono indizi minimi, come l'uso di qualche segno abbreviativo, della *p* tagliata, del *q* soprascritto con valore di *che*, di un trattino in funzione interpuntiva per separare le due sezioni del testo, inseriti in una trama intessuta di lettere grosse e slargate dal ritmo lento, che, se non riescono a rimuovere l'impressione di goffaggine, la sensazione di sforzo che la scrittura trasmette, tuttavia la collocano un gradino più avanti rispetto alla testimonianza materna³⁷.

« A madama Bartolomea direte che la Sismonda è fatta sì napoletana che ella non la intenderebbe »; così il solito Zanobi da Strada descrive in una lettera del 27 maggio 1354 a Jacopo Acciaiuoli la figlia Sigismonda da pochi mesi trasferitasi da Firenze a Napoli ospitata, quasi come figlia adottiva, in casa del gran siniscalco³⁸.

³⁶ Ash. 1830, II 214.

³⁷ Mi sembra indicativa, in tal senso, anche la sottoscrizione: non Giovanna ma Iohanna alla latina.

³⁸ Ash. 1830, II 501. La lettera è pubblicata per intero in E. Léonard, *Histoire de Jeanne Ière, reine de Naples et comtesse de Provence*, III, Monaco-Parigi 1937, pp. 515-518.

Ma Sigismonda non ha bisogno dello schizzo effettuofo e sintetico di maestro Zanobi per farsi conoscere; è lei stessa a venirci incontro nelle carte di famiglia ed è un incontro che non si esaurisce nel breve scorrere di poche righe ma si distende in una lunga lettera³⁹ in cui affiorano, sporadici, quei tratti di napoletanità ricordati da maestro Zanobi (Fig. 3). Dopo le fugaci apparizioni di Lapa e Giovanna, Sigismonda è la prima donna di casa Acciaiuoli a misurarsi con la scrittura in una prova estesa e impegnativa e piace credere che fosse consapevole dell'eccezionalità del suo atto se nella usuale formuletta conclusiva "scritta mano propria" è concesso leggere, al di là dell'applicazione di un rituale epistolare, la sua soddisfazione e il suo orgoglio per la fatica portata a termine. Neppure troppo presuntuosi, perché il prodotto elaborato da Sigismonda è, per più motivi, degno di considerazione; per la lunghezza, anzitutto, ma anche per quell'*h* iniziale maggiore nel modulo e differente nella morfologia dalle altre del testo, quasi un ricordo dei capolettera sovramodulati di ben diversi prodotti scrittorii, per la morfologia differenziata di alcune lettere, come la *v* sia tonda che acuta, la *l* sia semplice che occhiellata, quando in raddoppiamento, la *i* sia corta che lunga o in forma di *ipsilon*, per l'inserzione di grafie latineggianti come *ct* per la doppia *t* o *ti* per *z*, per l'uso di abbreviazioni e segni di interpunzione, per lo spazio lasciato bianco a dividere le due sezioni del discorso epistolare. E non si potrà non notare, come ulteriore indizio della accettabile capacità grafica di Sigismonda, che la sua scrittura è di modulo medio, costante nell'uso esclusivo della *d* tonda, della *s* diritta, della *g* corsiva, tipica nell'occhiello di alcune lettere alte, come *b* ed *h*, formato accostando all'asta una sorta di grossa virgola, in genere, un po' staccata nella parte superiore e nel modo di tracciare la doppia *l* addossandone ad una diritta ma bassa (quasi una *i*) un'altra occhiellata. Si potrebbe anche sottolineare che Sigismonda è incapace di mantenere l'allineamento verticale — ma anche quello orizzontale è un po' ondulante —, che dosa male

³⁹ Ash. 1830, I 172. Nel carteggio di famiglia sono presenti altre due lettere sottoscritte da Sigismonda; la prima — Ash. 1830, I 170 — datata « di 20 di febbraio 1393 » e con la duplice sottoscrizione « Sismonda e Donato Acciaiuoli » non è però autografa della donna, mentre nella seconda — Ash. 1830, I 171 — l'intervento di sua mano si limita a due lunghi poscritti aggiunti in calce. In essi le caratteristiche grafiche rimangono fondamentalmente identiche a quelle della testimonianza analizzata nel testo.

l'inchiostro tanto che sovente gli occhielli ne sono riempiti, quando addirittura esso non si spande a chiazze imbrattando la pagina, ma significherebbe solo evidenziare trascuratezze veniali per chi è tanto fiero della propria cultura grafica da suggellare una lettera personale con l'affermazione della propria autografia.

Onesta Strozzi fu la prima moglie di Donato di Iacopo Acciaiuoli e sono proprio due lettere⁴⁰ al marito a presentarcene la scrittura nervosa, frantumata, moderatamente allungata ma, in fondo, neanche troppo impacciata e sofferta (Fig. 4). Anche i segni grafici di Onesta sono, almeno in una delle due testimonianze recuperate, grossi, pesanti, quasi graffiati, ma il loro aspetto sembra provocato più che dall'inabilità di chi li traccia, dall'uso di uno strumento inadeguato e mal temperato che, bloccando il naturale procedere dei tratti, non favorisce l'inclinazione alla corsività pure visibile nelle *s* raddoppiate, nella *g* a pancia ampia e chiusa, nella *e* con traversa decisamente sospinta a destra, nei legamenti della *d*, nella cediglia attaccata alla *c* senza staccare la penna dal foglio. Sono elementi troppo modesti per attribuire ad Onesta una competenza grafica di qualche spessore, anche se non si può non riconoscerle una accettabile aderenza al modello scrittorio interpretato, sì, in modi originali e personali, magari un po' primitivi, ma mai stravolto o storpiato nella sostanza grafica. Nell'ordito della minuscola cancelleresca che sottende la prova di Onesta le *i* leggermente ricurve, le *b* a doppio occhiello, le *r* ricalcate sulla *n* sembrano quasi, più che fraintendimenti grafici, segni personali e distintivi. Accanto agli elementi positivi non si possono tacere, però, quelli di segno opposto come l'assenza pressoché totale di abbreviazioni, le frequenti dimenticanze di lettere non reintegrate, la macchinosità e grossolanità del discorso testuale. Per comunicare al marito l'invio di due starne, per informarlo sulla raccolta dell'uva o sulla ricerca di una balia, Onesta non ha bisogno di discorsi complessi e paludati; le basta riversare sulla carta le parole che si affollano alla mente e poco importa se la scrittura che le trasforma in memoria non aderisce alla perfezione al modello formale che la impronta.

Chi sembra assolutamente aliena da regole di qualsiasi tipo, formali, testuali, grammaticali, ortografiche è Feca Giacomini Tebalducci, se-

⁴⁰ Ash. 1830, I 166 e 167.

conda moglie di Donato di Iacopo, « bellissima di corpo . . . ma più bella e più ornata della mente . . . » a giudizio di Vespasiano da Bisticci⁴¹; le sue quattro lettere al figlio Neri sono una foresta di errori, distrazioni, trascuratezze, pasticci grafici; la sua scrittura sfugge qualsiasi classificazione di comodo e ne rivela la vanità⁴² (Fig. 5). Riconoscervi l'uso esclusivo della *a* di tipo corsico, della *d* tonda, della *u* acuta, sottolinearvi le tipicità come l'occhiello piccolo e svolazzante che chiude le aste alte o la coda della *g* non serve a ricondurla in un preciso sistema grafico, così come definirla elementare non basta a graduarne il livello. La scrittura di Feca non è solo elementare, è anche assai povera, scarna, ridotta all'essenziale; il suo patrimonio grafico, verosimilmente acquisito fuori dei canali istituzionali per via imitativa, si limita ai singoli segni alfabetici ma ignora totalmente ogni elemento accessorio della scrittura quasi che la fatica per imparare a tracciare le lettere non fosse ripetibile. In realtà a percorrere con attenzione quelle quattro pagine in cui parole che ondeggiavano sul rigo si mescolano a baffi, macchie e fregghi d'inchiostro, si incontra anche qualche segno abbreviativo, addirittura nella duplice forma per nasale o per *r*, ma sono eccezioni alla regola che li vede sistematicamente ignorati, così come spesso tralasciati sono i raddoppiamenti consonantici, mentre, al contrario, vengono a volte raddoppiate le consonanti scempie. Tutto fa credere, insomma, che in Feca una cultura grafica approssimata si annodava ad una altrettanto approssimata cultura grammaticale e sintattica: i vocaboli mal separati, i rinvii a capo errati, le trasposizioni di lettere, le ripetizioni, le correzioni effettuate aggiungendo errore ad errore. Sintomi, e simboli, di un analfabetismo combattuto con armi rudimentali, rintuzzato ma non sconfitto; Feca era, lo si intuisce dalle sue lettere, donna sveglia, volitiva, curiosa di quanto le avveniva intorno anche al di fuori del piccolo ambito domestico tanto da mescolare alle più scontate informazioni sui piccoli avvenimenti quotidiani notizie di guerre e campagne militari⁴³, capace di surrogare con

⁴¹ Vespasiano da Bisticci, *Vite di uomini illustri del secolo XV*, a cura di Paolo D'Ancona e Emilio Aeschlimann, Milano 1961, p. 551. Da segnalare che non è raro trovarla citata come Tecca, anziché Feca, diminutivo di Francesca.

⁴² Ash. 1830, I 53-56.

⁴³ « . . . e parmi che la guera sia aviata a durare che pur ogi seceto fatti [= fanti] armati i verso Faeça e discisi che i ducha à preso Faeça e e un'atra tera no

la volontà l'educazione negatale. Ma la volontà non può guidarle la mano, correggere gli errori, indicarle i tratteggi, solo spingerla ad imitarli alla meglio, magari modificandoli e personalizzandoli; ed ecco allora lo strano gruppo *cb* con l'asta bloccata a metà, all'altezza del cappello della *c* in cui il ricordo del tipico legamento mercantescò è presente, ma lontano e reinterpretato.

Ancora più informale, elementare, atipica è la scrittura di Lena Acciaoli, moglie di Neri di Donato, forse, tra le donne del suo clan familiare quella che più affascina e cattura. Di fronte alle sue struggenti lettere al marito ⁴⁴ imbevute d'affetto e di disperazione per una lontananza sempre più insopportabile, qualsiasi risoluta intenzione di neutralità sembra vacillare e ci si ritrova inghiottiti dai sentimenti, partecipi della sconsolata solitudine di Lena, della sua pena per non aver generato il maschio tanto atteso. Le sue parole accorate e candide suscitano un'emozione profonda che ancor più si dilata e ingigantisce se anche l'occhio vi si sofferma per un attimo (Fig. 6); allora viene quasi la voglia di prenderle la mano, di indirizzarla, di aiutarla in quel gesto d'amore e di coraggio che pur di esprimere una sofferenza che opprime scavalca consuetudini, dimentica differenze, supera ignoranza e paura e si inventa lettere e tratteggi. Nascono così, dalla fantasia e dalla volontà, le sue strane *g* con la coda dal tratteggio invertito, le piccole *t* con la corta traversa a metà dell'asta e che fuoriesce solo a destra, le buffe *s* intozzate il cui cappello invece di innalzarsi poggia sul rigo e soprattutto le strambe *z* ed *x* per cui è difficile anche tentare una descrizione. Essere nata nella famiglia più ricca di Firenze, avere per padre Palla Strozzi, uomo « dottissimo in tutte due le lingue, latina e greca, e di meraviglioso ingegno » ⁴⁵ non aveva procurato a Maddalena una esistenza diversa da quella delle coetanee di pari rango; i precettori che messer Palla teneva in casa « per insegnare a' figliuoli, i più dotti uomini d'Italia e più stimati » ⁴⁶ erano riservati alla discendenza maschile di casa Strozzi, né è possibile imma-

sa quale . . . »: in Ash. 1830, I 53. La lettera che reca solo l'indicazione del giorno e del mese - 6 febbraio - è databile al 1424, anno, appunto, della presa di Imola da parte di Filippo Maria Visconti.

⁴⁴ Ash. 1830, II 318-320.

⁴⁵ Vespasiano da Bisticci, *Vite . . . cit.*, p. 389.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 390.

ginare che Lena o le sorelle abbia mai compiuto il gesto furtivo di Judith Shakespeare quando sottraeva per leggerli i libri del fratello. Come avrebbe potuto la piccola Lena, a malapena capace di dare forma di discorso alle pene del suo cuore, accostarsi ad uno qualsiasi di quei codici che il dotto padre acquistava in ogni dove o commissionava ai migliori scrittori che fossero in Firenze sia di latino che di greco? Il latino, o il greco, lingue colte, letterarie, erano negate alle donne e forse per Lena o le altre non si trattò neppure di un divieto vissuto come privazione, di una negazione accettata con rassegnata obbedienza; per dirigere i servizi di casa era sufficiente il vernacolo, così come la lingua materna, lingua femminile fin'anche nell'accezione etimologica, era più adatta a sussurrare dolci cantilene all'ultimo nato o a dichiarare al marito lontano il proprio dolore, il bisogno di averlo vicino perché – scrive Lena al suo Neri – « quand'io no ti vecho tornare i casa né lla mantina né lla sera né gnuon ora . . . mi vie vogla di disperrami »⁴⁷.

Il destino, nelle sembianze della fiscalità fiorentina, non era stato benevolo con Lena che aveva visto il suo giovane sposo « il più ricco, il più nobile, il più bello del corpo e della mente ch'avesse Firenze » partire poco dopo le nozze per « cercare altra patria » dove sfuggire « l'incorporabile gravezza impostagli »⁴⁸. È allora che la scrittura diventa per lei una necessità, il luogo dove scaricare tensioni, sentimenti, emozioni divenuti troppo laceranti per poter essere vissuti in silenzio; è allora, in momenti fondamentali della sua giovane vita – l'approssimarsi del parto, la nascita delle figlie – che, nonostante qualche timore e ritrosia affonda la penna nell'inchiostro e depone il suo animo sulla carta⁴⁹. Lo fa

⁴⁷ Ash. 1830, II 320.

⁴⁸ Vespasiano da Bisticci, *Vite* . . . cit., p. 551-2. Il passo di Vespasiano, scomposto per comodità di citazione, così continua: « Sendo i sua congiunti signori di molte terre in Grecia, se n'andò dove egli erano, e quivi stette per alquanto tempo onoratamente ». Da vedere nel carteggio laurenziano le lettere del suocero Palla di Nofri, comprese nel periodo gennaio-novembre 1424, che ne reclamano con insistenza il ritorno in patria, gli danno notizie dei pagamenti effettuati e della difficile situazione finanziaria, lo informano delle condizioni della famiglia, della madre Feca e della « sua brigatella di fanciulle e balie »: Ash. 1830, II 428-431.

⁴⁹ La data di nascita di Maddalena è difficilmente precisabile, ma verosimilmente la si può collocare tra il 1403 e il 1405; sposò Neri intorno al 1420 e a lui diede, oltre alle femmine occasione di scrittura, i maschi Donato e Piero. Il ri-

come può, impiastricciando il foglio, imbrogliandosi con le lettere, scambiandole, dimenticandole, invertendole, separando alla meglio le parole, ignorando completamente pause, maiuscole, abbreviazioni, tessendo testi semplicissimi incapaci di rispettare regole grammaticali, lessicali, sintattiche. Il bisogno di scrittura è tanto forte per la giovane Strozzi che neppure la coscienza dell'ignoranza può frenarne lo slancio, solo indurla ad una commovente preghiera: « ti scrivo il meglio che so sì che no ti far befe di me » scrive Lena al marito lontano⁵⁰ e l'appello non può non essere accolto anche da chi, a distanza di secoli, si intromette in quel discorso epistolare. Tanto più che in quei segni grossolani, in quei testi essenziali non è tanto importante – a mio avviso – misurare l'adesione ai tradizionali canoni estetico formali o il rispetto di norme scolastiche quanto cogliere significati più nascosti e sotterranei. Ma tutti fortemente innovativi e nel segno della libertà; a cominciare proprio da quei segni impacciati e maldestri, lettere "anarchiche", insofferenti di regole e modelli che liberano l'alfabeto e lo proiettano nel campo non recintato del personale e del privato. Lena e come lei Alessandra, Margherita, Sigismonda, Onesta non scrivono perché la società le ha investite di precise funzioni di scrittura correlate ad altrettanto precise forme estetico-grafiche, anzi, semmai, il loro è uno "scrivere contro"; esse scrivono, infatti, nonostante la società abbia loro negato l'accesso alla capa-

cordo della nascita delle femmine è presente in molte lettere del carteggio Acciaiuoli: II 151, lettera di Davanzato a Neri in Ferrara dell'1 luglio 1423 (« Buon pro ti faccia della fanculla femina; ella ene le pue bella fanculla io vedessi mai... »); II 272, lettera di messer Guasparre a Neri in Venezia, 10 luglio s.a. (« Abbiamo batezato una bella fanciulla che ti naqqe e bene che aresti avuto più caro fussi stato maschio pur si vuole stare contento a quello è piaciuto a messer Domenedio; arai materia d'abbreviare la stanza e al tornare arai il sangue più caldo... »); II 410, lettera di Nanni Strozzi a Neri in Ferrara, 27 giugno s.a. (« aviasati che madonna Marietta in quest'ora è andata a chasa tua perché pare che tue moglere voglia partorire, che Iddio zel dia maschio, s'ell'è meglio... »). Neri fece testamento il 6 giugno 1428 e morì poco dopo. Importanti puntualizzazioni sulle vicende biografiche di Maddalena e Neri in M.A. Ganz, *Donato Acciaiuoli and the Medici: a strategy for survival in '400 Florence*, in « Rinascimento » 22 (1982), pp. 33-73, in part. alle pp. 38-39; vedi anche L. Pandimiglio, *Felice di Michele vir clarissimus e una consorteria. I Brancacci di Firenze*, s.l. 1987, pp. 76-77 dove però, erroneamente, a Lena e Neri vengono attribuiti sette figli.

⁵⁰ Ash. 1830, II 320.

cità di farlo, scrivono spinte da motivazioni nuove e diverse, estranee all'universo grafico contemporaneo, scrivono perché, nonostante tutto, sono libere di violare quel divieto. E hanno la voglia e il coraggio di farlo; e nel farlo sconvolgono un'altra consuetudine. I luoghi del loro scrivere non sono infatti quelli tradizionalmente deputati – la *statio* del notaio, la bottega del mercante, lo studiolo del letterato – ma i luoghi del domestico, della quotidianità, ambienti noti, familiari, protettivi, più adatti a divenire complici di un atto trasgressivo. Forse se Lena e le altre che decisero di vivere l'affascinante esperienza della scrittura avessero solo intuito la potenzialità eversiva di quel gesto insieme semplice e complesso abituate come erano all'obbedienza, alla sottomissione, al rispetto non avrebbero mai trafugato penna ed inchiostro o forse anche loro pensarono, in anticipo di secoli, quanto Virginia Woolf scrisse a proposito dell'epistolario di Dorothy Osborne « Had she been born in 1827, Dorothy Osborne would have written novels; had she been born in 1527, she would never have written at all. But she was born in 1627, and at that date though writing books was ridiculous for a woman there was nothing unseemly in writing a letter »⁵¹.

Chiudere con una citazione della Woolf un intervento che ha preso le mosse da un suo saggio potrebbe essere una specie di quadratura del cerchio; ma preferisco farlo affidandomi alle parole di una famosa poetessa inglese della metà dell'Ottocento, Elizabeth Barrett Browning: « . . . quando / Parlo, accettate il senso delle mie parole come appare, / E non cercate arricciature nella seta / Eseguite con abili punti. Sono una donna, signore / Ed uso naturalmente le espressioni femminili »⁵².

⁵¹ V. Woolf, *Dorothy Osborne's "Letters"*, in *The Common Reader: Second Series*, London 1948, p. 60.

⁵² In E. Rasy, *Le donne e la letteratura . . .* cit., p. 93.




Fig. 2 - Ash. 1830 II, 214.

Io non so - come voi - come - fatto - subitaneamente - datore
 pro - a - subitaneamente - essere - molto - il - lavoratore in
 presentemente - alcuni - giorni - per - indagine
 instaurare - di - stime - che - non - per - molto - di -
 non - che - molto - per - molto - per - molto -
 che - tanto - per - sua - di - molto - di - molto -
 risultato - equivo - di - molto - di - molto -
 non - che - non - per - molto - di - molto -
 quanto - non - per - molto - di - molto -
 di - molto - non - per - molto - di - molto -

Fig. 4 - Ash. 1830 I, 167.

Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript page. The text is densely packed and spans the width of the page, with some lines starting with a red initial. The script is characteristic of the 16th or 17th century. The text appears to be a letter or a formal document, given the use of honorifics and the structured nature of the writing. The ink is dark, and the paper shows signs of age and wear, particularly at the bottom edge where there is a faint horizontal line.

Fig. 5 - Ash. 1830 I, 53.

BRUNO BREVEGLIERI

**LA SCRITTURA EPIGRAFICA IN ETÀ COMUNALE :
IL CASO BOLOGNESE**

Quando nel 1980, in una *Storia dell'arte italiana*, apparve un saggio di Armando Petrucci dedicato a *La scrittura tra ideologia e rappresentazione*¹, l'autore si premurò di far seguire allo scritto una nota in cui avvertiva il lettore delle limitazioni della campionatura del suo contributo, pur condotto con un intento globale, e dei condizionamenti impostigli dalla scarsità di ricerche precedenti e di tradizioni di studio consolidate nel settore². In realtà queste limitazioni, se possono ancora venire invocate per rendere ragione del taglio locale della presente relazione, il cui campo di ricerca e documentazione è ristretto all'ambiente emiliano e bolognese in particolare, non hanno impedito di avere nel saggio di Petrucci un quadro ricco e articolato dei fenomeni grafici nell'ambito "monumentale"; più esteso e approfondito, naturalmente, a partire dal periodo umanistico, per la maggiore abbondanza della documentazione superstite ma anche per l'esistenza di una tradizione letteraria che ci dà le esplicite prese di posizione dei protagonisti stessi dei processi nel campo scrittoria, dal Petrarca in giù. Tuttavia, nemmeno per l'epoca preumanistica in cui si ha il massimo di dispersione degli avanzi e delle testimonianze mancano punti fermi di carattere generale; uno dei più sicuri, la modificazione dell'epigrafia intervenuta in Italia tra l'XI, XII e XIII secolo, con la « riscoperta della funzione civile e politica dello spazio urbano aperto »³, in naturale connessione con l'evolversi delle strutture politiche e sociali, e culturali, del Comune.

¹ A. Petrucci, *La scrittura tra ideologia e rappresentazione*, in *Storia dell'arte italiana*, parte III, *Situazioni momenti indagini*, vol. II, *Grafica e immagine*, 1, *Scrittura Miniatura Disegno*, Torino 1980, pp. 3-123. Il saggio è stato ristampato a sé stante in una diffusa collana, debitamente rielaborato e aggiornato, *La scrittura. Ideologia e rappresentazione*, Torino 1986, da cui si citerà.

² All'inizio della *Bibliografia*, a p. 167.

³ A. Petrucci, *La scrittura* cit., p. 5.

Nei primi tempi delle istituzioni comunali, la nuova epigrafia pubblica trovò la sua sede naturale nelle stesse strutture degli edifici sacri dove la scrittura lapidaria aveva pur continuato una sua stentata esistenza dalla tarda antichità attraverso tutto l'alto Medio Evo. Ma ora all'esterno, tanto che le iscrizioni « furono concepite come (e finirono per costituire) parte essenziale dello spazio urbano prospiciente, piazza o *campus* o spiazzo che fosse, e perciò della vita cittadina che in esso si svolgeva »⁴. Il fatto è che l'uomo dei primordi del Comune, indipendentemente dall'essere o no letterato, doveva avere una fortissima consuetudine visiva con la parola iscritta; consuetudine maturata soprattutto attraverso la visione delle superfici esterne e interne delle chiese, in particolare delle cattedrali, e non soltanto per il loro uso come supporti per l'epigrafia "pubblica"; ma pure per una più propriamente religiosa, o in una posizione intermedia fra il sacro e il profano, secondo distinzioni che sono più nostre che di tempi in cui le costruzioni religiose erano punti di riferimento, luoghi d'incontro della collettività e insieme oggetti di orgoglio civico. Portali, archi, colonne, fregi delle architetture romaniche portavano non soltanto sculture, ma anche una quantità di iscrizioni, alle sculture direttamente connesse e riferite.

Talora si trattava del ricordo di coloro che dell'opera erano stati promotori e/o finanziatori, cioè dei committenti. Sono di questo genere le epigrafi HEC EST COLUMNA FORNARIORU(m), HEC EST COLONNA CORDOANNERIORUM, ecc., che si leggono sulle colonne o pilastri della cattedrale di Piacenza⁵, costruiti a spese di determinate categorie di operatori economici. Simili, e non sempre chiaramente distin-

⁴ *Ibid.*, p. 9. Gli esempi più cospicui, considerati dallo stesso Petrucci, sono quelli di Pisa, Modena, Ferrara.

⁵ Per una sintesi aggiornata delle problematiche e delle più recenti interpretazioni relative alle cattedrali emiliane, anche per la competente bibliografia, si rimanda al contributo di A. Peroni, *I cantieri delle cattedrali*, in *Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna. L'età comunale*, Milano 1984, pp. 194-237. Per la cattedrale di Piacenza comunque è fondamentale *Il Duomo di Piacenza (1122-1972)*. Atti del Convegno di studi storici in occasione dell'850° anniversario della fondazione della Cattedrale di Piacenza, Piacenza 1975. Si ricordano anche gli atti di un altro importante incontro culturale, *Nicholaus e l'arte del suo tempo*. Atti del seminario tenutosi in Ferrara dal 21 al 24 settembre 1981 organizzato dalla Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, a cura di A.M. Romanini, Ferrara [1985].

guibili dalle precedenti – tanto che anche per l'esempio che stiamo per portare qualcuno può pensare ancora ai committenti –, sono le "firme" degli artisti, autori materiali dell'opera, come a Bologna quella di Pietro d'Alberico nella croce degli Apostoli ed Evangelisti, meglio nota con la denominazione di croce di Porta Ravegnana: PETRUS ALBERICI ME FECIT CUM PATRE⁶. Questa è una delle quattro croci, ancora esistenti, che erano collocate in punti di particolare importanza intorno alla ridottissima cerchia urbana altomedievale, formando così una sorta di cintura difensiva spirituale per la piccola città⁷, indice anche questo del legame allora difficilmente risolvibile fra le esigenze materiali della difesa e quelle della spiritualità degli abitanti. Si tratta perciò di una testimonianza di notevole rilievo, che converrà considerare con una certa attenzione, anche perché il fenomeno delle croci scolpite in Italia è tipi-

⁶ Le croci bolognesi furono edite da G. Gozzadini, *Delle croci monumentali ch'erano nelle vie di Bologna nel secolo XIII*, in « Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna » (d'ora in poi AMR) II (1863), pp. 27-69; quella di Porta Ravegnana in particolare alle pp. 42-47. Tralasciando la minore bibliografia locale, questa è comparsa in M.G. Zimmermann, *Oberitalische Plastik im frühen und hohen Mittelalter*, Leipzig 1897, p. 73, con fotografia della fronte a p. 70 fig. 23; fronte e retro, ma da un calco già esistente al Museo Civico, giacché la croce è addossata attualmente a una parete all'interno della chiesa di San Petronio e il retro è molto malamente visibile, sono riprodotti in F. Filippini, *San Petronio vescovo di Bologna. Storia e leggenda*, Bologna 1948, che ne parla alle pp. 76-78. I contributi più recenti sono di F. Bergonzoni e R. Budriesi, *Le quattro croci*, in *La basilica di San Petronio in Bologna*, Bologna 1983-1984, I, pp. 309-318; dal punto di vista paleografico B. Breveglieri, *Scritture lapidarie romaniche e gotiche a Bologna. Osservazioni paleografiche in margine alle Iscrizioni Medievali Bolognesi*, Bologna 1986, pp. 10-12; si veda anche R. Grandi, *Santo Stefano e la scultura bolognese di età romanica*, in *7 colonne e 7 chiese - la vicenda ultramillenaria del complesso di Santo Stefano in Bologna*, Casalecchio di Reno 1987, pp. 140-175, a p. 154; infine C. Bussolati, *Per i luoghi, le funzioni e le forme delle croci in pietra del Museo Civico Medievale*, ne « Il Carrobbio » XIV (1988), pp. 75-84, a p. 78.

⁷ G. Fasoli, *Momenti di storia urbanistica bolognese nell'alto Medio Evo*, in AMR, n.s., XII (1960-61, 1961-62, 1962-63), pp. 313-343. V. anche A.I. Pini, *Bologna bizantina: le mura di selenite o delle « Quattro croci »*, ne « Il Carrobbio » XI (1985), pp. 263-277, particolarmente pp. 269-272; Id., *Mura e porte di Bologna medievale: la piazza di Porta Ravegnana*, in *Fortifications, portes de villes, places publiques, dans le monde méditerranéen*, par J. Heers, Paris s.d. (Cultures et civilisations médiévales, IV), pp. 197-235.

camente emiliano-romagnolo e particolarmente bolognese: per Bologna si è parlato di una cosciente opera di promozione dell'erezione di croci varie da parte del Comune⁸.

Se si osserva la croce di Porta Ravennana, l'unica delle quattro intorno alle vecchie mura epigrafata ed esattamente datata (1159), si nota come assolutamente nulla, nei caratteri estrinseci, distingua la firma di Alberico dalle altre iscrizioni che vi sono state incise, dalle quali è separata soltanto da un piccolo segno di croce. Non è questo un caso: la stessa mancanza di distinzione formale si ha in una memoria di differente natura, una lapide dove la firma di quella che è probabilmente la stessa persona, PETRUS DALBRICUS ME FECIT, si somma a uno straordinario carne sepolcrale per la morte della giovane figlia del medico Grillo⁹. Nella croce l'importanza visiva del ricordo dello scultore è almeno pari a quella della data metricamente espressa AN(n)O M(illeno) / C(enteno) QUO NU/MERATO / ET QUINQUA/GENO NO/NO POST IS / SOCIATO (che anzi è in caratteri più piccoli) e della riproduzione di un distico dalla tradizione manoscritta a diffusione europea, FILI! QUID MATEUR? DEUS ES. SUM. CUR ITA PENDES? NE GENUS HUMANUM VERGAT IN INTERITUM¹⁰. La testimo-

⁸ R. Grandi, *Santo Stefano* cit., pp. 153-156. Per un altro caso in cui il fenomeno delle croci scolpite ha assunto una vistosa consistenza (Imola) si veda P. Porta, *Testimonianze artistiche di età tardoantica ed altomedievale nella città di Imola*, in « Studi Romagnoli » XXIX (1978), pp. 401-417, alle pp. 412-417. Un breve cenno alle croci bolognesi in E. Sandberg-Vavalà, *La croce dipinta italiana e l'iconografia della passione*, Verona 1929, nota 5 a p. 75.

⁹ L'epigrafe è edita in G. Roversi, *Iscrizioni medievali bolognesi*, Bologna 1982, fra quelle di S. Stefano, n. 27: A(nno). M.C.LXIII. INDIC(tione) XII. III. ID(us) / SEPT(em)B(ris) / † HIC NONACRINA IACET / MEDICANTIS FILIA GRILLI. / CELESTIS MEDICUS DET. QUOD / PATER HAUD DEDIT ILLI. / QUAM SANARE MINUS POTUIT / MEDICINA PATERNA. CELES/TIS MEDICUS SALVET. DANS / REGNA SUPERNA. / PETRUS DALBRICUS ME FE/CIT. Questa iscrizione è la prima a rivelare a Bologna, al di là delle forme ancora prettamente romaniche, uno spiccato interesse per il gioco delle variazioni grafiche: cfr. B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., pp. 13-16. La lapide è rettangolare, più sviluppata in altezza, e le linee hanno uno sviluppo un poco occasionale; in particolare il nome del mese nella data e la sillaba finale di FECIT proseguono nella linea immediatamente superiore.

¹⁰ I segni d'interpunzione qui dati per la comprensione del testo (per il resto

nianza, espressa in forma di dialogo drammatico, della fede nel sacrificio del Cristo, che per il suo significato ed estensione e per il riferimento diretto alla figura del Crocifisso, parte scultorea del monumento in questa faccia, può venire interpretata come il nucleo centrale dell'insieme di iscrizioni intrinsecamente sconnesse, è formalmente solidale con la firma. Anche l'ultimo spezzone, PACEM SATIS INTER VOS ABEATIS, che chiude il ciclo nei tre bracci superiori, non si stacca visivamente dal resto.

Altre iscrizioni ancora sono incise nel retro della croce, distribuite sulla cornicetta di contorno così come la maggior parte di quelle nella fronte (solo la data è sul fondo, sopra il capo del Cristo). In queste il contenuto più scopertamente didascalico ci mostra un aspetto notevolissimo dei monumenti romanici. La parte scultorea nel retro è piuttosto densa e complessa e comprende al centro una mandorla con il Redentore in trono, e intorno nelle braccia della croce l'agnello mistico e tre angeli. Nella cornice del braccio superiore, in pratica intorno all'agnello, sta scritto HAC TIBI PICTURA FUBEAT PATRIS ILLA FIGURA¹¹, negli altri bracci i nomi degli angeli, ANGELUS MIHAEL, GABRIEL ANGELUS, RAFAEL ANGELUS. Tralasciando aspetti secondari anche essi non privi di qualche rilevanza come la simmetria delle parole in corrispondenza alle figure di Michele e Gabriele affrontati, il legame fra immagine e scrittura non potrebbe essere più esplicito e dichiarato.

trascritto letteralmente, con la U in più in MATEUR) sostituiscono quelli incisi sulla croce, lunati e virgolati, presenti inoltre ad ogni cambiamento di direzione del bordo dei bracci sulla cui cornice è ordinata l'epigrafe; le parole finali si leggono da destra a sinistra, e perciò sono incise a rovescio, bustrofedicamente. Del bellissimo distico, dialogo drammatico fra la Madre e il Figlio, parla B. Bischoff, *Ein lateinisches Gegenstück zur Inschrift der Santissima Icone des Doms von Spoleto*, in *Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti*, Torino 1973, pp. 381-388, a p. 385, integrando e rettificando in nota 12 H. Walther, *Initia carminum ac versuum mediæ aevi posterioris latinorum. Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen*, Göttingen 1959 (*Carmina mediæ aevi posterioris latina*, I), n. 6504. L'iscrizione presenta anche un interesse filologico, poiché costituisce un testimone antico (forse il più antico) con la variante *vergat in* rispetto ai manoscritti che danno *vadat* o più spesso *tendat ad*: cfr. B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., p. 11 nota 10.

¹¹ FUBEAT viene interpretato come errore per SUBEAT. Deriva da errata interpretazione della minuta del testo?

A questo punto si potrebbero ritenere le epigrafi della croce di Porta Ravegnana l'estrinsecazione della necessità didascalica, la prestazione di effettive informazioni tramite il mezzo scrittorio. Ma sarebbe oltremodo riduttivo vedere il valore della scrittura nei monumenti dell'epoca in funzione della possibilità di venire letta; in opere di scultura e architettura, diciamo in opere d'arte in generale, e tanto più in una situazione di diffuso seppure decrescente analfabetismo, il messaggio della scrittura non doveva necessariamente essere decodificato soltanto attraverso la lettura, con una puntuale interpretazione dei segni. L'arte del XII secolo offre un'enorme quantità di epigrafi accompagnanti i lavori architettonici e scultorei, alcune lunghe e complesse, altre, forse la maggior parte, brevissime, spesso ridotte al solo nome di un santo o di un profeta, non sempre giustificate da una vera necessità di precisare e chiarire. In tanta abbondanza di possibili esempi Bologna è assai scarsamente rappresentata; ma nella vicina Modena un riferimento di eccezionale valore può essere dato dall'imponente complesso costituito dalla cattedrale¹². Le iscrizioni del duomo modenese costituiscono un termine di illustrazione e di confronto per questioni epigrafiche e paleografiche, per quantità e qualità difficilmente superabile; come ha scritto Augusto Campana, la cattedrale « ha costituito, si può dire, una sorta di banco di prova e quasi un capitolo della storia degli studi di epigrafia medievale in Italia »¹³.

¹² Il riferimento d'obbligo e riassuntivo è ormai dato dalla monumentale serie di pubblicazioni fatte per i recenti restauri e le concomitanti grandi mostre sul Romanico emiliano: *Lanfranco e Wiligermo. Il Duomo di Modena* [Modena 1984], recante i contributi epigrafici di A. Campana, *La testimonianza delle iscrizioni*, pp. 363-373, S. Lomartire, schede di *Epigrafia*, pp. 374-403, Id., *I "segni" dei lapicidi*, pp. 405-413; *I restauri del Duomo di Modena* (C. Acidini Luchinat, L. Serchia, S. Piconi), s.d.; *Il Duomo di Modena. Atlante fotografico* (a cura di M. Armandi, fotografie di C. Leonardi), Modena 1985. All'ultima si farà riferimento per la superba documentazione iconografica (d'altra parte non mancante nemmeno negli altri volumi), estesa qua e là fino al particolare di una singola parola iscritta; le epigrafi sono tutte edite nelle schede del Lomartire. Della precedente bibliografia, non possiamo comunque non citare W. Montorsi, *Iscrizioni modenesi romaniche e gotiche. Duomo e palazzo del Comune con un'appendice sulla torre*, Modena 1977 (Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi. Biblioteca, n.s. 35), per la trattazione di specifiche importantissime questioni paleografiche.

¹³ A. Campana, *La testimonianza* cit., p. 363, con riferimenti, fra gli autori più

Si pensi dunque prima di tutto alle figure di profeti del portale maggiore della facciata, incolonnate l'una sopra l'altra e con i nomi sopra i listelli di separazione¹⁴. Ma è soprattutto nei rilievi con le Storie della Genesi che si fa palese l'importanza della scrittura nell'opera scultorea di Wiligelmo. Nel primo rilievo è rappresentata la creazione dell'uomo: vi si esprime il racconto scritturale in un linguaggio figurativo che chiunque allora era in grado di capire, tanto più che in maggioranza coloro che avrebbero guardato l'opera sarebbero stati chiaramente analfabeti. Chi altri avrebbe potuto rappresentare l'essere ignudo e ancora intorpidito che stava sotto le mani del Creatore, se non il progenitore del genere umano? Eppure l'artista ha sentito il bisogno di indicarne il nome, sia pure in maniera abbreviata, accanto al suo capo: ADA(m)¹⁵. Né potevano esservi dubbi sull'identità della donna che nella scena seguente emerge, attratta con dolcezza e fermezza insieme dalla mano di Dio, dalla figura dormiente dell'uomo; ma anche qui, sempre presso il capo, sopra le spalle, è segnato EVA, mentre ancora per Adamo, i cui tratti somatici caratterizzati dalla folta barba sono sempre riconoscibili, il nome è ripetuto, questa volta in forma non abbreviata: ADAM¹⁶. Si noterà che nei rilievi seguenti l'esigenza di indicare il nome, anche per personaggi di rilevanza minore nel racconto biblico, viene meno; si deve osservare però che le altre scene sono molto più affollate; soltanto nell'episodio dei sacrifici di Caino e Abele i rilievi scolpiti lasciano larghi spazi liberi sul fondo, e qui sono iscritte ampie didascalie che illustrano l'azione dei protagonisti¹⁷. Si potrebbe quindi pensare ad un uso intenzionale della scrittura come elemento della composizione scultorea, funzionale alla omogeneità dei rilievi, libero peraltro da vincoli obbliganti; è per questo che abbiamo parlato di importanza della scrittura nell'opera di Wiligelmo. La sua scultura è organicamente legata all'architettura,

prossimi a noi, al Bortolotti, al Bertoni, al Patetta, infine al Montorsi. Qui le righe che seguono sono riprese, con poche modifiche e qualche taglio reso necessario dalla diversità di oggetto della ricerca, dal nostro *Scrittura e immagine. Le lastre terragne del Medioevo bolognese*, in corso di pubblicazione.

¹⁴ *Atlante fotografico* cit., pp. 79-83.

¹⁵ *Ibid.*, pp. 115-116; il particolare epigrafico a p. 120.

¹⁶ *Ibid.*, p. 121; particolari a p. 126.

¹⁷ *Ibid.*, pp. 153-159.

è riconosciuto, ma, si potrebbe anche dire, la scrittura è parte organica della scultura: nella quale del resto compare, oltre che negli spazi ora detti, in altri luoghi deputati a supporti epigrafici per eccellenza, costituiti da oggetti tenuti dai personaggi raffigurati, e cioè libri (aperti), rotoli parzialmente svolti o semplici tavolette rettangolari.

Si possono vedere altri di quei supporti comunissimi, per esempio ancora nella facciata, nei simboli degli Evangelisti, perfettamente individuati in base alla loro iconografia (che comprende anche il supporto della scrittura), ma completati dal nome sul piedistallo o sul fondo, tra le gambe degli animali simbolici¹⁸. E si potrebbe proseguire ricordando il celebre rilievo del Veridico, iscritto sul fondo¹⁹; le didascalie alle storie di San Gimignano nell'architrave della porta dei Principi, nella cornice sopra gli episodi corrispondenti²⁰; i capitelli della porta Regia, iscritti negli abachi²¹; e così via: la cattedrale modenese è un'autentica miniera epigrafica. Ma il caso in cui la scrittura, nella sua stretta associazione con le figure alle quali si riferisce, arriva ad attingere effetti di autentica espressione poetica, si ha negli episodi del ciclo bretone del portale della Pescheria, portale nel quale peraltro sono molto interessanti anche le figurazioni dei mesi, con i nomi fortemente abbreviati iscritti nello spazio tra la sommità delle figure e gli archi che le incorniciano²². Per i rilievi dell'archivolto, con i cavalieri in battaglia sotto le mura di un castello, e i nomi relativi che così intelligentemente li accompagnano, non sapremmo far di meglio che ripetere le belle parole ispirate a chi ha studiato, anche paleograficamente, questo capolavoro di integrazione fra la scultura e il corredo epigrafico: « . . . dans l'archivolte de la Pescheria, il y a un rythme de l'épigraphie comme il y a un rythme de la sculpture. Inscriptions et personnages sont répartis suivant une cadence savante,

¹⁸ *Ibid.*, pp. 259-283.

¹⁹ *Ibid.*, pp. 386-389.

²⁰ *Ibid.*, pp. 353-360.

²¹ *Ibid.*, pp. 428-429.

²² *Ibid.*, pp. 639-661, il portale; l'archivolto alle pp. 647-650. Si noti che i nomi si trovano apposti in modi analoghi a quelli nelle miniature dei manoscritti: un bell'esempio si vede nel manifesto di questo convegno, dagli *Annali genovesi* di Cafaro della Bibliothèque Nationale di Parigi (Lat. 10136), con CAFARUS e MACOBRIUS nella cornicetta sopra le teste dei due personaggi.

étudiée: les uns et les autres entrecroisent le jeu, mûrement élaboré, de leurs masses et de leurs espaces vides, contribuant à donner à l'ensemble ce caractère poétique qui a frappé la plupart de ses commentateurs »²³.

Se si passa all'interno del duomo, con la decorazione scultorea del famoso pontile si abbassa ulteriormente l'età degli esempi che è possibile fornire della forte spinta che chi lavorava intorno ai marmi doveva sentire, ad inserire parole presso le figure, tanto da far pensare che anche l'osservatore completamente analfabeta dovesse avere l'occhio abituato a percepire, tra le forme e i volumi delle sculture, i piccoli segni alfabetici incisi: e fosse disposto a riconoscere loro un valore simbolico. E oltre ai nomi di Cristo e degli Apostoli, incisi sul listello superiore del pannello con l'Ultima Cena in corrispondenza al capo di ognuno²⁴, gli esempi più pregnanti sono qui, sotto la decorazione del pontile, nei pennacchi della cripta, nelle lastre scolpite con il tradimento di Giuda e Pietro che rinnega Cristo²⁵: in esse non stanno soltanto nomi di apostoli o profeti, ma l'indicazione precisa di tutti i soggetti che intervengono nell'azione. Nella prima lastra, accanto a Giuda e a Caifa compare il CAMERARIUS incaricato del pagamento dei trenta denari; in questa scena le indicazioni compaiono addirittura due volte, nell'usuale listello superiore, che però è tagliato nel senso della lunghezza, per cui le lettere sono monche, e quindi la seconda volta nel fondo del rilievo. Non

²³ Le epigrafi dell'archivolto della Pescheria sono state studiate paleograficamente da J. Stiennon in J. Stiennon e R. Lejeune, *La légende arthurienne dans la sculpture de la cathédrale de Modène*, in « Cahiers de civilisation médiévale » VI (1963), pp. 281-296, alle pp. 281-287; le parole riportate sono a p. 286. Lo stesso J. Stiennon ha fornito gli elementi per un *Examen paléographique de l'inscription "Durindarda"* ancora a R. Lejeune, *Roland et Olivier au portail du Dôme de Vérone*, in « Cultura neolatina » XXI (1961) = *Atti del 2° Congresso internazionale della "Société Rencessvals"*, pp. 229-245, alle pp. 233-235, ulteriore felice esempio di collaborazione diretta fra la paleografia e la storia dell'arte. Un altro tentativo di indagine paleografica che interessa direttamente l'ambito della scultura padana è quello di R.-H. Bautier, *Un essai d'identification et de datation d'oeuvres de Benedetto Antelami à Parma et à Fidenza, d'après l'étude paléographique de leurs inscriptions*, in « Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France », 1968, pp. 96-115.

²⁴ *Atlante fotografico* cit., pp. 863-870.

²⁵ *Ibid.*, pp. 884-885.

vi è ripetizione nella seconda lastra, integra, dove assieme a Pietro si vede la ANCILLA che lo contrasta e, al centro della composizione, il gallo che ha la sua parte nell'episodio: e anche questo, sulla cui natura non c'è dubbio alcuno, si merita la sua iscrizione, GALLUS, in belle lettere fra le quali la più notevole è A, formata da due elementi sinuosi separati e avvolgentisi l'uno intorno all'altro.

Dalla considerazione d'insieme di una tale documentazione, ci sembra che si possa raccogliere senza difficoltà l'indicazione di una non occasionalità della presenza della scrittura, al contrario di un suo accoglimento rispondente a un qualche bisogno profondo, a tendenze estetiche e necessità strutturali e culturali dell'opera d'arte nell'epoca considerata. La marginalità che è stata spesso attribuita all'inserimento di lettere e parole nei lavori artistici deriva dalle nostre strutture mentali, da una educazione formale ed estetica che mantiene su piani diversi la scrittura e l'arte figurativa, interpretando come "fumettistica" ogni operazione che tenda a mescolare le due cose. Ma nel Medio Evo delle città comunali l'epigrafia era una componente difficilmente isolabile dalle pitture e dalle sculture, anche al di là del significato delle parole iscritte.

L'epigrafia nelle cattedrali romaniche non ci sembra neppure essere soltanto un qualcosa di strettamente, spesso indissolubilmente congiunto all'opera d'arte; la sua ci pare quasi una presenza ineluttabile, che si impone da sé come per forza di cose. Vediamo i listelli, di contorno o di separazione tra le figure e le scene scolpite, che sembrano attirare lo scalpello del lapicida: ogni superficie piana che si sviluppi prevalentemente in una dimensione, rettilinea o curvilinea che sia (può essere semicircolare, per esempio, nelle lunette dei portali), sembra il supporto deputato per epigrafi di cui, come l'interlinea di un foglio rigato, determina l'altezza delle lettere. Anche spazi piani più vasti, come il fondo dei rilievi, particolarmente presso il capo delle figure dove la rappresentazione è di solito meno densa, ma dove contemporaneamente se ne concentra il significato, vengono spesso occupati da iscrizioni di varia estensione. Speciale rilevanza assumono poi gli oggetti che nella vita reale costituiscono i supporti normali della scrittura, le pagine di libri aperti, le tavolette, i rotoli che profeti, apostoli, santi tengono così frequentemente in mano, e che assai raramente vengono lasciati senza l'indicazione diretta del messaggio che dà la ragione d'essere a quei supporti, il titolo o *l'incipit* dell'opera, un passo significativo in relazione alla sce-

na raffigurata oppure, anche qui, il nome del personaggio. Doveva essere difficile, per gli uomini del tempo, concepire la rappresentazione di un supporto scrittorio senza una materializzazione della parola, di cui il supporto era lo strumento. In un processo psicologico analogo, è facile avere azioni che trovano il loro necessario completamento nella parola, dando raffigurazioni con personaggi scolpiti e frasi iscritte. Non sempre si tratta di parola sacra, scritturale; ancora una volta è la cattedrale di Modena a fornirci bellissimi seppur molto rovinati esempi, con lo sforzo dei suoi telamoni espresso da richieste non di preghiera ma d'aiuto: *O quam grande fero pondus! Succurrite queso.*²⁶ A questo punto, il contenuto delle parole poteva essere meno importante della loro presenza, e forse per questo non v'era motivo per distinguere la firma di uno scultore da un testo vero e proprio, come si è visto nelle opere bolognesi di Pietro d'Alberico.

Alla luce di tutto questo, non stupisce che nel primo periodo della civiltà comunale, quando il riferimento centrale per la popolazione era costituito ancora dalla cattedrale, quando era questa principalmente a materializzare l'orgoglio civico e il senso stesso dell'appartenenza alla comunità, le grandi superfici dei muri esterni abbiano potuto costituire il supporto epigrafico per eccellenza per le iscrizioni del comune. L'esempio più cospicuo è certamente dato dal duomo di Ferrara, sul cui vasto lato meridionale furono incisi gli statuti cittadini del 1173, in quella che è generalmente ritenuta una delle più grandiose, se non la più grandiosa iscrizione medievale, oggi purtroppo solo molto malamente e parzialmente visibile²⁷.

La lunga fascia di marmi diversi, in parte di recupero, anche elementi romani già lavorati reimpiegati, non era stata preparata per questo; eppure la sua scelta come supporto per il testo degli statuti era qua-

²⁶ A. Campana, *La testimonianza* cit., pp. 371-373. Cfr. S. Lomartire, schede E 8 c, d, e. Esempi analoghi sono nel duomo di Piacenza.

²⁷ Edizione in A. Franceschini, *I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173 venuti in luce nella cattedrale*, Ferrara 1969. Anche il duomo ferrarese ha il suo volume celebrativo, seppure ormai semisecolare, *La Cattedrale di Ferrara. Nella ricorrenza delle manifestazioni celebrative dell'VIII centenario della Cattedrale poste sotto il patrocinio della Reale Accademia d'Italia 1135-1935*, Verona 1937. Importante è anche il citato *Nicholaus e l'arte del suo tempo*.

si obbligata, poiché la cattedrale già “parlava” della città ai suoi abitanti e visitatori, e lo spazio bianco non attendeva altro che venisse espletata la sua vocazione espressiva.

L'iscrizione della cattedrale modenese, che parla minutamente della sua consacrazione ad opera di papa Lucio III (1184), non è così estesa, ma ha essa pure grandiosità. Questa risulta anche dalla sua collocazione, poiché a differenza della ferrarese, allungata in basso al livello dell'osservatore, si vede più in alto nella parte scoperta della fiancata meridionale, tra la porta Regia e la porta dei Principi, incisa direttamente nel paramento murario²⁸. Là, dove la superficie è più nuda, la grande epigrafe trova la sua migliore collocazione, e sembra rappresentare la voce stessa dell'edificio sacro, che racconta dei tempi e delle circostanze della sua consacrazione, del momento per esso più importante e particolarmente felice, degli uomini illustri che l'hanno onorato della loro presenza. Anche chi non sapeva leggere, e anche colui i cui occhi non erano in grado di distinguere chiaramente i segni alfabetici, poteva avvertire che la cattedrale della sua città a lui si rivolgeva, appellandosi insieme e indissolubilmente alla sua pietà religiosa e al suo senso di appartenenza alla comunità; chi avesse potuto leggere, avrebbe distinto, fra le altre parole, BENEDICTA SIT HAEC CIVITAS . . . AUGREAT EAM DEUS. CRESCERE. ET MULTIPLICARE EAM FACIAT. . . BENEDICTA SIT TERRA IN QUA STATIS. ET BENEDICTI SITIS VOS. ET HE/REDES VESTRI IN PERPETUUM.

La scrittura di queste grandi iscrizioni è composta, solenne, con una ricerca evidente della regolarità; molto meno regolare è quella bolognese della croce di Porta Ravennana, a proposito della quale però si debbono fare alcune osservazioni. Intanto, come già si è detto, che essa è incisa su un monumento il cui significato non si esaurisce in quello religioso, se è vero che la croce contribuiva alla difesa spirituale della città. Se è valida l'ipotesi di Antonio Ivan Pini, il quale considera che l'an-

²⁸ *Atlante fotografico* cit., pp. 398-399: vi si vede bene la collocazione nella parete. Edizione S. Lomartire nella scheda E 11. Se ne occuparono, dal punto di vista paleografico, P. Bortolotti, *Di un antico ambone modenese e di qualche altro patrio avanzo architettonico cristiano*, Modena 1881, *passim*, e G. Bertoni, *Atlante storico - paleografico del Duomo di Modena*, Modena 1909, n. XII; recentemente W. Montorsi, *Iscrizioni modenesi* cit., *passim*.

no 1159 ricade in un periodo di tensione con l'imperatore Federico Barbarossa, v'era certamente motivo, per il Comune bolognese, di rimettere in pieno vigore l'aiuto degli Apostoli, dei Martiri, delle Vergini e di tutti i Santi, cui erano da tempo intitolate le quattro croci²⁹; si può ricordare che, nell'alternarsi di relazioni di amicizia e ostilità, nel 1159 vi furono truppe imperiali acquarterate in territorio bolognese³⁰.

Per certi aspetti dunque, destinazione, fruitori, ecc., le epigrafi della croce possono essere confrontabili con quelle dei monumenti ferraresi e modenesi, da cui divergono naturalmente per le minori dimensioni dell'insieme e delle lettere e quindi l'ammissibilità di una maggiore modestia del lavoro d'incisione. Vi è però da considerare lo scarto cronologico: in particolare i 25 anni che separano la croce dall'iscrizione modenese possono ancora non sembrare molti, in un campo alquanto conservativo, in cui si è sempre manifestato fortissimo il peso della tradizione, e per l'aspetto estetico e per il mantenimento delle tecniche di lavorazione. In realtà si tratta di un quarto di secolo decisivo per i processi evolutivi nella scrittura monumentale, in cui si è venuta precisando, nei suoi modi e nei suoi risultati, l'azione egemone delle scritture librarie d'apparato³¹. Se il libro aveva sempre dominato il campo riservato dalla cultura altomedievale alle manifestazioni grafiche, i nuovi spazi che la civiltà comunale dischiudeva all'uso della scrittura, nei monumenti all'aperto in primo luogo, non potevano non essere condizionati dagli atteggiamenti mentali comuni degli incisori e dei committenti; e fra i gruppi dirigenti dei comuni, vecchi e nuovi, la scrittura epigrafica non era, come nel mondo classico, « in cima alla gerarchia ideale della norma grafico - espressiva »³². Le scritture librarie d'apparato, faticosamente sviluppate e in qualche modo regolarizzate nei codici sui quali si preparavano dottori, giudici, notai, oltre agli ecclesiastici, e che qualche volta offri-

²⁹ A.I. Pini, *Bologna bizantina* cit., pp. 271-272. Per gli avvenimenti cfr. A. Hessel, *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*, Berlin 1910, ed. italiana *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, a cura di G. Fasoli, Bologna 1975, pp. 47-58 dell'ed. italiana.

³⁰ *Ibid.*, p. 52.

³¹ A. Petrucci, *La scrittura* cit., p. 5 e p. 16, parla appunto di egemonia del modello librario. Cfr. B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., p. 38.

³² A. Petrucci, *La scrittura* cit., p. 5.

vano anche gli stessi testi epigrafici – si ricordi l'identità del distico della croce di Porta Ravennana e dei manoscritti –, surrogarono questo ruolo, penetrando nelle iscrizioni lapidarie e dipinte, da un lato, nelle carte, dall'altro³³. Gli statuti ferraresi mostrano un tipo di monumentalità che potrebbe in qualche modo essere paragonata all'antica; graficamente rimangono indietro sulla strada del processo vincente, che dalla romanica capitale porta prima a quel genere di scrittura caratterizzato da sinuosità e leggerezza di tutto l'insieme, per cui il Montorsi ha coniato il termine "neoromanica"³⁴, e poi, insistendo su certe caratteristiche, alla gotica maiuscola. L'epigrafe di consacrazione della cattedrale di Modena è già decisamente su questa via.

A Bologna una tale scrittura, ben caratterizzata, è documentata nel 1178 con la lapide di Guglielmo da Lucca, rinomato lettore di filosofia nello Studio sepolto nella cattedrale di San Pietro³⁵. È il primo documento bolognese, ma mostra già completamente sviluppato il caratteristico gioco di contrasti fra i tratti rettilinei espansi alle estremità e quelli sinuosi, di una sinuosità decisa e dolce allo stesso tempo, ingrossati al centro e quasi evanescenti al termine. E mostra anche un'altra importante caratteristica, la consapevole, ricercata mescolanza di varianti di una stessa lettera, studiatamente alternate in un gioco di scambi che conferisce ulteriore movimento e ricchezza all'insieme, benché da esso siano pressoché totalmente esclusi nessi e abbreviature. Il monumento funerario di un lettore dello Studio non doveva avere difficoltà a trovarsi all'avanguardia sotto l'aspetto delle forme grafiche, così come sotto gli altri aspetti corrispondeva pienamente alle tendenze culturali ed estetiche dell'epoca, con la memoria dell'individuo affidata a un carne sepolcrale, riportato sul marmo in linee corrispondenti ai versi, allineate a sinistra e variamente terminanti a destra (si tratta di distici elegiaci); la cultura locale del tempo, è stato notato³⁶, presenta aspetti tipici come le sot-

³³ B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., pp. 34-38.

³⁴ W. Montorsi, *Iscrizioni modenesi* cit., *passim*, ma particolarmente p. 226 e p. 229.

³⁵ G. Roversi, *Iscrizioni* cit., S. Pietro 7. Per la paleografia B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., pp. 16-22.

³⁶ G. Orlandelli, *Rinascimento giuridico e scrittura carolina a Bologna nel secolo XII*, Bologna 1965, pp. 91-93.

toscrizioni metriche dei notai; anche nella croce di Porta Ravennana la maggior parte del complesso epigrafico è in forme metriche. Per quanto riguarda la tecnica di esecuzione, oltre all'uso di linee-guida a doppio binario e del solco a sezione triangolare, è da rilevare il procedimento di incidere piccoli gruppi di lettere separati, gruppi non sempre coincidenti con le sillabe, secondo una maniera che si può riscontrare esattamente in numerosi altri esempi dell'epoca, fra cui la lapide di cui si parlerà ora.

Le stesse basi culturali ed estetiche e lo stesso tipo scrittorio mostra infatti l'altra più tarda (1197) epigrafe oggi murata vicina, del dottore di legge e canonico della stessa cattedrale Bassiano³⁷, ordinata questa su due colonne rispettivamente di 12 e 13 esametri; certe particolarità, come la presenza della croce di invocazione simbolica a capo di ognuna delle due colonne e il ripetersi di alcuni concetti retorici laudativi, fanno pensare all'unione di due carmi originariamente distinti, fra i quali i committenti, nella loro passione per le forme poetiche, non seppero o non vollero scegliere. Metrica, e con un buon gioco di varianti, ma in forme grafiche più arretrate, era stata invece nel 1164 l'epigrafe di Nonacrina, la figlia del medico Grillo. Se ha ragione il Montorsi nello spostare la data della lapide del vescovo Bernardo in Santo Stefano dal 1104, anno segnato nell'iscrizione ancora una volta in forma metrica, a circa il 1180, tempo di fioritura del convento stefaniano³⁸, si ha in quest'ultimo caso un esempio di più difficoltosa penetrazione delle novità grafiche in un ambiente monastico con minori contatti con lo Studio; se anche l'epigrafe del vescovo ha infatti superato i vecchi caratteri romanici, il tratto inciso si mantiene relativamente lineare e i segni un poco duri e incerti, mentre vi è abbondanza di abbreviature e anche nessi.

Non sono documentate a Bologna per lo stesso periodo le scritte

³⁷ G. Roversi, *Iscrizioni cit.*, S. Pietro 9. Paleograficamente B. Breveglieri, *Scritture lapidarie cit.*, pp. 22-24.

³⁸ W. Montorsi, *Santo Stefano in Bologna. Bizantini - Longobardi - Benedettini*, I, *Le due cattedrali*, Modena 1980 (Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi. Biblioteca, n.s. 52), pp. 251-261. L'iscrizione compare in G. Roversi, *Iscrizioni cit.*, S. Stefano 13; paleograficamente B. Breveglieri, *Scritture lapidarie cit.*, pp. 24-27.

ad incastri di letterine inserite entro le lettere di modulo normalmente riferito all'altezza della linea. A Modena l'epigrafe di consacrazione del duomo corrisponde alle funerarie bolognesi di San Pietro, anche se concede di più a nessi e abbreviature e vi sono espliciti accenni al gioco degli incastri nelle piccole C, S avvolte intorno alle aste di I, T³⁹. Meno sistematico e ritmico che nei carmi sepolcrali dei lettori bolognesi è l'alternarsi delle varianti, pur ampiamente presenti; nelle iscrizioni di Guglielmo da Lucca e Bassiano, infatti, i continui scambi delle diverse forme di lettere di frequente occorrenza, E, N, U/V, arrivano a creare una sorta di ritmo visivo, sostituendo l'eleganza spontanea che nasce dalla ricchezza e varietà dei segni alfabetici con una sapiente costruzione di giochi coloristici⁴⁰. Abbreviazioni, nessi e molti incastri, anche qui in buona parte costruiti come avvolgimenti di letterine intorno alle aste verticali maggiori, danno il tono alla scrittura di un altro monumento modenese, la lapide del palazzo vecchio o *domus* del Comune del 1194⁴¹, scrittura più densa e irta di quella fluente e leggera di dieci anni precedente sulla parete della cattedrale. Se gli uomini del comune modenese scelsero una tale scrittura per ricordare un evento importante come la costruzione della loro *domus*, vuol dire che essa costituiva in quel momento il tipo grafico in cui essi meglio si riconoscevano; tanto più che la lapide non consiste in un semplice rettangolo piano, ma è degnamente incorniciata da una cornice modanata, che mette in rilievo la rappresentazione, attraverso la parola iscritta, dei valori comunali in cui i committenti credevano.

A Bologna, come si diceva, non esistono testimonianze veramente paragonabili: di scritture a incastri contemporanee non si ha altro ricordo che qualche timido accenno in sempre infide copie figurate settecentesche. Se questo sia il risultato dei perimenti materiali o il frutto di precise scelte estetiche della comunità bolognese, differenziate da quelle di città vicine, è questione che per ora deve lasciarsi impregiudicata. Il tipo grafico di Guglielmo da Lucca e Bassiano prosegue invece pres-

³⁹ L. 2 HOSTIEN (sis), MARCI, l. 6 BONACURSI, l. 8 FESTO, l. 9 DICT (us).

⁴⁰ B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., p. 24.

⁴¹ Ora si trova nel Museo Lapidario Estense. G. Bertoni, *Atlante* cit., l'ha confrontata con l'iscrizione della cattedrale del 1184; ne ha parlato con più moderna impostazione W. Montorsi, *Iscrizioni modenesi* cit., *passim*.

soché inalterato nell'epigrafia sepolcrale bolognese almeno fino al 1237, anno di morte di un personaggio non direttamente legato allo Studio, l'abate di Santo Stefano Azzone⁴². Il monumento è assai interessante per la conclamata impaginazione libraria pur nel formato più sviluppato in senso orizzontale, con limitata altezza; il carme di otto versi leonini è disposto su due colonne, circondate da ampi margini; è da notare l'alternarsi di linee di scrittura di diversa altezza, con lettere alte rispettivamente 4 e 3,5 cm. Anche qui la funzione di rappresentazione della scrittura, relativamente però a un individuo e non a una comunità, è esaltata dall'ampia cornice con modanatura a gola rovescia; l'effetto estetico dell'incorniciatura è molto più notevole in questo spazioso, arioso monumento che nell'affollata, sovraccarica lapide dell'edificio del Comune di Modena.

Se e quanto rapidamente l'epigrafia "pubblica" bolognese si sia adeguata alle tendenze manifeste nelle iscrizioni sepolcrali, non è facile stabilire. È continuata la tradizione delle croci scolpite erette nei crocicchi e presso istituti religiosi, nei luoghi di maggiore frequentazione e di incontro. Però se non la forma e il soggetto delle rappresentazioni scultoree, il contenuto epigrafico doveva gradualmente secolarizzarsi. Di queste croci alcune sono visibili nel locale Museo Civico Medievale; fra esse spicca quella del 1219 che, al sommo di una più antica colonna di marmo cipollino, ricorda l'istituzione della nuova piazza del mercato davanti al serraglio di Porta Govese (della seconda cerchia murata) e l'impianto di alcuni mulini sul canale che passava nelle vicinanze, eventi importanti per la vita sociale del comune non meno che per la sua economia⁴³.

Della vecchia espressione in termini religiosi del sentimento di ap-

⁴² G. Roversi, *Iscrizioni* cit., S. Stefano 12. Paleograficamente B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., pp. 40-41. Praticamente è leggibile la sola parte destra, come risultato di un calpestio cui il monumento, parietale in origine, fu sottoposto in una successiva sistemazione terragna.

⁴³ Anche la croce del Mercato fu edita da G. Gozzadini, *Delle croci* cit., pp. 63-65. Ne ha parlato recentemente R. Grandi nella scheda n. 5 della *Introduzione al Museo Civico Medievale. Palazzo Ghisilardi-Fava*, Bologna 1985, e anche in *Santo Stefano* cit., p. 156. Paleograficamente B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., pp. 39-40. C. Bussolati, *Per i luoghi* cit., p. 81.

partenza alla comunità rimane tuttavia più di una traccia. L'iscrizione inizia con la formula di invocazione, e questo corrisponde semplicemente alla prassi notarile, ma dopo gli elementi della datazione il primo riferimento è all'erezione della croce stessa, che sembra più importante dell'occasione che la ha provocata, l'ordinamento del mercato e la costruzione dei mulini: IN NO(m)I(n)E D(omi)NI / N(ost)RI IH(s)U XP(ist)I. / ANN(o). D(omi)NI. / M.CC.XVIII. / T(em)P(o)RE D(omi)NI HENRICI COMITIS. POT(estatis). BON(oniensis). HEC. / CRUX EDIFEICATA E(st). ET FOR(um) ORDINATU(m). ET. / MOLENDI/NA CO(n)STRUC/TA SUNT.

Nonostante tutto, il tono è freddo, distaccato, prettamente notarile appunto, la registrazione su un foglio di pietra di un atto da pubblicizzare per il presente e per il futuro. Manca completamente quell'intima unione fra la raffigurazione scultorea e l'iscrizione che si notava così evidente nella croce di Porta Ravegnana; in questa del 1219 la figura scolpita del Cristo e le lettere incise sono addirittura divise, separate sulle due facce opposte. La "pagina" epigrafica è data dunque da una intera faccia della croce patente; qui l'iscrizione ordinata su linee parallele occupa quasi tutto lo spazio disponibile sui quattro bracci, e conformemente al suo carattere documentario è fortemente abbreviata; alcuni segni di abbreviazione hanno una forma rozzamente a *omega*, vi sono punti rotondi a metà altezza nel rigo che separano molte parole, secondo un uso che caratterizza, arricchendola, la scrittura epigrafica, ma non si hanno praticamente giochi di alternanza fra le varianti - vi è una sola E rotonda, in E(st) -. Le forme sono quelle dell'epoca (si noti in particolare la A a tratti rettilinei con barra superiore), semplicemente incise, con forte compressione laterale, particolarmente spinta nella seconda metà della penultima linea, per evidente preoccupazione di spazio; il modulo alto e stretto deriva infatti dalle limitazioni dello specchio epigrafico e non da una precisa scelta estetica. Sarà comune nella epigrafia gotica bolognese una certa elasticità delle forme grafiche, dilatate o compresse a seconda dello spazio da riempire: esempi di vere variazioni predeterminate dei rapporti larghezza - altezza delle lettere saranno estremamente rari⁴⁴.

⁴⁴ B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., p. 62.

Più "secolare" era un'altra iscrizione pressoché contemporanea (1221), che ricordava anch'essa lavori della massima importanza per la città, in un periodo di intensa attività di riorganizzazione delle vie di comunicazione stradali e fluviali, e cioè la costruzione del canale naviglio e di ben 32 mulini. Così come ci è stata tramandata, in questa epigrafe non si trova alcun riferimento religioso, se si esclude la scontata doppia invocazione simbolica e verbale; inoltre, a quanto pare, il supporto era costituito da una vera e propria lapide⁴⁵.

Queste erano opere grandi o, come nel caso del naviglio, per quei tempi addirittura grandiose, di importanza decisiva per il successo del comune e della città, e potevano ben meritare un ricordo duraturo. Ma nel giro di alcuni decenni si assiste al proliferare di una autentica documentazione lapidaria dei lavori edili non solo attuati ma da attuare, di contenuto assolutamente profano. Alludiamo ai cippi del 1268 conservati al Museo Civico Medievale, che ci ricordano i lavori stradali eseguiti da alcune comunità del contado per commissione del comune bolognese.

⁴⁵ A differenza della croce del Mercato, questa epigrafe scomparsa ha una ricca tradizione bibliografica, manoscritta e a stampa; l'elenco che segue non pretende di essere completo. Manoscritti alla Biblioteca Comunale di Bologna ("l'Archiginnasio"): B. 114, M. Oretti, *Iscrizioni sui sepolcri nelle chiese e in altri luoghi sacri di Bologna* (sec. XVIII), p. 62; B. 505, B. Carrati da G.N. Pasquali Alidosi, *Podestà di Bologna* (sec. XVIII²), p. 4; B. 662, Id., *Memorie lapidarie* (sec. XVIII-XIX), p. 1; *Fondi speciali*, cartone *Iscrizioni di chiese di Bologna* (sec. XVIII-XIX), fasc. O, c. 13; opere a stampa: C. Ghirardacci, *Della historia di Bologna*, I, Bologna 1596, p. 139; G.N. Pasquali Alidosi, *Istruzione delle cose notabili della città di Bologna*, Bologna 1621, pp. 97-98; L. Savioli, *Annali bolognesi*, Bassano 1784-1795, III, 1, p. 6; *Bologna perlustrata* [A. Masini - L. Sgargi], Bologna 1823-1828, II, 2, 1, p. 261; S. Muzzi, *Annali della città di Bologna*, Bologna 1840-1846, I, p. 314; G. Gozzadini, *Delle croci* cit., p. 64. Il testo, sempre riportato incompleto, doveva essere più o meno del tenore seguente: † *In Christi nomine. Anno Domini mcccxxi tempore regiminis domini Gualfredi de Pirovalo Bononie potestatis magister Petrus Melzi de civitate Milani fecit fieri navigium et ordinavit in eo xxxii molendina infra . . . iiii kalendas iunii in civitate Bononie . . .* Nel fascicolo dei *Fondi speciali* è data una copia figurata (su cui prevalentemente si basa la precedente trascrizione) in cui si vedono alcuni nessi DE, con piccole E interne alle D, con la cui asta si fondono; va però ricordato che diversi trascrittori fanno seguire al tutto *mccccxxvii die x augusti*: solo un'aggiunta o un rifacimento? Sul naviglio bolognese: A. Hessel, *Storia* cit., pp. 190-192.

se⁴⁶. Riguardano soltanto le tratte affidate ai singoli comuni rurali e non l'opera nella sua interezza; non costituiscono perciò la celebrazione dell'impresa costruttiva, ma un più modesto promemoria relativo all'adempimento dei compiti imposti dal comune dominante, in territori non sempre di diretta pertinenza del rurale cui essi erano stati accollati. Pertanto i lapicidi che li hanno iscritti possono essere stati modestissimi; e nonostante ciò, il testo aridamente burocratico, essenziale e crudamente abbreviato – tanto da rendere difficile la lettura del nome del podestà in carica – è inciso in lettere regolarissime, nitide, sicure anche nei nessi, che dimostrano una perfetta conoscenza delle forme monumentali dell'epoca. I solchi sono sottili, senza pronunciato trattamento delle sinuosità come si vede nei monumenti sepolcrali e nei titoli e iniziali dei manoscritti, ma le forme sono le stesse, con lievi apicature e contrastanti evanescenze alle estremità dei tratti rispettivamente rettilinei e sinuosi. La scrittura chiara, ben leggibile – le uniche difficoltà vengono dalle abbreviazioni – e dotata di una sua funzionale eleganza, rispondente ai canoni estetici del momento, denota il lavoro di lapicidi che la conoscono bene, che per lo meno hanno saputo corrispondere perfettamente alla *ordinatio*, forse attuata da o sotto il controllo di uno dei notai incaricati di seguire i lavori. Ogni fase di questi, infatti, dalle misurazioni complessive alla ripartizione e assegnazione delle tratte (*prese*) ai singoli comuni, al controllo finale della qualità dell'esecuzione, doveva venire registrata per iscritto ad opera di un notaio del podestà. Di tutta questa documentazione scrittoria, una parte era espressamente imposta su supporto lapideo; l'apposizione dei termini era prevista come parte dell'ordinato svolgimento dei lavori, come riferimento per l'esecuzione prima e le verifiche poi; è quanto risulta da una riformagione inserita negli statuti cittadini negli anni fra il 1262 e il 1267⁴⁷.

Il passo che interessa i nostri due termini non è in verità quello

⁴⁶ Editi da L. Frati, *Illustrazione di due termini stradali del sec. XIII ora nel Museo Civico di Bologna*, in AMR, serie III, I (1882-83), pp. 221-228; R. Pincelli, *Il lapidario medievale e moderno*, in G. Susini e R. Pincelli, *Il lapidario*, Bologna 1960 (ristampa 1986), pp. 195-232, nn. 7-8 (e n. 9). Il loro valore paleografico è considerato in B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., pp. 44-46.

⁴⁷ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, Bologna 1869-1884, lib. IX, DXX (t. II, pp. 619-620); cfr. ivi la rubrica XXX c, relativa sempre ai lavori stradali.

riportato da Luigi Frati nell'articolo con cui egli li pubblicò, ma si può leggere negli statuti un poco più sotto, in esplicito riferimento alle due strade che portavano a Imola (relativamente al cippo per il comune di Monte Calderaro) e a Pistoia *per Saragociam* (cippo di Burzanella, un comune dell'alto Appennino; si noti che il termine è stato trovato in via Saragozza, poco fuori le ultime mura di Bologna!): fatta la divisione e l'assegnazione delle tratte o *prese*,

inter eos ponantur termini de bonis masignis in capite cuiuslibet prese et nomen terre et presa que obveniet sibi debeat sculpiri in ipsa masegna, ad quam presam devenerit et expensis terre cuj presa obvenerit; et ipsi termini sint supra terram per unum pedem et dimidium; et quelibet terra teneatur inglarare et manuteneere stratam per suam presam, in banno l. libr. bon.; in quibus terminis solum ponitur litere de presa cuiuslibet terre et nomen terre.

A differenza dei casi specificati nella rubrica precedentemente, era dunque ritenuta sufficiente l'indicazione della tratta, senza precisazione della sua lunghezza, ciò che giustifica la maggiore laconicità del termine di Monte Calderaro.

Salvo l'altezza della parte sporgente da terra per un piede e mezzo⁴⁸, nessuna prescrizione è data per il formato, potendosi prestare alla bisogna, come i cippi stessi dimostrano, qualsiasi pietra anche di recupero e fratta, purché *de bonis masignis*. Ciò non fa che esaltare il valore dell'accuratezza delle lettere iscritte, fra le quali hanno carattere più corsivo soltanto le V angolari con il primo tratto incurvato ampiamente oltrepassante in alto il rigo, molto usate nelle notazioni numeriche e peraltro anch'esse impiegate comunemente nei manoscritti con valore iniziale, sia pure a un livello inferiore; per il resto i notai dovevano cono-

⁴⁸ Circa 57 cm. assumendo la lunghezza tradizionale del piede bolognese. Secondo A. Rubbiani, *Le tombe di Accursio, di Odofredo e di Rolandino de Romanzi glossatori nel sec. XIII*, Bologna 1887, p. 19, cfr. Id., *Ristauero delle tombe di Accursio, di Odofredo e di Rolandino de Romanzi in Bologna*, in AMR, serie III, VIII (1889-1890), pp. 129-158, a p. 146, esso misurava allora, sulla base di riscontri documentari, soltanto cm. 34 anziché 38, quindi i cippi avrebbero sporto per poco più di mezzo metro. Su di essi non sono attualmente visibili tracce che permettano di riconoscere l'estensione rispettiva delle parti libere e confitte, le zone iscritte rimanendo in ogni caso entro i limiti indicati; però nel termine di Burzanella, che come si dirà è il risultato di un riuso, l'altezza della parte iscritta per la prima volta, fino alla base dell'ultima linea capovolta, è da sola di 58 cm.

scere molto bene le forme d'apparato che potevano trovare nei libri e nelle epigrafi sepolcrali e pubbliche, e che essi stessi avevano usato ormai da un secolo nei punti da mettere in rilievo nelle loro carte. Diamo il testo del più completo di questi termini: .M.CC.LXV/III. T(em)-P(o)R(e). D(omini). HE/REH(ec) D(e) T(urr)I. PO(testatis). BO-(noniensis). / P(re). CO(muni) BRIÇANELLI / VIII P(resa). V. P(ertice).

Nel termine del comune di Monte Calderaro manca l'indicazione della lunghezza della tratta. In entrambi vi è invece la segnatura dell'anno e del nome del podestà, non espressamente menzionata nella riforma citata; ma per questa si poteva far affidamento sulla pratica e sulla conoscenza del mestiere dei notai. Vi è anche un altro elemento cui la riforma non fa cenno, e che accomuna i cippi ai maggiori monumenti epigrafici coevi: l'impiego dell'araldica come mezzo di espressione e comunicazione⁴⁹. Di un tale impiego rimane un bell'esempio, seppure mutilato come è per quasi tutte le memorie araldiche bolognesi – risultato di un'impresa "giacobina" del 1797 –, in una lapide che ricorda il canonista Bernardo Bottoni, morto nel 1266⁵⁰. Si noti che nella lapide del suo maestro Tancredi, sepolto una trentina d'anni prima nella stessa cattedrale di San Pietro, lapide sulla quale il monumento del Bottoni è chiaramente esemplato per formato allungato, a netta prevalenza della dimensione orizzontale, impaginazione ariosa e incorniciatura, l'araldica era assente⁵¹. Ora, l'incisione – poiché di un tale genere di lavoro nei cippi si tratta, poco più di un graffito, e non certo di un bassorilievo – su rozzi massi di pietra della non richiesta arma del podestà, permette di capire quale dovesse essere la profondità del nuovo impulso alla comunicazione araldica.

⁴⁹ Cfr. per questa impostazione dell'araldica H. Zug Tucci, *Un linguaggio feudale: l'araldica*, in *Storia d'Italia. Annali*, I, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino 1978, pp. 809-877.

⁵⁰ G. Roversi, *Iscrizioni cit.*, S. Pietro 12. Paleograficamente B. Breveglieri, *Scritture lapidarie cit.*, pp. 41-42.

⁵¹ Su Tancredi vedi G. Roversi, *Iscrizioni cit.*, S. Pietro 23. La somiglianza dei due monumenti, poiché quello originale di Tancredi non esiste più, si evince dalle incisioni di T. Fendt - S. Rybisch, *Monumenta clarorum doctrina praecipue toto orbe terrarum virorum collecta*, Francofurti ad Moenum 1589, c. 74; riprodotte in G. Roversi, *Iscrizioni cit.*, pp. 90, 95.

Monumenti epigrafici come questi cippi, concepiti per uno scopo limitato, probabilmente nemmeno in vista di quella durezza "eterna" che generalmente è attribuita alle memorie lapidarie – il cippo di Burzanella è il risultato di un riuso, praticato capovolgendo e semicancellando una precedente iscrizione che sembra rivelare la stessa funzione e le stesse caratteristiche grafiche –, illustrano bene da una parte una diffusione della scrittura lapidaria che deve essere stata grandissima, dall'altra quanto radicate fossero nella mente degli uomini del tempo le tendenze estetiche che stavano portando alla vera e propria scrittura monumentale gotica maiuscola. Non mancano nemmeno i punti di separazione circolari (trapanati) spesso allineati verticalmente in gruppi di tre, come nelle contemporanee lapidi sepolcrali. Fra le singole forme grafiche, si deve notare A già compiutamente gotica.

Ancor più significativo, per più di un ordine di idee, è un ulteriore frammento di arenaria del Museo Civico Medievale, contenente la parte inferiore di un'iscrizione con una documentazione di lavoro⁵². Più rozza e approssimativa delle precedenti, l'epigrafe mostra però un simile trattamento dei segni incisi: le A sono pregotiche, hanno cioè il tratto di sinistra anziché sinuoso semplicemente incurvato e concavo all'esterno; ma C ed E sono (non lo erano nei termini stradali) chiuse a destra da un filetto verticale. L'esistenza di questo tratto di chiusura in un rozzo lavoro lapidario dimostra quale doveva essere la forza delle tendenze che nei manoscritti, a partire dalle espansioni terminali di coronamento dei tratti, andavano chiudendo molte forme di lettere originariamente "aperte", trasformando gradualmente appendici isolate di abbellimento in elementi organici di tecnica costruttiva⁵³ e infine in parti comprese in una profonda, irrinunciabile esigenza di completezza.

Allo sfigurato avanzo, un blocco di arenaria stretto e ancora alto, nonostante abbia perso l'estremità superiore, di spessore limitato, libero nella parte inferiore come se dovesse venire infisso in terra, si può attribuire anche un significato non strettamente grafico. Le sole parole

⁵² R. Pincelli, *Il lapidario* cit., n. 10. L'epigrafe va verosimilmente integrata [C(apelle) S(ancti)] ANI/ONII. XII. / PED(es). P/ALANC/ATI.

⁵³ Per la funzione strutturale e costruttiva dei filetti di chiusura nella scrittura gotica v. B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., pp. 52-54.

integralmente riconoscibili sono: XII. / PED(es). P/ALANC/ATI., sembrano dunque riferirsi alla costruzione di un palancato, cioè di una opera di difesa in legno, una palizzata fondata su un terrapieno, come quella che costituì la prima fase delle fortificazioni della terza, più ampia cerchia bolognese, in attesa della più lunga e costosa costruzione di cortine murarie⁵⁴. Anche così, si trattava di un'opera a suo modo colossale, un giro di quasi otto chilometri: evidentemente non si voleva ripetere l'errore compiuto con la seconda cerchia, elevata nel secolo XII e subito dimostratasi inadeguata; in realtà neanche stavolta le cose andarono secondo le previsioni (la cerchia fu progettata nel Duecento, lontano dal periodo della recessione economica, delle epidemie, del calo demografico), poiché per essere riempite, alle ultime fortificazioni occorsero più di sei secoli. Un palancato dunque enorme, per cui l'architetto Bergonzoni ha calcolato la necessità di almeno 25.000 metri cubi di legname⁵⁵; senza contare il lavoro necessario per sterrare il fossato e alzare il terrapieno. Ciò può aiutarci a superare la nostra sorpresa nel trovare un'iscrizione su pietra che commemora un'opera in legno; d'altra parte l'esiguità della lunghezza indicata – non sembra che i 12 piedi possano riferirsi all'altezza del palancato, ipoteticamente stabilita in tale misura dal Bergonzoni – fa pensare a qualcosa di molto più modesto, lavori di integrazione e riattamento come quelli che un tal maestro Cornacchione si assunse nel 1258, per ovviare ai danni procurati dal tempo e dagli uomini⁵⁶.

Ormai dovrebbe apparire chiaro che l'uso di documentare con pietre iscritte le imprese costruttive raggiunse un campo d'applicazione este-

⁵⁴ Una sintesi della lunga storia dell'ultima cerchia murata bolognese si può trovare in G. Roversi, *Le mura perdute. Storia e immagini dell'ultima cerchia fortificata di Bologna*, Bologna 1985, particolarmente nel contributo di F. Bergonzoni, *Un rapido profilo storico*, pp. 41-48. Il resto del volume è soprattutto dedicato all'abbattimento delle mura all'inizio di questo secolo e alle polemiche che l'accompagnarono.

⁵⁵ F. Bergonzoni, *Un rapido profilo* cit., p. 23.

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 25-28. Il contratto è integralmente riportato da G. Gozzadini, *Studi archeologico-topografici sulla città di Bologna*, in AMR, VII (1868), pp. 1-104, alle pp. 86-88 (doc. n. 3); cfr. Id., *Le mura che cingono Bologna*, Bologna 1881. L'originale è all'Archivio di Stato di Bologna, Archivio notarile, *Registro Grosso* lib. 1, c. 457 (1258 dicembre 5).

sissimo, creando nei cittadini, e fors'anche nei rustici che si recavano nella città, una fortissima assuefazione visiva alla scrittura. V'erano epigrafi che ricordavano la formazione di una piazza, evento certamente ancora di grande rilevanza, che poteva richiedere l'atterramento di 23 case, come per quella di Porta Ravegnana nel 1286⁵⁷. Ma altre iscrizioni potevano ricordare la costruzione non più di 32, bensì di un solo mulino⁵⁸. Altre ancora ribadivano i diritti del comune su vitali luoghi di attraversamento, come i ponti sull'Idice e il Reno a occidente e a oriente della città⁵⁹.

⁵⁷ G. Gozzadini, *Studii* cit., nota 3 alle pp. 81-82; riporta l'iscrizione della quale si dice che esisteva ancora alla fine del sec. XVIII. Cfr. Id., *Le mura* cit., p. 26 nota 2.

⁵⁸ Il mulino della Canonica presso la bastia di Casalecchio, 1307: G. Gozzadini, *Delle croci* cit., p. 65.

⁵⁹ Tre lapidi pertinenti ai ponti sono oggi esposte all'esterno del palazzo del Podestà, sul lato occidentale. Una, che si rifà al 1289 e al ponte sul Reno, è dichiaratamente un rifacimento rinascimentale, in lettere capitali. Le altre due, una datata 1289 (Reno), l'altra 1287 con integrazione del 1457 in scrittura capitale "a incastri" e grande scudo eraso (Idice), sono troppo ben conservate per non essere state ritocate nel corso dei restauri del palazzo all'inizio del secolo; una quarta lapide ricorda che esse (che si trovavano all'interno) furono lì murate nel 1914. Le lettere delle lapidi più antiche risultano ben fatte, ma hanno forse una sagomatura gotica troppo accentuata per l'età. Queste epigrafi sono editate da L. Sighinolfi, *L'antica decorazione del salone del Podestà in Bologna*, in AMR, serie IV, II (1911-1912), pp. 544-554, alle pp. 551-552 (10-11 in edizione autonoma, Bologna 1913), che le riprese dal ms. B. 505 della Biblioteca Comunale di Bologna, B. Carrati, *Podestà di Bologna estratti da un simile libro composto da Gio. Nicolò Pasquali Alidosi . . .*, sec. XVIII². Ma cfr. il ms. della Biblioteca Universitaria di Bologna 1301, L. Montieri, *Raccolta di tutte le memorie, lapidi, ed iscrizioni, che si ritrovano nelle chiese, palazzi, e strade della città di Bologna*, I, pp. 397-398; e ancora Biblioteca Comunale di Bologna, ms. B. 1335, [L. Montieri], *Memorie di Bologna*, cc. 182-184, ms. B. 662, B. Carrati, *Memorie lapidarie*, pp. 1-3, e *Fondo Malvezzi*, cart. 26, *Iscrizioni e lapidi di Bologna*, fasc. 1 a, quad. 2, pp. 9-11, manoscritti tutti del sec. XVIII o XVIII-XIX. Si ritiene opportuno dare il testo di queste epigrafi di carattere almeno parzialmente documentario, nello stato in cui esse oggi si presentano.

Ponte sull'Idice:

.A(nno). D(omini). M.CC.LXXXVII. IND(ictione). XV. DE. MENSE. NOVEM/
BR(is). T(em)P(o)R(e). NOBIL(is). MILITIS. D(omini). BERTHOLINI. DE.
MADIIS. CA/PIT(anei). POPULI. BON(onie). ET. D(omini). IACOBI. DE. LACU.
EI(us). MILITIS. IU/RA. D(i)C(t)O. CO(mun)I. ET. POPULO. (com)PETENCIA.

La consuetudine con la scrittura inoltre doveva venire alimentata da una quantità di epigrafi assai più labili, quelle dipinte, e non solo entro e a commento degli affreschi murali, con modalità che erano, più o meno, il corrispondente delle incisioni nelle sculture. Il Medio Evo, specialmente nel suo momento comunale, seppe inventare e sfruttare an-

IN. ECCL(es)IA. HOSPI/TALE. ET. PONTE. YDICIS. ET. BONIS. EI(us). LONGO. T(em)P(o)R(e). OCCU/LTATA. PRODIERU(n)T. IN. LUCEM. ET. NU(n)C. PREFAT(us). POPULUS. / PREPOSUIT. ET. ELEGIT. VIRU(m). FIDELIEM. D(ominum). LA(n)BERTUM. / ARTUSINI. AD. GUBERNAT(i)O(n)EM. ET. REGIM(en). D(i)C(t)E. DOM(us). ET. / PONTIS. IP(su)M. IN. CORPORALEM. POSESIONE(m). ET. QUASI. / PRED(i)C(t)ARU(m). RERU(m). PRO. D(i)C(t)O. CO(mun)I. ET. POPULO. INTRODU/CE(n)S. IURA. VERO. PRED(i)C(t)A. SU(n)T. IN. REGISTRO. CO(mun)IS. / BON(onie). ET. AD. DOMU(m). FRATRU(m). MINORU(m). APPO(s)ITA. ET. CO(n)/SCRIPTA. ARMA. HEC. INSIGNIA. MEMORIA. CELEBRI. RENOVATA. CURANTE. BERNARDO / MADIO. EQUITE. BRISIENSI. HUI(us). ALME. URBIS. PRETORE. A(nno). D(omini). M^o.CCCC.LVII.

Ponte sul Reno:

AN(n)O. D(omini). M.CC.LXXXVIII. INDICT(i)O(n)E. S(e)C(un)DA. D(e)ME(n)SE. MARCII. T(em)P(o)R(e). / D(omini). BINDI. BASCHIERIE. D(e)LA TOSA. D(e) FLOR(entia). CAPIT(anci). P(o)P(ul)I. BO(non)IE. HEC. SU(n)T. IURA. PO/(se)SSIO(n)U(m). PO(n)TIS. CASALECLI. P(er)TINE(n)TIA. PLENO. IURE. CO(mun)I. BO(non)IE. PRO CON/SERVATIONE. DICTI. PONTIS. AD. QUE. TENE(n)DA. PRO. CO(mun)I. ELLEC/TUS. EST. P(er)CO(mun)E. BO(non)IE. FR(ater). IULIANUS. D(e) GOÇADINIS. ET. IN. POSSESSIO(n)E(m) / IP(s)A(rum). PO(s)ITUS. ET. H(ic). SC(r)IPTA. SU(n)T. ET. IN. REGISTRO. CO(mun)IS. AD. P(er)PETU/AM. REI. MEMORIAM.

A(nno). D(omini). M.CC.LXXXVIII. INDICITIONE. S(ecund)A. DE. MEN(se). MAR(tii). TEMP(ore). / D(omini) BINDI BASHERIAE DE LA TOSA DE FLOREN(tia). CAP(itanei). P(o)P(ul)I. BON(on)IE / NOTU(m) SIT O(mn)IBUS Q(uod) DOMUS ET POSSESSIONES ET IURA O(mn)IA / PONTIS RHENI PERTINENT PLENO IURE CO(mun)I BON(onie). ET Q(uod). D(ominus). / ANDREAS DE MARSILIIS PER CO(mun)E BON(onie). EST RECTOR IN EIS / ET DEB(et) IP(s)E ET Q(u)IL(ibet) ALIUS EIUS SUCCESSOR FIERI FACERE / Q(u)OL(ibet) ANNO UNUM ARCHIVOLTU(m) CU(m) BONIS PILI(s) ET CO(m)PLETU(m) / P(er)PETUO MANUTENERE. Q(uae) O(mn)IA HIC ET IN REG(istro) ET STA(tuto) P(o)P(ul)I / SCRIPTA SU(n)T AD P(er)PETUA(m) REI MEMORIAM

MONUMENTU(m) HOC QUOD V[E]JTUSTATE CORROSU(m) VIX SE / LEGE(n)TIU(m) OCULIS OFFEREBAT OB PIETATE(m) SUOR(um) I(n)STAU(r)AVIT / IO(hannes). MARSILIUS EQ(ues) AC SIXDECEMVIR BON(oniensis)

che specifici generi epigrafici sconosciuti all'Antichità, come le scritte infamanti che a mo' di didascalia accompagnavano le pitture infamanti⁶⁰: genere questo di punizione giudiziaria anch'esso tipicamente medievale, particolarmente associato al periodo delle grandi passioni e delle grandi contese che travagliarono la vita delle istituzioni comunali.

Dalle ricerche che Gherardo Ortalli ha dedicato all'argomento risulta che le scritte infamanti da sole precedettero le pitture; egli cita infatti una rubrica degli statuti di Vercelli del 1242 in cui si stabiliva che per chi fosse riconosciuto colpevole d'infamia fosse scritto *litteris grossis ita quod bene legi possit in muro palacii intra palacium communis Vercellarum dealbato nomen illius infamati et per quam causam fuit infamatus et per quem rectorem*. A Piacenza invece le iscrizioni d'infamia avevano una ubicazione oscillante tra la cattedrale e il palazzo del Comune. A Vercelli a distanza di circa un secolo la pittura si aggiunse alla scrittura⁶¹. Le epigrafi infamanti, dunque, precedettero le raffigurazioni, così come la rappresentazione dei defunti per mezzo della scrittura, con carmi sepolcrali o testi formulari in prosa, precedette le rappresentazioni figurate. I rappresentanti del comune che comminavano queste pene davano grande importanza alle didascalie, preoccupandosi della loro perfetta leggibilità, che in questo caso garantiva l'identificazione del personaggio punito: le iscrizioni dovevano essere *de litera grossa et patenti, litteris grossis, literis magnis, de licteris grossis ita quod bene possint legi et intelligi*⁶².

Sono preoccupazioni che echeggiano quelle dei committenti bolognesi del mausoleo di Rolandino de' Romanzi, celebre dottore di legge morto nel 1284. Nel contratto con i maestri Alberto di Guidobono e Albertino d'Enrico sono previsti lavori di araldica ed epigrafia, separati ma in stretta associazione: *... et faciendo unum scutum de marmore bene laboratum, lavatum, et intaglatum cum quadam aquila intaglata in dicto scuto et faciendo literas et miliximum et nomen dicti domini Rolandini de bona litera legibili intaglata in dicto marmore...*⁶³. Qui si

⁶⁰ Il fenomeno è stato studiato da G. Ortalli, "... pingatur in Palatio ..." *La pittura infamante nei secoli XIII - XVI*, Roma 1979.

⁶¹ Il tutto *ibid.*, pp. 65-67.

⁶² *Ibid.*, p. 103, con documentazione da Firenze, Parma, Piacenza, Fano.

⁶³ Il documento è dato per esteso in A. Rubbiani, *Le tombe cit.*, nota 13

danno brevi ma precise indicazioni in merito alla figurazione araldica da scolpire e alle parole da iscrivere, sostanzialmente il nome e la data di morte del titolare, non solo, ma si pretende che queste debbano essere *de bona litera legibili*. Poiché l'epigrafe è rimasta, in essa si può controllare che cosa si intendeva con tale espressione; il testo, semplicissimo secondo i termini del contratto e quella che sembra essere la moda del momento⁶⁴, ordinato su due linee e inframmezzato da una ricchissima punteggiatura, è in quelle che sono già le forme gotiche maiuscole compiute, ma leggere nel tipico stile duecentesco, a solchi sottili e delicate sagomature. L'iscrizione, oggi molto usurata, è completamente restituibile grazie a trascrizioni e copie figurate manoscritte e a stampa; è inoltre perfettamente aderente al più diffuso tipo formulare in prosa: [S(epulcrum)]. D(omi)NI. [ROLAN]DINI. DE ROM[AN]-C[IIS. DOCTORIS. LEGUM. Q]UI. OB(iit). / ANNO. D(omi)NI. M.CCLXXXIII. [XI]I. IND[ICIONE. XI. DIE. INTRANTE. SEP-TEMB(ris)].

In questo caso non v'è dubbio che le maiuscole gotiche fossero ritenute lettere valide e leggibili, di facile comprensione per gente che era abituata a vederle: le si trovava infatti in lapidi e pietre di ogni significato e importanza, ma esse spiccavano anche, come immediati riferimenti per l'occhio, come titoli o capoversi, nelle uniformi pagine in gotica testuale dei libri o nelle carte in corsiva. Le testimonianze che si sono trovate in questa ricerca inducono a pensare che nell'ultimo secolo della vita autonoma del comune, la maiuscola abbia occupato, presso gli individui almeno un minimo letterati, una posizione non molto dissimile da quella tenuta dalla attuale: quantitativamente enormemente in minoranza nel complesso della produzione scrittoria, ma ugualmente

alle pp. 26-28; Id., *Ristauvo* cit., nota 1 alle pp. 144-145; l'originale in Archivio di Stato di Bologna, Rogiti del notaio Jacopo di Cazzano, 1285 maggio 1. La trascrizione dell'epigrafe qui sotto data segue, come tutte le altre, le convenzioni adottate dal Roversi per le *Iscrizioni medievali bolognesi*, riprese con poche modifiche nei nostri lavori paleo-epigrafici, e che si scostano in qualche punto da quelle praticate tanto nell'epigrafia classica quanto nella diplomatica. Sul monumento vedi R. Grandi, *I monumenti dei dottori e la scultura a Bologna (1267-1348)*, Bologna 1982, cat. 4.

⁶⁴ Per approfondimenti di questi temi si rimanda al nostro prossimo e già citato *Scrittura e immagine*.

strumento principe per la comunicazione più immediata, per richiamare l'attenzione su titoli, manifesti, insegne; e anche naturale e facile riferimento primario per le attività scrittorie più occasionali e limitate, come estensione e durata. Così segnerà in piccole lettere maiuscole le iniziali dei quartieri di Bologna lo scriba degli statuti cittadini del 1288, indicando i segni con cui si dovevano marcare, per distinguerli, i cavalli assegnati all'esercito; e ben si può immaginare che in maiuscola fossero i marchi stessi:

Ordinamus quod omnes equi imponendi pro comuni Bononie et qui designabuntur debeant signari, bullari, seu marcari signo eiusdem quarterii de quo fuerit ille qui assignabit dictum equum, in cossa dextra; videlicet de quarterio porte Sancti Petri signo sive littera P; de quarterio porte Ravignane signo sive littera R; de quarterio porte Sterii signo sive littera S; de quarterio porte Sancti Proculi signo sive littera P(ro) ⁶⁵.

Nelle sue funzioni la maiuscola a Bologna non ha mai avuto vere alternative. Del tutto eccezionale è stato il ricorso alla minuscola anche nell'epigrafia tardogotica, a differenza di quanto chiunque può vedere girando per esempio per le chiese di Firenze. Un caso come quello della *domina Bonixima* di Riosto, località dell'Appennino bolognese, ricordata in una memoria sepolcrale datata 1280 e iscritta in una minuscola a base corsiva ordinata approssimativamente ⁶⁶, non solo è eccezionale, ma si può giustificare considerando la natura privata del monumento insieme alla marginalità della zona; è possibile pensare che l'*ordinatio* sia stata affidata a persona genericamente esperta dello scrivere e non a un lapicida aduso ad incidere anche lettere a fianco delle semplici ornamentazioni.

Nelle pietre bolognesi si ha dunque un processo lineare, che si può ridurre in sostanza alla progressiva, ineluttabile tendenza verso le carat-

⁶⁵ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, Città del Vaticano 1937-1939 (*Studi e Testi*, 73 e 85), lib. XI, IX (vol. II, p. 195). Il codice cui si fa qui riferimento è quello conservato all'Archivio di Stato di Bologna (c. 110 v.).

⁶⁶ Il monumento è scomparso durante le vicende belliche dell'ultima guerra; ne resta solo una piccola fotografia pubblicata nel periodico dell'amministrazione municipale «Il Comune di Bologna» XVIII, 10 (ottobre 1931), a corredo dell'articolo di G. Guadagnini, *Riosto e gli Ariosto (Ludovico Ariosto bolognese?)*, pp. 3-8.

teristiche gotiche. All'interno della linea di sviluppo, si possono trovare particolarità che non avranno un seguito duraturo: come le I sinuose, simili a J corsive, che si vedono nell'avanzo del monumento sepolcrale di Tommasino Ramponi, 1275⁶⁷. Maggiore rilevanza si ha quando si incontrano sottilissimi filetti arricciati che scendono sotto il rigo dalle estremità inferiori di lettere come C, E. Si tratta in questo caso di una caratteristica che coinvolge l'aspetto della scrittura nel suo insieme, tale quindi da dare origine a un preciso stile scrittorio, individuabile in un gruppo di monumenti abbastanza ben collocati nel tempo, tra la fine del XIII secolo e i primi decenni del seguente.

In un campo come quello epigrafico, in cui si fa particolarmente sentire il peso della tradizione, nel gusto estetico e nelle tecniche della lavorazione, la durata dei fenomeni può avere un'ampia estensione; perciò datazioni basate su criteri paleografici, quando questi derivino dal confronto di un numero limitato di pezzi, possono essere molto ingannevoli e pericolose. Tuttavia una conoscenza più approfondita della produzione lapidaria di diversi generi monumentali in una località determinata, che tenga conto anche degli aspetti non paleografici, come la presenza eventuale e la forma di decorazioni, incorniciature, ecc., può permettere di riconoscere momenti inquadrabili in riferimenti cronologici relativamente sicuri⁶⁸. A Bologna, ad esperienza comunale già conclusa – al di là di quelle che potevano essere le finzioni giuridiche per mascherare la perdita dell'effettiva autonomia cittadina – altri due di tali momenti saranno chiaramente individuabili, ed anche su base strettamente paleografica. L'uno circa a metà del Trecento, negli anni Cinquanta e Sessanta, sulla base di caratteristiche C ed E chiuse da un piccolo tratto semilunato; questo tratto è così ridotto perché le branche delle due lettere sono molto ravvicinate. Più coinvolgenti le caratteristiche dell'altro, tali da influire decisamente sull'aspetto grafico generale, fino a dare origine a uno stile scrittorio, lo stile dei piccoli tratti svolazzanti, in alto a sinistra il listello superiore di A gotica e l'asta di D, in basso

⁶⁷ R. Pincelli, *Il lapidario* cit., n. 2. Paleograficamente B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., pp. 42-43.

⁶⁸ Cfr., per l'epigrafia classica, quanto ha scritto H. Thylander, *Étude sur l'épigraphie latine*, Lund 1952 (*Acta Instituti Romani Regni Sueciae*, serie in 8°, V), pp. 40-48.

a destra la coda di Q: uno stile che imperò, è veramente il caso di dirlo, nei primi due decenni del Quattrocento, ma era già determinato negli ultimissimi anni del secolo XIV; ancor più determinato in quanto poi accompagnato da una enorme frequenza di tipicissimi nessi con R conseguente disarticolata⁶⁹.

Ora, negli ultimi e travagliati anni della vita del comune, è riconoscibile, in una estensione cronologica più ampia e meno ben definita (ma ciò è in accordo con la minore quantità di avanzi per l'epoca più lontana), l'altro stile aggraziatissimo, basato su una moderata, un po' leziosa ornamentazione del segno grafico, che richiama direttamente quella praticata con tutt'altri strumenti scrittori nelle iniziali rosse e azzurre dei manoscritti. Lo stile è esemplificato in un piccolo gruppo di lastre tombali terragne, il genere sepolcrale che a Bologna comincia a proliferare proprio negli anni a cavallo tra il XIII e il XIV secolo. Due lastre sono state attribuite allo stesso scultore Arriguzzo Trevisano⁷⁰, ciò che ben ne spiega anche l'omogeneità stilistica scrittoria: datate 1315 e 1319, sono rispettivamente del cavaliere Filippo Desideri e del giudice Egidio de' Lobia. Una terza, del frate gaudente (cioè della milizia della Beata Maria Vergine Gloriosa) Ugo Borghesani, arriva probabilmente al 1330⁷¹. Le forme delle lettere sono ormai pienamente gotiche, tuttavia nell'iscrizione sulla cornice di contorno della lastra del giudice, l'unica a essere rimasta pressoché integra e perfettamente controllabile, è conservato parecchio del carattere dell'epigrafia duecentesca: leggera, ariosa, con ampiezza di spazi liberi, accompagnata magari e valorizzata per mezzo di incorniciature che mettono in risalto la funzione di rappresentazione della scrittura in quanto tale, indipendentemente dagli al-

⁶⁹ L'individuazione di tutti questi stili e tipologie ci è stata consentita dallo studio dei monumenti sepolcrali bolognesi e in particolare delle lastre tombali terragne, i cui risultati sono stati raccolti nell'annunciato *Scrittura e immagine*; a questo lavoro si rinvia anche per ogni ulteriore informazione sulle lastre tombali.

⁷⁰ R. Grandi, *I monumenti dei dottori* cit., cat. 11 e 12. Le lastre si trovano rispettivamente al Museo Civico Medievale e in San Michele in Bosco. Nella prima è rimasta gotica soltanto la firma dello scultore tra le gambe della figura rappresentata.

⁷¹ *Ibid.*, cat. 13; anch'essa al Museo Civico Medievale. Il Grandi accetta una data 1322, ma noi propenderemmo per abbassarla ulteriormente, sul riscontro degli epigrafari bolognesi sei-settecenteschi.

tri elementi del monumento, gli scudi araldici e la figura umana in bassorilievo (si può notare fra l'altro una notevole somiglianza fra la cornice della lastra di Egidio de' Lobia e quella del monumento parietale di più di ottant'anni precedente dell'abate Azzone). I caratteri generali si ritrovano nelle iscrizioni funerarie duecentesche, formalmente perfette per l'intervento di incisori di mestiere, ma anche nei modestissimi termini stradali: questi possono essere rozzi, informi, occasionali nel materiale di fortuna impiegato; ma le epigrafi sono ugualmente spaziose, nitide, ariose.

Tanto più stupisce, allora, una lapide come quella del canonista Egidio Foscherari, morto nel 1289. Il sepolcro del legista, pervenutoci sostanzialmente completo, non si esaurisce certo nella semplice lapide, questa anzi non è altro che un elemento del grande mausoleo a piramide⁷²: vista da lontano, nella massa muraria del plinto, sembra poco più di una targhetta. In realtà ha dimensioni paragonabili a quelle delle lapidi precedenti di un secolo nella cattedrale di San Pietro; è inoltre fittamente incisa, ancor più densamente che in quelle. Non corrisponde alla ariosità delle iscrizioni duecentesche dell'abate Azzone, di Bernardo Bottoni, di Tommasino Ramponi, perfino di Rolandino Romanzi il cui monumento è molto vicino nel tempo e nel tipo: iscrizioni tutte nelle quali le linee iscritte sono poche o, se più numerose, hanno ampi margini liberi all'intorno. Anche l'impiego di un carme in funzione di rappresentazione del defunto sembrerebbe un ritorno a usi del passato, giacché la moda delle epigrafi sepolcrali semplici e brevi, in prosa e non metriche, non pare riconducibile al ceto sociale dei committenti: alcuni dei personaggi così ricordati erano anch'essi dottori dello Studio. Si usa naturalmente il condizionale, poiché l'impressione di eclissi della poesia sepolcrale nei decenni centrali del XIII secolo deriva dalla considerazione di un numero di avanzi veramente limitato.

La lapide di Egidio, sempre stata all'aperto e assai dilavata fin da epoca antica, è in pessimo stato di conservazione. Tuttavia si può riconoscere in essa senza incertezze un ulteriore esempio della moda epigrafica delle sottili filettature, che pertanto va anticipata almeno agli ultimi anni del Duecento. Notevolissima è poi un'altra caratteristica, che

⁷² *Ibid.*, cat. 5.

mette in evidenza la dipendenza dal modello librario. A differenza delle iscrizioni del XII e della prima metà del XIII secolo, le linee di scrittura occupano tutta la larghezza della lapide, senza corrispondenza con i versi; ma ognuno di questi è (o forse, visto lo stato di degrado, è meglio dire era) preceduto da un segno di capoverso, il *paragraphus*. Due di tali segni, simili a grandi C avvolgenti, si riconoscono ancora; gli altri sono attestati molto chiaramente in vecchie stampe e incisioni del monumento⁷³. L'unico altro esempio che conosciamo del fenomeno è nel sepolcro di Bonandrea Bonandrei, 1333⁷⁴; qui nella parte dell'iscrizione che corre sul listello inferiore del frontale si vede un netto *paragraphus*; forse ve n'era un altro nel listello superiore.

Avendo a disposizione un esempio pressoché isolato non è giustificato avanzare ipotesi sul significato e la portata di questa sorta di ripiegamento librario. È comunque indubitabile che dal secondo decennio del Trecento vi sia stato un forte cambiamento nelle caratteristiche generali dell'epigrafia, nell'aspetto strettamente paleografico come nella presentazione dell'insieme. La lastra di Egidio de' Lobia è ancora legata, soprattutto nella "impaginazione", alla produzione del secolo precedente; ma la lapide principale che correda un monumento contemporaneo più ricco ed impegnativo, il sepolcro dei medici della famiglia Leuci ai Santi Vitale e Agricola⁷⁵, ha perso del tutto l'ariosità che dà la prima, più immediatamente percepibile nota caratteristica alle epigrafi duecentesche. Molto denso e compresso, sommato a uno scudo araldico

⁷³ Vedi T. Fendt - S. Rybisch, *Monumenta* cit., c. 69; cfr. I.I. Boissard, *Icones quinquaginta virorum illustrium* . . ., Francofurti 1597, p. 64; D.P. Freher, *Theatrum virorum eruditione clarorum* . . ., Noribergae 1688, p. 785. M.Z. Boxhorn, *Monumenta illustrium virorum et elogja*, Amstelodami 1638, riproduce l'opera di Fendt e Rybisch.

⁷⁴ R. Grandi, *I monumenti dei dottori* cit., cat. 33. L'iscrizione di Bonandrea è interessante perché dà un esempio quasi da manuale del comportamento dei lapidici nei confronti delle forme grafiche, dilatate o compresse a seconda dello spazio che essi avevano o credevano di avere a disposizione. Il monumento, attualmente alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, deve essere trasferito al Museo Civico Medievale.

⁷⁵ *Ibid.*, cat. 20. Del monumento resta anche un'altra lapide, più piccola e semplice e probabilmente posteriore; inoltre la parte scultorea con maestro in cattedra e scolari è firmata MAESTRO ROSO DA PARMA SCOLPI QUESTO SEPULCRO.

e all'immagine simbolica di un libro aperto, a sua volta supporto di una breve iscrizione (VITA / BRE/VIS / ARS // VERO / LON/GA), il carme sepolcrale non segue però quello del Foscherari nel mancato rispetto dei versi, né nella presenza di capoversi così resi non necessari. Parallelamente alla perdita di ariosità della composizione, le lettere hanno abbandonato la tipica leggerezza del secolo XIII, appesantendosi nei solchi: va detto che parlando di appesantimento non si intende dare alcuna valutazione estetica negativa sulla scrittura gotica matura. In generale l'epigrafia gotica bolognese sarà abbastanza compatta, in corrispondenza alla robustezza delle forme solidamente costruite⁷⁶.

Ma intanto la vicenda del comune di Bologna andava esaurendosi fra le lotte interne ed esterne. Nel 1325 i bolognesi subirono a Zappolino una grave disfatta ad opera dei loro rivali modenesi, e il nemico arrivò fin sotto il vecchio e cadente palancato⁷⁷. La minaccia concreta fece apparire nella sua realtà tutta l'insufficienza della difesa, e la città dovette decidersi finalmente a mettere in opera le cortine murarie. Il 24 aprile 1326 il consiglio generale, pressato da minacce provenienti questa volta dalla Romagna, decideva vari provvedimenti per il rinforzo delle fortificazioni, fra cui la costruzione di decine di battifredi o baraccani, di legno o di mattoni. Un anno dopo, il 21 marzo 1327, un certo Lorenzo di Castel Fiorentino riceveva l'incarico di sovrintendere alla costruzione delle mura. Ma l'iniziativa questa volta era nelle mani del cardinale Bertrando del Poggetto, legato della sede apostolica, a cui Bologna si era ormai data in signoria, chiudendo così la sua autonoma esperienza comunale e aprendo un nuovo capitolo della sua storia.

Della costruzione della terza cerchia rimangono non poche memorie epigrafiche, oggi in gran parte conservate al Museo Civico Medievale dopo la demolizione quasi completa dell'anello murario compiuta all'inizio di questo secolo. Si tratta di una sorta di firma collettiva degli

⁷⁶ V. la nota 53.

⁷⁷ Per questi eventi che superano l'estensione cronologica della *Storia* di Hessel, si può vedere G. Fasoli, *Bologna nell'età medievale (1115-1506)*, in *Storia di Bologna*, a cura di A. Ferri e G. Roversi, Bologna 1978, pp. 127-196, a p. 177. I documenti sotto citati sono editi integralmente in G. Gozzadini, *Studii* cit., pp. 95-99 (docc. 12 e 13; cfr. anche Id., *Le mura* cit.). Cfr. F. Bergonzoni, *Un rapido profilo* cit., pp. 28-32.

abitanti delle cappelle, cioè delle circoscrizioni territoriali cui era accolto l'onere della costruzione di un certo numero di pertiche o di archi di muro, o di un battifredo. Il supporto è in genere costituito da lapidi piccole o piccolissime; 23,5 per 28 cm. misura quella di San Cataldo: C(apelle). S(ancti). CATALDI. / .UNO. BUTI/FREDO⁷⁸.

La scrittura di questa lapidetta è goticissima e insieme semplice (ma si potrebbe notare la ricchezza della punteggiatura, che sulla pietra è data da punti rotondi di due diverse grandezze, in un caso raddoppiati verticalmente). C ed E sono a branche ravvicinate con piccolo arco di chiusura, quindi il modesto monumento ricade nella tipizzazione del Trecento centrale di cui si è parlato sopra. Più grande e probabilmente cronologicamente precedente, non tanto per la presenza di E e D di forma "capitale" quanto per la linearità del segno, è la lapide inedita della cappella di San Tommaso della Braina, relativa alla costruzione di un tratto di muro: C(apelle). S(ancti). THOME. D(e). BR/AI-NA. P(er)TEGHE. / XXX. ET III. PE(des).

A parte la ricchezza della punteggiatura, queste lapidi sono semplici o addirittura povere⁷⁹, e in accordo molto semplice è anche la scrittura. Ma in generale la scrittura gotica bolognese nel suo insieme sarà improntata a una sostanziale sobrietà. Esperimenti di decorativismo come quelli della lapide del 1321 che in San Francesco ricordava la cessione di una cappella a Marco Albergati⁸⁰ rimarranno episodici.

Fra le memorie dei lavori della cerchia muraria ve n'è una tarda, già della fine del Trecento, che ricorda l'intervento di un privato, Leo-

⁷⁸ R. Pincelli, *Il lapidario* cit., n. 17.

⁷⁹ Quella della cappella di Santa Maria degli Alemanni presenta lo stemma di Bologna nella parte superiore: R. Pincelli, *Il lapidario* cit., n. 14. L'altra di Santa Lucia, non al Museo bensì all'aperto in via Rialto, reca una deliziosa immagine della santa titolare, oggi purtroppo rovinata dalle piogge acide (ma la si può vedere in buono stato in una vecchia fotografia riprodotta in *Pietro Poppi e la fotografia dell'Emilia*, a cura di F. Cristofori e G. Roversi, Bologna 1980, fig. 76). In entrambi i casi si tratta però di monumenti più tardi, del 1378 e del 1377 rispettivamente; la costruzione della enorme cerchia muraria andò per le lunghe, e soltanto nei primi anni del secolo XV poté dirsi veramente compiuta.

⁸⁰ R. Pincelli, *Il lapidario* cit., n. 5. B. Breveglieri, *Scritture lapidarie* cit., p. 49 nota 91.



nardo di Giovanni Casari, il quale fece costruire due archi di muro EX MERA LIBERALI/TATE. ET DE P(ro)P(r)IA FACULTATE. L'epigrafe prosegue esaltando i meriti di quest'uomo UTILITATI P(ro)PIE. / SEMPER SACRAM REMPUBLI/CAM ANTEPONENS⁸¹; ma a questo punto potrà ritenersi concluso il periodo di esistenza di un'epigrafia pubblica espressione di una collettività, autentica memoria del nome e delle imprese di comunità e vicinie, cittadine e rurali, anziché di quello di singoli grandi.

⁸¹ R. Pincelli, *Il lapidario* cit., n. 15. Il testo completo è: INTR HUI(us) URBIS MENIA HOS GE/MINOS ARCU(s) EX MERA LIBERALI/TATE. ET DE P(ro)P(r)IA FACULTATE (con)STITUI FECIT ILLE CIVIS LAUDABILIS / ET P(er)FECTU(s). LEONARDU(s) IOH(ann)IS CA/SARIUS. IN PERPETUA POPULI / MEMORIA COMENDANDU(s). TA(m)Q(uam) / VIR BEATUS UTILITATI P(ro)PIE / SEMPER SACRAM REMPUBLI/CAM ANTEPONENS




Fig. 1 - Basilica di S. Petronio, Croce di Porta Ravennana, 1159, fronte (Archivio Villani).




Fig. 2 - Croce di Porta Ravennana, calco del retro (già al Museo Civico Medievale).



Fig. 3 - Cattedrale di S. Pietro, lapide di Guglielmo da Lucca, 1178 (foto Paolo Ferrari).



Fig. 4 - Croce del Mercato, 1219, fronte (Museo Civico Medievale).




Fig. 5 - Croce del Mercato, retro (Museo Civico Medievale).




Fig. 6 - Cattedrale di S. Pietro, lapide di Bernardo Bottoni, 1266 (foto Paolo Ferrari).




Fig. 7 - Frammento del sepolcro di Tommasino Ramponi, 1275 (Museo Civico Medievale).




Fig. 8 - Termine stradale per Monte Calderaro, 1268 (Museo Civico Medievale).




Fig. 9 - Termine stradale per Burzanella, 1268 (Museo Civico Medievale).




Fig. 10 - Frammento di cippo per il palancato, sec. XIII (Museo Civico Medievale).



Fig. 11 - Lapidi delle cappelle di S. Cataldo e S. Tommaso della Braina per la costruzione della terza cerchia murata bolognese. Fra esse, la piccola lapide sepolcrale di Nicolò di Agelo (Museo Civico Medievale).

ALESSANDRO CONTI

TESTO E IMMAGINE NELL'ETÀ DI GIOTTO

La decorazione del manoscritto, del codice, e la sua illustrazione, disposta nel formato maneggevole della pagina, sembrano per loro natura destinate a rinunciare alla rappresentazione dello spazio, per disporre, in piano sul piano, nessi di capitali, campiture, fregi e figure, sul campo della pagina, quale accompagnamento della scrittura.

Ricordo il disagio che provai quando, sfogliando per la prima volta il testo di Pächt sulla miniatura medievale, vi constatai l'assenza del nostro Trecento, un secolo di miniatori le cui immagini sono presenti così vivamente nella pittura italiana. Tornando, poi, a quelle pagine bellissime dopo la prima delusione potevo constatare che anche temi che sono tra i più familiari al grande studioso, come Fouquet o le miniature eyckiane, venivano lasciati sotto silenzio. Non era, quindi, una presa di posizione od una minore familiarità che suggerivano la sua esclusione; il problema, per riprendere le parole con le quali Pächt stesso introduceva al mondo del « Maestro di Maria di Borgogna », consisteva piuttosto nel fatto che

« la costruzione spaziale, con la sua profondità, portò ad una più agile unità della composizione nei dipinti autonomi. Ma per la pittura inserita nella decorazione libraria la conquista della terza dimensione rappresentò un vantaggio assai relativo. Trasformando una parte o l'intera pagina in uno spazio immaginario si metteva sotto sforzo tutta la struttura figurativa del manoscritto miniato. Adesso avevamo la scrittura, che invitava l'occhio del lettore a muoversi lungo le righe e da una riga all'altra sulla superficie della pagina. Poi la miniatura che suggeriva allo spettatore una profondità che si apriva al di là di questa superficie e, infine, un bordo decorato che avrebbe dovuto conciliare le esigenze contrastanti del lettore e dello spettatore. Inevitabilmente l'equilibrio estetico della decorazione libraria gotica cominciò a crollare e da questo momento i giorni della miniatura divennero contati »¹.

La finestra albertiana, e qualunque altro tipo di apertura spaziale,

¹ O. Pächt, *The Master of Mary of Burgundy*, London 1948, p. 19.

inoltre, è facile nella parete o con la mediazione di una cornice, ma non si presta alla dimensione maneggevole del libro. L'effetto di illusione che meglio si dispone sulla pagina è piuttosto quello del trompe-l'oeil di cui troviamo subito molti esempi (sia in area fiamminga che italiana) non appena la figuratività prospettica entra nel manoscritto. Davanti al disagio di dover essere al tempo stesso lettori e spettatori nasceva, ad esempio e proprio con un espediente di trompe-l'oeil, la soluzione di disporre la scrittura su di un finto foglio, od una finta tabella, che si immaginano disposti davanti ad un fondo rappresentato secondo le regole dell'illusionismo spaziale².

Una soluzione più rara, e più squisitamente libraria, era stata invece proposta, già prima del 1370, dal "Maestro del Guiron" (Fig. 1) nel manoscritto francese 5243 della Bibliothèque Nationale da cui trae il nome. Ed era quella di interrompere le storie a pie' di pagina (di stesura leggera, tratteggiata, adatta a lasciar trasparire il tono della pergamena) risparmiando la campitura bianca in margine alla scrittura, indipendentemente dalle notazioni di architettura o di paese in cui le storie erano collocate; non una cornice, quindi, né una presentazione che volesse suggerire una tabella, ma un'area di rispetto del testo che si pone in avanti rispetto alle figure con una regola veramente squisita del rapporto fra testo e immagine³.

Vediamo perciò in pieno Trecento un grande maestro che rivela una sensibilità al rapporto tra ritmi di lettura e percezione delle figure quale si era maturata in uno spazio gotico, non ancora costruito secondo una norma geometrica ma già improntato dalla spazialità giottesca.

² O. Pächt, *La miniatura medievale* (1984), trad. Torino 1987, pp. 152-153; questo tipo di decorazione è estremamente diffuso soprattutto nell'Italia settentrionale, per alcuni esempi ben scelti, v. J.J. Alexander, *Italian Renaissance Illuminations*, London 1977.

³ Sulla datazione del manoscritto cfr. A. Quazza, *Miniature lombarde intorno al 1380*, in « Bollettino d'Arte », 1965, pp. 67-70; *Dix siècles d'enluminure italienne*, catalogo della mostra, Parigi, 1984, n. 82, pp. 94-95; C. Volpe, *Il lungo percorso del "dipingere dolcissimo e tanto unito"*, in *Storia dell'arte italiana*, V, Torino 1983, pp. 302-303. Il problema e la stessa lettura delle immagini, anche nel rapporto con le colonne del testo, sono inoltre molto ben trattati nella tesi di Diamila Righi (*Il problema del "Maestro del Guiron le Courtois"*, Università di Bologna, relatore Carlo Volpe, anno acc. 1982-83).

La situazione quattrocentesca a cui alludeva Pächt porta presto ad esaurire le possibilità di sperimentazione pittorica della decorazione libraria, ma anche il rapporto con la costruzione plastica delle forme giottesche, pur lasciando ampio spazio a soluzioni propriamente librarie, come queste del “Maestro del Guiron”, introduce un elemento di forte tensione nella coerenza della pagina miniata. Verso il 1330 il rapporto con la spazialità giottesca ed il tentativo di ricalcare nel manoscritto la pittura monumentale portava a questa *Tomba di Cicerone* (Fig. 2) del “Maestro del 1329” nella *Retorica ad Erennio* di Holkham Hall⁴: un abile gioco di equilibrio fra un effetto di profondità ottenuto più per contrapposizione di campiture chiare e scure che per costruzione geometrica e la sua disposizione sul piano della pagina, grazie ad accorgimenti come l’inserimento in campo azzurro, o il fiore della cuspide che si soprammette alla cornicetta ancorando al piano la piccola architettura.

Le contraddizioni della *Tomba di Cicerone* del maestro bolognese sono ancora più evidenti nella famosa e più antica *Mensa di San Domenico* (Fig. 3) del “Secondo miniatore di Perugia” nei corali della Biblioteca Augusta, dove il complesso edificio a due corpi che fa da fondo alla scena esce fuori dalla A in cui è inserita la storia e viene a contatto con una campitura ed un fregio squisitamente bidimensionali. Nella decorazione degli stessi corali il “Primo miniatore di Perugia” (Fig. 4) sapeva invece reagire agli equivoci della spazializzazione della pagina portando ad effetti straordinari le sagome frastagliate con cui campiva le capitali, mosse, intense, vibranti nei gesti delle figure e nei fogliami che animano tutta la superficie, e ribadiva la disposizione in piano della storia, con una forza che chi fosse stato più giovane o più timido non poteva avere⁵.

Discutere se le grandi miniature del nostro Trecento siano tali grazie o nonostante la loro disposizione nel codice sarebbe ozioso, ma è

⁴ Cfr. A. Conti, *La miniatura bolognese, scuole e botteghe 1270-1340*, Bologna 1981, p. 87.

⁵ La discussione più recente ed aggiornata sui corali della Biblioteca Augusta è quella di F. Todini, in *Francesco d'Assisi*, catalogo delle mostre (Perugia, Assisi etc.), Milano 1982, pp. 225-236.

certo che questa collocazione non è facile né, per il loro stile, appare scontata in partenza. L'incontro con Giotto avviene per più strade, la più semplice è quella dei maestri che adottano il suo stile per figure che inseriscono in una decorazione tradizionale della pagina; a Firenze lo constatiamo col fregio magro, ancora duecentesco, che si accompagna alle figure di buona immanenza giottesca del "Maestro di San Guglielmo" (Figg. 5 - 6) dei corali di Badia a Settimo⁶.

Oppure una spazialità costruita alla maniera gotica si individua nei quadretti di un "principio" o di un pie' di pagina (o nelle storie sconornate nei capoletera); la pagina può essere decorata con gusto più o meno moderno, ma senza una particolare presa di coscienza dei problemi di un rapporto con la pagina e la scrittura. Ancora nei corali di Badia a Settimo, e altrove, il "Miniature daddesco" (secondo la definizione tradizionale che fa torto alla sua cronologia) inserisce nel codice storiette di una spazialità che, per quanto ribaltata, vuole sperimentare la nuova costruzione spaziale.

Il contatto con Giotto da parte di maestri che non hanno un retroterra culturale che permetta le scelte alternative del "Primo miniatore di Perugia" porta anche, inevitabilmente, alla soluzione di spazializzare il rapporto tra figure inserite nel campo della lettera e sui fogliami del fregio, come nell'affascinante narrazione degli animali che escono dall'arca di Noé o di Giuseppe che si sta avvicinando ai fratelli (che l'hanno già avvistato) nei corali traineschi del museo di Pisa. Nei fogliami l'effetto di acanto che si dispone in avanti ed indietro viene però quasi sempre spezzato dalla policromia eccessivamente variata di cui è abitudine rivestirli. Una miniatura rimasta allo stato di solo contorno attribuibile a Taddeo Gaddi (Fig. 7) ci mostra bene come la disposizione dei fogliami in avanti e indietro potesse essere affrontata proprio da un allievo diretto di Giotto⁷.

⁶ C. Bertelli, *Un corale della Badia a Settimo scritto nel 1315*, in «Paragone», n. 249 (1970), pp. 14-30; sulle situazioni analoghe del Manoscritto Edili 107 della Laurenziana ho richiamato l'attenzione recensendo l'articolo di Bertelli sugli «Annali della Scuola normale Superiore di Pisa» (cl. di lettere), 1971, p. 618.

⁷ A. Conti, *Un disegno del Trecento*, in «Paragone», n. 231 (1969), pp. 61-63; B. Cole, *Some Sinopie by Taddeo Gaddi reconsidered*, in «Pantheon», 1976, pp. 98-102.

Infine un momento più complesso, e specifico della figurazione libraria (quello di cui si percepisce l'eco nel "Maestro del Guiron"), gioca sulla presenza della pagina e della scrittura tenendo presente la loro capacità di porsi in avanti ed indietro rispetto alla decorazione ed alla figurazione che li accompagnano. Guardiamo il "Maestro del Codice di San Giorgio" nella pagina più nota del suo famoso capolavoro⁸.

Il fregio, la lettera non figurata, la stessa capitale da cui si affaccia il santo titolare per volgersi al Cardinale Stefaneschi (Tav. I), sono ancora costruiti coi moduli che si incontravano nei corali di Badia a Settimo, me ecco che nel fregio a pie' di pagina è inserita la famosa storia della lotta del santo col drago. Secondo l'uso dei miniatori, non è chiusa in una cornice da quadretto; la delimita uno stelo di fogliami abbastanza mosso. Nella parte più bassa (dove si svolge il nucleo centrale della narrazione) si deposita, quasi, un fondo d'oro che viene delimitato da una linea scura che impedisce qualsiasi contaminazione col fondo di pergamena. In quest'ambito la storia è costruita con una spazialità da pittore, che ha le stesse deroghe e ribaltamenti rispetto ad una stretta osservanza giottesca delle tavolette del "Maestro del codice di San Giorgio".

La soluzione specificamente libraria è data dalla "coda", quasi, che la storietta forma innalzandosi sulla destra, nell'episodio degli astanti e della città, costruita secondo le norme di un'impeccabile assonometria che ben evidenzia l'avanti e l'indietro. Qui il fondo di pergamena su cui si stagliano i volumi indicati tanto nitidamente o il gestire dei due giovinetti che assistono al torneo dall'alto della torre, assume un valore luminoso di cielo lontano e indefinito; grazie alla sua opalescenza si trasforma in tono e valore squisitamente pittorici, molto meglio dell'oro brunito convenzionale.

⁸ Carta 85 del Ms. C. 129 dell'Archivio Capitolare di San Pietro della Biblioteca Apostolica Vaticana. Sul «Maestro del Codice di San Giorgio», recentemente cfr. L. Belosi e F. Avril in *Il gotico a Siena*, catalogo della mostra, Siena 1982, pp. 166-167, 171-172; F. Avril, in *Dix siècles d'enluminure italienne* cit., pp. 60-63. Lo studio di Maria Grazia Ciardi Duprè dal Poggetto dedicato al maestro (*Il Maestro del Codice di San Giorgio e il Cardinale Stefaneschi*, Firenze 1981) è viziato da una cronologia precoce troppo ipercorrettiva rispetto alle datazioni tradizionali.

È la stessa qualità che Roberto Longhi notava nell' "Illustratore" (Tav. II) ⁹:

« Miniatura, che è di solito vocabolo addetto alla più diligente sedulità, è per lui invece creazione libera di vita immaginosa, coloratissima che, persino nei margini e negli interstizi fra le colonne, sa fruire della "libertà dal fondo d'oro" (ciò che non riusciva nella pittura sacra) e rende il bianco del foglio un presagio tonale d'aria vera dove schiocca il mantelletto del viandante, si appuntisce la berretta del goliardo, si leva il bastone del cacciatore di frodo ».

Senza la spazialità giottesca come presupposto presto lontano ma indispensabile, sarebbe stato però impossibile qualsiasi "presagio tonale" che desse questo carattere aereo e leggero al fondo. L'abitudine a ritagliare figure e parti delle storiette dei principi davanti alla campitura di pergamena aveva a Bologna una lunga tradizione, lo stesso "Maestro del Codice di San Giorgio" può ben aver tratto lo spunto da qualche manoscritto bolognese.

Nel Codice firmato da Nerio della Bibliothèque Nationale (Fig. 8), le figure sedute dei giuristi che stanno compilando le leggi sono tagliate dal margine bianco, quasi che scomparissero dietro all'invaso in cui sono sedute ¹⁰. Nerio è un maestro che conosce Giotto, e che si rivela attento anche alla specificità del suo discorso padovano. Più tardi nella Bibbia Ms. 2 del Collegio di Spagna, ecco un dialogo che avviene attraverso la lettera in cui è inserita la mezza figura di San Paolo (Fig. 9), desunto dalla *Natività della Vergine* degli Scrovegni o da un dipinto analogo, ed un piccolo fregio dove il fogliame si annoda attorno ad una rappresentazione di acque marine (Fig. 10), la cui leggibilità come tali può essere data, unicamente, dalla possibilità di vederle nella loro disposizione in profondità ¹¹.

Abituati a leggere i fatti pittorici in rapporto a Giotto, di solito fac-

⁹ R. Longhi, *La pittura del Trecento nell'Italia Settentrionale* (corso universitario, 1934-35), in *Opere complete*, VI («Lavori in Valpadana»), Firenze 1973, p. 159.


¹⁰ A. Conti, *La miniatura bolognese* cit., tav. 168; F. Avril - M.T. Gousset - C. Rabel, *Manuscripts enluminés d'origine italienne*, II, Paris 1984, n. 141; *Dix siècles d'enluminure italienne* cit., n. 33, p. 46.

¹¹ A. Conti, *La miniatura bolognese* cit., tavv. 209 e 210.

In sancta Georgii missa. Init.

Domine deus rex caelestium. qui nos ab omni malignitate libera. a multitudine operantium iniquitatem. alleluia. alleluia. ps. Stando deus orationem meam cum tep. cor. a amore unigeniti. a. unum in me. n. **G**loria. oratio. Deus qui nos ab omni malignitate libera. a multitudine operantium iniquitatem. alleluia. alleluia. ps. Stando deus orationem meam cum tep. cor. a amore unigeniti. a. unum in me. n.

Tav. I - "Maestro del Codice di San Giorgio", pagina col *Combattimento di San Giorgio col drago*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Capitolare di San Pietro, ms. C 129, c. 85.



Tav. II - "L'illustratore", *Teofania*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 1389, c. 4.

ciamo molta attenzione a questo modo in cui si dispongono a formare un avanti ed un indietro certi particolari che escono o rientrano rispetto alla cornice. Non dobbiamo però dimenticare (e precipuamente davanti ad una decorazione in piano come la miniatura) che questo vale solamente per situazioni in cui sia già andata maturandosi questa problematica. Ecco, invece, un esempio del "Miniatore di Imola", dove la nave che san Nicola sta salvando dal naufragio si dispone in un intreccio molto efficace col contorno della C in cui è campita, ma non secondo una logica spaziale ma piuttosto seguendo quella del nodo di girari di vecchia tradizione romanica¹². Sono vecchie libertà legate alla despaializzazione a cui si presta facilmente la pagina che comunque facilitano, non appena si venga maturando, il nuovo uso nel rapporto fra pagina e figurazione che si vedeva in Nerio e nei maestri della Bibbia del Collegio di Spagna.

D'altronde la luminosità della pergamena, col suo carattere di avorio, ora abbassato, ora lucente, non si presta, di per sé né univocamente, a questi effetti di spazializzazione. Quando Giovannino de' Grassi ritaglia oro e colori per costruire una pagina dove fregi e figure si dispongono sulla superficie nella maniera più gotica e più squisita, propone un capolavoro di *pictilia* trasferiti sul libro, dove la presenza della pergamena è valorizzata al massimo, ma non porta a nessun effetto di respiro spaziale o di valore atmosferico.

Per legare l'illustrazione al contesto librario può risultare molto efficace una costruzione spaziale che, rispetto ad una visione giottesca, ribalti gli spazi. Alle timide sovrapposizioni fra architettura, fondo e cornice che mostrava il "Maestro del 1328", l'"Illustratore" sa presto sostituire proprio una spazialità un po' scompaginata, che tende a venire in avanti in maniera affannata, e costituisce, con questo, la cornice più adatta all'accentuata espressività delle sue narrazioni (Fig. 11)¹³.

¹² A. Conti, *La miniatura bolognese* cit., tav. IV. Entro questa logica si può ricordare anche l'abitudine dei maestri di vetrare di sovrapporre alle fasce decorative in cui inquadravano le figure lembi di panneggi, un piede o altri particolari con semplice intento di intreccio decorativo, non di spazializzazione.

¹³ Tra gli esempi che si possono richiamare si vedano il *Martirio di Santo Stefano* nel Ms. III. 7 della biblioteca del convento di St. Florian, la scena di concore nel Ms. Vaticano latino 1389, la famosa storia con la *Punizione dei servi*

Tali spazi ribaltati, ma svolti più per quinte che per piani sovrapposti come nei maestri bolognesi, sono la soluzione squisitamente libraria scelta anche da Jean Pucelle. Probabilmente non è un caso che le analogie di iconografia suggeriscano una conoscenza della pittura italiana avvenuta più attraverso Duccio che Giotto; il grande maestro francese propone uno spazio sospeso, da bassorilievo, come quello di Simone Martini, che in lui si accompagna a squisite incorniciature da reliquiario nel qualificare l'immagine come fatto d'arte¹⁴. D'altronde Pucelle dispone di un mezzo ancora più caratterizzante per dare alla miniatura un carattere squisitamente grafico, di immagine che vive in piano: la limitatissima policromia.

Nella miniatura gotica francese di norma i carnati erano bianchi e le scale cromatiche restavano sempre assai contenute, ad evitare qualsiasi equivoco fra ciò che nasce come immagine nel libro e la figura "au vif". Jean Pucelle non trasferisce mai nel libro le forme ed i colori legati alla tavola ed all'affresco dei miniatori italiani. Il suo colore ravviva qualche fondo simile ad una rubricatura, qualche particolare, ma le figure sono rese con un monocromo tratteggiato con levità lasciando che il tono della pergamena dia respiro alla figurazione. Ne nasce una preziosa arte sontuaria strettamente legata all'ambito librario.

Giotto è il grande protagonista a cui guarda tutta la nuova pittura italiana, ma egli diviene rapidamente anche un referente colto per i

fuggitivi nel Ms. 1430 dello stesso fondo (Tav. II ed.: A. Conti *La miniatura bolognese* cit., tavv. XXVII, XXVIII, 265). Dopo il bilancio che ho proposto nel 1981 sul grande maestro, cfr. adesso F. Flores d'Arcais, *Un'aggiunta al catalogo dell'«Illustratore»*, in «Miniatura», I (1988), pp. 65-73: si tratta delle miniature figurate dell'Additional Ms. 12023 della British Library che l'autrice mette giustamente in rapporto con le prime opere del maestro. La qualità modesta di queste figurazioni non permette però che di vedervi una sua eco. L'impressione di una visione poco chiara della qualità e dello stile dell'«Illustratore» è qui confermata dal trovare ancora attribuita a lui la decorazione di carta 1 del Ms. lat. 1366, opera inconfondibile del "Maestro del 1328".

¹⁴ Per un profilo recente e ben aggiornato sul maestro cfr. F. Avril, *Manuscript Painting at the Court of France. The Fourteenth Century*, New York 1978. Il rapporto di Jean Pucelle con Duccio fu notato in una pagina famosa da Erwin Panofsky nel 1960 (*Rinascimento e rinascenze nell'arte occidentale*, trad. Milano 1971, p. 185).

primi umanisti. Il suo nuovo stile è un fatto di cultura riconosciuto come tale. Ma, parafrasando il Boccaccio, come si poteva fare in modo che il libro fosse decorato in maniera da soddisfare l'intelletto dei savi e non gli occhi degli ignoranti?

Alla fine del Trecento la cultura umanistica elabora la decorazione a bianchi girari. A lungo vi saranno due tracciati paralleli che restano tali anche se si intrecciano variamente nelle diverse tradizioni di uso ed aree geografiche, quello del testo umanistico e l'altra del testo liturgico o profanamente "moderno" a cui si destinano le più sontuose illustrazioni. Ma prima che i tempi maturassero verso questi due percorsi, come unire alla dignità del testo la dignità di un'immagine che non sia elemento di futile distrazione, semplice ornamento, ma commento per figure o nobile prefazione che si accompagni alla lettura?

Credo che la risposta ci venga da alcuni dei capolavori della miniatura trecentesca. Anzitutto la famosa pittura di Simone Martini preme-
sa al Virgilio Ambrosiano (Fig. 12): colori bassi, vicini spesso al monocromo ma sacralizzati, per così dire, dall'azzurro più squisito; le figure stanno fra loro in un rapporto narrativo e si riferiscono ai testi di Virgilio con una serie di gesti altamente emblematici, che evitano di narrare una "storia"; introducono al testo. Il commentatore Servio alza il velame per indicare con gesto eloquente ad un personaggio armato (allusivo all'*Eneide*) Virgilio in atto di scrivere; in basso un contadino intento a potare (*Georgiche*) ed un pastore che sta mungendo le pecore (*Bucoliche*) si volgono alla figura che appare dietro al velario. Al centro della composizione (tale nel senso più proprio che si può dare al termine) due piccole mani alate sorreggono i cartigli con le scritte *Ytala preclaros tellus alis alma poetas / Se tibi Graecorum dedit hic attingere metas* e *Servius aliloqui retegens archana Maronis / Ut pateant du-
cibus pastoribus atque colonis*.

Le piccole mani, per quanto diversamente atteggiare, non potevano non richiamare la manica delle glossature: impongono al lettore-spettatore di fare attenzione ai due distici. Il primo presenta Virgilio come somma gloria fra i poeti italici, l'altro indica il ruolo di Servio e, al tempo stesso, descrive perfettamente ciò che rappresenta la pittura. L'importanza dell'immagine elaborata come introduzione al testo è ribadita da un altro distico scritto in calce al riquadro: *Mantua Virgilium qui*

*talia carmina finxit / Sena tulit Symonem digito qui talia pinxit*¹⁵.

Circa quaranta anni più tardi incontriamo un'altra immagine simile per funzione e presentazione ancora in un contesto petrarchesco, il *De viris illustribus* latino 6069 I della Bibliothèque Nationale (Fig. 13), trascritto nel 1379. Dall'alto di un carro racchiuso in una mandorla la Gloria (ed una duplice scritta identifica la figura) si appresta a distribuire corone ai suoi eroi: una doppia schiera di cavalieri del più spiccato carattere antico-cortese. La composizione non è calibrata come in Simone Martini, la pittura è però resa attraverso un monocromo interrotto da poche notazioni cromatiche: le corone che si stagliano scure sulla testa dei cavalieri, le erbe del terreno; il fondo da cui si stacca la mandorla col carro è campito di oltremare. L'elaborazione iconica è meno puntuale di quella che aveva affiancato Simone al Petrarca, ma è analogo l'uso dell'immagine posta all'inizio del testo, mentre il tono basso dei colori del maestro senese è risolto da un maestro nel quale possiamo riconoscere Altichiero, più facilmente, attraverso il monocromo.

Se poi ci volgiamo all'altro manoscritto della Bibliothèque Nationale, latino 6069 F, dove il *De viris illustribus* (Fig. 14) è presente col completamento di Lombardo della Seta, troviamo che la stessa funzione viene assolta in maniera iconicamente più squisita e dimessa ma, al tempo stesso, più viva, da un disegno sul campo libero della pergamena. Qui resta indistinto, ad esempio, il problema della lontananza nello spazio o della posizione celeste del carro della gloria, che ci viene fatto riconoscere senza il ricorso a iscrizioni didattiche. In questa straordinaria figurazione i cavalieri sono più caratterizzati, più mossi, resi con scorci di grande bravura; tanto che non è difficile individuarvi l'archetipo e constatare che, nell'ambito di una cultura assai omogenea, siamo davanti ad un altro maestro. In quanto all'uso del disegno per l'immagine,

¹⁵ Per gli aspetti della miniatura a cui faccio riferimento cfr.: P. Toesca, *Il Trecento*, Torino 1950, ed. 1971, p. 815; L. Bellosi, in *Il gotico a Siena* cit., n. 64, pp. 183-184 (in particolare per l'analisi del tipo di immagine che viene elaborata); M. Laclotte-D. Thiébaud, *L'école d'Avignon*, Paris 1983, pp. 143-144; M. Bettini, *Tra Plinio e Sant'Agostino: Petrarca e le arti figurative*, in *Memoria dell'antico nell'arte italiana*, I, Torino 1984, pp. 222-231. Andrew Martindale (*Simone Martini*, Oxford 1988, pp. 50-51, 191-192) propone adesso di vedere nella tecnica della miniatura la ricerca di un'imitazione della pittura antica che mi lascia molto perplesso.

il fregio è colorato e tradizionale, secondo gli usi dell' "ouvrage de Lombardie", si sarebbe detto in Oltralpe; ci dimostra quindi che il monocromo scelto per l'immagine risponde ad una precisa regola del codice, non ad un carattere corsivo o dimesso del manoscritto 6069 I.

Le due miniature padovane furono attribuite a Giusto de' Menabuoi da Roberto Longhi. Conoscendo la sua scarsa simpatia per Altichiero e l'entusiasmo che nutriva per l'altro e più solenne maestro, la sua proposta vale soprattutto come un apprezzamento della straordinaria qualità di queste immagini, delle quali notava proprio il rapporto con il preumanesimo petrarchesco¹⁶.

L'intensità espressiva del codice F è coerente alla proposta a favore di Giusto, ma rispetto alle sue opere le figure sono meno bloccate, lo spazio risulta costruito più dalla loro presenza che non da quell'immanenza del vuoto che talvolta dà alle sue opere un certo senso di sfasatura. A lui richiama la maggior stilizzazione del monocromo di I, ma nel momento in cui questa si fa giuoco elegante, a scapito della vitalità di quei cavalieri, corrisponde bene proprio alla squisitezza descrittiva di Altichiero.

Le nuove proposte che permettono di recuperare Jacopo Avanzi nella collaborazione con Altichiero nella Cappella di San Jacopo al Santo e come figura autonoma sembrano dare una valida traccia per la paternità del disegno di F come per l'immagine di celebrazione politica del compendio del *De viris illustribus* latino 6069 O¹⁷. Ancora Jacopo ci è dato poi di riconoscere, nonostante il carattere più narrativo, l'iconicità

¹⁶ *Fatti di Masolino e di Masaccio*, in «La critica d'Arte», 1940, p. 180, in *Opere complete*, VIII, Firenze 1975, nota 4, p. 46; *Sul catalogo della mostra di Verona*, in «Paragone», n. 107 (1958), p. 74, in *Opere complete*, X, Firenze 1978, p. 120. Per risalire al dibattito relativo ai Mss. lat. 6069 F, G, I della Bibliothèque Nationale, cfr.: R. Cipriani, in *Arte lombarda dai Visconti agli Sforza*, Milano 1958, nn. 43-45, pp. 17-19; L. Magagnato, in *Da Altichiero a Pisanello*, Verona 1958, nn. 14-15, pp. 14-15; *Dix siècles d'enluminure italienne* cit., nn. 73-75, pp. 87-90.

¹⁷ Sulla scorta degli studi di Gian Lorenzo Mellini e di quanto avevano intuito Francesco Arcangeli e Carlo Volpe (su queste miniature, v. nota 17 a p. 303 del suo citato saggio del 1983) è oggi possibile riconoscere in Jacopo Avanzi la personalità forte ed espressiva a cui si devono il disegno di F e la miniatura di I. Per il punto sullo stato attuale della ricerca sul maestro cfr. D. Benati, *Avanzi, Jacopo*, in *La pittura in Italia, I, Il Duecento e il Trecento*, Milano 1986², p. 554.

più allentata, negli splendidi monocromi della *Tebaide* Chester Beatty di Dublino ¹⁸.

Il codice 6069 I con la sottoscrizione di Lombardo della Seta del 1379, dà un referente preciso al contesto della cultura più legata al Petrarca, anche se il leggero scadimento nel rapporto fra programma ed immagine rispetto al Virgilio dell'Ambrosiana ci fa pensare di non essere più davanti ad un'iconografia dettata dal poeta. Un'azione così rarefatta, rallentata (qui come nella miniatura martiniana) esce però dai canoni secondo i quali è costruita un'immagine giottesca. La derivazione da un affresco del grande maestro ipotizzata per le miniature di Parigi vale solamente nello stemma di una definizione iconografica non certamente per lo stile della narrazione che ne rende così significativo il rapporto col testo ¹⁹.

La ricerca in ambito petrarchesco potrebbe continuare, con i disegni attribuibili al poeta, con l'indagine sulle miniature presenti nei suoi codici ²⁰. Ma già queste miniature ci introducono ad un rapporto diffi-

¹⁸ Le splendide miniature a monocromo riproposte dal Mellini non sono state ancora riesaminate nella discussione del problema "Avanzo", cfr. G.L. Mellini, *Altichiero e Jacopo Avanzi*, Milano 1965, pp. 96-102; A. Conti in *Pittura bolognese del '300. Scritti di Francesco Arcangeli*, Bologna 1978, p. 234.

¹⁹ Una grande allegoria giottesca si immagina, sulla scorta delle testimonianze relative al suo *Comune rubato* o dagli affreschi maseschi del Palazzo dell'Arte della lana a Firenze, con le figure che (come ancora nel *Buongoverno* di Ambrogio Lorenzetti) trasmettono il messaggio allegorico attraverso una minica decisa ed un uso più diretto e tradizionale degli attributi che le connotano. Nel bel saggio dove Crighton Gilbert propone la derivazione della miniatura e del disegno di Parigi dalla *Gloria mondana* dipinta da Giotto nel 1335 e distrutta nel 1362 (*The Fresco by Giotto in Milan*, in «Arte Lombarda», nn. 47-48, 1977, pp. 31-72) è comunque necessario (cfr. p. 66) postulare una copia dell'affresco in un comune prototipo dei manoscritti parigini. Al di là della necessità o meno di escludere un tramando per semplice descrizione verbale, resta perciò valido l'individuazione di un contesto librario e petrarchesco per l'origine di queste immagini. Rimando agli argomenti del Gilbert anche per escludere una derivazione da un prototipo di Altichiero a Verona (nota 101, p. 61) o da un eventuale trionfo che fosse dipinto nella Sala dei Giganti della reggia Carrarese a Padova (pp. 58-59).

²⁰ G.F. Contini, *Petrarca e le arti figurative*, in *Francesco Petrarca Citizen of the World*, atti del «World Petrarch Congress», Washington 1974, Padova 1980, pp. 115-131; M. Bettini, *Tra Plinio e Sant'Agostino* cit., 1984, pp. 221-267; da questi saggi si può risalire alla letteratura precedente più significativa.

cile e molto meditato con la figuratività giottesca; il Boccaccio per soddisfare all'intelletto de' savi e non dilettere gli occhi degli ignoranti non avrebbe probabilmente sentito la necessità di rinunciare all'evidenza di azione che è propria di Giotto. In queste immagini petrarchesche, invece, il carattere meditato e didattico di introduzione alla lettura sottolinea in maniera ammirevole la necessità di rallentare un'azione troppo viva per lasciarle accompagnare un testo senza allontanare il lettore dalla sua meditazione. Ancora una volta ci mettono davanti alla difficoltà del rapporto col libro di un mondo figurativo agito e spazializzato come quello giottesco.



Fig. 1 - "Maestro del Guiron", *Conversazione cortese*, Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. N.A. Fr. 5243, c. 34.




Fig. 2 - "Maestro del 1328", *La tomba di Cicerone*, Holkham Hall, ms. 373, c. 64 v.



Fig. 3 - "Secondo miniatore di Perugia", *La mensa del Signore*, Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 2785, c. 44 v.



Fig. 4 - "Primo miniatore di Perugia", *Maria e profeti*, Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 2783, c. 3.




Fig. 5 - "Miniatore di San Guglielmo", pagina di messale, Firenze, Biblioteca Laurenziana, ms. Edili 107, c. 7.



Fig. 6 - "Miniatore di San Guglielmo", l'Angelo di San Matteo, particolare della pagina precedente.




Fig. 7 - Taddeo Gaddi, disegno per una capitale, Firenze, Biblioteca Laurenziana, ms. Plut. 29 sin. 3, c. XIII v.



Fig. 8 - Nerio, *La compilazione delle leggi*, Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 8941, c. 1.



Fig. 9 - Miniatore bolognese del terzo decennio del XIV secolo, « Incipit secunda epistula ad Thimotheum », Bologna, Collegio di Spagna, ms. 2, c. 345 v.

que uob. ita. 7 uob. Sup. oia
 itate. h. e. q. e. un. culu. p. f. i. c. i.
 x. p. i. ex. i. l. i. t. u. i. n. c. o. r. d. i. b. u. s. u. n. o.
 i. s. t. h. o. i. n. u. n. o. c. o. r. p. o. 7. g. u. n. c. i. s. t. o.
 p. i. b. i. t. u. i. n. u. o. b. h. a. b. u. i. d. a. n. t.
 i. c. i. a. r. o. c. e. n. t. e. 7. o. m. n. i. e. n. t. i. e. s.
 e. s. i. n. p. l. a. t. i. n. e. b. y. m. n. i. s. 7. c. a.
 b. i. m. g. i. a. c. a. n. t. a. n. t. e. i. n. c. o. r. d. i.
 b. u. s. Q. u. i. e. q. u. i. s. f. a. c. i. o. i. n. i. b. u. s. e. g. n. a.
 d. i. a. i. n. n. o. i. e. d. n. i. i. n. i. b. u. e. g. n. a.
 e. t. e. o. q. u. a. m. p. i. p. i. m. D. u. l. c. i. e.
 e. s. t. o. r. e. u. n. i. e. s. i. c. u. t. o. p. o. r. t. e. r. i. n.
 i. g. n. a. r. e. u. i. c. o. r. e. s. u. n. a. d. 7. n. o. b. i. t.
 u. i. l. l. a. s. i. l. y. o. b. e. d. i. r. e. p. a. r. t. e. n. u.
 i. 7. d. e. x. e. m. p. l. a. t. i. e. i. n. d. n. o.
 t. e. p. r. o. c. u. r. t. s. i. u. o. s. u. n. d. e. a. d. i.
 a. n. o. p. u. l. l. o. a. i. o. f. i. a. n. t. S. e. r.
 u. e. p. o. i. a. d. n. o. c. a. m. a. l. i. b. i. s. i. a. d. u. o. s.
 i. t. e. a. q. u. i. b. o. b. p. l. a. c. e. n. t. u. s. f. i. l. i. u. s.
 d. i. e. r. i. m. e. n. t. e. s. d. n. i. i. Q. u. e. s. p. i.

bia omi tibi uob amam.
 Desalomonices sunt
 mactones. b. i. accepto uo
 titans p. h. i. u. m. i. n. f. i. c. e. 7. p. e.
 cutex ciuim suor. P. i. e. t. a. n. e.
 receperunt fallos. a. p. l. o. s. n. e. c.
 a que a. s. i. o. a. p. h. o. d. i. c. e. b. a. n. t. u. r. h. o. s. c. o. l. l. a.
 uat. a. p. i. o. s. c. r. i. b. e. n. s. e. s. a. b. a. t. t. e. m. e. p. t. i.
 t. b. i. c. i. u. m. a. l. o. n. e. s. i. m. a. i. n. o. p. i. a. 7. d. i. u. i. t. a. t. e.
 i. u. l. u. s. 7. i. l. i. m. a. n. u. s. 7. i. h. y. m. o. n. i.
 c. u. o. e. c. c. e. t. h. e. s. a. l. o. m. o. n. i. c. e. n. s. u. m.
 i. n. d. o. p. a. t. r. e. 7. d. n. o. i. b. u. x. p. o. s. i. t. a.
 u. o. b. i. s. 7. p. a. r. a. d. o. p. r. e. m. o. 7. i.
 c. o. m. m. o. i. b. u. x. p. o. s. i. t. a. s. a. g. n. u. s. d. o.
 s. e. m. p. p. o. n. i. t. u. b. u. o. b. m. e. m. o. r. i. a. u. n. i.
 f. a. c. i. e. n. t. e. i. n. o. r. d. i. n. i. b. u. s. u. n. i. s. s. i. n. e. u. n. i.
 m. i. s. s. i. o. n. e. m. e. m. o. r. e. s. o. p. r. o. s. t. r. i. u. n. i.
 e. t. l. a. b. o. r. e. 7. c. a. n. t. a. n. t. e. s. i. s. t. u. b. i. n. e. n. a. q.
 s. i. x. d. n. i. i. n. i. b. u. x. p. i. a. n. d. i. m. 7. p. a. t. r. e.



Fig. 10 - Miniatore bolognese del terzo decennio del XIV secolo, Incipit, Bologna, Collegio di Spagna, ms. 2 c. 343.



Fig. 11 - "L'Illustratore", *La fuga della monacanda*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 1366, c. 198 v.



Fig. 12 - Simone Martini, Allegoria virgiliana, Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. S.P. 10.27, frontespizio.



Fig. 13 - Altichiero, *Il trionfo della Fama*, Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 60691 I, c. 1.




Fig. 14 - Jacopo Avanzo, *Il trionfo della Fama*, Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 6069 F, c. 1.

Le fotografie in nero provengono tutte dalle raccolte di pertinenza o dalla fototeca dell'autore.

GIULIA OROFINO

**DECORAZIONE E MINIATURA
DEL LIBRO COMUNALE: SIENA E PISA**

La campagna fotografica per questo studio è stata in parte finanziata dal C.N.R. Ringrazio la prof. Maria Grazia Ciardi Dupré Dal Poggetto, che da anni incoraggia le mie ricerche sulla miniatura medievale italiana, per avermi permesso di accedere ai fondi destinati alla Fototeca della Cattedra di Storia della miniatura e delle arti minori dell'Università di Firenze.

Dedico questo studio a Emanuele Casamassima, la cui assenza ha per me il valore di una indimenticabile presenza.

Arte e burocrazia: un binomio che oggi, il rapporto con gli apparati amministrativi essendo scandito da fastidiose quanto desolatamente anonime carte bollate, suscita perplessità, ma che nell'Italia comunale conservava un significato profondo. Sigilli, stemmi, monete, registri, statuti, e non solo edifici, piazze, fontane, affreschi e tavole, sono le forme tangibili in cui tra XIII e XIV secolo si cristallizzano i miti, le ideologie, le aspirazioni municipali, un patrimonio pubblico attraverso il quale l'autonomia cittadina professa orgogliosamente la propria coscienza civica¹. Solennizzando le sue carte attraverso accurati schemi d'impaginazione, scritture regolari, complessi apparati ornamentali che vanno dalle lettere filigranate e decorate alle miniature, anche la classe dirigente visualizza la dignità e il rispetto per l'ufficio esercitato.

Proprio in quanto veicolo dell'immagine che l'istituzione e la città ha di se stessa, la decorazione del libro comunale presenta alcuni caratteri distintivi, legati da una parte alla peculiarità del discorso auto-celebrativo che in essa si esprime e che naturalmente assume forme diverse a seconda delle varie realtà comunali – si tratterà di volta in volta di privilegiare un emblema particolare, sia esso lo stemma cittadino o il santo protettore, l'allegoria del buon governo o il ritratto del magistrato committente – dall'altra alla funzione stessa del documento, destinato a una fruizione relativamente circoscritta, collegata alle necessità amministrative e di cancelleria. Andrà poi indagato se le istituzioni comunali

¹ Cfr. A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986, p. 177 e sgg.

comportarono trasformazioni significative nel campo della produzione libraria, paragonabili alla "rivoluzione" editoriale provocata dal libro universitario, e la nascita di fenomeni di specializzazione, e ancora se si elaborò un linguaggio figurativo autonomo.

È dunque un tema complesso, e solo la pubblicazione di organici repertori dedicati alle singole raccolte – come quelli promossi dall'Archivio di Stato di Perugia² e di Venezia³ o il catalogo degli Statuti bolognesi che Alessandra Gardin sta curando presso la Cattedra di Storia della Miniatura dell'Università di Firenze⁴ – fornirà le basi per uno studio sintetico sulle tipologie librerie che si vanno imponendo tra il '200 e il '300, in rapporto con gli sviluppi delle strutture comunali.

Da parte mia presenterò i risultati di una ricerca avviata negli archivi toscani, e in particolare i dati relativi a Siena e a Pisa: sono queste infatti le città che offrono la documentazione più interessante sia per l'antichità che per la ricchezza quantitativa e qualitativa delle testimonianze superstiti.

Il caso di Siena è estremamente rappresentativo e sintomatico, per molti motivi. È qui infatti, in quella che si autodefinisce « la più dilectevole e necca città di Toschana »⁵, che il rapporto tra cultura e governo acquista più che altrove una valenza simbiotica, tanto che la prima sembra esprimersi quasi esclusivamente attraverso il secondo. Qui il "governar per immagini", il programma di propaganda civica attraverso l'arte, investe tutte le forme del vivere "tra le mura": dai piani di risanamento edilizio a quelli urbanistici; dalla decisione di edificare uno splendido Palazzo Pubblico alla commissione di pitture che ne rendano le pa-

² Cfr. *Carte che ridono. Immagini di vita politica, sociale ed economica nei documenti miniati e decorati dell'Archivio di Stato di Perugia. Secoli XIII - XVIII*, Roma 1987.

³ Archivio di Stato di Venezia, *Cartografia, disegni, miniature delle Magistrate veneziane. Mostra documentaria*, Catalogo a cura di M.F. Tiepolo, Venezia 1984.

⁴ Nell'ambito di una ricerca finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione (40 %).

⁵ Siena, Archivio di Stato (da ora A.S.Si), Consiglio generale 198, c. 39, 2 febbraio 1397, riportato in D. Balestracci - G. Piccinni, *Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie*, Firenze 1977, p. 17.

reti un immenso testo - documento, un'enorme "memoria"; dalla moneta, che si vuole "pulchra et bene facta", ai pennoni sventolanti nei luoghi dei mercati pubblici; fino alla veste preziosa di un sistema contabile, fiscale, amministrativo raffinato e complesso, la cui fama è legata per il grosso pubblico essenzialmente alle tavolette di Biccherna, le assi di legno che fungevano da coperta ai singoli volumi di quella magistratura, incaricata della custodia e dell'amministrazione delle pubbliche finanze, dipinte a partire dal 1257 e per oltre 300 anni dagli artisti più celebri della città.

In realtà l'aspirazione al decoro burocratico, il crisma dell'ornamento si estese alle casse dove si conservavano gli atti pubblici - nel 1278 è lo stesso Duccio a dipingerne 12⁶ - e naturalmente alle pagine dei registri e delle pratiche d'ufficio: si può anzi dire che non c'è stato magistrato senese che non abbia fatto miniare le sue carte. Statuti e regolamenti del Comune e delle Arti, Matricole, Gabelle, Libri dei Malefici, Libri dei censi, Memoriali delle offese, Brevi, offrono fin dai primi anni del '200 un'eccezionale testimonianza di miniatura a destinazione "civica", peraltro sostenuta da una ricchissima mole di dati documentari, ricavabili da quella fonte storica inesauribile che sono i registri di Entrata e Uscita della Biccherna. Le note di pagamento permettono infatti di ricostruire un quadro abbastanza completo della produzione libraria promossa dalle autorità cittadine.

I vari fondi dell'Archivio di Stato di Siena conservano, per il periodo che va dal terzo decennio del XIII alla metà del XIV secolo, ben 22 codici miniati, con una netta prevalenza di Statuti del Comune (14, il più antico datato 1274, l'ultimo 1337), cui si aggiungono il *Liber Census Communis Senensis et Liber Memorialis Offensarum*, del 1223-1224; 4 Statuti di magistrature, giudiziarie, finanziarie, amministrative e di controllo: quello del Console del Placito (Placito 1, 1296), del Giudice Sindaco (Maggior Sindaco 1, 1297), del Camarlingo e dei Quattro Provveditori di Biccherna (Biccherna 1, 1298), degli Esecutori di Ga-

⁶ Le casse furono fabbricate da Maestro Pagno da Ovile: cfr. G. Cecchini, *Archivio di Stato di Siena. Guida - Inventario dell'Archivio di Stato*, vol. I, Roma 1951, p. VI; E. Carli, *Gli artisti*, in *Le Biccherne. Tavolette dipinte delle Magistrature senesi (secc. XIII - XVIII)*, a cura di L. Borgia, E. Carli, M.A. Ceppari, U. Morandi, P. Sinibaldi, C. Zarrilli, Roma 1984, pp. 21-30, a p. 22.

bella (Gabella 1, 1298); il celeberrimo *Caleffo Bianco* miniato da Niccolò di Ser Sozzo Tegliacci nel 1338 circa; oltre a due Statuti delle Arti (Arti 61, *Costituto de' Lanaioli*, 1292 e Mercanzia 1, 1342)⁷. La massima concentrazione di esemplari si colloca nei decenni a cavallo tra XIII e XIV secolo, quando, sotto il governo dei Nove, Siena vive un periodo di relativa stabilità politica e di ingenti investimenti pubblici che ne fissano gli inconfondibili tratti urbanistici, architettonici e artistici, dalla sistemazione del Campo agli affreschi di Ambrogio Lorenzetti, alla *Maestà* di Simone.

Nel considerare l'ingente attività editoriale stimolata dall'oligarchia mercantile bancaria che resse la città dal 1287 al 1355, andranno poi messe in conto le perdite seguite alle sommosse che portarono alla caduta dei Nove: il 25 marzo del 1355 « molti gentiliomini col popolo minuto corsero con rumore al palazzo de' consoli de la Mercanzia, e ine robaro e tolsero libri e scritture e altre cose, e stracciaro e portaro via. E di poi corsero alla Biccherna, e tolsero tutti i libri de Condenagioni e 'ncarcerazioni, e portarle nel Campo, e ala presenza de lo 'nperadore furono arse e stracciate »⁸.

Senza voler fare del "novecentrismo"⁹, è un dato che a partire dalla metà del '300, in concomitanza con il netto fenomeno di involuzione già evidenziato per quanto riguarda la dinamica della città¹⁰, sembra diradarsi anche la committenza pubblica di codici miniati: nessuno degli Statuti dei Dodici¹¹ per esempio, che pure vararono importanti riforme

⁷ Gli statuti duecenteschi sono stati catalogati nell'ambito di una tesi di laurea sulla miniatura del Duecento a Siena, discussa da Anna Maria Giusti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze nell'anno accademico 1973-74. Parte di questo studio, cui sono debitrice soprattutto per quanto riguarda i dati documentari, è poi confluito nel Catalogo della Mostra, *Il Gotico a Siena. Miniature, pitture,oreficerie, oggetti d'arte*, Firenze 1982, pp. 59-63.

⁸ Il passo della *Cronaca* di Donato di Neri è riportato in S. Moscadelli, *Apparato burocratico e finanze del Comune di Siena sotto i 12 (1355-1368)*, in « *Bullettino senese di Storia Patria* », LXXXIX (1982), pp. 29-118, a p. 39, nota 41.

⁹ Cfr. A.K. Chiancone Isaacs, *Fisco e politica a Siena nel '300*, in « *Rivista Storica Italiana* », LXXXV (1973), pp. 22-46.

¹⁰ Cfr. D. Balestracci - G. Piccinni cit., p. 17 e sgg.

¹¹ A.S.Si, Statuti del Comune 31, 32, 33.

istituzionali e dell'apparato amministrativo¹², è decorato. Nonostante le perdite e le lacune, il patrimonio sopravvissuto è di una tale qualità che la conoscenza della locale tradizione miniaturistica non può prescindere dal filone costituito dalle illustrazioni dei libri delle antiche magistrature cittadine.

Neanche a Bologna la pratica di miniare i codici comunali – prescindendo sempre da quelli delle Arti – sembra essere stata così antica e costante come a Siena¹³, che alla fine del '300 arriverà addirittura ad esportare i suoi specialisti: nel 1374 gli Anziani di Lucca ricorreranno al carmelitano Pietro da Siena per arricchire di ben 711 minii, a 25 soldi il centinaio, il loro Statuto¹⁴.

Negli stessi Statuti fiorentini duecenteschi e trecenteschi programmi decorativi di qualche impegno sono assolutamente sporadici¹⁵.

La vanità di cui Dante accusava i senesi, o un certo senso di rivalità campanilistica nei confronti di Firenze, « termine costante, più o meno sottinteso, di paragone, ormai irraggiungibile sul piano della concorrenza economica e nella gara per la supremazia politico-territoriale in Toscana »¹⁶ possono forse giustificare alcuni progetti grandiosi, al limite dell'utopia, come l'ampliamento del Duomo; ma il fatto che a Firenze, a differenza di Siena, gli esempi più rappresentativi di una miniatura secolare, civica, specchio della più vera realtà cittadina, vadano rin-

¹² Cfr. S. Moscadelli cit., in part. p. 40 e sgg.

¹³ Ringrazio la dottoressa Alessandra Gardin per avermi fatto partecipe delle sue ricerche sugli statuti miniati bolognesi del Duecento e del Trecento.

¹⁴ Cfr. M. Paoli, *Inedite miniature italiane del Medioevo conservate a Lucca*, in « La Bibliofilia », LXXXII (1980), pp. 193-217, a pp. 212-217; Id., *Arte e committenza privata a Lucca nel '300 e nel '400. Produzione artistica e cultura libraria*, Lucca 1986, p. 93. Secondo questo studioso l'esemplare citato nel pagamento (Lucca, Archivio di Stato, Camera Mandator, lib. II, n. 100, c. 224) pubblicato da E. Lazzareschi, *Angelo Puccinelli e gli altri pittori lucchesi del '300*, in « Bollettino Storico Lucchese », X (1983), p. 145, nota 1, sarebbe identificabile con lo Statuto oggi conservato nell'Archivio Notarile di Lucca, s.s., ornato appunto di 711 lettere calligrafiche.

¹⁵ Si vedano per esempio gli Statuti dell'Arte della Lana del 1333, Firenze, Archivio di Stato, Arte della Lana, 4: S. Partsch, *Profane Buchmalerei der Bürgerlichen Gesellschaft im Spätmittelalterlichen Florenz*, Worms 1981, fig. 64.

¹⁶ G. Cherubini, *Introduzione* a D. Balestracci - G. Piccinni cit., p. 5.

tracciati in opere di committenza privata, dal *Biadaiolo* – Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Tempi 3¹⁷ – allo *Stratto delle Porte* – Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 2526¹⁸ –, è indice di due politiche culturali profondamente diverse: più legata alla promozione e al mecenatismo personale, o comunque corporativo, la prima – e anche più diversificata; abituata a pensare in termini comunitari, collettivi, e di conseguenza esprimendosi prevalentemente in opere pubbliche, la seconda¹⁹.

Il legame tra la città e i suoi governanti è esplicitamente ribadito già nel più antico dei manoscritti comunali senesi miniati: il *Liber Census et Liber Memorialis Offensarum*, ms. Podestà 1 dell'Archivio di Stato di Siena. Voluto dal podestà Bonifazio di Guido Guicciardi da Bologna nel 1223, il *Memoriale* fu ampliato dal suo successore Bernardo di Orlando Rossi da Parma che vi incluse, oltre all'elenco dei torti subiti da Siena, anche l'autocelebrativo *epos* della presa di Grosseto, da lui condotta nel 1224²⁰.

Il testo si apre appunto con l'immagine, ancora tutta romanica, del podestà seduto in trono come un imperatore, in atto di offrire alla città il libro su cui si legge: *Infrascripte glorie civitas memento senensis ut de bono in melius semper suscipias incrementum* (Tav. I).

Siena è simboleggiata dal suo edificio più rappresentativo, il Duomo; nella facciata, non ancora "rivestita" da Giovanni Pisano, si apro-

¹⁷ Cfr. M.G. Ciardi Dupré Dal Poggetto, *L'uomo, il lavoro, l'ambiente nelle miniature laurenziane*, in « Prospettiva », 7 (1976), pp. 72-79, a p. 77; S. Partsch cit., *passim*.

¹⁸ Cfr. S. Partsch cit., pp. 98-100. Sul valore e sul significato del manoscritto della Riccardiana le pagine più belle restano comunque quelle di D. De Robertis, *Una proposta per Burchiello*, in « Rinascimento », XIX (1968), pp. 3-119.

¹⁹ Cfr. F. Cardini, *L'argento e i sogni: cultura, immaginario, orizzonti mentali*, in F. Cardini - M. Cassandro - G. Cherubini - G. Pinto - M. Tangheroni, *Banchieri e mercanti a Siena*, Prefazione di C.M. Cipolla, Roma 1987, pp. 293-375.

²⁰ Cfr. L. Banchi, *Il Memoriale delle Offese fatte al Comune e ai cittadini di Siena ordinato nell'anno 1223 dal Podestà Bonifazio Guicciardi bolognese*, in « Archivio Storico Italiano », s. III, XXII (1875), pp. 199-234. Sul ms. si veda anche *Mostra dell'Antica Arte Senese. Catalogo generale*, Siena 1904, p. 141, n. 3; P. D'Ancona, *La miniatura alla Mostra Senese d'Arte Antica*, in « L'Arte », VII (1904), pp. 377-386, a p. 379; L. Bortolotti, *Siena*, Bari 1982, p. 10, fig. 3.

no tre porte, come conferma l'*Ordo Officiorum Ecclesiae Senensis* fissato dal canonico Oderigo nel 1215, ms. G V 8 della Biblioteca Comunale degli Intronati, le cui iniziali istoriate presentano peraltro qualche affinità con la miniatura del *Memoriale*²¹. Dietro la chiesa si innalzano 8 torri alte e sottili, elemento caratterizzante anche l'*imago urbis* tramandata dal pressoché contemporaneo sigillo bronzeo oggi al Bargello²². A ribadire che proprio di Siena si tratta, e non di un'effigie genericamente simbolica, è la scritta *Civitas Senarum*, mentre l'animale rosa che muove dal podestà verso la cattedrale, potrebbe essere identificato come la lupa, emblema della città.

Probabilmente ingannata dall'ambiguo aspetto del quadrupede, più simile a un cane, una successiva mano, dopo aver aggiunto bandiere e stendardi papalini, ha disegnato in basso un pastore. La scena agreste potrebbe comunque contenere un'allusione alla presa di Grosseto, una sorta di glossa visiva al testo, che ricordasse quanto la Maremma fosse ricca di pascoli adatti alla pastorizia, destinata ad alimentare le allora nascenti manifatture di pannilana senesi²³.

Tra Podestà 1 e il successivo manoscritto miniato passano circa cinquanta anni, ma la committenza pubblica non si arrestò: dopo avere registrato, tra 1226 e 1248, varie spese di cancelleria e di copia per la correzione o il rinnovamento di Statuti e Brevi²⁴, le Uscite di Biccherna

²¹ Il ms. Podestà 1 presenta, in corrispondenza dell'*Incipit* del *Liber census* (c. 1 v.) e del *Memoriale* (c. 9 v.), due iniziali decorate includenti figurine di magistrati, di mano diversa rispetto a quella della miniatura di c. 11 r. Le iniziali trovano confronti nella Bibbia del Museo Comunale di Montalcino, databile alla fine del XII sec.: cfr. vol. II, c. 39 v., "P", in K. Berg, *Studies in Tuscan Twelfth Century Illumination*, Oslo - Bergen - Tromsø 1968, pp. 198-201, fig. 416.

²² Inv. n. 1790: cfr. E. Cioni Liserani, *Sigilli medievali senesi*, Firenze 1981, pp. 3-4, scheda n. 1, p. 24.

²³ A c. 10 v., in origine bianca, questo stesso disegnatore ha tracciato anche una *civitas Perusina* con tanto di mura in "matonaria" e tutta impavesata: l'elenco dei torti del *Memoriale* contempla il tradimento di Radicofani, e la bolla di scomunica che nel 1235, su richiesta dei radicofanesi, Gregorio IX emanò contro Siena proprio da Perugia.

²⁴ Cfr. L. Zdekauer, *Il Constituto del Comune di Siena dell'a. 1262*, Milano 1897 (rist. an. Bologna 1983), pp. XXXVIII - LXXVIII.

ricordano nel 1248 il pagamento di 5 soldi a un notaio Accursio *pro miniis ab eo factis in quadam cedula pro ipsis ponendis in fontibus communis*²⁵; ciò conferma la grande attenzione posta dal governo al problema dell'approvvigionamento idrico e del funzionamento dei luoghi di erogazione in una città che, priva di corsi d'acqua naturali, concepì per quell'elemento *sine quibus vivere nullus potest*, come affermano le delibere del Consiglio Generale, un amore quasi idolatrato²⁶.

Nel 1250 a un altro notaio, Iacobo Bastoni, si deve la decorazione del nuovo Statuto del Comune, che egli stesso aveva copiato e che fu gelosamente custodito in una "tascha", e dei Libri dei Malefici e dei Testimoni dei Malefici²⁷; tre anni dopo un tale Giovanni riceve 10 soldi *pro miniatura* del Costituto del Podestà²⁸. Sempre Iacopo Bastoni è, nel 1255, il responsabile dell'esemplatura e della miniatura del Costituto *de lictera grossa*²⁹, ossia della copia dello Statuto che, scritta appunto con caratteri più grandi, veniva tenuta esposta a disposizione di tutti nel Palazzo del Comune, assicurata con una catena. La destinazione pubbli-

²⁵ A.S.Si, Bicch. 15, c. 41 v.: cfr. S. Borghesi - L. Banchi, *Nuovi documenti per la storia dell'arte senese*, Siena 1898, p. 206; A. Lisini, *Elenco dei pittori senesi vissuti nei secoli XIII e XIV*, in « La Diana », II (1927), pp. 295-306, a p. 297.

²⁶ Cfr. D. Balestracci - G. Piccinni cit., p. 145; C.M. Cipolla, *Per un profilo di storia economica senese*, in F. Cardini - M. Cassandro - G. Cherubini - G. Pinto - M. Tangheroni, *Banchieri e mercanti a Siena* cit., pp. 9-13, a p. 13.

²⁷ A.S.Si, Bicch. 17, c. 26, XL sol. *Iacobo Bastoni notario pro scriptura et exemplatura constituti novi Communis Senarum secundum formam capituli constituti. Item IIII sol. dicto Iacobo notario pro miniatura dicti constituti. Item IIII sol. dicto Iacobo notario quia retitulavit et miniavit libros maleficiorum et testium maleficiorum*; A.S.Si, Bicch. 9, c. 29 v., *Item XXX d. Renaldo Billicionis pro una tascha, in quam missa et sigillata fuerunt Constituta Senarum nova*: cfr. L. Zdekauer cit., p. LXXIII, note 1 e 2. Non è decorata invece la raccolta dei *Breves Officium Communis Senarum*, A.S.Si, Statuti del Comune 1, promossa nel 1250 dal podestà Ubertino dell'Andito.

²⁸ A.S.Si, Bicch. 15, c. 38, *Item L sol. Iobanni, videlicet XL sol. pro scriptura constituti Potestatis, et X sol. pro miniatura eiusdem constituti*: cfr. L. Zdekauer cit., p. LXXX, nota 2.

²⁹ Lo statuto fu scritto dal notaio Arnolfino e, alla morte di lui, continuato dal notaio Adote. La "carta pecorina" è fornita da Mariano Genovesi e la catena, insieme ai fornimenti della legatura, da Ventura Orlandini: A.S.Si, Bicch. 16, cc. 18, 29, 33, 34 v., 4 r., 38, cfr. L. Zdekauer cit., p. LXXX, nota 3.

ca di questo documento, il cui danneggiamento comportava addirittura il taglio della mano, esigea una fattura accurata, ad opera dei migliori scribi di cui il Camarlingo e i Quattro di Biccherna, cui era demandata la commissione del libro, potessero disporre, e si può supporre che l'apparato ornamentale fosse degno della solennità dell'esemplare³⁰.

Esistevano anche copie più andanti dello Statuto, come quelle approntate per il Camarlingo del Popolo nel 1256³¹, ma nello stesso anno si ha invece notizia di un *Constitutum novum* ricopiato per il Comune e miniato *de miniis minutis* da Giovanni di Guidone³². Giovanni è un notaio e la sua attività di miniatore - scrittore - rilegatore al servizio del Comune deve essersi protratta fino alla fine del secolo, perché ancora nel 1296 è registrato un pagamento di *I lib. XIII sol. VI den. ser Iohanni Guidonis notario quos expendit in quatuor assidibus et bullectis et pro legatura et pro corregis et miniatura quam fecit in sexta distinctione statuti*³³.

Non sembra invece la stessa persona quel Giovanni di Guido miniatore, altre volte citato semplicemente come *Iohannes miniator* o *Iohannes miniator de Ovile*, che decora, rilega, acquaderna Statuti nel 1288³⁴, 1291³⁵, 1295³⁶, 1296³⁷ e che nel 1299 è Operaio del Comune, *ad fa-*

³⁰ Cfr. C.F. Carpellini, *Sugli antichi Statuti del Comune di Siena nei secoli XIII, XIV e XV*, Siena 1862, p. 4; G. Cecchini cit., I, p. 62.

³¹ L. Zdekauer cit., p. LXXXIII.

³² A.S.Si, Bicch. 18, c. 22 v., *Item III lib. et VIII sol. Iohanni Guidonis notarii pro eo quod scripsit constitutum novum Communis Senarum et miniavit dictum constitutum de miniis minutis*: cfr. L. Zdekauer cit., p. LXXXIII, nota 3.

³³ A.S.Si, Bicch. 113, c. 208 v.

³⁴ A.S.Si, Bicch. 97, c. 123 r., *Item XXVIII sol. Iohanni Guidi miniatori pro miniatura constituti quam fecit*.

³⁵ A.S.Si, Bicch. 105, c. 100 r., *Item III lib. et XIII sol. Iohanni miniatori pro miniis et ligatura Constituti*: S. Borghesi - L. Banchi cit., p. 208.

³⁶ A.S.Si, Bicch. 112, c. 13, *Item XXIII sol. die VIII decembris Iohanni miniatori quia religavit IIII statuta*.

³⁷ A.S.Si, Bicch. 113, c. 202 v., *Item XVI sol. Iohanni miniatori de Ovile quos habuit pro ligatura constituti capitanei Senarum et pro scriptura et miniatura lobricarum constituti palatii potestatis*: cfr. S. Borghesi - L. Banchi cit., p. 208. A.S.Si, Bicch. 113, c. 243 v., *Item XVI sol. Iohanni miniatori quos habuit pro eo quia aqua-*

*ciendum attari domos comunis Senarum*³⁸; a Siena dunque un artista può mettere a disposizione della collettività il suo sapere e la sua esperienza sia miniando le carte cittadine che dirigendo i lavori di un cantiere importante come quello di Palazzo Pubblico, senza nessun pregiudizio discriminante.

Mentre sono rari i pittori che si dedicano alla decorazione delle pergamene³⁹, il notaio assomma spesso le mansioni di calligrafo, rubricatore, miniatore, legatore: fino al penultimo decennio del '200 sono proprio i vari Iacobo Bastoni, Giovanni di Guidone, Accursio, a detenere il monopolio della produzione editoriale comunale, in tutte le sue fasi. E anche dopo, quando ad essi si vanno sostituendo i miniatori di professione, troviamo che ser Iacobo viene pagato *pro duobus miniis que fecit in constituto palatii* (1291)⁴⁰, ser Lando scrive e minia nel 1292 gli Ordinamenti dei Nove⁴¹, e ancora nel 1298 ser Cecco di Ildibrandino rilega una serie numerosissima sia di Statuti nuovi che di fascicoli continuamente aggiunti agli Ordinamenti precedenti⁴² e affianca il collega Ranuc-

dernavit et ligavit tres libros statutorum comunis Senarum parvos et pro aliis expensis factis in dictis libris.

³⁸ A.S.Si, Bicch. 115, c. 1 v., *Item XXVIII lib. V sol. ser Iobanni miniatori operario comunis Senarum super actandas scalas ubi morantur offitiales comunis Senarum quos expendidit in dictis domibus. Ibidem, c. 5 v., Item XII lib. ser Giovanni miniatori de Oville offitiale ad faciendum attari domos in quibus morantur familia domini potestatis et offitiales comunis Senarum pro suo salario VI mensium preteritorum ad rationem XL soldorum pro mense. Ibidem, c. 5 v., Item CXXXI lib. XIII sol. X den. Iobanni miniatori operario Comunis Senarum ad faciendum attari domos comunis Senarum quos expendidit in tegolis plombi et aliis rebus necessariis. Cfr. F. Bologna, *Nascita dell'arte senese*, in *Il Gotico a Siena* cit., pp. 32-36, a p. 32.*

³⁹ Nei registri di Biccherna le formule *pro pictura librorum*, « per dipintura de' libri » sono quasi sempre associate agli "scudiccioli", ossia agli stemmi, o alle figure dipinte sulle tavole lignee di legatura dei libri delle magistrature.

⁴⁰ A.S.Si, Bicch. 105, c. 85 r.

⁴¹ A.S.Si, Bicch. 108, c. 179 r., *Item XXX sol. die dicta ser Lando notario quia scripsit et miniavit ordinamenta dominorum novem pro suo salario dicte scripture habuimus politiam dominorum novem.*

⁴² A.S.Si, Bicch. 114, c. 217 v., *Item IIII lib. X sol. VI den. ser Cecco Ildibrandini quia ligavit statutum quos (sic) est superius et catenam et quia legavit statutum dominorum novem et statutum syndaci et statutum capitanei et statutum iudicum ma-*

cio di Rinfredi, *quia scripsit Statutum Placitorum, pro miniatura et legatura dicti libri*⁴³.

È un fenomeno diffuso anche in altre realtà comunali: a Bologna⁴⁴ per esempio, e a Perugia, dove il più antico regolamento cittadino (Archivio di Stato, Statuti 1), del 1279, stabilisce che saranno tre notai a dover *statuta scribere et ascultare, rubricare, corrigere et miniare seu miniari facere eorum expensis, tamen cum cartis, in clauastro et tabulis Communis Perusii*⁴⁵.

Forse a uno dei tanti notai - miniatori, largamente inseriti nell'attività giuridico - amministrativa senese, il governo dei 36 affidò il compito di copiare il suo Statuto, il primo decorato che ci sia giunto⁴⁶, Sta-

lefitiorum et statutum rationis et quia ligavit duas quaternas in statuto dominorum novem et duas in statuto domini potestatis et duas quaternas in statuto collatorum et duas in statuto syndaci et duas in statuto capitanei et duas in statuto rationis et duas in statuto biccherne. Su Ser Cecco cfr. A.M. Giusti, in Il Gotico a Siena cit., scheda n. 13, p. 63.

⁴³ A.S.Si, Bicch. 114, c. 218 r.

⁴⁴ A Bologna nel XIII secolo sono notai e miniatori Pietro, attestato dal 1186 al 1268, Jacopo di Filippo, ricordato nel 1242 e 1250, Paolo di Jacopino Avvocato, che nel 1286 esegue addirittura pitture nel Palazzo Nuovo del Popolo, Jacopo di Bonapreso Aspettati, citato nel 1284, 1288, 1294. Ancora nel 1355 si pagano lire 1 e soldi 10 a Valentino de Pappazonibus *notario (...) pro expensis factis in miniando et depingendo campionem cum arma domini nostri et in ligando dictum campionem* e trenta anni dopo, nel 1386, Andrea di Giuliano Cambi notaio scrive e minia il rubricario e le matricole della sua società. Cfr. F. Malaguzzi Valeri, *La collezione delle miniature dell'Archivio di Stato di Bologna*, in « Archivio Storico dell'Arte », VII (1894), pp. 1-20; Id., *I codici miniati di Niccolò di Giacomo e della sua scuola*, in « Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna », s. 3^a, XI (1894), pp. 120-158; Id., *La miniatura in Bologna dal XIII al XVIII secolo*, in « Archivio Storico Italiano », s. V, XVIII (1896), pp. 242-315; F. Filippini - G. Zucchini, *Miniatori e pittori a Bologna. Documenti dei secoli XIII e XIV*, Firenze 1947, sotto i vari nomi; A. Conti, *La miniatura bolognese. Scuole e botteghe*, Bologna 1981, in part. pp. 8-17.

⁴⁵ *Il notariato a Perugia. Mostra documentaria e iconografica per il XVI Congresso nazionale del Notariato*. Catalogo a cura di R. Abbondanza, Roma 1973, n. 84, pp. 116-117.

⁴⁶ Il più antico Statuto del Comune senese pervenuto, Statuti 2, del 1262, non è decorato.

tuti del Comune 3, del 1274⁴⁷, non documentato nei registri di Biccherina e in realtà piuttosto povero nel suo apparato ornamentale: 4 iniziali, di cui 3 del tipo vegetale a tralci⁴⁸ e una sola figurata con uno strano personaggio dal cranio deforme che brandisce un'ascia nell'*incipit* della I Distinzione, *De fide catholica et elemosinis* (c. 1 r.).

Le cose cambiano in Statuti del Comune 16, del 1286⁴⁹. Rispetto all'esemplare precedente il corredo illustrativo si fa più ricco: accanto alle lettere decorate e figurate compaiono quelle istoriate, e i fregi marginali si animano di elementi figurati complementari⁵⁰.

La "I" dell'*incipit* della I Distinzione (c. 1 r.) (Tav. II) fa da cornice a un monaco cistercense, probabilmente il Camarlingo di Biccherina, visto che fino al 1340 quella carica fu praticamente monopolio dell'Ordine. Presentato a figura intera, frontalmente, con un piccolo codice nelle mani, egli calpesta un animale ibrido, dal collo ricurvo, un drago alato con la testa di uccello, chiara allusione simbolica alla vittoria della fede sulle forze del male: la seconda rubrica contiene infatti le costituzioni emanate da papa Clemente contro le eresie.

Una funzione più squisitamente decorativa assolve invece il mostruoso essere bicipite dal corpo antropomorfo, le cui gambe convergono in un breve tralcio foliato, che si staglia entro l'iniziale della III Distinzione (c. 137 r.). Lo scudo triangolare con i colori senesi contribuisce a dare alla lettera l'immobile eleganza di un'impresa araldica. Ma il nostro miniatore sa muoversi su più registri, e nella lettera della II Distinzione, *De modo iuris reddendo*, rivela doti di accattivante, vivace discorsività: all'interno della "E" (c. 89 r.) (Fig. 1) il podestà giura davanti a

⁴⁷ Cfr. G. Cecchini cit., I, pp. 63-64.

⁴⁸ Carte 54 v. (*Et a kalendis ianuarii*, II Distinzione), 111 r. (*Et toto tempore mei offitii*, III Distinzione), 117 r. (*Et hosti ulli*, V Distinzione). Al principio della IV Distinzione è stato lasciato lo spazio per l'iniziale, non eseguita.

⁴⁹ Cfr. G. Cecchini cit., I, p. 67; *Mostra Storica Nazionale della Miniatura*. Catalogo a cura di G. Muzzioli, Firenze 1953, n. 357, p. 233; B. Tosatti Soldano, *Miniature e vetrate senesi del secolo XIII*, Genova 1978, p. 75.

⁵⁰ Il manoscritto presenta una lettera figurata (c. 1 r., *In nomine Domini amen*, I Distinzione); una istoriata (c. 89 r., *Et a kalendis ianuarii*, II Distinzione); 3 decorate (cc. 137 r., *In primis statutum et ordinatum*, III Distinzione; 177 r., *Et toto tempore mei offitii*, IV Distinzione; 193 r., *Statutum et ordinatum*, V Distinzione).

un magistrato di garantire l'amministrazione della giustizia nel territorio senese. Il solenne impegno è ribadito dal *miles* issato sul tralcio rigido e compatto che in basso si snoda per prolungarsi nel margine inferiore. Benché scisso dall'iniziale, il fregio mantiene dunque un rapporto concettuale con essa, e quindi con il testo.

La sicurezza con cui le composizioni si impongono sulla pagina, le delicate qualità pittoriche rivelate nell'incarnato e nella veste del monaco, così diverso dai legnosi fantocchini suoi correligionari immortalati nelle tavolette di Biccherna contemporanee o immediatamente precedenti⁵¹, insieme alla maggiore articolazione delle tipologie ornamentali, fanno pensare a un miniatore professionista, di chiare ascendenze bolognesi, probabilmente operante nell'ambito di una bottega, tanto più che la sua mano è stata riconosciuta anche in un manoscritto liturgico, il *Legendario* K VII 2 della Biblioteca degli Intronati di Siena, proveniente da S. Domenico di Camporegio e databile al 1290 circa⁵².

Per il secondo semestre del 1286 le Uscite di Biccherna registrano un pagamento di 50 soldi *Sandro pro miniatura constituti et ligatura et pro tavolis et pro una carta quam misit intus*⁵³: forse si tratta proprio dello Statuto 16. L'anno seguente Sandro da Ovile riceve altri 40 soldi *pro parte miniatura constituti*⁵⁴. L'unico statuto sopravvissuto del 1287 è Statuti del Comune 5⁵⁵, ma né le cinque lettere originali che evidenziano l'inizio di ogni Distinzione⁵⁶, né quella che accompagna la VI Distin-

⁵¹ Cfr. U. Morandi, *Le Biccherne senesi*, Siena 1964, figg. a pp. 33, 37, 41, 45, 47.

⁵² Cfr. G. Ghelazzi Dini, in *Il Gotico a Siena* cit., scheda n. 56, pp. 163-165.

⁵³ A.S.Si, Bicch. 93, c. 229 r.; esiste anche un altro Statuto frammentario del 1286, contenente una parte della I Distinzione, Statuti del Comune 6, ma presenta solo due iniziali decorate (cc. 1 r., 4 v.).

⁵⁴ A.S.Si, Bicch. 95, c. 129 v. Nel 1296 un *Sandro Guidonis miniatori*, probabilmente lo stesso documentato nel 1286 e nel 1287, viene pagato 1 lira e 4 soldi *pro ligatura trium constitutorum comunis Senarum de quibus unum est in palatio aliud est in biccherna et aliud ad domum syndaci*: A.S.Si, Bicch. 113, c. 172 v.

⁵⁵ Cfr. G. Cecchini cit., I, p. 64; B. Tosatti Soldano cit., p. 75.

⁵⁶ Carte 1 r. (*In nomine Domini*, I Distinzione, figurata), 105 r. (*Et a kalendis ianuarii*, II Distinzione, decorata), 161 r. (*In primis statutum*, III Distinzione, decorata), 208 r. (*Et toto tempore*, IV Distinzione, decorata), 222 r. (*Statutum et ordinatum*, V Distinzione, decorata).

zione (*In nomine Domini amen*, c. 286 r.) (Fig. 2), sostituita alla precedente non più tardi del 1291 – in un periodo di vertiginose successioni di governi e leggi, sono frequentissime a Siena le correzioni e le sostituzioni dei regolamenti comunali⁵⁷ –, si prestano a confronti che permettano di identificare queste mani con l'autore di Statuti 16. Del resto, per quanto tentante possa apparire la prospettiva di far uscire dall'anonimato i decoratori di questi manoscritti, servendosi dei dati documentari, il collegamento tra gli Statuti superstiti e i miniatori citati dalle Biccherne va proposto con grande cautela, anche quando l'esemplare pervenutoci e il pagamento siano contemporanei: le note di uscita sono infatti troppo generiche per permettere una plausibile attribuzione.

Un caso abbastanza eclatante di discrepanza tra fonti e codici sopravvissuti è offerto da Statuti del Comune 7, del 1288⁵⁸: delle cinque iniziali decorate, previste al principio di ogni Distinzione, è stata eseguita solo quella di c. 1 r., ma nello stesso anno il Camarlingo e i Quattro Provveditori pagano ben 28 soldi a Giovanni di Guido *pro miniatura constituti*⁵⁹ e 16 a *ser Ciene scriptori pro robriis et miniis et litteris russis grossis quas fecit in libros constituti*⁶⁰, cifre francamente sproporzionate per l'ornamentazione dell'unico codice comunale sopravvissuto di quella data.

Tornando all'iniziale della VI Distinzione di Statuti 5, la figurina armata di ascia e scudo, con cappuccio a foglia – anche le gambe si trasformano, per una strana metamorfosi, in un tralcio vegetale –, è un motivo che sembra godere molta fortuna nell'ambiente miniatorio senese: la si ritrova per esempio nel *Constituto de' Lanaioli*, Arti 61, scritto in volgare nel 1292⁶¹ (c. 1 r.), ma anche nel primo maestro del Corale di Cortona (1285-90)⁶²: esistevano evidentemente formule ornamentali standardizzate, utilizzabili sia per l'illustrazione dei testi sacri che

⁵⁷ Il contenuto della VI Distinzione è registrato nel rubricario finale, compilato appunto tra il 1290 e il 1291: cfr. G. Cecchini cit., I, p. 64.

⁵⁸ Cfr. G. Cecchini cit., I, p. 65.

⁵⁹ A.S.Si, Bicch. 97, c. 123 r.

⁶⁰ A.S.Si, Bicch. 96, c. 91 r.

⁶¹ Sul ms. cfr. A.M. Giusti, in *Il Gotico a Siena* cit., scheda n. 11, pp. 59-60, cui si rimanda per la bibliografia precedente.

⁶² Cfr. M. Degl'Innocenti Gambuti, *I codici miniati medievali della Biblioteca Comunale e dell'Accademia Etrusca di Cortona*, Firenze 1977, pp. 75-95.

di quelli profani. Questi ultimi sembrano anzi mutuare dai codici liturgici persino certi insoliti attributi di monumentalità, che conferiscono alla pagina dignità quasi sacrale, come dimostrano le due imponenti "I" di Statuti del Comune 17, del 1300⁶³ (c. 387 r.) e di Statuti del Comune 12⁶⁴ (c. 147 r.) (Fig. 3), del 1296, benché qui l'episodio del cane che abbaia contro la scimmia appollaiata sul tralcio introduca un momento di divertente digressione aneddotica.

A partire dall'ultimo decennio del '200 la decorazione dei manoscritti comunali appare, anche dai documenti, demandata soprattutto a professionisti qualificati, operanti nell'ambito di botteghe capaci di tener fronte a processi di produzione sempre più complessi e articolati, e al cui interno circolavano repertori e modelli polivalenti. Oltre a Sandro da O vile, la contabilità senese ricorda Sozzo di Stefano, che nel 1293 minia cinque quaterni delle Costituzioni papali e imperiali⁶⁵ e l'anno seguente uno Statuto Vecchio⁶⁶; nel 1340 Cola di Fuccio riceve dal Comune ben 109 lire *pro tempore, scriptura, rasura, emendatione, correctione, miniatura ad pennellum et ad pennam et aliis rebus*, di uno Statuto di Biccherna⁶⁷.

⁶³ Cfr. G. Cecchini cit., I, pp. 67-68. Il manoscritto presenta 6 lettere decorate (c. 137 r., *Et a kalendis ianuarii*, II Distinzione; c. 191 r., *In nomine Domini, incipit* dello Statuto del Placito; c. 207 r., *In primis statutum et ordinatum*, III Distinzione; c. 269 r., *Et toto tempore mei offitii*, IV Distinzione; c. 285 r., *Statutum et ordinatum*, V Distinzione; c. 387 r., *In nomine Domini amen*, VI Distinzione) e 3 figurate (c. 1 r., *In nomine Domini*, I Distinzione; c. 1 r., *Clemens episcopus, incipit* delle Costituzioni papali; c. 410 r., *E (...), incipit* del Regolamento del Sindacato).

⁶⁴ Cfr. G. Cecchini cit., I, p. 66; *Archivio di Stato di Siena. Le Sale della Mostra e il Museo delle Tavole dipinte*, Roma 1956, p. 82; B. Tosatti Soldano cit., p. 75. Il manoscritto presenta 8 lettere decorate (cc. 80 r., *Et a kalendis ianuarii*, II Distinzione; 147 r., *In primis statutum et ordinatum*, III Distinzione; 198 r., *Et toto tempore mei offitii*, IV Distinzione; 213 r., *Statutum et ordinatum*, V Distinzione; 294 r., *In nomine Domini amen*, VI Distinzione; 312 r., *Et teneatur et debeant*, 321 r., *Et in electionibus*, 323 v., *Et omnes et singuli cives*, Regolamento del Sindacato) e una figurata (c. 131 r., *In nomine pacis et concordie, incipit* dello Statuto del Placito).

⁶⁵ A.S.Si, Bicch. 109, c. 156 v.: cfr. S. Borghesi - L. Banchi cit., p. 211.

⁶⁶ A.S.Si, Bicch. 110, c. 153 r.

⁶⁷ E. Romagnoli, *Biografia cronologica de' bell'artisti senesi, 1200 - 1800. Opera*

Tra il 1329 e il 1340 fu però Bindo di Viva a godere della stima e dei favori delle autorità comunali senesi, che gli commissionano non solo i soliti registri amministrativi⁶⁸, ma anche una serie di Antifonari per l'altare della cappella dei Signori Nove⁶⁹.

Bindo è in grado di garantire la completa confezione dei codici, dalla fornitura dei quaterni di cartapeccora⁷⁰ a quella dei fornimenti, borchie, bullette e fermagli di legatura, alla copia e naturalmente alla miniatura, di penna e di pennello. Il suo nome, insieme a quello di "Mino Bindi suo legatore", è associato alla decorazione del primo volgarizzamento dello statuto di Siena, eseguito da Ranieri di Ghezzeo Gangalandi per ordine dei Quattro di Biccherna nel 1310⁷¹, oggi diviso in Statuti del

manoscritta in 13 volumi, 1835, rist. an. Firenze 1976, vol. II, p. 148; S. Borghesi - L. Banchi cit., p. 208.

⁶⁸ A.S.Si, Bicch. 114, c. 219 v., 1298, *Item VI lib. Bindo Vive pro miniatura et pro serratura et pro bollettis et quia ligavit statutum novum comunis Senarum*; Bicch. 99, c. 296, 1301, « A Bindo miniatore per 49 quinterni di carta dipinta a ragione di (...) per quinterno (...) per scrivere le condannagioni (...) per una carta grande la quale bisogna per altri fatti »: cfr. E. Romagnoli cit., vol. II, p. 3). S. Borghesi - L. Bianchi cit., pp. 207-208, pubblicano un pagamento del 1340 a Bindo di Viva *pro scriptura, correctione, emendatione, miniatura ad pennellum et ad penam, ligatura et covertis* di tre Statuti comunali di 39 quaderni l'uno, per il Capitano della Guerra, il Capitano del Popolo e il Maggior Sindaco.


⁶⁹ E. Romagnoli cit., vol. II, p. 7. Anche Memmo di Filippuccio contribuisce alla dotazione dei libri liturgici per la Cappella dei Nove, miniando il Graduale oggi alla Biblioteca degli Intronati, ms. H I 10. del 1295-1300, il quale riporta sulla legatura trecentesca l'iscrizione « *Liber optimus dell'Eccl.so Palazzo* »: cfr. A.M. Giusti, *Il Gotico a Siena* cit., scheda n. 18, pp. 73-74.

⁷⁰ A.S.Si, Bicch. 114, c. 40, 1316, « A Bindo miniatore per 190 quaderni di carta pecora si comprano a la ragione di soldi 4 luno altri 20 quaderni per alfabeto si comprano da lui a ragione di 9 soldi per quaderno. 5 altri quaderni a 7 soldi per quaderno e altre carte grandi per le coperte dei libri »: cfr. E. Romagnoli cit., vol. II, pp. 3-4. Lo stesso Autore (cit., vol. II, pp. 4-5) ricorda altri due pagamenti, uno del 1319 (« soldi 15 a M. Bindo miniatore per 36 quaderni di carta pecora da statuto, di pecora da coverte (...) per quaderno ») e l'altro del 1321 (« Bindo di Viva miniatore consegna 21 quaderni di cartapeccora e due carte grandi a ragione di soldi 2 al quaderno nel 26 agosto »).


⁷¹ S. Borghesi - L. Banchi cit., pp. 207-208.




Tav. I - Siena, Archivio di Stato, Podestà 1, c. 11 r.



Tav. III - Siena, Archivio di Stato, Statuti del Comune 18, c. 1 r.



Tav. IV - Pisa, Archivio di Stato, Com. A 4, c. 212 v.



LXXI

De electione archidiaconi.

Dicitur in libro de offi-
 ciali quod archidiaconi
 sunt in eorum mensuris et sicut in
 unum concilio procedi debet.
 Et in electionibus archidiaconi et
 eorum notariarum ad quas sic res
 factum pro salute rei publice cur-
 rens procedendum est et procedit
 licet multa tamen pro cupientibus eligi ad ipsi officium ant
 anans quam pro fugientibus et holentibus ipm officium
 illi comitatur et in honesta. Et ne peccati cessent et in
 ipis electionibus quod subire et uale fieri pro ipa re pu-
 blica obtinentur presentem constitutione ad ipis electione
 sic iudicium procedendum. Scimus itaque capitulum
 pro ipis infra duas dies ab initio sui regimini eadem
 seu conuentione faciat omnes archidiaconi pro ipis qui tunc te-
 ronis suone et preuentione eis ipisq; capere unum in
 officii ante dilectum eorum fieri tunc presentem ipis
 capitulum eligere pro quolibet seu in quolibet quatuor
 bonos et iudicantes homines populares et uicinos in ipis
 inter quas sic et eligant unum de septem artibus in quo-
 libet quatuor. Que electio fiat per omnes archidiaconi ad temp-
 taneum secretum. Cum sic et tunc numerus et limitus condi-
 tionis eligendi in quolibet quatuor pro civitatis pro
 archidiaconi in presentia si offi capitulum requiratur hanc

re habendi

Tav. VII - Pisa, Archivio di Stato, Com. A 5, c. 43 v.



Tav. VIII - Pisa, Archivio di Stato, Com. A 4, c. 349 r.

Comune 19 – che contiene le prime due distinzioni⁷² – e Statuti del Comune 20 – con le ultime quattro Distinzioni⁷³.

Lo Statuto si apre con un frontespizio raffigurante, entro una cornice, il Camarlingo, frate Jacopo degli Umiliati, come specifica il *colophon* che accompagna la miniatura, e i Provveditori di Biccherna; il monaco siede al banco e conta i denari, accanto a una cassaforte aperta, secondo un'iconografia attestata nelle tavolette di Biccherna solo a partire dal quinto decennio del '300⁷⁴. Purtroppo la miniatura, ritagliata e riportata a c. 1 r. di Statuti 19, è oggi pressoché illeggibile. Meglio conservata è invece la grande iniziale della IV Distinzione (c. 73 r.) (Fig. 4): contro il fondo porpora della "E" si staglia il busto del podestà, perfettamente frontale, con il *baculum* nella destra e la sinistra piegata a indicare il testo. La netta differenza di mano – e di cultura – tra l'esecutore della figura, e il più attardato decoratore cui si deve il fregio marginale, culminante con la solita figurina di armato dal cappello a foglia, vale a dimostrare i metodi di specializzazione e di divisione dei compiti – scrittura, rubriche, filigrane, lettere a pennello, figurate e istoriate, miniature autonome – all'interno di uno stesso *atelier*.

Se, rispetto ai più antichi esemplari è dunque mutata l'organizzazione del lavoro, ormai indirizzata verso criteri imprenditoriali, la redazione in volgare dello Statuto del Comune di Siena, eccettuata l'introduzione del frontespizio che con il suo valore commemorativo sottolinea appunto la novità dell'opera, non comportò una sostanziale revisione del sistema illustrativo nel suo complesso, ormai ben rodato nei caratteri fon-

⁷² Cfr. G. Cecchini cit., I, p. 68; *Archivio di Stato di Siena, Le sale della Mostra* cit., p. 82. L'iniziale della I Distinzione, c. 1 r., è stata asportata (resta solo parte dei fregi marginali). Le altre lettere decorate evidenziano l'inizio dei capitoli della I Distinzione (c. 13 r., « Statuimo et ordinamo »); l'*incipit* della II Distinzione (c. 165 r., « Et da kalende gennaio ») e dello Statuto del Placito (c. 229 r., « Al nome di pace et di concordia »).

⁷³ Cfr. G. Cecchini cit., I, p. 68. Il manoscritto presenta due iniziali decorate (cc. 1 r., « In prima statuto et ordinato », III Distinzione; 295 r., « Et sieno tenuti », Regolamento del Sindacato); due iniziali figurate (cc. 73 r., « Et tutto tempo del mio officio », IV Distinzione; 121 r., « Statuto et ordinato », V Distinzione) e una istoriata, c. 265 r., « Al nome di Dio amen », VI Distinzione.

⁷⁴ Cfr. E. Carli, *Gli artisti*, in *Le Biccherne* cit., p. 23.

damentali: iniziali filigranate per il rubricato e per gli ordinamenti, le riformazioni e le provvisioni via via aggiunti al testo originale; decorate per ognuna delle sei Distinzioni, e per la raccolta delle norme relative al Sindacato delle magistrature inserita alla fine dello Statuto. È un sistema di cui è possibile seguire tutte le tappe evolutive: dopo i primi incerti tentativi di Statuti 3, del 1274, comincia ad articolarsi in Statuti 16 e in Statuti 5, entrambi del 1286, fino a fissarsi in Statuti del Comune 11, la redazione riordinata e ampliata nel 1296, che resta in vigore fino al 1337⁷⁵.

È probabile che nel processo di formazione del programma illustrativo e dei suoi contenuti abbiano avuto un ruolo preponderante i notai, sia in quanto redattori in prima persona dei documenti, sia come intermediari diretti tra le autorità comunali e i miniatori; è ipotizzabile anche un intervento degli stessi ufficiali in carica – in particolare quelli di Biccherna, cui spettava il compito di provvedere all'eseemplazione dei regolamenti cittadini – nella selezione del discorso figurativo.

È sintomatico a questo proposito che l'unico schema iconografico originale che appare con costanza negli Statuti senesi sia quello legato alla raffigurazione dei magistrati. Nella I Distinzione (*De fide catholica*) presto infatti al motivo della lotta tra il bene e il male, tra ortodossia ed eresia (Statuti 3, Statuti 16) si sostituisce quello del podestà che giura di far rispettare la vera fede nelle mani del Camarlingo di Biccherna e alla presenza dei Quattro Provveditori: introdotto per la prima volta in Statuti 11 del 1295 (c. 1 r.), viene ripreso nel 1300 in Statuti del Comune 17⁷⁶: a c. 1 r. (Fig. 5) i Cinque di Biccherna si

⁷⁵ Cfr. A.M. Giusti, in *Il Gotico a Siena* cit., scheda n. 12, pp. 61-62, cui si rimanda per la bibliografia precedente. Il manoscritto presenta tre iniziali decorate (cc. 109 r., *Et a kalendis ianuarii*, II Distinzione; 155 r., *In primis statutum*, III Distinzione; 217 r., *Statutum et ordinatum*, V Distinzione); due istoriate (cc. 1 r., *In nomine Domini amen*, I Distinzione; 203 r., *Et toto tempore*, IV Distinzione); una figurata (c. 277 r., *In nomine Domini amen*, VI Distinzione).

⁷⁶ Cfr. G. Cecchini cit., I, pp. 67-68. Il manoscritto presenta sei iniziali decorate (cc. 137 r., *Et a kalendis ianuarii*, II Distinzione; 191 r., *In nomine pacis et concordie, incipit* dello Statuto del Placito; 207 r., *In primis statutum et ordinatum*, III Distinzione; 269 r., *Et toto tempore mei offitii*, IV Distinzione; 285 r., *Statutum et ordinatum*, V Distinzione; 387 r., *In nomine Domini amen*, VI Distinzione) e tre

affacciano dalle edicole della "I" a torretta, sostenuta da un talamone, mentre la figura del podestà è simboleggiata dallo stemma di Siena. La tipologia della "I" architettonica, trasformata cioè in un edificio che accoglie al suo interno personaggi, attestato anche nella miniatura senese liturgica⁷⁷, era comparso in uno Statuto già nel 1292: il secondo capitolo del *Costituto de' lanaioli* (c. 25 r.) (Fig. 6), riguardante i rettori dell'Arte, è introdotto da una "I" che sembra riprodurre la struttura delle case torri senesi. Nel piano inferiore si apre un portoncino con l'anta sinistra spalancata, e nei due piani superiori appaiono il console col libro e la destra sollevata in gesto allocutorio, e il notaio intento a scrivere, con il foglio che sporge al di là della lettera.

In Statuti del Comune 18, del 1300⁷⁸ (Tav. III), i due protagonisti del giuramento, alloggiati rispettivamente nel medaglione che si apre in cima all'iniziale e nel girale sviluppato dal tralcio superiore nell'angolo esterno della pagina, sono separati dalla colonna di scrittura; in basso i cinque ufficiali finanziari discutono animatamente, all'interno di una sorta di loggia, soluzione che richiama quella adottata dagli stessi magistrati due anni prima per la carta iniziale del loro Statuto (Biccherna 1, c. 1 r.), dove appunto in una cornice rettangolare, sotto archeggiature poggianti su due colonnine laterali, i Quattro Provveditori conversano gesticolando, mentre il Camarlingo cistercense è tutto preso dai suoi conti, che lo scrivano va annotando sui registri⁷⁹.

Più tardi saranno i Signori Nove ad appropriarsi della formula, pe-

figurate (cc. 1 r., *In nomine Domini*, I Distinzione; 1 r., *Clemens episcopus*, Capitoli delle Costituzioni papali; 410 r., *E (...)*, Regolamento del Sindacato, mutila).

⁷⁷ Cfr. Siena, Museo dell'Opera, Corale 37 G, del 1290-95, c. 148: cfr. A.M. Giusti, in *Il Gotico a Siena* cit., scheda n. 7, pp. 49-50.

⁷⁸ Cfr. G. Cecchini cit., I, p. 68. Il manoscritto presenta sette iniziali decorate (cc. 193 r., *In nomine pacis et concordie, incipit* dello Statuto del Placito; 209 r., *In primis statutum et ordinatum*, III Distinzione; 269 r., *Et toto tempore mei officii*, IV Distinzione; 285 r., *Statutum et ordinatum*, V Distinzione; 365 r., *In nomine Domini amen*, VI Distinzione; 381 r., *Et teneatur et debeant*, 321 r., *Et in electionibus*, Regolamento del Sindacato) e una figurata (c. 1 r., *In nomine Domini amen*, I Distinzione).

⁷⁹ Sul ms. Biccherna 1 cfr. A.M. Giusti, in *Il Gotico a Siena* cit., scheda n. 13, p. 63, cui si rimanda per la bibliografia precedente.

raltro tradizionale, facendosi rappresentare in cima alla pagina iniziale di Statuti del Comune 21⁸⁰ (Fig. 7), dove nel 1313 fu copiata la VI Distinzione *De offitio dominorum Novem*; il disegno (c. 1 r.) è purtroppo alterato dalle ripassature dei contorni, ma per le vivaci accentuazioni fisionomiche e l'impostazione spaziale dei personaggi, disposti a tre a tre sotto gli archi, sembra preludere all'arte di Ambrogio Lorenzetti⁸¹. La VI Distinzione, aggiunta allo Statuto del Comune di Siena proprio sotto i Nove, è quella che si presta a immagini di più esplicito significato politico. Nell'iniziale di Statuti 11 (c. 277 r.) (Fig. 8), l'impegno del podestà a *manutenere populum et novem gubernatores*, viene inteso proprio letteralmente: la povera figurina del magistrato – la cui carica è ormai quasi onoraria – è ridotta a un telamone, quasi schiacciato dal peso dell'enorme personaggio che emblemizza insieme il popolo senese e i suoi potenti governanti e difensori.

Gli schemi iconografici adottati per le altre Distinzioni sono mutuati da repertori comuni a diverse tipologie librarie, per esempio quella giurisprudenziale: in questo senso è ancora tutta da indagare l'incidenza dei codici legali bolognesi, la cui presenza in città dovette essere massiccia, favorita sia dai contatti tra lo Studio senese e l'Università di Bologna, sia dall'influsso dei numerosi podestà emiliani succedutisi a Siena a partire dal 1212, e di quella "burocrazia itinerante" – giudici, personale di cancelleria e notai – che si sposta insieme ad essi. Un manoscritto giuridico fornì quasi sicuramente il modello per la scena del magistrato che si sporge dall'iniziale a prendere un rotulo, probabilmente una petizione, presentata da un cittadino issato alla sommità del tralcio marginale, formula che serve a rendere sia il concetto della giustizia operante, implicito nella II Distinzione⁸², sia quello della concessione di franchigie e licen-

⁸⁰ Cfr. G. Cecchini cit., I, p. 68; B. Degenhart - A. Schmidt, *Corpus des italienischen Zeichnungen 1300 - 1450*, Berlin 1968, I, 1, n. 33, pp. 83-84. Il manoscritto presenta una sola lettera decorata, a c. 1 r., disegnata a penna su pergamena riservata.

⁸¹ Cfr. C. De Benedictis, *Miniature senesi del Trecento*, in « Prospettiva », 14 (1978), pp. 58-64, a p. 59.

⁸² Cfr. Statuti del Comune 13, del 1296, "E" c. 17 r.; sul manoscritto, che presenta solo un'altra iniziale decorata, a c. 1 r. (*In nomine pacis et concordie, incipit dello Statuto del Placito*), cfr. G. Cecchini cit., I, p. 66 e *Archivio di Stato di Siena. Le sale della Mostra* cit., p. 82. Si veda anche Statuti del Comune 19, c. 165 r.

ze, cui è dedicata la IV Distinzione⁸³ (Fig. 9). In alcuni casi il sup-
plice è sostituito da un soldato che sale minaccioso dal fregio, quasi a
rappresentare il braccio armato della legge⁸⁴, quando non è lo stesso ri-
chiedente a brandire un'ascia, come in Statuti del Comune 12 (c. 198 r.)
(Fig. 10), dove un esagitato personaggio appare intenzionato a far valere
i suoi privati diritti con una determinazione che il tratto nervoso e guizzan-
te, di matrice francese, colora di toni addirittura esaltati. Nello stesso Sta-
tuto (c. 213 r.) (Fig. 11), la grottesca caccia alla lepre ambientata tra i
girali del tralcio di fondo pagina, conferma la piena adesione ai modi
d'Oltralpe da parte del miniatore senese di fine secolo: come nelle più
autentiche *drôleries* infatti anche qui l'episodio ha un carattere quasi esclu-
sivamente digressivo, veramente "marginale" rispetto al testo. Il conte-
nuto della V Distinzione, *De puniendis deferentibus arma* diventa solo
lo spunto per una fantastica "distrazione".

Un aggancio più concreto e organico alle disposizioni penali sancite
dalla V Distinzione è offerto invece dalle illustrazioni degli altri Statuti.
Dilatando, anzi trasferendo lo spazio narrativo al di fuori dell'iniziale, in
bas-de-page, esse rievocano con grande realismo gli aspetti più cruenti
della vita senese medievale: i duelli⁸⁵, gli "aguaiti", le aggressioni pepe-
trate ai danni di inermi passanti⁸⁶ (Fig. 12) nei quartieri malfamati
della città, un clima di disordine che Ambrogio Lorenzetti stigmatizzerà,
negli affreschi della Sala della Pace, come « Effetto del Cattivo Go-
verno »: « Unde per questa via / Non passa alcun senza dubbio di mor-
te » ammonisce l'orrida allegoria del « Timor » che incombe sul quadro
desolato del Comune e del Contado infestati dall'ingiustizia e dalla di-
scordia.

⁸³ Cfr. Statuti del Comune 11, c. 203 r.

⁸⁴ Cfr. Statuti del Comune 10, del 1293, "E" c. 33 r., unica iniziale decorata
del manoscritto frammentario, che comprende la seconda metà della I Distinzione (cc.
1-32) e la prima metà della II (cc. 33-46): cfr. G. Cecchini cit., I, p. 66. Si veda
anche, per la II Distinzione, Statuti del Comune 16, c. 89 r. e Statuti del Comune 11,
c. 109 r. In Statuti del Comune 12, c. 80 r., la figurina di armato è sostituita da quel-
la di un severo e paludato legislatore. Per la IV Distinzione si veda Statuti del Co-
mune 16, c. 177 r. e Statuti del Comune 18, c. 269 r. (figurine di armati); Statuti del
Comune 5, c. 208 r. (vecchio ammantato).

⁸⁵ Cfr. Statuti 18, c. 285 v.

⁸⁶ Cfr. Statuti 11, c. 217 r.

L'opera moralizzatrice del "buon governo" dei Nove si esplicherà allora non solo in provvedimenti di "ordine pubblico", vietando a chiunque, di giorno come di notte, di portare qualsiasi tipo di arma, ma anche attraverso il miglioramento e il risanamento del tessuto urbano. Sorprende perciò che la normativa riguardante la manutenzione di ponti, strade, fonti, carbonarie e fossi, non abbia sollecitato, a differenza di quanto si riscontra nei regolamenti comunali di altre città italiane, da Bologna a Pisa, traduzioni figurative: in tutti gli esemplari senesi la III Distinzione è introdotta infatti da semplici iniziali decorate.

Altrettanto tipica della decorazione comunale senese è l'assoluta spadicità di immagini sacre: benché tutti gli Statuti siano preceduti dalla formula di invocazione a Dio e alla Vergine, la figura del Cristo benedicente compare solo in Statuti del Comune 26 (c. 1 r.) (Fig. 13), l'ultimo emanato sotto i Nove, e anche l'ultimo della Siena medievale, compilato nel 1337 da Nicola da Orvieto e Michele da Prato⁸⁷. Ancora più eterodossa è l'assenza dei santi protettori della città, onnipresenti, in funzione propiziatoria, nell'*imagerie* delle carte pubbliche di Perugia⁸⁸ come di Bologna⁸⁹ e Venezia⁹⁰, e persino nell'unico Statuto comunale

⁸⁷ Cfr. D. Ciampoli, *Il Capitano del Popolo a Siena nel primo Trecento*, con introduzione di M. Ascheri, Siena 1984, p. 8 nota 7, p. 59, *App.* III. Lo Statuto presenta due iniziali figurate (cc. 1 r., *De auctore antiqua senarum civitatis*; 203 r., *Hac lege*, IV Distinzione) e sette decorate (cc. 3 r., *In nomine Domini amen*, Proemio; 9 r., *De protectione et defensione maioris ecclesie*, I Distinzione; 89 r., *Domino Potestas*, II Distinzione; 127 v., *Nullus portet*, III Distinzione; 197 r., *Domini novem*, 199 r., *De numero dominorum novem*, 247 r., *De reparatione viarum*, IV Distinzione). Il Cristo benedicente apre anche il *Costituto de' Lanaioli* del 1292, c. 1 r.

⁸⁸ Cfr. E. Neri Lusanna, *Le Matricole delle Arti a Perugia*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e Archivi. Codici e Biblioteche. Miniature*. Catalogo della Mostra, Milano 1982, pp. 260-273; *Carte che ridono cit., passim*.

⁸⁹ Si veda il contributo di A. Gardin, *La presenza di immagini religiose nei codici laici*, di prossima pubblicazione negli Atti del III Convegno di Storia della Miniatura, « Il Codice miniato. Rapporti tra Codice, testo e figurazione », Cortona 20-23 ottobre 1988. Sul significato "civico" del culto di san Petronio cfr. A.M. Orselli, *Spirito cittadino e temi politico-culturali nel culto di S. Petronio*, in *La coscienza cittadina nei Comuni italiani del '200*. Convegno del Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale, XI, Todi 1972, pp. 283-343.

⁹⁰ Cfr. Archivio di Stato di Venezia, *Cartografia, disegni cit., passim*.

decorato del Contado senese, quello della Pieve a Molli, che, stilato nel 1338, si apre con un imponente quanto rozzo Giovanni Battista⁹¹. A Siena invece non vi è traccia non già di Ansano, Savino, Vittore e Crescenzo⁹², ma — almeno fino al *Caleffo dell'Assunta* di Niccolò di Ser Sozzo (1338 ca.)⁹³ e allo Statuto del Campaio 2, dove un seguace di Niccolò riproporrà nel 1361 il motivo dell'Assunzione⁹⁴ — neanche della Vergine, alla quale la città si era consacrata fin dai tempi di Montaperti (1260) e il cui culto pure agisce da catalizzatore dell'orgoglio civico in altre significative manifestazioni della vita comunale: dalle cronache alla monetazione; dalla processione che il 9 giugno 1311 accompagnò in Duomo la pala di Duccio, guidata « da' Signori Nove e tutti gli uffiziali del comune », alla pittura eseguita nel 1289 da Mino pittore nella Sala del Consiglio⁹⁵, primo esempio di una serie di immagini mariane che presiederanno tutto il Palazzo Pubblico, unendo ai simboli della devozione quelli del Comune e del Popolo⁹⁶.

⁹¹ A.S.Si, Statuti delle città, terre e castelli del dominio di Siena 102, c. 3 r.: cfr. G. Cecchini cit., I, pp. 105-106.

⁹² Anche nelle tavolette di Biccherna i soggetti religiosi si affermano solo a partire dal 1320: cfr. E. Carli, *Gli artisti*, in *Le Biccherne* cit., p. 23.

⁹³ La miniatura di c. I r., che dà appunto il nome al registro, raffigura la Vergine in mandorla tra angeli musicanti, sollevata in cielo, ed è inquadrata da una cornice con tre formelle racchiudenti le figure dei santi protettori. Nell'iniziale è sant'Ansano. La composizione riprende quella ducessa della vetrata del Duomo: cfr. C. De Benedictis, *Sull'attività giovanile di Niccolò Tegliacci*, in « Paragone », 291 (1974), pp. 51-56, a p. 53.

⁹⁴ A.S.Si, Statuto del Campaio 2, c. 7 v.

⁹⁵ Il 12 agosto 1289, Mino riceve 18 lire a saldo delle 22 che doveva avere *quia depinxit Virginem Mariam et alios Sanctos in Palatio Communis in Consilio*. Nel 1291 Dietisalvi di Speme scrive sotto questa *Maestà*, a lettere d'oro, un'epigrafe: cfr. A. Cairola - E. Carli, *Il Palazzo Pubblico di Siena*, Roma 1963, p. 71. Nel 1295 Guido di Graziano riceve 41 lire per aver dipinto una Nostra Donna con 102 lettere d'oro, un san Pietro e un san Paolo, nella casa dove dimoravano i Signori Nove: *ibidem*.

⁹⁶ Basti pensare alla *Maestà* dipinta nel 1315 da Simone, con i suoi stemmi, i suoi sigilli e le sue iscrizioni, che ne sottolineano il profondo significato politico, o alla *Madonna col Bambino tra due Angeli* dipinta sullo scudo della personificazione del "Bene Comune" nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti (1338-39) o ancora alla

La stessa assimilazione tra sentimento religioso e sentimento civico che a Siena sembra esprimersi solo su scala monumentale, a Pisa invece trova spazio anche nelle miniature: nel *Breve Pisani Communis* dell'Archivio di Stato, ms. A 4, eseguito subito dopo il 1314⁹⁷, il capitolo dedicato alle celebrazioni comunali per la festa della Vergine (c. 212 v.) (Tav. IV), è incorniciato da un ricchissimo traliccio decorativo culminante in alto con la gloria dell'avvocata cittadina, cui partecipa l'intero popolo pisano rappresentato dai suoi stemmi affrontati. Il tabernacolo che racchiude l'*imago Mariae* inquadrandola contro un prezioso drappo vaia-to, aperto come un sipario da due creature angeliche, è sostenuto, in fragile equilibrio, da una sorta di cariatide celeste in piedi sull'esile traliccio vegetale che si arriccia, a fondo pagina, in due volute accoglienti altrettanti Angeli reggicandelabro⁹⁸. Questa ardita invenzione si deve a un singolare miniatore, cui le autorità cittadine commissionarono sia il *Bre-*

Madonna col Bambino affrescata dallo stesso Ambrogio nella Loggia del Palazzo, che regge un globo metà bianco e metà nero, sorta di "cosmo senese": cfr. G. Borghini, *La decorazione*, in *Palazzo Pubblico di Siena. Vicende costruttive e decorazione*, a cura di C. Brandi, Milano 1983, p. 215 e sgg. Sul valore di queste forme di « religio-political ethos and propaganda » cfr. W.M. Bowsky, *A Medieval Italian Commune. Siena under the Nine. 1287-1355*, Berkeley - Los Angeles - London 1981, p. 274 e sgg.

⁹⁷ Il manoscritto contiene il testo del Breve del 1303 (preceduto dall'*Officialium comitatus breve* e dalle *Constitutiones* di Clemente IV) e le revisioni apportate tra il 1304 e il 1314; la revisione del 1338 è aggiunta in corsivo: cfr. G. Dall'i Regoli, *Miniatura pisana del Trecento*, Venezia 1963, pp. 75-81, cui si rimanda per la bibliografia precedente. Il manoscritto presenta quattro iniziali decorate, due nell'*Officialium Comitatus Breve* (cc. 1 r., *Officium et iurisdictionem* e 5 r., *De quibus*), una nel I libro del Breve del Comune (c. 212 v., *Et precipi*, e una nel IV (c. 345 r., *Burgum bene aptari*); una istoriata, nell'*Officialium Comitatus Breve* (c. 9 v., *Consilium senatus*), tre figurate, nell'*incipit* delle *Constitutiones contra hereticos* (c. 28 r., *Clemens episcopus*), nel II libro del Breve del Comune (c. 225 r., *Cum ecclesia sancti Sisti*) e nell'*incipit* del III libro (c. 263 r., *Iudices vel iudicantes*) e 3 disegni colorati, che accompagnano il capitolo *De usurariis* dell'*Officialium Comitatus Breve* (c. 9 v.) e i frontespizi di due dei quattro libri del Breve del Comune (c. 263 r., l. III, *De maleficiis*; c. 349 r., l. IV, *De operibus*). Fra le cc. 39 e 40 c'era il frontespizio del I libro, tagliato per asportare la miniatura. Il frontespizio del II libro, *De privilegiis*, c. 255 r., presenta due stemmi pisani.

⁹⁸ La reiterata presenza dei ceri allude all'offerta di candele che il Comune si impegna a mandare in Duomo il 15 agosto.

ve *Pisani Communis*, sia il *Breve Populi et Compagnarum*, ms. A 5 dell'Archivio di Stato, di poco posteriore al 1308⁹⁹. Dotato di straordinario estro narrativo, egli anima le pagine di storiette tracciate con fare rapido e incisivo all'interno delle iniziali o più frequentemente nei margini, dove le svelte, concitate figurine sono ridotte a vivaci macchie di colore. La sbrigliata fantasia di questo icastico disegnatore trasfigura ogni possibile matrice culturale – l'arte locale contemporanea o addirittura duecentesca, o la miniatura bolognese – e infonde nuova vita anche agli schemi più tradizionali. Così la lotta contro le eresie, che a Siena abbiamo visto risolta attraverso sottili allusioni simboliche, nel ms. A 4 (c. 28 r.) (Tav. V) è esplicitamente fissata nel duello tra un ibrido mostro e il guerriero che lo fronteggia aggressivo, levandogli contro la spada. Le armi pisane che fregiano l'enorme scudo e lo splendido elmo con la celata abbassata, più simile a un elmo da parata che da combattimento, sottolineano l'impegno del Comune a fare rispettare le Costituzioni emanate da Clemente IV, che occhieggia benedicente nella "C".

Nel capitolo *De usurariis* dell'*Officialium Comitatus Breve* precedente il testo del *Breve Pisani Communis* (c. 9 v.) (Fig. 14), mentre dentro l'iniziale gli esperti chiamati a legiferare sullo spinoso argomento discutono animatamente, i due personaggi nel margine superiore rappresentano probabilmente l'usuraio, intento a registrare il prestito, e il suo cliente, un'iconografia facilmente rintracciabile nei manoscritti giuridici, dai quali sembra derivare anche il tema della lezione svolta a mo' di frontespizio del III libro del Breve, *De Maleficiis* (c. 263 r.) (Tav. VI): il *magister* seduto sulla cattedra portata in alto dal fregio si rivolge a undici personaggi accalcati in due file su un'unica panca, tutti concentrati ad ascoltare le punizioni previste per chi si macchia dei reati contemplati da una legge severissima, il cui peso fa accasciare il vecchione barbuto gravato da un voluminosissimo codice nell'edicola ricavata all'interno della grande "I". L'ominide che salta sul tralcio inferiore ve-

⁹⁹ Il manoscritto contiene il testo del Breve compilato nel 1300 e le riforme apportatevi fino al settembre 1308: cfr. G. Dalli Regoli cit., pp. 81-82, cui si rimanda per la bibliografia precedente. Presenta quattro iniziali miniate: una istoriata (c. 5 r., *Ego capitaneus*); tre decorate (c. 39 r., *Singulis duobus*, c. 43 v., *Quos iam*, c. 55 r., *Nos anthiani*); e un disegno in corrispondenza del cap. LX, *De electione anthianorum*, c. 43 v.

getale, per il suo aspetto bruto e scimmiesco allude probabilmente al *De raptu mulierum* contemplato nella seconda rubrica del testo.

Lo stereotipato motivo della scuola, vivificato da una pungente volontà narrativa, evidente per esempio nell'episodio del discepolo volto indietro per fornire chiarimenti al compagno con le gambe disinvolatamente accavallate, viene adattato anche per la complessa scena che nel ms. A 5 (c. 43 v.) (Tav. VII) illustra le operazioni per l'elezione degli anziani. La varietà e la vivacità degli atteggiamenti che contraddistingue i personaggi inquadrati da una cornice filettata rossa – alcuni ascoltano con assorta concentrazione, portandosi la mano sotto il mento, altri gesticolano concitatamente, apostrofano il capitano, si girano verso il vicino, discutono, indicano, secondo moduli che richiamano le indimenticabili scolaresche scolpite sulle arche dei dottori bolognesi¹⁰⁰ – esprime con grande efficacia l'animata atmosfera di questo importantissimo momento della vita comunale, posto sotto l'egida dell'aquila pisana in medaglione, lo stemma che imprime il crisma ufficiale a tutti i fogli decorati degli Statuti pisani.

Ma l'anonimo miniatore sa restituirci anche immagini meno auliche, pertinenti alla più prosaica realtà quotidiana cittadina: il IV libro del *Breve Communis, De operibus*, gli offre lo spunto per una straordinaria istantanea di "lavori pubblici". Serrati in uno schema a "M", nel margine superiore di c. 349 r. (Tav. VIII), immediatamente sopra la rubrica *De via burgi et aliis*, quattro uomini con zappe e vanghe lavorano alla manutenzione di una strada. E anche qui il possibile riferimento iconografico alle occupazioni dei mesi¹⁰¹ è come annullato dalla vivezza di resa, dalla dovizia di particolari, compresi la pagnotta, la borraccia e il bicchiere colmo di vino che durante la pausa serviranno a rinfrancare gli operai dalla fatica di conservare il decoro urbano.

Invano cercheremmo un'eco delle soluzioni estrose di questo loquace narratore nel secondo gruppo, più tardo, di Statuti pisani: il volgarizzamento del Breve del Popolo, ms. A 6, e i due *Constitutum Legis et*

¹⁰⁰ Cfr. R. Grandi, *I monumenti dei dottori e la scultura a Bologna (1267-1348)*, Bologna 1982.

¹⁰¹ Si pensi al calendario del Salterio eseguito per i monaci vallombrosani di S. Paolo a Ripa d'Arno, ms. Laur. Acq. e Doni 181, della fine del XII sec.

Usus, mss. A 15 e A 18, eseguiti poco dopo il 1330¹⁰². Gli autori delle iniziali che decorano i manoscritti¹⁰³, tutti riconducibili ad ambito traianesco¹⁰⁴, si affidano piuttosto ai valori di una più sommissa eleganza, di una raffinatissima tecnica, di una compostezza che nemmeno l'ambigua proliferazione marginale di grilli, maschere, mostri gastrocefali e draghi¹⁰⁵, riesce a sconvolgere. L'altissimo livello qualitativo dei tre esemplari testimonia comunque l'eccezionale vitalità che la tradizione illustrativa comunale continua tenacemente a dimostrare anche in un momento in cui, dopo il fervore creativo del XII e XIII secolo, le capacità di sviluppo e rinnovamento della cultura giuridica pisana¹⁰⁶ si vanno sempre più affievolendo, mentre la città si avvia verso un fatale declino.

¹⁰² Cfr. G. Dalli Regoli cit., pp. 86-90, cui si rimanda per la bibliografia precedente.

¹⁰³ Ms. A 6: cc. 1 r., « Qui si comincia lo prologho », decorata; 7 r., « Io capitano del populo », istoriata; 30 v., « Ogni due mesi », istoriata; 78 v., « Impercio che alla cosa sacra », istoriata. Ms. A 15: c. 3 r., *Cum auctororum*, istoriata; c. 39 v., *Nobis pisanorum*, decorata. Ms. A 18: c. 2 r., *Cum auctor*, istoriata; c. 48 r., *Nobis pisanorum*, figurata.

¹⁰⁴ Cfr. G. Dalli Regoli cit., pp. 27-29; Id., *Le miniature: gli Exultet e i libri corali*, in AA.VV., *Il Museo dell'Opera del Duomo a Pisa*, Milano 1986, p. 149; A. Caleca, *Pittura del Duecento e del Trecento a Pisa e a Lucca*, in *La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento*, Venezia 1986, pp. 233-264, a p. 249.

¹⁰⁵ Cfr. G. Dalli Regoli, *Mostri maschere e grilli nella miniatura medievale pisana*, Pisa 1980, pp. XVI - XVII, XX.

¹⁰⁶ Cfr. D. Herlihy, *Vita economica e sociale d'una città italiana nel Medioevo. Pisa nel '200*, Pisa 1973, p. 143 e sgg.; R. Celli, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII - XV. I. Pisa, Siena*, Firenze 1976, p. 12 e sgg.




Fig. 1 - Siena Archivio di Stato, Statuti del Comune 16, c. 89 r.




Fig. 2 - Siena, Archivio di Stato, Stauti del Comune 5, c. 286 r.



Fig. 3 - Siena, Archivio di Stato, Statuti del Comune 12, c. 147 r.



Fig. 5 - Siena, Archivio di Stato, Statuti del Comune 17, c. 1r.




Fig. 6 - Siena, Archivio di Stato, Arti 61, c. 25 r.




Fig. 7 - Siena, Archivio di Stato, Statuti del Comune 21, c. 1r.




Fig. 8 - Siena, Archivio di Stato, Statuti del Comune 11, c. 277 r.



Incipit quatuor distictio collium quatuor
de Sena...



... hinc incipit quatuor distictio collium quatuor
de Sena...

... hinc incipit quatuor distictio collium quatuor
de Sena...

... hinc incipit quatuor distictio collium quatuor
de Sena...

... hinc incipit quatuor distictio collium quatuor
de Sena...




Fig. 9 - Siena, Archivio di Stato, Statuti del Comune 11, c. 203 r.




Fig. 10 - Siena, Archivio di Stato, Statuti del Comune 12, c. 198 r.




Fig. 11 - Siena, Archivio di Stato, Statuti del Comune 12, c. 213 r.




Fig. 13 - Siena, Archivio di Stato, Statuti del Comune 26, c. 1 r.

GHERARDO ORTALLI

CRONACHE E DOCUMENTAZIONE

Occorrerà preliminarmente indicare il modo in cui ho inteso il tema assegnatomi. Infatti, anche se "cronachistica" rimanda a un genere preciso nell'ambito della produzione storiografica e se cronaca e storia sono individuate da un loro proprio statuto in sostanza da sempre (almeno dal prologo al secondo libro dei Maccabei)¹, nelle considerazioni che seguono terrò presente il complesso della produzione intesa a lasciare memoria degli eventi passati, in coerenza all'ottica del periodo che tra cronaca e storia registrò confini straordinariamente allentati. Il periodo in cui, per intenderci, il monaco cassinese Leone Marsicano introduceva la *Chronica* del suo monastero ricordando come l'abate gli avesse ordinato di fare sotto forma di cronaca una storia: *instar chronicae historiam non parum nobis nobisque succedentibus utilem condas*². È un lungo arco di tempo che comprende anche quel 1237 in cui il vicentino Gerardo Maurisio può riferirsi alla sua opera, che la tradizione conoscerà come *Cronica*, dichiarando il proposito di *sub breuiloquio scribere et notare* e battezzandola poi *ystoria*³. Del resto: *chronicon graece, latine dicitur tempus; inde chronica tempora*⁴.

Cronaca e storia si erano allora avvicinate più che mai e la prima era divenuta narrazione, racconto, al punto che nell'ottica tradizionalista di scrittori come Gervasio di Canterbury (tra XII e XIII secolo, e la questione è generale) c'era da lamentarsi che vi fosse chi si metteva a

¹ 2 *Mac.* 2, 28 e 30-31.

² Leoni Marsicani et Petri Diaconi *Chronica monasterii Casinensis*, ed. W. Wattenbach, in *M.G.H., SS.*, VII, Hannoverae 1846, p. 575, nella "epistola" di Leone all'abate Oderisio in apertura dell'opera.

³ Gerardi Maurisii *Cronica dominorum Ecelini et Alberici fratrum de Romano*, ed. G. Soranzo, in *R.I.S.* 2, VIII/4, Città di Castello 1913-1914, p. 3.

⁴ *Annales Ceccanenses*, ed. G.H. Pertz, in *M.G.H., SS.*, XIX, Hannoverae 1886, p. 276.

compilare una cronaca e poi procedeva con i modi della storia: *cronicam compilare cupiunt* ma *historici more incedunt* servendosi di *verbis ampullosis* a scapito della brevità e del *sermo humilis*⁵. Con l'esperienza umanistica si sarebbe recuperato il prestigio e la specificità della storia, ma intanto la cronaca era cresciuta di qualità e di valore, godendo anche i riflessi – penso abbia ragione Bernard Guenée – di quel passaggio della storiografia dalla retorica alla tecnicità (maturato già dall'inizio del secolo XII) reso evidente dal moltiplicarsi di genealogie, cataloghi, liste, memoriali⁶. Non a caso nel periodo che più ci interessa *cronaca* potrà designare pressoché ogni genere di testo storiografico.

All'ampiezza con cui credo debba intendersi il primo termine del mio tema, "cronachistica", fa riscontro un'accezione riduttiva del secondo termine. "Documentazione", in effetti, potrebbe comprendere tutto: ogni cosa è documentazione ma, tenendo conto dell'oggetto generale del convegno, la intenderò soprattutto (anche se non esclusivamente) come documento, sicché l'analisi procederà nella ricerca dei possibili intrecci fra i due elementi. Va però detto subito come quell'intreccio che a noi pare abbastanza naturale fra memoria del passato e documento, non lo fosse altrettanto per gli uomini della società comunale. Lo sarebbe stato con molta più chiarezza una volta che la storiografia umanistica avesse fatto scuola, impostando su nuove basi il rapporto con le vicende trascorse.

Anche se gli umanisti avrebbero comunque a lungo preferito i *boni scriptores* alla buona documentazione⁷, con l'affermarsi del loro proget-

⁵ Il riferimento è alla prefazione della *Chronica [maior]*: in *The historical works of Gervase of Canterbury*, ed. W. Stubbs, in *Rerum Britannicarum Medii Aevi scriptores*, LXXIII/1, London 1879, pp. 87-88. Cfr. B. Guenée, *Histoires, annales, chroniques. Essai sur les genres historiques au Moyen Age*, in « *Annales. Economies, Sociétés, Civilisations* », XXVIII (1973), pp. 997-1016, particolarmente a p. 1008; Idem, *Histoire et Chronique. Nouvelles réflexions sur les genres historiques au Moyen Age*, in *La Chronique et l'Histoire au Moyen - Age*, a cura di D. Poirion, Paris 1984, pp. 3-12, a p. 10.

⁶ B. Guenée, *Histoire et Chronique* cit.

⁷ Cfr. per esempio: Leonardo Bruni, *Historiarum Florentini populi libri XII*, ed. E. Santini, in *R.I.S.*², XIX/3, Città di Castello - Bologna 1914 - 1926, p. 4: *placuit exemplo quorundam rerum scriptorum de primordio atque origine urbis... quam verissimam puto notitiam tradere*; Blondi Flavii Forliviensis *Historiarum ab*

to e della nuova prospettiva storica e con la « scoperta del passato come passato »⁸, l'impiego del documento si sarebbe fatto più cosciente e diffuso, anche per autori non particolarmente brillanti o comunque periferici rispetto alla produzione di maggiore qualità. Scritti come la *Cronaca* del monastero di San Prospero del reggiano Pietro della Gazata, o il *Chronicon* di Monteoliveto di Antonio da Barga, o il *Memoriale* di Carmagnola di mano di Gabriele Bucci, o il *De vitis et gestis patriarcharum Aquileiensium* dell'udinese Antonio Belloni⁹: sono soltanto alcuni esempi scelti abbastanza (ma non del tutto!) a caso che, nel momento stesso in cui attestano una consuetudine sicura al documento nello scrivere di storia, ci portano anche ad un'epoca estremamente bassa per noi che ci poniamo nell'ottica comunale. A quella fase la realtà dei comuni non è più nemmeno un ricordo e, d'altra parte, la storiografia ha compiuto un percorso metodologico lunghissimo, non soltanto operando in termini nuovi ma anche meditando su quel suo nuovo operare, fino a

inclinatione Romanorum libri, Basileae, ex Officina Frobeniana, 1531, p. 3: *At nostra haec quibus in lucem adducendis manum apposuimus, nullos habent bonos scriptores, neque annales libros vetere instituto, unde sumeremus paratos* (a c. a2 v. nell'editio princeps: Venetiis, per Octavianum Scotum Modoetiensem, 1483).

⁸ Uso l'efficace formula di B. Smalley, *Historians in the Middle Ages*, London 1974, p. 192 (p. 246 nella trad. ital., *Storici nel Medioevo*, Napoli 1979): « The humanists did not "rediscover the past". It belonged to the medieval inheritance from antiquity. What they did was to discover the past *as past* ». Quando poi parlo di "progetto" penso anche all'ordine di questioni richiamato da A. Biondi, *Tempi e forme della storiografia*, in *Letteratura italiana*. III/2. *Le forme del testo. La prosa*, Torino 1984, pp. 1075-1116, particolarmente alla p. 1082 e sgg.

⁹ C. Affarosi, *Memorie storiche del monastero di S. Prospero di Reggio*, I, Padova 1733, pp. 450-454 (vi sono editi alcuni pochi *excerpta* del testo di Pietro della Gazata); A. Cerlini, *Fra Salimbene e le Cronache attribuite ad Alberto Milioli*. II. *I codici e la ricostruzione del "Chronicon Regiense"*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo* », XLVIII (1932), pp. 57-130, alle pp. 72-77; Idem, *Le "Gesta Lombardiae" di Sagacino Levalossi e Pietro della Gazata*, *ibid.*, LV (1941), pp. 1-206, alle pp. 17-19. Antonio da Barga, *Chronicon Montis Oliveti*, ed. P.M. Lugano, in « *Spicilegium Montolivetense* », I, in *Abbatia Septimianensi prope Florentiam* 1901, pp. 3-61. Gabriele Bucci da Carmagnola, *Memoriale quadripartitum*, ed. F. Curlo, Pinerolo 1911 (*Biblioteca della Società storica subalpina*, LXIII). Antonio Belloni, *Vitae patriarcharum Aquelejsium*, in *R.I.S.*, XVI, Mediolani 1730, coll. 21-70.

teorizzazioni e proposte metodologiche, ancora oggi rispettabili, com'è per l'introduzione che Giovanni Nanni, ossia Annio da Viterbo, premise a Metastene nei suoi *Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium*, editi a Roma nel 1498:

Prima regula est ista: suscipiendi sunt absque repugnantia omnes qui publica et probata fide scripserunt,

assunto da cui discende una posizione di prim'ordine per l'

instrumentum publicum et probatum... quod a notario presente publicatur et scribitur aut ex antiquiore notario per presentem notarium traducitur; secunda regula est ista: gesta et annales... non possunt negari et reici ab aliquo se publica fide notabantur et in bibliothecis et archivis servabantur; tertia regula: qui solo auditu vel opiniones scribunt,

cioè i "privati", non sono affidabili *nisi ubi a publica fide non dissentiunt*¹⁰. Il passo è interessante per noi, dal momento che assegna all'*instrumentum* e all'atto pubblico un ruolo probatorio esemplare, modello per la stessa produzione storiografica. Eppure la chiarezza metodologica si colora di qualche ambiguità quando pensiamo a come Annio – la cui breve dissertazione può comunque essere oggi salutata come « le premier discours de la méthode historique » – sia anche un noto falsario; definire le regole per individuare quali storici seguire e quali rifiutare non gli impediva, infatti, clamorose invenzioni, costruendo epigrafi, completando i residui frammenti di Fabio Pittore e Catone, traducendo in latino le inesistenti opere dell'egiziano Maneto e del caldeo Beroso, ricomponendo un atto di re Desiderio¹¹.

Ma non è nemmeno il solo elemento di ambiguità in quella fase storiografica così matura. Riprendiamo quegli autori ricordati prima per

¹⁰ *Commentaria fratris Ioannis Anni Viterbensis... super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium*, Rome, Imprensa per Eucharium Silber, 1498, c. E[VI] rv. *Dat regulas Metasthenes*, scrive Annio (il cui pensiero è peraltro ben ricavabile nella sua individualità) introducendo i passi da noi citati nel testo.

¹¹ In sintesi, con rinvio a bibliografia precedente: B. Guenée, *Histoire et Culture historique dans l'Occident médiéval*, Paris 1980, pp. 130, 138-139, 143, 147; E. Cochrane, *Historians and Historiography in the Italian Renaissance*, Chicago-London 1981, pp. 265, 288, 381, 432-435.

la base documentaria del loro lavoro: ebbene, sono tutti uomini di chiesa. Benedettino il della Gazata, olivetano Antonio da Barga, eremita agostiniano il Bucci. Il solo Belloni è un laico, un notaio, e comunque cancelliere del capitolo della cattedrale udinese e al servizio del cardinale Domenico Grimani. Per lo più le loro opere – quella del Gazata (che è una *Cronaca d'affari* del suo monastero), del Bucci (che oltre a Carmagnola tratta del suo monastero), del Belloni (con una storia dei patriarchi), del da Barga (che si occupa di Monteoliveto) – le loro opere, dicevo, paiono allacciarsi ad una vecchia tradizione di ambito propriamente monastico che vedremo meglio¹². E con ciò voglio dire che il rapporto funzionale tra storiografia e documento tarda ad affermarsi e lo fa meglio in alcuni filoni tradizionali, faticando comunque a normalizzarsi.

Siamo partiti in certo qual modo dal fondo e con un taglio abbastanza rigido, perché ovviamente anche prima del trionfo dell'umanesimo anche autori laici nel senso più pieno ricorsero abbondantemente a documenti e ne trascrissero nei loro testi. Basti intanto qui, come esempio valido per l'una e l'altra questione, quello degli *Annales Ianuenses* con i documenti ufficiali inseriti per esteso o in regesto¹³. Ma pur avvertiti di come troppo rigide generalizzazioni (qui e di seguito) non reggono ad una casistica piuttosto varia, rimane il fatto, a mio vedere, di una maggiore predisposizione dell'ambiente ecclesiastico alla produzione storiografica con forte presenza documentaria. E a questo punto dobbiamo saltare dal molto tardi al molto presto, dall'età ormai decisamente postcomunale a quella in cui l'esperienza dei comuni si veniva ancora costruendo; e bisogna per di più guardare ad un ambito per essa marginale.

Penso a quel bel mazzetto di cronache monastiche redatte nel corso del secolo XII nell'Italia centro-meridionale, appartenenti al genere

¹² Naturalmente è ben possibile ad una fase così avanzata trovare testi con ampia documentazione che non si ricollegano a quegli antichi filoni storiografici. È il caso, per fare un esempio, di Benvenuto de Sancto Georgio, *Historia Montis-Ferrati ab origine marchionum illius tractus usque ad annum MCCCCXC*, in R.I.S., XXIII, Mediolani 1733, coll. 307-762.

¹³ G. Petti Balbi, *Caffaro e la cronachistica genovese*, Genova 1982, pp. 51, 74. *Annales Ianuenses*, edd. L.T. Belgrano e C. Imperiale di Sant'Angelo, Roma 1890-1929 (F.I.S.I., 11-14 bis).

più di ogni altro inoltratosi nella via dell'utilizzo della documentazione, tanto che per esse si è opportunamente parlato (da Gilmo Arnaldi) di « cronachistica a doppio binario . . . racconto e insieme documenti »¹⁴. Sono il *Chronicon Farfense* di Gregorio di Catino steso circa dal 1107 al 1119 e dedicato al monastero di Santa Maria di Farfa¹⁵; il *Chronicon Vulturense* in cui ben 207 documenti tra VIII e XII secolo relativi a San Vincenzo al Volturno vengono ripresi nel corso della narrazione¹⁶; la *Chronica monasterii Casinensis* affidata dall'abate Oderisio a Leone Marsicano con l'esplicito mandato di ricercare diligentemente *imperatorum ac ducum principumque praecepta, necnon aliorum quorumque fidelium munimina*, proseguita poi fino al 1138 da Pietro diacono, archivista e bibliotecario della badia come già Leone¹⁷; il *Chronicon Casauriense* di San Clemente a Casauria, scritto dal monaco Rustico sotto la guida di Giovanni di Berardo (*composuit et ordinavit frater Iohannes et magister Rusticus manibus scripsit*), in cui i documenti ordinati nella sezione dei *munimina* sono addirittura di più dei 2153 che aveva contato C. Manaresi¹⁸; infine, la *Chronica monasterii Sancti Bartholomaei de Carpineto*, condotta dal monaco Alessandro fino al pontificato di Celestino III, con l'inserzione dei documenti che si conservano nell'archivio del monastero¹⁹.

¹⁴ G. Arnaldi, *Cronache con documenti, cronache "autentiche" e pubblica storiografia*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano (1883-1973)*. I. Relazioni, Roma 1976, pp. 351-374, alla p. 359.

¹⁵ Gregorio di Catino, *Chronicon Farfense*, ed. U. Balzani, Roma 1903 (F.I.S.I., 33-34).

¹⁶ *Chronicon Vulturense del monaco Giovanni*, ed. V. Federici, Roma 1925-1940 (F.I.S.I., 58-60); in prefazione, pp. XLI-LIII, c'è il « prospetto cronologico dei documenti inseriti nella Cronaca ».

¹⁷ Leoni Marsicani et Petri Diaconi *Chronica* cit., pp. 574-575.

¹⁸ *Chronicon Casauriense*, in *R.I.S.*, II/2, Mediolani 1726, coll. 776-1018. C. Manaresi, *Il "Liber instrumentorum seu chronicorum monasterii Casauriensis" della Nazionale di Parigi*, in « Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze morali e storiche », LXXX (1947), pp. 29-62, a p. 38; A. Pratesi, *Cronache e documenti*, in *Fonti medioevali* cit., pp. 337-350, alle pp. 339, 349.

¹⁹ *Chronica monasterii S. Bartholomaei de Carpineto . . . auctore Alexandro Monacho*, in F. Ughelli, *Italia Sacra*, 2ª ed. (cura et studio N. Coleti), X, Venetiis

Sono i testi del medio evo italiano in cui maggiormente la memoria storica è stata affidata alla certificazione documentaria. Ma non sono scritti isolati, anche se in altri momenti si è insistito sulla mancanza di legami di filiazione o dipendenza diretta tra di loro²⁰. In realtà appartengono comunque ad un genere ben definito, probabilmente anche più ampio di quanto non si pensi di solito. Credo, per esempio, che ad esso vadano collegati scritti come gli *Annales Beneventani* e il *Chronicon Sanctae Sophiae*, di solito intesi come una compilazione senza documenti i primi e un mero registro di atti il secondo (che quindi, si obietta, impropriamente è designato come *Chronicon*); il collegamento è naturale una volta ripensatili così come ce li propone il codice Vaticano latino 4939. Quando lo si scrisse, nel 1119, fu costruito organicamente in tutte le sue parti: con gli *Annales* innanzi tutto, poi estratti di bolle e decretali, un catalogo di duchi e principi beneventani, tre diplomi del principe Arechi I e, in fine, quasi duecento carte di documenti del monastero²¹. Mi pare arbitrario sezionare oggi nelle sue parti quel libro pensato unitariamente e in quanto tale da aggregarsi appunto alle cronache sopra ricordate. Come pure aggregerei testi quali gli *Annales Ceccanenses* che, sebbene non siano diretta espressione di ambienti monastici, ne mutuano comunque le formule storiografiche, oltre ad avere con essi intrecci fortissimi, sia per il contenere dal 1196 al 1217 documenti relativi alla chiesa di Santa Maria a Fiume (privilegi, ma anche le *constitutiones ac antiquae et approbatae consuetudines... habitae et ordinatae inter maiorem ecclesiam Ferentinam et reverendam ecclesiam sanctae Ma-*

1722, coll. 349-392 (negli « Anecdota Ughelliana »).

²⁰ P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du VIII^e siècle à la fin du XII^e siècle*, Rome 1973 (*Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome*, 221), I, pp. 79-84.

²¹ O. Bertolini, *Gli "Annales Beneventani"*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo* », XLII (1923), pp. 1-163, particolarmente a p. 21; lì, alla nota 2, la designazione del registro del monastero di Santa Sofia come *Chronicon* è dichiarata impropria sulla scorta di R. Poupardin, *Études sur l'histoire des Principautés Lombardes de l'Italie méridionale*, in « *Le Moyen Age* », X - XI (1906-1907), p. 23. Per l'edizione dei testi: *Annales Beneventani*, ed. G.H. Pertz, in *M.G.H.*, SS., III, Hannoverae 1839, pp. 173-185; *Chronicon Beneventani monasterii S. Sophiae*, in F. Ughelli - N. Coleti, *Italia Sacra* cit., X, col. 415-560; O. Bertolini, *Gli "Annales Beneventani"* cit., pp. 149-159.

riae in Flumine), sia per il dipendere da fonti elaborate in altri monasteri²². E penso anche al monastero di Sant'Andrea, ai piedi del monte Soratte, che nel codice ora della biblioteca Chigiana unì insieme al *Chronicon* del monaco Benedetto (fino al 972) una raccolta di capitolari carolingi²³. E a pieno titolo ricordo pure, passando al Trecento, il *Chronicon monasterii Sancti Salvatoris* di Venezia, steso da Francesco de Gratia e zeppo di documenti²⁴.

In sostanza non arrivo a dire che le quattro opere di Gregorio di Catino: il "Regesto" (ossia il *Liber gemniagraphus sive cleronomialis*), il *Liber largitorius vel notarius*, il *Chronicon* e infine il *Liber floriger*, debbano essere considerate un unico testo; questo no (per quanto di un unico impegno o lavoro si possa parlare); credo tuttavia – insistendo sull'importanza dei codici – che i modi in cui la cronaca e la documentazione si combinano nel genere storiografico specifico, non si contengano in una piccola fascia intermedia di singoli scritti in cui i caratteri del cartulario o del registro tendono ad alterarsi così come quelli della normale cronachistica, lasciando spazio a qualcosa che non è più esattamente né l'uno né l'altra. Il genere, in sostanza, copre uno spettro assai più ampio, in cui gli specifici elementi compositivi (documenti, liste, annali, registri, lettere, cronistorie eccetera) possono comunque intrecciarsi pur mantenendo la loro individualità, e vanno considerati all'interno dei libri che spesso insieme ce li hanno tramandati, se non addirittura in riferimento a gruppi di codici.

Mi pare essenziale l'avvertenza metodologica di Alessandro Pratesi per testi di questo genere, invitante a « una pluralità di metodologie da individuare caso per caso, indagando sull'atteggiamento che il cronista assume, secondo la propria personalità e la diversa formazione, di fronte ai documenti »²⁵. Ma la singolarità metodologica è tanto più importante

²² *Annales Ceccanenses* cit., pp. 275, 294-296, 302.

²³ Il *Chronicon* di Benedetto monaco di S. Andrea del Soratte e il *Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma*, ed. G. Zucchetti, Roma 1920 (F.I.S.I., 55), p. LI e sgg.; delle 109 carte del codice il *Chronicon* ne occupa le prime 58, mentre le seguenti sono destinate ai capitolari, « di altra mano e dello stesso tempo ».

²⁴ *Chronicon monasterii S. Salvatoris Venetiarum* auctore Francisco de Gratia, Venetiis, apud Antonium Foglierini, 1766. La cronaca è datata al 1377.

²⁵ A. Pratesi, *Cronache e documenti* cit., p. 348.

in quanto il genere si presenta con una larga casistica possibile e va recuperato tenendo conto di come si inserisca in un fenomeno di dimensione europea. Penso allora a quelle opere storiche uscite da abbazie francesi fin da prima del mille, che i diplomatisti hanno convenuto di chiamare « cartulaires historiques » e di cui trattava in sintesi Robert-Henri Bautier a Spoleto nel 1969²⁶. « Cartulari storici » o « cronache cartulario: già Arnaldi nel 1973 li richiama in relazione al nostro gruppo di testi²⁷. Un richiamo altrettanto pertinente va fatto alla situazione inglese. I cartulari e i registri che i grandi proprietari laici ed ecclesiastici ci hanno lasciato per le isole britanniche non sono pochi. Ben 1344 ne contava G.R.C. Davis nel suo *short catalogue* del 1958²⁸. Naturalmente solo in piccola parte possono essere assunti come « cartulari - cronaca ». Ma comunque in ben 64 casi tra quelli censiti dal Davis, collocabili tra il XII e il XV secolo (e individuati da Jean - Philippe Genet), i registri e le raccolte di documenti comprendono opere di tipo storico: notizie sulle fondazioni monastiche; liste di sovrani, vescovi, abati; annali e racconti storici veri e propri²⁹.

Alcuni tratti comuni si ritrovano nelle diverse esperienze, dal Lazio alle isole britanniche: in primo luogo la funzione pratica di questi testi; il loro essere strumenti di lavoro necessari per garantire « quegli atti che sono i titoli giustificativi » di possedimenti, diritti ed entrate³⁰; poi la disuniformità quanto a caratteristiche intrinseche (legata ai diversi bisogni sottesi alla scrittura) con una notevole variabilità nel rapporto e nell'organizzazione tra parte narrativa e parte documentaria o, per dir-

²⁶ R.-H. Bautier, *L'historiographie en France aux IX^e et XI^e siècles*, in *La storiografia altomedioevale*, Spoleto 1970 (*Settimane di studi sull'alto medioevo*, 17), II, pp. 794-850, specialmente pp. 809-822.

²⁷ G. Arnaldi, *Cronache con documenti cit.*, p. 360.

²⁸ G.R.C. Davis, *Medieval Cartularies of Great Britain. A short catalogue*, London 1958.

²⁹ J.-Ph. Genet, *Cartulaires, registres et histoire: l'exemple anglais*, in *Le métier d'historien au Moyen Age. Études sur l'historiographie médiévale*, a cura di B. Guenée, Paris 1977 (*Publications de la Sorbonne - Études*, 13), pp. 95-138.

³⁰ Anche D. Walker, *The organization of material in medieval cartularies*, in *The study of medieval records. Essays in honour of Kathleen Major*, a cura di D.A. Bullough e R.L. Storey, Oxford 1971, p. 134.

la con termini del tempo³¹, tra *chronicon* e *instrumentarium*; ancora, la nessuna diffusione dei testi, fatti per l'interno, giunti per lo più in un unico manoscritto gelosamente conservato nell'archivio dell'ente che l'aveva prodotto. È allora evidente che la volontà storiografica in senso proprio degli autori diventa secondaria. Non soltanto il genere – per quegli scopi pratici che sono la sua stessa ragion d'essere – spinge piuttosto alla raccolta del materiale che non alla sua rielaborazione storiografica; ma anche quando questa avvenga, dietro ci va vista più una contingente capacità dell'autore che non una « volontà esplicita di fare opera di storici »³² o – ancor peggio – un bisogno reale in tal senso.

Per ricordare bene i propri diritti può dunque servire il documento; meno sembra valere per fare storia. Così, passando a quella fase interposta fra il dopo post-medievale e il prima monastico sopra ricordati, passando cioè a quella storiografia di mondo comunale che più qui interessa, bisogna dire subito che la coscienza del ruolo del documento è modesta, occasionale, quasi non strutturale allo scrivere di storia. Certamente molti cronisti ebbero presenti molti documenti, tanto più che per una consistente parte di loro – notai di professione – il documento era pane quotidiano. Ma quello che mi pare mancasse era la percezione sicura che il documento con la sua affidabilità e la sua capacità probatoria, pur essenziale per il recupero – magari di tipo storico – di diritti e pertinenze, lo fosse altrettanto per la ricostruzione delle vicende trascorse³³.

³¹ Cfr. P. Toubert, *Les structures* cit., p. 84.

³² Su questo punto concordo con G. Arnaldi, *Cronache con documenti* cit., p. 359, piuttosto che con le proposte di P. Toubert, *Les structures* cit., p. 86.

³³ Per usare una formula, potremmo anche dire che il notaio conta di più del documento che redige (almeno in questo ambito), ciò che ulteriormente evidenzia il particolare ruolo avuto dai notai-cronisti, su cui bisognerà tornare più avanti. Oltre a quanto citeremo in proposito, si veda anche la concretezza del caso proposto da U. Gherner, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio di Avigliana*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXXXV/2 (1987), pp. 387-443, specialmente al § 4, p. 422 e sgg.: situazione che richiama per certi versi quella proposta in G. Ortalli, *Notariato e storiografia in Bologna nei secoli XIII-XVI*, in *Notariato medievale bolognese. II. Atti di un convegno (febbraio 1976)*,

L'affermazione può sorprendere, ma si cominci intanto con il pensare a cosa premeva ai nostri storici e cronisti: piuttosto che l'autenticità, la verità, magari la loro verità, comunque qualcosa che va ben oltre il tipo di certezza che può dare il documento. Gli esempi possono essere infiniti. *Vera referre volo* aveva dichiarato l'anonimo autore del *Liber Cumanus de bello Mediolanensium adversus Comenses* riferendosi alle vicende del 1118 - 1127³⁴. Attorno al passaggio del secolo (verso il 1198 - 1201) Boncompagno da Signa il *Liber* sull'assedio di Ancona del 1173 aveva procurato di scriverlo *sola veritate, que numquam vincitur, inductus*³⁵. *Sine preiuditio veritatis hec scripta accipiat qui legerit, quoniam in hoc opusculo nec veritati detrahere intendo, nec falsitati favere*, rassicurava i suoi lettori Stefanardo di Vimercate³⁶. E Dino Compagni apriva il primo libro della sua *Cronica* informandoci che « quando io incominciai propuosi di scrivere il vero delle cose certe »³⁷. Più elegante il richiamo alla *veritas* del vicentino Ferreto de Ferreti, per cui *nihil fictum*, nulla di falso *sibi poscit hystoria*³⁸, mentre Bonincontro Morigia verso il 1340 ricordava seccamente nei versi all'inizio del suo *Chronicon* monzese: *quod scripsi, omnia vera sunt*³⁹.

Roma 1977 (*Studi storici sul notariato italiano*, 3/2), pp. 143-189, specialmente alle pp. 156-160.

³⁴ Il testo era stato edito dal Muratori in *R.I.S.*, V, Mediolani 1724; cfr. p. 313.

³⁵ Boncompagni *Liber de obsidione Ancone*, ed. G.C. Zimolo, in *R.I.S.*², VI/3, Bologna 1937, p. 5.

³⁶ Stephanardi de Vicomercato *Liber de gestis in civitate Mediolani*, ed. G. Calligaris, in *R.I.S.*², IX/1, Città di Castello 1910 - 1912, p. 3.

³⁷ Dino Compagni, *Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi*, l. I, cap. 1: nell'ed. curata da I. Del Lungo, in *R.I.S.*², IX/2, Città di Castello 1907 - 1916, p. 5.

³⁸ Ferreto de Ferreti, *Historia rerum in Italia gestarum*, in *Le opere di Ferreto de' Ferreti*, ed. C. Cipolla, I, Roma 1908 (F.I.S.I., 42), p. 8. Questo il passo: *nec tantum seriem rei veritas indicabit, sed et tempus et locum, quo certior fides sit historia, conscribemus. absit autem ab his livor omnis et odium. nec amor, aut metus quid falsum in mente suadeat. nam dum rerum gestarum splendida facta percurrimus, extra rei tramites ambulare non decet. nichil enim fictum, aut molle sibi poscit hystoria, nichil quod reprehensibile videatur.*

³⁹ Bonincontro Morigia, *Chronicon Modoetiense*, in *R.I.S.*, XII, Mediolani 1728, col. 1062. Nella *veritas* si fonda la *fides*: *Qui legis, o lector, quod scripsi, omnia vera / Sunt, et ab eis numquam est detrahenda fides.*

Rispetto a questa verità, l'autenticità dell'ambito documentario resta su una dimensione che può essere utile e funzionale, ma non è sentita come presupposto sufficiente né determinante. Se mai può capitare l'opposto, e così i *Cronica* di Rolandino da Padova, scritti usando la *lima veritatis*, sono essi il vero documento nell'intenzione dichiarata dell'autore: *ego propono . . . facta huius Marchie memoranda notare, ut sint favente Domino huic mee patrie, cui teneor, utilia documenta*⁴⁰. E degli *Annales Pisani* scritti dal padre Bernardo Maragone, il figlio Salem notava: « compose et fece questo registro », quasi si trattasse di una raccolta di documenti⁴¹. Lo stesso rifiuto dell'apocrifo non ha molto di tecnicamente connotato nel possibile riferimento alla logica documentaria: lo si richiederà ma magari mescolandolo genericamente con *fabulae* e *abusiones poeticae*, mentre, per converso, l'autenticità che conta potrà essere quella del libro⁴².

Il documento non pare dunque la via privilegiata per la verità. E forse il fatto si chiarisce meglio guardando cosa i nostri cronisti dichiararono programmaticamente di assumere come base per il loro lavoro di ricostruzione degli eventi. Pur facendo la tara su topoi e luoghi comuni, vediamo allora che il riferimento privilegiato corre soprattutto alla esperienza personale e al racconto di testimoni diretti e comunque affidabili. È facile anche qui trovare testimonianze esplicite. In pieno secolo XII Ottone Morena lo dichiarò senza esitazioni: *prout melius ab aliis discere potui, ac meis propriis oculis vidi, scripta reperies*⁴³. *Quae vidi et veraciter audivi ad utilitatem posterorum scribere tentabo*, proclama-

⁴⁰ Rolandini Patavini *Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixane*, ed. A. Bonardi, in *R.I.S.*², VIII/1, Città di Castello 1905-1908, pp. 7, 174; cfr. anche p. 5.

⁴¹ Bernardo Maragone, *Annales Pisani*, ed. M. Lupo Gentile, in *R.I.S.*², VI/2, Bologna 1930-1936, p. XIII.

⁴² Boncompagno da Signa, *Liber cit.*, p. 8: *Non enim huic operi aliquod apocriphum interserui, non intermiscui fabulas neque abusiones poeticas, . . . set omnia conscripsi prout ab illis audivi, qui rebus gestis et negotiis interfuerunt*. Per Galvano Fiamma e il suo materiale raccolto *totum ex libris autenticis*, cfr. E. Cochrane, *Historians and Historiography cit.*, p. 109.

⁴³ Ottonis Morenae et continuatorum *Historia Frederici I.*, ed. F. Güterbock, in *M.G.H., Scriptorum rer. Germ.*, n.s., VII, Berlin 1930, p. 2.

va Sire Raul nel *De rebus gestis Friderici I*, accingendosi a trattare degli anni dal 1154 al 1177⁴⁴. E dopo di loro lungo tutto il Duecento e ancora nel Trecento sarebbe stato ciò che si era visto e conosciuto di persona o udito da testimoni fededegni (ossia un'esperienza comunque diretta e partecipata) a tenere il banco. Dino Compagni ci prospetta addirittura – per mutuare la formula dall'ambito giuridico – una sorta di gerarchia delle fonti: anzitutto vanno « le cose certe che io vidi e udi' »; quindi: « quelle che chiaramente non vidi, proposi di scrivere secondo udienza »; e poiché « molti . . . corrompono il vero, proposi di scrivere secondo la maggior fama »⁴⁵, formula densa di significati quando si pensi al ruolo che la *publica vox et fama* aveva nell'accertamento della verità anche in sede giudiziaria: richiamo del resto non eccezionale questo del Compagni, ma rapportabile ad altre esperienze prima e dopo di lui⁴⁶. E il peso dell'esperienza – propria o altrui: in ogni caso personalmente trascorsa – è funzionale a quella cronachistica di comune che nella città ha individuato la sua giusta cifra.

Il documento tarda a trovare un suo ruolo preciso nei programmi storiografici, i quali, peraltro, nel corso del Trecento mi pare vivano una certa evoluzione. La testimonianza scritta, infatti, si fa spazio sempre più prepotentemente. Si pensi a Giovanni Villani: « non senza grande fatica mi travaglierò di ritrarre e di ritrovare di più antichi e diversi libri, e croniche e autori, le geste e' fatti de' Fiorentini »⁴⁷; senza più nessun cenno programmatico alle altre fonti di notizie, anche se per moltissimi punti del suo libro l'esperienza personale e l'informazione direttamente acquisita sono fondamentali. Basti questo passo come esempio dell'ag-

⁴⁴ Sire Raul sive Radulphi Mediolanensis *De rebus gestis Friderici I in Italia*, in R.I.S., VI, Mediolani 1725, col. 1173.

⁴⁵ D. Compagni, *Cronica* cit., pp. 5-6.

⁴⁶ Cfr., per esempio: Saba Malaspina, *Rerum Sicularum Historia*, ed. G. Del Re, in *Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi ed inediti. II. Svevi*, Napoli 1869, p. 205: *quae aut vidi, aut videre potui, vel audivi communibus divulgata sermonibus*; Secundini Venturæ *Memoriale de rebus Astensium*, in R.I.S., XI, Mediolani 1727, col. 269: *in diebus meis vidi et audivi infrascripta, quae vera sunt, tam per visum, et auditum, quam per publicam vocem et famam*.

⁴⁷ Giovanni Villani, *Cronica*, in *Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani secondo le migliori stampe*, I, Trieste 1857, p. 7, l. I, cap. 1.



giustamento allora in corso. Si badi: il fenomeno è progressivo e con andamento discontinuo, con andate e ritorni; si lega anche ad un aggiustamento degli interessi tematici degli scrittori di storia, che guardano sempre più indietro nel tempo ad epoche in cui la testimonianza diretta non è praticabile; corrisponde a una modifica di moralità storiografica che mette la sordina al coinvolgimento degli autori negli eventi (riprenderemo poi un attimo il tema). Rimane comunque che dal Duecento al Trecento il ruolo preminente per la ricostruzione storica sembra passare con decisione a « libri, cronache, scritture » e la testimonianza affidabile – diciamo genericamente la documentazione – aumenta il suo rilievo rispetto al testimone fededegno. Dal *vidi e audiui* si scivola verso il *legi*. Pur senza alcuna rigidità e con indubbe eccezioni, questa è, a mio vedere, la linea di tendenza di fondo, ormai vincitrice assoluta al momento della storiografia umanistica. Ma pur nel riferimento crescente allo scritto, il documento non riesce a lungo ad assumere un rilievo veramente speciale; anzi: continuano ad essere le cronache e le storie il materiale più sicuro per scrivere nuove cronache e nuove storie. La *notitia* del mondo notarile, della *charta* e dell'*instrumentum*, si confonde con l'elemento narrativo della cronachistica⁴⁸.

Paradossalmente, anche quando qualche testo farà ampio ricorso ai documenti, magari trascrivendone abbondantemente, nel presentare il suo lavoro l'autore non riterrà di dover evidenziare la cosa (ai nostri occhi importantissima ed estremamente qualificante). Si pensi, per intenderci anche qui con un esempio, al caso di Riccardo di San Germano e alla sua informatissima *Chronica*. Con lui, notaio del Regno al servizio di Federico II, siamo fuori, per la verità, dall'area comunale in senso proprio ma comunque restiamo nell'ambito di fenomeni (per quanto qui intercassa) abbastanza generali. Ebbene, nonostante facesse largo ricorso a documenti trascritti in modo diretto *de verbo ad verbum*, quando volle in fase di prologo denunciare le sue fonti, parlò di *visu cognita seu fidelis relatione percepta*: in sostanza è la logica del *vidi e audiui* che prevale, mentre il dato per noi essenziale (il ricorso ai documenti) sfuma in

⁴⁸ Cfr. anche C. Cogrossi, *Per uno studio intorno alle cronache dei notai ed agli atti notarili nei comuni dell'Italia settentrionale (XII - XIV sec.)*, in « Jus », XXVIII (1981), pp. 333-360, alle pp. 335-338.

un generico *fideli relatione percepta* in cui può comprendersi tutto⁴⁹.

Per ritrovare dichiarazioni non isolate o occasionali di una esplicita funzione del documento come fonte, dobbiamo di nuovo passare dalle cronache - cartulario di modello monastico agli anni in cui l'umanesimo già avrà dato i suoi frutti, finito ormai il mondo dei comuni. Allora troveremo pronunciamenti convinti, e di nuovo anche alla periferia del mondo storiografico, come con Iacopo Malvezzi che ai volumi dei "venerabili istoriografi", alle cronache di pontefici e imperatori, alle memorie dei suoi concittadini aggiunge ciò che ha potuto cavare *de codicibus registorum communis Brixie*⁵⁰. Ma a quella data, inizio Quattrocento, gli archivi si sono meglio organizzati, il problema dei falsi è avvertito con sensibilità nuova e soprattutto i documenti hanno acquisito autonomia rispetto ai testi narrativi, in linea con una evoluzione che sta aprendo e precisando il ventaglio delle fonti storiche a nuovi settori: la numismatica; o l'archeologia; o l'epigrafia, talché già Cola di Rienzo sapeva ben « leiere li antiqui pataffii »⁵¹ e aveva inteso come fosse il testo della *Lex regia* quello riportato nella tavola di bronzo davanti al palazzo del Laterano, che il *magister Gregorius* del *De mirabilibus urbis Romae* aveva « guardato molto ma poco capito »⁵², e che Odofredo pensava contenesse una parte della legge delle dodici tavole⁵³.

Alla lunga fase in cui il documento stentò a trovare un suo autonomo ruolo tra le fonti storiche, pare d'altronde corrispondere una scarsa

⁴⁹ Ryccardi de Sancto Germano *Chronica*, ed. C.A. Garufi, in *R.I.S.*², VII/2, Bologna 1937 - 1938, p. 3.

⁵⁰ Jacobi Malvecii *Chronicon Brixianum*, in *R.I.S.*, XIV, Mediolani 1729, col. 782.

⁵¹ Anonimo Romano, *Cronica*, ed. G. Porta, Milano 1979, p. 143, cap. 18: « Non era atri che esso, che sapessi leiere li antiqui pataffii. Tutte scritte antiche vulgarizzava ».

⁵² Magister Gregorius, *Narracio de mirabilibus urbis Rome*, ed. R.B.C. Huygens, Leiden 1970 (*Textus minores*, 42), p. 31, cap. 33: *In hac tabula plura legi, sed pauca intellexi*. Anche in *Codice topografico della città di Roma*, edd. R. Valentini e G. Zucchetti, III, Roma 1946 (F.I.S.I., 90), p. 167.

⁵³ P. Piur, *Cola di Rienzo. Darstellung seines Lebens und seines Geistes*, Wien 1931, p. 35 (trad. ital. *Cola di Rienzo*, Milano 1934, pp. 32-33); B. Guené, *Histoire et Culture* cit., p. 90.

capacità d'identificazione reciproca tra memoria storica e memoria documentaria. Il documento sapeva infatti garantire la validità di un atto giuridico, ma per certificare il passato occorreva un salto di qualità. Non è tuttavia qui possibile sviluppare anche questo affascinante tema. Torna piuttosto conto ripensare a quella intravista, delicata prospettiva tendente ad omologare alle fonti narrative il documento. La scarsa coscienza della sua specificità credo si rifletta immediatamente sulla scelta degli atti che i cronisti di età comunale utilizzarono e ancora più inserirono nei loro scritti. Si tratta quasi esclusivamente di documenti pubblici, prodotti dalle maggiori cancellerie (di sovrani, papi e imperatori). E sono soprattutto le lettere a interessare. Anche qui intendiamoci con un paio di esempi. Dicevamo prima di Riccardo di San Germano. Ebbene, oltre tre quarti dei molti documenti da lui riprodotti (nella prima come nella seconda "redazione" della sua *Chronica*) sono appunto lettere: soprattutto di Federico II (circa metà), ma anche di Innocenzo III, Onorio III e Gregorio IX, di Alfonso VIII di Castiglia e di Giovanni di Toledo⁵⁴. Più pertinente al nostro tema è quel *Chronicon Placentinum* (dal 1154 al 1284) che il Pertz battezzò *Annales Placentini gibellini*; ma la sostanza non cambia; ci sono il testamento di Federico II, o le credenziali fornite da Alfonso X di Castiglia ad un suo fedele, o il lodo fra Cremona e Piacenza del 1260, ma nel complesso su una trentina di documenti trascritti integralmente ancora tre quarti sono lettere⁵⁵. E il *Liber regiminum Padue*, tra documenti citati sveltamente e altri usati senza neppure ricordarli in modo esplicito, si prende la briga di trascrivere la lettera inviata da Carlo I d'Angiò ai padovani nel 1268⁵⁶. E Giovanni Villani raccoglie in sintesi i patti del 1336 con Venezia (« questi patti traemmo dagli atti del nostro comune »), riporta la "dichiarazione" teologica fatta da Giovanni XXII in punto di morte nel 1334 (« avemmo la copia dal nostro fratello ch'allora era in corte a Roma »), riferisce il discorso dell'ambasceria fiorentina al re d'Ungheria a Rimini nel 1348

⁵⁴ Riccardo di San Germano, *Chronica* cit., *passim*. Pochi sono gli atti comuni ad entrambe le redazioni (cfr. pp. 55-59); normalmente presenti nella prima mancano nella seconda e soltanto di rado (pp. 27, 139-141) capita l'opposto.

⁵⁵ *Annales Placentini Gibellini*, ed. G.H. Pertz, in *M.G.H., SS., XVIII*, Hannoverae 1863, *passim* alle pp. 463-579.

⁵⁶ *Liber regiminum Padue*, in appendice a Rolandini *Cronica* cit., pp. 329-330.

e la relativa risposta; ma soprattutto trascrive lettere: di papa Martino IV ai messinesi; di Pietro d'Aragona a Carlo d'Angiò; di Carlo a Pietro d'Aragona; o di Roberto d'Angiò ai fiorentini e al duca d'Atene; o del re d'Ungheria a Firenze⁵⁷.

Agli esempi fatti bisognerà soltanto aggiungere che l'attenzione alle lettere in fondo è logica nel clima di cui si è detto. Infatti, con i loro caratteri formali che spesso tanto si avvicinano agli schemi narrativo-letterari e con la loro abbondanza di "motivi extra-giuridici", sono il documento più funzionale ad una fase in cui, ripeto, si tende all'assimilazione alla fonte narrativa. Anzi, molto spesso le lettere assumono la stessa connotazione e la stessa qualità di quei discorsi che volentieri gli autori mettono in bocca ai loro personaggi, e come il discorso del singolo si combina nel dialogo di più interlocutori, così alla lettera si potrà far seguire la sua *responsiva*, con un'indubbia, vivace drammatizzazione del testo⁵⁸. Fra lettere trascritte e discorsi per noi c'è un abisso quanto a importanza e affidabilità, ma così non era evidentemente per un cronista del Duecento o del Trecento, abituato, in perfetta buona fede, a procedimenti che ci obbligano a riconsiderare come contasse di più il vero che l'autentico. E forse la nostra indignazione di fronte ad un documento falsificato non è maggiore di quella che allora si poteva provare per un discorso mal costruito!

La difficile percezione del peculiare ruolo dei documenti non significa affatto una rinuncia al loro uso: lo si è abbondantemente visto. Di-

⁵⁷ Giovanni Villani, *Cronica* cit., pp. 140, 142, 379-381, 386, 397, 445, 504-505, 508; l. VII, capp. 66, 71, 73; l. XI, capp. 3, 19, 50; l. XII, capp. 4, 109, 110, 114.

⁵⁸ Tra un profluvio di orazioni Rolandino, nei *Cronica* cit., inserisce anche cinque lettere, e di queste quattro marciano in coppia: lettera di Salin guerra Torelli a Ezzelino e relativa risposta (pp. 31-32, l. I, capp. 6-7); lettera di Ezzelino a Federico II e risposta (pp. 62-63, l. IV, capp. 7-8). In precedenza l'arcivescovo di Salerno, Romualdo, nell'attento resoconto della sua legazione a Venezia come rappresentante del regno di Sicilia per le trattative con il Barbarossa, aveva trascritto il privilegio con le condizioni di pace concluse tra l'imperatore e re Guglielmo II, ma sono una trentina di righe tra moltissime pagine zeppe di discorsi, orazioni e dialoghi che spesso danno al racconto il tono della rappresentazione teatrale; cfr. Romualdi Salernitani *Chronicon*, ed. C.A. Garufi, in *R.I.S.*², Città di Castello - Bologna 1909 - 1935, pp. 269-294 e particolarmente alle pp. 291-292.

versi testi sono anzi costruiti sulla base di una rete documentaria dalle fitte maglie, che traspare specialmente in quelli in cui l'aspetto tecnico della storiografia prevale sul narrativo: tanti annali rapidi e densi, tante liste di podestà, note cronografiche, fasti municipali. Tutta una varia produzione ci lascia intravedere ambienti in cui il documento è di casa, esperienze notarili, frequentazioni archivistiche. Spesso anzi il testo ne risulta caratterizzato in modo peculiare, com'è ad esempio per la più antica cronaca volgare todina indirettamente conservataci, quella che Giovan Fabrizio degli Atti trascrisse per tutta la parte iniziale della sua *Chronica de la egregia città de Tode* coprendo gli anni fra il 1155 e il 1322. Ebbene, nulla sappiamo di esplicito sul suo autore, ma a segnare le pagine sta certamente la sua dimensione notarile e più ancora il riferimento iterato all'archivio e alle *scripture publice*⁵⁹. All'estremo opposto (quello più alto) nella scala dei valori, ma in analogia quanto alla connessione agli archivi, viene poi in mente la *Chronica per extensum descripta* del doge - cronista Andrea Dandolo, contenente 40 documenti riportati per esteso e altri, ben oltre duecento, in sintesi⁶⁰.

Se il documento tende ad essere assimilato alla cronaca, vale anche il reciproco. Rolandino era stato esplicito e il discorso qui si dirige inesorabilmente verso quelle cronache "ufficiali" o "autentiche" - prodotti tipici dell'età comunale - che gli studi di Gilmo Arnaldi avevano imposto all'attenzione. Non ritornerò su cose ben note: sugli annali genovesi, su Rolandino, sul *Liber de temporibus* e Alberto Milioli, su Bonincontro de' Bovi o Andrea Dandolo o sulla pubblicità acquisita attraverso la consultazione dalla bolognese *Cronaca Villola*⁶¹. Mi limiterò a un

⁵⁹ *Le cronache di Todi (secoli XIII - XVI)*, edd. G. Italiani ed altri, Firenze 1979, pp. 132-173. Il testo era già stato edito da F. Mancini, *La cronaca todina di Ioan Fabrizio degli Atti*, in «Studi di filologia italiana», XIII (1955), pp. 79-165. Cfr. anche G. Ortalli, *Note alle cronache di Todi dei secoli XIII - XVI*, in stampa.

⁶⁰ *Andreae Danduli Chronica per extensum descripta*, ed. E. Pastorello, in *R.I.S.*, XII/1, Bologna 1938 - 1958, pp. LXII, LXX - LXXII. Per ben valutare l'importantissimo testo è indispensabile riferirsi a G. Arnaldi, *Andrea Dandolo doge - cronista*, in *La storiografia veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi*, a cura di A. Pertusi, Firenze 1970 (*Civiltà veneziana - Saggi*, 18), pp. 127-268.

⁶¹ Cfr. in proposito: G. Arnaldi, *Studi sui cronisti della Marca Trevigiana nell'età di Ezzelino da Romano*, Roma 1963 (*Studi storici*, 48 - 50); Idem, *Il notaio -*

paio di considerazioni partendo dal constatare come quella della cronaca ufficiale sia una categoria priva di un suo specifico statuto. Tutto sommato mi pare che per l'Italia dei comuni sia mancata (ma credo che non potesse essere altrimenti) una definizione concettuale capace di individuare con precisione eventuali caratteri connotativi di tal genere di testi. Non abbiamo, infatti, parametri utili per riconoscerli, nemmeno ricorrendo agli elementi (intrinseci, formali o compositivi) che li corredano. Siano essi – ad esempio – i documenti, o le liste di magistrati, o le profezie, o gli abbellimenti grafici: si trovano indifferentemente nelle opere ufficiali come in quelle che non lo sono. E, tutto sommato, poco ha progredito quella diplomatica o diplomatistica delle cronache che pure era stata proposta in passato⁶². In breve: mancano criteri univoci e validi su un largo raggio spaziale e temporale, che ci guidino nell'individuazione dell'ufficialità o meno del testo, e, in successiva battuta, sul grado più o meno spinto di quella eventuale ufficialità.

Non possiamo certo parlare qui di « un modo tutto peculiare di comunicazione scritta », come si è potuto invece fare per i libri di famiglia⁶³ e i criteri interpretativi restano perciò piuttosto empirici. Questo dipende anche dalla fluidità dei sistemi istituzionali dei quali i testi avrebbero eventualmente dovuto essere voce ufficiale. In concreto: in una situazione quale quella inglese o francese o del sud d'Italia, con una monarchia solidamente presente, il riferimento istituzionale ha una stabilità che può consentire il permanere su tempi lunghi di parametri di valutazione omogenei, ma questi restano invece più evanescenti e fluidi quando sia fluida la situazione istituzionale, com'è strutturalmente per il comune.

cronista e le cronache cittadine in Italia, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del I congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze 1966, pp. 293-309; Idem, *Andrea Dandolo* cit.; Idem, *Cronache con documenti* cit.; G. Ortalli, *Notariato e storiografia* cit.; C. Cogrossi, *Per uno studio* cit.

⁶² G. Arnaldi, *Studi sui cronisti* cit., pp. 131, 230; Idem, *Il notaio - cronista* cit., p. 297; A. Petrucci, *Diplomatica vecchia e nuova*, in « Studi medievali », s. III, IV (1963), pp. 785-797, particolarmente a p. 797; G. Ortalli, *Notariato e storiografia* cit., p. 147.

⁶³ A. Cicchetti e R. Mordenti, *I libri di famiglia in Italia. I. Filologia e storiografia letteraria*, Roma 1985 (*La memoria familiare*, 1), p. 1.

È dunque con procedimenti empirici e di volta in volta mutevoli che siamo stati in condizione di recuperare l'ufficialità di certe cronache, ponendo secondo i casi in primo piano la committenza, o il riconoscimento intervenuto a posteriori, o l'uso fattone, o il "confezionamento" legato a determinati uffici, o la qualità dell'autore. Non individuabili come genere, malamente distinguibili per requisiti formali o contenutistici dai testi che ufficiali non sono, con una pubblicità recuperabile caso per caso sulla base di motivi estrinseci piuttosto che strutturali, anche per queste cronache qualche carattere comune ovviamente si trova. Essenziale è anzitutto la condizione notarile di quasi tutti gli autori in questione, ma pure la matrice notarile resta piuttosto generica se si pensa a come sia comune a tantissimi altri scritti che ufficiali non sono⁶⁴.

A parte la scarsa peculiarità di questi testi, un'altra considerazione forse più importante è suggerita dalla cronologia. Parliamo infatti di cronache ufficiali per un periodo compreso dal XII secolo al XIV (oltre che per un ambito di tradizione comunale). Ebbene, io credo che questo corrisponda ad una sorta di sfasatura: il periodo delle cronache ufficiali è in realtà quello di minima ufficialità della cronachistica e, in generale, della storiografia. Anche se l'ufficialità è comunque attestata in una serie di casi da un privilegiato rapporto con le istituzioni, sia pure lungo percorsi non omogenei né costanti, questo non basta a modificare il dato di fondo. Molto più pubblica e ufficiale la storiografia lo sarà dopo il nostro periodo, com'è noto; molto più lo era stata prima, dato che forse non si considera a sufficienza.

Dopo il periodo sopra enucleato, a partire dal Trecento calante e poi, in modo evidentissimo, dal Quattrocento, quando il più chiaro quadro istituzionale offre riferimenti tendenzialmente stabili, il signore e meglio ancora il principe sono sicuri elementi d'appoggio, interessati peraltro a un intervento diretto sulla produzione storiografica, da orientare in modo funzionale al sistema di cui sono il perno, a fini che vanno da quelli banalmente encomiastici a quelli più pesantemente politici. Le città stesse sentono il bisogno di una loro storia certa, approvata, ricono-

⁶⁴ G. Ortalli, *Notariato e storiografia* cit., p. 147. Soprattutto cfr. i dati forniti da E. Cochrane, *The profession of the historian in the Italian Renaissance*, in « Journal of Social History », XV/1 (1981), pp. 51-72.

sciuta. La storiografia umanistica (il termine segna una fase cronologica e non soltanto culturale) risulta così in buona misura opera di funzionari e lo scrivere storie diventa una specie di epidemia che colpisce senza risparmio l'ambiente dei cancellieri⁶⁵. Il pubblico storiografo si propone quale presenza familiare non soltanto presso i maggiori stati. Le dediche a principi, senati, ottumviri o pretori si sprecano, in una produzione che spesso travolge sotto montagne di noia e ripuliti luoghi comuni il volenteroso lettore.

Come per molti vincoli risulta legata alle istituzioni la storiografia umanistico-rinascimentale, così è per la storiografia precedente o esterna al mondo dei comuni (e con quest'ultima penso soprattutto al regno del sud). Non ci si bada molto, forse perché i testi sono poco numerosi (ma per questo il fenomeno diventa percentualmente ancora più evidente) o forse perché il legame è più scontato, quindi meno attira l'attenzione; in ogni caso i nessi con le istituzioni sono ben forti. A volte restano nel vago: si pensi al riferimento di Agnello Ravennate (per prenderla alla lontana) al clero della sua città⁶⁶, o ad Erchemperto *compulsus a compluribus*⁶⁷. Ma si pensi anche al ruolo del vescovo sull'anonimo autore del *Libellus de situ civitatis Mediolani*; o dei vari abati sul monaco Giovanni del *Chronicon Vulturense*, su Gregorio di Catino, Leone Marsicano, Pietro Diacono; o alla *reverenda petitio* di papa Urbano II a Guglielmo Apulo⁶⁸; o alla *jussio* di Ruggero d'Altavilla a Goffredo Malaterra⁶⁹; o al peso di Matilde sorella di re Ruggero II (con la sua

⁶⁵ Prescindendo dall'abbondante bibliografia, ricca specialmente per Firenze, rimando ai dati di E. Cochrane, *The profession* cit., p. 63, tav. VI.

⁶⁶ *Codex pontificalis ecclesiae Ravennatis*, ed. A. Testi Rasponi, in *R.I.S.*², II/3, Bologna 1924, pp. 16, 17.

⁶⁷ Erchemperti *Historia Langobardorum Beneventanorum*, ed. G. Waitz, in *M.G.H., Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum*, Hannoverae 1878, p. 234.

⁶⁸ Guillaume de Pouille, *La geste de Robert Guiscard*, ed. M. Mathieu, Palermo 1961 (Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici - *Testi*, 4), p. 98. Ed. anche da R. Wilmans, in *M.G.H., SS.*, IX, Hannoverae 1852, p. 241.

⁶⁹ *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius auctore Gaufrido Malaterra monacho benedictino*, ed. E. Pontieri, in *R.I.S.*², V/1, Bologna 1925-1928, p. 3.

assillante *precatio*) su Alessandro di Telese⁷⁰ . . . Senza considerare poi le opere intrinsecamente istituzionali (come per esempio i *libri pontificales*) o che possiamo dire scritte dall'istituzione in persona, e penso a un *Chronicon* come quello steso da Romualdo quando era arcivescovo di Salerno⁷¹.

In sostanza, proprio il periodo su cui con più novità e ricchezza di risultati gli studiosi si sono mossi in questi anni alla ricerca di testi ufficiali, è il più povero di ufficialità storiografica, o almeno quello in cui il legame con le istituzioni – laiche ed ecclesiastiche – si fa meno sentire. La cosa non è contraddittoria; proprio la modestia di tali legami evidenzia con maggiore intensità i nessi istituitisi, lì dove ci furono. Quella qualificabile come comunale rimane dunque nel suo complesso una storiografia di scarsa ufficialità: quasi in libera uscita. Ma ciò non comporta né distacco né estraneità rispetto alle istituzioni che del pubblico e dell'ufficiale sono espressione e garanzia al tempo stesso. Non storiografia distaccata ma, anzi, straordinariamente coinvolta, ed anche su questo ritorneremo un attimo.

Detto che il documento tende ad omologarsi alla fonte narrativa, che la fonte narrativa/cronaca tende a sua volta a proporsi come documento, che l'ufficialità di cui la cronaca/documento a volte risulta investita è un fatto di grande evidenza nel quadro di una storiografia comunale che resta comunque poco ufficiale come non mai, riprendiamo un attimo il problema del rapporto tra cronaca e documento e, soprattutto, tra cronaca e uffici o istituzioni comunali. Forse i frutti migliori a proposito di quel rapporto, essenziale per la stessa comprensione di tanti risvolti della civiltà di comune, potranno ancora venire ribaltando la prospettiva con cui si osserva il fenomeno. Credo che i testi storiografici, dopo le ricerche di questi anni, ci abbiano se non dato tutto, almeno fatto intendere tutto o quasi quello che possono dare; la cosa cambia se

⁷⁰ Alessandro di Telese, *De rebus gestis Rogerii Siciliae regis*, ed. G. Del Re, in *Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi e inediti. I. Normanni*, Napoli 1845, p. 88.

⁷¹ Buona parte del *Chronicon* (cit., p. 237 e sgg.) riguarda proprio gli anni in cui Romualdo (a partire dal dicembre 1154) fu arcivescovo.

assumiamo come punto d'osservazione gli uffici, le cancellerie, gli ambiti istituzionali delegati alla produzione documentaria, cercando di capire come nel loro impegno di certificazione potesse entrare anche la memoria storica. E qui ho l'impressione che nello sforzo reiterato e inconcluso di ordinare anche la storia si riflettesse il generale bisogno delle istituzioni comunali di stabilizzare in assetti equilibrati una situazione perennemente e strutturalmente fluida, instabile, di crisi.

In quest'ottica, così come per la comprensione dei meccanismi della memoria storica e dei rapporti fra cronaca e documento, il grado di ufficialità del *Liber de temporibus* non è più importante del fatto che il suo *scriptor* Alberto Milioli fosse tra i notai che trascrissero il *Liber Grossus* del comune, esemplasse gli statuti cittadini, prendesse cura di rinviare al *registrum comunis* quando scriveva di storia⁷². Così la breve cronaca che appare in premessa al *Codex Astensis* importa, più che per le sue poche pagine, per il fatto che quando Ogerio Alfieri (*sacrista comunis* ossia custode e conservatore dell'archivio comunale certamente da prima del 1293) propose al podestà Guglielmo Lambertini una raccolta degli atti comprovanti i diritti del comune di Asti, e quando poi nell'agosto 1292 la raccolta fu ordinata, si giudicasse necessario introdurre i documenti con un testo cronistico⁷³.

⁷² Alberti Milioli *Liber de temporibus et aetatibus et Cronica Imperatorum*, ed. O. Holder Egger, in *M.G.H.*, SS., XXXI, Hannoverae 1903, pp. 353-668. Anche se forse non sono state riprese come si doveva, per nulla chiuse sono, a mio vedere, le questioni riproposte da G. Arnaldi (*Il notaio-cronista* cit., p. 298, e *Cronache con documenti* cit., pp. 369-370) relativamente alla paternità e all'ufficialità eventuale del testo. Quanto all'ultimo punto, una qualche connotazione "ufficiale" (comunque tutta da misurarsi) mi pare forse deducibile dai caratteri formali particolarmente curati del codice di mano del Milioli; Modena, Biblioteca Estense, ms. α. M. I. 7. Cfr. anche C. Cogrossi, *Per uno studio* cit., pp. 350-352, nonché il vecchio lavoro di A. Dove, *Die Doppelchronik von Reggio und die Quellen Salimbene's*, Leipzig 1873, per gli *Annales Regienses*.

⁷³ *Chronicon Astense extractum e chronicis Astensibus editis per Ogerium Alfierium*, in *R.I.S.*, XI, Mediolani 1727, coll. 139-152; Q. Sella, *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, in «Atti della r. Accademia dei Lincei», s. II, IV-VII (1880-1887): la parte cronistica (*aliquid de ystoria civitatis Astensium*) è al vol. V (1980), p. 57 e sgg. Per altre indicazioni cfr. L. Vergani, *Alfieri Ogerio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, II, Roma 1960, pp. 271-272.

I modi del rapporto tra ufficio/documento/memoria storica/istituzione sono diversi ma la logica è la stessa con una *Cronaca* come quella spoletina di Simone de Rainis (dal 1274 al 1279), formalmente ordinata *ad utilitatem communis* dal podestà Giaccone dei Giacani nel 1274 allo stesso notaio (appunto il de Rainis) a cui affidava pure contestualmente la compilazione del *Memoriale Communis*, il "liber iurium" di Spoleto. E per di più lo stesso Giacani, una volta podestà a Todi tra il 1290 e il 1291, si preoccupò anche lì della documentazione cittadina, promuovendo la compilazione del *Registrum vetus instrumentorum communis Tudertii*⁷⁴. Ma il nesso con i "libri iurium" ha anche testimoni ben altrimenti autorevoli, com'è per gli *Annales* genovesi e la loro ripresa, dopo la breve interruzione seguita alla morte di Marchisio (giunto con la redazione fino al 1224), nel 1229, quando, secondo la convincente ipotesi di Giovanna Petti Balbi, vennero affidati collegialmente a tutta la cancelleria genovese da quello stesso podestà Iacopo *de Balduino* che avrebbe avuto una parte di primo piano nella vita dei "libri iurium" della Repubblica genovese⁷⁵. Bisognerà anche recuperare sparse notizie, come per esempio quella, al 1271, del *Liber regiminum Padue*, per cui il podestà di allora – Bartolomeo *de Sopo* da Bergamo – *secum chronicam de omnibus scripturis negotiorum factorum in Marchia tervixina... detulit et portavit*⁷⁶, ripensando pure a tante sintesi in forma di annali – di cui quasi ogni comune dal XII al XIV secolo dispone – che paiono costruite negli uffici in cui si conservano gli atti pubblici, assumendo come griglia ordinatrice l'elenco dei consoli e podestà.

Un decisivo contributo verrà in ogni caso dallo studio (lì dove possibile) delle cancellerie, recuperando quei nessi finora sufficientemente noti soprattutto per Genova. Ma anche altrove si comincia a intravedere qualcosa di più di quelle rapide notazioni cronistiche che notai al ser-

⁷⁴ S. Nessi, *Una breve cronaca spoletina inedita del Duecento e il "Memoriale Communis"*, in « Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria », LXXX (1983), pp. 219-266; Idem, *Una postilla alla cronaca spoletina del Duecento*, *Ibid.*, LXXXI (1984).

⁷⁵ G. Petti Balbi, *Caffaro* cit., pp. 55-56. Sui "libri iurium" anche genovesi cfr. ora A. Rovere, I "libri iurium" dell'Italia comunale, in questo stesso volume.

⁷⁶ *Liber regiminum Padue* cit., pp. 274, 331.

vizio di comuni segnarono sui loro libri d'ufficio⁷⁷, più prossime forse alla logica delle rime dei memoriali bolognesi⁷⁸ che non a quella, quasi d'ufficio, delle notizie appuntate dai tabellioni del Barbarossa⁷⁹. Penso a Venezia e alla sua grande cancelleria. Si tratta, è vero, di un apparato con pochi confronti, che non può essere assunto come campione di ciò che in generale possiamo aspettarci e di cui peraltro era già nota la parte avuta in campo storiografico⁸⁰. Possono comunque aggiungersi nuove indicazioni, con riferimento a materiali anche di notevole interesse. È il caso del bel codice pergameneo già a Vienna e restituito a Venezia dopo la prima guerra mondiale, segnalato nel 1915 da Margarete Merores ed ora finalmente ritrovato. Composto negli anni Trenta del secolo XIV, molto curato, è sicuramente un prodotto di cancelleria e questo ne è il contenuto: una narrazione del leggendario incontro veneziano tra Federico I e Alessandro III, legato a quel complesso di storie e falsi prodotti in ambiente cancelleresco nei primi decenni del Trecento, quando Venezia, dopo i contrasti con Clemente V, aveva bisogno di enfatizzare i propri meriti verso il papato; poi un diploma del Barbarossa del 1154 per Venezia; un catalogo dei dogi dal 655 a Francesco Dandolo (eletto nel 1328); un piccolo gruppo di notizie cronistiche; un elenco di diplomi imperiali per Venezia; un estratto storico sulla crociata del 1256 contro Ezzelino; la relazione sul modo di eleggere il doge; la *Traslatio sancti Marci*; estratti da una *Chronica magistri Iacobi physici de Clugia*; un paio di profezie; e in fine, aggiunta in un secondo tempo, la ripresa del catalogo dei dogi fino all'elezione di Andrea Dandolo

⁷⁷ C. Cogrossi, *Per uno studio* cit., p. 353.

⁷⁸ A. Caboni, *Antiche rime italiane tratte dai Memoriali bolognesi*, Modena 1941; S. Orlando, *Rime dei Memoriali bolognesi (1279-1300)*, Torino 1981.

⁷⁹ G. Arnaldi, *Cronache con documenti* cit., p. 353, ricordava che « i notarii di Federico [I] erano usi compilare delle brevi notizie circa gli avvenimenti del regno » e Ottone di Frisinga chiese all'imperatore di farglieli « avere in copia, in modo di poterli utilizzare per la redazione della sua prossima opera ». Cfr. Ottone di Frisinga, *Chronica sive historia de duabus civitatibus*, edd. A. Hofmeister e W. Lammers, trad. A. Schmidt, Berlin 1972 (*Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters*, 16), p. 4 (nella lettera al Barbarossa): *per notarios vestrae celsitudinis digestis capitulis mibique transmissis*.

⁸⁰ Molte sono le indicazioni che, per esempio, possono ritrovarsi sulle pagine di Ester Pastorello, Gilmo Arnaldi, Antonio Carile, Lidia Capo o Franco Gaeta.

con ben altre sei carte di cronaca⁸¹. Nato in funzione della cancelleria intrecciando documenti e testi cronachistici, il libro arricchisce di un nuovo tassello quanto già si conosce sulla pubblica storiografia veneziana⁸², non meno importante dei due documenti aggregati alle *Estoires* di Martino da Canal, degli altri due inseriti nella *Cronica Marci* (oltre a quelli raccolti nello zibaldone conclusivo), della ventina dati per esteso nella *Venetiarum historia*, e di quelli stessi – di cui si è detto – riportati da Andrea Dandolo⁸³.

⁸¹ Venezia, Archivio di Stato, *Miscellanea codici*, 216. Cfr. M. Merores, *Un codice veneziano del secolo XIV nell' "Haus- Hof- und Staatsarchiv" di Vienna*, in «Nuovo archivio veneto», n.s., XXIX (1915), pp. 138-166.

⁸² È un capitolo importante nella storia della storiografia tra medioevo ed età moderna; anche per ulteriori indicazioni mi limito a richiamare in generale: G. Cozzi, *Cultura, politica e religione nella "pubblica storiografia" veneziana del '500*, in «Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano», V-VI (1963-1964), pp. 215-294; G. Arnaldi, *Andrea Dandolo* cit.; Idem e L. Capo, *I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana dalle origini alla fine del secolo XIII*, in *Storia della cultura veneta. I. Dalle origini al Trecento*, a cura di G. Arnaldi, Vicenza 1976, pp. 387-423, specialmente alle pp. 408-409 e *passim*; F. Gaeta, *Storiografia, coscienza nazionale e politica culturale nella Venezia del Rinascimento*, in *Storia della cultura veneta. III/1. Dal primo Quattrocento al concilio di Trento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1980, pp. 1-91.

⁸³ Martin da Canal, *Les Estoires de Venise. Cronaca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275*, ed. A. Limentani, Firenze 1973 (*Civiltà veneziana - Fonti e testi*, 12), particolarmente alle pp. XXXVIII e CCCVI-CCCVIII (per i documenti presenti). La *Cronaca* di Marco, inedita, si conserva in una copia cinquecentesca: Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it., cl. XI, n. 124 (= 6802); cfr. per il momento E. Paladin, *Osservazioni sulla inedita cronaca veneziana di Marco (sec. XIII ex. - XIV in.)*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti - Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXVIII (1969-70), pp. 429-461; G. Cracco, *Il pensiero storico di fronte ai problemi del comune veneziano*, in *La storiografia* cit., pp. 45-74, alle pp. 66-73. *Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata*, edd. R. Cessi e F. Bennato, Venezia 1964 (*Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione veneta di storia patria*, n.s., 18), pp. XL-XLI, ove si segnalano i documenti anche soltanto indicati nel testo; si considerino però anche gli epitaffi dogali e le liste di elettori dei dogi (per cui cfr. pp. XLI-XLII e LV). Quanto al Dandolo, si vedano nell'introduzione della Pastorello alla sua opera le descrizioni dei codici, in alcuni dei quali «l'Estesa è accompagnata da una costellazione più o meno ricca e fissa di documenti» (G. Arnaldi, *Andrea Dandolo* cit., p. 221).

Ma più interessante ancora è che nei *Libri pactorum*, in cui Venezia raccolse dal Duecento gli atti di politica estera, siano stati trascritti brani di cronache e storie, anche per intere carte. Così nel primo di quei libri entrarono (tra la fine del Duecento e la metà del Trecento) oltre ad una profezia (genere ampiamente integrato nelle opere di storia)⁸⁴, passi tolti dall'*Historia ecclesiastica* di Tolomeo da Lucca, o dal *Liber Malonus*, o da un *Chronicon Gradense*. E non si tratta di inserzioni occasionali. Infatti il copista che dedicò ben cinque pagine alla biografia di Alessandro III, mostrando di conoscere anche la *Historia* di Bonincontro de' Bovi⁸⁵, lo fece subito dopo aver trascritto una copia autentica dello stesso Bonincontro (del 1328) di un privilegio del 1177 concesso proprio da papa Alessandro al monastero di Santa Maria della Carità. Del pari dense di significato sono le quattro carte dedicate al racconto favoloso della venuta di Alessandro III a Venezia nel 1177 con la concessione delle insegne regali al doge Sebastiano Ziani. E, infine, le note cronistiche sulle origini del patriarcato di Grado seguono (della stessa mano) l'importante decreto di Andrea Dandolo (del 1352) sulle prerogative dogali in merito alle elezioni ecclesiastiche: di patriarchi, vescovi, abati e badesse⁸⁶.

Volendo classificare quei testi ci sarebbe qualche difficoltà. Non si possono definire appieno né ufficiali né autentici né documento (e prescindendo qui dalle trascrizioni nei *Libri pactorum* veneziani): tengono un po' dell'uno e un po' dell'altro, ma quelle formule non bastano a definirli in modo esaustivo. Forse dovremmo parlare allora di cronache "d'ufficio" o di "cancelleria", insistendo più che sulla loro evanescente connotazione giuridica o diplomatistica su quella d'uso e, insieme, sulla loro

⁸⁴ Questa convinzione già esprimevo nel mio *Aspetti e motivi di cronachistica romagnola*, in « Studi romagnoli », XXIV (1973), pp. 349-387, particolarmente alle pp. 355-357.

⁸⁵ L'*Hystoria de discordia et persecutione quam habuit Ecclesia cum imperatore Federico Barba-rossa tempore Alexandri tercii*, di Bonincontro de Bovi, è ed. da G. Monticolo come appendice IV a Marin Sanudo, *Le vite dei dogi*, in R.I.S.², XXII/4, Città di Castello 1900-1911, pp. 370-411, affiancata nelle parti comuni anche al testo contenuto nel primo dei *Libri pactorum* (cc. 127-131).

⁸⁶ Su tutto questo sarà comunque da vedere l'edizione critica che del primo dei *Libri pactorum* sta approntando Marco Pozza.

matrice. Ma non importa tanto inventare nuove caselle in una casistica già abbastanza ampia, quanto piuttosto cogliere l'intreccio funzionale e logico che tra le varie *notitiae* (cronache e documenti) il mondo cittadino istituì soprattutto in età comunale.

Il riferimento al comune suggerisce qualche ultima considerazione, da farsi ripensando ad alcuni dei punti trattati o soltanto rapidamente accennati. Si è detto di una lenta crescita del ruolo della fonte scritta rispetto al visto e all'udito, che sono l'espressione di un coinvolgimento diretto; dell'autonomizzazione del documento come passaggio verso maggiori chiarezze metodologiche; di un aggiustamento degli interessi tematici con la cresciuta attenzione per i tempi più lontani. Si è detto anche di come la storia venisse precisando il proprio statuto, individuando con crescente chiarezza la documentazione più congrua e ampliando il ventaglio delle fonti disponibili; del bisogno di mettere ordine nella storia stessa come risposta ad una situazione di perenne instabilità; e di città come giusta cifra di questa storiografia. Alcuni di questi dati si chiariscono meglio in collegamento al modo in cui i cronisti intesero il senso del loro scrivere e si sentirono collocati – con i loro testi – nel quadro politico e sociale. Riparlerei di quella che in altra sede ho chiamato moralità storiografica⁸⁷. Una moralità che nell'esperienza comunale ha per base proprio la città quale misura degli avvenimenti. Una moralità esposta, pertanto, a tutte le tensioni che sui vari piani la città veniva vivendo e che gli autori colsero con più evidenza nell'evento politico.

La partecipazione alle vicende del comune è intensamente vissuta e spesso l'impegno spinge alla pubblicistica, alla propaganda, alla scelta di campo. La testimonianza personale allora può urgere di più della raffinata esegesi delle fonti; e il coinvolgimento nel presente tende a diluire l'attenzione per il passato più remoto⁸⁸. Dal XII al XIII fino al XIV

⁸⁷ Riprendo qui ampiamente gli elementi di fondo di convinzioni a cui ero giunto già in anni passati, partendo dall'analisi sistematica di un'area campione per la quale rimando al mio *Tra passato e presente: la storiografia medievale*, in *Storia dell'Emilia-Romagna*, a cura di A. Berselli, I, Bologna 1975, p. 626 e sgg. Le successive ricerche, estese ad altri settori e ambiti, mi hanno confermato nella legittimità delle chiavi interpretative allora assunte, che qui ripropongo.

⁸⁸ D. Hay, *Storici e cronisti dal medioevo al XVIII secolo*, Roma-Bari 1981

secolo tutta la scala delle vicende comunali è percorsa dai diversi autori, fino al passaggio estremo, all'exasperazione ormai insanabile dei contrasti, il cui esito logico non può che essere la messa al bando della fazione perdente. E così nella seconda metà del Duecento conosceremo anche il fuoriuscitismo storiografico: le pagine di storia uscite dal comune con l'espulsione della parte sconfitta⁸⁹.

Gli esiti dell'aspra lotta per il potere, con la frattura dell'unità logica e spirituale della *civitas*, portano inevitabilmente ad una crisi di quella moralità storiografica di cui dicevo. Certo: la città resta e continua a porsi come centro logico dell'osservazione delle vicende, ma alla sua organizzazione quale comune subentreranno situazioni politiche e sociali diverse. La nuova esperienza signorile tende a svuotare di contenuto effettivo e di forza autonoma le pagine dei cronisti non meno che le vecchie magistrature, le assemblee, i consigli. Oltre a ciò la nuova strutturazione del potere restringe lo spazio politico di quei gruppi sociali che in sede storiografica si erano più di ogni altro espressi nello stato comunale. L'adeguamento dei cronisti alle mutate situazioni è piuttosto lento e l'incertezza sul loro ruolo, sulla loro stessa identità culturale perdura a lungo prima di trovare nuove certezze.

L'apparato storiografico, la struttura formale del ricordo restano a lungo apparentemente immutati. Si persiste nel ricorso ai collaudati moduli della cronachistica, tipici ancora del Trecento avanzato non meno che del pieno Duecento. Anche l'oggetto del ricordo, il fatto da registrare, il contenuto della cronachistica non cambiano. Gli avvenimenti continuano ad essere privilegiati rispetto alla ricerca delle loro connessioni; il fluire delle vicende è sempre ricondotto ad una costante contempora-

(ed. orig. *Annalists and Historians. Western Historiography from the Eighth to the Eighteenth Centuries*, London 1977), p. 86, considerando come le cronache italiane fossero meno « avide del passato » di quanto non fosse la storiografia tedesca, ne vede le ragioni « almeno in parte nella negazione che la maggior parte dei governi italiani faceva dei vecchi rapporti con l'impero, e nell'ostilità verso il passato ». Pur senza escludere che anche ciò potesse giocare un ruolo marginale, la mia ottica è sicuramente diversa.

⁸⁹ Per un caso esemplare cfr. Petri Cantinelli *Chronicon*, ed. F. Torraca, in *R.I.S.*², Città di Castello 1902, per cui si veda G. Ortalli, *Aspetti e motivi cit.*, p. 364 e sgg.

neità diluita nel tempo, o meglio, considerando la struttura del discorso, la contemporaneità continua ad essere immediatamente storicizzata, nell'atto stesso del suo divenire. Nonostante tutto questo, però, il tono e lo spirito dei testi paiono diversi, come diverso risulta il modo in cui gli autori sentono le ragioni del loro scrivere di storia e si avvicinano alle fonti anche documentarie.

Non so se riesco a spiegarmi, ma si pensi un attimo – richiamando opere a tutti note – allo spirito e alle emozioni di cui vibra la cronaca di Dino Compagni e poi al tono con cui invece scorre il libro di Giovanni Villani. La distanza fra loro non è misurabile in pochi decenni o in mere vicende biografiche, ma con il metro di un mondo che sta sveltamente cambiando anche in Firenze. E si pensi ancora (non è una cronaca in senso proprio ma anche perciò è ben significativo) al *De magnalibus urbis Mediolani* di Bonvesin della Riva: frate umiliato e diligente maestro di grammatica con la vocazione del contabile, il suo scritto corre tra alti e bassi, tra enfasi da letterato e dati pedantemente preziosi, ma poi esplose in quella invettiva finale contro le lotte di fazione e le crisi intestine che piagano Milano, con una partecipazione emotiva in cui si coglie il grido di una società ferita a morte e la convinzione che valga ancora la pena gridare⁹⁰. Partecipazione così diversa nei toni (e nelle mediazioni culturali) rispetto all'impegno civile che sarà poi di storici umanisti. In realtà un intero mondo sta finendo per aprirsi a nuovi equilibri. Una differente logica si fa strada anche in ambito storiografico, con un'ottica più matura e affidabile. Tuttavia i primi passi del nuovo spirito critico e il maggiore distacco tra l'autore e le vicende, prima che ad una più raffinata capacità di analisi devono farci pensare alla esclusione dagli avvenimenti.

La nuova cronachistica trecentesca e di piena età signorile, più disponibile all'*accettazione* delle vicende che non quella comunale, di *partecipazione* alle vicende stesse, se da un lato indica un mutamento di toni e di moralità, d'altro canto assicura alcune premesse necessarie della moderna storiografia e delle nuove attitudini verso il proprio passato. E

⁹⁰ Bonvesin de la Riva, *De magnalibus Mediolani. Le meraviglie di Milano*, nell'ed. curata da M. Corti e G. Pontiggia, Milano 1974 (sulla scorta dell'ed. di A. Paredi, Milano 1967), pp. 194-200, cap. VIII, dist. 15.

qui una eventuale maggiore simpatia per la storia di partecipazione che per quella di accettazione non deve confonderci. Quali ne siano le motivazioni contingenti, il sentirsi meno coinvolti, meno partecipi in prima persona degli avvenimenti che si vivono e di cui si scrive favorisce la possibilità di un'osservazione più distaccata e va nel senso di un meno condizionato esercizio di analisi critica. In sostanza, la crisi della vecchia cronachistica di tradizione comunale apre la strada, o, meglio, lascia libero il campo all'affermarsi successivo della nuova storiografia umanistica (senza per questo dovere pensare ad una filiazione diretta dell'una dall'altra)⁹¹.

Il signore e poi il principe sono i nuovi referenti: solidi concettualmente ben più del comune. La dimensione intercittadina e regionale diventa quella più congrua e chi si attarda nella vecchia logica della città e della cronaca (non sono pochi) rimane ai margini dei flussi veramente vitali della nuova cultura storiografica. A questi prezzi e su queste basi matura anche il diverso rapporto tra storia e documentazione, tanto più vicino a noi di quello comunale. Eppure, confesso, sono sempre preso dal fascino di quei testi di comune e di quel mondo straordinario che li ha prodotti. E non credo di essere il solo se siamo qui, insieme, a parlarne.

⁹¹ « Like Minerva, humanist historiography was born fully grown »: E. Cochrane, *Historians and Historiography* cit., p. 3.

Nel concludere desidero ringraziare Attilio Bartoli Langeli, Innocenzo Cervelli e Marco Pozza per l'amichevole pazienza con cui hanno discusso con me, in diverse occasioni, temi toccati in questo mio lavoro.

UGO TUCCI

IL DOCUMENTO DEL MERCANTE

I numerosi atti notarili del XII e XIII secolo che documentano transazioni commerciali di valore spesso troppo modesto per una redazione in tale forma hanno fatto congetturare che molti mercanti non sapessero né leggere né scrivere e che si rivolgessero al notaio come a un semplice scrivano, e l'opinione tarda a morire benché già Henri Pirenne ne abbia mostrato l'infondatezza, giudicando che gli affari dei mercanti dell' XI e XII secolo erano di un'estensione che necessariamente comportava la tenuta di una corrispondenza e di una contabilità¹. Da parte mia trovo molto difficile collocare un operatore analfabeta nei meccanismi del mondo degli affari di quest'epoca, per esempio nel commercio del Levante. Qui, e in genere nel commercio a largo raggio, aveva grande diffusione il contratto di commenda, nel quale, come è noto, si associavano uno *stans*, che conferiva il capitale, e un *tractator*, che lo negoziava partecipando ad un quarto degli utili. Poiché per la stessa spedizione il socio viaggiante stipulava di regola più contratti, fino a una ventina, la resa dei conti si presentava come un'operazione di una certa complessità, pure entro il semplice schema costi, ricavi, guadagno. Infatti, separatamente per ciascuno degli accomodanti, bisognava calcolare il valore delle merci conferite, il ricavo dalla vendita e più spesso dal baratto, i costi sostenuti, l'utile o la perdita e così via, il tutto complicato dalle equivalenze monetarie e metrologiche, che senza dubbio richiedevano un certo impegno, benché potessero risolversi con formule semplificatrici.

Per quanta fiducia si possa avere nelle capacità mnemoniche degli

¹ H. Pirenne, *L'instruction des marchands au moyen âge*, in « Annales d'histoire économique et sociale », 1 (1929), p. 19. Aggiungo incidentalmente che non mi sembra molto fondata l'opinione che a rendere d'uso comune il ricorso al notaio, anche per negozi di modesto valore, avesse contribuito la diminuzione dei costi del rogito per effetto della produzione della carta. U. Gualazzini, *Documentazione e documento. II, Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, Milano 1964.

uomini del Medioevo e nella loro attitudine alla semplificazione dei calcoli, appare incredibile che un mercante, pure eccezionalmente dotato, riuscisse a venire a capo di simili rendiconti senza l'ausilio della scrittura e dei rudimenti di aritmetica necessari per affrontare i pur modesti problemi di computo commerciale².

Purtroppo elaborati del genere avevano scarsa possibilità di sopravvivenza, perché si riferivano a contratti associativi che avevano la breve durata di un viaggio commerciale, ma almeno uno ce ne è pervenuto, in tre foglietti trovati nel cartolare genovese di Giovanni Scriba, con i conti resi da Ansaldo Baialordo per tre viaggi negli anni 1156-58³. E i frammenti di una contabilità fiorentina del 1211, nel *Codex Aedilis* 67 della Laurenziana, in un volgare che ha più volte richiamato l'interesse degli storici della lingua⁴, rivelano un grado di maturità che fa pensare ad uno sviluppo principiato molto tempo prima⁵.

Io ritengo che si possa tranquillamente sostenere che la generalità dei mercanti avesse una buona dimestichezza con la penna. Se presso gli artigiani il grado di alfabetismo era variabile, in relazione alla funzionalità della scrittura nel quadro del mestiere, e normalmente non molto

² Per l'aritmetica dell'*abaco*, prima di Fibonacci, v. C. Maccagni, *Leonardo Fibonacci e il rinnovamento delle matematiche*, in *L'Italia e i paesi mediterranei. Vie di comunicazione, scambi commerciali e culturali al tempo delle repubbliche marinare*, Pisa 1988, p. 98. Si aggiunga che a Venezia per la resa dei conti delle colleganze (nome locale delle commende) era previsto in certi casi l'intervento dei giudici, secondo un uso che nel 1233 viene sanzionato in una deliberazione statutaria. E. Besta, *Statuti civili*, in «Nuovo Archivio Veneto», 41 (1901), p. 281, *Statuti di Jacopo Tiepolo*.

³ G. Astuti, *Rendiconti mercantili inediti del cartolare di Giovanni Scriba*, Torino 1933; F. Edler de Roover, *Partnership accounts in twelfth century Genoa*, in «Bulletin of the Business Historical Society», 15 (1941), pp. 87-92.

⁴ P. Santini, *Frammenti di un libro di banchieri fiorentini scritto in volgare nel 1211*, in «Giornale storico della letteratura italiana», 10 (1887), pp. 161-177; A. Schiaffini, *Testi fiorentini del Duecento e dei primi del Trecento*, Firenze 1926, pp. 4-15; M. Chiaudano, *Affari e contabilità dei banchieri fiorentini nel Duecento*, in *Studi e documenti per la storia del diritto commerciale italiano nel secolo XIII*, Torino 1930, pp. 55-64.

⁵ G. Lee, *The oldest European account book: a Florentine bank ledger of 1211*, in «Nottingham Mediaeval Studies», 16 (1972), pp. 28-60.

diffuso⁶, presso i mercanti era invece totale⁷. Che qualche mercante di più modesta levatura, ai margini con la professione del bottegaio, fosse analfabeta è possibile, e non c'è da meravigliarsene, ma il caso non va generalizzato. Se in Italia un minor ricorso all'opera del notaio è attestato un po' ovunque almeno alla metà del Trecento, nei centri commerciali si registrò certamente prima. A Firenze all'inizio del secolo quasi tutti sapevano leggere e nel 1345 – secondo le stime del Villani – studiavano abaco e algorismo 1000 - 1200 ragazzi⁸; a Venezia negli atti notarili permangono numerose sottoscrizioni col segno di croce ma, limitatamente all'esperienza che ne ho, non di mercanti. Negli ultimi anni del Trecento i mercanti fiorentini, oltre alla padronanza sicura del metodo della partita doppia, hanno la preparazione per risolvere equazioni di primo grado e calcolare l'ammortamento finanziario ad interesse composto⁹. A Pisa, se dati come questi hanno qualche significato nel nostro contesto, i notai erano 232 nel 1298, 119 nel 1402, 90 nel 1412, 69 nel 1428, una tendenza che non lascia dubbi anche se qualche cifra può essere discussa¹⁰.

Un così ampio ricorso al notaio non era dunque segno di analfabetismo ma rifletteva soltanto la necessità di dare *publica fides* alla dichiarazione di volontà affidata alla scrittura, ciò perché alla documentazione mercantile non era stata ancora riconosciuta l'efficacia giuridica, il carattere di autenticità che andò acquistando col tempo. Trattando del documento del mercante dobbiamo infatti considerare un iniziale periodo di

⁶ Ma per esempio a Venezia, come vedremo più avanti, drappieri, telaroli, chiodaroli e in genere i bottegai a metà del Quattrocento tengono regolarmente dei loro libri.

⁷ Si vedano le pagine ancora vive di A. Saporì, *La cultura del mercante medievale italiano*, in pungente polemica con le affermazioni di Sombart, ora in *Studi di Storia Economica*, Firenze 1955, pp. 53-93.

⁸ *Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani*, Trieste 1857, I, p. 420 (XI, 94); R.S. Lopez, *The Three Ages of the Italian Renaissance*, Boston - Toronto 1970, p. 25.

⁹ F. Melis, *Storia della Ragioneria*, Bologna 1950, pp. 587-591.

¹⁰ B. Casini, *Contribuenti pisani alle taglie del 1402 e del 1412*, in « Bollettino Storico Pisano », 28-29 (1959-60), pp. 108 e 155; C.M. Cipolla, *The Professions. The long View*, in « Journal of European Economic History », 2 (1973), p. 41.

monopolio notarile nella rappresentazione dei rapporti tra i vari operatori, accanto a scritture liberamente articolate che al mercante servivano soltanto per memoria propria. A questo periodo segue una fase nella quale l'atto comincia ad esprimersi in modo particolare, strutturandosi in certe forme tipiche in relazione alle varie esigenze dell'attività di lui, sia come strumento delle operazioni commerciali sia per fissarne convenientemente la memoria, anche al fine delle necessarie elaborazioni contabili. La canonizzazione dei singoli atti prepara la nuova fase, nella quale alcuni di essi assumono valore probatorio proprio, diventano insomma documenti nel senso diplomatico del termine, senza bisogno che altri forniscano le garanzie di credibilità richieste dal sistema di rapporti posto in essere. È il momento, ad esempio, in cui per certi contratti relativi al commercio marittimo si ritiene sufficiente la forma scritta, anche se la notarile è preferita ¹¹.

Il documento del mercante non tarda ad emanciparsi dalla soggezione al notaio perché è il prodotto di un ambiente regolato da usi propri, che davano corpo ad un diritto particolare, al quale garantivano autonomia la forte impronta tecnica e la tendenza ad assumere carattere soprannazionale. Si pensi agli usi di piazza, alle tare, alle semplificazioni nei conteggi, per le quali era « costume universale dei mercanti » di calcolare il mese di 30 giorni e quindi l'anno di 360, e in certe merci, come la lana, arrotondare il peso alla libbra ¹². Non è ardito supporre che la lentezza con cui matura un sistema di scritture col riconoscimento del pieno valore probatorio all'interno del mondo mercantile sia in qualche modo legato alla diffusione del contratto di commenda, al quale normalmente affluivano finanziamenti da parte di gente estranea alle operazioni commerciali e alla deontologia del mercante, che perciò aveva motivo di esigere certe garanzie.

Federigo Melis, che attraverso l'esame sistematico di migliaia di documenti ha seguito l'avanzata di quelli prodotti dagli uomini d'affari senza ricorso all'atto pubblico, ritiene che a Firenze già dalla prima metà del Trecento il mercante non si valeva più del notaio. La stessa cosa av-

¹¹ A. Brunetti, *Diritto marittimo privato italiano*, Torino 1929, p. 142, che cita Pisa e Genova.

¹² G. Sfortunati, *Nuovo lume, libro di aritmetica*, Venezia 1534, cc. 43, 45.

viene a Venezia nella seconda metà del secolo, almeno per le operazioni concluse in città, mentre a Genova la fedeltà all'atto notarile permane molto più a lungo¹³. Ma era una fedeltà che subiva numerose eccezioni, se nella prima parte del Quattrocento si dovette emanare una legge che stabiliva che le assicurazioni e ogni altro contratto dovessero essere stipulati per mezzo di un notaio, rimanendo perciò prive di valore le *apodixie*, cioè le scritture private, delle quali si condannava l'uso. L'*apodisia*, infatti, nella quale il contratto d'assicurazione veniva redatto con chiarezza in tutti i suoi elementi, era l'alternativa ad un atto notarile nel quale esso era simulato nelle formule di una vendita a termine, in modo da nascondere il supposto suo carattere usurario¹⁴. Facile la preferenza, suggerita anche da motivi fiscali, ed è sintomatico che pure in atti notarili si faccia riferimento a contratti del genere stipulati *per apodixiam*¹⁵. Nella contabilità della compagnia Datini di Genova, fra il 1389 e il 1401 il notaio figura soltanto in un ventesimo dei seicento e più atti stipulati su quella piazza, per la maggior parte, è vero, tra contraenti toscani ma la pratica dell'*apodisia* era largamente diffusa anche fuori di questo ambiente¹⁶.

Melis puntualizza le fasi dell'evoluzione del documento mercantile nei diversi settori d'attività, verso forme sempre più perfezionate e autonome, che finiscono con l'escludere del tutto l'intervento del notaio. La cronologia di queste fasi varia in relazione ai diversi centri commerciali, ma sarebbe arbitrario farne la misura del loro sviluppo: certi progressi o "ritardi" possono trovare la loro spiegazione nelle condizioni ambientali e nel contesto istituzionale molto più che nella capacità creativa del mondo dei mercanti¹⁷.

¹³ F. Melis, *Documenti per la Storia economica dei secoli XIII - XVI*, Firenze 1972, pp. 6-8.

¹⁴ E. Bensa, *Il contratto di assicurazione nel Medio Evo*, Genova 1884; F. Melis, *Documenti cit.*, pp. 46-47, 366-69; Id., *Origini e sviluppo delle Assicurazioni in Italia*, I, Roma 1975, p. 23 e sgg.

¹⁵ H. Gronauer, *Die Seevericherung in Genua am Ausgang des 14. Jahrhunderts*, in *Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters*, Köln - Wien 1976, p. 233.

¹⁶ F. Melis, *Assicurazioni cit.*, pp. 6-7.

¹⁷ Costatazioni come quella di Susan Noakes, che la fedeltà al documento no-

In questa evoluzione un suo peso poté averlo anche l'assimilazione alle scritture delle gestioni finanziarie degli uffici pubblici, con la loro ufficialità, tenuto presente che anch'esse andavano infatti assumendo, dal secondo quarto del Trecento, le forme della partita doppia. Il notaio, però, non viene del tutto escluso dall'area mercantile, e infatti nel Cinquecento e anche più tardi, quando il processo al quale ho accennato può dirsi ormai pienamente maturo, si continua ad aver bisogno dei suoi servizi, pure in materia più specializzata, per esempio – a Venezia – per registrare la testimonianza di certi usi di piazza o per la cessione agli assicuratori dei diritti sulle merci eventualmente ricuperate dopo un sinistro di mare. A Genova, nonostante il sempre maggiore esodo verso la scrittura privata, negli anni 1427 - 1431 un notaio specializzato in questo negozio riesce a rogare circa 2500 atti d'assicurazione¹⁸.

Tuttavia nei formulari notarili conosciuti gli *instrumenta* commerciali sono rarissimi e anche la *Summa* di Rolandino, coi suoi pochi modelli di contratti *mercandi seu negotiandi causa*, mostra come a tali atti la teoria notarile non abbia prestato molta attenzione¹⁹.

Le scritture dei mercanti sono state sempre caratterizzate da una certa libertà d'espressione e in epoche nelle quali la lingua scritta era il latino, sia pure quello più vicino alla lingua parlata che ai modelli classici, hanno fatto largo uso del volgare. Genova e Milano, dove ancora nel Quattrocento si redigono in latino persino dei registri contabili, sono eccezioni che non hanno molto riscontro in altri centri commerciali. A

tarile dei Veneziani e dei Genovesi « probably indicates simply that they were traditionalists in matters of legal practice » certamente non bastano a definire il fenomeno. *The development of the book market in Late Quattrocento Italy: printers' failures and the role of the middleman*, in « Journal of Medieval and Renaissance studies », 11 (1981), p. 37.

¹⁸ Sulla diffusione dell'impiego di libri per la documentazione comunale, incluse le contabilità, e sul suo valore giuridico v. le importanti osservazioni di A. Bartoli Langeli, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale. L'esempio di Perugia*, Perugia 1988, pp. 5-21. Per il notaio genovese specializzato nelle assicurazioni, F. Melis, *Assicurazioni* cit., pp. 9-10.

¹⁹ A. Era, *Contratti marittimi in un formulario trecentesco*, in *Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis*, Milano 1942, I, p. 88 e sgg.; M. Chiaudano, *Contratti marittimi in un formulario anconitano del secolo XV*, in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, Torino 1960, I, p. 333 e sgg.

Venezia, invece, le parti si servivano del volgare anche davanti ai giudici specializzati, i quali formulavano in latino la sentenza e tutto il quadro del processo.

Presso gli esperti di retorica questa libertà d'espressione non aveva molti estimatori. Mi limito a Boncompagno da Signa, il quale non approva che i mercanti *in suis epistulis verborum ornatum non requirunt quia fere omnes et singuli per idiomata propria seu vulgaria, vel per corruptum latinum ad invicem sibi scribunt et rescribunt, intimando sua negocia et cunctos rerum eventus*²⁰. Gli *idiomata propria* che qui si condannano erano imposti dall'evoluzione degli istituti, la quale ricercava locuzioni non ambigue che non sempre l'eredità romana era in grado di fornire, e il volgare eludeva le insidie di una terminologia aperta ad interpretazioni che erano più familiari agli uomini di legge che non a quelli d'affari.

Ma anche attraverso una lingua e uno stile corrotti e privi delle eleganze suggerite dai manuali del genere dell'*ars dictandi*, le scritture mercantili tendevano a specializzarsi in relazione alla maggiore complessità delle tecniche. Ed è plausibile che operazioni che si ripetevano sempre nella stessa forma avessero il loro riflesso in scritture che tendevano anch'esse ad acquistare certi caratteri tipici, in primo luogo perché non venisse omissa nessun elemento indispensabile alla perfezione del negozio. Così, ad esempio, il documento probatorio di un credito redatto con l'osservanza di certe formalità acquistava una forza molto maggiore di una semplice scrittura autografa. In tale processo non sono da trascurare l'apporto dell'istruzione scolastica e quello del tirocinio, inseparabile da una professione – come quella del mercante – che aveva le sue regole e i suoi segreti e che nelle tecniche commerciali includeva la corretta redazione delle scritture d'azienda. Queste, dopo l'avvento della partita doppia, con le sue notazioni di opposto segno, erano divenute di notevole complessità.

Il linguaggio delle scritture contabili, che inizialmente si mantiene alquanto vario, senza regole particolari, nel corso del Trecento si va largamente componendo di formule stereotipe nelle quali si racchiudevano

²⁰ Ed. L. Rockinger, *Briefsteller und Formelbücher des XI. bis XIV. Jhs.*, München 1863, p. 173.

in modo ordinato tutte le operazioni, introducendo espressioni specifiche per le registrazioni a debito e per quelle a credito²¹; e una grande uniformità si può cogliere nell'invocazione divina all'inizio dei registri e nelle forme della datazione. Persino le lettere, condannate con tanta severità da Boncompagno, non concedono nulla all'improvvisazione ma assumono nel dettato alcune forme tipiche, perché « 'l corpo della lettera – come leggiamo in un trattato del Cinquecento, nel quale vediamo codificate numerose pratiche che s'erano venute maturando nei secoli precedenti – dee haver le sue membra, onde di necessità bisogna che habbia regola et norma »²².

All'inizio l'immane invocazione simbolica, col segno di croce, seguita dalla datazione cronica e topica: chi non dà l'indicazione del giorno, avverte Luca Pacioli, viene preso in giro, perché allora si ritiene che la lettera sia stata scritta di notte; e dove manca quella del luogo, si dice che è stata scritta nell'altro mondo. Erano regole precise, insomma, alle quali non si poteva venir meno senza alterare la struttura caratteristica dello scritto. È chiaro che come testimonianza probatoria avrebbero avuto minor valore se le forme d'uso non fossero state osservate. Dopo l'*inscriptio* si danno notizie e ordini sugli affari dei corrispondenti, quindi informazioni sulla piazza di interesse economico generale, con quantità e prezzi delle merci e previsioni sull'evoluzione futura; seguono le eventuali notizie di carattere politico, di solito con l'indicazione della fonte, perché se ne potesse valutare l'attendibilità; infine il corso dei cambi. Nella parte conclusiva si torna nella sfera del privato, con saluti ed espressioni affettuose e talvolta scherzose nei riguardi di parenti e di amici. Il posto della sottoscrizione era « da pede, a man dextra de la lettera ». Piegata la lettera, insieme con l'indirizzo bisognava tracciare sulla *mansione* la marca del mercante, perché si sapesse che era sua e quindi potesse avere la precedenza dovuta a chi esercitava una professione essenziale per la vita del paese. Pacioli aggiunge che i cardinali facevano lo stesso e col medesimo fine²³.

²¹ Per es. a Venezia, rispettivamente *per e a*, a Firenze *fa debitore e fa creditore*, a Genova *debet nobis e recepimus*.

²² F. Sansovino, *Del segretario*, libri VII, Venezia 1596, c. 7.

²³ L. Pacioli, *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et proportionalità*, Venezia 1494, cc. 208 v. - 209.

Prima della spedizione il mercante avveduto sapeva di doverne far copia in un registro, le più importanti *de verbo ad verbum*, le altre in riassunto. Di fatto, però, almeno a Venezia e in un periodo più tardo di quello comunale, le ho sempre viste in copia integrale, anche quelle inviate a più corrispondenti, benché con un testo quasi identico per le informazioni di carattere generale e una breve variante per gli affari di più specifico interesse.

Uniformità egualmente nei caratteri estrinseci, col rispetto di certe forme tipiche vincolate ad usi rigidi. Caratteristica delle lettere dei mercanti la chiusura con lo spago, in maniera che non potessero essere aperte abusivamente da estranei²⁴. Poteva infatti accadere che, recapitate in mazzi, andassero in mano altrui, e in questi casi c'era anche chi teneva a mente la raccomandazione di Paolo da Certaldo, di leggere le proprie prima di consegnare le loro ai destinatari. E « non le dare prima che tu abbi forniti i fatti tuoi – ammonisce freddamente il suo *Libro di buoni costumi* – in però che potrebboro contenere quelle lettere cosa che ti sconcerbboro i fatti tuoi, e il servizio ch'avresti fatto de la lettera a l'amico o vicino o straniero ti tornerebbe in grande danno »²⁵.

Rigorosamente canonizzato il formato della lettera di cambio, documento probatorio del cambio traiettizio. Era ricavata da una carta in tutta la sua larghezza, col lato minore cortissimo e la scrittura parallela al lato maggiore. Ciò perché, come spiega Federigo Melis, i vari esemplari in cui veniva redatta si scrivevano uno di seguito all'altro su uno stesso foglio di formato "mezzano", che poi si tagliava a strisce²⁶. Quando, più tardi, apparirà la girata, verrà apposta a tergo. Io non ho mai visto una cambiale di altro formato e sono certo che il mercante fosse convinto che il suo ordine di pagamento non avrebbe avuto esecuzione se fosse stato consegnato ad un atto stilato su carta predisposta in modo diverso.

Caratteri estrinseci uniformi anche nei documenti contabili: il giornale redatto su carte divise in due nel senso della lunghezza; il mastro

²⁴ F. Sansovino, *Del segretario* cit., c. 25.

²⁵ Paolo da Certaldo, *Libro di buoni costumi*, a c. di A. Schiaffini, Firenze 1945, pp. 149-150 (n. 251).

²⁶ F. Melis, *Documenti* cit., p. 89.

su carte intere, con colonne rigate a piombo secondo uno schema fisso. Le righe di separazione delle singole partite e quelle con cui si dipendevano le partite dal giornale nel momento in cui si trasferivano nel mastro avevano senza dubbio una loro funzionalità ma il modo in cui venivano tracciate, chiaramente prodotto di scuola, non era arbitrario, essendo parte delle pratiche seguite regolarmente nell'opinione che fossero indispensabili per la completezza dell'elaborazione, quelle che in modo significativo erano chiamate "solemnità". È notevole che questi usi si evolvano nel tempo, evidentemente in risposta a particolari esigenze, fossero solo di maggiore chiarezza o di semplificazione. Per esempio la separazione dei titoli nei conti venne fatta all'inizio con una specie di grossa virgola, che più tardi si raddoppiò e infine fu sostituita da due aste trasversali ²⁷.

È difficile stabilire l'origine di queste pratiche. Con le tecniche esse tendevano a formare un patrimonio comune, al quale contribuivano e attingevano tutti i paesi, anche se è verosimile che l'apporto dei centri maggiori, come Firenze, Venezia, Genova, sia stato più determinante, ma in generale certe priorità che si sono volute affermare sono legate per molta parte a circostanze occasionali di conservazione delle testimonianze oltre che a latenti campanilismi degli studiosi. È lecito supporlo per un campo così dominato dai rapporti a largo raggio.

Il cammino verso la specializzazione deve aver fatto grandi progressi soprattutto quando, almeno a cominciare dalla prima parte del Trecento, il mercante tratta i suoi affari attraverso una rete di corrispondenti, senza bisogno di spostarsi dall'una all'altra piazza al seguito delle merci. Questa è anche la temperie in cui il contratto di trasporto marittimo si perfeziona come figura autonoma, e l'espansione del commercio e del numero degli investimenti si colloca alla radice del sistema standardizzato di conti a partita doppia che trova universale applicazione nel mondo degli affari ²⁸.

²⁷ V. Alfieri, *La partita doppia applicata alle scritture delle antiche aziende mercantili veneziane*, Torino 1891, pp. 60-61.

²⁸ Per la partita doppia, v. B.S. Yamey, *Notes on Double-Entry Bookkeeping and Economic Progress*, in « Journal of European Economic History », 4 (1975), pp. 717-723; F.C. Lane, *Double Entry Bookkeeping and Resident Merchants*, *Ibid.*, 6 (1977), pp. 177-191.

Ma già prima abbiamo testimonianze, peraltro rarissime, di documenti commerciali di provenienza non notarile. Il più antico, almeno per Venezia, è una *recordacione* non datata ma riferibile a persone viventi verso la metà del XII secolo, per il carico su una nave di merci dirette a Venezia. È scritta in latino su un ritaglio quadrato di pergamena, senza particolarità diplomatiche degne di rilievo²⁹. Altri atti, col nome generico di *scritta*, erano comuni nella Toscana del Duecento, in certi casi atti preparatori del documento notarile, in altri con piena efficacia propria³⁰.

Già alcune partite della citata contabilità fiorentina del 1211 riportano l'indicazione di due testimoni al contratto di prestito, presumibilmente stipulato senza intervento del notaio³¹. Più tardi, nel 1318, le registrazioni in *libro in quo scribuntur accepta et data*, uno degli strumenti più tipici dell'attività mercantile, appaiono equiparati in tutto ad un *instrumentum publicum manu notarii factum*. Infatti gli statuti dell'Arte fiorentina dei linaioli condizionano la credibilità di un'obbligazione superiore alle tre lire alla documentazione nell'una o nell'altra delle due forme. Nello statuto dell'Arte della lana, sempre a Firenze, nel 1317 tali libri, *unum vel plures*, vengono del resto definiti *publici* e se ne dispone la tenuta obbligatoria³². « Publici e autentichi » sono considerati anche i libri dei banchi veneziani di *scritta*, quelli cioè che praticavano operazioni di giro, e le loro registrazioni valevano « comme publico instrumento de notaro », ciò perché « son per li dominii ascigurati »³³. A Piacenza nel 1321 gli statuti dei mercanti stabilivano che in caso di vertenza in materia commerciale le parti erano tenute a consegnare i loro libri dei conti *ut cognosci possit rey veritas cuiuslibet questionis*³⁴. Iden-

²⁹ Archivio di Stato di Venezia, *Miscell. Stefani*.

³⁰ C. Paoli, *Diplomatica*, Firenze 1942, pp. 45-46.

³¹ R. de Roover, *The Development of accounting prior to Luca Pacioli according the Account Books of Medieval Merchants*, in *Selected Studies of Raymond de Roover*, ed. by J. Kirshner, Chicago 1974, p. 122.

³² *Statuti dell'Arte dei rigattieri e linaioli di Firenze*, a c. di F. Sartini, Firenze 1940, p. 171; *Statuti dell'Arte della lana di Firenze*, a c. di A.M.E. Agnoletti, Firenze 1940, p. 113.

³³ L. Pacioli, *Summa cit.*, c. 206.

³⁴ *Corpus Statutorum mercatorum Placentiae (secc. XIV - XVIII)*, a c. di P. Castignoli e P. Racine, Milano 1967, p. 144.

tica prescrizione negli statuti di Savona del 1345³⁵, e siamo certi che una ricerca sistematica negli statuti di altre città confermerebbe che la pratica era largamente diffusa. Era senza dubbio per questo che si consigliava al mercante di rispettare nella tenuta dei libri gli usi locali, in modo da facilitare i riscontri, e non per la banale ragione di non voler apparire « discrepante dall'usitato modo mercantescio »³⁶.

In certi paesi, per esempio a Perugia, i libri contabili si facevano autenticare da speciali uffici, con la dichiarazione di chi li avrebbe materialmente tenuti e dell'espressione monetaria che si intendeva usare. Era una pratica che molti lodavano, perché chiudeva la strada ad una registrazione fraudolenta in due serie distinte di libri, allo scopo di poter « giurare e spergiurare » su quella che nella circostanza era più vantaggiosa³⁷. A Venezia l'autenticazione dei registri era poco usata ma essi facevano piena fede. Una legge era stata emanata nel 1466 per limitare a cinque anni dalla scritturazione la *fides* da riservare ai *libri draperiorum, tellarolorum, chiodarolorum* e degli altri bottegai, che in passato erano da ritenersi autentici senza limitazioni di tempo, dando luogo – si lamentava – a numerose iniquità. Nulla invece innovava in materia di *libri ordinarii*, ai quali doveva continuarsi a prestare *omnis diuturni temporis fides*³⁸.

Sulla traccia di Baldo degli Ubaldi, che nei libri dei mercanti distingueva il *codex rationum* dal *simplex memoriale*, i giuristi – fino all'anonetano Stracca – attribuiscono un valore diverso ai *libelli in quibus mercatores primum rationes accepti et expensi negligenter sine ordine conscribunt et memorię gratia* rispetto al *codex*, il quale *liber est in quem*

³⁵ *Statuta antiquissima Saone*, a c. di L. Balletto, Genova 1971, II, p. 245.

³⁶ L. Pacioli, *Summa* cit., c. 201 v.

³⁷ *Ibid.*, c. 200 v.; D. Manzoni, *Quaderno doppio col suo giornale novamente composto et diligentissimamente ordinato secondo il costume di Venetia*, Venezia 1530, cap. VII.

³⁸ *Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen*, Venezia 1729, c. 147. Una deliberazione del 1562 limiterà poi la loro *fides* a cinque ducati, *ibid.*, c. 295. Può essere interessante seguire la casistica legata ai libri di mercanti in A. Degli Ansaldo, *Discursus legales de commercio et mercatura*, Coloniae Allobrogum 1698, in particolare nel *Disc. generalis*, 94, 105, 108, 118, 129.

*rationes diligenter perscriptae referunt*³⁹. Per Baldo il *codex rationum* – il nome è significativo – è *quemadmodum liber authenticus publicus, quia mercatores gerunt quasi publice officium et tunc huic libro creditur quasi publicae scripturae*. È notevole l'equiparazione dell'attività mercantile ad un servizio pubblico e quindi la fede che ne deriva alle sue scritture. Il giurista le accosta alle registrazioni degli argentari romani e presume che vengano fatte *de consensu alterius partis*⁴⁰.

Il mastro era il registro ufficiale dell'azienda, tenuto in modo che potesse costituire il documento probatorio della sua attività⁴¹. Per questo, le poste andavano stilate « in modo più ligiadro, non superfluo, né anche tropo diminutivo », senza « tante filastrocche de parole », come nel *memoriale*, e soprattutto non si poteva iscrivere una partita a debito né introdurre una condizione in una a credito senza che l'interessato lo sapesse. Facendo questo, ammonisce Luca Pacioli, « tu saresti manco che da bene, e li toi libri serienno reputati falsi »⁴². Libri « auctentici e con diligenza tenuti » egli definisce tanto il giornale quanto il mastro⁴³, che per essere affidati ad un contabile provetto, che applicava le regole del mestiere, si differenziavano dal *memoriale*, il brogliaccio sul quale potevano fare annotazioni tutti, persino le donne che ne fossero in grado, senza particolari formalità. Questo era un caso in cui il carattere pubblico di una scrittura o di una registrazione derivava anche dall'opposizione ad altre che avevano quello della segretezza. Così, il giornale era un "libro secreto", e perciò il mercante vi poteva scrivere tutto quello che voleva, senza le "solemnità" del mastro.

Numerose conferme di questa valutazione della documentazione mercantile possono trovarsi in altri testi legislativi. Alcuni – per esempio gli statuti di Trieste del 1350 – sanciscono anche l'obbligo di tenere le

³⁹ B. Stracca, *Tractatus de Mercatura seu mercatore*, Lugduni 1558, p. 72.

⁴⁰ Baldo Degli Ubaldi, *Tractatus solemnibus de Constituto*, *Ibid.*, p. 164.

⁴¹ Il mastro bastava da solo alle scritture della gestione e infatti molte aziende non usavano il giornale, la cui tenuta si venne generalizzando in progresso di tempo, V. Alfieri, *Partita doppia* cit., p. 42.

⁴² L. Pacioli, *Summa* cit., cc. 201, 205 v.

⁴³ *Ibid.*, c. 200.

scritture in figure imperiali, cioè in numeri romani⁴⁴, col tassativo divieto di usare le figure d'abaco, cioè i numeri indiani, che potevano prestarsi a falsificazioni, perché « con facilità di una se ne potrà fare un'altra »⁴⁵, mentre i numeri romani « più difficilmente si possono alterare, stante la loro connessione o sia legatura de tratti l'una [cifra] con l'altra »⁴⁶. Analogo divieto già negli statuti dell'Arte fiorentina del Cambio, del 1299 (*Quod nullus de Arte scribet in suo libro per abbacum*) e 1316, per la registrazione di pagamenti e di ricevute⁴⁷. È vero però che le figure moderne erano preferite nei conteggi per la loro semplicità⁴⁸ e anche perché avevano lo zero, che era poi la cifra più incriminata nel quadro delle alterazioni, perché si riteneva che potesse trasformarsi in un sei o in un nove, senza che nessuno se ne accorgesse⁴⁹. I numeri romani venivano posti in evidenza nelle apposite colonne delle somme e un calcolo rapido era possibile solo con l'impiego dell'abaco⁵⁰; nella parte descrittiva delle registrazioni venivano invece usati i numeri moderni.

Benché i trattati di aritmetica mercantile del Cinquecento parlino delle *figure antique* come di una pratica ormai abbandonata⁵¹, il Banco Giro di Venezia continua a tenere le registrazioni contabili in tal modo ancora a metà del Settecento, e nel 1795 il governo di Trieste vieta anche di usare abbreviazioni che possano rendere oscuro ed equivoco l'affare⁵². « Quando essi libri con tal figure antique con diligenza tenuti

⁴⁴ *Statuti di Trieste del 1350*, a c. di M. de Szombathely, Trieste 1930, pp. 293-294.

⁴⁵ D. Manzoni, *Quaderno cit.*, cap. XIV.

⁴⁶ A. Pietra, *Indirizzo degli economi*, Mantova 1586, c. 4.

⁴⁷ *Statuti dell'Arte del cambio di Firenze*, a c. di G. Camerani Marri, Firenze 1955, pp. 72-73.

⁴⁸ Sul progresso rappresentato dalla diffusione della numerazione decimale posizionale per merito del Fibonacci e come s'accompagna con la pratica della scrittura a penna dei calcoli e in genere con la maggiore attitudine allo scrivere nell'esercizio della mercatura, v. C. Maccagni, *Leonardo Fibonacci cit.*, pp. 100-101, 110.

⁴⁹ D. Manzoni, *Quaderno cit.*, cap. XIV.

⁵⁰ R. de Roover, *Development of accounting cit.*, pp. 124-125.

⁵¹ G.A. Moschetti, *Dell'universal trattato di libri doppi*, Venezia 1610, dà la « forma de' numeri imperiali », osservando però che « cagionano difficoltà nel concluder i bilanci, né mi par che s'usino più come si faceva ».

⁵² G. Ghidiglia, *Il Banco Giro secondo alcune recenti pubblicazioni*, in « Nuo-

in qualche giudizio ti accadesse produrli – spiega Domenico Manzoni nel suo trattato di ragioneria – quelli come di più autorità sariano creduti et per ogni somma o gran quantità di danari o robba che fusse sarian lodati»⁵³. Perciò, per la ragione alla quale ho già accennato, le voleva nel mastro, mentre nel giornale si potevano liberamente usare quelle d'abaco.

L'abilità di chi le tracciava era quella di « ben formarle et ben ligarle l'una con l'altra, acciò siano incatenate insieme », e di comporre tutto il registro in corsivo, « con prestezza, senza levar la penna de la charta », sia nella parte dei numeri sia in quella descrittiva. Un'altra garanzia era rappresentata dall'impiego della "lettera mercantesca", che non si prestava alle contraffazioni, per la varietà del tratteggio e la differenza tra le singole lettere. Anch'essa, dunque, a partire dalla fine del Duecento svolgeva una sua importante funzione come fattore di autenticità del documento del mercante⁵⁴, e qualunque testo, anche estraneo all'esercizio della sua attività, in cui venisse usata portava il segno inconfondibile della provenienza. Era una scrittura "professionale", come la qualifica Cencetti⁵⁵, che si differenziava nettamente dalla minuscola notarile o cancelleresca. Armando Saporì, che conosceva così profondamente il mercante fiorentino e l'ambiente nel quale operava, osservava che le sue scritture presentano una tale uniformità, in contrapposto a quelle degli atti pubblici, che non sempre è agevole, e talora nemmeno possibile distinguere mano da mano, anche quando appartenessero a città diverse⁵⁶.

vo Archivio Veneto », 5 (1893), p. 355; Archivio di Stato di Trieste, C.R. *Governo*, f. 388, n. 1206.

⁵³ D. Manzoni, *Quaderno* cit., cap. XIV; « Libri mercatoris ad hoc ut probent debent recognosci an sint bene et mercantiliter retenti », A. Degli Ansaldo, *Discursus legales* cit., disc. 82, 5 e disc. gen. 118.

⁵⁴ G. Orlandelli, *Osservazioni sulla scrittura mercantesca nei secoli XIV e XV*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, Napoli 1959, I, pp. 447-448.

⁵⁵ G. Cencetti, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna 1952, p. 233. Per A. Bartoli Langeli, per il quale « scrivono in mercantesca anche i religiosi, anche i pubblici ufficiali », la mercantesca è invece la « scrittura vernacola, la scrittura della socialità quotidiana », insomma non una scrittura professionale, *Sulle "Memorie" di un contadino senese del Quattrocento*, in « *Bullettino Senese di Storia Patria* », 92 (1985), pp. 379-386.

⁵⁶ A. Saporì, *Cultura del mercante* cit., p. 60.

A Venezia c'è una maggiore varietà e accanto alla mercantesca s'impiegano correntemente altre scritture, anch'esse molto ricche di legamenti, dello stesso ceppo delle cancelleresche e delle notarili.

Uno studio del documento del mercante del Medio Evo dovrebbe dunque concedere largo spazio all'evoluzione attraverso la quale alcuni dei tipi in cui s'esprimeva raggiunsero il pieno riconoscimento del valore probatorio. Può essere interessante seguirla nello polizza di carico, il documento che costituiva l'attestazione *per scriptum* dell'avvenuta caricazione, nel quadro del rapporto che si istituiva tra nave e mercante caricatore. Essa è stata oggetto di numerosi lavori, attenti soprattutto al suo sviluppo di documento autonomo, svincolato dal registro di bordo.

Il registro di carico della nave, comunemente noto col nome di cartolario, era tenuto dallo scrivano giurato. « Qualunque patrone menasse scrivano – leggiamo negli *Ordinamenta et consuetudo maris* di Trani – ello debia esser iurato del suo commune ». Però non poteva scrivere niente che riguardasse un mercante o un marinaio se non fosse stato presente l'interessato oppure un testimone⁵⁷. Per quanto dubitiamo anche noi che questo testo possa recare la data del 1063, è certo in epoca posteriore alla sua redazione che le attestazioni dello scrivano della nave acquistano carattere di piena autenticità. Per le attribuzioni che gli sono affidate negli statuti delle città marittime, il Bonolis ricollega la sua istituzione « alla diffusione del notariato e all'intervento, così generale nel Medioevo, del pubblico ufficiale negli atti »⁵⁸. *Scriba sit de collegio notariorum Ianuae*, ordinano gli statuti di Genova del 1330⁵⁹. In altri statuti egli è parificato in tutto al notaio, e infatti gli è attribuito anche il potere di ricevere testamenti e di redigere contratti. Perciò non sorprende che la *notificatio* di alcune polizze del secolo XIV sia la stessa usata dai notai: *Noverint universi et singuli*⁶⁰.

Tutti gli statuti del Mediterraneo concordano sulla capacità di cer-

⁵⁷ J.M. Pardessus, *Collection de Lois maritimes anterieures au XVIII^e siècle*, Paris 1831, V, p. 242.

⁵⁸ G. Bonolis, *Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico*, Pisa 1921, p. 206.

⁵⁹ Cap. XXVII, in Pardessus, *Lois maritimes* cit., IV, p. 442.

⁶⁰ E. Bensa, *Le forme primitive della polizza di carico*, Genova 1925, p. 7. Benché l'Autore non lo dica, i documenti sono conservati nell'Archivio Datini.

tificazione dello scrivano. Dopo che avrà giurato – leggiamo negli statuti marittimi di Ancona del 1397 – « a tutte le sue scripture se creda e deaseli fede in tutte le chose, sichome fusse notario publicho, non obstante che alchuna sollenità la quale se de' ponere o agiongere in chontratti, non ce fosse posta ». A bordo egli poteva « scrivere contratti e testamenti, e ffare tutte quelle chose le quale ciascuno notario può scrivere e ffare », senza nessuna opposizione ⁶¹.

Sulle navi veneziane di un certo tonnello gli statuti Zeno (1255) disponevano che gli scrivani fossero due, con registrazioni *legaliter et bona fide* tenute separatamente per controllo reciproco. Erano nominati dai consoli dei mercanti e non c'è dubbio che rivestissero una funzione pubblica, perché avevano anche il dovere di denunciare gli eccessi di carico e le violazioni delle norme sulla zavorra ⁶². Le pene severe comminate alle navi che non imbarcassero scrivani giurati fanno pensare che venissero ritenuti superflui e che alle necessarie registrazioni si provvedesse senza formalità ma con non minore efficacia. Col tempo la norma statutaria che ne regolava la figura cade in desuetudine e lo scrivano diventa un ufficiale della nave ⁶³, scelto liberamente dall'armatore, senza altra cautela che quella di accertare la sua idoneità all'ufficio, e non è raro il caso che abbandoni le sue funzioni amministrative per assumerne altre, tecniche, persino quella di capitano. Allora viene sostituito dallo *scrivanello*, che è un suo aiutante, non necessariamente un apprendista, o da altri, cui si ritenga opportuno affidare l'incarico. Le scritturazioni sul registro di bordo e le polizze di carico fanno ora piena prova, la quale non si affida più ad uno scrivano che abbia ricevuto un'investitura ufficiale, ma a certe modalità fissate dall'ambiente, ad opera di un rappresentante della nave. A bordo molte delle vecchie funzioni notarili sono trasferite al capitano.

Uno svolgimento del genere non è applicabile a tutta la documentazione commerciale. Nel caso dei registri di bordo e delle polizze di ca-

⁶¹ Rubr. XV, in J.M. Pardessus, *Lois maritimes* cit., V, pp. 129-130.

⁶² *Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255*, a c. di R. Predelli e A. Sacerdoti, Venezia 1903, pp. 111-115 (capp. XLI-XLII).

⁶³ Anche a Genova lo scrivano finisce col diventare solo un ufficiale di bordo, E. Bensa, *Le forme primitive* cit., p. 8.

rico abbiamo delle scritture alle quali si riconosce piena efficacia oggettiva per quanto non siano più curate da un pubblico ufficiale. Più frequente è il caso di atti redatti con determinate formule, ai quali la pratica generale conferisce valore probatorio, appunto perché nel mondo del commercio i negozi e gli istituti giuridici sono largamente disciplinati dagli usi, soprattutto in un'epoca, come quella comunale, in cui l'espansione degli scambi fa maturare un continuo rinnovamento del diritto. Nei rapporti commerciali s'andò affermando la massima, sostenuta da Bartolo, che *in curia mercatorum negotia decidi debent bona aequitate*, una *aequitas* che egli contrapponeva alla rigida *subtilitas iuris* della legge scritta⁶⁴. Francesco Calasso la inquadra nel processo che portò all'affermazione nella vita commerciale di quell'ideale solidarietà morale tra gli uomini costituita dalla *fiducia*, che era un riflesso della pluralità di ordinamenti in cui si coordinavano le forze dei consociati per il conseguimento degli scopi comuni, con la creazione di distinte giurisdizioni. L'aspetto di questa trasformazione che qui ci interessa è la caduta del formalismo delle contrattazioni⁶⁵. Melis sottolinea ripetutamente l'enorme importanza che la *fiducia* ebbe nella realtà operativa. Essa fece cadere il bisogno della *fides* notarile, non solo — come egli scrive — in quanto i mercanti si conoscevano bene⁶⁶ ma anche perché si ritenevano sufficientemente tutelati dalle regole del proprio ambiente.

Le forme della documentazione e la loro efficacia rientrano in tale sfera e perché s'impongano non c'è bisogno di un'esplicita regolazione ufficiale. Del resto era comune la raccolta di quelle regole che costituivano la *pratica mercatorum*, soprattutto dove il fattore tecnico aveva maggior rilievo, e nei grandi centri commerciali avevano pieno riconoscimento come fonte di diritto regolarmente applicata dai giudici specializzati. Nessuno peraltro avrebbe potuto negarglielo dopo che da parte sua Baldo aveva risposto affermativamente alla *quaestio* « *an mercatores et alii artifices possint inter se facere statuta* ». Il giurista aveva precisato che non c'era bisogno che venissero confermati da una legge comunale. Va-

⁶⁴ *ad Dig.*, 17, *mandati vel contra*, l. 29 *si fideiussor*, § *quaedam*, nn. 1-2, in *Opera*, Venezia 1590, II, c. 104 v.

⁶⁵ F. Calasso, *Introduzione al Diritto Comune*, Milano 1951, pp. 152-156.

⁶⁶ F. Melis, *Documenti cit.*, p. 24.

levano però soltanto nel loro ambito e non potevano essere imposti ad altri⁶⁷.

Così, il documento del mercante poté affermare efficacemente la sua validità davanti ai tribunali specializzati ai quali venivano di consueto affidate le controversie commerciali, siccome regolate da principi propri: non ci sono dubbi che il riconoscimento in giudizio era la migliore garanzia dell'autenticità di una scrittura. E già nel 1312 una decretale di Clemente V stabilisce che l'usuraio possa essere incriminato sulla base dei suoi libri contabili, un elemento di prova ben determinato, che non si può fare genericamente rientrare nel principio *scriptura probat contra scribentem*⁶⁸.

A partire dalla metà del Trecento è nel contratto di cambio che l'atto notarile lascia il posto ad una semplice lettera che il mercante indirizza al suo corrispondente lontano, una lettera che conserva — precisa De Roover — il carattere di documento probatorio ed esecutivo⁶⁹. E l'assegno bancario è una "polizza" derivata da una comune lettera con la quale si ordinava un pagamento, « sfoltita nell'apparato letterale » e ridotta all'essenziale⁷⁰.

Che il mercante dovesse affidarsi non alla memoria ma alla scrittura era una regola sulla quale concordavano tutti: « Come tu vedi uno mercante che li grava la penna . . . puoi dire che non sia mercante », scrive Benedetto Cotrugli nel suo *Libro dell'arte di mercatura*⁷¹. E infatti il mercante si descrive volentieri indaffarato nella tenuta dei libri contabili e della corrispondenza, che non tutti avevano la possibilità di

⁶⁷ Baldo, *De Constituto* cit., p. 616.

⁶⁸ Clement. V, 5, 1, § 1, c. *Ex gravi*.

⁶⁹ R. de Roover, *L'évolution de la Lettre de Change, XIV^e-XVIII^e siècles*, Paris 1953, p. 18.

⁷⁰ F. Melis, *Note di storia della banca pisana nel Trecento*, Pisa 1955, p. 125, che dà notizie anche sull'evoluzione dei caratteri estrinseci. Per i titoli al portatore, la cui nascita « fu lentamente preparata nei secoli dell'alto medioevo attraverso il processo di incorporazione del diritto nella carta che lo documentava », e che col tempo diventano oggetto di contrattazione, circolando per virtù delle loro forme semplici, v. F. Calasso, *Introduzione al Diritto Comune* cit., p. 151 e sgg.

⁷¹ B. Cotrugli, *Della mercatura et del mercante perfetto*, Venezia 1573, I, 13 (ma l'opera fu composta nel 1458).

affidare ad un *giovane* capace. Le lodi della penna, così frequenti nei libri di ricordanze e negli elaborati destinati a durare a lungo nel tempo, fanno riscontro alle arenghe dei documenti, sull'opportunità che di certi negozi venga serbata memoria mediante la scritturara. « Fa . . . che ne' tuoi libri sia iscritto ciò che fai distesamente – raccomanda Giovanni di Pagolo Morelli – e non perdonare mai alla penna »⁷². E l'Alberti allega l'insegnamento del suo prudentissimo avo Benedetto, per il quale era « officio del mercante e d'ogni mestiere quale abbia a tramare con più persone, sempre scrivere ogni cosa, ogni contratto, ogni entrata e uscita fuori di bottega, e così, spesso rivedendo, quasi sempre avere la penna in mano . . . Sempre avere le mani tinte d'inchiostro »⁷³. Le scritture, infatti – spiega Cotrugli – « non solamente conservano et ritengono in memoria le cose tractate et facte, anzi sono cagione di fuggire molti litigii, questioni et piati »⁷⁴.

Al mercante l'esercizio della sua attività forniva molte occasioni per adoperare la penna ma non tutto quello che egli scriveva rivestiva il carattere di documento nel senso diplomatico del termine. Una parte della scrittura esauriva il suo ciclo all'interno dell'azienda, ed erano quelle preparatorie o per semplice memoria o per quel complesso di elaborazioni contabili che andavano sotto il nome di *ragione*. Ecco un personaggio di una novella di Sacchetti, che « se ne andò una mattina a uno fondaco d'una buona compagnia in Porta Rossa . . . e giunto al cassiere disse: "Vedi la ragion mia e dammi quelli duecento fiorini che io debbo avere". In realtà non gli era dovuto nulla, cosicché – fatti i controlli e fittato l'inganno – lo pagarono "di quella moneta che meritava" », cioè a pugni e a calci⁷⁵, ma un vero creditore sapeva che non era necessario esibire il proprio titolo di credito, perché dai conti regolarmente tenuti, in corrispondenza coi suoi, sarebbe risultato quanto doveva avere, e quin-

⁷² Giovanni Di Pagolo Morelli, *Ricordi*, a c. di V. Branca, Firenze 1956, pp. 228-229.

⁷³ L.B. Alberti, *I libri della famiglia*, a c. di R. Romano e di A. Tenenti, Torino 1969, p. 251.

⁷⁴ B. Cotrugli, *Della mercatura* cit., I, 13.

⁷⁵ F. Sacchetti, *Il Trecentonovelle*, a c. di E. Faccioli, Torino 1970, pp. 501-506 (nov. CLXXIV). L'augurio del novelliere è: « Or così intervenisse a tutti gli altri che domandono falsamente quello che non debbono avere ».

di sarebbe stato soddisfatto. Qualora fosse sorta una vertenza, la verifica sui conti avrebbe contribuito a risolverla, anche davanti al giudice o ad un collegio arbitrale. Sappiamo bene che a queste vertenze, oltre che ai fallimenti e alle questioni ereditarie, siamo debitori di una grandissima parte dei documenti commerciali che ci sono stati tramandati.

Gli atti prodotti dall'azienda mercantile, infatti, non erano destinati alla conservazione, a differenza di quelli che riguardavano la costituzione e il trasferimento di diritti reali. La loro vita era relativamente breve, perché legata ad operazioni che si concludevano al massimo nel giro di qualche anno, e anche per questo erano di regola cartacei. Che quelli contabili venissero quasi sempre legati, anche con una certa ricercatezza, non implica che aspirassero ad essere letti oltre il tempo delle operazioni registrate: quale utilità, o godimento, se ne poteva trarre quando era cessata la loro specifica funzione aziendale? Nella partita doppia un mastro copriva spesso più anni e l'opportunità di conservarlo poteva essere suggerita da eventuali revisioni o dalle lungaggini delle vertenze su qualche affare che attestava. Normalmente le scritture del giornale perdevano il loro valore quando erano confluite nel mastro, e una volta esaurite le pagine di un mastro si chiudevano i conti, e i saldi in dare o in avere si riportavano in un registro nuovo, contrassegnato come i precedenti da una lettera dell'alfabeto, che lo inseriva in una serie⁷⁶. Qualche registro prendeva talvolta il nome dal formato (*libro real vecchio* o *nuovo*) o dal colore (negro, giallo, vermiglio, rosso) o dalla qualità della legatura (specialmente quello di cassa, *vacchetta*, dalla copertina in pergamena)⁷⁷.

Cotrugli non si stanca di raccomandare al mercante di avere « sempre il capo » nelle sue scritture. In particolare tenere un libro di *ricordanze*, dove registrare contratti, promesse, cambi e altro, per serbarne opportuna memoria, soprattutto di quello che non andava contabilizzato. E a « tucte le lectere che ricevi debbi notare donde le ricevi et l'anno, mese et dì, et metterle a uno luogo et a tutte fare risposta et notare di

⁷⁶ Il primo della serie andava segnato con una croce, il secondo con la A e via di seguito. La stessa lettera contrassegnava tutti i libri che si riferivano a un determinato periodo di registrazione, L. Pacioli, *Summa* cit. c. 200.

⁷⁷ *Vacchetta* molte volte designa il memoriale.

sopra: risposta. Poi ogni mese fa mazzi per sé et conservali, et così tucte le lectere di cambio che paghi infilza, et le lettere d'importantia, overo scripte di mano o strumenti, conserva come cosa necessarissima »⁷⁸.

A Firenze erano di provenienza aziendale le « scritte di compagnia », cioè i contratti di costituzione di società. A Venezia, invece, questi assumevano normalmente forma notarile, così come quelli di costruzione navale o di trapasso di proprietà navale, i mutui ma non le vendite a credito. Erano redatti su carta e in forma di scrittura privata i contratti di compravendita di merci e quelli di locazione di navi. Nel caso delle procure, per gli effetti verso i terzi ci si rivolgeva al notaio, tuttavia il contenuto del mandato veniva determinato in forma dettagliata con un atto curato dal mandante, che valeva per i rapporti col procuratore.

Il consiglio di Paolo da Certaldo è che « sempre quando fai fare alcuna carta, abbi uno tuo libro e scrivici suso il dì che si fa e 'l notaio che la fa e' testimoni, e 'l perché e con cui la fai, sì che, se tu o' tuoi figliuoli n'avessero bisogno, che la ritruovino »⁷⁹. L'autenticità dell'atto si affida dunque al notaio ma il mercante preferisce conservarne personalmente la memoria per ogni evenienza, anche con l'indicazione dei testimoni, ciò che la dice lunga sui dubbi che gli fa sorgere l'istituto notarile, estraneo, tutto sommato, al suo mondo. I consigli che si danno ai clienti dei banchi veneziani si ispirano ad analoga diffidenza: le scritture di un banco hanno lo stesso valore di quelle di un notaio ma ad ogni buon conto il mercante prudente farà bene a farsi dare una ricevuta⁸⁰. A Genova si richiede che i contabili di banca siano notai, in modo che le loro scritture abbiano assoluto valore probatorio: le parti si presentavano allo sportello, dove l'impiegato registrava nel giornale le loro dichiarazioni verbali⁸¹. Questa pratica verrà però a cessare quando gli ordini di pagamento saranno dati per iscritto⁸².

⁷⁸ B. Cotrugli, *Della mercatura* cit., I, 13.

⁷⁹ Paolo da Certaldo, *Buoni costumi* cit., p. 144 (n. 245).

⁸⁰ L. Pacioli, *Summa* cit., c. 206.

⁸¹ R. de Roover, *Development of accounting* cit., p. 139.

⁸² Sull'abbandono, nell'attività bancaria, dell'atto pubblico « che molto impacciava le operazioni principali » e sul graduale prevalere dell'ordine scritto su quello

L'evoluzione del documento del mercante che ho cercato di tracciare nelle sue grandi linee si svolge per molta parte in epoca comunale, attraverso la canonizzazione delle forme, che costituisce la premessa perché assuma valore probatorio proprio, affrancandosi quasi totalmente dalla soggezione al notaio o ad una cancelleria. Questa evoluzione verso forme tipiche ed autonome rappresenta certamente uno degli aspetti di quella che Raymond de Roover ed altri dopo di lui hanno definito rivoluzione commerciale, nel senso di un completo e drastico mutamento nei metodi di condurre gli affari e nell'organizzazione dell'impresa commerciale. Diciamo pure che in qualche misura è anche il riflesso della concezione nuova che si ha dell'attività del mercante e della dignità civile che le viene riconosciuta.

Così, Baldo non potrà negare la sua autenticità alla *scriptura mercatorum*, negando la realtà: riconducendola a schemi romanistici, sarà costretto a dichiarare che *contra apodissam mercatorum nihil opponi possit*. E se a metà del Quattrocento Benedetto Cotrugli potrà scrivere compiaciuto che « tra mercanti s'usa dar fede alle scripture private et semplici de mercanti, la quale – tiene a precisare – è lungie et aliena da iuristi »⁸³, un secolo dopo il trattatista veneziano Alvise Casanova sosterrà con pieno convincimento che l'ufficio di coloro che curano il maneggio dei conti « non è di minor importanza che quello dei nodari, anzi di assai maggiore, perché a essi nodari non si crede se non con la prova di testimoni, e ai libri di quadernieri si dà fede senza altre prove »⁸⁴.

verbale, v. F. Melis, *La banca pisana e le origini della banca moderna*, Firenze 1987, p. 314 e sgg.

⁸³ B. Cotrugli, *Della mercatura* cit., I, 4.

⁸⁴ A. Casanova, *Specchio lucidissimo nel quale si vedono essere diffinito tutti i modi e ordini de scrittura*, ecc., Venezia 1558, Ai lettori. Voglio aggiungere i versi di Francesco Berni: « Non ha proporzione annale o istoria / con gli autentichi libri de' mercanti / che son la vera idea della memoria », *Poesie e prose*, a c. di E. Chiarboli, Firenze 1934, p. 146.

GIOVANNI CHERUBINI

**I "LIBRI DI RICORDANZE"
COME FONTE STORICA**

In queste pagine tratterò di alcuni essenziali caratteri intrinseci e della importanza come fonte storica dei così detti "libri di ricordanze", senza superare, cronologicamente, la fine del Quattrocento. Rispetto alla proposta recentemente avanzata dagli storici della letteratura, e da alcuni storici accolta, di battezzare il genere "libri di famiglia"¹, continuo a preferire l'espressione più tradizionale, non soltanto perché essa mi pare ancora prevalere fra gli storici (del resto neppure essa è del tutto soddisfacente, perché se si usava l'espressione "far ricordanza", prevalente forse a Firenze, si usava anche l'espressione "far memoria", che mi pare, ad occhio – ma l'occhio può ingannare! – più diffusa nell'area senese e aretina), ma soprattutto perché mi sembra che il senso della tradizione familiare richiamato come elemento primario sotteso a questi libri sia più un punto di arrivo che un punto di partenza e, in ogni caso, non un elemento esclusivo, potendosi almeno, in più di un caso, con quasi altrettanta legittimità, tirare in campo un convergente desiderio dello scrivente di non lasciare nell'oblio le vicende salienti della propria individuale avventura terrena. È possibile che l'angolo visuale esclusivo della famiglia sia stato almeno in parte determinato dalla importanza che questa istituzione è venuta assumendo da qualche tempo nella medievistica, sia come oggetto di studio in sé che come chiave per spiegare molti fenomeni, rispetto ad altre realtà, quali le classi sociali, le attività economiche, le solidarietà di mestiere, le istituzioni pubbliche e le idealità politiche o altro ancora, e non senza, talvolta, qualche eccesso o ingenuità. Nei libri di ricordanze il senso della famiglia si combinava, alle origini, col desiderio dello scrivente di tenere memoria dei suoi fatti economici e personali, e per molti scrittori di libri di ricor-

¹ Cfr. A. Cicchetti-R. Mordenti, *La scrittura dei libri di famiglia*, in AA. VV., *Letteratura italiana*, diretta da Alberto Asor Rosa, III, *Le forme del testo*, 2, *La prosa*, Torino 1984, pp. 1117-1159, e A. Cicchetti-R. Mordenti, *I libri di famiglia in Italia*, I, *Filologia e storiografia letteraria*, Roma 1985.

danze non si può allegare o quanto meno provare con sicurezza una importante tradizione familiare consolidata. Certo per i ceti più alti può accadere che questo sentimento agisse prepotentemente, ma è d'altra parte certo, pur che si abbia una qualche familiarità con questo tipo di fonti, che soltanto in una minoranza di casi uno stesso libro passava di padre in figlio come strumento sul quale scrivere i fatti, familiari o meno, giudicati degni di essere ricordati; né, d'altra parte, si ha l'impressione che la stesura di "ricordanze" fosse, per quanto diffusa, cosa generalizzata nelle case più illustri o più ricche almeno nei secoli qui considerati. Non ne stese, ad esempio, il Datini, che era un fanatico dello scrivere. Né infine mi sembra chiarito l'ambito familiare in cui il libro di ricordanze – si badi bene, ricordanze del capofamiglia: molti libri infatti cominciano proprio dal momento in cui lo scrivente si sposa e mette su casa per conto suo – circolava realmente. Prima della morte dello scrivente avevano ad esso accesso altri familiari? e intendo accesso completo non controllato dallo scrivente e non puntuale, relativo cioè ad un fatto determinato che lo scrivente voleva far conoscere e ricordare nell'ambito della famiglia? E dopo la sua morte erano tutti i familiari a poterne prendere visione o invece soltanto il primogenito, o i maschi adulti ed eventualmente la vedova, ma non le figlie e le altre donne di casa? Domande non secondarie se proprio in relazione alla moglie del padrone di casa un noto passo dell'Alberti è stato interpretato in modi diametralmente opposti². Domande alle quali altri dubbi si potrebbero aggiungere, anche su aspetti apparentemente risolti. Valga per tutti quel-

² L'Alberti raccomanda di tenere questi libri lontani dagli occhi della moglie: «Tutte le mie fortune domestiche gli apersi, spiegai e mostrai. Solo e' libri e le scritture mie e de' miei passati a me piacque e allora e poi sempre avere in modo rinchiuso che mai la donna le potesse non tanto leggere, ma né vedere»; «e' segreti e le scritture mie sempre tenni occultissime; ogni altra cosa domestica in quella ora e dipoi sempre mi parse licito consegnalle alla donna mia» (L.B. Alberti, *I libri della famiglia*, a cura di R. Romano e A. Tenenti, Torino 1972, pp. 267, 269). Per una sostanziale interpretazione letterale di questo passo cfr. F. Allegrezza, *Un secolo di scrittura: il libro di ricordanze dei Corsini*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 92 (1985/86), p. 278. Per la pubblicità delle ricordanze all'interno dell'ambito familiare e per una interpretazione del passo albertiano come una prova indiretta di questa pubblicità cfr. A. Cicchetti - R. Mordenti, *La scrittura* cit., p. 1136.

lo relativo al passaggio delle scritture domestiche al primogenito, che trova numerose conferme, ma anche smentite, nel fatto che, in altri casi, furono altri figli a stendere i loro ricordi sui codici usati dai padri³.

Quando non si tratta di dubbi, può trattarsi invece di ulteriori precisazioni relativamente al significato da attribuire al senso della famiglia e delle tradizioni familiari in rapporto con questo tipo di scrittura. La memoria collettiva della famiglia è sicuramente alla base, come viene talvolta esplicitamente confessato dallo scrivente, di informazioni elementari come date di nascita non altrimenti documentabili⁴. Si è, d'altra parte, notato che proprio uno dei più noti esempi di scrittura multipla, cioè il libro di ricordanze dei Corsini, muta sostanzialmente carattere nel passaggio dal secondo al terzo scrivente, negli anni intorno al 1434, per motivi non ancora chiariti, ma per qualcuno riconducibili forse al mutamento di peso che le antiche strutture consortili e familiari registrano nella temperie dell'instaurarsi del potere mediceo rispetto ai legami individuali. Dopo quel terzo scrivente gli interventi sul libro divennero del tutto sporadici e sostanzialmente di scarso significato⁵. E per concludere si osservi infine che quella delega della funzione di capofamiglia alla donna – madre, sorella o sposa – che si verificava in situazioni del tutto particolari, poteva condurre la donna stessa a stendere un proprio libricciolo di ricordanze o di conti: fu il caso di Alessandra Macinghi Strozzi, più nota come scrittrice di lettere ai figli esuli a Napoli. Il libricciolo è anzi documento di singolare collaborazione tra l'intestataria e il figlio Filippo, dal momento che sulle sue pagine si alternano le due mani, ma quella del figlio forse soltanto come stesura in bella copia e a distanza di tempo di registrazioni prese dalla madre in un suo "stracciafoglio"⁶.

Non me se ne voglia, in conclusione, se, un po' effettivamente per attaccamento alla tradizione ed accentuando forse il loro aspetto di stru-

³ Cfr. F. Allegrezza, *Un secolo di scrittura* cit., n. 53, pp. 245-46.

⁴ A. Cicchetti - R. Mordenti, *La scrittura* cit., p. 1132.

⁵ F. Allegrezza, *Un secolo di scrittura* cit., pp. 293-94.

⁶ M.L. Fioravanti, *Alessandra Macinghi Strozzi e il suo libro di ricordi (1453-1473)*, voll. 2, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze (relatore G. Cherubini), anno acad. 1978-79, vol. I, pp. 6-7.

mento strettamente personale dello scrivente oltre che la varietà del loro contenuto, continuerò a parlare di “ricordanze” invece che di “libri di famiglia”. Mi piace in effetti immaginare che al libro lo scrivente, ed egli soltanto, affidasse, nel silenzio di una stanza della sua abitazione, forse ad ora tarda della giornata, ricordi di natura economica, le fondamentali vicende familiari, qualche notizia del mondo esterno da lui soltanto prescelta. E finita la registrazione lui stesso riporre sottochiave, insieme a tutte le altre scritte – libri di contabilità e di amministrazione, lettere, pergamene sciolte – anche il libro delle “ricordanze”.

Tutto questo non vuole affatto sottovalutare il lavoro dei letterati, che hanno anzi avuto il merito di evidenziare la struttura formale e di avere analizzato i libri di ricordi come *genere* (mettendone, fra l'altro, in rilievo l'aspetto codicologico e paleografico, la disposizione della scrittura, il tempo usato nel testo, l'oscillazione che vi si coglie tra stereotipo formulario e vera narrazione, il sistema dell'informazione)⁷, né vuole disconoscere il peso evidente che la “ragion di famiglia”, da essi posta a titolo esclusivo o nettamente prevalente di tutta quella produzione, ebbe effettivamente nella composizione delle “ricordanze” e sulla quale io stesso ho ricordato or ora qualche particolare. Le mie considerazioni vogliono del resto essere molto empiriche e non hanno alcuna pretesa di teorizzare, ma semmai, al massimo, di articolare un discorso che mi pare effettivamente un po' più complesso di quanto forse non si ritenga. Esse derivano da una conoscenza diretta di un certo numero di libri di ricordanze editi e inediti e sono frutto di utilizzazione personale e intensiva di alcuni di questi libri, oltre che della guida di un certo numero di tesi di laurea alla trascrizione e allo studio di questi libri dedicate (una buona parte ne segnalo in nota). D'altra parte ammetto che il “fare ricordanza”, il “fare memoria” è, in tutti questi casi, a me o ai miei alunni servito come strumento per studiare una serie di problemi del passato, cioè come fonte storica di particolare valore per rispondere a certe curiosità che se non le trascuravano (non sarebbe del resto possibile se non a prezzo di una grave autocensura), non si limitavano allo studio della personalità dello scrivente, del suo desiderio di far memoria, delle vicende della sua famiglia. L'intreccio tra questa utilizza-

⁷ A. Cicchetti - R. Mordenti, *La scrittura* cit.

zione, diciamo così strumentale e rapsodica, del libro di ricordanze e lo studio dei suoi caratteri generali, a cominciare da quello di deposito della memoria economica, ma non soltanto economica, della famiglia, si è verificato, del resto, un po' in tutti o in molti dei lavori a questo tipo di fonti dedicati o su questo tipo di fonti in tutto o in parte costruiti: basterà accennare ai nomi di Philip Jones, di Charles Marie de la Roncière, di Christiane Klapisch, di Richard Goldthwaite, di Leonida Pandimiglio e di altri ancora⁸. Questi lavori si giustappongono, ma non si contrappongono, con gusti e domande proprie, alle riflessioni e al lavoro dei letterati, come Cicchetti, Mordenti, Pezzarossa, o a quello degli editori, a cominciare da Armando Petrucci⁹ per finire a Christian Bec¹⁰ e ai più recenti ed encomiabili progetti di edizione¹¹, editori che, per fare un esempio antico e particolarmente cospicuo, nel caso del Petrucci hanno portato contributi di prim'ordine alla definizione dei caratteri di questo materiale, delle sue possibili origini, dei contatti col modello notarile.

⁸ Ph. Jones, *Forme e vicende di patrimoni privati nelle « Ricordanze » fiorentine del Trecento*, in Id., *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, pp. 345-376 (lo studio risale in realtà al 1956); D. Herlihy - Ch. Klapisch-Zuber, *Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427*, Paris 1978; Ch. Klapisch-Zuber, *Women, Family, and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago and London 1985; Ch. M. de la Roncière, *Un changeur florentin du Trecento: Lippo di Fede del Segna (1285 env. - 1363 env.)*, Paris 1973; R.A. Goldthwaite, *Private Wealth in Renaissance Florence. A Study of four Families*, Princeton, New Jersey, 1968; L. Pandimiglio, *Giovanni di Pagolo Morelli e le strutture familiari*, in « Archivio Storico Italiano », CXXXVI (1978), pp. 3-88; Id., *Giovanni di Pagolo Morelli e la continuità familiare*, in « Studi medievali », s. III, XXII (1981), pp. 129-181; G. Cherubini, *La proprietà fondiaria di un mercante toscano del Trecento (Simo d'Ubertino di Arezzo)*, e *Dal libro di ricordi di un notaio senese del Trecento*, entrambi in Id., *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo*, Firenze 1974, pp. 313-424 (il primo di questi studi risale al 1965).

⁹ *Il libro di ricordanze dei Corsini (1362-1457)*, a cura di A. Petrucci, Roma 1965.

¹⁰ Ch. Bec, *Il libro degli affari proprii di casa de Lapo di Giovanni Niccolini de' Sirigatti*, Paris 1969. Il medesimo autore ha dedicato più di una pagina alle « Ricordanze » nel suo *Les marchands écrivains à Florence 1375-1434*, Paris 1967.

¹¹ Cfr. « Ldf Bollettino della ricerca sui libri di famiglia in Italia », anno 1 n. 0 (giugno-settembre 1988), organo del gruppo di ricerca interuniversitario (coordinatore centrale Alberto Asor Rosa), p. 3.

È una fonte, questa dei libri di “ricordanze” – mi sia consentita questa non indispensabile confessione –, a me particolarmente cara, un po’ come mi sono care le novelle fra le fonti letterarie, perché permette di cogliere molti aspetti della vita sociale, generali e particolari, e perché ci porta il sapore del passato attraverso l’immagine che ne fissano all’istante occhi privati, con immediata partecipazione; ci consente di scendere sulle piazze e nei fondaci e di spostarci in campagna fra contadini, animali e piante, ma anche di penetrare all’interno delle abitazioni, per conoscere chi le abita, immaginarlo nell’una o nell’altra stanza; di frugare nei cassoni, di entrare nelle cucine. A questa ricchezza di contenuto si unisce, in qualche caso, in quelle toscane, una scrittura così essenziale e nitida (si pensi al libro steso da Bernardo, padre di Niccolò Machiavelli, forse il più noto del genere)¹² che da tempo sono stati considerati testi di lingua.

In un recente, parziale elenco dei testi editi « che sembrano corrispondere in modo pieno e diretto – queste le espressioni di Cicchetti e Mordenti – alla tipologia dei libri di famiglia » o che « ad essi rinviano in modo diretto e parziale », o che, pur « editi sconciamente », possono essere assimilati al genere¹³, quelli scritti entro il XV secolo che appartengono alla Toscana raggiungono, se ho ben contato, i tre quarti; e si noti che gli estensori di quell’elenco hanno privilegiato nelle loro annotazioni i libri non toscani, rinviando per quelli toscani (o più precisamente fiorentini) ad altro, apposito elenco steso da Fulvio Pezzarossa¹⁴, che molti altri ne segnala. È sicuro che l’edizione integrale o parziale relativa ai testi toscani sia stata determinata molte volte in passato da motivazioni di storia della lingua (alla storia della fortuna delle “ricordanze” proprio Cicchetti e Mordenti hanno dedicato pagine preziose), ed è certo che l’idea abbastanza corrente di un monopolio toscano – e più particolarmente fiorentino – del genere, debba essere corret-

¹² B. Machiavelli, *Libro di ricordi*, a cura di C. Olschki, Firenze 1954.

¹³ A. Cicchetti - R. Mordenti, *I libri di famiglia* cit., pp. 121-193.

¹⁴ F. Pezzarossa, *La tradizione fiorentina della memorialistica*, in G.M. Anselmi - F. Pezzarossa - L. Avellini, *La “memoria” dei mercatores. Tendenze ideologiche, ricordanze, artigianato in versi nella Firenze del Quattrocento*, Bologna 1980, pp. 39-149.

ta, come del resto rilevava molti anni fa Lodovico Frati pubblicando le sue *Ricordanze domestiche di notai bolognesi*: « non soltanto i fiorentini ebbero tale consuetudine; ma anche a Bologna, specialmente i notai, ci lasciarono libri di ricordanze ». Se queste « non hanno il valore filologico di quelle di scrittori fiorentini [...] sono sempre un notevole documento autobiografico e storico; perché alcune di esse [...] frammettono alla notizia delle private faccende racconti pertinenti alla storia politica e civile del loro tempo e particolarmente di Bologna »¹⁵. E di alcuni libri di ricordanze, appunto bolognesi, ma anche friulani, umbri, romani e del Lazio settentrionale (ma di nessuno del Mezzogiorno, a conferma di una povertà documentaria o almeno della povertà di alcuni tipi di fonti a tutti nota) stesi entro il XV secolo dà notizia il primo elenco sopra evocato. Ma se non si tratta di un monopolio toscano e fiorentino, è certissimo che se agli editi aggiungiamo gli inediti conservati negli archivi, quella prevalenza, anche se non monopolio, almeno entro il periodo qui considerato, ne risulterebbe confermata e probabilmente accentuata, pur che si consideri quanto materiale di questa natura conservano gli archivi toscani: archivi di Stato o archivi di istituti di assistenza come il fiorentino ospedale degli Innocenti o l'aretina Fraternita dei Laici, dove andarono a finire molti archivi familiari. Semmai, proprio per la Toscana, resta ancora da spiegare il piccolo mistero della diversissima distribuzione di questi libri fra gli archivi delle varie città: fittissimi a Firenze, in numero apprezzabile ad Arezzo o Lucca, pochissimi a Siena. Si tratta di una distribuzione che riflette un reale differenziato ricorso al libro di "ricordanze" da parte dei toscani delle diverse aree politico-geografiche nei secoli finali del Medioevo, o anche (o eventualmente soprattutto), di una diversa proporzione nella loro sopravvivenza, come farebbe pensare qualche indizio relativo a Siena?

Dire che gli estensori delle ricordanze avevano familiarità con la scrittura è dire una banalità, e aggiungere che a Firenze e in Toscana

¹⁵ « Archivio storico italiano », XLI (1908), pp. 372, 383. Su uno di questi libri bolognesi di ricordanze, quello quattrocentesco di Carlo Ghisilieri, sta preparando la tesi di laurea il mio alunno Costantino Coppola. Su questo materiale cfr. ora R. Greci, *Per un censimento dei libri di amministrazione aziendale d'età medievale nell'Archivio di Stato di Bologna*, presso la Deputaz. di Storia patria per le Province di Romagna, Bologna 1981.

quella familiarità era alta è aggiungere cosa altrettanto nota¹⁶. Meno studiato, su significative basi quantitative, è il problema di quali ceti sociali avessero o avessero più accentuata questa abitudine, a ciò non bastando sottolineare che il libro di ricordanze rivela di per sé una forte tradizione familiare o che quella tradizione contribuisce a creare (abbiamo già accennato alla complessità del problema). Forti tradizioni familiari e conseguenti codici di comportamento erano senza dubbio presenti, poniamo il caso, in mezzo al baronaggio del Mezzogiorno o anche nell'universo cittadino e campagnolo di molta parte dell'Italia superiore. Ma nel Mezzogiorno e in larga parte del Centro - Nord non si scrissero ricordanze, e neppure in quei luoghi in cui si può ipotizzare una qualche familiarità con la penna. Giustamente Armando Saporì richiamò perciò l'attenzione sul mercante e sull'uomo d'affari come su persona propensa a far memoria di sé, delle sue vicende, dei suoi affari, e come padrone della scrittura, quale lo dimostrano anche i suoi libri di conti, le pratiche di mercatura, le lettere¹⁷. E non sarebbe lavoro inutile calcolare appunto quanti dei libri rimasti, almeno per il periodo più alto (diciamo entro il XV secolo) sono appunto attribuibili a mercanti o uomini d'affari (termine generico, questo secondo, ma ben adatto, com'è noto, a connotare il mercante - banchiere - imprenditore del tempo). Indipendentemente da questa percentuale, mi pare tuttavia non si possa disconoscere che proprio là dove, in Italia, le pratiche economiche si erano con più vigore sposate al gusto di tutto registrare, di tutto documentare, di tutto calcolare (e dove, di conseguenza, ci è rimasta la più abbondante e variegata documentazione di natura economica), cioè a Fi-

¹⁶ Cfr. A. Petrucci - L. Miglio, *Alfabetizzazione e organizzazione scolastica nella Toscana del XIV secolo*, in AA.VV., *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, a cura di Sergio Gensini, Pisa 1988, pp. 465-484.

¹⁷ A. Saporì, *Saggio sulle fonti della storia economica medievale*, in Id., *Studi di storia economica secoli XIII - XIV - XV*, Firenze 1955, I, pp. 10-20; Id., *Le marchand italien au Moyen Age*, Paris 1952, pp. LXIV - LXVIII (pp. 88-101 dell'edizione italiana, Milano 1981, che è stata amputata dell'importante e amplissima bibliografia finale). Sulla loro genesi ritorna L. Pandimiglio, *Ricordanza e libro di famiglia. Il manifestarsi di una nuova fonte*, in «Lettere Italiane», XXXVIII (1987), pp. 3-19 (del quale è una versione abbreviata *Le origini del libro di famiglia*, in AA.VV., *Periodi e contenuti del Medio Evo*, a cura di Paolo Delogu, Roma 1988, pp. 188-198).

renze e più latamente in Toscana, là troviamo il terreno d'elezione del genere "ricordanze", che sono anche, e forse soprattutto, almeno sino ad una certa data, lo strumento per premunirsi contro le debolezze della propria memoria e le contestazioni degli altri, magari dopo la morte dello scrivente e a danno degli eredi.

Di questo atteggiamento mentale infinite potrebbero essere le testimonianze, da quella di Giovanni di Pagolo Morelli (« fa pure che ne' tuoi libri sia iscritto ciò che tu fai distesamente, e non perdonare mai alla penna e datti bene a intendere nel libro; e di questo seguirà che tu guadagnerai senza troppo pericolo »), a quella di Giuliano Bartoli (« abiate a mente di non fare credenza alla penna mai per niuno tempo »), a quella infine dei *Libri della famiglia* di Leon Battista Alberti sulla necessità di « sempre avere le mani tinte d'inchiostro ». Significativo che già in precedenza, in un altro ambiente cittadino dominato dalla mercatura e dalla sete dei guadagni come quello genovese, un poeta anonimo ammonisse il mercante con queste parole: « ma sempre arregordar te voi / che scrive ben li faiti toi; / perzò che no te esan de mente, tu li scrivi incontanente ». Ma è ancora un fiorentino, Paolo da Certaldo, ad alludere, in un passo citatissimo, in modo quanto mai esplicito, non a generiche scritture contabili, ma al vero e proprio libro di ricordanze: « sempre quando fai alchuna charta, abi uno tuo libro, e scrivivi suso il dì che si fa e 'l notaio che la fa e' testimoni, e 'l perché e con chui la fai; sì che, se tu o' tuoi figliuoli n'avesoro bisongnio, che la ritruovino »¹⁸.

La funzione pratica di puntello della memoria a cui queste scritture assolvevano non mancava di esplicarsi neppure in tribunale, come si è acutamente dimostrato per le testimonianze rese in materia civile, tra gli ultimi anni del Trecento e i primi del Quattrocento, presso la curia della fiorentina Arte della lana. Gli interrogati, con espressioni che per la verità non sempre permettono di risalire con sicurezza a libri di conti o a vere "ricordanze", appoggiano le loro affermazioni con riferimenti a ciò che hanno scritto in un giorno dato sui loro libri o ai libri si richiamano, quando non si ricordano (*et sic apparet per eius li-*

¹⁸ Passi giustamente richiamati in A. Cicchetti - R. Mordenti, *La scrittura* cit., pp. 1125-1126.

brum, ha fatto *certas recordantias*, non ricorda se non vede il suo libro); per converso chi non sa scrivere, come può accadere per un lavorante di lane, ma ha chiara coscienza del rapporto intercorrente tra scrittura e memoria, può arrivare a dichiarare che « non ricorda bene, perché non sa scrivere »¹⁹.

Difficilmente contestabile, ad una valutazione serena, ciò che abbiamo detto sugli uomini d'affari, bisogna tuttavia aggiungere che, in Toscana e fuori, scrissero proprie ricordanze anche qualche giurisperito, qualche notaio, qualche medico, qualche prete, cioè figure che partecipavano, se pure in maniera diversa e per funzioni diverse, ma si potrebbe dire per ufficio, della cultura scritta, ma anche qualche artigiano, e persino qualche vero e proprio operaio o anche povero diavolo, come il muratore bolognese Gasparo Nadi²⁰ o, prima di lui, il fiorentino Piero di Francesco Puro, che nel catasto del 1427 risultava nullatenente e fu dichiarato "miserabile"²¹. Prova che la passione dello scrivere e del far memoria di sé si allargava in qualche pur limitato caso, ben al di fuori del mondo dei mercanti. Ma la notazione risulta più particolarmente adattabile alla Toscana, dove almeno gli artigiani titolari di una bottega e i piccoli commercianti avevano una ben maggiore necessità di maneggiare la penna, e che lo facessero con larghezza ce lo dimostrano i libri di contabilità di fabbri²², tintori²³, albergatori²⁴ giunti fino a

¹⁹ F. Franceschi, *Quelques considerations sur la memoire des "laboratores" à Florence au XV^e siècle*, di prossima pubblicazione in « Annales », 1990 (cito dal testo originario in italiano di cui mi è stato gentilmente concesso di prendere visione).

²⁰ *Diario bolognese di Gaspare Nadi*, a cura di C. Ricci e A. Bacchi Della Lega, Bologna 1886 (rist. fotomeccanica, ivi, 1969).

²¹ I. Scarfi, *Il libro di ricordi di un "povero" nella Firenze del Quattrocento*, voll. 4, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze (relatore G. Cherubini), anno acad. 1975-76.

²² L. De Angelis, *Intorno all'attività di Deo di Buono, fabbro casentinese*, in « Archeologia medievale », III (1976), pp. 429-445.

²³ P. Guarducci, *Un tintore del Trecento*, voll. 2, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze (relatore G. Cherubini), anno acad. 1976-77.

²⁴ A. Fanfani, *Note sull'industria alberghiera italiana nel Medioevo*, in Id., *Saggi di storia economica italiana*, Milano 1936, pp. 109-121.

noi. E si è del resto, pochi anni fa, segnalato il caso, eccezionalissimo ma significativo, di un contadino senese che sapeva leggere, ma non scrivere, che si fece via via registrare da altri su due suoi libriccioli di contabilità le annotazioni economiche che lo riguardavano²⁵.

È del resto opinione abbastanza diffusa che il genere "ricordanze" si sia andato lentamente staccando, già nel corso del XIII secolo, e via via distinguendo dai veri e propri libri di contabilità e di amministrazione. Del resto, parallelo a questo fenomeno, un altro se ne può indicare, di specificazione della stessa contabilità economica in una serie di libri diversi e sempre più numerosi e settoriali. Quello che mi preme sottolineare è tuttavia il fatto che verso il libro contabile e di amministrazione, magari in una apposita sezione (prima fra tutte quella dei "debitori e creditori"), il libro di ricordanze continua, anche in età tarda, qualche volta a mantenersi vicino. In questi casi, quando materiale di questa natura occupa un ampio spazio, possiamo forse dire che il libro di ricordanze si discosta dalle caratteristiche mediane del genere, caratteristiche del resto difficilmente esemplificabili, e se ne discosta in direzione per così dire opposta rispetto ai casi in cui la "cronaca", la raccolta di fatti esterni alla vita e agli interessi economici dello scrivente e della sua famiglia prende largo spazio fra le annotazioni (ed è questo secondo caso quello che più frequentemente interessò gli editori del passato, che estrassero così dai libri di ricordanze le notizie che, in realtà, meno caratterizzavano il genere). Non manca, d'altra parte, qualche caso in cui la penna dello scrivente, pur non dimenticando egli del tutto anche altre materie che interessavano a lui e alla famiglia, registra, in primo luogo, una particolare materia. La polarizzazione più frequente si verifica a favore della proprietà fondiaria e della sua gestione²⁶,

²⁵ D. Balestracci, *La zappa e la retorica. Memorie familiari di un contadino toscano del Quattrocento*, Firenze 1984.

²⁶ Per un libro di ricordanze molto sbilanciato in questa direzione cfr. G. Provedi, *Doffo di Nepo degli Spini e il suo quaderno di ricordanze (1415-1439)*, voll. 2, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze (relatore G. Cherubini), anno accad. 1985-86. Lo scrivente, data l'importanza della casata, non tralascia tuttavia di tracciare una breve storia della famiglia, di accennare al fallimento degli Spini a Napoli, né di parlare delle spese per allevare le figlie e maritarle, di accennare a prestiti di libri e carte nautiche o di elencare le pro-

ma si hanno, almeno a Firenze – ed è un altro segno di “modernità” di questo ambiente cittadino – frequenti interessi per il mondo della finanza e il fisco²⁷, sino al caso estremo e sostanzialmente totalizzante dei ricordi fiscali di Matteo Palmieri²⁸. È tuttavia opportuno precisare, per cogliere un carattere saliente del libro di ricordanze che se questo ha caratteri propri e diversi dai veri libri di contabilità e di amministrazione (libri vari e più importanti della bottega o compagnia, a cominciare dal mastro e dal giornale sino a quelli secondari come il libro dei lavoratori, il libro delle vendite al minuto, il libro dei debitori, o libri di amministrazione più propriamente domestica come il libro delle possessioni, il libro delle spese minute di casa, i registri delle amministrazioni pupillari), a quelli esso fa, ad ogni passo, esplicito riferimento e richiamo, e in più d'uno di quelli noi possiamo trovare, ove si siano conservati, nel caso più semplice, la prova di ciò cui si accenna nelle ricordanze; nel caso più complesso lo sviluppo e la documentazione dettagliata di una operazione in esse richiamata sinteticamente. La fonte di cui si parla è una fonte di prim'ordine, ma soprattutto per indagini di ca-

prie masserizie, né infine, come altri memorialisti, di scivolare nel campo della cronistica con l'accennare allo scisma della Chiesa.

²⁷ Cfr. G. Ciappelli, *Francesco di Matteo Castellani (1418-1494) e il suo libro di Ricordanze segnato "A" (1436-1458)*, voll. 2, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze (relatore G. Cherubini), anno accad. 1984-85.

²⁸ M. Palmieri, *Ricordi fiscali (1427-1474)*, a cura di Elio Conti, Roma 1983, p. 3: «Al nome di Dio e della sua madre Vergine Maria, e di messer santo Giovanni Batista, e di tutti i sancti, e santi di vita eterna, amen.

Questo libro è di Matteo di Marcho Palmieri, in su il quale farò principalmente memoria delle portate farò al chatasto, e di che tempo e' si farà, soggiugnendo drieto a ogni portata quanti catasti si sarà paghato. E se altra graveza si porrà in altro modo, anchora ne farò memoria, acciò che io non mi maravigli quando io non potrò più paghare, vengendo quello si fia paghato. E a questo serberò, o per me o per altri, insino a c. LXXX. Dio voglia s'adoperino senza disfarmi.

Poi, da charte 80 in là, terrò chonto di mia danari di monte, de' quali io fussi creditore per alchuna chagione, e simile il chonto di ciò pagherò, e perché e quando, e anchora de' danari io chaverò di Chomune per interessi di monte. Piaccia a Dio sia salute dell'anima e del chorpo». Per i pochi ricordi familiari e personali contenuti in questo libro vedi pp. 212-214.

rattere economico può e qualche volta deve essere allargata, integrata, arricchita con i veri e propri libri contabili.

Già da quanto accennato si evince che ogni libro di ricordanze è diverso dagli altri, più o meno ricco, più o meno vario. Tutti cominciano, non diversamente del resto dai libri contabili – chi non ricorda la significativa intitolazione dei libri dei grandi mercanti fiorentini al nome di Dio e dei santi, perché vengano assicurati, insieme, « salvamento in mare e in terra », « accrescimento d'avere e di persone », « guadagno », « salute de' l'anime e de' corpi »²⁹ ? – e non diversamente dalle fonti pubbliche più varie, prime fra tutte le statutarie, con una invocazione religiosa della quale sarebbe utile studiare, caso per caso, non i riferimenti fissi al Padreterno e alla Madonna, ma piuttosto quelli secondari relativi al patrono della città, al santo della parrocchia, forse a più particolari devozioni dello scrivente.

Uno, per la verità straordinariamente ricco, steso dal mercante aretino Simo di Ubertino nella seconda metà del Trecento, fu da me studiato oltre venti anni fa. Le prime 183 carte di questo che il mercante chiama il suo *Memoriale Rosso* (rosso dal colore originario del cuoio della coperta) danno notizia di tutte le più importanti vicende personali e familiari, come nascite, morti, matrimoni, disavventure politiche e di tutte le attività economiche, sia mercantili che agricole, come stipulazioni di compagnie, bilanci annuali, acquisti e locazioni di terre e di bestiame. I dati economici sono tratti da veri e propri libri contabili o di commercio, parzialmente conservati, e a tali libri lo scrivente fa spesso riferimento. Bianche sono le carte 184-255 del *Memoriale*; da c. 256 a c. 265 Simo d'Ubertino dà invece una descrizione completa, ad epoche diverse, di tutti i suoi possessi fondiari; dopo un'altra serie di carte bianche (cc. 266 - 308), abbiamo infine un particolareggiato elenco dei raccolti agricoli dal 1386 a parte dell'anno 1393 (cc. 309 - 314)³⁰.

²⁹ A. Saporì, *Le marchand* cit., p. XVIII (ediz. italiana cit., p. 20).

³⁰ G. Cherubini, *La proprietà fondiaria di un mercante* cit. Recentemente ho fatto studiare e trascrivere da una mia alunna uno dei libri contabili ai quali fa riferimento il *Memoriale Rosso*, cioè quello, del tutto eccezionale negli archivi familiari di quell'età, relativo alle "spese di casa" (E. Mattioli, *Consuetudini e tenore di vita nella casa di un mercante del Trecento, Simo d'Ubertino di Arezzo*, voll.

La sola lettura dei titoli di alcune sezioni del noto *Libro segreto* di Gregorio Dati costituisce già un'indicazione del suo contenuto: « Ricordanze », « Ragioni di compra », « Entrata », « Uscita », « Ragione della benedetta anima della Betta e de' suoi figliuoli e miei », « Compagnia con Pietro Lana », e via enumerando³¹.

L'indice contenuto nelle prime pagine del codice del notaio bolognese del Quattrocento Cesare Nappi recita:

Recordi de figlioli, a f. 3; Recordi de cose vechie e de cose non facte da mi et etiam facte da mi, a f. 13; Recordi de cose facte da mi et etiam non facte da mi etiam per contracti a f. 20; Recordi de compare, vendite, afficti, pisone, locasone, conducione et altri contracti, a f. 40; Recordi de compatri a chi io ho tenuto figlioli al battesimo e cresima, a f. 65; Recordi de cose prestade e recevute in presto a f. 68; Recordi de officij da utile et honore andate a f. 80 e 90; Recordi de bestiame a f. 85; Recordi de amici fora da Bologna a f. 98; Recordi de commissione che a mi sono state commesse a f. 97³².

Più semplicemente il libro di ricordi di Alessandra Macinghi Strozzi, che copre il periodo 1453 - 1473, nella prima pagina, dopo la consueta invocazione religiosa - a Dio, alla Madonna, ai santi Filippo, Matteo e Lorenzo, i cui nomi ritroviamo fra i famigliari della scrivente - e l'indicazione della titolare del libro, segnala che « da c. 1 a c. 80 saranno più debitori e chreditori » e « da c. 80 a c. 126, ch'è la fine del libro, saranno richordi di più choxe »³³.

Nel suo registro di memorie il notaio senese del Trecento Cristofano di Gano di Guidino afferma che si tratta di « memorie di certi miei fatti », di « un libro et [...] memorie scritte [...] a fede, chiareçça e memoria de' fatti miei », ma sente anche il bisogno di precisare che, a differenza di quello che fanno molti suoi contemporanei, egli non ha

4, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze (relatore G. Cherubini, anno accad. 1983-84).

³¹ G. Dati, *Libro segreto*, a cura di C. Gargioli, Bologna 1869 (rist. fotomeccanica, ivi, 1968).

³² L. Frati, *Un notaio bolognese del Quattrocento*, in « La rassegna nazionale », XXV (1903), vol. 130, pp. 26-43.

³³ M.L. Fioravanti, *Alessandra Macinghi Strozzi* cit.

steso memoria di tutti i suoi "fatti", ma "di parte" soltanto, utilizzando tra l'altro, come si ricava da alcune annotazioni, una serie di altre sue scritture (vengono ricordati un *libricciolo* in cui teneva i conti con il suo mezzadro di Armaiolo, e un *bastardello* da cui risulta una quietanza a favore della balia di un figlio. Il che non esclude che libricciolo e bastardello fossero un'unica cosa) ³⁴.

Già più sbilanciato verso la registrazione di fatti riguardanti la propria attività è il libro di ricordi del pittore fiorentino Neri di Bicci, che incomincia a scrivere al momento di assumere la gestione della bottega paterna, nel 1453:

« Questo libro è di Neri di Bicci di Lorenzo Bicci dipintore, del Popolo di San Friano di Firenze, Ghonfalone Dragho e Quartiere di Santo Spirito. El quale libro si chiama Richordanze ed è segnato D, ed è charte a c. [...], in sul quale farò richordo d'ogni lavoro della mia arte torò a fare, e da chi e per che pregio e di che modo; e farò richordo d'ogni cosa vendesi o chonperasi e d'ogni altra chosa la quale a me parà che richordo se ne de' fare ». Ma oltre ai dati relativi all'acquisto di materiali e alla esecuzione e destinazione delle proprie pitture, Neri di Bicci registra, come avviene in genere nei libri di ricordanze, tutta un'altra serie di fatti che lo riguardano, dagli affitti alle vendite di beni immobili, dal pagamento di gabelle ai raccolti dei poderi ³⁵.

In questa varietà di singoli prodotti di un genere che si rivela tuttavia unico, è rintracciabile una ricchezza straordinaria di contenuti. Da ogni libro sono estraibili notizie sull'autore e la sua famiglia, i matrimoni, la nascita, il battesimo, talvolta la cresimazione, la monacazione, la morte dei figli, della moglie e dei parenti. Oltre che sul proprio matrimonio lo scrivente si sofferma su quello delle figlie (non escluse le illegittime), sull'ammontare delle doti, sui corredi, sulle spese relative all'educazione dei figli, sul loro avviamento al lavoro. Nomi e cifre accompagnano spesso la più importante come la meno importante delle notizie raccolte. Con la famiglia, il senso della famiglia e della parentela. Si hanno così accenni a rivalità e faide, sino al noto ricordo di una

³⁴ G. Cherubini, *Dal libro di ricordi di un notaio* cit., p. 394.

³⁵ Neri di Bicci, *Le Ricordanze (10 marzo 1453-24 aprile 1475)*, a cura di Bruno Santi, Pisa 1976.

vendetta portata a termine con successo, come nella frammentaria ricordanza di Luca di Totto da Panzano³⁶; e notizie di paci fra consorterie, con la relativa sanzione di banchetti e feste.

Lo scrivente annota talvolta i fatti politici della città e quelli di fuori di cui veniva a conoscenza, corredandoli talvolta di osservazioni sue. A quei fatti cittadini egli era, del resto, più di una volta intrecciato, o perché in qualche anno assunto a componente del governo, o a console delle arti, o perché membro di consigli, o perché incaricato di compiti speciali (e a questi incarichi si fa spesso riferimento nelle "ricordanze", e questo ricordo contribuisce potentemente a radicare, almeno a Firenze, il senso della tradizione familiare e della appartenenza della famiglia al ceto di governo); o perché delle lotte cittadine egli è stato vittima o si è visto penalizzato, ad esempio, sul piano dell'imposizione fiscale, o, peggio, come il mercante aretino Simo di Ubertino, è stato imprigionato e torturato. Naturalmente questi estensori di ricordanze, in questa sezione cronistica, non mancano talvolta di far memoria di fatti straordinari d'altra natura, come epidemie, carestie, terremoti, nevicate fuori stagione, gravi incidenti di vita cittadina, tornei, arrivi di signori, alti prelati e sovrani.

Importante, in questa fonte, sono, come dicevamo, le notizie relative alla vita economica e non starò troppo a sottolineare questo fatto, anche se va precisato che, per le attività del fondaco, della bottega, del banco, ben difficilmente il libro di ricordanze può sostituire la contabilità specifica, ma al massimo integrarla e serrarla in una visione d'insieme dell'uomo e dell'uomo d'affari (ho accennato sopra al contenuto delle memorie di un mercante aretino). Nelle ricordanze sono documentati i rapporti con la compagnia o le compagnie se lo scrivente era socio di qualche azienda, con l'indicazione dei punti essenziali dei patti di compagnia; le molteplici attività diverse condotte in proprio; i prezzi degli

³⁶ P. Berti (a cura di), *Frammenti della Cronaca di messer Luca di Totto da Panzano, da una copia di Vincenzio Borghini*, in «Giornale Storico degli Archivi Toscani», V (1861), pp. 68, 73. Per episodi meno sanguinosi di questo gusto della vendetta e per l'abitudine di registrare nelle ricordanze le offese subite v. F. Borghese, *Antonio di Leonardo Rustichi e le sue «Ricordanze» (1412-1436)*, voll. 3, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze (relatore G. Cherubini), anno accad. 1987-88, vol. I, p. 26 e sgg.

acquisti di beni di consumo per la famiglia, con, in qualche caso, la segnalazione delle spese sostenute complessivamente ogni anno per il mantenimento di quella (né vi mancano, talvolta, segnalazioni di ricette)³⁷; i mutui accordati o ricevuti, con i relativi interessi; infine, ma in casi particolarmente fortunati e sicuramente non numerosi, il calcolo dei guadagni realizzati ogni anno con le attività mercantili - imprenditoriali e la segnalazione del relativo capitale investito. E nelle ricordanze troviamo ancora lunghi elenchi di corredi da sposa, che fanno la gioia degli storici del costume e delle arti minori³⁸, e non vi mancano committenze ad artisti più illustri e meno illustri. Lo scrittore di ricordanze ci fa poi spesso conoscere più di un aspetto del sistema fiscale e della pressione tributaria, perché egli registra in molti casi le imposte pagate.

Particolarmente importanti sono le notizie che questi libri ci forniscono sulla proprietà fondiaria e immobiliare e sulle forme di gestione della terra, e forse a questi problemi sono stati dedicati gli studi più numerosi³⁹. Essi documentano gli acquisti di immobili e di terre e le spese fatte per abbellire o costruire la propria abitazione, la "casa da signore" in campagna, e le abitazioni dei contadini, con una tale precisazione di fatti che anche quando manchino nelle "ricordanze" stesse o nelle lettere scambiate con amici, familiari o collaboratori, notazioni di merito o commenti, illuminano di vivida luce tutto un universo mentale: nel quale il desiderio di prestigio sociale, l'averne terre, contadini, palazzo, villa in campagna, e non soltanto fondaco, bottega o banco in città, sono il coronamento necessario, spesso cronologicamente conclusi-

³⁷ V., per quest'ultimo tipo di notizie, F. Bonaini (a cura di), *Ricordi di cose familiari di Meliadus Baldiccione de' Casalberti pisano dal 1339 al 1382*, in « Archivio Storico Italiano », VIII, *Appendice* (1850), pp. 65-67.

³⁸ Cfr., ad esempio, M. Panfilì, *Il libro di ricordi dei Parenti (1447-1520)*, voll. 2, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze (editore G. Cherubini), anno accad. 1987-88, vol. I, p. XL e sgg.

³⁹ Ph. Jones, *Forme e vicende cit.*; I. Imberciadori, *I due poteri di Bernardo Machiavelli ovvero mezzadria poderale nel '400*, in AA.VV., *Studi in onore di Armando Saponi*, Milano 1957, II, pp. 833-846; G. Cherubini, *La proprietà fondiaria di un mercante cit.*, e *Dal libro di ricordi di un notaio cit.* Ma naturalmente, dato il carattere della fonte, questa tematica è presente anche in opere di impostazione più generale, quali il volume di Ch. de la Roncière, *Un changeur florentin cit.*

vo di una riuscita sociale. Con la descrizione e il prezzo degli appezzamenti acquistati, le "ricordanze" segnalano il processo messo in atto di una loro ricomposizione in unità più vaste e compatte, documentano i contratti stipulati con i contadini, i prestiti a loro accordati, e talvolta, in casi più fortunati, vi possiamo rintracciare veri e propri, anche se sommari, "conti colonici", con partite di dare e avere tra proprietario e colono. Infine, ma non frequentemente, vi possiamo trovare notizia del raccolto complessivo di un'intera annata o di più annate, o il raccolto relativo a qualche prodotto soltanto, di specifiche unità fondiarie, con indicazione di quantità e di valori monetari.

Una potenzialità dei libri di ricordanze che ho avuto modo di verificare personalmente e che ho fatto verificare da miei alunni in più di un lavoro di tesi, ma ancora poco o punto sfruttata, è invece la possibilità che essi offrono di penetrare nel mondo degli umili e del lavoro (naturalmente con tanto maggiore profitto se possiamo disporre di altre fonti che ci documentino le stesse esistenze, come catasti o registri di imbreviature notarili). Le ricordanze, non sempre, ma abbastanza frequentemente ci presentano almeno di scorcio tutta una serie di figure umane venute per motivi diversi in contatto con lo scrivente: i fanti, di bottega o di casa, o sospesi tra bottega e casa, le domestiche, con indicazioni dell'età, della provenienza, del compenso e talvolta il racconto delle loro tristi peripezie (si pensi alla nota vicenda della domestica narrata nel libro di Bernardo Machiavelli)⁴⁰; le schiave, con indicazione della nazionalità e dei prezzi di acquisto; le balie per i figli, talvolta accolte nella propria casa di città, e di regola cercate nelle campagne più note all'estensore del libro e colà accoglienti il bambino o la bambina, con annotazione degli oggetti e dei panni del corredo ogni volta ad esse affidato, dei compensi stabiliti per la balia, delle forme di pagamento di questi compensi (frequente il caso del pagamento da parte del padre del bambino dei fornitori di panni o di altri prodotti alla famiglia della balia). Veniamo così a conoscere, concretamente ed in casi specifici, ciò di cui sappiamo più sommariamente da altre fonti: l'abitudine diffusissima, nelle famiglie dei ceti più alti, di dare i figli a balia, la lunghezza dell'allattamento, i frequenti mutamenti di balia resi

⁴⁰ B. Machiavelli, *Libro di ricordi* cit., pp. 15-23, 35.

necessari dalla frequenza delle gravidanze delle contadine⁴¹. Nelle ricordanze sono talvolta registrati, magari per un breve lasso di tempo, anche i pagamenti relativi a fornitori diversi della famiglia, come il fornaio, il sarto e la lavandaia, con indicazione talvolta puntuale degli oggetti, delle quantità o del lavoro fornito. Il discorso vale anche per altre figure di lavoratori, come muratori o manovali, o giornalieri agricoli, per i quali si registrano rispettivamente, in qualche caso, giornate di lavoro e salari, oppure compensi forfettari, per l'edificazione o la riparazione di immobili, o il numero di giornate prestate a potare o a zappare la vigna. Particolarmente i mezzadri dei poderi dello scrivente sono infine i protagonisti di quelle serie di conteggi agricoli a cui abbiamo or ora accennato.

Naturalmente del tutto particolare e particolarmente rilevante per la storia di questo mondo del lavoro è il caso, eccezionalissimo, di quando a scrivere ricordanze sia qualcuno a quel mondo riconducibile. Il ricordato Piero di Francesco Puro era un poveraccio passato al servizio di parecchi padroni, pubblici e privati, che si ingegnava col lavoro di balia della moglie e con i suoi piccoli traffici di arrotondare i propri guadagni. In una grafia infantile e scorretta egli stese un suo *Memoriale* in due volumi, che copre il lungo periodo compreso tra il 1413 e il 1465 e che è fortunatamente giunto sino a noi. Ne vengono fuori note di spesa, liste di creditori, ricordi di vicende personali, guadagni, attività e, fra l'altro, un curioso ipotetico conteggio relativo al salario annuo di una domestica nella Firenze del tempo⁴². Più noto, perché edito nel secolo scorso, il libro di ricordanze del muratore bolognese Gasparo Nadi, al cui studio sto lavorando da qualche tempo. Egli visse tra il 1418 e la fine del secolo e stendendo i suoi ricordi li punteggiò oltre che delle consuete notizie familiari su mogli, figli propri, figli della seconda moglie, anche di vere e proprie notizie cronistiche, ma non dimenticò di annotare i propri lavori e gli spostamenti che questi gli imposero,

⁴¹ Per brevi profili delle balie dei figli di Antonio Rustichi, che scrisse ricordanze ricche di riferimenti al modesto mondo dei lavoratori con cui la famiglia venne in contatto, vedi F. Borghese, *Antonio di Lionardo Rustichi* cit., I, pp. 204-222.

⁴² Cfr. anche F. Franceschi, *Quelques considerations* cit., che utilizza, naturalmente, I. Scarfi, *Il libro di ricordi di un "povero"* cit.

e i propri personali successi all'interno dell'arte con la puntuale annottazione delle cariche che egli a più riprese vi ricoprì. Questi due libri di ricordanze permettono di studiare su fonti dirette biografie e famiglie di lavoratori, che sono una via sempre da seguire, come ho avuto modo di scrivere già molti anni fa, per arricchire di note specifiche e individualizzanti l'altrettanto fondamentale ricostruzione della più generale struttura sociale⁴³.

Ci sarebbe a questo punto da valutare se e in quale misura i libri di ricordanze, che pure erano uno strumento strettamente privato, destinato ad un pubblico limitato all'ambito familiare – e abbiamo accennato alla stessa difficoltà di valutare con sicurezza l'estensione di questo ambito di potenziali lettori –, ci sarebbe da valutare se e in qual misura, oltre che documenti preziosi di fatti e realtà materiali, siano anche documenti di sentimenti, idealità, stati d'animo. Si errerebbe, a questo proposito, se si pensasse di trovare nelle ricordanze effusioni di sentimenti o confessioni di un'anima. Né il genere, né la sensibilità del tempo lo consentivano. Quello che anzi alla nostra sensibilità di moderni può urtare un po' alla prima presa di contatto è l'apparente freddezza con cui vengono spesso registrati anche i lutti più gravi, i figli e le mogli portati via in pochi giorni dalle epidemie, per i quali lo scrivente rimasto solo o quasi solo in una casa ormai vuota e prima risuonante di voci, non trova altra espressione che un cristiano « Dio l'abbia in pace! »; o peggio, come nel caso del notaio senese Cristofano di Gano, quando lo vediamo far entrare in convento l'unica figlia sopravvissuta all'ecatombe, per poter seguire la stessa strada senza impacci familiari e coronare così una vecchia aspirazione della giovinezza⁴⁴. Tuttavia, se si legge in controtuce e ci si riporta alla sensibilità di quei secoli, certi fatti, certe insistenze parlano da sole. Non soltanto la memoria di uffici ricoperti, di faide, di paci stipulate, ma anche la riuscita operazione di riacquisto di un bene appartenuto una volta alla famiglia, può recarci la testimonianza di un sentimento. Persino in quei rarissimi libri di ricordanze di lavoratori giunti sino a noi può infine essere rintrac-

⁴³ G. Cherubini, *Una famiglia di piccoli proprietari contadini del territorio di Castrocaro (1383-1384)*, in Id., *Signori, contadini, borghesi* cit., pp. 467-468.

⁴⁴ G. Cherubini, *Dal libro di ricordi di un notaio* cit., pp. 414-415.

ciato, oltre che il senso della famiglia e quello religioso dell'esistenza, un qualche barlume di "istanze individuali", "di esigenze di autoaffermazione", "di coscienza di sé"⁴⁵. E anche se non frequenti, le effusioni esplicite, i giudizi su persone e situazioni non mancano del tutto. Lasciando da parte quelle più note ne ricorderò alcune sicuramente meno conosciute e relative a gente comune o modestissima, tanto più importanti perché ci avvicinano, anche per questi aspetti più difficilmente documentabili, ad angoli della società poco o punto noti. Il notaio senese più volte ricordato, rimasto orfano, non conservò un buon ricordo del trattamento che gli fu riservato presso la famiglia del fratello del padre, mentre un giudizio affettuoso dà del nonno materno che lo prese successivamente con sé insieme alla madre: « et mai non seppi che padre si fusse se non lui ». L'affetto per la madre gli fece invece rinunciare all'idea di « uscire dal mondo » e farsi religioso. Queste le parole della madre riportate nel suo libro di memorie: « Vuomi tu abandonare? Io non ò persona per me, mio padre è morto et io t'ò allevato con tanta fadigha, che mi rimanesti di XXVIII mesi et mai mi volsi rimaritare per non lassarti ». Affettuoso anche il ricordo che il notaio conservò del maestro che gli insegnò il latino: « poiché io era povero, mi portò grande amore, et fecemi assai vantaggi »⁴⁶. Fra le molte notazioni, negative e positive, sui figli o la seconda moglie, lasciateci dal muratore bolognese Gasparo Nadi, riferirò soltanto ciò che egli, molto vecchio, scriveva dell'assistenza ricevuta dai figli durante una febbre che lo colpì nell'estate del 1500.

Rechordo come adì primo de luio 1500 me ave' tre volte la fievera un dì sì e l'altro no [...]; nota che nel dito male Felipo non me lasò manchar alchuna chosa, zucharo e confeto e polastri one di doe volte, el pesto el menestro e one altro chosa; Chatelina e Chamila m'eno sempre atorno e tutti e Bernardina mia fiola vene a stare doe note chon mi, assae volte vene Felipo

⁴⁵ F. Franceschi, *Quelques considerations* cit. Utili spunti, in questa direzione, nel volume di M. Guglielminetti, *Memoria e scrittura. L'autobiografia da Dante al Cellini*, Torino 1977, per quanto programmaticamente attento ai prodotti "letterari" e alle manifestazioni coscienti dell'autobiografia (cfr. particolarmente il cap. V, dedicato ai « ricordi degli scrittori - mercanti e dei politici »).

⁴⁶ G. Cherubini, *Dal libro di ricordi di un notaio* cit., pp. 396-398.

e Zanbatista a vedere la note e anchora el dì non manchava mae che me lasano solo. Priego Idio li dia de la soa grazia⁴⁷.

Dalle ricordanze del povero Piero di Francesco Puro segnalo soltanto l'episodio – centrale nella sua esistenza e sovente richiamato nei ricordi – dell'amico incontrato nel 1416 a Perugia e tale rimasto per tutta la vita (« quella notte teni aberghuare meco e faciemoci fratelli »), e il commosso ma sereno ricordo della moglie, morta dopo quarantotto anni di vita comune: « quie fatò richordo de la mortte de la mimoria di quea diligente e onesta e vertudosa e charitadisima ne' poveri di Dio [...], giamai non si potrebe trovare una donna di tanta veritàt' i' lei, amorevole e serà gra' masai piena d'ogne verttù [...]; io poso dire che 'd io sia fatto el più chontento omo che fose mai »⁴⁸.

Quanto sino a qui detto documenta a sufficienza, mi pare, della straordinaria ricchezza di questi libri di ricordanze e della loro attendibilità, per essere essi di natura diciamo così riservata e conchiusa alla conoscenza dell'ambito familiare. Vorrei concludere notando che proprio questa loro natura permette di scoprire una serie di sotterfugi difficilmente documentabili per altra via. Ripercorrendo, ancora una volta, soprattutto le pagine di memoria del più volte richiamato Cristofano di Gano di Guidino, ricorderò che nei libri di ricordanze viene esplicitamente notato l'ammontare dell'interesse dei denari dati in prestito – taciuto invece, o meglio mascherato, com'è noto, nelle carte notarili, per il divieto ecclesiastico dell'usura –; viene segnalata la consuetudine di scrivere nei contratti di compravendita di terre o di immobili un prezzo inferiore a quello realmente intercorso fra le parti onde pagare “meno gabella” (ciò che induce ad essere prudenti nell'attribuire ai prezzi riportati dalle carte notarili un valore di assoluta esattezza); viene documentato il ricorso a dei prestanome quando non sembrava opportuno, in una operazione di acquisto, comparire in prima persona (e prestanome poteva essere sia un parente stretto come la madre, sia – ciò che sorprende un po' – il proprio mezzadro); viene segnalata l'abitudine – che la dice lunga sui concreti rapporti sociali nelle campagne – degli

⁴⁷ *Diario bolognese* cit., pp. 282-283.

⁴⁸ F. Franceschi, *Quelques considerations* cit.

ufficiali inviati dalla città nelle comunità del contado a rappresentarla e ad amministrare la giustizia di costruirsi in loco un proprio patrimonio fondiario attraverso acquisti di beni degli amministrati. Ricordo infine che Elio Conti ricorse ampiamente a questo tipo di fonti per valutare l'attendibilità e i margini di evasione nelle dichiarazioni al catasto fiorentino del 1427⁴⁹.

Possiamo dunque concludere che gli estensori di ricordanze ci offrono, in molteplici direzioni, non soltanto testimonianze difficilmente o niente affatto reperibili altrove, ma anche la possibilità di correggere o di valutare con la necessaria prudenza i dati forniti dalla documentazione pubblica.

⁴⁹ E. Conti, *I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il catasto particolare toscano (secoli XIV - XIX)*, Roma 1966, p. 50 e sgg.

ROBERTO FERRARA

**LA SCUOLA PER LA CITTÀ:
IDEOLOGIE, MODELLI E PRASSI TRA GOVERNO
CONSOLARE E REGIME PODESTARILE
(BOLOGNA, SECOLI XII - XIII)**

I. Scuole e città: poco rumore sulle origini.

Felicemente compiuto alle soglie del secolo XII lo sforzo di ricomposizione e comprensione sistematica del *corpus* giustiniano, i colti che da *amatores* avevano sviluppato le loro curiosità sui testi della legge romana per allegarne l'autorità nei placiti, o nei polemici confronti tra le massime autorità, lasciarono rifluire la loro dottrina di maestri in una trama di glosse sempre più densa ed intricata ai *libri legales*; poi vennero le schematiche *summule* e le pratiche raccolte di *distinctiones*, di *dissensiones* e *questiones* che l'incessante lavoro delle generazioni si sarebbe incaricato di trasmettere all'incipiente "editoria" per la scuola. Con gli strumenti di una raffinata didattica, con lucidi formulari e trattati ad uso di causidici e notai, gli interpreti e maestri del diritto si incaricarono di preparare i loro discepoli ai compiti futuri, senza trascurare la rieducazione dei pratici, custodi agli occhi della società di irrinunciabili ritualismi giuridici ma viziati da prassi incerte ed abusive, spesso troppo disorientati o disinvolti per districarsi con coerenza tra leggi, privilegi e consuetudini¹.

A Bologna, dove si era concentrato il fervore creativo di un nucleo di qualificati giudici e causidici già impegnati ad amministrare la giustizia

¹ I rapporti tra la scienza e la pratica del diritto sono stati riesaminati in occasione di recenti convegni; tra le molte e interessanti relazioni vedi A. Padoa Schioppa, *Sur le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des XI^e et XII^e siècles*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques* [Attes du Colloque de Montpellier, 12-14 dicembre 1977], Milano 1979, pp. 343-371; E. Cortese, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI* [Atti del nono Convegno internazionale di studio, Pistoia 20-25 settembre 1979], Pistoia 1983, pp. 195-281; Id., *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi* [Atti del Convegno tenuto a Cagliari, 18-21 maggio 1981], Milano 1982, pp. 93-148; H.G. Walther, *Die Anfänge des Rechtstudium und die kommunale Welt Ita-*

sulle terre del dominio canossiano, dall'alta dottrina e dalla matura esperienza dei primi maestri trassero beneficio, quasi per osmosi, i comportamenti professionali dei giuristi pratici: come per le formule notarili rivissitate da Irnerio e prontamente recepite da un solido nucleo di causidici/notai (circa 1116)², la diffusione dei modelli sviluppati nella scuola si potrebbe credere affascinata, se non pilotata, dal contatto con personalità consegnate al mito già dai contemporanei, e dai concittadini in particolare, che nei successi accademici e forensi, nella stima e nelle attenzioni di signori e sovrani, non poterono che apprezzare i segni ambi-

liens im Hochmittelalter, in Schulen und Studium im sozialen Wandel des Hoben und Späten Mittelalters, hgg. v. J. Fried, [Fortäge und Forschungen XXX, hgg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte], Sigmaringen 1986, pp. 121-162. Per una esaustiva bibliografia sullo Studio, i maestri e le loro opere, rimando alla *Bibliografia per la storia dell'Università di Bologna dalle origini al 1945, aggiornata al 1983*, a cura di G. Zanella, in «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», n.s., V (1985).

² G.B. Palmieri, *Appunti e documenti per la storia dei glossatori. I. Il "Formularium tabellionum" di Irnerio*, Bologna 1882; a cura del medesimo le edizioni del formulario nella *Bibliotheca iuridica Medii Aevii* di Augusto Gaudenzi [= BIMA], I, I ed. Bologna 1888, pp. 199-229, II ed. Bologna 1914, pp. 9-45; cfr. inoltre E. Besta, *L'opera di Irnerio (Contributo alla storia del diritto italiano)*, I [La vita, gli scritti, il metodo], II [Glosse inedite d'Irnerio al Digestum Vetus], Torino 1896 [rist. an. Bologna 1980], I, pp. 179-193, con confutazioni al Palmieri. Su Irnerio autore di un formulario – dato tradizionale, derivato da Accursio e da Odofredo – tornava con attenzione G. Cencetti, *Studium fuit Bononie. Note sulla storia dell'Università di Bologna nel primo mezzo secolo della sua esistenza*, in «Studi Medievali», s. III, 7 (1966), pp. 781-833, per suggerire come le novità della documentazione notarile locale presupponessero una elaborazione matura dei concetti giuridici, probabilmente operata in una scuola di notariato che a Bologna, dalla seconda metà del secolo XI, aveva accompagnato, se non preceduto, l'insegnamento del diritto; su Angelo e Bonando, i causidici/notai che per primi ricorsero al formulario irneriano v. G. Orlandelli, *Ricerche sulla origine della "littera bononiensis": scritture documentarie bolognesi del sec. XII*, in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., II/III (1957), parte II, pp. 179-214; Id., *Rinascimento giuridico e scrittura carolina a Bologna*, Bologna 1965; sul formulario irneriano e la tradizione scolastica: Id., *Irnerio e la teorica dei quattro istrumenti*, in «Atti della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali, Rendiconti», LXI (1972-73), pp. 112-124; Id., *"Petitionibus emphyteoticariis annuendo". Irnerio e l'interpretazione della legge "iubemus" (C. 1. 2. 14)*, *Ibid.*, LXXI (1982-83), pp. 51-66.

valenti ed ambigui del prestigio e del potere, dell'autorevolezza e dell'autorità.

Alle virtuose esibizioni della logica e delle tecniche di sapienti e maestri non era sensibile solo il ceto dei giudici e dei causidici, dei notai e dei tabellioni, compagine non omogenea ma resistente alle esplosive dinamiche delle "consorterie", delle "classi", dei "partiti", costantemente partecipe delle funzioni e delle aspirazioni dei ceti di governo, tradizionali ed emergenti: in un panorama di giurisdizioni incerte e contestate, mentre scismi laceranti e solenni conciliazioni ricorsivamente turbavano e ricomponavano ad ogni livello delicati equilibri e fluide aggregazioni di forze, i primi interpreti del diritto, come non furono estranei alla ordinaria amministrazione del territorio né ai coinvolgenti conflitti tra le massime autorità, così non rimasero al margine delle dinamiche in atto nella città che ospitava le loro scuole.

Potremmo supporlo, nonostante le incertezze forse insolubili delle fonti e della critica, per Pepo - Pepone - Pietro, *legis doctor, advocatus*, notaio e giudice in numerosi placiti (1072 - 1095), *magister* famoso non solo a Bologna per l'emblematica vittoria riportata ai tempi di Enrico IV in un placito regio, vescovo di parte imperiale, scismatico e scomunicato (circa 1086-96), che un libello metrico di quegli anni glorificava col sonante titolo di *clarum Bononiensium lumen*³: ed in questi, che potrebbero essere momenti non inverosimili di una carriera prestigiosa anche se compromessa, è quasi sintomatico cogliere non poche e non superficiali analogie con le vicende del mitico Irnerio, collaboratore del dominio canossiano (1113) ed apprezzato consigliere dell'imperatore Enrico V, assieme al quale venne scomunicato nel 1119 per aver-

³ Sulla discussa autorità e l'inafferrabile identità di Pepo, oltre al classico H. Kantorowicz - B. Smalley, *An English theologian's view of roman law: Pepo, Irnerius, Ralf Niger*, in « Medieval and Renaissance Studies », I (1943), pp. 237-252, v. L. Schmutge, "Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus". Eine neue Quelle zu *Magister Pepo von Bologna*, in « Ius Commune », 6 (1977), pp. 1-9; P. Fiorelli, *Clarum Bononiensium lumen*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 413-459; C. Dolcini, *Velut aurora surgente. Pepo, il vescovo Pietro e le origini dello Studium bolognese*, Roma 1987 (Istituto Storico Italiano del Medioevo, *Studi Storici*, 180).

ne sostenuto le ragioni nell'elezione dell'antipapa Gregorio VIII (1118) ⁴.

Nella prima metà del secolo, mentre si consolidava la fama europea di Bologna depositaria dei *libri legales* e della scienza giuridica, vicende personali e pubbliche degli *antiqui magistri* erano certo note e divulgate nelle scuole e nella città, per i loro molti meriti e nonostante i non lievi incidenti di percorso, almeno sino a quando le reazioni alla concretezza dei programmi di Federico I, mentre anche nelle scuole l'antagonismo concorrenziale dei maestri si caricava di valenze politiche, mutarono alcune di quelle glorie e le loro memorie in testimonianze imbarazzanti per il comune e per lo studio, insieme cresciuti ed emancipati dalla tutela e dalle ingerenze di potenti e sovrani ⁵.

⁴ Per la biografia di Irnerio v. A. Spagnesi, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze 1970, con edizione delle testimonianze documentarie; per un'ampia raccolta di memorie e tradizioni su Irnerio nei testi scolastici dei secoli XII - XIII, v. E. Besta, *L'opera di Irnerio* cit., I - II, *passim*.

⁵ Sullo sviluppo della città e delle scuole nel corso del conflitto tra pontefici ed imperatori, accanto ad alcuni studi di L. Simeoni [*Bologna e la politica italiana di Enrico V*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna» [= AMR], 2 (1936-37), pp. 148-166; *La lotta delle investiture a Bologna e la sua azione sulla città e sullo studio*, in «Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, cl. Scienze morali», s. IV, 3 (1939-41), pp. 3-21], v. G. De Vergottini, *Lo studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, in «Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna», n.s., I (1956), pp. 19-95 (pp. 19-41 per la prima metà del sec. XII); per i rapporti tra i giudici matildici e l'insegnamento bolognese del diritto vedi C.G. Mor, *I giudici della contessa Matilde e la rinascita del diritto romano*, in *Studi in onore di B. Donati*, Modena 1954; Id., *Legis doctor*, in *Atti del Convegno internazionale di studi Accursiani (Bologna, 21-26 ottobre 1963)*, I - III, a cura di G. Rossi, Milano 1968, I, pp. 193-201; G. Santini, «*Legis doctores*» e «*sapientes civitatis*» di età preirneriana. Ricerche preliminari (con speciale riferimento al territorio della Romagna nel sec. XI), in «Archivio Giuridico», CLXIX (1965), pp. 114-171; Id., *La contessa Matilde, lo "Studium" e Bologna città aperta dell'XI secolo - Ipotesi di lavoro sulle carte private bolognesi di età preirneriana e irneriana*, in *Studi Matildici*, Modena 1971, pp. 409-420; G. Fasoli, *Ancora una ipotesi sull'inizio dell'insegnamento di Pepone e di Irnerio*, in «AMR», n.s., XXI (1970), pp. 19-37; J. Fried, *Die Entstehung des Juristenstaden in XII. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Köln - Wien 1974. Non dimentichiamo che sulle "origini" dello Studio rimasero in circolazione, fuori di Bologna, voci di influenze canossiane sulla *renovatio* dei libri legali (Burcardo Urspergense; fine sec. XII - inizi XIII), e di

Almeno dal tempo dei successori di Irnerio era in atto, nei confronti di Pepo, un precoce ma non drastico ridimensionamento che avrebbe finito per collocarlo, con i suoi meriti e la sua autorità, al margine di quello che rappresentava un momento nodale delle più o meno inattendibili versioni bolognesi sulle "origini dello Studio": il recupero integrale dei *libri legales*. Illuminanti al proposito si rivelano le testimonianze di Radulfus Niger, studente a Parigi tra gli anni 1160-70, raccolte da fonti orali e testuali di provenienza bolognese ma rimediate in ambiente diverso e diversamente motivato nei confronti delle vicende e delle personalità coinvolte: testimonianze che se riconoscevano ad Irnerio, all'acuirsi del contrasto tra pontefici ed imperatori, meriti maggiori nella diffusione a livello europeo della scienza giuridica, a Pepo non negavano una collocazione di rilievo tra i protagonisti di quel rinascimento⁶.

Ma dal sostrato bolognese delle sue fonti Radolfo aveva recepito anche il "tema" della incompleta conoscenza del diritto romano: *Surrexit autem magister Peppo in medium, tamquam Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus, utpote Pandecte nullam habens noticiam*. Un messaggio piuttosto esplicito, se non per un intellettuale inglese di formazione parigina, certo per i sensibili accademici bolognesi, e sufficiente a comunicare la relativa estraneità di quella figura alle tradizioni di un insegnamento giuridico sviluppato dallo studio sistematico dei *libri legales*, non da interessi pratici convergenti sul diritto romano, sulle leggi del Regno e sulle raccolte canonistiche⁷.

dirette fondazioni imperiali (Bartolo, Riccobaldo da Ferrara), per iniziativa di Lotario II (1125-1138) o di Enrico V (1106-1125); cfr. G. Cencetti, *Sulle origini dello Studio di Bologna*, in « Rivista storica italiana », s. VI, 5 (1940), pp. 248-258, p. 250, n. 13.

⁶ Radulfus Niger, *Moralia regum* (XIX. *De iudicium insolentia*) [ed. H. Kantorowicz - B. Smalley, *An English Theologian's* cit., pp. 250-251]: *Cum igitur a magistro Peppone velut aurora surgente iuris civilis renasceretur initium et postmodum propagante magistro Warnerio iuris disciplinam religioso [s]cemate traberetur ad curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum expanderetur in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio, adeo ut occideretur Amon, abrogato pravo ritu iudiciorum in plerisque partibus terrarum.*

⁷ Radulfus Niger, *Moralia regum* (X. 6) [ed. Schmutge, "Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus", p. 3]. Il passo riferisce di un placito dove, presente l'imperatore in Lombardia, veniva giudicato l'omicidio di un servo da parte di un

In seguito, forse per l'attenuarsi dell'egemonia irneriana e della sua scuola, le riserve nei suoi confronti si erano in parte mitigate: la testimonianza di Azone, che rievocava con austera laconicità il vecchio *dominus*, induce a credere che alle soglie del secolo XIII il suo nome non fosse né obliato né troppo svilito; non prima almeno che Odofredo, contrario ai prudenti silenzi di Accursio, si adoperasse con le sue affabulanti narrazioni ad incrinare la credibilità di Pepo, sino ad escluderlo dalla genealogia dei *legum doctores*, alla radice dei quali veniva collocato Irnerio, solitario ed incontestato, per la solidità di un contributo che aveva emancipato la scienza dello *ius civile* dalla didattica delle arti⁸. Un

libero; mentre altri giudici di rigida formazione longobarda e feudale avevano stabilito per il colpevole solo pene pecuniarie (*pravi iudices dictaverunt sententiam in homicidam solam mulctam pecuniariam*), Pepo fece appello a ragioni umanissime (*quoniam addictio servitutis delere non poterat communionem nature humane conditionis*) per ottenere una più severa condanna: *Legibus igitur et sacris constitutionibus imperatorum firmato iudicio optinuit magister Peppo coram imperatore aliis iudicibus in confusione recedentibus*. Per gli interessi canonistici di Pepo v. A. Spagnesi, *Wernerius* cit., p. 150. Sulla importanza per l'insegnamento giuridico bolognese della *renovatio* dei testi giustiniani – dalla quale Pepo era invece escluso –, v. G. Arnaldi, *Qualche osservazione sulle origini "spontanee" dell'Università di Bologna*, in «La Cultura», 8 (1970), pp. 587-580, con aggiornamenti dell'autore, *Ibid.*, 17 (1980), p. 33, e M. Bellomo, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania 1979, pp. 10-17.

⁸ Azone, al passo del Digesto che ricordava la remota figura di Tiberio Coruncanio (D. 1.2.2.38: *qui primus profiteri cepit cuius tamen nullum scriptum extat, set responsa complura et memorabilia eius fuerunt*), glossava: *sic in domino Pepo*; sulla glossa, già pubblicata dal Savigny (*Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, II ed. Heidelberg 1850, IV, p. 7, n. 8), e sul valore del giudizio di Azone, cfr. H. Kantorowicz - B. Smalley, *An English Theologian's View* cit., p. 237, e G. De Vergottini, *Lo Studio di Bologna. L'Impero, il Papato* cit., p. 21, n. 1. Difficilmente equivocabile invece il senso ed il fine dell'intricata trama montata da Odofredo: *Or signori, dominus Yrnerius fuit apud nos lucerna iuris [...]. Primo cepit studium esse in civitate ista in artibus, et cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne et de Ravenna ad civitatem istam. De hoc studebantur in artibus libri legales, qui a civitate Ravenne fuerunt portati ad civitatem istam. Quidam dominus Pepo cepit auctoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit. Dominus Irnerius docebat in civitate ista in artibus, cepit per se studere in libris nostris et studendo cepit velle docere in legibus. Et ipse fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientie nostre, unde ipsum lucernam iuris nuncupamus*; Odofredo, *Lectura super Digesto veteri*, ad D. 1.1.6 (ed. critica in H. Kantorowicz - B. Smalley, *An English*

contributo straordinario – il recupero critico dei *libri legales* –, determinante al limite perché accanto a scuole non oscure del *dictamen* gemmasse un insegnamento specifico del diritto romano, ma forse anche non esclusivo quanto si lasciava credere, accreditando in opere di ampia e duratura diffusione versioni parziali, mitizzate o censorie, su episodi di problematica collocazione nella vicenda dei maestri, delle scuole e della città.

I depositari più accreditati della tradizione ufficiale e delle memorie elaborate dalle generazioni precedenti, lo scabro Accursio († 1263) ed il fecondo Odofredo († 1265), critici con libertà sulle ermetiche interpretazioni di Irnerio ed i suoi arbitrari interventi sui testi di Giustiniano, furono estremamente discreti, o reticenti, nel divulgarne la vicenda umana, della quale tacquero opportunamente i non pochi e non modesti motivi politici per privilegiare i percorsi che lo avevano condotto, giudice e *magister in artibus*, alla conoscenza critica ed alla trasmissione sicura della scienza legale: ne risultano le note ed esemplari icone di Irnerio che applicandosi all'esegesi del Codice rimedita la natura e la normativa dell'enfiteusi, ne rielabora i modelli documentari e li affida ad un formulario a lungo apprezzato.

Una versione in sostanza veritiera, confortata da riscontri documentari che datano attorno al 1116 l'adozione della formula *Petitionibus emphiteoticariis annuendo* – di sicuro conio irneriano –, e non di meno una versione censoria: non tanto nel merito della ricerca condotta dal maestro, promossa da indagini sistematiche ed approdata anche alla rivisitazione di specifiche tipologie contrattuali⁹, ma certo sugli inquieti fer-

Theologian's View cit., p. 238); sulla tendenziosità del giudizio di Odofredo cfr. C. Dolcini, *Velut aurora surgente* cit., pp. 22-29. Un'ampia raccolta di racconti fantasiosi, di riporti più o meno infedeli della secolare tradizione scolastica nell'aneddotica odofrediana sono considerati in N. Tamassia, *Odofredo*, in «AMR», s. III, 11 (1894), pp. 183-225, 12 (1894), pp. 1-83 e 330-390.

⁹ Azone, senza attribuirgli la paternità di un formulario, ricordava l'interesse di Irnerio per la materia: *Et sic videtur adiecit Guarnerius. non exceptione repellitur emphiteota, sed ipso iure denegantur ei actiones.* [*Summa Codicis, ad C. 1.2.14, circa finem*; cfr. Accursio, *Auth. "Qui res" ad C. 1.5.14, gl. "sed melius"*]; Azone [*ad loc. cit., in fine*] evidenziava anche uno schema di lettura tradizionale delle autentiche che corredevano la legge "iubemus": *In legendis authenticis super legem illam "iubemus" secundum ordinem eiusdem legis, ut primo legantur autentiche prohibentes, secundo punientes, tertio permittentes alienationem, licet hunc ordinem*

menti di quegli anni, quando sotto gli occhi attenti e lungimiranti di Irnerio maturavano eventi straordinari anche per la città. Infatti, nel vuoto di autorità determinato dalla scomparsa di Matilde di Canossa (luglio 1115), mentre si disarticolava l'ampia rete di vassalli e funzionari del suo dominio, un'azione comune di forze locali aveva abbattuto la rocca, sede e simbolo di poteri che Bologna avvertiva come estranei ed ostili. Nonostante la gravità dell'offesa, indirizzata ai poteri o alle prepotenze del conte ma lesiva anche per l'onore del sovrano, la turbolenza dei *cives* e del *populus* sarebbe stata comunque presto e generosamente perdonata, forse anche grazie ai meriti ed alle intercessioni di Irnerio, attivamente impegnato e presente al campo imperiale quando vi giunse la delegazione inviata ad impetrare il perdono del sovrano.

Eppure, per ragioni tanto cogenti da inibire per sempre sviluppi di sicura presa sull'orgoglio civico – mentre invece le circostanze avrebbero meritato un'ampia fioritura di versioni edificanti –, le memorie ufficiali dello Studio, e dopo di loro le tarde cronache cittadine, non si curarono affatto di dare rilievo alla presenza della *lucerna iuris* al fianco di Enrico V il 16 maggio del 1116, quando era stato concesso il notissimo privilegio che i *libri iurium* comunali del XIII secolo ancora proponevano come fondamentale testimonianza delle autonomie e delle libertà civiche¹⁰; e per tutelare l'immagine di Irnerio, per sfuocare gli sce-

non servaverim in hac summa considerando ordinem huius authenticae hoc ius porrectum. (ad C. 1. 2. 14), quia primo prohibet, postea permittit. Odofredo, appellandosi alla tradizione, evidenziava il carattere pionieristico di una indagine parallela sulle disposizioni del Codice e delle Novelle: *Et debetis scire vos domini, sicut nos fuimus instructi a nostris maioribus, quod dominus Yrnerius fuit primus qui fuit ausus dirigere cor suum ad legem istam (Auth. Qui res. ad C. 1. 2. 14) [Lectura super Codice, ad C. 1. 2. 14].* Inoltre, come ricordato da un insolito coro di voci – Giovanni Bassiano, Azone, Uguccone, Rofredo, Odofredo –, Irnerio era stato inizialmente contrario alla versione dell'*Authenticum* e solo in un secondo tempo aveva dato credito all'autorità della raccolta; E. Besta, *L'opera di Irnerio* cit., I, pp. 111-127.

¹⁰ Merito di Ludovico Antonio Muratori aver intuito l'identità del *W (arnerius) iudex* che aveva sottoscritto il privilegio dopo il cancelliere, come altri atti imperiali degli anni 1116-18, con il mitico maestro; A. Spagnesi, *Warnerius Bononiensis iudex* cit., p. 13; edizione del privilegio alle pp. 71-78. Sull'influenza che Irnerio avrebbe esercitato a favore della città cfr. A. Hessel, *Storia della città di Bologna (1116-1280)* [trad. a cura di G. Fasoli, con aggiornamenti bibliografici della *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*, Berlin 1910 (*Historischen Studien*, 76)], Bo-

nari e gli esiti della sua versatile scienza, analoga discrezione venne mantenuta anche sulla clamorosa scomunica del 1119 e sulle sue ragioni¹¹.

I laici maestri di Bologna, per rimuoverle, preferirono tacere le memorie non gradite e le verità che altrove, a Parigi e tra i colti ecclesiastici della corte anglo-normanna, altri non avevano temuto di pronunciare: il lacerante conflitto delle massime autorità aveva stimolato lo sviluppo della scienza giuridica e la sua vocazione civilizzatrice ad orientare ideologie ed istituti; a cavallo dei secoli XII e XIII, mentre andavano sorgendo qualificati e non sempre effimeri centri di insegnamento del diritto, i dottori dello *studium* avevano invece scelto di fare leva su argomenti meno criticabili, allora, meno soggetti a condizionamenti politici, come era stato sperimentato forse ai tempi di Federico I (1152-90) e certo negli anni di Federico II (1218-50), quando i privilegi si erano alternati agli interdetti, la benevolenza all'aperta concorrenza¹².

Difficilmente conciliabili, per evidenti ragioni, appaiono così le moderne considerazioni di un maestro mobile come Piacentino († 1192) sugli antichi studi e le nuove sedi della giurisprudenza¹³, e gli ostinati

logna 1975, pp. 34-35, e L. Simeoni, *Bologna e la politica italiana di Enrico V* cit., pp. 152-153.

¹¹ Solo nel 1933 veniva segnalata, da un manoscritto di Oxford, la presenza di *Gwarnerius Bononiensis legis peritus* nel corposo elenco delle personalità scomunicate da Gelasio II al Concilio di Reims (30 ottobre 1119); W. Holtzmann, *Zur Geschichte des Investiturstreits (Englischen Analekten II)*, in «Neues Archiv des Gesellschaft für ältere Deutsche Geschichtskunde», 50 (1933), pp. 246-313; cfr. G. De Vergottini, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato* cit., pp. 30-39.

¹² Oscillazioni sintomatiche e strumentali sono evidenti nel comportamento di Federico II che, con atto solenne, aveva inviato *universis sacrarum legum doctoribus et scholaribus Bononie commorantibus* le dieci costituzioni emanate il giorno della sua incoronazione (1220, novembre 22); gli atteggiamenti del sovrano mutarono dopo la fondazione dello *studium* napoletano (1224) ed al rinnovarsi della Lega Lombarda, come palesano i provvedimenti del 1226 e del 1235 che ordinavano la rimozione delle scuole nelle città ribelli e minacciavano di punire gravemente – infamia, privazione delle funzioni di avvocato, giudice e notaio – i dottori e gli scolari che avessero ancora osato insegnarvi o frequentarle; cfr. G. De Vergottini, *Lo Studio di Bologna* cit., pp. 58-74.

¹³ *In summa illud notandum est quod in his tantum duabus civitatibus* [Costantinopoli, Alessandria], *et preterea in civitate Berito, que nutrix legum merito*

arroccamenti di altri maestri, i più legati alla città, sulle remote trame che avevano elevato Bologna al rango di *civitas regia* e sede di uno *studium generale*, non per la capricciosa volontà dei sovrani “moderni”, o per i meriti di maestri zelanti e compiacenti, ma grazie al miracoloso ravvedimento di un antico imperatore romano operato da santi vescovi. Ed alla indubitabile autorità di testi agiografici largamente conosciuti preferirono così appellarsi Giovanni Bassiano († 1197), Azone († 1220-1230), Accursio († 1263) ed Odofredo († 1265): quest’ultimo, generoso ed affabulante come sempre, narra di Azone, che sollecitato dalla folla studentesca a tenere le sue lezioni in spazi più capienti, come la piazza antistante il monastero di S. Stefano, allora esterno al perimetro delle mura, aveva elegantemente declinato l’invito e, confutando le opinioni di altri maestri – nel caso specifico di Bagarotto († 1242) –, si era appellato all’autorità delle vite dei santi Ambrogio e Petronio per fare fede delle prerogative di Bologna e dell’insegnamento che vi veniva impartito¹⁴.

appellatur, iura sunt tradenda iuvenibus, nisi forte civitas aliqua simile promeruerit privilegium [...]. Verum autem cum imperium modernis temporibus scissuram senserit, iste quoque civitates due dominationem perdidierint, ceperunt quoque iura quovis loco tradi, et Bononie maxime, que legalium studiorum monarchiam tenuit, nec non Mutine, qua iuris prudentie archana reseramus; in Summa trium librorum, ad C. 11.18, in fine.

¹⁴ *Custodiatis vos hic propter unam glosam hic scriptam, et est domini Io(hannis Bassiani) et Azo(nis). Et hi glosant hic “remissionem non habent igitur doctores qui docent ultra Aposam, et non debent habere immunitatem”, de quo docebat dominus Bagarotus, unde procedebat hoc: scholares voluerunt quod dom. Azo legeret in platea S. Stephani. Dicebat ipse: Bononia est regia civitas, ut invenitur in legenda S. Ambrosii et S. Petronii, et Bononia est ab Aposa citra; si nos docemus in regia urbe debemus habere immunitatem, id est citra Aposam, si ultra non similiter; ed ancora, in una versione personalizzata ed esplicita: Leges debent doceri in regis civitatibus et soli regentes in regis civitatibus doctores vocantur [...] unde Bononie possunt legi leges quia regia civitas est, et quod ipsa civitas est civitas regia, non creadatis mihi sed scripturis authenticis. Unde quando vos itis ad S. Victorem, queratis ibi hystorias, ubi invenietis epistulas beati Petronii in quibus continetur quod imperator Theodosius iussu beati Ambrosii eam fundavit (testi citati da N. Tamassia, Odofredo cit., pp. 89-90). Per i nessi tra la ricomposizione di una vita del vescovo Petronio (circa 1180), la più tarda elaborazione del “falso teodosiano” (circa 1226-1234) e gli orientamenti protettivi sviluppati dai maestri nei confronti dello Studio e della città, v. G. Fasoli, *La composizione del falso privi-**

Dagli ultimi anni del secolo XII, mentre un crescente stuolo di giudici e notai dai nomi quasi sempre oscuri affrontava i problemi più o meno ordinari della giustizia e dell'amministrazione cittadina, non mancano indicazioni e riscontri sull'impegno temporaneo di giuristi di grido nella politica comunale, come consiglieri, ambasciatori, riformatori di statuti, in qualche caso come podestà¹⁵; sono invece piuttosto rare a Bologna, quasi fossero sopravvissute a censure non casuali ed efficaci, le testimonianze relative all'impegno dei *domini legum* delle prime generazioni e di altri qualificati tecnici del diritto al fianco dei ceti di governo, in quanto membri autorevoli della comunità, come rappresentanti o consulenti di quella, per rispondere a pressioni e concorrenze esterne, per interpretare o consigliare le regole di comportamento della società cittadina.

Al Registro Grosso in particolare, primo dei *libri iurium* conservati (1223) ed anello terminale di una tradizione oramai collaudata delle scritture di interesse comunale – a partire dal fatidico privilegio del 1116 –, possiamo chiedere assai meno di quanto vorremmo sapere sugli ordinamenti e le modalità di governo di quei primi lontani decenni, sugli stimoli trasmessi alla società bolognese dai celebrati successori di Irnerio che intanto, quantomeno dalla tribuna della scuola, andavano precisando complessi teoremi sulle leggi e l'autorità, sulla giustizia e gli strumenti di governo. Dalle sparute testimonianze selezionate per quel cartulario ufficiale non è possibile infatti risalire ai ceti consolari, ai tecnici che documentarono la loro azione e formalizzarono volontà e dinamiche talo-

legio teodosiano, in « Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna », n.s., III (1961), pp. 77-94; sulla funzione civica del culto dei santi a Bologna v. A.I. Pini, *Origine e testimonianze del sentimento civico bolognese*, in *La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento* (Convegno del Centro Studi sulla spiritualità medievale, XI, Todi 11-14 ottobre 1970), Todi 1972, pp. 137-193, e A.M. Orselli, *Spirito cittadino e temi politico-culturali nel culto di S. Petronio*, *Ibid.*, pp. 283-343.

¹⁵ Sull'impegno politico dei giuristi, dottori e pratici di fama, v. M. Sbricoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, pp. 42-81; per Bologna v. G. Fasoli, *Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina*, in *Atti del Convegno internazionale di studi Accursiani (Bologna 21-26 ottobre 1963)*, I, pp. 25-38; *Id.*, *Il notaio nella vita cittadina bolognese*, in *Notariato medievale bolognese*, II [Atti di un convegno. Febbraio 1976], Roma 1977, pp. 123-142.

ra ai margini della legge e delle stesse consuetudini: nelle copie degli atti anteriori al 1153, in grande maggioranza accordi con le comunità del territorio circostante, per eccesso di astrazione o di prudenza non compaiono infatti i nomi dei consoli in carica o di altri magistrati cittadini, né quelli dei notai redattori ¹⁶.

Anche senza conoscere l'identità di quanti si erano coalizzati per metterle a punto, possiamo ugualmente apprezzare le raffinate soluzioni adottate in occasione degli accordi con i Nonantolani (1123, dicembre); anche nell'emergenza dei problemi di natura militare, affrontati da tecnici della guerra e delle sue complesse regole, la cooperante partecipazione alla stesura degli accordi di uno o più giuristi qualificati traspare evidente nella esperta articolazione dei *sacramenta* risolutivi, nella lucida coerenza del lessico "istituzionale" che vi individuava le eterogenee forze interessate a coalizzarsi in funzione anti-modenese, da posizioni e da condizioni diverse: comunità di borghi e ville, nuclei consortili della piccola aristocrazia feudale, l'abate - signore di un territorio troppo ambito dai vicini, protagonisti con il vescovo - anche se non direttamente nominato -, i consoli ed il popolo di Bologna, del coinvolgente e solenne scambio di giuramenti che ebbe luogo all'interno della chiesa di S. Ambrogio e, anche se non specificato, nella *curia* antistante, tradizionale luogo di raccolta per l'assemblea dei cittadini ¹⁷.

La sequenza "azione - documentazione" fissata nelle copie del Registro Grosso si apre con il giuramento del *populus* di Nonantola - gli abitanti del *castrum* - e di quanti altri, residenti sul territorio, erano soggetti al dominio dell'abate; essi stringevano con il *populus* di Bologna un duraturo patto che li integrava nel sistema territoriale e contributivo del comune maggiore: gli abitanti di Nonantola assimilati ai *cives*, quelli del territorio, per simmetria, ai residenti nel contado bolognese. La comunità dei Nonantolani inoltre, che aveva parte anche nel trasferimento

¹⁶ Sul Registro Grosso v. A. Hessel, *Il più antico "chartularium" del comune di Bologna*, in «L'Archiginnasio», II (1907), pp. 110-111; G. Orlandelli, *La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del sec. XII*, Bologna 1963; sui "libri iurium" v. G. Tamba, *I documenti del governo del comune bolognese (1116-1512). Lineamenti per la struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, in «Quaderni culturali bolognesi», II/6 (1977), a pp. 39-40.

¹⁷ Per la *platea comunis* v. nota 55.

dell'abbazia alla chiesa bolognese, accettava i termini di una alleanza difensiva ed offensiva non limitata alla durata delle ostilità contro Modena, né al territorio interessato da quello scontro¹⁸.

Dopo di loro, e distinti da loro in quanto non soggetti al dominio dell'abate, avevano giurato al *populus* ed alla *ecclesia* di Bologna i rappresentanti della piccola feudalità insediata nel territorio, i *capitanei* di Nonantola, disposti ad impegnarsi solo sul piano militare ed esclusivamente in funzione anti-modenese; le clausole del loro *sacramentum*, a differenza del precedente, non comportavano responsabilità circa la dedizione dell'abbazia, né istituivano dipendenze fiscali o giurisdizionali: rimaneva comunque stabilito, in caso di disaccordo tra alleati, di fare ricor-

¹⁸ L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* I-II, Bassano 1784-95, I/2, n. 113 (1131, dicembre): *Nos quidem populus Nonantule et omnes qui sumus in donicatu abbacie iuramus populo Bononie deinceps in perpetuum semper nos esse et stare ac studere ad honorem Bononie quemadmodum una ex quatuor portis Bononie, et insuper omnes factiones omnesque expensas sive collectas pro comuni honore civitatis Bononie, nos Nonantulani facere semper ut una ex quatuor portis Bononie, ceteri castellani et villani abbacie ut habitantes infra comitatum. Sacram quoque Nonantule, id est ecclesiarum omnium et clericorum qui sunt sub abbacia Nonantulane ecclesie, nos insimul cum abbate et monachis predictae ecclesie, secundum quod habetur per decretum a sancta Romana ecclesia, in perpetuum damus sancte Bononiensi ecclesie; oltre agli obblighi fiscali di cui sopra i Nonantolani si impegnavano a versare annualmente al *populus* bolognese 4 denari lucchesi *per unamquamque casam Nonantule et totius abbacie, que scilicet in donicatu et districtu Nonantulane ecclesie stare videntur*. Ometto le clausole che regolavano modalità e tempi di partecipazione alle spedizioni militari, la partizione delle spese e dei danni, ricordando solo che per la soluzione di contrasti sorti tra loro e gli alleati i Nonantolani accettavano il giudizio arbitrale dei consoli di Bologna (*Et si qua discordia inter nos et vos et vestros amicos apparuerit, in laudo consulum Bononie stabimus*). Il giuramento, che travalicava contingenze e tempi dell'alleanza contro Modena, doveva essere periodicamente rinnovato: *Hec omnia observabimus semper populo Bononie, et post pacatam litem inter nos et Mutinenses hoc sacramentum faciemus populo Bononie et ecclesie Bononiensi in omni fine X annorum, ab etate scilicet XIV annorum in posterum*. Per l'espressione *ut una ex quatuor portis*, in relazione ai diritti-doveri di cittadinanza, P. Racine, *Da la porte élément de défense a la porte division administrative: l'exemple de Plaisance*, in *Fortifications, portes de villes, places publiques dans le monde méditerranéen*, a cura di J. Heers, Paris 1985; per le articolazioni urbanistiche ed amministrative di Bologna, A.I. Pini, *Le ripartizioni del territorio urbano di Bologna medievale. Quartiere, contrada, morello, quartiolo*, in «Quaderni culturali bolognesi», II/1 (1977).*

so al giudizio arbitrale dei consoli bolognesi e di due dei consoli che in quella emergenza, fuori dagli schemi gerarchici, coordinavano l'azione dei *capitanei*¹⁹.

Estremamente sintetici, limitati in pratica ai dettagli degli impegni militari, appaiono i giuramenti resi dal *populus* di Bologna ai *capitanei* – o *milites* – ed agli *homines Nonantule et abbatie*: a questi ultimi in particolare, oltre alle usuali formule di protezione, i Bolognesi garantivano il loro aiuto contro ogni avversario, tranne l'imperatore e l'abate²⁰. Singolare invece il giuramento dell'abate e della comunità ecclesiastica nonantolana, rappresentata da due monaci: singolare perché il solo garantito da una clausola penale, a senso unico, ed il solo non corrisposto dalla controparte, nitidamente individuata nella chiesa, nei consoli e nel popolo di Bologna; l'atto inoltre, stilato con formule ben diverse da quelle degli altri accordi, era preceduto da un elegante preambolo che, ricordata la prerogativa della chiesa nonantolana di poter scegliere a quale sede vescovile rivolgersi per ricevere il "crisma" necessario alle funzioni sacramentali, manifestava infine la volontà di rinunciare a quella libertà per fare in futuro costante riferimento all'episcopato bolognese. Anche l'abate si impegnava a corrispondere annualmente al *populus* di Bologna 4 denari lucchesi per ogni abitante del castello e del territorio, mentre sul piano "politico", ovviamente in assenza di obblighi militari, la comunità ecclesiastica di Nonantola prometteva, analogamente a quanto avevano fatto i Nonantolani ed i *capitanei*, di non agire per la perdita di quanto la chiesa ed il popolo di Bologna avevano acqui-

¹⁹ L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* cit., I/2, n. 113: [...] *Et si discordia aliqua apparuerit inter nos et Bononienses, infra XXX. dies in laudo consulum Bononie et duorum nostrorum consulum stabimus*; a connotare la diversa posizione dei Nonantolani, meno autonomi e garantiti dei *capitanei*, nel giuramento dei primi non era previsto un collegio arbitrale misto.

²⁰ *Ibid.*, n. 113: *Nos populus Bononiensis iuramus populo Nonantulano et abbatie, qui nobis iurant, deinceps in perpetuum adiuvare eos per bonam fidem contra omnes, excepta tantum persona imperatoris et abbatis [...]. Homines Nonantule et abbatie, qui nobis iurant, et eorum res salvos et securos esse a nobis in omnibus nostris regionibus firmamus, et si quis eis offenderit, per bonam fidem offensio-nem passo iuvabimus.*

sito mediante gli accordi allora giurati, di collaborare anzi alla conservazione e, in caso di perdita, al recupero²¹.

Spicca ancora, tra le testimonianze anteriori alla metà del secolo, un *sacramentum* riferito all'anno 1149, con il quale il *populus*, beneficiario delle confische stabilite da una severa sentenza, si era impegnato a rispettare il bando perpetuo inflitto ad alcuni cittadini coinvolti in un foscio delitto di famiglia²²; per i problemi della giustizia comunale, in diretta concorrenza con le regole della vendicativa solidarietà consortile, si era trattato di una soluzione sapienziale – come evidenzia la ricercata connotazione dei beni confiscati –, ed al tempo stesso coerente con la sacralità emotiva e rituale dei giuramenti scambiati tra i cittadini e governanti. Anche quell'impegno solenne, a lungo salvaguardato tra le carte del comune ed infine selezionato per il Registro Grosso, tranne quelli del-

²¹ *Ibid.*, n. 113: [...] *Et quidem nos [...] firmissime spondemus sancte Bononiensis ecclesie, consulibus et omni populo, crisma oleumque sanctorum nostrarumque ecclesiarum et clericorum consecrationem, qui scilicet sunt in donicatu nostre abbacie, deinceps in perpetuum accipere a predicta sancta Bononiensi ecclesia et eius episcopo, secundum quod noster populus sacramento affirmat. Et in uno quoque anno, in kalendis decembris, per unamquamque casam nostri castelli [...] et abbacie, que sunt scilicet in nostro domnicatu et districtu, quatuor denarios lucensium predicto populo dare promittimus. [...] Si vero nos vel nostri fratres aut successores predicta omnia firmiter observare semper noluerimus, pene nomine centum libras argenti prefatis consulibus et populo dare promittimus, et insuper predicta omnia semper incorrupta tenere spondemus. Actum in civitate Bononie, in ecclesia Sancti Ambrosii, indictione predicta.*

²² *Ibid.*, n. 142; il documento viene datato sulla base dell'indizione e del suo inserimento nel Registro Grosso (c. 16 r.), tra un atto del 1151 (cc. 15 v. - 16 r.) ed uno del 1148 (c. 16 r. - v.): *Quinto decimo kalendas iunii, indictione XII [= 18 maggio 1149]. Nos, inquam Bononiensis populus, propter perpetratum foedus a Grasso de Randuino commissum, quod Ottolinum suum videlicet generum occulte nocte interfecit, iuramus predictum Grassum et qui cum eo conscii et participes fuerunt mortis prefati Octolini deinceps in perpetuum neque concives civitatis fore Bononie neque habitatores castri sive burgi, sive ville vel cuiuslibet alterius loci territorii sive comitatus Bononiensis, eorumque bona in nullius bonis esse volumus set vacua semper atque deserta velut publicata et proscripta in commune totius populi Bononiensis civitatis permaneant.* V. con edizioni del documento, G. Fasoli, *Gli statuti di Bologna nell'edizione di Luigi Frati e la loro formazione*, in « AMR », n.s., I (1936), pp. 37-60, a p. 56; G. Rabotti, *Note sull'ordinamento costituzionale del comune di Bologna dalle origini alla prima Lega Lombarda*, in « AMR », n.s., 9 (1962), pp. 51-89, alle pp. 65-67.

l'omicida e della vittima non faceva, o piuttosto non conservava, nomi: non quelli dei complici colpiti da analoghe condanne, non quelli dei consoli o di altri rappresentanti della *civitas*, se non come autorità giudicanti come referenti dell'assemblea popolare; e dal momento che anche i beni soggetti a confisca vi risultano designati con assoluta genericità, possiamo ritenere che quel *sacramentum* non fosse stato custodito in quanto testimonianza relativa a specifiche proprietà comunali.

Forse, obiettivo di notevole importanza specie dopo Roncaglia (1158), si era cercato di suggerire che a quella data la giustizia cittadina, di fatto o di diritto, già disponeva del *merum imperium* necessario per legittimare sentenze tanto gravi; forse, come suggeriscono analoghi giuramenti disseminati nel Registro Grosso, si era più semplicemente cercato di segnalare la graduale evoluzione di speciali meccanismi di delega e rappresentanza popolare messi a punto per i fini pratici della giustizia e dell'amministrazione cittadina: ad esempio per procedere con le garanzie d'uso a vendite e locazioni delle proprietà comunali, ovvero per disporne nei modi opportuni. Lo suggerisce, evidenziando sul piano della formula il tecnicizzarsi di tali procedure, un *sacramentum* del 1175 mediante il quale l'assemblea popolare, convocata per ricevere un corrispettivo giuramento del *portonarius communis*, prometteva di rispettare gli impegni da lui assunti a nome della comunità, con particolare riferimento alla *legittima defensio* di beni provenienti da confische ed alienati²³.

Potrebbe stupire non poco che, al pari dei rinomati maestri, anche le gloriose scuole cittadine e l'universo privilegiato degli scolari non abbiano in pratica lasciato traccia tra i monumenti selezionati per il Re-

²³ L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* cit., II/2, n. 222; il documento risulta corredo dei tradizionali elementi cronologici (1175, settembre 14, ind. VIII, *imperante Frederico Romanorum imperatore*): *Populus Bononie in plena contione in curia Sancti Ambroxii fecit iurare super suas animas Mannellum portonarium communis, parabola ei data, quod omnes alienationes vel obligationes quas consules Bononie [...] fecerint de domibus seu de aliis possessionibus [...]; seguono i nomi dei proprietari ma non la consistenza e l'ubicazione dei beni] seu alicuius hominis quem commune Bononie iudicaverit inimicum, omnibus accipientibus in perpetuum adiuvabunt defendere. Quod fuit sub consulibus Bononie, scilicet [...]; 8 nominativi]. Ego Lambertus communis Bononie notarius interfui et iussus a predictis consulibus sicut audivi ut supra legitur scripsi.*

gistro Grosso; o almeno tracce anteriori all'adesione di Bologna alla Lega Lombarda (1167, dicembre 1): allora infatti, mentre tra i maestri si infittivano le polemiche e le critiche, per limitare diaspore verso nuovi centri il comune si era preoccupato di non compromettere la delicata posizione degli *scholares*, cautamente esonerati dal prestare il giuramento di fedeltà alla Lega richiesto ai *cives*²⁴.

Ma dal momento che i *libri iurium* non intendevano rappresentare il supporto documentario per la storia o per una storia comunale, mentre dovevano preoccuparsi di evidenziare le testimonianze più opportune e rassicuranti per la *civitas*, per garantirla da richieste indebite o indesiderate, non sorprendono quegli incredibili silenzi, comunque indicativi, su figure eminenti ed istituzioni emergenti quali i primi maestri e le loro rinomate scuole, coinvolte ed interessate in modo non marginale da vicende in seguito rimosse, più che superate.

II. *Iustitia Regni, iura civilia*: prassi e progetti.

Anche nei confronti di Bulgaro, Iacopo, Martino ed Ugo, innalzati prima e poi compromessi dall'intimità con Federico I, i dottori delle ge-

²⁴ *Omnes consules Longobardie [...] in concordia remiserunt sacramenta scolarium et mercennariorum seu servorum secum habitantium, nisi fuerint milites*: *Ibid.*, I/2, n. 142; C. Vignati, *Storia diplomatica della Lega Lombarda*, Milano 1867 [rist. anast. 1986, con introduzione di R. Manselli e bibliografia aggiornata], p. 143 (utilizza anche il Registro Grosso; *Ibid.*, p. 15); C. Manaresi, *Gli atti del comune di Milano fino al 1241*, Milano 1919, n. 56, p. 83. Si confrontino, per l'apparente contrasto di tono, le nette qualifiche individuate dal giuramento della Lega e le alte espressioni di stima dell'autentica "Habita": *omnibus qui causa studiorum peregrinantur scholaribus, et maxime divinarum atque sacrarum legum professoribus, hoc nostre pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca in quibus litterarum exercentur studia, tam ipsi quam eorum nuntii veniant et habitent in eis securi*; ediz. critica in H. Koeppler, *Frederick Barbarossa and the Schools of Bologna. Some remarks on the "Authentica Habita"*, in «English Historical Review», LIV (1939), pp. 577-607, a p. 607; A. Marongiu, *La costituzione Habita di Federico I*, in «Clio», I (1965), pp. 3-24. Per una acuta riesamina dei problemi posti dall'autentica federiciana, a partire dalla datazione (1155 o 1158), v. G. Cencetti, "*Studium fuit Bononie*" cit., pp. 816-833, e W. Stelzer, *Zum Scholaren-privileg Friedrich Barbarossa (Authentica "Habita")*, in «Deutsche Archiv für Erforschung des Mittelalters», 34 (1978), pp. 123-165, decisamente orientato ad anticiparne la datazione al 1155. Le

nerazioni successive avrebbero cercato ed ottenuto indulgenza per la loro devozione all'Impero, sfumando i toni accesi e le passionali invettive dei contemporanei, come ancora ai tempi di Azone, di Accursio e di Odofredo testimoniava, singolare ed isolata, la voce di Piacentino (... 1160-1192), critica nel merito delle pretese imperiali ma ingiuriosa nei confronti dei *miseri Bononienses* accusati di averle assecondate in assoluta malafede²⁵; molto più discreta sui fatti si sarebbe mostrata la memoria di Azone e di Accursio, preoccupati di sviare il discorso sulla invidiosa rivalità delle regioni d'Oltralpe, sulla loro illusoria soddisfazione quando si era voluto credere, erroneamente, che l'Italia non avesse una posizione di privilegio tra le province dell'Impero²⁶.

tarde testimonianze di Odofredo sui larghi seguiti degli studenti più facoltosi, e le diverse mansioni loro assegnate, aiutano a comprendere la sostanziale corrispondenza tra i *nuntii* delle disposizioni imperiali ed i *mercenarii-servi* degli accordi tra le città della Lega; cfr. M. Bellomo, *Saggio sull'università* cit., p. 38.

²⁵ Al titolo *De annonis et tributis* (C. 10.16), ricostruendo le diverse contribuzioni dovute al *princeps*, Piacentino, contro le opzioni dei dottori bolognesi, insisteva sulle esenzioni tradizionalmente godute dai sudditi italiani: *Tributum capitibus nullis remittitur, nisi Italicis et Thesalonicensibus et quibusdam aliis qui ius italicum per Cesarem acceperunt [...]. Item tributum quod dependitur nomine agri omnes debent, nisi Italici et Thesalonicensis [...]. In summa illud tenendum est, quod Italia, utpote privilegiata non debet tributa [...]. Nec obstat C. sine censu vel reliquis. l. ultima (C. 4.47.3), ubi dicitur "omnes pro his agris quos possident publicas pensitationes agnoscant": est enim talis locutio "omnes qui prestare soliti sunt", nec vincere debet lex ista, maxime cum non sit domini Iustiniani sed imperatoris apostate Iuliani. Sed nec ille obstabit quod impie et falsissime et contra proprias conscientias a miseris Bononiensibus Federico Imperatori Placentie suasum est Italiam factam tributariam per id quod legitur Insti. de re. di. § per traditionem, ibi "inter que nec non italica predia nulla est differentia" etc. (I. 2.1.40). Nam illa verba, si sano sensu inspiciantur et considerentur, precedentia et consequentia determinant et intelligi debent quo ad alienationem, non quo ad tributorum prestationem; per tradizione della editoria scolastica bolognese, passata alle prime edizioni a stampa, la *Summa trium librorum Codicis* di Piacentino († 1192), complementare in origine alla *Summa Codicis* di Rogerio (... 1162...), circolava di norma allegata alla diffusissima *Summa Codicis* di Azone († ante 1230). Cfr. F. Calasso, *I glossatori e la teoria della Sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano 1957 (3^a ed.), pp. 102-104.*

²⁶ Per Azone (*ergo salva gratia provincialium ipsi erunt tributarii, et eorum terra, non Italia vel Italici*), F. Calasso, *I glossatori* cit., p. 104; per le argomentazioni di Accursio v. la glossa *Omnes* a C. 4.47.3 (*Ex hac generalitate laetantur pro-*

Piuttosto tarde, ma forse ancora influenzate dalla discrezione con la quale dalla fine del secolo XII si era cercato di minimizzare il coinvolgimento dei Quattro Dottori nella politica, ad alto livello e su scala locale, le stesse memorie storiche della città finirono per dimenticare anche altri protagonisti delle vicende di quei tempi: sintomatico, ad esempio, che le cronache bolognesi concordino nel ritardare di almeno 15 anni la introduzione del regime podestarile, operando – ancora una volta contro l'evidenza di testimonianze troppo importanti per non figurare nei *libri iurium* – una sorta di censura che azzerava alcuni antecedenti per riaprirsi solo sull'ultimo dei podestà imperiali (1165), oramai alla vigilia dell'adesione di Bologna alla Lega Lombarda²⁷.

In realtà Bologna aveva sperimentato precocemente il regime di un *rector et potestas*, mentre analoghe soluzioni di governo, classificate come “podesterie pre-federiciane”, venivano adottate con non casuale simultaneità a Siena, Ferrara e Verona (1151), poi ad Arezzo (1153), Imola (1153), Reggio Emilia (1154); dal 1151 al 1155 la città era stata governata dal reggiano Guido da Sasso, esponente di una feudalità minore già legata al dominio canossiano: un *regimen* di insolita durata che non aveva depresso le ambizioni territoriali della comunità, vittoriosamente guidata contro la vicina Imola (1153); la sua statura di governante ed il

vinciales, quasi Italica predia, non solum provinciales, dent tributa [...]; Accursio ricorre anche all'immagine dell'*Italia provinciarum domina* (gl. in *provincia*, Auth. *Qua in provincia* a C. 3.15.2), ripresa anche da Odofredo (*Lectura super Codice*, luogo cit.: *Et dicitur regularis prestatio quia quilibet de prediis que possidet prestat tributa, si est provincialis, non si est Italicus, [...] quia Italia non est provincia sed provinciarum domina*).

²⁷ Le fonti cronachistiche sono concordi nell'attribuire a Guido da Canossa la qualifica di *potestas*, con qualche divergenza sulla data di inizio del suo regime, oscillante tra l'anno 1164 (Villola, Griffoni) ed il 1165; cfr. *Corpus Chronicorum Bononiensium*, in R.I.S., XVIII/1, p. 35, XVIII/2, p. 5 (ivi la esplicita cronaca Griffoni: *Dominus Guido de Canossa de Regio fuit potestas civitatis Bononie, et nota quod ipse fuit primus potestas, quem habuit Bononia*). Sulle cronache bolognesi dei secoli XIV - XV (Villola, Bolognetti, Griffoni, Rampona, Varignana, ecc.) ed il loro rapporto con la cronachistica del secolo precedente, v. G. Orlandelli, *La vicenda editoriale del "Corpus chronicorum Bononiensium"*, in *Storiografia e storia. Studi in onore di E. Duprè Theseider*, Roma 1974, I, pp. 189-205; G. Ortalli, *Notariato e storiografia in Bologna nei secoli XIII - XVI*, in *Notariato medievale bolognese* cit., II, pp. 143-189, alle pp. 148-177, con ampia informazione sugli studi precedenti.

singolare contesto della sua azione, la *clara Bononia* delle scuole e del diritto, avevano allora vivamente colpito un anonimo poeta - cronista di parte imperiale, ispirandogli una sintomatica relazione tra l'inusuale autorità del governante ed il pronto ossequio esibito dai cittadini - sudditi al giovane Federico I nel corso della prima spedizione italiana, non ovunque trionfale (ottobre 1154 - settembre 1155) ²⁸.

Oltre alle rassicuranti suggestioni della cronaca in versi (*prudens, rite*), sull'azione di governo di quel primo rettore - podestà rimane una documentazione esigua, chiara ma non loquace, muta anzi quella di tradizione comunale, sulla partecipe adesione al suo operare dei ceti di governo cittadini: autorevole infatti, ed anche troppo *solus* con le sue responsabilità diplomatico - militari, ci appare Guido da Sasso nell'atto di dettare le condizioni di pace agli Imolesi ²⁹, quando documenti di di-

²⁸ *Iamque super Renum, qua clara Bononia fulget, / Castra locat, paucisque placet recreare diebus / Agmina fessa nimis fractasque resumere vires. / Illicet egreditur populus servire paratus, / quem Guido, vir prudens, solus tunc rite regebat; Gesta di Federico I in Italia*, ed. E. Monaci. Roma 1887 (*Fonti per la storia d'Italia*, 1), p. 20, vv. 456-460; l'incontro si data alla Pentecoste del 1155. Sui primi regimi podestarili: E. Sestan, *Ricerche intorno ai primi podestà toscani*, in « Archivio storico italiano », LXXXII, 1924, pp. 177-254; O. Banti, « Civitas » e « Commune » nelle fonti italiane dei secoli VI e XII, in « Critica Storica », IX (1972), pp. 568-584; Id., *Forme di governo personale nei comuni dell'Italia centro-settentrionale nel periodo consolare (secc. XI - XII)*, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen*, Roma 1974; Per Guido da Sasso: A. Hessel, *Storia di Bologna* cit., pp. 47-49; G. Rabotti, *Contributo alla storia dei podestà prefedericiani. Guido da Sasso, podestà di Bologna (1151 - 1155)*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XXXII (1959), pp. 249-266.

²⁹ Nel Registro Grosso figurano le copie di 3 atti relativi agli anni 1151 - 1155: (1) un breve di Eugenio III indirizzato *G(uido) rectori et Bononiensi populo* dove, per sollecitarli ad intervenire contro Imola in difesa del vescovo e degli abitanti di San Cassiano, il pontefice si appellava al loro reputato senso di giustizia (1151, marzo 3, Ferentino: *Predecessorum vestrorum antiquam et legalem constantiam, multi diversarum gentium qui apud vos morari consueverunt, manifestis rerum experimentis plenius agnoverunt* [...]); L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* cit., I/2, n. 145); (2) le condizioni della pace con gli Imolesi (1153, marzo 30, Casola: *Hic denotatur qualiter dominus Guido Rainerii de Sasso, Dei gratia Bononie rector atque potestas, debet facere finem Imolensibus de civitate et de burgis* [...] *de omni maleficio quod quondam fuit inter Bononienses et Immolenses et actione tam civili quam criminali, quam toti communi fieri faciet* [...]). *Et potestas Bononie*

versa tradizione ci indicano che anche le sue pur estese prerogative di giustizia erano formalmente corroborate da rappresentativi elementi della società locale. Al fianco di Guido *rector et potestas* comunque, ed in posizione di assoluto prestigio rispetto agli ex-consoli e futuri consoli presenti in veste di autorevoli testimoni alla sua azione di giustizia, risulta operare il ristretto *consilium* dei Quattro Dottori, nucleo ancora compatto dei discepoli e successori di Irnerio raccolto, si direbbe, intorno a Bulgaro: una presenza che a quel regime, esperienza singolare ma non esclusiva, conferisce i caratteri di un esperimento sviluppato dai *sapientes* più celebrati del momento, i più impegnati nella soluzione dei problemi posti da una realtà istituzionale dai contorni ancora incerti e fluidi³⁰.

firmabit et faciet firmare decem bonis hominibus quod supra hoc quod hic legitur non debet facere Immolensibus, nec imperare; il testo dell'intesa, raccolto da Pizolus *Immolensis notarius*, era stato contestualmente esemplato da Lambertus *communis Bononie notarius*; *Ibid.*, n. 148); (3) gli impegni giurati dagli Imolesi *iuxta preceptum domini Guidonis Rainerii de Sasso, Dei gratia Bononiensis rectoris et potestatis, atque Faventinorum consulum* [...] (1153, luglio 18; *Ibid.*, n. 149).

³⁰ I documenti in questione sono naturalmente editi ed indagati: cfr. A. Hessel, *Storia di Bologna* cit., pp. 48-49; G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico. I (secoli XII-XIII)*, Milano 1958, p. 69 e sgg.; G. Rabotti, *Contributo alla storia dei podestà* cit., pp. 254-262. Tra le testimonianze di tradizione non comunale ricorderemo una sentenza del podestà assistito da Iacopo di Porta Ravennate (1151, maggio 20; *Chartularium Studii Bononiensis*, XII-1936, n. 20), e la soluzione di una disputa sui diritti di ripatico vantati da alcuni cittadini Bolognesi nel porto di Trecenta ma contestati dagli Imolesi; la questione venne sottoposta al giudizio del rettore, verosimilmente a seguito degli accordi di pace dell'anno precedente (v. nota sopra): [...] *hanc quidem querelam dominus Guido Rainerii de Sasso Dei gratia Bononiensium potestas et rector suscepit* [...], *taliter dominus Guido Rainerii de Sasso Dei gratia Bononiensium potestas et rector, consilio meorum sapientum cognitor controversie que vertitur inter* [...], *visis et auditis testibus utriusque partis et a potestate Imole sacramento calumpnie prestito, ab adversa autem parte recusato, absolvo Imolenses* [...]. *Dominus quidem Guido Rainerii de Sasso Dei gratia Bononiensium potestas et rector, sicut superius legitur, scribere rogavit. Bulgarius causidicus et legis doctor, et Martinus Gosia, Ugo de Albrico Porte Ravennatis et Iacobus causidicus*, [...]; seguono altri nominativi] *testes interfuerunt* (1154, marzo 24; *Chartularium Imolense* [964-1206], a cura di S. Gaddoni e G. Zaccherini, I-II, Imola 1912, II, n. 741. Notevoli, per il quadro di cooperazione tra autorità e poteri messo in luce, gli atti relativi alla vertenza tra l'abate del monastero di S. Stefano e l'amministratore dell'ospedale di S. Stefano in Quaderna, giudicata da Ildebrando cardinale diacono di

Almeno in parte, e certo non inconsapevolmente, nel regime rettorale - podestarile si realizzavano aspirazioni coltivate anche negli ambienti di corte, non lontane da quelle delineate nei *Gesta* ufficiali di Federico I da Ottone vescovo di Frisinga, imparentato con il giovane sovrano, suo compagno nella prima spedizione italiana e lucido osservatore del disgregato ordinamento di quel territorio: non a caso la sua relazione sullo stato del Regno (1154-55), nel mezzo di un apparente elogio ai *cives* italiani per il loro latino amore di libertà, circa l'esercizio della *potestas* insinuava lo pseudo-dilemma di una scelta tra *imperantes* e *consules*³¹; ed ancora elegantemente polemica era la logica che poneva a confronto gli effetti devastanti dell'esuberante dinamismo urbano con il quadro ancora sommario ma nitido della *iustitia Regni*, del *mos antiquus* trasmesso dall'impero dei Romani ai Franchi e da questi ai loro successori: prerogative in virtù delle quali all'ingresso del sovrano in Italia si procedeva alla raccolta delle entrate fiscali (*fodrum*), le cariche pubbliche (*dignitates et magistratus*) venivano temporaneamente sospese – per essere reinvestite di norma al rinnovo dei giuramenti di fedeltà –, le questioni del Regno venivano riportate alla giustizia del sovrano e risolte *secundum scita legum iurisque peritorum iudicium*³².

S. Eustachio: in tale circostanza il rettore della città aveva presenziato non alla sentenza ma alla successiva composizione; entrambi gli atti (1154, agosto 9) furono rogati da *Rolandinus Bononiensis et potestatis notarius*, presenti *Bulgarus causidicus et legis doctor, et Martinus Gosia et Ugo de Porta Ravennate et Iacobus causidici et legum doctores* ed altri, tra i quali Bezo (v. nota 44); *Chartularium Studii Bononiensis*, III (1916), nn. 90 - 91, pp. 103-107.

³¹ Ottonis et Rahewini *Gesta Friderici I. imperatoris*, in M.G.H., *Scriptores rerum germanicarum [in usum scholarum separatim editi, 46]*, rec. G. Waitz, Hannover e Lipsia 1912, II.13, p. 116: *In civitatum quoque dispositione ac rei publicae conservatione antiquorum adhuc Romanorum imitantur sollertiam. Denique libertatem tantopere affectant, ut potestatis insolentiam fugiendo consulum potius quam imperantium regentur arbitrio.*

³² *Gesta Friderici* cit., II.15, pp. 117-118: *Interea quedam de iusticia regni dicenda videntur. Mos enim antiquus, ex quo imperium Romanum ad Francos derivatum est, et ad nostra usque deductus est tempora, ut, quotienscumque reges Italiam ingredi destinaverint, gnaros quoslibet de familiaribus suis premittant, qui singulas civitates seu oppida peragrande ea que ad fiscum regalem spectant, quae ab accolis fodrum dicuntur, exquirant. [...] Alia itidem ex antiqua consuetudine mansisse traditur iusticia, ut principe Italiam intrante cunctae vacare debeant dignita-*

I *Gesta* avevano inoltre voluto ricordare come alla *iurisdictio* imperiale fosse stata riconosciuta dai giudici del Regno anche la facoltà di disporre dei prodotti necessari all'alimentazione del sovrano e del suo seguito, fatta eccezione per gli animali da lavoro e le sementi: ed in proposito, anche se il vescovo Ottone non aveva avvertito la necessità di individuare tra gli *iudices Regni* la componente bolognese, osserveremo come tale materia, resa delicata ed attuale negli anni successivi dai ricorrenti soggiorni del sovrano in armi, fosse stata elaborata e discussa alla scuola dei primi glossatori³³.

Dopo il primo incontro, nella Pentecoste del 1155 – quando i Quattro Dottori erano gli invidiabili consiglieri del fedele e ligio rettore della città –, i rapporti tra Federico I ed i maestri si fecero più stretti, più consonanti le aspirazioni ed i progetti. Nella colorita prosecuzione della cronaca di corte i Quattro Dottori facevano ormai spicco sulla folla dei giudici presenti alla dieta del Regno, superiori a tutti per la loro sapienziale dignità e per la specificità dei contributi offerti alla causa di Federico I: per il famigerato accertamento degli *iura regalia*³⁴ e per la messa

tes et magistratus ac ad ipsius nutum secundum scita legum iurisque peritorum iudicium universa tractari; sulla corte di giustizia tenuta in quella circostanza, *Ibid.*, II.16, p. 118: *Igitur rege apud Roncalias per quinque, ut aiunt, dies sedente et ex principum ac de universis civitatibus consulum seu maiorum conventu curiam celebrante, diversa hinc inde diversis ex querimoniis emersere negotia.*

³³ *Ibid.*, II.15, p. 118: *Tantam ei quoque iudices terrae recognoscere dicuntur iurisdictionem, ut ex omnibus quae terra producere solent, usui necessarias, exceptis vix bubus et seminibus ad excolendam terram ydoneis, de ceteris quantum necesse fuerit militi profuturis ad regiones usus suppeditare aequum arbitrarentur*; *Questiones dominorum Bononiensium collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, *Additiones* 1914, pp. 209-242, n. 64, p. 221: *Cum rex per Italiam ducere vellet exercitum suum, militibus suis tale privilegium dedit, ut quaecumque raperent eorum essent. tunc unus ex militibus regis rapuit boves meos, et vendidit Titio, bona fide ementi. qui Titius occidit boves meos, et carnem frustatim vendidit. nunc volo agere contra Titium pro pretio quod accepit ex bubus meis. Queritur si possim. Bulgarus ait posse, utili actione negotiorum gestorum, de pretio. de bubus directa rei vindicatio datur contra militem vel contra alium [...].*

³⁴ Più colorita di quella di corte (v. nota 39), la versione di un coevo cronista italiano di parte imperiale, Ottone Morena, il quale sottolineava come i Quattro Dottori non avessero inteso affrontare l'indagine sugli *iura regalia* loro affidata alla stregua di una disputa dotta; essi richiesero invece la corresponsabile collaborazione

a punto di alcuni provvedimenti normativi intesi a consolidare i rapporti con i sudditi del Regno, *vassalli* e *cives*; se le prospezioni del vescovo Ottone sulla "iustitia regni" avevano delineato un programma ufficiale, dovremo riconoscere la medesima progettualità nelle proiezioni dotte ma non solo ideologizzanti dei maestri bolognesi, direttamente coinvolti nello sforzo di ideazione necessario a sostenere un disegno politico di ampio respiro.

Toni e temi propri della cultura bolognese ispirarono il moderato sermone del sovrano ai sudditi del Regno, concettuosa silloge di prosa giustiniana sugli onori e gli oneri dell'Impero nella quale, con la solennità di un impegno, venivano ribaditi i criteri regolatori dello *ius scriptum*³⁵: criteri validi per le *regnorum leges*, che il sovrano si accingeva ad integrare con nuove disposizioni, e per gli *iura civilia*, ovvero *statuta terrarum*, o *iura municipalia*, come inferivano i giuristi bolognesi fondandosi sull'autorità delle Istituzioni e sulle interpretazioni dei primissimi maestri³⁶. E non si trattava di dichiarazioni ideologiche, di propagand-

di una nutrita rappresentanza degli *iudices* del Regno: *In primis vocavit imperator omnes iam dictos Bononie magistris iussitque eis quod ipsi iudicarent sibi in veritate omnia regalia iura, quecumque imperii iure in Longobardia ad ipsum spectarent et sua esse deberent. Qui respondentis imperatori dixerunt se nolle facere sine consilio aliorum iudicum universarum Longobardie civitatum ibi tunc astantium. Imperator igitur duos uniuscuiusque Longobardie civitatum iudices elegit [...]. Ipsi autem iudices cum viginti octo, exceptis Bononiae magistris, fuerunt, statim, ut imperator iusserat, ad consilium euntes, de omnibus regalibus iuribus inter se diligentius contulerunt. Qui postmodum ad imperatorem redeuntes, coram omnibus principibus omnibusque civitatum Longobardie consulibus, narraverunt in scriptis omnia iura, quae ei iure regaliae noverant pertinere* (*Historia Laudensis*, in M.G.H., *Scriptores*, XVIII, p. 607).

³⁵ *Gesta Friderici* cit., IV.4, p. 236 (1158, novembre 14): *Nostis autem, quod iura civilia nostris beneficiis in summum provecta, firmata ac moribus utentium approbata satis habent roboris, regnorum leges, in quibus quod antea optinebat postea desuetudine inumbratum est, ab imperiali remedio vestraque prudentia necesse habent illuminari. Sive ergo ius nostrum sive vestrum in scriptis redigatur, in eius constitutione considerandum est ut sit honestum, iustum, possibile, necessarium, utile, loco temporisque conveniens; ideoque cautius providendum est, quia cum leges institute fuerint non erit liberum iudicari de eis sed oportebit iudicare secundum ipsas.*

³⁶ *Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis. [...]. Sed ius qui-*

da, bensì di affermazioni calibrate nelle quali i consiglieri del principe, confortati dalla consonanza del lessico dei *libri legales* con la terminologia "politica" del tempo, riconoscevano realisticamente ad ogni *populus* e ad ogni *civitas* la capacità giuridica di realizzare legittimamente gli strumenti del proprio autogoverno.

Quelle parole, per diverse ragioni, furono molto apprezzate; tutti vollero presentarsi al giovane sovrano per lodarne la dotta eloquenza e

dem civile ex unaquaque civitate appellatur, veluti Atheniensium. Nam si quis velit Solonis, vel Draconis leges appellare ius civile Atheniensium non erraverit. [...] Ea vero que ipsa sibi quecumque civitas constituit, sepe mutari solet, vel tacito consensu populi, vel alia postea lege lata. Queste espressioni delle Istituzioni giustiniane, titolo *De iure naturali, gentium et civili* (I, 1.2.1.2 e 11), ed altri passi ancora dei *libri legales*, offrono materia alle dottrine delle generazioni di maestri che operarono tra i secoli XII e XIII: dopo la laconica connessione irneriana tra "*respublica*" e "*populus*" (*reipublicae scilicet populi*, gl. "*reipublicae*" a D. 1.3.1: *Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis reipublicae sponsio*, in E. Besta, *L'opera di Irnerio* cit., II, p. 5), dopo le problematiche incongruenze ancora rilevate dal maestro delle *Questiones de iuris subtilitatibus* (*Nostre civitatis [= Roma] auctoritas est illa que et communia nos docet iura, et propria sua nobis proponit observanda. [...] At quod quisque populus ipse sibi ius constituit, ius proprium est ipsius civitatis. Hinc evenit ut multi populi non modo moribus, verum etiam scripto constituent sibi iura legibus contraria*, tit. *De iure naturali, gentium et civili*, § 10, ed. G. Zanetti, in «Biblioteca di Studi Superiori», Testi Medievali, sez. giuridica, XVI, Firenze 1958, p. 12), le certezze maturate dopo Costanza (1183) sono evidenti, ad esempio, in Giovanni Bassiano (v. nota 54; cfr. inoltre i testi pubblicati in E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milano 1962-1964, II, App. III, pp. 405-406, 409-410, 412-415), in Azzone (v. nota 62), in Accursio, il quale ai citati passi delle Istituzioni forniva alcune esplicazioni piuttosto rassicuranti per la società comunale; in particolare alle glosse "*ius civile*" (*Ut sunt statuta terrarum, que iura municipalia dicuntur [...]*), "*civitate appellatur*" (*Idest nomen illius civitatis ubi factum est ius civile debet ei imponi*), "*Solonis*" (*Nomina sunt compositorum statutorum in illis civitatibus, sicut si appellaret quis ius civile Bononie statutum a compositoribus inventum et consilio confirmatum*), "*constituit*" (*De consuetudine speciali, vel lege municipalis scripta*), "*tacito consensu*" (*Scilicet contraria consuetudine [...]*), e "*vel alia*" (*Idest contrario statuto; et sic redduntur singula singulis*); si vedano inoltre i passi selezionati da P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, pp. 223-262. Sulla discussa paternità delle *Questiones de iuris subtilitatibus*, attribuite già ad Irnerio, poi alle scuole dei Quattro Dottori, a Rogerio ed ancora a Piacentino, v. U. Niccolini, *Leggendo le Quaestiones de iuris subtilitatibus*, in «JUS», XXVIII/1 (1981), pp. 27-119, alle pp. 89-115.

per assicurargli in futuro la più fedele devozione: primi i vescovi, seguiti dalla nobiltà feudale (*proceres terre*) e dai rappresentanti dei comuni (*consules et missi civitatum*). Vennero anche pronunciati molti eleganti discorsi, ma tutti o quasi obbligati a sviluppare temi di circostanza; esemplari, e per questo inserite nella cronaca di corte, le parole del contrito arcivescovo di Milano, che alle immagini tratte dalla sacra pagina aveva coniugato le citazioni legali più consonanti agli orientamenti di Federico I: dalle Istituzioni il fermo ed ultra - legalista *quod principi placuit legis habet vigorem*, e dal Digesto una *regula iuris* che giustificava, per procedimento analogico, le superiori prerogative imperiali³⁷.

Oltre ai diritti che comportavano entrate fiscali, sostegno necessario di programmi politici non velleitari, i giuristi bolognesi avevano inteso appurare e far riconoscere alla Dieta del Regno anche la superiore autorità imperiale circa il governo della società civile soggetta al suo dominio. E se al riguardo l'elenco ufficiale delle regalie aveva individuato solo la categorica ed astratta *potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam*, la prima delle cosiddette "leggi perdute di Roncaglia" si era preoccupata di svilupparne i contenuti con estrema chiarezza³⁸,

³⁷ *Gesta Friderici* cit., IV.5, pp. 238-239. *De nobis fidelibus tuis, de populo tuo consultare placuit tuae prudentiae super legibus iusticia atque honore imperii. Scias itaque omne ius populi in condendis legibus tibi concessum. Tua voluntas est ius, sicut dicitur: quod principi placuit legis habet vigorem [...] (Inst. 1.2.6). Profecto secundum naturam est, commoda cuiusque rei eum sequi, quem secuntur incommoda (D. 50.17.10), ut videlicet omnibus debeas imperare, qui omnium nostrum sustines onera tutele.*

³⁸ V. Colorni, *Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto parigino (Bibl. Nat. cod. lat. 4677)*, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, Milano 1966, I, pp. 111-170, a p. 143; *Omnis iurisdictio et omnis districtus apud principem est et omnes iudices a principe administrationem accipere debent, et iusiurandum prestare quale a lege constitutum est*. La seconda "legge" riconosceva al sovrano il diritto di avere ove gli piacesse *palatia et pretoria*; in occasione della pace con Milano (1158, settembre 1) Federico I aveva richiesto la costruzione di una residenza imperiale, sede di giustizia dei suoi nunzi: *Palatium imperiale ad honorem domni imperatoris arbitrato bonorum virorum elevabunt et cum debito honore bona fide conservabunt [...]. Legati vero domni imperatoris in Italiam directi, si civitatem adierint, in palatio sedeant et placita ad eos delata ad honorem imperii diffiniant* (M.G.H., *Constitutiones* I, n. 274). La terza "legge di Roncaglia" infine, con il gusto tipico della scuola - non di un dettato normativo -, si propone-

mentre i *Gesta* di corte, rendendo palesi le valenze programmatiche dell'operazione condotta da Federico I e dai suoi giuristi, potevano saldare il consolato alla gerarchia degli ordinamenti territoriali, ultimo dopo il ducato, la marca, il comitato³⁹: una qualificante legittimazione dello stato delle cose che, mentre collocava la città in posizione meno sfuggente ai suoi obblighi vassallatici, recuperava all'ordinamento del Regno istituti di governo locale capaci e dinamici, regolati dalle consuetudini e dalla legittima volontà del sovrano, generoso o severo secondo le circostanze e le esigenze⁴⁰.

Per molte città e sedi vescovili, già ampiamente privilegiate in passato, riconoscere e accettare nel loro complesso le regalie era forse un atto più che formale, dal momento che Federico I si era anche impegnato a rinunciare ai diritti effettivamente ceduti dai suoi predecessori⁴¹; dopo Roncaglia tuttavia non sarebbe stato né facile né prudente rimet-

va di illustrare sinteticamente il sistema tributario imperiale e romano: *Tributum dabatur pro capite, tributum dabatur pro agro* [...]; v. *Le tre leggi perdute*, pp. 153-167.

³⁹ *Gesta Friderici* cit., IV,7, p. 240: *Deinde super iusticia regni et de regalibus [...] studiose disserens, cum nullam possent invenire defensionem excusationis, tam episcopi quam primates et civitates uno ore, uno assensu in manum principis regalia reddidere [...]; requisitique de hoc ipso iure quid esset, adiudicaverunt ducatus, marchias, comitatus, consulatus, monetas, thelonea, fodrum [...];* *Ibid.*, IV,9, p. 240: *Preterea, et hoc sibi ab omnibus adiudicatum atque recognitum est, in singulis civitatibus potestates, consules caeterosve magistratus assensu populi per ipsum creari debere, qui fideles simul et prudentes et principi honorem et civibus patriaeque debitam iusticiam nossent conservare.*

⁴⁰ In occasione della convenzione con Pisa (1162, aprile 6) Federico I aveva infeudato la città ed il *comune Pisanorum* delle più ampie giurisdizioni civili, criminali e volontarie, in deroga alle disposizioni di Roncaglia e quasi anticipando le concessioni del privilegio di Costanza (1187): *Et Pisana civitas habeat plenam iurisdictionem et potestatem faciendi iustitiam et etiam vindictam et dandi tutores et mundualdos et alia que iudex ordinarius vel quilibet potestate predictus ab imperatore habere debet ex sua in suos ...* (M.G.H., *Constitutiones et acta* I, p. 283); v. nota 68.

⁴¹ *Gesta Friderici* cit., IV,8, p. 240: *Hisque omnibus in fiscum adnumeratis, tanta circa pristinos possessores usus est liberalitate, ut, quicumque donatione rerum aliquid horum se possidere instrumentis legitimis edocere poterat, is etiam nunc imperiali beneficio et regni nomine id ipsum perpetuo possideret.*



tere in discussione, ad esempio, il diritto del principe di esigere giuramenti di fedeltà, di conferire o confermare mandati e poteri di governo ai consoli, né quello di stabilire nel Regno una rete di *rectores* e *defensores locorum*, ultimi nella scala delle dignità — dopo duchi, marchesi, conti, capitani e valvassori —, ma primi responsabili della ristabilita pace territoriale e severamente puniti, anche con pene umilianti, se inadempienti alle funzioni di giustizia loro affidate⁴².

Sono piuttosto esigue, ma ugualmente non poco suggestive, le testimonianze che connettono le azioni e le vicende istituzionali del governo cittadino alla collaborazione dei maestri, o di tecnici a loro vicini, negli anni correnti tra l'incontro con Federico I (1155) e l'adesione di Bologna alla Lega lombarda (1167): un periodo relativamente breve ma di straordinaria intensità, vissuto tra entusiasmi, ripensamenti e ribellioni, mentre al governo del comune si avvicendavano collegi consolari (1156-1158, 1160 - 1162) e magistrature singolari. Nel 1159, quasi un ossequio agli enunciati di Roncaglia, aveva retto la città Guido da Canossa, un *miles* reggiano⁴³, e negli anni 1162 - 1164 il giudice Bezo: un "tecnico" dunque, forse cittadino o comunque noto da tempo a Bologna ed in rapporto di relativa familiarità con i Quattro Dottori (1154 - 1159); intensamente impegnato al seguito del sovrano e dei suoi collaboratori (1159 - 1164), era stato imposto alla città, che ribelle alla scomunica

⁴² *Libri Feudorum* II, 53 - 54: *Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus universis suo subiectis imperio. Hac edictali lege in perpetuum valitura iubemus, ut omnes nostro subiecti imperio veram et perpetuam pacem inter se observent, et ut inviolatam inter omnes perpetuo servetur. Duces, marchiones, comites, capitanei, vavassores et omnium locorum rectores cum omnium locorum primatibus et plebeis a decimo octavo anno usque ad septuagesimum iureiurando obstringantur, ut pacem teneant et rectores locorum adiuvent in pace tuenda atque vindicanda [...]. Iudices vero et locorum defensores vel quicumque magistratus ab imperatore vel ab eius potestate constituti seu confirmati, qui iusticiam facere neglexerint et pacem violatam vindicare legitime supersederint, dampnum omne et iniuriam passis resarcire compellantur, et insuper, si maior iudex est, sacro erario penam X librarum auri prestet, minor autem pena trium librarum auri multetur. Qui vero ad predictam penam persolvendam inopia dinoscitur laborare, sui corporis cohercionem cum verberibus patiaturo et procul ab eo loco quem inhabitat quinquaginta miliaria per quinquennium vitam agat.*

⁴³ A. Hessel, *Storia di Bologna* cit., pp. 50, 52-53; G. Rabotti, *Note sull'ordinamento costituzionale* cit., pp. 78-80.

del vescovo Gerardo richiesta da Federico I (sinodo di Lodi, 1161, giugno) si era poi arresa senza resistenza alle armi del sovrano⁴⁴.

Nuovamente i tempi di uno scisma (1159 - 1177), non privi di conseguenze anche sulle future scelte di campo della città e sulle memorie di quei momenti, dei loro protagonisti e comprimari. Ma a differenza di altre, ad esempio quelle dei Dottori – credibilmente almeno sfiorati dalle rimostranze per il loro appoggio al sovrano, per le intromissioni nella politica cittadina –, la vicenda del giudice Bezo, per alcuni aspetti esemplare e per altri imbarazzante, non venne dimenticata, né tacuito il cruento particolare, forse posticcio o comunque rielaborato, che contro di lui si era sollevata la giustizia popolare: l'evidenza drammatica di quel sangue doveva infatti segnalare il ribelle amore di Bologna per la sua *libertas* e, almeno nell'ottica tardo-comunale delle cronache, non più per la necessità di riscattare un passato di connivenza filo-imperiale, ma piuttosto per evidenziare le straordinarie, non casuali analogie tra quell'episodio ed altre uccisioni di tirannici funzionari ricorrenti nelle vite dei santi Petronio e Procolo⁴⁵.

Gloriosa eredità del passato latino e dinamico elemento del presente comunale, la *civitas* si era rapidamente imposta alla scienza e ai sentimenti dei primi maestri. Senza sottovalutare le prese di posizione sul potere imperiale ed i suoi eventuali limiti, sulla legge e la consuetudine, a partire da Irnerio, non furono i primi scabri e sofisticati apparati ai *libri legales* gli strumenti capaci di comunicare con immediatezza ai pratici del diritto, e tramite loro alla società, i correttivi necessari alle prassi imprecise ed erronee che regolavano i rapporti tra i privati, le procedure della giustizia, l'azione stessa degli organi di governo. Più accessibili, per la tecnica espositiva della materia e la relativa autonomia dalla lettura-esposizione scolastica dei testi giustinianeî, furono semmai le *summule*, gli esempi dell'incipiente letteratura processualistica, le raccolte di

⁴⁴ A. Hessel, *Storia di Bologna* cit., pp. 54-57; G. Rabotti, *Note sull'ordinamento costituzionale* cit., pp. 80-87.

⁴⁵ Sulle analogie di remote leggende con questo episodio tipicamente comunale – e se non vero almeno verisimile –, v. ancora A.I. Pini, *Nuove ipotesi su San Procolo martire di Bologna*, in «Il Carrobbio», IX (1983), pp. 291-300: nella vita del santo l'uccisione del pretore Marino richiama quella del podestà imperiale Bezo e la punizione inflitta a Bologna da Teodosio I quella di Federico I (1262).

dissensiones e di *questiones*⁴⁶, i veri veicoli della trasmissione ad ampio raggio di un sapere fruibile a più livelli: accettabile per i pratici sbrigativi e gli studenti poco zelanti che si adeguavano alle soluzioni più autorevoli o convenienti; esauriente per chi, con intelligenza critica, ripercorreva le sequenze talora estenuanti dei rimandi ai *libri legales* che corredevano le soluzioni contrapposte dei maestri.

Nelle raccolte di *questiones* dibattute alla scuola dei Quattro Dottori, di norma riprese dai loro discepoli e successori, sono evidenti le proiezioni della giurisprudenza sulle usuali regole di governo nelle città, sulle occorrenze della giustizia e del fisco⁴⁷, sui doveri dei magistrati e le responsabilità dei loro elettori⁴⁸: un materiale quantitativamente esiguo, da

⁴⁶ M. Bellomo, *Saggio sull'università* cit., pp. 64-79; sulle *questiones* come momento di innovazione della didattica e dei testi scolastici, in particolare della letteratura processualistica, v. E. Cortese, *Scienza di giudici e scienza di professori* cit., pp. 103-129.

⁴⁷ *Questiones dominorum Bononiensium. Collectio Parisiensis*, in BIMA, I, n. 82, p. 250: *Ferrarienses cum vellent civitatem munire, collectam fecerunt et iuraverunt quod unusquisque pro toto patrimonio suo daret collectam quamdam. postea unus ex his, cum haberet patrimonium Bononie et aliud Ferrarie, queritur si debeat pro ambobus. Iacobus dicit non posse cogi, nisi pro ea quantitate quam habet Ferrarie [...]; Collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, *Additiones*, n. 7, p. 212-213: *Quidam bononiensis habebat possessiones in comitatu ferrariensi constitutas. de quibus possessionibus quidam ferrariensis querimoniam apud suum iudicem deposuit. qui iudex tribus edictis, ut fieri solet, bononiensem vocavit. qui venire contempsit. iudex in possessionem ferrariensem misit. [...]*.

⁴⁸ *Questiones dominorum Bononiensium. Collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, *Additiones*, n. 94, p. 226: *Populus Bononiensis elegit sibi consules. ipsi consules, ut moris est, elegerunt massarium. ipse vero massarius fraudavit X. libras publice pecunie. finito autem officio suo, reddidit rationem amministrationis sue in concione, coram consulibus et populo. et ita populus et consules acquieverunt. postea vero cognoverunt quod ipse fraudaverat pecuniam publicam. volunt modo eum convenire. Queritur si possint [...]. Item queritur qui sint prius convenendi, consules, an massarius [...]; *Questiones in schola Bulgari disputate*, a cura di F. Patetta, in BIMA, II, 1892, pp. 235-266, n. 75: *Quidam Bononienses, dum deberent eligere potestatem rectorem, societatem coierunt ut si quid lucrum ei obveniret, communicaretur. Queritur an hec societas sit honesta, et si aliquis aliquid perceperit, utrum ceteris communicaret. [...]*; sulla medesima materia, nel contesto di un caso più colorito che si fingeva avvenuto nel corso delle iniziative diplomatiche a livello internazionale, *Collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, *Additiones*, n. 131, pp. 232-233:*

vanti all'esuberanza dei temi strettamente civilistici, ed in pratica limitato a qualche sondaggio, considerato lo sviluppo delle *questiones statutorum* nel secolo XIII; non di meno, specie per una società comunale direttamente toccata dai programmi di Federico I, un materiale di scottante attualità per le evidenti valenze extra-giuridiche dei problemi e delle soluzioni. Non mancavano infatti riferimenti diretti alla problematica ma non ignota giurisdizione del rettore-podestà, anche se il prototipo colaudato negli anni 1151-1155, troppo "spontaneo", era stato coerentemente adeguato al modello di Roncaglia, forse non ancora definito ma già caratterizzato dalla designazione ed investitura sovrana.

Gli orientamenti e la progettualità di quegli anni sono evidenti nel tema e nello svolgimento di una *questio* credibilmente risalente ai Quattro Dottori, considerati gli incensurati umori filo-imperiali dell'esordio e la piena sintonia, mediata dalla tradizione giustiniana, con l'iconografia ufficiale di Federico I, sovrano giusto e armato, deciso a fare rispettare i diritti della corona anche con la forza⁴⁹. Il *casus*, generico ma non di genere, era ambientato nel clima di acceso antagonismo in cui agivano prosapie rissose, fedeli alle regole dell'onore e della vendetta privata più che a quelle del diritto e della giustizia pubblica: trame di rivalità e solidarietà sullo sfondo degli scontri in armi, delle catene di vendette e ritorsioni che turbavano il pacifico stato della città e del

Mediolanenses, post destructionem suam, suos legatos ad Constantinopolitanum Imperatorem miserunt, liberalitatis sue munus ad sue civitatis restitutionem per eosdem postulantes. illi vero, cum essent consules civitatis, sicut mos erat in initio sui consulatus iuraverunt quod nihil causa consulatus acquirerent quod non referrent ad commune. profecti Constantinopolim, negotium civitatis exposuerunt. Imperator exigit fieri fidelitatem sibi [...]. dedit ergo eis ad restituendam civitatem C. libras auri, et [...]. dedit eis munere privato XII. libras auri, tandem regressi, C. libras auri predictas communi tradiderunt, et XII. retinuerunt. sed quia occasione legationis eas adepti sunt, exigit commune ut sibi restituantur. Queritur si teneantur restituere [...].

⁴⁹ Per alcune analogie tematiche con il proemio della questione citata nella prossima nota, cfr. *Gesta Friderici I* cit., II. 14, dove Ottone di Frisinga, ricordati gli obblighi dei sudditi italiani, profilava la inevitabile punizione di quanti tentavano di sottrarsi alle regole della *iusticia regni*, o *mos antiquus*: *Ex quo fit, ut principe adveniente plurime civitates, oppida, castella, quae huic iusticiae vel omnino contradicendo vel integraliter non persolvendo reniti conantur, ad solum usque prostrata proterviae suae documentum posteris ostendant* (p. 118).

territorio. Davanti a quelle violenze, suonava il falso dilemma proposto della *questio* – peraltro corredata esclusivamente da allegazioni affermative –, potevano le autorità designate dal sovrano forzare le regole limitanti del procedimento accusatorio ed obbligare i contendenti ad una soluzione giu-diziaria? ⁵⁰

III. Gli anni della crisi: aggiustamenti e inversioni.

Denso di dottrina e di umori politici, il contrasto delle opinioni sui problemi nodali del confronto in atto tra città e sovrani venne di fatto semplificato dagli esiti del conflitto e dai termini forzatamente generosi del privilegio di Costanza (1183); il riconoscimento della Lega, la sua legittimazione internazionale e nel contesto del Regno, vanificavano di fatto le volitive disposizioni con le quali in altri tempi Federico I aveva cercato di contrastare il proliferare di ingovernabili coalizioni di forze private e pubbliche: un ripiego tattico del sovrano, più forse che una clamorosa inversione di tendenza, al quale tuttavia il tempo, sul piano

⁵⁰ *Collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, *Additiones*, n. 81, p. 224: *Imperator, cum victrices aquilas suas ad partes Longobardorum direxisset, et multas gentes et nationes sue ditioni subiugasset, illis quos superavit quosdam prefecit, quibus iurisdictionem iustitie exercendam commisit. In una prefatarum civitatum due erant prosapie inter se altercantes, et de magnitudine sui contententes, loricati hinc inde, tam in civitate quam extra, tam in presentia nuntii imperatoris quam in absentia, sibi invicem insidiantes; neuter tamen partium de altera querimoniam disponit. iudex tamen predictorum locorum cognoscit. Queritur, cum agere vel accusare nemo cogatur invitus, si iudex ex officio suo possit aliquam istarum partium ad agendum, vel accusandum compellere, vel alias artare partes sibi obedire [...]*; altro caso riferibile alle regole della vendetta privata e della giustizia pubblica viene svolto, nella medesima raccolta, anche dalla *questio* n. 85 (*Ibid.*, p. 225): *Titio a quodam Venerio interfecto, cum multos haberet propinquos pariter ad accusationem venientes, ex his unus venit interfectoremque accusavit. tandem transegit. alius propinquus, qui transactioni affuit, eum interfectorem accusare intendit. [...]*. A Bologna la giustizia privata (*vindicta*) trovava ancora ampi margini di tolleranza alla metà del secolo XIII, se esercitata direttamente sull'autore dell'azione (*offensa*) che l'aveva promossa; *Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, I-III, Bologna 1869-1884, vol. I, lib. I, rub. XIV. *De pena fatientis vindictam preter quam in offendentem*, p. 266: *Statuimus quod si aliquis in persona alterius et non in persona eius qui offensionem fecisset vindictam fecerit vulneran-*

delle dinamiche istituzionali, e la scuola, fornendo gli indispensabili supporti ideologici, avrebbero dato la massima risonanza⁵¹.

Non solo da parte del sovrano si osservarono in quegli anni apparenti incoerenze e conversioni: dopo essersi segnalati per il loro tenace attaccamento al consolato, dopo aver attivamente contestato i "podestà federiciani", i comuni non esitarono poi a recuperare quella singolare figura di magistrato sulla quale, con notevole realismo pratico, negli anni del conflitto e della mobilitazione avevano modellato con libertà i governanti civili e militari che operarono nelle città della Lega: podestà e rettori cittadini e forestieri, uomini di ordine e di guerra in grado di coordinare i progetti e le strategie degli alleati, capaci di affrontare con ferma tempestività i delicati problemi di una giustizia molto spesso politica e sempre finalizzata al controllo dell'ordine pubblico⁵².

do vel homicidium faciundo vel aliter percutiundo quibuscumque armis, in perpetuo banno mittatur, et bona eius devastentur, et medietas publicetur et alia medietas offenso vel eius heredibus detur [..]; la norma non figura nelle redazioni statutarie successive al 1262. Sulle raccolte statutarie utilizzate dal Frati, molte delle quali frammentarie, v. G. Fasoli, *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservati all'Archivio di Stato di Bologna*, Bologna 1931 (*Biblioteca dell'Archiginnasio*, s. II, 41); Id., *Gli statuti di Bologna nella edizione di L. Frati e la loro formazione*, in «AMR», 1 (1935), pp. 37-60; G. Tamba, *I documenti del governo del comune cit.*, pp. 40-44.

⁵¹ *Libri Feudorum II*, 53: *Conventicula quoque et omnes coniurationes in civitatibus et extra, etiam occasione parentelae, inter civitatem et civitatem et inter personam et personam sive inter civitatem et personam omnibus modis fieri prohibemus et in preteritum factas cassamus, singulis coniuratorum pena unius librae auri percullendis*; cfr. nell'apparato ordinario ai *Libri Feudorum* la glossa *quinquennii* (termine di rinnovo dei giuramenti *de predicta pace tenenda*): [...]. *Hodie autem non servantur huiusmodi renovatio, imo potius fit contra, renovantur enim sacramenta societatum et coniurationum, que prohibite sunt per hanc legem, in § conventicula*; e cfr. ancora, allo stesso paragrafo, la gl. *coniurationes*: *Qualitercumque ergo fiant, coniurationes prohibentur per legem istam et cassantur, quo male hodie observatur: imo totum contrarium faciunt civitates, maxime Lombardie per partes, que sunt in civitatibus et compagine, ut ita loquar. [...] Accur(sius)*.

⁵² Gli atti raccolti con passione dal Vignati nella *Storia diplomatica della Lega Lombarda*, mettono in luce il progressivo consolidarsi di "comportamenti di governo" funzionali all'alleanza ed ai suoi fini, difensivi ed offensivi; elementi di temperata novità si riscontrano nella istituzione del parlamento-dieta dei *rectores*, rappresentanti delle città - di norma uno dei consoli, o il podestà -, responsabili pres-

Dopo l'esperienza maturata nelle critiche circostanze di un conflitto di vastissime proporzioni, il regime rettorale - podestarile, per la funzionale e temporanea concentrazione di poteri che lo caratterizzava, era stato apprezzato anche quando il sovrano, pur riservandosi di procedere gratuitamente alla loro investitura, aveva desistito dall'intromettersi negli usi che regolavano, nelle città della Lega, la designazione e l'elezione dei consoli⁵³. E dal momento che neppure la ribellione dei comuni aveva ri-

so i rispettivi governi dell'attuazione delle decisioni della Lega, anche se i loro *sacramenta*, mutata la scala degli impegni e delle responsabilità diplomatico-militari, non differivano molto da quelli dei magistrati cittadini (partecipare ai consigli, rendere giustizia secondo gli usi e nei tempi stabiliti, designare i propri successori, ecc.); come i consoli, il podestà ed il massaro - cfr. il riferimento alla consuetudine nelle *questiones* alla nota 48 -, anche i *rectores* della Lega dovevano giurare di gestire correttamente le somme destinate all'utile comune (1167, dicembre 1: *Preterea si aliquod avere aliunde evenerit ab imperatore Costantinopolitano, a rege Sicilie [...], bona fide parciemur, et sine fraude erimus studiosi operari hec omnia ad communem utilitatem*; C. Vignati, *Storia diplomatica* cit., p. 145; espressioni analoghe, in altri giuramenti, alle pp. 192, 277). Le dimensioni del conflitto tuttavia, e la varietà delle forze che aderirono alla Lega, imposero inconsuete uniformità di scelte e di prassi: si pensi in particolare, oltre agli impegni per la guerra e la pace con l'imperatore, all'ampiezza della protezione territoriale garantita alle persone ed ai beni degli alleati, nei confronti dei quali veniva anzi sospeso il diritto di rappresaglia e ritorsione per debiti o crimini dei concittadini, materia che venne discussa e regolata, formalmente per lodo arbitrale, in occasione dell'alleanza tra il marchese Malaspina e le città associate (Lodi, 1168, maggio 3: *Breve recordations qualiter consules [...] atque dominus Opizo marchio Malaspina habito Laude comuni consilio unanimiter laudaverunt ut nequis istius marchionis hominum vel istarum civitatum, vel aliarum que modo sunt vel erunt in hac societate, alium pro alio de alia civitate pignoret vel super alium vindictam sumat occasione contractus vel maleficiis, sed sibi imputet si non ydoneo debitori crediderit; et qui contra fecerit a suis consulibus coherceatur [...]*; *Ibid.*, p. 177).

⁵³ *In civitate illa, in qua episcopus per privilegium imperatoris vel regis comitatum habet, si consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent ab ipso recipiant, sicut recipere consueverunt: alioquin unaqueque civitas a nobis consulatum recipiet. Consequenter, prout in singulis civitatibus consules constituentur, a nuntio nostro, qui sit in civitate vel episcopatu, investituram recipient; et hoc usque ad quinquennium. Finito quinquennio unaqueque civitas mittat nuntium ad nostram presentiam pro recipienda investituram, et sic in posterum, videlicet ut finitis singulis quinquenniis a nobis recipiant, et infra quinquennia a nuntio nostro, sicut dictum est, nisi in Lombardia fuerimus: tunc enim a nobis recipient. Eadem observentur in successore nostro. Et omnes investiture fiant gratis. [...] Consules qui*

pudiato quel modello di magistrato e di regime, anche i maestri delle nuove generazioni, ai quali il privilegio di Costanza consentiva di esprimersi con grande libertà sulle prerogative della *civitas*, avevano continuato a proporre contaminazioni ardite tra remoti modelli selezionati dal *corpus iuris* ed organi di governo dei loro tempi.

Così, ad esempio, la riflessione sui *defensores civitatum* di una novella emanata nel remotissimo anno 535 poteva anche condurre Giovanni Bassiano (... 1160-97), il maestro di Azone, ad affrontare con disinvoltura sempre più risoluta temi come il valore normativo delle consuetudini e degli statuti, la designazione dei podestà ad opera dei *consiliarii* cittadini, l'ambito della loro giurisdizione, comprensiva infine di quel *merum imperium* che era stato in breve tempo abusivamente acquisito anche dai comuni non privilegiati a Costanza: una riflessione complessa e libera che traduceva l'intenso sentimento del maestro nell'araldico profilo della *domus communis*, residenza del rettore, luogo di custodia degli atti di governo e dei beni pubblici⁵⁴.

In realtà ai tempi di Giovanni Bassiano, e sino a quando non venne eretto il primo palazzo comunale (1200 - 1212), gli uomini e le strutture del governo bolognese facevano capo a diversi edifici, alcuni conti-

in civitatibus constituentur tales sint qui fidelitatem nobis fecerint vel faciant antequam consulatum recipiant. M.G.H, *Leges*, IV, *Constitutiones* I, 293, artt. 8-9, 11.

⁵⁴ *Summa secundum Io (bannem Bassianum) cum additionibus domini Accursii super libro Novellarum seu Autenticorum*, rub. *De defensoribus civitatum* (ad Coll. III. tit. II): *Item quod dictum est ut omnes de civitate conveniant, habuit locum quando pauci homines erant in civitatibus, sed cum hodie aucti sunt populi in eum modum ut difficile sit eos in unum convocare, statutum est per consuetudines terrarum ut per paucos fiat electio, scilicet per consiliarios; immo per octo Bononie fit electio, que consuetudo vincet legem [...]. In voluntaria autem omnia exercet etiam prohibente preside [...]. Hodie autem per imperatorem Federicum datur defensoribus civitatum Lombardie etiam merum imperium, et ab omnibus aliis est usurpatum. Item officium suum est ut in civitatibus alium suo loco non ponat [...]. Item officium suum est ut habitationem publicam in civitatem habeat, ut ibi acta publica reponantur, qui locus dicitur archivius, et ibi quendam edillem, id est massarium vel camerarium constituere, qui custodiat ut cito a requirentibus inveniatur [...]* (in Azonis *Summa Codicis*); cfr.: inoltre, denso di riporti da Azone, l'apparato accursiano alla medesima novella, e in particolare la glossa "*modis*" sulla proibizione di designare sostituti: *Hoc interdictum non observant quidem potestates Bononie, qui duas simul et plures recipiunt potestarias, vicario posito.*

gui e tutti comunicanti con la *curia Sancti Ambroxii*, tradizionale luogo di raccolta dell'assemblea popolare⁵⁵: tra quelli – ricordiamolo anche come oscuro passaggio delle trame poco lineari che collegarono i primi maestri e la città – il notevole e prestigioso complesso della casa-scuola di Bulgaro († 1166), certo apprezzato per la funzionale recettività dei suoi ambienti⁵⁶.

⁵⁵ La datazione topica *in curia Sancti Ambroxii* figura nel primo atto comunale trascritto nel Registro Grosso (1123, giugno 10: giuramenti dei consoli di Bologna *pro nobis et pro nostris successoribus et pro domino nostro Victore episcopo eiusque successoribus, cum omni nostro Bononiensi populo* alle comunità di Rudiano, Sanguineta e Capriglia; L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* cit., I/2, n. 109); dei 5 giuramenti che regolavano gli accordi con i Nonantolani (1131, dicembre; *Ibid.*, n. 113), quello dei rappresentanti dell'abate indicava come luogo dell'azione la *ecclesia Sancti Ambrosii*. Per i successivi 25 anni non compaiono atti comunali con menzioni del luogo di raccolta dell'assemblea popolare, che pure risulta convocata (v. nota 22); la datazione topica *in contione, in curia Sancti Ambrosii* ritorna in un atto del 1157, maggio 26 (giuramenti degli *homines* di Monteveglio agli *homines* ed al *populus* di Bologna, *in presentia domini Gerardi episcopi [...] sancte Bononiensis ecclesie, in contione populi Bononiensis, in curia Sancti Ambrosii, et in conspectu eorum consulum [...] et eorum iudicum [...] et eorum treguanorum [...]*; *Ibid.*, n. 161), e si stabilizza nei decenni successivi, *Ibid.*, II/2, nn. 222 (1175, settembre 14), 229 (1176, dicembre), 252 (1178, giugno 2, *in plena contione, in curia Sancti Ambrosii, in presentia populi Bononiensium maiorum et minorum*), ecc.

⁵⁶ Nel Registro Grosso (c. 15 v.) la prima testimonianza di acquisti in quell'area, nel marzo del 1148, non parrebbe riferibile in modo diretto al comune, interessato comunque a conservare memoria del contratto con il quale *Aimericus de Bonando de Roncoreo* aveva acquistato da *Iohannes Bonus de Calcagnile* un casamento *quod est iuxta curiam Sancti Ambrosii, quod fuit quondam Bonandi, cum ingressu et egressu suo usque ad plateam publicam* e così confinato: 30 piedi *iuxta curiam*, 31 piedi *iuxta plateam*, 24 piedi *iuxta aliam plateam que vadit per curiam*, 24 piedi *iuxta Rolandum de Bonando*. Le prime menzioni di una *domus comunis* sono posteriori alla metà del secolo: nel 1157, settembre 4, gli *homines* di Canetolo, *liberi et servi* vi prestarono i loro giuramenti ai consoli di Bologna *pro populo Bononiensi, militibus et peditibus, paucis vel multis* (L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* cit., I/2, n. 163); nel 1174, giugno 30, gli *homines* di Badolo e di Battidizio vi giurarono *in presentia bonorum hominum videlicet consulum et aliorum hominum [...] et quamplurium astantium in consilio Bononiensi* (*Ibid.*, n. 181); nel 1176, agosto 31, vi si concluse una transazione tra il *sindicus universitatis populi Bononie* ed alcuni privati *ex laudatione* di *Nicholaus de Placito* giudice del comune e *de consensu consulum Bononie* (*Ibid.*, II/2 n. 226). Difficile stabilire se e quando la dizione *domus comunis* si riferisca alla casa di Bulgaro († 1166),

Dopo una non breve alternanza con il governo consolare, il regime podestarile si consolidava in modo definitivo; dal 1177 a Bologna tale incarico era di norma affidato a membri di famiglie consolari delle città alleate, ma non mancarono governi di rettori cittadini (1185, 1186), compresa una contrastata podestaria del vescovo filo-imperiale Gerardo Gisla (1192-93)⁵⁷, versione moderna quanto inattuale del vescovo-conte che peraltro, come lo stesso podestà, non si era dimostrato uno degli elementi più solidi dell'ordinamento territoriale del Regno: una evoluzione istituzionale non troppo gradita che aveva forse ulteriormente rafforzato l'orientamento a scegliere rettori non cittadini, per prevenire sviluppi in senso personalistico di quella magistratura e per la efficace determinazione della giustizia affidata ad autorità estranee agli antagonismi locali, come a suo tempo aveva potuto apprezzare anche Fe-

dato che nel Registro Grosso non compaiono titoli che ne possano giustificare il possesso: da un atto del 1178, dicembre 31, rogato *in domo que fuit Bulgari*, risulta che il podestà di Bologna aveva acquistato da *Guido Bonimartini Copioli* una casa ubicata *iuxta domum comunis, in curia Sancti Ambrosii, [...] a sero curia Sancti Ambrosii que est communis, a meridie est domus communis [...]* (*Ibid.*, n. 255); negli anni successivi la grande *domus Bulgari*, con una annessa chiesa privata, venne utilizzata come residenza del podestà, come luogo d'azione del consiglio e dei magistrati comunali; cfr. *Ibid.*, nn. 291 (1188, giugno 3, *in ecclesia Sancte Marie olim domini Bulgari: i consules Fregnanensium* donano al podestà *pro comuni Bononie* il castello di Crespellano e promettono di tenerlo per i Bolognesi; sono presenti 8 *consules iusticie*, il *massarius*, un *notarius comunis*, 2 *custodes potestatis*), 323 (1198, luglio 18, *in domo quondam domini Bulgari ubi moratur [...]* *potestas*: i consoli di Monteveglio riconoscono che *castrum et districtum, seu iurisdictionem [...]* *ab antiquo fuisse detenta et exercitata pro comuni Bononie*; sono presenti i *consules iustitie*, giudici del comune, il *massato*, il *notarius potestatis*, un *legum doctor*, diversi *iuris professores* e *causidici*), 324 (1198, ottobre 31, *in pontili hospitii [...]* *Bononie potestatis*), 325 (1198, novembre 24, *in domo quondam domini Bulgari*: il podestà, *in pleno consilio ad campane sonitum coadunato, de voluntate et parabola curie et consilii, ipsis approbantibus una voce*, statuisce la validità dell'agire degli *extimatores comunis*, per il passato e nel futuro), ecc. Sulla casa-scuola di Bulgaro v. F. Cavazza, *Le scuole dell'antico studio Bolognese*, Milano 1896, pp. 47-49.

⁵⁷ A. Hessel, *Storia di Bologna* cit., pp. 69-77; G. Fasoli, *Sui vescovi bolognesi fino al secolo XII*, in « AMR », s. IV, 25 (1935), pp. 2-27; mentre per Hessel la podestaria del vescovo Gerardo era sostenuta dalla parte filo-imperiale, la Fasoli lo vedrebbe piuttosto come tutore dei ceti minori ed autorevole garante di una ricercata concordia civica.

derico I⁵⁸; non più comunque in nome della *iustitia Regni* ma per garantire gli equilibri delle città, il loro *honor*, uno *status* pacifico e prospero, e con quelli anche i più ampi interessi della Lega.

La conferma del regime podestarile, se pure rendeva evidente una crisi non superficiale del “primo comune”, non rifletteva, o almeno non ancora, una crisi parallela dei ceti consolari che lo avevano sostenuto: il loro fronte tuttavia emergeva più che incrinato dalle scelte operate al momento dello scontro e dalle diffidenze che la pacificazione richiesta dal privilegio di Costanza non poteva facilmente superare; in quanto “ceti tradizionali” inoltre, non quali “ceti dirigenti”, il loro potere – traducibile in termini di “prerogative di governo” –, risultava oggettivamente indebolito dalla necessaria condivisione con altri nuclei feudali-signorili attratti dalla città in tempi più recenti, ed ancora, in qualche misura, con le componenti non magnatizie della comunità che la superata emergenza aveva vittoriosamente mobilitato.

La scelta per un regime autoritario, apparentemente contraddittoria con la maggiore sicurezza dei tempi, consentiva in realtà, o meglio in linea di tendenza, di incanalare vocazioni e pulsioni dei ceti di governo, vecchi e nuovi, verso forme di gestione del potere meno personalistiche e più funzionali; mentre la somma dei compiti di governo delegata in origine al collegio consolare si risolveva in una organica distribuzione di competenze e responsabilità tra i diversi *officia*, si era resa necessaria anche una accurata messa a punto delle strutture locali di governo – i consigli, la *curia* –, per regolare gli interventi del rettore - podestà forestiero e del suo esiguo seguito di giudici, notai, *milites*, ed ancora per fissa-

⁵⁸ *Gesta Friderici I* cit., VI, 6 (pp. 239-240), dove Rahewinus, dando grande rilievo all'autorevolezza dei Quattro Dottori, tratteggia l'affollata assise giudiziaria tenutasi a Roncaglia, secondo la prassi ristabilita in occasione della dieta precedente (v. nota 32): *Sequentibus diebus plena atque sollempni curia iudicio et iusticiae a mane usque ad vesperum intentus querimonias et proclamationes tam divitum quam pauperum diligenter audiebat; habensque quatuor iudices, videlicet Bulgarum, Martinum, Iacobum, Hugonem, viros disertos, religiosos et in lege doctissimos legumque in civitate Bononiensi doctores et multorum auditorum preceptores, cum his aliisque legis peritis, qui diversi ex diversis civitatibus aderant, audiebat, discutebat et terminabat negotia. [...] Divino itaque usus consilio singulis diocesis singulos iudices preposuit, non tamen de sua civitate, sed vel de curia vel de aliis civitatibus, hac eos commutans ratione, ne, si civis civibus preficeretur, aut gratia aut odio leviter a vero posset averti.*

re mansioni, doveri e requisiti di uno stuolo crescente di cittadini più o meno titolati e competenti, impegnati con progressiva regolarità, vale a dire per periodi e compensi stabiliti, a collaborare responsabilmente con la *familia* podestarile: giudici e notai, *milites* e *mercatores*, procuratori ed esattori, soprastanti alle vie, ai canali, sorveglianti delle porte e dei mercati, custodi della sicurezza diurna e notturna, corrieri e nunzi, distribuiti nelle sempre più numerose articolazioni di un apparato che doveva assicurare al comune livelli di efficienza e di autocontrollo notevoli, dati i tempi. Dagli ultimi anni del secolo XII, e precisamente dal 1195 – verosimilmente a seguito dell'abortito tentativo di instaurare una podestaria vescovile (1192-93) –, vennero infatti gradualmente precisate anche le norme e le procedure del "sindacato", orientate a garantire un sistema più coerente di controllo sull'apparato di governo, separando le funzioni di giustizia e d'ordine del podestà dalle competenze degli ufficiali cittadini deputati a gestire le finanze del comune; e quegli accertamenti tutt'altro che rituali indussero sicuramente i diretti responsabili dell'amministrazione comunale a regolarizzare comportamenti e scritture dei loro uffici⁵⁹.

La riorganizzazione delle strutture di governo della città in funzione di un regime podestarile cautamente controllato e coadiuvato dai solidi apparati cittadini, le continue verifiche sui poteri delegati a quel magistrato, comportarono anche frequenti aggiustamenti e talora radicali mutamenti dei *brevia* e degli statuti relativi alle competenze degli ufficiali. Da quelle attenzioni esasperate e difensive, più che frenesia di mutamento, rimasero forse influenzate le non lusinghiere opinioni sulla incerta stabilità di quelle norme: lunatiche nella notazione espressiva e quasi benevola di Boncompagno⁶⁰, ma non prive di suggestioni per una dot-

⁵⁹ G. Orlandelli, *La revisione del bilancio nel comune di Bologna dal XII al XV secolo*, in « AMR », n.s., II (1950-1951), pp. 156-218; per i secoli XII - XIII alle pp. 156-173. Riferimenti alla pubblica presentazione del bilancio comunale anche nella *questio* citata alla nota 48, dalla quale si crederrebbe che l'approvazione dell'assemblea e dei consoli facesse immediato seguito al rendiconto del massaro.

⁶⁰ Boncompagni *Rethorica novissima*, ed. A. Gaudenzi, in BIMA, II, pp. 249-297; *De origine iuris*, p. 253: [...] *Tertiadecima* (scil. *origo iuris*) *fuit in legibus municipalibus, quas hodie Italia specialiter imitatur propter omnimodam libertatem. Sed iste leges municipales atque plebiscita sicut umbra lunatica evanescent, quoniam ad similitudinem lune crescunt iugiter et descrecunt secundum arbitrium conditorum;*

ta giurisprudenza che ai problemi della città - comune si era applicata con attenzione e da tempo. Certo non poteva averlo dimenticato quel maestro del *dictamen* che della materia si era occupato nel *Cedrus* (1201), un opuscolo giovanile dove aveva considerato la varietà degli statuti occasionati dal diffuso associazionismo dei tempi: statuti signorili concessi alle comunità che si organizzavano sulle loro terre, statuti per confraternite pie, per comitive di giovani, per consorzi "di torre", ed infine statuti con i quali le città fissavano le norme del proprio autogoverno; ma allora, in anni ancora galvanizzati dalle recenti conquiste e dagli esperimenti istituzionali in atto, Boncompagno aveva insistito sul vigore della consuetudine, tale che consoli e podestà, ancora in regime di alternanza, erano tenuti a punire i trasgressori delle norme statutarie anche se queste erano contrarie alla legge⁶¹; e le sue certezze erano quelle degli apprezzati giuristi del momento, primo tra tutti Azone⁶².

De adornatione que dicitur pro et contra (pp. 287-290, contro lo *ius civile*): *Ius civile non debet plurimum commendari, quoniam per ipsum vel cum ipso non regitur centesima pars orbis terrarum et quia est vituperabile per statuta rusticorum iugiter evanescent et plebiscita popularia sibi auctoritatem subripiunt et favorem; quia non sine pudore tacere cogitur ubi plebiscitum loquitur vel statutum* (p. 289).

⁶¹ Boncompagni *Cedrus*, ed. L. Rockinger, *Briefsteller und Formelbücher des XI. bis zum XIV. Jahrhunderts*, in *Quellen und Erörterung zur bayerischen Geschichte*, IX/1 (1863), pp. 121-127; in particolare alla rub. 3, dopo altre definizioni di statuto: *Vel aliter: statutum est arbitraria mundi norma que a vulgari hominum consuetudine procedit. Nam quelibet civitas in finibus Ytalie sua facit statuta seu constitutiones, quibus potestas vel consules publica exercent negotia, et puniunt excedentes, non obstante aliqua lege que contra statutum dicere videatur, pro eo quod illa statuta seu constitutiones iuraverunt integraliter observare* (p. 122); tra i diversi modelli, alla rub. 6 uno statuto deliberato da arbitri e rettori della Lega, ed uno da Guglielmo Rangoni, podestà a Bologna nel 1201: *In nomine [...] Nos Titius et Senpronius, de communi consensu et voluntate consulum societatis Lombardie et Tuscie facti rectores et arbitri, statuimus et iuramento precipimus observari ut omnes civitatis nostre societatis sua iura ad invicem sibi servant [...]; In nomine [...] Ego Wilelminus Ranconi, Bononiensium potestas, et eius consilarii, considerantes religionis fervorem [...] et paupertatem fratrum heremi camaldulensis, per hoc generale statutum decernimus [...]* (p. 124).

⁶² Esempio la densa materia di una *questio* nella quale Azone, rielaborando temi già cari a Giovanni Bassiano, e lasciando trasparire un discreto coinvolgimento a favore dei comuni lombardi, riproponeva alcuni problemi nodali del contrasto tra le città e Federico I: *Titius commisit delictum, propter quod deportatus est a po-*

IV. Certezze ed incertezze del diritto.

Il composito panorama di culture e tradizioni giuridiche, di istituti e norme che si era presentato ai primi interpreti di Giustiniano non era sempre immediatamente trasferibile, dal sofisticato sistema del diritto romano, all'esperienza dei contemporanei; forse anche per questo i primi modelli di *ordo iudiciarius* elaborati a Bologna, come gli *Excerpta legum* richiesti a Bulgaro da un cancelliere della curia di Roma (*ante* 1141), pur disposti ad esaudire le esigenze del foro e della giustizia, non si erano eccessivamente preoccupati di rendere attuali, per non involgarir-

*testate huius civitatis, vel relegatus; qui multos habebat debitores; debitores eius exacti sunt actione suae civitatis; tandem Titius a novo imperatore restitutus est; interim vult convenire debitores suos, licet iam exactos actione civitatis, intendit contra eos actionem, dicens non esse liberatos; quaeritur an possit. Quod possit, probari potest sic. Primo quia deportatio non tenuit, cum praeses provinciae non habuit ius eum deportandi; nam sententia non suo iudice dicta neminem ligat [...]. Contra respondet, quod deportatio tenuit. Potest enim praeses ferre sententiam deportationis, licet opus sit, ut id quod factum est a principe comprobetur, cum etiam ad mortem condemnare possit praeses provinciae, cum ius habeat gladii. Sed et ponamus, sine praeiudicio nostrae partis, quod de communi iure non habuit ius deportandi, de consuetudine tamen generali Lombardiae facere potuit; servetur ergo nostra consuetudo in praesenti negotio, quae quantum ad nos pro iure reputatur. Videmus etiam quotidie, quod et principe praesente et non contradicente hoc exercent civitates Lombardiae, ergo cum contradicere posset eis dominus princeps et non contradicit, videtur habere ratum quod fecerunt; [...]. Restat ergo ut dicamus omnes leges, quae dicunt praesidem non posse deportare, contraria consuetudine abrogatas [...]. Solutio. Dominus Azo dicit, quod nisi esset de consuetudine Lombardiae vel privilegio speciali principis, nulla fuisset deportatio. Sed quia ita obtinere hodie per totam Lombardiam ex privilegio imperatoris constat, deportatio et bonorum ademptio de iure tenuit; et licet sit restitutus in integrum non vero restitutus nisi ex nunc honoribus et actionibus; rata enim sunt habenda, quae interim sunt gesta (E. Landsberg, *Die Quaestiones de Azo*, Freiburg 1888, *Quaestio VIII*, pp. 65-68). Caratterizzata da palesi valenze politiche, la *questio* muoveva ugualmente ad una casistica concreta, attuale negli anni del conflitto e più ancora al rientro degli ex-nemici del comune riabilitati, nei limiti del possibile, dopo la pacificazione del 1183: *Si qui ex parte nostra de possessionibus suis iustus expulsi sunt, restituantur sine fructibus et dampno nisi in causa principali seu proprietatis iure se possit tueri possessor, salvis prioribus concessionibus; et omnes offensae eis remittantur; eodem iure servando his qui sunt ex parte nostra circa restitutionem, nisi civitas teneatur iuramento, ut non restituat [...]* (M.G.H., *Constitutiones I*, n. 293, § 31).*

li, gli aulici scenari nei quali le parti, con i loro problemi di sempre, si agitavano al cospetto di magistrati dai titoli favolosi, fuori dal tempo – il *praefectus augustalis*, il *comes Orientis* –, anche se era difficile ignorare che si trattava pur sempre di funzionari imperiali⁶³.

La medesima generazione di maestri tuttavia, rivolgendosi al pubblico degli studenti e dei professionisti, si era confrontata in modo più diretto con la prassi e gli ordinamenti della realtà circostante, in particolare traducendo nella policroma materia delle *questiones* suggestive riflessioni e raccomandazioni sulle tecniche della giustizia ed il corretto ricorso ai suoi strumenti⁶⁴; ed in seguito, oramai affermata con ampia sicurezza la legittimità delle istituzioni comunali, anche nelle *summule* sui giudizi e sui libelli si fecero più evidenti e significativi i punti di incontro tra le dottrine di Giustiniano e l'esperienza concreta della giustizia cittadina. Pillio da Medicina († *post* 1207) ad esempio, trattando del processo contumaciale, dopo aver ribadito il valore normativo degli statuti, aveva voluto divulgare una celere e cauta procedura fissata dalla *consuetudo Bononiensis*, evidentemente già consolidata quando il maestro si era trasferito nelle più tranquille scuole di Modena (circa 1182); e se per conferire dignità all'*executor* chiamato in causa da quella prassi si era riferito alle leggi di Giustiniano, aveva guardato all'uso del tempo e dell'ambiente per la designazione di quell'arcaica figura effettivamente recuperata dall'ordinamento giudiziario bolognese⁶⁵.

⁶³ Editto in A. Wunderlich, *Anecdota quae ad processum civilem spectant*. Göttingen 1841, 1-26, e, col titolo *Excerpta legum edita a Bulgarino causidico*, a cura di L. Wahrmund, in *Quellen zur Geschichte des römische-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, IV/1, 1925; v. E. Cortese, *Scienza di giudici e scienza di professori* cit., pp. 100-107.

⁶⁴ A titolo di esempio, dalle raccolte di *questiones* già ricordate, indico alcune riflessioni su aspetti tecnici del processo: sentenze *sub condicione* (*Collectio Gratian.* n. 17, in BIMA, I, p. 214; *Collectio Paris.* n. 152, *Ibid.*, p. 263), *sacramentum calumpnie* (*Ibid.*, n. 112, p. 253), presentazione testimoni (*Collectio Gratian.* n. 52, *Ibid.*, p. 220), scadenza di termini in causa per omicidio (*Ibid.*, n. 79, p. 224); cfr. inoltre alle note 47 e 50.

⁶⁵ Pillii *Libellus de preparatoriis litium et earum preambulis*, ed. G.B. Palmieri, in BIMA, II (pp. 15-68): per l'*executor litis* alla rub. III. *De in ius vocatione*: [...] *Dicimus eum recte pro vocato habendum si vocatus sit per executorem* [...]. *Fit autem huiusmodi vocatio alia per edicta publice in albo proposita* [...]; *alia per*

Mentre la letteratura processualistica metteva in luce funzionali raccordi tra l'amministrazione della giustizia in ambiente cittadino e la cultura di giudici, causidici e notai, anche l'insegnamento notarile guardava con interesse crescente alle formalità giuridiche peculiari dell'ambiente comunale. Questo almeno l'orientamento già evidente nel *Formularium tabellionum*, testimone di una tradizione ininterrotta ma non immobile che poneva in comunicazione le teoriche di scuole successive alla cesura irneriana con la didattica notarile dei primi decenni del secolo XIII⁶⁶; oltre alle fasi del giudizio contumaciale considerato anche da Pillio⁶⁷, altri *exem-*

executores qui destinantur ad domum vocati; interdum etiam ut clamet aliquem per triviam [...] (pp. 22-23); rub. V. De executoris conventionem: Sub hac rubrica videndum est quid sit executor et qui possit esse, et a quo sit eligendus, et quod sit eius officium [...]. Est autem executor officialis per quem liti executione et ipsius cause preparatio, iubente suo iudice, expeditur: exequitur enim lites et eas preparat, quia scit partes in iudicio comperere, et testes convocat [...]. Est autem eligendus per magistrum scholarum, aut magistrum sacrorum scriniorum, vel hodie per officiales et iudices civitatum [...] (pp. 32-33); sul giudizio contumaciale e la prassi bolognese della "missio in possessionem" alla rub. IIII. Si quis vocatus in ius non ierit: [...] Sed quid si ille contumax, etiam multa indicta, non veniat, nec in ea prestanda pareat? Respondeo quod [sottinteso iudex] ponat eum in banno sue civitatis secundum loci consuetudinem que pro lege habetur, ut D. de legibus et senatusconsultis. l. de quibus. (D. 1. 3. 20) [...]. Et quidem fiet iusta consuetudinem bononiensem, et hoc modo, scilicet ut si requisitus legitime citatus et inventus non venerit, petitione redacta in scriptis, actore iurante de callumpnia, pronuntiet eum mittendum in possessionem [...] (p. 24).

⁶⁶ V. nota 2. I tipi di moneta ricorrenti in diversi modelli documentari, e le maldestre correzioni sedimentate nell'unico testimone noto, evidenziano un nucleo del *Formularium tabellionum* anteriore almeno al privilegio di coniare moneta concesso ai Bolognesi nel 1191 da Enrico VI; cfr. G. Cencetti, *La "rogatio" nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, in « AMR », n.s., VII (1960), pp. 17-150, pp. 67-68, n. 98.

⁶⁷ *Formularium tabellionum*, in BIMA, I, Lib. I, rub. XV-XVII (procedure della datio in solutum a pretore), p. 20: *Anno Domini millesimo CC., tali die, indictione tali. Cum Titius XII. deberet Sempronio [...] nec ad earum solutionem veniret, et a rectore talis civitatis multotiens requisitus, nec solvit [...], dictus rector, ex sua iurisdictione, sive auctoritate comunis Bononie, dictum creditorem per talem executores in prefate rei possessionem [...] mitti iussit atque mandavit [...]* (rubr. XV); *Ego talis iudex, sive estimator, ex delegatione talis rectoris, cognita petitione facta a Titio de Panfilo [...]* (rubr. XVI).

pla, tra i più recenti dei molti sedimentati in quel testo, modellavano le formule e le formalità per azioni di estrema rilevanza, tali da richiedere l'autorevole intervento del rettore-podestà, ovviamente assistito da giudici e notai nelle delicate procedure per la costituzione di tutori e curatori⁶⁸, l'esecuzione di copie autentiche⁶⁹, la redazione di testamenti nuncupativi⁷⁰.

⁶⁸ *Ibid.*, Lib. I. rub. XXIX-XXXI (costituzione di tutori e curatori), p. 21: *Si mulier, mortuo viro, non habet unde filios alat, oportet ut eis detur tutor vel curator ad venditionem faciendam, et faciat venditionem auctore pretore, iudiciaria cognitione, secundum nostram consuetudinem, et habita diligenti inquisitione secundum iuris ordinem, ita faciat instrumentum [...]* (rub. XXIX); *Cum Lucius filius quondam Martini tutorem non habebat, mater eius Mevia, vel talis consanguineus, veniens coram domino U. potestate, ipsi pupillo tutorem ab eo dari petiit. Qui potestas [...] diligenti inquisitione habita [...] iudiciaria cognitione talis iudicis communis, Gatium, sua et communis auctoritate, in tutela ipsius pupilli constituit ipsumque in tutorem dedit [...]* (rub. XXXI); inoltre, fuori posto (la seconda parte riguardava l'enfiteusi), Lib. II. rub. XIX (vendite ad opera di tutori o curatori), p. 28: *Aliene rei venditio fit pluribus modis [...]* *Cum fit a tutore et curatore auctore pretore, venditores non obligantur. Si fit sine presidis auctoritate, oportet ut eorum nomine vendant et se principaliter obligent, ut facerent in propria re [...]*; Lib. IV. rub. XIV, p. 38 (emancipazione): *Que omnia facta sunt presente domino G. potestate Bononie, vel tali iudice ordinario, et suam auctoritatem in hac emancipatione prestante et interponente.*

⁶⁹ *Ibid.*, Lib. IV. rub. XVII (*exemplatio*), glossa a, p. 39: *Vel sic incipe: "In nomine Domini. Exemplar cuiusdam instrumenti sic incipientis", et incipe autenticum, et scribe totum per ordinem; quo scripto adeas pretorem [...] et coram eum lege novum et cum autentico ascolta, et perlecto potestas sive pretor in publicatione suam prestat auctoritatem; et post inasculationem in eo scribe: Hoc instrumentum lectum fuit et ascoltatum et publicatum coram domino U. potestate Bononie, qui suam et communis auctoritatem in publicatione prestitit [...]*, ed ancora, evidentemente fuori posto, Lib. I, rub. XXI (*refectio*), pp. 19-20.

⁷⁰ *Ibid.*, Lib. III. rub. VIII (testamento nuncupativo), p. 35: *Si vero post mortem ipsius testatoris heredes [...] illud testamentum publicare et in scripturam reducere cupiunt, vocatis testibus qui voluntatem testatoris audiendam interfuerunt, debent adire pretorem [...]; pretor, id est civitatis rector, citatis [...] testibus qui interfuerunt defuncti voluntati, presens sacramentum sive iuramentum exponere cogit. cuius tenor hic est: [...]. Omnibus in scriptis redactis, et perlectis publice coram potestate et testibus, sicut supra diximus, scribat tabellio [...] hoc modo: "Actum in tali loco, anno Domini MCCIII, die mercurii sexto intrante octobri, in dictione VII. [...]. Ego talis notarius, hos testes mandato G. potestatis Bononie re-*

Nel corso del secolo XII, mentre la città viveva ed esauriva l'intensa stagione del "primo comune", la folta compagine dei pratici del diritto si era compiutamente integrata in quella dinamica situazione di governo, per naturali ragioni di *status* e perché la loro "cultura", tradotta da un privilegio in "funzione", ovvero in *officium*, garantiva al comune una gamma di prestazioni tecniche qualificate e praticamente esclusive. Non sempre valido per i giudici, esperti ma non necessariamente dotti — ad esempio i detentori di una *iudiciaria potestas* feudale o signorile, gli stessi consoli e podestà —, il nesso "cultura-titolo-funzioni" era in assoluto valido per i notai, anche per l'impossibilità, o cattiva volontà dei dottori, di individuare negli scenari dei *libri legales*, tra la colorita varietà di addetti agli apparati burocratico - cancellereschi imperiali, provinciali e municipali, tecnici della scrittura e della documentazione alternativi ai notai - tabellioni dei loro tempi⁷¹.

cepi et eorum dicta in publica scriptura redegi [...]. Hoc facto dic: "In palatio communis Bononie, in presentia talium testium, talis potestas mandavit hos testes legi et publicari, et in publicatione suam et communis Bononie auctoritatem, iudiciaria cognitione talis iudicis, interposuit". Demum subscribat tabellio [...].

⁷¹ Significative, anche per il rilievo dato alla scrittura notarile negli atti degli uffici pubblici, le categorie estrapolate da Rogerio (...1162...) per orientarsi tra scritture pubbliche e private; cfr. Rogerii, *Summa Codicis*, ed. a cura di G.B. Palmieri, in BIMA, I, pp. 47-233, Tit. *De fide instrumentorum* (ad C. 4.21), p. 111: *Instrumentum dicitur omne quod causam instruit, sed hic specialiter tractat de instrumentis scriptura comprehensis. Quorum instrumentorum fit talis divisio, quod aliud dicitur publicum, aliud privatum. Publicum aliud forma et utilitate, ut instrumentum quod per tabellionem conficitur de re publica, ut puta monumenta publica; aliud utilitate publicum, forma privatum, ut puta si quis privatus confiteatur in scripturis se debere censum publicum; aliud utilitate privatum et forma publicum, ut instrumentum quod de re privatorum per tabellionem conficitur [...]*. Cfr. invece, per le riduttive semplificazioni di titoli e funzioni, la *Summa Trium Librorum Codicis* di Piacentino († 1129), tit. *De tabulariis, scribis, logographis et censualibus* [ad C. 10.71 (69)]: [...]. *Tabularii dicuntur qui faciendis publicis instrumentis publice presunt in singulis civitatibus [...]; hi quoque nominantur librarii, tabelliones, catoliciani. Scribe dicuntur qui circa principem vel alios magnos iudices actis gestisque conficiendis deputati sunt; hi scriptores, notarii, libellenses, memoriales, pramaticarii, epistolares exceptoresque appellantur. Logographi nuncupantur qui publice tantum rationibus describendis deputati sunt; hi quoque numerarii appellantur [...]; indifferenter tamen his vocabulis utimur et alterum pro altero plerumque ponitur.*

A Bologna forse prima che altrove l'apparato di governo si era caratterizzato in senso "burocratico"; inizialmente giudici e notai avevano conservato i loro incarichi per periodi pluriennali, ma più tardi regole specificamente "comunali", senza riscontro nell'organizzazione gerarchica di funzionari "in carriera" caratteristica delle cancellerie ecclesiastiche e feudali, si preoccuparono di stabilire un sistema di rapido avvicendamento negli incarichi e di inibire forme di latente personalizzazione degli *officia* e delle prerogative connesse. Gli orizzonti del notariato urbano, o meglio dei maestri dei notai di città, si fecero comunque più ampi con gli inizi del secolo XIII, più matura la coscienza delle *publica fides* che raccordava l'istituto, di remotissima e nobilissima ascendenza, alle esigenze dei singoli e della collettività, alla quale i maestri assicuravano la disciplinata disponibilità del ceto alla piena collaborazione con il regime cittadino.

Il maestro delle nuove generazioni era stato Ranieri da Perugia, giudice e notaio estraneo all'ambiente bolognese, per questo forse meno condizionato dalla tradizione notarile locale e più libero di lasciarsi influenzare dalle dottrine dello Studio, di riflettere sulla lunga pratica di collaborazione dei tecnici del diritto con gli organi del governo comunale. Dopo il fortunato *Liber formularius* (1214-1216), ed assolto il delicato incarico di coordinare la preparazione del Registro Grosso (1223), prendeva corpo l'*Ars notarie* tripartita (1226-1233), opera forse mai giunta a compimento ma ugualmente capace di ridefinire i contenuti della scienza notarile⁷².

Le novità proposte si concretizzavano in modo evidente, anzi esplicito, nella seconda parte del manuale, dedicata al giudizio: per la stra-

⁷² Rainerii Perusini *Ars Notaria* [*Liber formularius*], a cura di A. Gaudenzi, in BIMA, II (1892), pp. 25-67; *Die Ars Notariae des Rainerius Perusinus* hgg. v. L. Wahrmund, in *Quellen zur Geschichte des römische-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, III/2 (1917). Sulle opere di Ranieri, largamente diffuse, imitate e rimaneggiate a Bologna e nell'area toscano-marchigiana, v. G. Orlandelli, *Appunti sulla scuola di notariato nel secolo XIII per una edizione dell'Ars Notariae di Salatiello*, in « Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna », n.s., II (1961), pp. 3-54; Id., *Genesi dell'ars notariae nel secolo XIII*, in « Studi medievali », 3^a s., I suppl. (1965), pp. 329-366; Id., *Studio e scuola di notariato*, in *Atti del Convegno Internazionale di studi accursiani* cit., I, pp. 71-95.

bocchevole materia delle azioni e dei libelli Ranieri dichiarava onestamente il suo debito nei confronti di Roffredo († circa 1243) – maestro non in totale sintonia con l'ambiente bolognese attivo in centri di studio provinciali (Arezzo, 1215; Benevento, 1218) –, e certo non gli erano sconosciuti altri testi, più o meno recenti, utili per inquadrare schemi generali ed aspetti specifici delle procedure correnti. Nessun modello comunque, per quanto disponibile alle esigenze dell'ambiente e del momento, aveva perseguito con tanta tenacia il progetto del maestro perugino: avendo come obiettivo specifico gli atti e le scritture del giudizio, fissare momenti e formalità della giustizia comunale armonizzando la disciplina dei giuristi e la prassi della *curia* di Bologna, città che Ranieri reputava, secondo la comune sentenza, « alunna, fonte e principale origine del diritto »⁷³. Per il maestro comunque quella brillante trattazione in chiave notarile della materia giudiziaria

⁷³ *Die Ars Notariae* cit., Pars II. *De iudiciis* (pp. 73-176), p. 74: *In hoc quidem iudicio civili talis ordo Bononie servatur de iure, cum ipsa sit iuris alumna et fons et origo eius atque principalis*. Per la parte relativa ai libelli del giudizio civile (*Ibid.*, pp. 79-136) Ranieri adottava l'articolata tipologia delle azioni elaborata da Roffredo: *Iste autem actiones, hoc est iura petendi ab alio quod sibi debet, sunt CLXXIII, ordine Libelli facundissimi domini Roffredi prosecuto, de quibus itaque singulis primo in iure quando locum habeat actio, secundo qualiter libellus <formetur>, et tertio nomen actionis in fine libelli cuiusque duxi clarius exponendum* (pp. 79-80). Nelle sezioni dedicate al giudizio civile (pp. 137-167) e criminale (pp. 167-176), il trattato di Ranieri rispecchiava oramai senza ambiguità le prassi consolidate della giustizia comunale, le articolazioni ed i comportamenti della *curia* cittadina e dei suoi addetti (giudici e notai *ad causas novas, ad causas veteres, domini malleficiorum, executores sententiarum, extimatores e procuratores, nuncii*, ecc.; *Ibid.*, pp. 137-176, *passim*). Circa le soluzioni notarili alle esigenze degli *officia* comunali, nelle sporadiche testimonianze coeve conservate, e più ancora nelle successive, si riscontrano notevoli punti di contatto tra gli usi della *curia*, la precettistica di Ranieri e le disposizioni statutarie: la coerenza e modularità delle registrazioni analoghe, la squadratura del foglio con specchi e margini variabili in funzione delle prevedibili annotazioni accessorie, o per dare evidenza a nomi, luoghi, somme, ecc. Particolare cautela e chiarezza era ovviamente raccomandata, prescritta ed adottata per la tutela dei *libri bannitorum*, sui quali dovevano essere operate regolari e controllabili operazioni di scrittura e di annullamento (*Ibid.*, pp. 173-174); v. D. Vanghi, *Il libro dei banditi nel primo semestre del 1234 sotto la podesteria bolognese di Guido Raule da Faenza*, in « Atti della Acc. delle Scienze dell'Ist. di Bologna », Classe di Scienze Morali, Rendiconti, LXVII (1978 - 1979), pp. 143-154.

non era che l'inizio, ovvero l'essenziale: per una adeguata istruzione dei notai della *curia* prometteva infatti una trattazione futura, ancora più specifica ed esauriente⁷⁴.

Ma nulla sappiamo del promesso *opusculum*, e se mai venne approntato non stupirebbe la scomparsa di un manuale reso rapidamente obsoleto dalle modifiche intervenute sulle strutture del governo e sulle articolazioni degli uffici comunali dopo le riforme istituzionali della seconda metà del secolo XIII (il "comune popolare", la vittoria della *pars Ecclesie*). Non andò comunque perduto il disegno dell'opera: anche nella longeva *Summa artis notarie* di Rolandino Passeggeri (1255-56) la trattazione del capitolo IX sviluppava la materia relativa ai giudizi in conformità con la prassi codificata dagli statuti, mentre i modelli che la corredevano replicavano scritture ed atti indirizzati alla *curia Bononiensis*, o emanati da questa⁷⁵.

⁷⁴ *Ibid.*, pp. 175-176: *Et hec de maleficiis, et aliis que fiunt ad discum potestatis et ab aliis officialibus communis, dicta sufficiant ad presens. Nam quia plures et diversi sunt officiales, et ordinarii et extraordinarii, in curia Bononiensi, longum esset de ipsorum officiis ad plenum tractare. Et quoniam alibi forte locum non habent, aliud opusculum de his per ordinem, cum tempus se prebuerit, duxi ad notitiam meorum sociorum, qui tota die in ipsa curia diversis officiis preponuntur secundum eorum brevia, studiosius promulgare [...].*

⁷⁵ Rolandino Rodulphini Bononiensis *Summa artis notarie*, cap. IX. Prohemium: [...] *Est igitur huius capituli ordo talis. In tres enim partes dividitur principales, in prima quarum ponuntur, etsi non omnes, quedam tamen et perutiles rationes et notule quibus aliquid de iudiciorum natura, ordine et cognitione tractatur. In secunda exemplificantur qualiter singula iudiciorum tam civilium quam criminalium a tabellionibus in actum deducantur et exercitium. Ultimo subinfernuntur epistole quedam, que de facto sepe solent occurrere in aliquibus officiis curiarum.* Come esempio di produzione "dotta" ma elaborata fuori dalla scuola, verosimilmente da un tecnico esperto delle pratiche di giustizia della *curia* bolognese, possiamo inoltre ricordare una tarda ed anonima raccolta di formule e scritture giudiziarie degli anni 1265-1282 pubblicata da G. Rossi ("*Processus de causis civilibus et criminalibus*". *Formulario bolognese del secolo XIII*, in « Studi Urbinati », XXXI, 1962-63, pp. 2-201). Spontaneo, nonostante la distanza tra le due personalità, il richiamo ad un pratico di rango come Alberto da Gandino ed al suo *Tractatus de maleficiis*; cfr., anche per le approfondite indagini sulla prassi giudiziaria bolognese nella seconda metà del secolo XIII, H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, I (*Die Praxis*), Berlin 1907, II (*Die Theorie*), Lipsia 1926; v. inoltre E. Cortese, *Scienza di giudici e scienza di professori cit.*, pp. 253-256.

Nonostante le sicurezze acquisite sugli strumenti della giustizia, sugli ordinamenti ed i comportamenti processuali, la tormentata coscienza dei giuristi, non solo in potenza responsabili e vittime degli errori giudiziari, non poteva tacere i suoi dubbi; uno in particolare, scaturito da desolate considerazioni sulle false testimonianze, si era ricorsivamente presentato alla riflessione dei maestri.

Se il giudice ha una personale conoscenza della *veritas negotii*, diversa da quella emersa nel corso del processo, dovrà pronunciarsi *secundum conscientiam*, convinto dalla sua consapevolezza soggettiva, ovvero *secundum allegata*, vale a dire condizionato dalla presunta oggettività degli elementi accertati nelle contrastanti dichiarazioni delle parti e dei testimoni? Il dubbio era essenzialmente morale, e non solo in ragione di una classificazione scolastica del sapere che riferiva il diritto alla sfera dell'etica⁷⁶. Gli aspetti più tecnici del problema potevano anzi considerarsi

⁷⁶ I primissimi maestri bolognesi non ignoravano che il diritto era riferibile alla sfera dell'etica, anche se l'argomento era passato quasi sotto silenzio; si vedano gli accenni minimi negli *Exordia* pubblicati da H. Kantorowicz - W.W. Buckland in *Studies in the glossators of the roman law. Newly discovered writings of the twelfth century*, Cambridge 1938 (*Materia Codicis secundum Irnerium, Bulgari Materia Codicis, Materia Summae Codicis Trecensis*, pp. 233-239), dai quali emergono le linee di una propedeutica alla lettura del *Codex* (*nomen libri, auctor, materia, intentio e finalis causa*): il riferimento all'etica risulta tuttavia in modo esplicito solo nella *Materia Codicis* di Bulgaro [§ 9] "*Ethices est*"; *Ibid.*, p. 239), mentre per il testo irneriano gli editori suppongono la caduta di espressioni analoghe a quelle di Bulgaro (*Ibid.*, p. 239 e pp. 37-51). Al tempo di Giovanni Bassiano comunque, discepolo di Bulgaro e maestro di Azzone, il riferimento alla *pars philosophiae* era ritualmente presente nelle introduzioni di letture e somme (*Prohemium ad Summam super libro Novellarum seu Authenticorum*: [...]) *Ex quo igitur de ipsius nomine libri et eius auctore vidimus, bene est ut et aliorum librorum consueta sive communia discutiamus, que scilicet sit huius libri materia, que intentio, que utilitas, cui parti philosophie supponatur, et quis sit ordo tractandi. [...]* *Ethice supponitur, quia de moribus tractat [...]*). Si osservi come uno schema analogo, più essenziale e tripartito, fosse presente anche ai maestri del diritto longobardo: *In exordio huius libri convenit requirenda esse tria: intentio, utilitas, et ad quam partem philosophie supponatur. Philosophia enim grece, latine sapientia dicitur. Philosophia vero in tribus partibus dividitur: ethica, loyca et phisica. Quod sic solvitur: ethica moralis, loyca sermocinalis, phisica naturalis. Sed liber iste ethicae supponitur, quia loquitur de hominum moribus* (*Expositio ad librum legis Langobardorum, Praefatio expositoris*; in L. Padelletti, *Fontes Iuris Italici Medii Aevi*, I, Torino 1878, p. 36).

risolti, in pratica da sempre: la *lex* infatti, specie se doveva regolare organismi complessi, al limite poli-nazionali – come l’Impero e la Chiesa di Roma –, non poteva che mirare ad una ragionevole limitazione dei comportamenti processuali difformi, o dei giudizi personalizzati, e diffondere invece in modo capillare procedure ripetitive ed affidabili, per evitare abusi o deviazioni del giudice, per garantire soluzioni relativamente uniformi dei casi simili ed analoghi.

La soluzione logica e naturale era dunque quella *contra conscientiam*, al cui rigore, per sottile paradosso, la *questio* trovava giustificazione nella indiscussa autorità del diritto canonico, quando invece con un provvidenziale richiamo al Digesto metteva in luce il correttivo cautamente considerato dal diritto romano per impedire esiti iniqui di sentenze pronunciate all’estremo della coerenza: alla discrezionalità dello stesso giudice era dunque lasciata la responsabile soluzione di un conflitto interiore che opponeva gli imperativi di una deontologia da funzionario devoto, non senza vocazioni al fanatismo, agli impulsi di una morale civile e, nonostante le *auctoritates* canonistiche addotte, profondamente laica, portata a non tollerare il sovvertimento della giustizia terrena, più che disposta ad attendere con cristiana fiducia l’infallibile ed estrema giustizia divina.

All’opposto, e sempre con il fermo sostegno del *Decretum*, la soluzione *secundum conscientiam* enfatizzava le ragioni di una fede assoluta, non nuova ad opporsi alle regole mondane per l’affermazione della verità, essenza ed emanazione divina; in tempi remoti votandosi al martirio, in altri più recenti rendendosi combattivo strumento dello scontro ideologico inconciliato e ricorrente tra le massime autorità⁷⁷.

⁷⁷ *Questiones dominorum Bononiensium collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, n. 141, pp. 237-238: *Tam in crimine quam in negotio innocens falsis testibus convincitur, et criminosus, vel innoxius, innocens vel immunis astruitur. iudex scit veritatem negotii. Queritur an secundum conscientiam, vel potius secundum allegata iudicare debeat. Solutio: Ultimus questionis articulus non multum habet dubietatis. solvendum enim puto nocentem, secundum quod allegatum est a parte sua, si nulla vel minus frivola contra eum allegantur, et facio contra conscientiam, idest contra id quod scio me facere debere. debet enim quisque prudens iudex scire secundum testimonia inducta se debere iudicare, si ea nullatenus possit repellere, nec dicitur ipse hoc facere, sed lex, ut C. XXIII, q. 5, c. si homicidium; et C. XXXIII, q. 2, c. quos. [...] Si autem ex adversa parte etiam minus sufficientia testimonia pro-*

Se non sempre con accenti tanto alti, anche in altre *questiones* toccate dalle prime generazioni di maestri si poteva avvertire, al fondo, un senso di inquietudine non sempre di maniera che la dottrina e la logica non riuscivano a nascondere; e con i primi decenni del secolo XIII, quando si fecero più pressanti anche le richieste di partecipazione politica da parte del *populus* e delle sue organizzazioni, alla vista di una giustizia facilmente ingannata dalla malizia degli uomini, o elusa dalla loro prepotenza, non furono più solo i filosofi del diritto ad avvertire un disagio che se turbava le coscienze più sensibili, rendeva più incerti gli equilibri tra le componenti della società urbana, discriminate da regole per alcune inique e per altre inefficaci. Alla lucida sincerità di un maestro del *dictamen* originale come Boncompagno sarebbe stata sufficiente una saggezza da proverbio, caustico controcanto alla grave retorica dei giuristi, per smascherare fragili finzioni e segnalare, con il gusto di una allegoria goliardica più che con gli argomenti di un moralista indignato, i reali problemi di una giustizia davanti alla quale il diritto non era il requisito essenziale ma solo una premessa, necessaria ma tutt'altro che sufficiente senza il sostegno della *pecunia* e della *potentia*⁷⁸.

Dei due ingombranti e scandalosi compagni del diritto il denaro era certo un feticcio ben presente alla coscienza laica dei liberi maestri, preoccupati da tempo di individuare un accettabile punto di incontro tra la

ducantur, permittitur iudici, veritatem scienti, illam preponere, ut D. de testibus, l. III (D. 22.5.3). Iohannes. Secundum conscientiam: Apostolus dicit: Si hominibus parerem, Christi servus non essem. magis ergo iudex pro veritate, que Deus est, Deo placere, quam pro falsitate, allegationibus, vel corporalis pene popularisve infamie timore, hominibus contra veritatem obtemperare debet. [...] Item eos solum debemus ligare vel solvere quos Deus ligat, vel solvit, et tunc demum sententia vera est cum consequitur arbitrium Dei [...]. Seguono altre allegazioni di diritto canonico per la soluzione *secundum* allegata; non facile stabilire, in una raccolta miscellanea e sedimentata di questioni, l'incidenza del contributo di Giovanni (Bassiano), anche altre volte chiamato in causa (nn. 135, 140, 143-152).

⁷⁸ Boncompagni *Rhetorica novissima*, Lib. X. *De invectivis*, in BIMA, II, p. 294: *Tria sunt necessaria causare volenti, scilicet ius, pecunia et potentia. Nam si ius habere non credit, frustra laborat, vel animam ledere comprobatur. Pro certo si pecunia sibi defuerit, ius quod ei competit non valebit. Nimirum si potentia non habuerit, ius quod sibi per sententiam est collatum, amittet.*

onorevole scienza dei dotti e le attività dei professionisti, meno dignitose ma più remunerative, specie quando nel fervore di una generale "rinascita" del diritto e dell'economia un illuminante parere, o un patrocinio autorevole, potevano essere apprezzati con larghezza; ma anche le amissioni di Accursio sull'apprezzamento dei sacerdoti-giuristi per gli onorevoli vantaggi offerti dal danaro⁷⁹, se potevano appagare la scienza e la coscienza degli "operatori del diritto", erano anche la implicita conferma di una delle molte diseguaglianze tra gli "utenti" del diritto, determinata in questo caso non da condizioni o *status* particolari ma dalle loro possibilità di affrontare i costi e i rischi della giustizia.

Come il denaro, strumento di progresso, di benessere ed egualmente di corruzione, anche *potentia*, ancorata a valori forse meno attuali della *pecunia* ma pur sempre correnti, mostrava le ambiguità di una natura che la rendevano ora strumento di tutela del diritto, ora di violazione: una topica ben nota ad educatori e moralisti, costantemente preoccupati di segnalare a chi assumeva incarichi di governo le ambiguità del potere in termini di pratiche viziose o virtuose⁸⁰, ma anche un pro-

⁷⁹ Al passo del Digesto dove Ulpiano, sfumando tra la sacralità sacerdotale e la nobiltà filosofica, glorificava la figura e le funzioni del giurista (D. 1.1.1.1.: *Ius est ars boni et aequi, cuius merito quis nos sacerdotes appellet. Iustitiam namque colimus, et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicitum discernentes, [...] veram, nisi fallor, philosophiam, non simulatam adsectantes*), si veda il commento rassicurante di Accursio, che così glossava l'inciso "nisi fallor": *Nulla modo fallimur. Nam civilis sapientia vera philosophia dicitur, id est amor sapientie, [...] licet pecuniam non abiiciamus [...]*. Si veda E. Cortese, *Legisti, canonisti, feudisti* cit., pp. 222-224, 256-259; M. Bellomo, *Saggio sull'Università* cit., pp. 17-23.

⁸⁰ Sulla produzione didascalica ad uso dei podestà, con forti inclinazioni per una precettistica ad un tempo moraleggiante e pragmatica, si vedano le sintetiche osservazioni di G. Salvemini, *Il "Liber de regimine civitatum" di Giovanni da Viterbo*, in «Giornale storico della letteratura italiana», 41 (1903), pp. 284-303, e l'ampia rassegna di A. Sorbelli, *I teorici del reggimento comunale*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 59 (1944), pp. 31-136; per una rilettura recente dei trattati sul governo rettorale/podestarile, M.C. De Matteis, *La teologia politica di Remigio de' Girolami*, Bologna 1977, pp. XXIII-XXXVIII; Id., *Societas christiana e funzionalità ideologica della città in Italia: linee di uno sviluppo*, in «Bull. Ist. St. It. per il M.E.», 88 (1979), pp. 201-237; D. Quagliani, *L'ufficiale in Bartolo*, in *L'educazione giuridica*, IV, *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, t. I, *Profili storici. La tradizione italiana*, Perugia 1981, pp. 143-187.

blema avvertito con inquietudine dalla società urbana e comunale, grata alle aristocrazie cittadine per le capacità difensive ed offensive garantite dalla loro vocazione militare, da relazioni familiari e consortili che si estendevano anche fuori della città, ma non troppo disposta a sopportare che i codici d'onore dei *potentes*, competitivi ed insubordinati alle regole comuni, introducessero pericolosi elementi di instabilità ed ostacolassero l'attuazione di una giustizia imparziale e certa.

Con il suo lucido pessimismo Boncompagno non pronunciava comunque nessuna condanna: perché rinfacciare alla disordinata vitalità del momento quelli che da sempre erano i difetti della natura umana? Ed inoltre, se non per irriderne l'egotica superbia, come avrebbe potuto misconoscere i molti meriti dei giuristi e gli esiti civilizzanti della loro scienza?

ALESSANDRO PRATESI

PER FINIRE

La liturgia del “discorso di chiusura” a coronamento di congressi o convegni si è imposta – che io sappia – dopo il secondo conflitto mondiale, e al favore incontrato tra i medievisti ha contribuito in misura rilevante l’uso, divenuto tradizionale, che ne ha fatto e ne fa il Centro italiano di studi sull’alto medioevo di Spoleto nelle sue annuali « Settimane di studio »: ma nonostante il quarantennio trascorso, non si può dire che si sia ancora riusciti a fissarne la tipologia.

In compenso il discorso di chiusura ha conseguito una sua retorica, la quale vuole, tra l’altro, che l’oratore tapino – il “meschineto” come direbbero qui a Genova – sollevi alti lamenti denunciando la difficoltà del proprio compito e protestando l’assoluta inadeguatezza dei suoi mezzi. Mi atterrò anch’io a questa norma, e non per il gusto di seguire un canone che, tutto sommato, mi riesce comodo, ma perché mi sembra adattarsi perfettamente a una realtà effettiva, in quanto il caleidoscopio risultante da questi tre giorni di lavori intensi non mi consente di individuare una strada precisa da seguire dal principio alla fine, senza inutili soste e senza deviazioni inopportune.

Avevo pensato da principio che la chiave di lettura delle numerose e dense e interessantissime relazioni fosse già tutta nella bella lezione introduttiva di Giovanni Tabacco: quando egli sottolinea come già la cultura tardo-romana, proprio in quanto fondata sullo scritto, riesce a superare la depressione provocata dalle invasioni germaniche, quando pone in piena evidenza quello che codici e carte rappresentano nella civiltà carolingia, quando insiste sull’efficacia dello scritto nel garantire l’ordinamento della società nelle autonomie signorili, preludio di quelle comunali, quando infine rileva in che modo, in età comunale, la scrittura crei e sancisca un *modus vivendi* nuovo, e quanto le famiglie notarili incidano sulla continuità della cultura cittadina, e quale peso abbiano nel mondo comunale l’insegnamento della grammatica e della retorica, e da ultimo come da una cultura notarile si passi a una cultura letteraria, egli ha già detto in bella sintesi, mi sembrava, tutto quello che c’era da

dire per una interpretazione della civiltà comunale secondo i parametri di libro, scrittura, documento. Il mio compito si sarebbe ridotto a inserire ciascuna relazione in questo affresco grandioso, mettendo in evidenza, di volta in volta, i fili di collegamento.

Ma poi è intervenuto Manlio Bellomo ad esaltare – sono parole sue – « il grande mare dell'*oralità* in cui hanno navigato per i secoli del tardo medio evo le poche "scritture sacre" della fede giuridica e della cultura giuridica del tempo ». E a rendere ancora più drammatica la mia condizione, Ugo Petronio ci ha spiegato che, sull'autorità della Novella giustiniana 73, la *scriptura* era definita, in piena età comunale, "vox mortua": né a smorzarne l'effetto deprimente potevamo fare affidamento sull'affermazione del Piacentino che la "vox mortua", e quindi lo scritto, "potentior est", perché proprio sul significato di quel "potentior" – sembra fatto apposta – c'è disputa tra gli esegeti.

E allora? Poiché non era in alcun modo pensabile che la chiave offerta dalla magistrale sintesi di Tabacco non fosse quella giusta, mi è sorto il dubbio di aver sbagliato serratura, di aver preteso di adattare quella chiave al cancello principale, che immetteva nella realtà comunale tutta intera, laddove avrei dovuto invece accedere a una porta laterale, per introdurmi in alcuni aspetti di quella realtà. Non dovevo infatti considerare la scrittura, di libri e di documenti, quale matrice e pilastro portante della civiltà dei comuni, bensì quale una delle componenti di quella civiltà, anche se componente privilegiata perché l'unica in grado di darci della civiltà stessa testimonianza nel tempo. E infatti cosa mai potremmo dire oggi della cultura giuridica dell'età comunale se delle lezioni universitarie, apice e trionfo dell'*oralità*, non avessimo le *reportationes* puntigliosamente annotate nei codici degli allievi più diligenti? E quanto della realtà economica e sociale di quei tempi potremmo noi sapere, se la *vox viva* avesse finito col prevalere definitivamente sulla *vox mortua*, una voce sommessa, se non proprio tacita, rispetto alla valenza petulante della testimonianza orale, ma destinata, proprio per quel suo discreto bisbiglio, a durare nel tempo?

E d'altro canto, a ben riflettere sul quadro esemplare tracciato da Tabacco, mi era ormai possibile scorgere come l'origine del comune non fosse legata semplicemente a un fatto di cultura, e di cultura scritta in particolare, ma anche a condizioni economico-sociali e a situazioni politiche.

Al complesso confluire di motivazioni diverse, la scrittura ha prestatato le doti sue proprie, ricordo e rielaborazione attualizzata del passato e manifestazione documentaria del presente.

Secondo i parametri di questa interpretazione, più ridotta ma pur sempre notevolmente estesa, del fenomeno scrittura, mi sono accinto dunque a fare rientrare nel quadro non soltanto le relazioni più direttamente incentrate sulla scrittura in sé oppure sul libro nei suoi vari aspetti (codicologici, paleografici o di contenuto) ovvero sui documenti o su singoli aspetti del documento, ma anche quelle che con siffatte tematiche rivelassero semplicemente una qualche correlazione. Tuttavia, se volessi sostenere di esserci riuscito, dovrei essere relegato senz'altro tra i bugiardi.

Esporrò nondimeno il mio tentativo, cominciando da quei contributi che hanno preso in considerazione la scrittura come tale: per adeguarsi ai tempi nuovi, infatti, era indispensabile che le forme grafiche cominciassero col modificare innanzi tutto se stesse, adattandosi alle mutate esigenze. Ad uno di questi cambiamenti, quello che porta allo sviluppo della *littera textualis*, Stefano Zamponi ha dedicato un discorso esemplare, rivelandoci con cura estrema e dovizia di dettagli tecnici il processo di metamorfosi; attraverso una serie di particolari, evidenziati in maniera metodicamente ineccepibile, egli ha trovato modo di suggerire tra le righe, pur con la massima discrezione, più di un emendamento a certe spiegazioni semplicistiche e a talune ricostruzioni sbrigative che la meccanica ripetitività dei manuali tende a far divenire canoniche.

Dalla scrittura dei libri alla scrittura epistolare, e in particolare a quella delle donne in ambito toscano: Luisa Miglio, attraverso una scelta accurata, ce ne ha dato un saggio pieno di pathos, nel quale non saprei se ammirare di più la precisa connotazione tecnica dei fattori paleografici o la ricostruzione del quadro sociale o piuttosto la vivace, affettuosa partecipazione al tema affrontato.

Ancora un passo, e siamo alla scrittura lapidaria. Veramente Bruno Breveglieri non si è attardato, se non per pochi e saltuari accenni, sulla morfologia dei segni epigrafici, ma ha ricostruito per l'ambiente emiliano, e in particolare per quel che riguarda Bologna e Modena, e in certa misura Ferrara, un quadro dell'epigrafia pubblica in età comunale dai contorni molto precisi, sottolineando alcuni principii che vanno tenuti presenti per una retta interpretazione del fenomeno: così la norma che

il messaggio della scrittura affidato ad opere d'arte non debba necessariamente – e comunque non esclusivamente – essere decodificato con la scrittura; così ancora l'indicazione che la presenza della scrittura in monumenti scultorei non rappresenta una semplice circostanza occasionale ma risponde a precise tendenze estetiche e a necessità strutturali e culturali.

Accanto alla scrittura è stato preso in considerazione, com'era doveroso, il contenente, il libro, nei suoi aspetti codicologici. Ai mutamenti di morfologia della scrittura si accompagna infatti, sotto la spinta di situazioni nuove, il cambiamento di alcune strutture librarie, soprattutto per rispondere all'esigenza di una diffusione multipla e contemporanea di taluni testi. Il libro universitario, il cui ritmo di produzione è scandito dalla *pecia*, è sotto questo aspetto il più innovativo: Giulio Battelli, con la sua consumata e impareggiabile esperienza, ce ne ha illustrato il meccanismo fin nei particolari più minuti, ricostruendo anche la storia degli studi dedicati a questo tema. Non è dovuto soltanto a circostanza casuale il fatto che l'esemplificazione presentata da Battelli abbia preso le mosse da una sontuosa illustrazione di un testo universitario: se infatti per l'ornamentazione dei codici possiamo considerare più significativa l'epoca dei principati, e quindi l'età del rinascimento, l'illustrazione assume invece grande rilevanza proprio nel quadro dell'età comunale, sicché con ragione sono state dedicate a questa tematica tre dense relazioni che hanno preso in esame aspetti diversi dei manoscritti illustrati del XIII e XIV secolo.

Alessandro Conti ci ha documentato i condizionamenti ai quali è stata sottoposta la sperimentazione pittorica nella decorazione del libro per effetto del contrastante atteggiamento del lettore rispetto allo spettatore, e le soluzioni suggerite ai miniatori dall'incontro con Giotto: un incontro fondamentale per la costruzione della spazialità dell'illustrazione del manoscritto, la quale peraltro, nel momento stesso in cui ne fa tesoro non rinuncia a soluzioni specificamente librarie.

Maria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto ha parlato invece della decorazione del libro volgare: una lunga, suggestiva carrellata con richiami ad antecedenti anche lontani, tesa a privilegiare il rapporto tra testo e immagine e ad evidenziare il più che l'immagine aggiunge al testo, che avrebbe dovuto condurci fino alle illustrazioni della *Divina Commedia*, se esigenze di tempo non avessero costretto l'oratrice a fermare prima il suo discorso e gli uditori ad aspettare la pubblicazione degli atti per gustare appieno il seducente itinerario.

Da ultimo Giulia Orofino ci ha intrattenuti con mirabile competenza sulla decorazione e l'illustrazione del libro comunale prendendo a campione significativo i prodotti di Siena e Pisa, mostrandoci in tutti i risvolti la portata della propaganda civica attraverso l'ornamentazione dei codici legati all'attività dell'amministrazione cittadina: le autorità comunali nel promuovere una specifica produzione libraria si preoccupavano sempre di garantirsi l'opera di un miniatore che assicurasse con il suo lavoro – in una sorta di *spot pubblicitario ante litteram* – il fine della propaganda.

Il libro tuttavia non costituisce testimonianza del suo tempo soltanto per se stesso, per i materiali, le tecniche costruttive, le tendenze artistiche che hanno dato consistenza al suo essere libro, ma anche per i contenuti, per i testi che tramanda. Possiamo allora considerare sotto questa particolare angolazione la succosa relazione di Gherardo Ortalli che in un inquadramento di vaste proporzioni ha analizzato in maniera esemplare il rapporto tra cronache e documenti nella mentalità dello storiografo del basso medioevo, in rapporto anche ai cronisti delle età precedenti e successive, facendo altresì finissime osservazioni sul concetto di verità storica secondo il modo di sentire di chi scriveva di storia nell'età di mezzo.

Accanto ai libri di cronache, ecco i libri giuridici, anzi i *libri legales* dei quali Manlio Bellomo, in un discorso programmatico di amplissimo respiro, ha mostrato non soltanto cosa contenessero ma anche come li si leggesse, inseguendo le tracce del loro uso nei secoli del basso medioevo. E poi, i codici degli Statuti: Vito Pierngiovanni ne ha parlato affrontando l'annosa e imponente problematica sotto tutti i rapporti, muovendo dalle *quaestiones statutorum* dei secoli XIII e XIV per passare ai processi di formazione, fino ad esaminare lo stato attuale degli studi sugli statuti.

Un ulteriore passo tra i libri considerati per il loro contenuto, e siamo ai *libri iurium*. Antonella Rovere ha prospettato sull'argomento un panorama di vastissimo raggio, muovendosi con sicurezza in un campo pieno di insidie, presenti già nel tentativo di definire queste raccolte, e poi nella ricostruzione del loro processo formativo, nella molteplice varietà del loro contenuto, nel valore loro attribuito da chi, di caso in caso, si preoccupò della raccolta; e anche in questa occasione abbiamo avuto un quadro che non vuol essere soltanto un'esposizione dello *status*

quaestionis ma anche e soprattutto un programma per un lavoro da affrontare.

La materia dei *libri iurium* mi offrirebbe agevolmente il destro per trasferire l'attenzione dal libro al documento: ma il passaggio fin troppo facile nasconde un'insidia, perché così facendo mi farei scivolare di mano la famosa chiave, in quanto rimarrebbero fuori dalla porta due preziose relazioni, quelle di Ugo Petronio e di Roberto Ferrara. È dunque il caso di recuperarle a questo punto, anche se l'aggancio non potrà apparire del tutto coerente. Ugo Petronio illustrando con acuta perizia i procedimenti logici dei giuristi medievali, ha presentato il problema della stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale evidenziando il legame che intercorreva, nell'esperienza giuridica di quell'età, tra i problemi relativi alle forme dei contratti e quelli relativi alle fonti delle obbligazioni contrattuali, distinte secondo le quattro categorie: *re, verbis, litteris, consensu*. Non pretendo di riassumere qui l'intera esposizione, ma mi piace sottolineare alcuni dei problemi affrontati: il significato di "forma", la questione del rapporto tra *veritas* e *fides*, la rilevanza giuridica della *vox viva* e della *vox mortua*, il valore da attribuire alle scritture dei mercanti, il legame tra forma e sostanza obbligatoria dei contratti. Ce n'è abbastanza per meditare, e meditare a lungo.

La relazione di Roberto Ferrara, dal titolo *Dottrina e prassi del "buon governo": le modalità della giustizia comunale a Bologna*, ha illustrato la faticosa ricerca compiuta dai *doctores* per assicurare alla città, nel nuovo ordinamento comunale, un ordine politico nuovo: il coinvolgimento dei maestri dello Studio nella politica porta ad elaborare una precettistica che finì con influenzare profondamente gli orientamenti politici, a Bologna e fuori di Bologna, e contribuì a dare una qualche parvenza di unità ai moti della società comunale, assolutamente e selvaggiamente spontaneista nelle sue radici.

Chiusa questa parentesi, mi è lecito riprendere la trama originaria e passare alla considerazione del documento: ma per recuperare il legame con il libro penso di poter prospettare come ponte di passaggio la relazione di Giovanni Cherubini: *Tra memoria e documentazione: i "libri di ricordanze"*, sebbene questa, mentre si basa saldamente sulla sponda del libro, trova sulla sponda del documento una fondazione incerta, dal momento che i ricordi di natura economica, i fatti familiari, l'eco degli eventi del mondo esterno che formano la materia dei "libri di ricor-

danze” o “libri di famiglia” non sono documenti in senso diplomatistico. Nondimeno Cherubini non ha mancato di mettere in evidenza i contatti col mondo notarile, almeno sotto un aspetto formale, per illustrare poi l'area geografica nella quale tali libri si affermano e i ceti sociali ai quali risalgono; in una esposizione quanto mai efficace ha quindi precisato come vada esaminato un libro di ricordanze, che cosa contenga, entro quali limiti può essere utilizzato quale fonte storica.

Ed ora, passando al fattore documento nel significato più proprio del termine, prometto che cercherò di conservare la schematicità fin qui osservata nel riferire le altre relazioni, senza lasciarmi trascinare da impulsi suggeriti da deformazione professionale.

Gian Giacomo Fissore, aggiungendo al tema della sua relazione *Alle origini del documento comunale* il sottotitolo *Rapporti tra notaio e istituzioni*, ha illustrato secondo una linea unitaria, che finora non era stato possibile cogliere nella frammentarietà delle ricerche condotte da studiosi diversi, il lento processo di formazione del documento medievale, o meglio il legame tra istituzione comunale e redazione e anche conservazione del documento. Sicuramente il quadro complessivo non è esente da oscillazioni o incertezze, ma tuttavia è in grado di offrire una base sicura, un riferimento esemplare sul quale poter commisurare le singole realtà locali.

Strettamente connessa con questa appare la relazione di Ottavio Banti su *I notai e l'amministrazione comunale*, la quale esamina una situazione particolare, quella di Pisa, che è tuttavia sufficientemente indicativa per poter divenire paradigmatica. Il discorso di Banti è imperniato su due aspetti fondamentali: il progressivo svilupparsi, in senso organizzativo, della amministrazione del comune tra XII e XIV secolo, e il rapporto del notaio con il comune; nelle relazioni tra questi due aspetti si possono individuare due momenti, una fase iniziale nella quale l'amministrazione si avvale di *officiales* temporanei, ed una successiva, il cui punto di partenza può collocarsi tra il 1162 e il 1164, allorquando gli uffici, ormai istituzionalizzati, fanno un ricorso sistematico e abituale alla registrazione, affidandola a notai che vengono indicati come *scribae publici*. Il problema si fa più complesso allorquando agli uffici del comune si contrappongono uffici del popolo. Suggestivo è risultato il quadro delineato dal relatore circa i “posti di lavoro” per notai nell'età comunale, posti che crebbero notevolmente di numero sia per la spinta

economica sia per la possibilità di elevazione sociale offerta dal notariato, fino ad avere poi ripercussioni negative proprio negli aspetti economici. Lo sviluppo del notariato si concretizza nella spinta a costituirsi in *ars*, che nasce dalle realtà politiche e sociali e porta alle prime redazioni statutarie sul modello di quelle delle corporazioni già esistenti.

Sul problema dei falsi nel documento privato tra XII e XIII secolo si è soffermato Ettore Cau, ricostruendone la tematica su un paradigma necessariamente selezionato, ma con un criterio molto efficace per ricavarne precise indicazioni metodologiche. Forse risulta eccessiva la presunzione di falsità che il relatore postula di fronte ad ogni documento da prendere in esame: c'è il rischio di cadere in una valutazione negativa assoluta che risulterebbe a sua volta del tutto fuorviante; non c'è dubbio però che un atteggiamento prudente costituisce il punto di partenza non solamente opportuno ma addirittura necessario per ogni analisi critica del documento. Vorrei anche accennare alla questione, sollevata dal Cau, della verità al di là del documento, per ricollegarla ad altri richiami al concetto di verità che abbiamo sentito echeggiare in altre relazioni, quelle di Ortalli e Petronio in particolare: affiora così una tematica sottesa a problemi diversi toccati in questo convegno e che andrebbe forse ripresa in una visione complessiva per risultare più chiara.

Quella di Giorgio Costamagna sulla *littera communis* e il suo valore probatorio è stata una bella lezione, estremamente chiara, impostata in maniera rigorosa ed esposta con altrettanta sicurezza, con dovizia di riferimenti citati prodigiosamente a memoria: richiederebbe una discussione su argomenti di strettissimo carattere diplomatico, poiché non escludo che qualcuna delle *auctoritates* chiamate in causa possa prestarsi a diversa interpretazione, ma ovviamente non è questa la sede per affrontare tale dibattito.

Da ultimo, ma soltanto perché nella distribuzione che mi sono imposto degli argomenti ascoltati in questi giorni conchiude l'intera serie, viene la relazione di Ugo Tucci sul documento del mercante: anche in questo caso ci è stato offerto un panorama assai vasto e tuttavia puntuale nella trattazione dei singoli argomenti, dalla tipologia dei contratti mercantili, alla scrittura, alla lingua, al tema cruciale del valore probante e della piena *publica fides*, in sostanza tutti i punti nodali per una trattazione completa di diplomazia del documento mercantile.

Ma giunti alla fine di questa rapidissima rassegna, al momento di tirare le fila, debbo riconoscere che l'aver rimescolato le carte nel ten-

tativo di individuare un filo conduttore non ha potuto evitare che la famosa chiave sfuggisse ancora una volta di mano: l'idea di spalancare l'uscio ripercorrendo le singole relazioni in una sintesi estremamente riduttiva e sostanzialmente (sia pure di necessità) partigiana, solo modificandone l'ordine di presentazione rispetto al programma dei lavori, non è risultata produttiva, essendo mancato alla sintesi un *quid* unificante; quel *quid* che, pur suggerito nel titolo del convegno, il quale rapportava libro, scrittura e documento alla "civiltà comunale", è stato probabilmente perso di vista già da qualche relatore se è vero, come a me è parso, che non tutte le tematiche affrontate nel convegno, sebbene inquadrare cronologicamente (tutt'al più con qualche leggero sconfinamento) nell'età dei comuni, sono state mirate a illustrare un particolare aspetto di quella civiltà: sicché al dunque per la ricostruzione dell'intero mosaico non soltanto sono venute meno alcune tessere fondamentali, ma è risultato incerto anche lo sfondo. Qualcuno, ritenendo ormai acquisita quella definizione della tipologia del discorso di chiusura che a me sembra invece tuttora indistinta e avvolta nella foschia dell'incertezza, potrà obiettare che era proprio compito mio recuperare e le tessere e lo sfondo, in quanto l'orazione conclusiva non dovrebbe avere altra funzione se non quella di organizzare in armonia le varie voci ascoltate nello svolgimento dei lavori congressuali, eventualmente aggiungendo le note mancanti. Se così fosse, non mi rimarrebbe che proclamare il fallimento: per mia incapacità, certamente, ma anche perché manca a tutt'oggi una elaborazione speculativa sufficiente a racchiudere in una formulazione chiara e distinta il significato di "civiltà comunale", concetto pieno di sfaccettature diverse, non ancora in grado di concorrere a una definizione univoca, e quindi per molti versi così sfuggente da rendere impossibile focalizzare la "civiltà comunale" in una visione d'insieme che accolga in uguale misura tutti i referenti che in questi giorni sono stati illustrati.

Valga dunque questa circostanza come attenuante per la mia inadeguatezza al compito che con tanta e mal riposta fiducia mi era stato affidato.

INDICE

Programma dei lavori	pag.	5
<i>Giovanni Tabacco</i> , La genesi culturale del movimento comunale italiano	»	13
<i>Manlio Bellomo</i> , Sulle tracce d'uso dei « libri legales »	»	33
<i>Ugo Petronio</i> , Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale	»	53
<i>Vito Piergiovanni</i> , Statuti e riformazioni	»	79
<i>Gian Giacomo Fissore</i> , Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione	»	99
<i>Ottavio Banti</i> , Il notaio e l'amministrazione del Comune a Pisa (secc. XII - XIV)	»	129
<i>Antonella Rovere</i> , I « libri iurium » dell'Italia comunale	»	157
<i>Giorgio Costamagna</i> , La « litera communis » e la progressiva affermazione del suo valore probatorio	»	201
<i>Ettore Cau</i> , Il falso nel documento privato fra XII e XIII secolo	»	215
<i>Giulio Battelli</i> , Il libro universitario	»	279

<i>Stefano Zamponi</i> , La scrittura del libro nel Duecento	pag. 315
<i>Luisa Miglio</i> , Leggere e scrivere il volgare. Sull'alfabetismo delle donne nella Toscana tardo medievale	» 355
<i>Bruno Breveglieri</i> , La scrittura epigrafica in età comunale: il caso bolognese	» 385
<i>Alessandro Conti</i> , Testo e immagine nell'età di Giotto	» 433
<i>Giulia Orofino</i> , Decorazione e miniatura del libro comunale: Siena e Pisa	» 463
<i>Gherardo Ortalli</i> , Cronache e documentazione	» 507
<i>Ugo Tucci</i> , Il documento del mercante	» 541
<i>Giovanni Cherubini</i> , I "libri di ricordanze" come fonte storica	» 567
<i>Roberto Ferrara</i> , La scuola per la città: ideologie, modelli e prassi tra governo consolare e regime podestarile (Bologna, secoli XII - XIII)	» 593
<i>Alessandro Pratesi</i> , Per finire	» 649



**Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Linotipia-Stamperia Brigati-Carucci - Genova-Pontedecimo



Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2014

11264

G

CIVILTÀ COMUNALE: LIBRO, SCRITTURA, DOCUMENTO

